CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. **XXIII**
n. **2**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

(istituita con legge 2 marzo 2023, n. 22)

(composta dai deputati: *Colosimo,* Presidente*, Antoniozzi, Ascari, Barbagallo, Segretario, Bicchielli, Cafiero De Raho, Vicepresidente, Carrà, Castiglione, Congedo, D'Attis, Vicepresidente, De Corato, Gallo, Gubitosa, La Salandra, Maiorano, Michelotti, Orlando, Piccolotti, Pittalis, Pretto, Provenzano, Serracchiani, Sudano, Tenerini, Zinzi, e* dai senatori: *Cantalamessa, Castiello, Della Porta, Floridia, Iannone, Segretario, Melchiorre, Minasi, Mirabelli, Musolino, Nave, Paita, Potenti, Rando, Rastrelli, Russo, Sallemi, Salvitti, Scarpinato, Sigismondi, Sisler, Spelgatti, Ternullo, Valente, Verini, Zanettin*)

PER LA MEMORIA DI DON GIUSEPPE DIANA PUBBLICAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI

(Relatore: **on. Chiara Colosimo**)

Approvata dalla Commissione nella seduta del 14 marzo 2024

Comunicata alle Presidenze il 14 marzo 2024
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. dd) della legge 2 marzo 2023, n. 22

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

Camera dei Deputati - Senato della Repubblica

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

IL PRESIDENTE

Camera dei Deputati
PARTENZA 14 Marzo 2024
Prot: 2024/0000170/SG-CIV

Gentile Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. dd) della legge 2 marzo 2023, n. 22, il documento per la memoria di Don Giuseppe Diana, approvato dalla Commissione nella seduta del 14 marzo 2024 (Doc. XXIII, n. 2).

La ringrazio e Le invio i più cordiali saluti.

Chiara Colosimo

On. Lorenzo FONTANA
Presidente della
Camera dei Deputati
S E D E

Camera dei Deputati - Senato della Repubblica

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

IL PRESIDENTE

Camera dei Deputati
PARTENZA 14 Marzo 2024
Prot: 2024/0000171/SG-CIV

Gentile Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. dd) della legge 2 marzo 2023, n. 22, il documento per la memoria di Don Giuseppe Diana, approvato dalla Commissione nella seduta del 14 marzo 2024 (Doc. XXIII, n. 2).

La ringrazio e Le invio i più cordiali saluti.

Chiara Colosimo

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

PREMESSA

La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita con legge 2 marzo 2023, n. 22, in prossimità della ricorrenza del trentesimo anno dalla morte di Don Giuseppe Diana, ha inteso rendere omaggio alla sua memoria, per onorare il sacerdote della parrocchia di San Nicola di Bari in Casal di Principe, conosciuto dai fedeli come don Peppe o don Peppino, assassinato il 19 marzo 1994, all'età di 35 anni, nella sagrestia della chiesa mentre si accingeva a celebrare la Santa Messa.

Ordinato sacerdote il 14 marzo 1982, fu nominato parroco della parrocchia di San Nicola di Bari in Casal di Principe il 19 settembre 1989. Si laureava il 17 marzo 1986 in Filosofia presso l'Università degli studi di Napoli, mostrandosi attivo anche nell'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (Agesci).

Don Giuseppe Diana, dunque, era un sacerdote colto che viveva e operava tra la gente, molto impegnato soprattutto con i giovani nel seminare gli ideali della legalità, della solidarietà e della difesa dei più deboli e professando il rifiuto assoluto e incondizionato del dilagare della sopraffazione camorristica.

Nel Natale del 1991, unitamente ai sacerdoti della Forania di Casal di Principe, don Giuseppe Diana ebbe a redigere e a diffondere in tutte le chiese di Casal di Principe e dell'area aversana un volantino intitolato "*Per amore del mio popolo*", considerato il più significativo manifesto dei valori spirituali e dell'impegno civile contro la camorra.

Dal contenuto del documento, divenuto l'esplicito manifesto della sua battaglia per la legalità in un territorio controllato dal pericoloso clan dei Casalesi, si evince il pensiero di don Giuseppe Diana riguardo all'importanza del ruolo che preti e uomini di chiesa devono assumere pubblicamente in contesti territoriali particolarmente intrisi di mafiosità: "*Assistiamo impotenti al dolore di tante famiglie che vedono i loro figli finire miseramente vittime o mandanti delle organizzazioni della camorra. Come battezzati in Cristo, come pastori della Forania di Casal di Principe ci sentiamo investiti in pieno della nostra responsabilità di essere "segno di contraddizione". Coscienti che come chiesa "dobbiamo educare con la parola e la testimo-*

nianza di vita alla prima beatitudine del Vangelo che è la povertà, come distacco dalla ricerca del superfluo, da ogni ambiguo compromesso o ingiusto privilegio, come servizio sino al dono di sé, come esperienza generosamente vissuta di solidarietà".

Da altri passaggi del documento si desume il chiaro messaggio di denuncia contro le "regole" imposte dalla camorra: "*La Camorra oggi è una forma di terrorismo che incute paura, impone le sue leggi e tenta di diventare componente endemica nella società campana. I camorristi impongono con la violenza, armi in pugno, regole inaccettabili: estorsioni che hanno visto le nostre zone diventare sempre più aree sussidiate, assistite senza alcuna autonoma capacità di sviluppo; tangenti al venti per cento e oltre sui lavori edili, che scoraggerebbero l'imprenditore più temerario; traffici illeciti per l'acquisto e lo spaccio delle sostanze stupefacenti il cui uso produce a schiere giovani emarginati, e manovalanza a disposizione delle organizzazioni criminali; scontri tra diverse fazioni che si abbattono come veri flagelli devastatori sulle famiglie delle nostre zone; esempi negativi per tutta la fascia adolescenziale della popolazione, veri e propri laboratori di violenza e del crimine organizzato".*

Il sacerdote non omette altresì di denunciare esplicitamente le collusioni tra camorra e politica: "*È oramai chiaro che il disfacimento delle istituzioni civili ha consentito l'infiltrazione del potere camorristico a tutti i livelli. La Camorra riempie un vuoto di potere dello Stato che nelle amministrazioni periferiche è caratterizzato da corruzione, lungaggini e favoritismi. La Camorra rappresenta uno Stato deviante parallelo rispetto a quello ufficiale, privo però di burocrazia e d'intermediari che sono la piaga dello Stato legale".*

Sul piano giudiziario risulta chiaramente delineata la matrice camorristica dell'omicidio, da inquadrare tra gli atti intimidatori e punitivi, aventi anche significato di avvertimento simbolico e indiretto nei confronti della popolazione, realizzati dal clan dei Casalesi, costituito nel 1988, contro esponenti delle istituzioni, della stampa e della chiesa, diretti a far calare il silenzio sulle infiltrazioni della camorra negli apparati della pubblica amministrazione, nel settore degli appalti e nella gestione illecita dello smaltimento dei rifiuti nel casertano.

La morte di don Giuseppe Diana, invero, fu decretata da una delle fazioni camorristiche radicate sul territorio di Casal di Principe capeggiate da Nunzio De Falco e da Giuseppe Quadrano, non solo quale atto di punizione nei

confronti del parroco che aveva rifiutato di officiare il rito funebre per Gilberto Cecora (zio del Quadrano) per ribellarsi simbolicamente alle tante morti provocate dalla sanguinosa faida tra il clan dei Casalesi, capeggiato da Francesco Schiavone e da Francesco Bidognetti, e i gruppi criminali "scissionisti" riconducibili alla famiglia De Falco, a Giuseppe Quadrano e ad altri; ma anche, più in generale, quale atto dimostrativo contro chi aveva osato non solo contrapporsi ma addirittura vincere la condizione di assoluta omertà nel territorio casertano circa l'esistenza e l'operatività del clan dei Casalesi.

Ancor più significato assume il ricordo di don Giuseppe Diana, quale fiero oppositore all'assoggettamento del territorio di riferimento da parte del clan dei Casalesi, se si considera che poco o nulla si conosceva, dal punto di vista investigativo, della strutturazione gerarchica ed operativa di tale associazione di tipo mafioso.

Riguardo all'omicidio di don Giuseppe Diana, va evidenziato che i giudici di merito hanno valorizzato, in particolare, le coraggiose e pregnanti dichiarazioni accusatorie del testimone oculare Augusto Di Meo, il quale individuava in Giuseppe Quadrano il killer di don Giuseppe Diana; le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di Giuseppe Quadrano, confesso di esser stato l'esecutore materiale dell'omicidio del sacerdote, rese una volta divenuto collaboratore di giustizia; le dichiarazioni di Armando Quadrano, fratello di Giuseppe, pure confesso di aver partecipato all'omicidio e deceduto prima dell'inizio del dibattimento di primo grado; il comportamento di Nunzio De Falco, mandante dell'omicidio, in sede di colloquio investigativo avvenuto in Spagna con gli inquirenti italiani.

Nel corso dell'audizione del 25 gennaio 2024, resa dinanzi alla Commissione antimafia, il testimone Augusto Di Meo, amico di don Giuseppe Diana e presente in sagrestia la mattina dell'omicidio, in occasione dell'onomastico del parroco, ha ripercorso, con la stessa tensione morale, i drammatici momenti in cui ha fornito il proprio contributo all'accertamento della verità.

Don Giuseppe Diana è divenuto, pertanto, una figura simbolica della lotta alla criminalità organizzata, esponendosi con coraggio sul fronte della denuncia e dell'impegno per la legalità.

Durante l'*Angelus* del 20 marzo 1994, il giorno dopo l'omicidio del sacerdote, significativamente papa Giovanni Paolo II pronunciava il seguente messaggio di cordoglio: *"Sento il bisogno di esprimere, ancora una volta, il vivo dolore in me suscitato alla notizia dell'uccisione di don Giuseppe*

Diana, parroco della diocesi di Aversa, colpito da spietati assassini mentre si apprestava a celebrare la Santa Messa. Nel deplorare questo nuovo, efferato crimine, vi invito ad unirvi a me nella preghiera di suffragio per l'anima del generoso sacerdote, impegnato nel servizio pastorale alla sua gente. Voglia il Signore far sì che il sacrificio di questo suo ministro, evangelico chicco di grano caduto nella terra e morto (cfr. Gv 12, 24), produca frutti di sincera conversione, di operosa concordia di solidarietà e di pace".

Don Giuseppe Diana fu poi insignito della medaglia d'oro al valor civile, con decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 1994, con la seguente motivazione che ne consacra emblematicamente il ricordo: *"Parroco di un paese campano, in prima linea contro il racket e lo sfruttamento degli extracomunitari, pur consapevole di esporsi a rischi mortali, non esitava a schierarsi nella lotta alla camorra, cadendo vittima di un proditorio agguato mentre si accingeva ad officiare la messa. Nobile esempio dei più alti ideali di giustizia e di solidarietà umana. Casal di Principe (CE), 19 marzo 1994"*.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso del suo intervento del 21 marzo 2023 a Casal di Principe in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, condivideva ancora una volta il sentimento di riconoscenza e ammirazione verso don Giuseppe Diana.

Nel suo intervento, il Presidente della Repubblica, dopo aver ricordato di essersi recato presso "*la tomba di don Peppino Diana"* e aver incontrato i suoi familiari, descriveva il sacerdote come "*un uomo coraggioso, un pastore esemplare, un figlio di questa terra, un eroe dei nostri tempi, che ha pagato il prezzo più alto, quello della vita, per aver denunciato il cancro della camorra e per aver invitato le coscienze alla ribellione"*. Il Presidente Mattarella, quindi, sottolineava la levatura del quotidiano impegno del sacerdote, l'amore dei fedeli che lo circondava e l'esempio che aveva lasciato loro: "*Don Diana aveva compreso, nella sua esperienza quotidiana, che la criminalità organizzata è una presenza che uccide persone, distrugge speranze, alimenta la paura, semina odio, ruba il futuro ai giovani... L'efferato omicidio di Don Peppino Diana è stato un detonatore di coraggio e di volontà di riscatto. Ha prodotto un'ondata di sdegno, di partecipazione civile, una vera battaglia di promozione della legalità. Lo ha ricordato il sindaco poc'anzi, rammentando la grande partecipazione popolare che ha accompagnato il feretro di Don Diana"*.

Ulteriore testimonianza del grande significato spirituale riconosciuto all'opera di don Giuseppe Diana era rappresentata dal conferimento, il 26 febbraio 2014, della laurea *ad honorem* in Teologia biblica presso la Pontificia facoltà teologica dell'Italia meridionale.

Va ricordato, infine, che la memoria di don Giuseppe Diana, ideale testimone della legalità, si perpetua anche attraverso le attività del Comitato a lui intitolato, costituito il 25 aprile 2006 a Casal di Principe, con lo scopo di tramandare e promuovere gli insegnamenti del parroco, e attraverso le attività della cooperativa sociale "*Le terre di don Peppe Diana – Libera Terra*"**,** costituita il 20 settembre 2010, che coltiva circa 80 ettari di terreni confiscati alla camorra, compresi nei comuni di Cancello ed Arnone, Carinola, Castel Volturno, Grazzanise e Pignataro Maggiore.

PAGINA BIANCA

INDICE

Premessa II

PARTE I
(Provvedimenti giudiziari riguardanti l'omicidio di Don Giuseppe Diana)

Processo Don Giuseppe Diana (nei confronti dei partecipi alla fase organizzativa ed esecutiva)

– Sentenza della Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere - prima sezione - n. 11/01 pronunciata il 5 giugno 2001, depositata il 30 novembre 2001, nel procedimento penale contro SANTORO Mario, DELLA MEDAGLIA Giuseppe, VERDE Vincenzo e PIACENTI Francesco; 3

– Sentenza della Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere - seconda sezione - n. 18/01 pronunciata il 20 luglio 2001, depositata il 17 ottobre 2001, nel procedimento penale contro QUADRANO Giuseppe; 239

– Sentenza della Corte di assise di appello di Napoli - quarta sezione - n. 23/03 pronunciata il 27 marzo 2003, nel procedimento penale contro SANTORO Mario, DELLA MEDAGLIA Giuseppe, VERDE Vincenzo, PIACENTI Francesco e QUADRANO Giuseppe 295

– Sentenza della Corte di Cassazione - prima sezione penale - n. 334/2004 pronunciata il 4 marzo 2004 di inammissibilità del ricorso per QUADRANO Giuseppe e di rigetto del ricorso per SANTORO Mario e PIACENTI Francesco; 333

Processo Don Giuseppe Diana (nei confronti del mandante)

– Sentenza della Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere - prima sezione - n. 4/03 pronunciata il 23 gennaio 2003, depositata il 20 maggio 2003, nel procedimento penale contro DE FALCO Nunzio; 343

– Sentenza della Corte di assise di appello di Napoli - seconda sezione - n. 71/07 pronunciata il 27 novembre 2007 nel procedimento penale contro DE FALCO Nunzio; 677

– Sentenza della Corte di Cassazione - sesta sezione penale - n. 2054/2010 pronunciata il 1° dicembre 2010 su ricorso proposto da DE FALCO Nunzio; 739

PARTE II
(Documenti rappresentativi dell'opera del sacerdote e riconoscimenti istituzionali agli atti dell'Archivio della Commissione antimafia)

– Volantino intitolato "Per amore del mio popolo", redatto da Don Giuseppe Diana, unitamente ai sacerdoti della forania di Casal di Principe, e diffuso nel Natale del 1991 in tutte le chiese di quel Comune e dell'area aversana 749

– Trascrizione integrale del discorso tenuto il 13 aprile 1992 da Don Giuseppe Diana in occasione dell'incontro con gli studenti dell'Istituto superiore Mattei di Caserta .. 751

– Articoli redatti da Don Giuseppe Diana, tratti dal mensile: "Camminando Insieme - Giornale Cattolico Casalese" 757

– Messaggio di cordoglio pronunciato da Papa Giovanni Paolo II in occasione dell'Angelus del 20 marzo 1994 763

– Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1994 con cui è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria di Don Giuseppe Diana 767

– Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del 21 marzo 2023 a Casal di Principe in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie 771

– Audizione di Augusto Di Meo, testimone oculare dell'omicidio di Don Giuseppe Diana, del 25 gennaio 2024, resa dinnanzi alla Commissione antimafia 775

PARTE I
(Provvedimenti giudiziari riguardanti l'omicidio di Don Giuseppe Diana)

PAGINA BIANCA

R.G. 7/98

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI ASSISE DI S.MARIA C.V.

PRIMA SEZIONE

composta dai Signori:

1) Dott.	**Oscar BOBBIO**	Presidente
2) Dott.ssa	**Rosa Maria CATURANO**	Giudice est.
3) Sig.	**Adelio BELLINI**	Giudice Popolare
4) "	**Antonio SAVASTANO**	" "
5) "	**Anna Lucia DE DOMINICIS**	" "
6) "	**Raffaele CARRINO**	" "
7) "	**Adele SGAMBATO**	" "
8) "	**Gabriele TANGREDI**	" "

SENTENZA

N° **11/01**

EMESSA

5.6.2001

con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal sostituto procuratore della Repubblica dott. **Francesco CURCIO**

con l'assistenza del segretario Rosa Vergara

alla pubblica udienza del **5 giugno 2001**
ha emesso la seguente

DEPOSITATA

30.11.2001

Il Cancelliere
E. De Nicola

E. De Nicola

S E N T E N Z A

nella causa penale contro:

a) **SANTORO Mario** nato a Villa di Briano (CE) il 9.5.1964 - detenuto presente –

b) **DELLA MEDAGLIA Giuseppe** nato a Capodrise (CE) l'8.6.1964 - detenuto presente in videoconferenza –

c) **VERDE Vincenzo** nato a S.Antimo (NA) il 14.7.1966 - detenuto presente –

d) **PIACENTI Francesco** nato a Casal di Principe (CE) l'1.1.1956 - detenuto presente -

I M P U T A T I

A) del delitto p.e p. dagli artt. 575, 577 n. 3 e 4 (61 n. 1) - 112 n. 1 c.p. perché, in concorso tra loro e con Quadrano Giuseppe

(giudicato separatamente), QUADRANO Armando e CICCARELLI Giovanni (deceduti), in numero superiore a cinque persone, esplodendo da distanza ravvicinata ed in rapida successione, più colpi di arma da fuoco all'indirizzo di Giuseppe DIANA, parroco della Chiesa di San Nicola di Bari, che veniva attinto al volto e, comunque, in parti vitali del corpo, ne cagionavano la morte commettendo il fatto con premeditazione essendo trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra la decisione e la esecuzione dell'omicidio nonché per motivi abietti, avendo agito, peraltro, all'interno della citata chiesa e, quindi, con perversità tale da suscitare profonda ripugnanza al comune senso di moralità e umanità ed essendo l'azione delittuosa maturata nell'ambito dello scontro fra gruppi camorristici contrapposti anche per il predominio sul territorio ed il controllo delle illecite attività e, quindi, al fine di agevolare l'attività del sodalizio criminale di appartenenza;

B) del delitto p. e p. dagli artt. 10 e 14 L. 14.10.1974 n. 497 – 112 n.1 c.p. per avere in concorso tra loro e con QUADRANO Giuseppe (giudicato separatamente), QUADRANO Armando e CICCARELLI Giovanni (questi ultimi due deceduti), in numero superiore a cinque persone, illegalmente detenuto due pistole cal. 7,65 ed una pistola cal. 9x21;

C) del delitto p. e p. dagli artt. 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497 - 61 n.2 - 112 n.1 c.p. per avere, in concorso tra loro e con QUADRANO Giuseppe (giudicato separatamente), QUADRANO Armando e CICCARELLI Giovanni (deceduti), in numero superiore a cinque persone, al fine di eseguire il reato di cui al capo A) della rubrica,

illegalmente portato due pistole cal. 7,65 ed una pistola cal. 9x21 in luogo pubblico;

D) del reato p. e p. dagli artt. 697 in rel. all'art. 14 L. 14.10.1974 n. 497 - 112 c.p. per avere in concorso tra loro e con QUADRANO Giuseppe (giudicato separatamente), QUADRANO Armando e CICCARELLI Giovanni (deceduti), in numero superiore a cinque persone, detenuto proiettili di marca N.N.Y. di fabbricazione iugoslava, senza averne fatto denuncia all'Autorità.

E) del reato p. e p. dagli artt. 703 cpv. - 112 n.1 c.p. per avere in concorso tra loro e con QUADRANO Giuseppe (giudicato separatamente), QUADRANO Armando e CICCARELLI Giovanni (deceduti), in numero superiore a cinque persone, esploso più colpi di arma da fuoco nella Chiesa di San Nicola di Bari di Casal di Principe ove era una adunanza di persone e, quindi, nelle adiacenze di un luogo abitato.

Con l'aggravante, altresì, di cui all'art. 7 D.L. 13.5.1991 n.152 conv. in Legge 12.7.1991 n.203, per i delitti di cui ai capi B) e C) della rubrica, per aver commesso i fatti avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà di cui all'art. 416 bis C.P. e/o, comunque, al fine di agevolare l'attività dell'associazione camorrista di cui gli indagati facevano parte.

In Casale di Principe il 19.3.1994.

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale a carico di DELLA MEDAGLIA Giuseppe e VERDE Vincenzo.

Con la recidiva specifica a carico del SANTORO.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 16 maggio 2001 il P.M. concludeva chiedendo l'affermazione di responsabilità degli imputati Santoro Mario, Della Medaglia Giuseppe, Verde Vincenzo e Piacenti Francesco in ordine ai reati loro ascritti e la condanna di ciascuno alla pena dell'ergastolo ed alle pene accessorie conseguenti.

Nella stessa udienza l'avv. Italo Madonna, difensore della parte civile Di Tella Iolanda, l'avv. Alessandro Marrese, difensore della parte civile Diana Gennaro, e l'avv. Gaetano Pastore, difensore della parte civile A.G.E.S.C.I., concludevano chiedendo l'affermazione di responsabilità degli imputati e la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede.

All'udienza del 21maggio 2001 l'avv. Raffaele Chiummariello, difensore dell'imputato Verde Vincenzo, e l'avv. Michele Santonastaso, difensore dell'imputato Santoro Mario, concludevano chiedendo l'assoluzione dei medesimi dai reati loro ascritti per non avere commesso il fatto.

All'udienza del 28 maggio l'avv. Pasquale Rocco e Alfonso Reccia, difensori dell'imputato Piacenti Francesco, e l'avv. Carlo Lubrano, difensore dell'imputato Della Medaglia Giuseppe, concludevano chiedendo l'assoluzione dei medesimi dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto.

FATTO

Il giorno 19 marzo 1994 in Casal di Principe il parroco don Giuseppe Diana veniva ucciso all'interno della chiesa di San Nicola di Bari mentre si apprestava a celebrare la messa mattutina delle ore 7.30.

I carabinieri della compagnia di Casal di Principe, informati da Di Meo Augusto del grave fatto di sangue, intervenivano immediatamente sul luogo dell'agguato ove si portavano anche i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Caserta.

I militari operanti rinvenivano il cadavere del sacerdote, che giaceva supino nella sala riunioni, ubicata nella parte terminale del corridoio che collegava lo studio alla porta secondaria di accesso alla chiesa, e constatavano che il medesimo risultava attinto da diversi colpi di arma da fuoco.

Nel corso della accurata ispezione dei luoghi venivano rinvenuti nelle immediate adiacenze del luogo in cui giaceva il cadavere tre bossoli per pistola semiautomatica cal. 7.65 mm. Browning di fabbricazione jugoslava marca NNY prodotti negli anni '78, '79 e '83; nel corso di un successivo sopralluogo, eseguito dopo la rimozione del cadavere, i militari operanti rinvenivano un quarto bossolo dello stesso calibro e di uguale marca, prodotto nell'anno '80, che veniva sottoposto a sequestro unitamente agli altri.

I militari operanti eseguivano quindi una perquisizione all'interno dello studio del sacerdote ove rinvenivano alcune fotografie raffiguranti il parroco con gruppi di giovani in occasione di gite ed un'agenda elettronica contenente diversi numeri telefonici.

Nel corso delle prime indagini venivano assunte informazioni dalle persone che, al momento del fatto, si trovavano all'interno della chiesa, nonché dal sagrestano Iaiunese Agostino e dal fotografo Di Meo Augusto, recatosi in chiesa per fare gli auguri al parroco, i quali non fornivano alcun dato utile ai fini dell'identificazione dell'autore dell'efferato delitto, riferendo soltanto di avere udito quattro o cinque colpi di pistola e di avere visto poi il parroco riverso a terra con del sangue attorno alla testa ma di non avere avuto modo di vedere l'individuo che aveva sparato o di averlo visto solo di sfuggita.

La sera stessa del fatto venivano eseguite perquisizioni presso le abitazioni di numerosi pregiudicati della zona, tra i quali Quadrano Giuseppe, che veniva accompagnato in caserma e sottoposto anche a rilievi fotografici e rilasciato la mattina successiva.

Nel corso delle indagini veniva eseguita l'autopsia sulla salma del parroco, nel corso della quale veniva recuperata, tra il giubbotto ed il maglione indossati dal medesimo, un'ogiva in piombo camiciato cal. 7.65 Browning.

Dagli accertamenti eseguiti dal consulente del P.M. prof. Michele Pilleri

per stabilire la causa della morte ed i mezzi che l'avevano provocata emergeva che il Diana era stato attinto da quattro o forse cinque colpi di pistola semiautomatica cal. 7.65 Browning Beretta a canna rigata, due dei quali, esplosi a bruciapelo, lo avevano attinto al volto mentre gli altri, esplosi alla distanza di qualche metro, lo avevano colpito al capo, al collo ed alla mano destra cagionando lesioni cranio-encefaliche che avevano provocato la morte istantanea per paralisi cerebrale.

Nel corso delle successive indagini la Squadra Mobile della Questura di Caserta apprendeva da fonte confidenziale che l'omicidio del parroco si collegava ad un episodio estorsivo compiuto da uomini inseriti nel gruppo di Quadrano Giuseppe ai danni del titolare dell'impresa Mastrominico che stava eseguendo i lavori di costruzione del liceo scientifico in San Cipriano di Aversa.

Gli accertamenti compiuti consentivano di stabilire che effettivamente nel febbraio dell'anno '94 sette o otto uomini armati si erano presentati sul cantiere a bordo di due autovetture chiedendo con tono minaccioso al capocantiere di essere assunti.

Dalle indagini espletate emergeva che per l'esecuzione dei lavori di sbancamento il Mastrominico aveva noleggiato i mezzi necessari presso la ditta di cui era titolare Diana Mario, fratello di Diana Raffaele, soprannominato "Rafilotto" esponente di rilievo del clan dei casalesi, e che le forniture di calcestruzzo erano state effettuate dalla ditta

"Annunziata Calcestruzzi" i cui soci erano Reccia Elena e Patrizia, sorelle di Reccia Stefano, altro esponente di spicco della stessa organizzazione camorristica.

In data 30 marzo '94 veniva sentito nuovamente Di Meo Augusto, il quale confermava le precedenti dichiarazioni fornendo alcune precisazioni ma, a seguito di precise contestazioni, asseriva che, quando era uscito dallo studio del parroco, in effetti aveva seguito costui, che si era diretto verso la chiesa, e si trovava a circa due metri da lui quando erano giunti nei pressi della porta che dall'atrio immetteva nella chiesa; in quel punto aveva visto un uomo che aveva chiesto al sagrestano chi era don Peppe e subito dopo aveva udito quattro o cinque spari; l'uomo, che si trovava proprio di fronte al parroco, aveva esploso i colpi che lo avevano attinto a brevissima distanza e subito dopo era fuggito; dopo che il killer era fuggito aveva udito il rumore di un'autovettura che si allontanava e dopo pochi secondi una sgommata.

Il Di Meo, richiesto di descrivere l'autore dell'omicidio, affermava che aveva visto bene i capelli, che erano di colore castano, voluminosi, lunghi e con la riga al centro, che il medesimo era di carnagione chiara, aveva un viso non tondo ma allungato, non era molto più alto di don Peppe, presentava una corporatura robusta, poteva avere un'età di trenta-trentacinque anni, indossava un giubbotto di colore pisello della lunghezza di una giacca, non aveva né barba, né baffi, né occhiali e

precisava che l'aveva visto in volto solo quando aveva smesso di sparare.

Il Di Meo riconosceva quindi nella fotografia raffigurante Quadrano Giuseppe l'autore dell'omicidio, precisando che il medesimo, per la capigliatura, le fattezze del viso e per la carnagione, corrispondeva al killer e che il giorno del delitto aveva reso dichiarazioni non veritiere perché era terrorizzato ma con il passare dei giorni aveva cominciato a nutrire un forte senso di colpa per non avere reso onore alla memoria di don Peppe.

Successivamente veniva nuovamente sentito anche il sagrestano Iaiunese Agostino, il quale riferiva che: alle ore 7 del 19 marzo era giunto in chiesa ed aveva subito suonato le campane; alle ore 7.10 aveva incontrato il parroco e gli aveva fatto gli auguri per il suo onomastico; alle ore 7.15 aveva suonato nuovamente le campane avviandosi quindi verso l'esterno della chiesa; arrivato al portone di legno, aveva visto sopraggiungere dall'esterno un uomo, che aveva incrociato nello spazio tra il portone ed il cancello di ferro; detto individuo, una volta superato il portone in legno, si era avviato verso il lato destro della chiesa; verso le ore 7.20-7.25, mentre si tratteneva sul piazzale antistante la chiesa con Di Bona Stanislao, aveva udito tre o quattro colpi che aveva ritenuto esplosi da una pistola; con passo normale si era diretto verso l'ingresso della chiesa e, nello spazio tra il cancello di ferro ed il portone, aveva

nuovamente visto di faccia a breve distanza lo stesso individuo che aveva visto entrare; l'aveva guardato in volto ed aveva potuto notare che aveva nella mano destra una pistola; una volta entrato in chiesa aveva visto il corpo esanime di don Peppino Diana; subito dopo si era portato presso l'abitazione del parroco per informare i genitori dell'accaduto.

Lo Iaiunese forniva una descrizione dell'uomo, precisando che il medesimo aveva un'età apparente di trenta-trentacinque anni, corporatura snella ma non magra, capelli di colore castano scuro tirati all'indietro, un'altezza leggermente inferiore alla sua, che era alto m.1.75-1.76, non aveva né baffi né occhiali.

Successivamente veniva mostrato allo Iaiunese l'album fotografico del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta contenente novantanove fotografie ed il medesimo, invitato ad indicare se tra le stesse vi fosse quella della persona da lui descritta, affermava che il viso della persona ritratta nella foto n. 46 gli sembrava quello della persona da lui descritta ma che nella foto il medesimo aveva capelli fluenti mentre la persona da lui vista aveva capelli più ordinati e più corti e che in precedenza non aveva riferito tali circostanze poiché era terrorizzato dal grave episodio delittuoso.

Sulla base degli elementi acquisiti il P.M. in data 31 marzo '94 disponeva il fermo di Quadrano Giuseppe ed il GIP, convalidato il fermo, in data 12 aprile emetteva nei confronti del predetto ordinanza di custodia cautelare

in carcere per l'omicidio di Don Giuseppe Diana.

Le successive ricerche del Quadrano davano esito negativo ma le operazioni di intercettazione telefonica consentivano di stabilire che il medesimo, resosi latitante, si era rifugiato in Spagna.

Nel mese di maggio del '94 personale della Squadra Mobile della Questura di Caserta effettuava una perquisizione nell'abitazione del Quadrano al fine di procedere alla sua cattura e al termine dell'operazione, che aveva esito negativo, l'ispettore Silvana Giusti, nel corso di un colloquio avuto con Di Tella Rachele, suggeriva a costei di consigliare al marito, che si protestava innocente, di costituirsi per difendersi dalla accuse mosse dichiarandosi disponibile ad avere un contatto telefonico con il medesimo; in seguito l'ispettore veniva contattato telefonicamente dal Quadrano che si dichiarava disposto a costituirsi a condizione che gli fosse stato garantito un immediato confronto con i testimoni che lo avevano indicato quale esecutore materiale dell'omicidio del parroco.

Nel periodo successivo i carabinieri del Nucleo Operativo del Comando provinciale di Caserta eseguivano, attraverso la centrale Telecom Italia di Caserta - San Clemente, l'operazione di monitoraggio delle telefonate in partenza dal territorio delle centrali Telecom di Aversa, Sessa Aurunca, Capua e S. Maria Capua Vetere per la Spagna, che consentiva di intercettare le telefonate in partenza per le utenze 0034/08458436 e

0034/08458.194 in uso al Quadrano.

Nel prosieguo delle indagini la polizia giudiziaria apprendeva da fonte confidenziale che il 17 marzo '94, nei pressi della chiesa di S. Nicola di Bari, Cecora Armando aveva avuto una discussione con Don Giuseppe Diana poiché questi si era rifiutato di celebrare il funerale del padre Giliberto, ucciso il giorno prima, nella chiesa della parrocchia e che a tale discussione aveva assistito il sacrestano.

Lo Iaiunese, interrogato su tale circostanza, confermava di avere assistito alla discussione ed asseriva di non potere fornire alcuna precisazione in ordine al contenuto in quanto si trovava ad una distanza di circa dieci-quindici metri dai due.

Le ricerche del Quadrano estese in campo internazionale si concludevano in data 20 marzo '95 allorché il medesimo si consegnava alla polizia spagnola ed a quella italiana in Valencia e manifestava l'intento di collaborare con l'Autorità giudiziaria italiana, negando di essere stato l'esecutore dell'omicidio di don Giuseppe Diana ed asserendo che gli autori si identificavano in Santoro Mario e Piacenti Francesco, che avevano agito su mandato di Nunzio De Falco.

Poiché nel corso dei vari interrogatori il Quadrano si era ripetutamente dichiarato estraneo all'omicidio, negando di esserne l'autore materiale e sostenendo di avere trascorso l'intera mattina del 19 marzo presso la sua abitazione, ed aveva indicato come teste a riscontro delle sue

dichiarazioni un'infermiera che si era recata a praticare una iniezione ad un congiunto, venivano assunte informazioni dalla predetta, identificata per Di Santo Angela, la quale riferiva che verso le ore 7 del 19 marzo si era recata presso l'abitazione dei Di Tella per praticare una iniezione a Di Tella Raffaele, che aveva avuto una colica renale, ed aveva preso un caffè che le era stato offerto presso l'abitazione di Di Tella Rachele, ove aveva fatto gli auguri al Quadrano per il suo onomastico andando via tra le ore 7.30 e le 7.40.

Successivamente veniva effettuata l'individuazione di persona del Quadrano ad opera dei testi Di Meo Augusto e Iaiunese Agostino: il primo individuava l'indagato precisando di non avere mai visto in volto l'assassino del sacerdote, mentre lo Iaiunese asseriva di non essere in grado di procedere alla individuazione in quanto non ricordava più niente dell'accaduto.

A seguito di tali emergenze e sulla scorta dei risultati delle trascrizioni delle sei microcassette consegnate da Di Tella Rachele all'ispettore Giusti dopo l'arresto del marito, in data 9 dicembre 1995 il GIP disponeva la revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata al Quadrano e successivamente, con ordinanza emessa in data 28 settembre 1996, disponeva l'archiviazione del procedimento nei confronti del medesimo per non aver commesso il fatto.

Nel successivo interrogatorio reso in data 28 settembre '96 il Quadrano

asseriva di non aver detto tutta la verità in ordine all'omicidio del parroco per timore di una vendetta trasversale nei confronti dei congiunti e confessava di essere stato l'organizzatore dell'azione delittuosa chiamando in correità il fratello Armando, Della Medaglia Giuseppe e Verde Vincenzo.

Sulla base delle successive dichiarazioni rese dal Quadrano e delle risultanze delle operazioni di intercettazione telefonica il GIP in data 10 novembre 1997 emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di De Falco Nunzio, Piacenti Francesco, Santoro Mario, Della Medaglia Giuseppe e Verde Vincenzo in ordine all'omicidio pluriaggravato di don Giuseppe Diana ed ai connessi reati di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo; il suddetto provvedimento veniva notificato al Santoro, al Della Medaglia ed al Verde in data 15 novembre mentre il De Falco ed il Piacenti venivano tratti in arresto in Spagna a fini estradizionali rispettivamente il 13 novembre ad Albacete ed il 18 novembre a Valencia.

Con ordinanza emessa in data 27 aprile '98 la Corte Nazionale di Madrid Prima Sottosezione Penale concedeva l'estradizione del Piacenti in relazione ai fatti contestatigli con l'ordinanza di custodia cautelare del 16 dicembre '97 emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli in sostituzione di quella precedente dichiarata inefficace ed in data 28 luglio '99 il predetto veniva consegnato alle

Autorità italiane e tradotto nella Casa circondariale di Rebibbia.

All'esito delle indagini preliminari, il GIP, con decreto emesso in data 2 giugno 1998 disponeva il rinvio a giudizio di Santoro Mario, Della Medaglia Giuseppe, Verde Vincenzo e Quadrano Giuseppe dinanzi a questa Corte per rispondere dei reati indicati in rubrica.

All'udienza del 14 gennaio '99 veniva disposto il rinvio del dibattimento a causa dell'adesione dei difensori alla astensione dalle udienze proclamata dalla locale Camera penale con la conseguente sospensione dei termini di custodia cautelare.

Nella successiva udienza del 26 marzo '99 preliminarmente si costituivano parte civile Di Tella Iolanda, Diana Gennaro e l'A.G.E.S.C.I.-Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani e la Corte rigettava la richiesta di esclusione di detta parte civile formulata dai difensori degli imputati indi il P.M. formulava richiesta di acquisizione dei verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale, e della relazione di consulenza autoptica, i difensori formulavano opposizione e, a seguito della relativa discussione, la Corte pronunciava ordinanza con cui disponeva l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento della relazione autoptica e dei verbali degli atti assunti all'estero a seguito di rogatoria, formulando espressa riserva in ordine alla valutazione relativa alla utilizzabilità di questi ultimi.

Nel corso della stessa udienza il P.M. esponeva concisamente i fatti oggetto della imputazione e chiedeva l'ammissione delle prove, indi i difensori delle parti civili chiedevano l'ammissione delle prove mentre i difensori degli imputati chiedevano termine per formulare le relative richieste di prove.

All'udienza del 3 maggio '99 il dibattimento veniva rinviato a causa dell'adesione dei difensori alla astensione dalle udienze e veniva disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare.

All'udienza del 31 maggio '99 i difensori degli imputati formulavano le richieste di prova e la Corte pronunciava ordinanza con cui ammetteva l'esame dei testi e degli imputati di reati connessi nonché l'esame degli imputati richiesti dal P.M., disponeva l'acquisizione delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche effettuate nel dibattimento relativo al processo a carico di Aliberti Ciro+17 celebrato dinanzi alla Seconda sezione penale del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, delle microcassette consegnate da Di Tella Rachele all'ispettore Giusti, dei verbali di prova del processo n. 10989/95 R.G. P.M. a carico di De Biase ed altri, pendente presso la Nona sezione penale del Tribunale di Napoli, e di tutti gli altri documenti indicati dal P.M. nell'esposizione introduttiva, ammetteva, altresì, le prove orali dedotte dai difensori delle parti civili e degli imputati, riservando l'acquisizione del verbale di interrogatorio reso da Quadrano Armando all'esito della produzione del

relativo certificato di morte, indi si procedeva all'esame dei testimoni Andreozzi Nicolino, della Polizia Scientifica della Questura di Napoli (f. 9-16), Torrisi Salvatore, maresciallo in servizio presso la stazione Carabinieri di Casal di Principe (f. 16-33) colonnello Fabbri Fulvio coordinatore del Nucleo Operativo del Comando provinciale di Caserta (f. 33-44) ed Esposito Antonio, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC. Casal di Principe (f. 45 - 46).

Nella successiva udienza del 22 giugno '99 si procedeva al completamento dell'esame del teste Esposito Antonio (f. 3-53) e venivano esaminati i testi Merola Raffaele, responsabile della sezione anticamorra della Squadra Mobile della Questura di Caserta (f. 53-74), Argenziano Antimo, ispettore in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Caserta (f. 74-92), Salvatori Giuseppe, brigadiere della stazione dei carabinieri di Casal di Principe, Angelino Francesco, sovrintendente del Gabinetto della Polizia Scientifica della Questura di Napoli (f. 95-97) e venivano acquisiti i rilievi fotografici e descrittivi, indi la difesa proponeva l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste Argenziano.

All'udienza del 19 luglio '99 veniva disposto il rinvio del dibattimento a causa della adesione dei difensori alla astensione dalle udienze e la sospensione dei termini di custodia cautelare.

Nella successiva udienza del 4 ottobre '99 la Corte pronunciava

ordinanza con cui rigettava l'eccezione relativa alla inutilizzabilità della deposizione del teste Argenziano e si procedeva all'esame del teste Iaiunese Agostino (f. 5-64).

All'udienza dell'11 ottobre '99 venivano esaminati i testi Di Bona Stanislao (f. 3-20) e Di Meo Augusto (f. 20-75) e veniva completato l'esame del teste Iaiunese Agostino (f. 75-82).

All'udienza del 29 ottobre '99 veniva disposto ulteriore rinvio per l'adesione dei difensori alla astensione dalle udienze ed in quella successiva del 15 novembre si procedeva all'esame dei testi Resta Carmela (f. 2-29), Cotti Martina (f. 30-61), Mazzarella Teresa (f. 62-74), Cantiello Gaetano (f. 74-76) e Manzi Giorgio Stefano, comandante della Compagnia Carabinieri di Casal di Principe all'epoca dei fatti (f. 76-139).

All'udienza del 29 novembre '99 veniva conferito al perito Pannuto Luigi l'incarico di procedere alla trascrizione delle conversazioni telefoniche registrate sulle sei microcassette consegnate da Di Tella Rachele alla polizia, indi venivano esaminati i testi Mannella Aldo (f. 5-12), Carrillo Pasquale (f. 12-16), Ventrone Aniello (f. 16-22), Russo Salvatore (f. 22-35) e Giusti Silvana (f. 35-85), tutti in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Caserta all'epoca del fatto.

All'udienza del 6 dicembre '99 veniva completato l'esame della teste Giusti Silvana (f. 2-97) e si procedeva all'esame del teste Fortunato

Sabato, altro funzionario della Questura di Caserta (f. 97-126).

Nelle successive udienze del 13 e 27 dicembre il dibattimento veniva rinviato per l'adesione dei difensori alla astensione dalle udienze e per legittimo impedimento del Presidente.

All'udienza del 3 gennaio 2000 venivano esaminati i testi Menditto Luigi (f. 2-19), Schiavone Giovanni (f. 19-42), Aversano Carlo (f. 42-63), Paolella Sebastiano (f. 63-77), Broccoletti Armando (f. 77-97) e Zanfino Pasquale (f. 97-110).

A seguito del rinvio disposto all'udienza del 10 gennaio 2000 a causa dell'assenza di testimoni, l'istruttoria dibattimentale proseguiva nella successiva udienza del 17 gennaio 2000 con l'esame dei testi Diana Raffaele (f. 2-11) , Natale Iolanda (f. 11-21), Cartesio Giuseppe (f. 22-38), Coronella Guido (f. 38-58), Natale Rosetta (f. 59-72), Scuotto Caterina (f. 73-98) e Di Santo Angela (f. 99-148).

Nella udienza del 24 gennaio 2000 veniva conferito al perito Russo Roberto l'incarico di procedere a perizia fonica diretta a stabilire la riferibilità delle voci degli interlocutori delle telefonate registrate dal Quadrano sulle microcassette agli imputati Piacenti Francesco, Santoro Mario ed a Caterino Sebastiano e si procedeva all'esame delle testi Gabrielli Annamaria (f. 4-87) e Reccia Giustina (f. 87-97).

All'udienza del 31 gennaio 2000 l'imputato Santoro Mario rendeva dichiarazioni spontanee (f. 5-6), indi venivano esaminati i testi Petrillo

Clemente (f. 7-27), Davide Vincenzo (f. 28-34 e 46-58), Della Cioppa Angelo (f. 36-42) e Guarino Luigi (f. 42-45).

La Corte procedeva, altresì, alla trattazione del processo n. 1/2000 R.G. a carico dell'imputato Piacenti Francesco, rinviato a giudizio di questa Corte con decreto emesso dal GUP in data 19 ottobre 1999 per rispondere dei reati contestati agli altri imputati: preliminarmente il difensore depositava richiesta di rimessione del processo ai sensi degli artt. 45 e 46 c.p.p. e formulava eccezione di nullità dell'udienza preliminare.

Nella successiva udienza del 7 febbraio la Corte pronunciava ordinanza con cui rigettava l'eccezione sollevata dal difensore, che eccepiva la nullità del decreto che dispone il giudizio per l'immotivato rigetto della richiesta di esame dei testi indicati dalla difesa a conferma dell'alibi dedotto dall'imputato; l'imputato dichiarava di revocare i difensori di fiducia e la Corte provvedeva alla nomina di un difensore di ufficio, che chiedeva la concessione di termine a difesa ai sensi dell'art. 108 c.p.p., e disponeva il rinvio del dibattimento all'udienza del 28 febbraio 2000.

Nel dibattimento relativo al processo a carico di Santoro Mario ed altri, rinviato alla stessa udienza, si procedeva all'esame del teste Esposito Silverio (f. 10-46) e la Corte pronunciava ordinanza con cui, accogliendo la richiesta formulata dal pubblico ministero, disponeva la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del

dibattimento ai sensi dell'art. 304 comma secondo c.p.p.

All'udienza del 28 febbraio 2000 venivano acquisite le bobine relative alle intercettazioni telefoniche effettuate dalla polizia e dai carabinieri indi si procedeva all'esame dei testi Diana Gennaro (f. 9-16), Chirico Giuseppe (f. 16-26), Capone Rosaria (f. 26-72) e Mastrominico Giuseppe (f. 72-80).

Nella stessa udienza, fissata anche per la celebrazione del dibattimento a carico di Piacenti Francesco, il P.M. esponeva i fatti costituenti oggetto della imputazione e la Corte, provvedendo sulle richieste formulate dalle parti, pronunciava ordinanza di ammissione delle prove indi il P.M. chiedeva la riunione del processo a quello a carico di Santoro Mario ed altri e, pertanto, veniva disposto il rinvio all'udienza del 6 marzo dinanzi al collegio che stava procedendo alla trattazione del processo a carico di Santoro ed altri.

All'udienza del 6 marzo 2000 venivano esaminati i testi Davide Vincenzo (f. 4-14) e Bianco Antonio (f. 15-19) mentre il difensore del Piacenti chiedeva termine a difesa.

Nella successiva udienza del 13 marzo 2000 la Corte disponeva preliminarmente la riunione del processo a carico di Piacenti Francesco a quello a carico di Santoro Mario ed altri indi il dibattimento veniva rinviato a causa dell'adesione dei difensori alla astensione dalle udienze, che costituiva causa di rinvio anche della successiva udienza del 27

marzo.

All'udienza del 3 aprile 2000 si procedeva all'esame dei testi Grossi Ada (f. 4-7), Delfino Stefano (f. 7-19), Porto Roberto (f. 19-22), Auricchio Corrado (f. 22-24), Merola Angelo (f. 24 - 31), Vastano Ferdinando (f. 32-41), Botte Luigi (f. 41-58), Russo Roberto (f. 59-62) e Sacco Gabriele (f. 62-65).

Nell'udienza del 10 aprile 2000 veniva disposto il rinvio del dibattimento per l'assenza di testimoni ed in quella successiva del 17 aprile veniva conferito al perito Giugliano Auricchio Giorgio l'incarico di procedere alla trascrizione integrale delle telefonate intercettate rispettivamente sulle utenze 0034/08458.194 e 0034/08458.436 in uso a Quadrano Giuseppe e sull'utenza 081/5042783 in uso a Di Meo Augusto (f. 3-14) ed al perito Villani Francesco l'incarico di procedere alla trascrizione integrale delle telefonate registrate su varie utenze sottoposte ad intercettazione dalla polizia (f. 14-18).

All'udienza dell'8 maggio 2000 si procedeva all'esame del perito Pannuto Luigi ed all'acquisizione delle trascrizioni (f. 3-6) indi venivano esaminati i testi Capoluongo Gennaro (f. 6- 24 e 44-67) e Barbato Giovanna (f. 24-44) e l'imputato Santoro Mario rendeva dichiarazioni spontanee (f. 67-71).

All'udienza del 15 maggio 2000 venivano esaminati i testi Tartaglione Paolo (f. 5-8) e De Bortoli Marco (f. 9-18) nonché l'imputata di reati

connessi Di Tella Rachele (f. 18-64) indi l'imputato Piacenti Francesco rendeva dichiarazioni spontanee (f. 66-68); in quella successiva del 29 maggio 2000 veniva completato l'esame della Di Tella Rachele (f. 4 - 40).

All'udienza del 5 giugno si procedeva all'esame del teste Russo Giancarlo (f. 3-37) ed in quella successiva del 12 giugno venivano esaminati gli imputati di reati connessi De Simone Dario (f. 4-91) e Schiavone Carmine (f. 92-121) nonché la teste Zona Filomena (f. 123-126) e l'imputato Piacenti Francesco rendeva dichiarazioni spontanee (f. 121-123).

All'udienza del 19 giugno 2000 l'imputato Piacenti Francesco rendeva dichiarazioni spontanee, indi si procedeva all'esame dell'imputato di reati connessi Di Tella Alberto (f. 7-35 e 37-66) e veniva conferito al perito Giugliano Auricchio Giorgio l'incarico di procedere alla trascrizione delle telefonate registrate sulle microcassette acquisite agli atti.

All'udienza del 3 luglio 2000 proseguiva l'esame del Di Tella Alberto (f. 3-9), che veniva sospeso a causa del malore dell'imputato Santoro Mario.

All'udienza del 10 luglio 2000, si procedeva all'esame del Di Tella (f, 29-89) ed a quello del coimputato Quadrano Giuseppe (f. 4-28), che veniva proseguito e completato nelle successive udienze del 17 luglio e del 18 settembre 2000.

All'udienza del 25 settembre si procedeva all'esame dell'imputato di reati

connessi De Falco Nunzio, che si avvaleva della facoltà di non rispondere, nonché del teste Mazzotta Emanuele(f. 6-34) e dei periti Giuliano Auricchio Giorgio e Villani Francesco e venivano acquisite al fascicolo per il dibattimento le trascrizioni integrali delle telefonate intercettate rispettivamente eseguite dai medesimi.

Nella successiva udienza del 9 ottobre 2000 venivano esaminati i testi Abate Olimpia (f. 3-5), De Lucia Vito (f. 5-7), Zagaria Antonio (f. 8-19), Caterino Nunziata (f. 19-31) e Andreozzi Mauro (f. 31-38) e veniva acquisito al fascicolo per il dibattimento il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza di Napoli nei confronti di Verde Vincenzo.

Nella udienza del 16 ottobre si procedeva all'esame del perito Russo Roberto, nel corso del quale la difesa eccepiva la nullità delle operazioni peritali per omesso avviso della data di inizio delle operazioni peritali al difensore del Piacenti, indi il P.M. rinunciava all'esame degli altri testimoni indicati nella lista e si procedeva all'esame degli imputati Piacenti, Santoro, Verde e Della Medaglia, che si avvalevano della facoltà di non rispondere, e veniva disposta l'acquisizione dei verbali relativi agli interrogatori resi dai medesimi nella fase delle indagini preliminari.

All'udienza del 23 ottobre la Corte pronunciava ordinanza con cui dichiarava la nullità della perizia fonica e disponeva la rinnovazione dell'accertamento peritale nominando all'uopo il dr. Porto Roberto; nella

successiva udienza del 30 ottobre veniva conferito l'incarico al perito e si procedeva al nuovo esame dell'imputato Quadrano Giuseppe (f. 9-60).

Nell'udienza del 6 novembre il P.M. ed i difensori degli imputati formulavano, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., richieste di ammissione di nuovi mezzi di prova e la Corte pronunciava ordinanza con cui, provvedendo sulle alcune delle richieste formulate dalla difesa del Piacenti, ammetteva il nuovo esame dei testi dalla stessa indicati ed escussi anteriormente all'udienza del 13 marzo in cui era stata disposta la riunione dei procedimenti.

Nell'udienza del 13 novembre venivano nuovamente esaminati i testi Iaiunese Agostino (f. 3-5), Ventrone Aniello (f. 5-12), Mannella Aldo (f. 12-19), Di Bona Stanislao (f. 19-20) e la Corte pronunciava ordinanza con cui ammetteva l'esame dell'imputata di reati connessi Iavazzo Gaetana richiesto dal P.M. e quello dei testi Jose Sanchez Vela, Yolanda Sanchez Gallardo, Maria Carmen Martin Perez, Greco Domenico, Conte Rosa e Greco Fabio richiesto dalla difesa del Piacenti.

Nella successiva udienza del 20 novembre venivano esaminati i testi Andreozzi Nicolino (f. 4-5), Argenziano Antimo (f. 5-25), Carrillo Pasquale (f. 25-26), Davide Vincenzo (f. 26-32), Guarino Luigi(f. 32-33), Fabri Fulvio (33-34), Manzi Giorgio Stefano (f. 34-35), Russo Salvatore (f. 36-37), Salvatori Giuseppe (f. 37-38), Torrisi Salvatore (f. 38-39), Di Meo Augusto (f. 39-48), Della Cioppa Angelo (f. 48),

Aversano Carlo (f. 48-60), Di Santo Angela (f. 61-62) e Mastrominico Giuseppe (f. 62-63).

All'udienza del 27 novembre venivano esaminati i testi Fortunato Sabato (f. 4-30) e Zanfino Pasquale (f. 30-36) e la Corte pronunciava ordinanza con cui ammetteva, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., l'esame dei testi Cecora Armando, Sagliano Giuseppe, Natale Renato, Corvino Michele e Di Tella Raffaele e dell'imputato di reati connessi Carannante Francesco, l'acquisizione delle lettere a firma dell'arcivescovo di Caserta Raffaele Nogaro e l'esame del medesimo, l'acquisizione della cartella clinica e della relazione sanitaria relative all'imputato Verde Vincenzo, delle relazioni concernenti i controlli effettuati dai carabinieri presso l'abitazione di Quadrano Giuseppe nei giorni 16, 17, 18 e 19 marzo '94, del verbale di udienza del 14 novembre '99 relativo al processo celebrato dinanzi alla Seconda sezione penale (cd. operazione Goya) e l'acquisizione delle intercettazioni telefoniche effettuate dall'autorità spagnola sulle utenze intestate o in uso a De Falco Nunzio, Piacenti Francesco, Quadrano Giuseppe e Santoro Mario nel corso dell'anno '94.

Nella successiva udienza dell'11 dicembre si procedeva all'esame del teste Cecora Armando (f. 3-17) e dell'imputata di reati connessi Iavazzo Gaetana (f. 17-59), indi la Corte, su richiesta del P.M., disponeva l'acquisizione del certificato relativo alla detenzione di Petito Antimo, della certificazione anagrafica inerente il rapporto di parentela tra costui

e Petito Pasqualina e della posizione giuridica di Ranucci Antimo.

All'udienza del 18 dicembre si procedeva all'esame dell'imputato di reato connesso Carannante Francesco, che risultava erroneamente identificato, ed all'esame dei testi Yolanda Sanchez Gallardo (f. 6-27)), Carmen Martin Perez (f. 27-37) e Di Tella Raffaele (f. 37- 41) indi il P.M. chiedeva l'ammissione dell'esame degli imputati di reati connessi Di Bona Franco e Caianiello Raffaele e del maresciallo Perrotta Nicola, in servizio presso la Direzione Investigativa Antimafia di Napoli in ordine alle indagini svolte per l'acquisizione dei riscontri relativi alle dichiarazioni rese dai collaboratori.

All'udienza dell'8 gennaio 2001 venivano esaminati i testi Giusti Silvana (f. 3-8), Natale Renato (f. 9-41), Corvino Michele (f. 41-61) e Sagliano Giuseppe (62-81).

Nell'udienza del 15 gennaio si procedeva all'esame delle testi Laniero Rosaria (f. 2-12) e Coronella Teresa (f. 12-19 e 33-43) e veniva data lettura della missiva in data 12 gennaio 2001 dell'arcivescovo Raffaele Nogaro, con cui il medesimo rappresentava che le conoscenze personali relative ai fatti per cui è processo erano strettamente connesse al suo ministero sacerdotale e che le lettere da lui inviate a De Falco Nunzio ed al Piacenti, espressione di cristiana solidarietà verso persone che si trovavano in uno stato di sofferenza, non avevano alcun rilievo per la vicenda oggetto del processo.

All'udienza del 29 gennaio la Corte, disposta preliminarmente, su accordo delle parti, l'acquisizione della lettera dell'arcivescovo Nogaro, procedeva al nuovo esame della teste Coronella Teresa (f. 4-11 e 56-57) ed all'esame dei testi Carannante Francesco (f. 11-14) e Perrotta Nicola (f. 14-16), degli imputati di reati connessi Di Bona Franco (f. 17-55) e Caianiello Raffaele (f. 57-72) e del teste Esposito Silverio (f. 72-75), indi la Corte pronunciava ordinanza con cui ammetteva l'esame dei testi di riferimento Schiavone Walter e Corvino Romolo e del teste Russo Maurizio.

All'udienza del 2 febbraio venivano esaminati, ai sensi dell'art. 210 c.p.p., Schiavone Walter, che si avvaleva della facoltà di non rispondere, e Russo Maurizio (f. 6-11); in quella successiva del 19 febbraio si procedeva all'esame del perito fonico Roberto Porto (f. 2-6) e veniva acquisita la relazione redatta dal medesimo, la difesa del Piacenti dichiarava di rinunciare all'esame del teste Jose Sanchez Vela e la Corte revocava l'ordinanza di ammissione della prova testimoniale, indi gli imputati Piacenti Francesco (f. 7-10) e Santoro Mario (f. 10-78) rendevano dichiarazioni spontanee.

All'udienza del 19 marzo le parti formulavano ulteriori richieste di prove e la Corte, in parziale accoglimento di tali richieste, disponeva accertamenti relativi a telefonate effettuate con utenze cellulari alla data del 18 marzo 1994 dalla zona di Carinaro per la Spagna e rinviava il

dibattimento per l'acquisizione dell'esito di tale accertamento e della documentazione relativa alle intercettazioni telefoniche effettuate dall'Autorità Giudiziaria spagnola; nella successiva udienza del 26 marzo la Corte dava atto che non era ancora pervenuta la documentazione richiesta all'Autorità giudiziaria spagnola, sollecitata a mezzo ambasciata, né la documentazione richiesta alla TIM e, in accoglimento della richiesta formulata dalla difesa del Piacenti, disponeva il nuovo esame del perito Porto Roberto.

All'udienza del 9 aprile veniva espletato l'esame del predetto perito e la Corte dava lettura della nota pervenuta nella cancelleria il 9 febbraio 2001 con cui il Tribunale di Madrid comunicava che le intercettazioni sulle utenze 958266500 e 958258519 erano state autorizzate con decreto del 19 febbraio 1994 ma le relative operazioni erano in concreto iniziate solo in data 6 aprile ed erano proseguite fino al 7 giugno 1994.

All'udienza del 30 aprile la Corte pronunciava ordinanza con cui rigettava la richiesta formulata dal P.M. nell'udienza precedente, avente ad oggetto l'acquisizione delle intercettazioni telefoniche effettuate dall'Autorità spagnola su utenze intestate al coimputato De Falco Nunzio ed altri, ritenute superflue ai fini dell'accertamento dei fatti, nonché l'eccezione di nullità della perizia fonica e la richiesta di supplemento dell'indagine peritale proposte dalla difesa del Piacenti.

All'udienza dell'11 maggio la Corte, provvedendo sulle ulteriori richieste

formulate dalle parti, disponeva l'acquisizione della sentenza emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 2 aprile 1996, divenuta irrevocabile, nei confronti di Picca Aldo ed altri, della foto segnaletica dell'imputato Verde Vincenzo in data 5 settembre 1989, dell'elenco delle telefonate in partenza per la Spagna dai territori delle centrali Telecom di Aversa, Capua, S. Maria Capua Vetere e Sessa Aurunca, cui avevano fatto riferimento i testi Davide Vincenzo e Vastano Ferdinando nel corso delle rispettive deposizioni, del verbale di udienza del 9 maggio 2001 relativo all'esame dibattimentale di Pagano Giuseppe dinanzi alla II Sezione della Corte di Assise nel processo "Spartacus 1".

All'udienza del 14 maggio aveva inizio la discussione nel corso della quale le parti illustravano e rassegnavano le rispettive conclusioni riportate in epigrafe.

DIRITTO

L'omicidio del parroco Don Giuseppe Diana ha rappresentato un fatto di eccezionale gravità che suscitò enorme scalpore e notevole allarme sociale nell'opinione pubblica locale e nazionale sia per la personalità della vittima, giovane sacerdote molto apprezzato per la dedizione all'attività parrocchiale e per l'impegno sociale, sia per le modalità esecutive dell'efferato delitto commesso all'interno della chiesa di San Nicola di Bari in Casal Di Principe.

Dalle deposizioni di numerosi testimoni esaminati nel corso della

istruttoria dibattimentale è emerso che il sacerdote svolgeva con notevole fervore ed entusiasmo la sua attività pastorale in una zona difficile, notoriamente caratterizzata dalla forte presenza della criminalità organizzata ed in cui il compito di un parroco, che, per il suo ruolo, deve avere inevitabilmente rapporti con tutti i fedeli, pur se consapevole della personalità allarmante di alcuni di essi, è decisamente arduo.

I sacerdoti Menditto Luigi, Schiavone Giovanni, Aversano Carlo, Paolella Sebastiano, Broccoletti Armando, Cartesio Giuseppe, Coronella Guido, Petrillo Clemente e Sagliano Giuseppe esaminati nel corso dell'istruttoria dibattimentale hanno riferito che don Giuseppe Diana era stato uno dei promotori del documento "Per amore del mio popolo" diffuso nel dicembre '91 dai parroci di Casal di Principe, in cui si affrontava il grave problema della camorra nella provincia di Caserta e si rivolgeva un appello ai cittadini affinché gli stessi prendessero coscienza della situazione esistente e non subissero l'intimidazione della camorra reagendo al clima diffuso di omertà; che tale documento era stato comunicato al Ministro degli Interni Scotti in occasione di un incontro avvenuto presso la Prefettura di Caserta nel corso del quale i parroci di Casal di Principe avevano prospettato un possibile condizionamento della criminalità organizzata locale sulle elezioni politiche dell'aprile '92; che il parroco aveva partecipato anche alla redazione di un volantino diffuso in occasione di tali elezioni, con il quale si denunciava il clima di

intimidazione diffusa che connotava la competizione elettorale, e proprio in relazione a tale denuncia era stato sentito, unitamente ad altri parroci della forania di Casal di Principe, dai magistrati della Procura della Repubblica di Napoli qualche giorno prima del delitto.

Le testi Gabrielli Annamaria, Natale Iolanda, Natale Rosetta, Scuotto Caterina e Capone Rosaria hanno concordemente descritto il parroco come una persona cordiale, espansiva, esuberante, solare, precisando che il medesimo, che insegnava presso l'istituto Alessandro Volta, era molto vicino ai giovani e si adoperava per sensibilizzarli ai delicati problemi della vita sociale e per inculcare negli stessi i fondamentali principi della legalità e della solidarietà, e spesso, anche nelle omelie, richiamava i cittadini all'osservanza della legalità.

Per quanto concerne il ruolo svolto da don Giuseppe Diana nell'ambito dell'associazione Agesci (Associazione Guide e Scouts Cattolici italiani), dalle deposizioni dei vari testimoni e dagli attestati rilasciati dai responsabili dell'associazione è emerso, in particolare, che il sacerdote, quale socio dell'Agesci, svolgeva il servizio di assistente ecclesiastico nazionale del settore "Foulard bianchi" e di formatore nazionale nei campi di formazione al ruolo di educatore e, a livello regionale, svolgeva le funzioni di consigliere nella sua qualità di assistente ecclesiastico della zona Liternum, che coordinava le attività dei gruppi di Aversa, Caivano, Frattamaggiore, Giugliano e Grumo Nevano.

I testi Di Meo Augusto, Chirico Giuseppe, Corvino Michele, Natale Renato hanno fatto riferimento alla partecipazione del sacerdote a manifestazioni anticamorra organizzate negli anni precedenti ed al suo tenace impegno teso alla realizzazione di un progetto consistente nella costruzione di un centro di accoglienza per extracomunitari annesso alla parrocchia.

In tale contesto l'omicidio di Don Giuseppe Diana, avvenuto all'interno della chiesa di San Nicola, suscitò notevole stupore e raccapriccio nella popolazione ma purtroppo non indusse le persone che erano in grado di riferire circostanze utili ai fini della individuazione degli autori del grave delitto a collaborare con gli inquirenti in quanto anche le indagini relative all'efferato omicidio furono caratterizzate da quel clima di diffusa omertà, che il parroco aveva tentato di contrastare nell'esercizio del suo ministero sacerdotale.

La Corte ritiene necessario ricostruire gli sviluppi di tali indagini, svolte dai carabinieri della Compagnia di Casal di Principe e del Comando provinciale di Caserta e dal personale della Questura di Caserta, che assumono rilevanza nell'ambito della valutazione complessiva delle risultanze processuali, e delineare, inoltre, sulla base del materiale probatorio acquisito, il contesto criminale in cui si inserisce il grave fatto di sangue per cui si procede, gli eventi verificatisi in Casal di Principe nei mesi immediatamente precedenti l'omicidio del parroco e gli

avvenimenti che condussero alla cattura del Quadrano, cui fece seguito la sua decisione di collaborare con la giustizia.

Dalle deposizioni rese dal capitano Manzi Giorgio Stefano e dal capitano Esposito Antonio, che all'epoca del fatto comandavano rispettivamente la Compagnia ed il Nucleo operativo dei carabinieri di Casal di Principe, e dal tenente colonnello Fabri Fulvio, comandante del Nucleo Operativo del Comando provinciale di Caserta che coordinò le indagini, è emerso che il cadavere di Don Giuseppe Diana fu rinvenuto riverso a terra nella sala riunioni, ubicata nella parte terminale del corridoio che collegava lo studio del parroco, ubicato all'estremità opposta, nei pressi della porta che immetteva nel cortile dell'attiguo convento delle suore, munito di ingresso autonomo, alla chiesa; che il medesimo risultava attinto da alcuni colpi d'arma da fuoco alla testa; che, nelle immediate vicinanze del cadavere, furono trovati tre bossoli di pistola cal. 7.65 di fabbricazione jugoslava; che, nel corso di un'ulteriore perquisizione effettuata nel pomeriggio, all'interno della stanza in cui giaceva il cadavere del parroco, a circa quattro metri dalla parte superiore dello stesso e nelle vicinanze di un cumulo di sedie, era stato rinvenuto un altro bossolo per pistola cal. 7.65, che era stato sottoposto a sequestro unitamente al portachiavi di pelle nera, rinvenuto sotto il cadavere, che conteneva otto chiavi, di cui una spezzata ed una leggermente deformata e presentava nel vertice superiore sinistro un foro certamente prodotto da

un colpo di arma da fuoco (cfr. verbali di sequestro dei carabinieri della stazione di Casal di Principe del 19 marzo '94 ore 17.30 e fascicoli dei rilievi fotografici e planimetrici); che, nel corso dell'autopsia eseguita sulla salma del parroco, era stata recuperata, tra il giubbotto ed il maglione indossati dal medesimo, una ogiva in piombo camiciato cal. 7.65 Browning deformata.

Nel corso delle prime indagini, caratterizzate da una diffusa omertà, erano state assunte informazioni dalle persone che, al momento del fatto, si trovavano all'interno della chiesa in attesa della celebrazione della messa, nonché dal sagrestano Iaiunese Agostino e dal fotografo Di Meo Augusto, recatosi in chiesa quella mattina per fare gli auguri al parroco, i quali non avevano fornito alcun dato utile ai fini dell'identificazione dell'autore del grave delitto, riferendo soltanto di avere udito quattro o cinque colpi di pistola e di avere visto poi il parroco riverso a terra con del sangue attorno al capo ma di non avere avuto modo di vedere l'individuo che aveva sparato o di averlo visto solo di sfuggita.

Il Di Meo Augusto aveva riferito, in particolare, che: si era portato in chiesa verso le ore 7.15 per fare gli auguri al parroco per l'onomastico e, allorché era giunto in chiesa, aveva incontrato il sagrestano di nome Agostino; si era trattenuto nello studio del parroco per circa cinque minuti e, quando erano usciti, si erano salutati e si erano incamminati in opposte direzioni in quanto il parroco si era diretto verso la chiesa per

celebrare la messa mentre lui si era diretto verso il portone da cui si accedeva al cortile del convento adiacente; giunto nei pressi del portone, aveva udito degli spari, era tornato indietro ed aveva visto, nello spazio compreso tra la fine del corridoio e l'ingresso principale della chiesa, il corpo del parroco che giaceva a terra con la testa in una chiazza di sangue; non aveva visto alcuna persona lasciare la chiesa e si era immediatamente recato in caserma per informare i carabinieri dell'accaduto.

Il sagrestano Iaiunese Agostino aveva dichiarato che: si era portato in chiesa verso le ore 7 ed aveva suonato le campane; verso le ore 7.10 era giunto il parroco, cui aveva fatto gli auguri, e subito dopo era uscito sul piazzale antistante la chiesa, ove si era trattenuto a parlare con Di Bona Stanislao; era rientrato in chiesa alle ore 7.15 per suonare nuovamente le campane e, quando era uscito, aveva ripreso a chiacchierare con il Di Bona; verso le ore 7.20 aveva udito dei rumori e delle urla provenienti dall'interno della chiesa e si era diretto verso la stessa senza incontrare alcuna persona; appena entrato aveva visto il corpo del parroco privo di vita che giaceva a terra.

Il Di Bona Stanislao aveva confermato le dichiarazioni rese dallo Iaiunese circa l'incontro all'esterno della chiesa, precisando che tra le ore 7.15 e le ore 7.20 aveva udito quattro colpi di pistola provenienti dall'interno della chiesa e subito dopo aveva visto uscire alcune donne

anziane che si allontanavano impaurite gridando "hanno sparato", non aveva notato uomini entrare o uscire dalla chiesa né prima né dopo l'esplosione dei colpi.

Dalle deposizioni del capitano Manzi e del capitano Esposito è emerso, altresì, che nell'ambito delle indagini dirette all'individuazione degli autori dell'efferato delitto nella notte tra il 19 ed il 20 marzo e nei giorni immediatamente successivi era stata effettuata una serie di perquisizioni presso le abitazioni di numerosi pregiudicati della zona; che i carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, coadiuvati dal personale della Compagnia di Aversa e del Comando provinciale di Caserta, alle ore 1.10 del 20 marzo avevano effettuato anche una perquisizione presso l'abitazione di Quadrano Giuseppe, che all'epoca viveva nell'edificio di proprietà della famiglia Di Tella, sito in Carinaro alla via Ippolito Nievo n. 4, ed era sottoposto all'obbligo di dimora, ed avevano condotto in caserma il medesimo, che era stato fotografato e trattenuto per alcune ore e quindi riaccompagnato presso il suo domicilio a causa del timore per l'incolumità personale manifestato dal medesimo.

Gli accertamenti eseguiti dal consulente del pubblico ministero prof. Michele Pilleri per stabilire la causa della morte ed i mezzi che l'avevano provocata consentivano di accertare che don Giuseppe Diana era stato attinto da quattro o forse cinque colpi di pistola semiautomatica cal. 7.65 Browning Beretta a canna rigata, due dei quali, esplosi a

bruciapelo, lo avevano attinto al volto mentre gli altri, esplosi alla distanza di qualche metro, lo avevano colpito al capo, al collo ed alla mano destra cagionandogli lesioni cranio-encefaliche e la conseguente morte per paralisi cerebrale.

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso, altresì, che nel corso delle successive indagini il personale della Squadra Mobile della Questura di Caserta aveva appreso da fonte confidenziale che l'omicidio del parroco si collegava ad un episodio estorsivo compiuto da uomini inseriti nel gruppo di Quadrano Giuseppe ai danni di Mastrominico Giuseppe, titolare dell'impresa edile che stava eseguendo i lavori di costruzione del liceo scientifico in San Cipriano di Aversa.

Gli accertamenti compiuti avevano consentito di stabilire che effettivamente nel febbraio dell'anno '94 sette o otto uomini armati si erano presentati sul cantiere a bordo di due autovetture chiedendo con tono minaccioso al capocantiere di essere assunti; che, per l'esecuzione dei lavori di sbancamento, il Mastrominico aveva noleggiato i mezzi necessari presso la ditta di cui era titolare Diana Mario, fratello di Diana Raffaele, soprannominato "Rafilotto", esponente di rilievo del clan dei casalesi, e che le forniture di calcestruzzo erano state effettuate dalla ditta "Annunziata Calcestruzzi" i cui soci erano Reccia Elena e Patrizia, sorelle di Reccia Stefano, altro esponente di spicco della stessa organizzazione camorristica.

Sulla base delle risultanze delle indagini espletate gli inquirenti erano pervenuti alla conclusione che l'omicidio di Cecora Giliberto, fratello della madre di Quadrano Giuseppe, avvenuto il giorno 16 marzo '94 in un bar di Casal di Principe, era riferibile al clan dei casalesi, che aveva inteso attuare una ritorsione nei confronti del Quadrano per l'attività compiuta ai danni della ditta che godeva della protezione del clan, eliminando un suo congiunto, che, pur non essendo inserito organicamente nel gruppo, svolgeva attività di fiancheggiatore ed era molto vicino al nipote, che si avvaleva della sua collaborazione per mandare ambasciate, per comunicare con gli altri affiliati e per instaurare contatti con gli imprenditori; veniva accertato, inoltre, che il funerale del Cecora era stato celebrato dal parroco don Giuseppe Diana presso la cappella del cimitero di Casal di Principe il giorno 18 marzo.

I vari esponenti delle forze dell'ordine esaminati nel corso della lunga ed articolata istruttoria dibattimentale hanno riferito che nei mesi precedenti si erano verificati nella zona diversi omicidi che erano stati inquadrati nello scontro in atto tra i due gruppi camorristici contrapposti facenti capo rispettivamente a Schiavone Francesco ed alla famiglia De Falco.

In particolare, nel mese di gennaio dell'anno '94 erano stati uccisi in un agguato avvenuto in Lusciano Cantore Antonio e Iodice Antonio, entrambi vicini al clan dei Ranucci di S. Antimo; dopo pochi giorni era stato ucciso Mercede Ciro, cognato del pregiudicato Busiello Armando,

appartenente al clan dei casalesi; dopo l'omicidio del Cecora Giliberto, era stato eliminato anche Piazza Armando, marito della sorella del Quadrano, ucciso nel pomeriggio del 18 marzo.

Secondo l'ipotesi investigativa formulata dagli inquirenti i vari omicidi si inquadravano nella lotta in atto tra il gruppo camorristico capeggiato da Schiavone Francesco e quello facente capo a De Falco Nunzio, ipotesi che ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese dai vari collaboratori inseriti negli opposti schieramenti, che saranno in seguito approfonditamente esaminate.

Le indagini dirette alla individuazione degli autori dell'omicidio di don Giuseppe Diana subivano una svolta a seguito del riconoscimento fotografico di Quadrano Giuseppe operato dai testimoni Di Meo Augusto e Iaiunese Agostino, sulla base del quale il P.M. emetteva decreto di fermo del Quadrano, convalidato dal GIP, che in data 12 aprile '94 emetteva ordinanza di custodia cautelare nei confronti del medesimo, che riusciva a sfuggire alla cattura rendendosi irreperibile.

Nel corso delle successive indagini i carabinieri del Comando provinciale di Caserta apprendevano, attraverso le operazioni di intercettazione telefonica, che il Quadrano si era rifugiato in Spagna mentre ufficiali della Questura di Caserta venivano contattati telefonicamente da De Falco Nunzio, che si trovava a Granada e si dichiarava disposto ad avere un incontro per fornire notizie relative

all'omicidio del parroco.

Al riguardo l'ispettore Argenziano Antimo, nel corso dell'esame dibattimentale, ha riferito che: la sera successiva all'omicidio del parroco aveva appreso da un esponente del clan Schiavone che gli omicidi avvenuti negli ultimi giorni erano da collegare alla costruzione di un edificio scolastico, i cui lavori erano stai concessi in appalto ad una ditta vicina a Diana Raffaele e Caterino Giuseppe ed all'azione di Quadrano Giuseppe che alcune settimane prima aveva mandato degli uomini a bloccare i lavori; tale comportamento aveva rappresentato la causale degli omicidi di Cecora Giliberto e di Piazza Armando, parenti del Quadrano, che aveva fatto uccidere il parroco; in occasione dei funerali del sacerdote aveva avuto modo di notare che De Falco Mario appariva molto rattristato e, dopo due o tre giorni, si era recato presso la sua abitazione per chiedere informazioni al medesimo, che aveva asserito che lo considerava come un fratello, ed aveva chiesto di fargli sapere qualche notizia lasciandogli il numero di telefono del suo ufficio; il pomeriggio dello stesso giorno o di quello successivo era pervenuta in questura una telefonata di De Falco Nunzio, che aveva parlato con il collega Farina e gli aveva fornito il numero della sua utenza spagnola per essere richiamato; quando lo aveva chiamato, alla presenza del dottore Fortunato Sabato, il predetto aveva asserito che se intendevano apprendere notizie relative alla questione del prete dovevano rivolgersi a

lui perché il fratello non sapeva nulla e lo aveva anche invitato a non recarsi più presso l'abitazione di costui perché ciò poteva ingenerare il sospetto che fosse un confidente della polizia; aveva informato immediatamente il questore ed i magistrati che seguivano l'indagine ed il giorno 24 maggio si era recato con il dott. Fortunato in Spagna; erano stati prelevati all'aeroporto di Granada dalla moglie del De Falco e da tale Jose fidanzato della figlia del medesimo, che li aveva accompagnati presso la sua abitazione, ubicata in campagna a breve distanza dall'aeroporto; subito dopo il predetto li aveva accompagnati, a bordo di un fuoristrada, in un ristorante sito in una località di mare ove si era presentato, in compagnia di tale Miguel, il De Falco che li aveva invitati a cena; subito dopo si erano recati insieme in un'altra abitazione ove avevano avuto un colloquio con il De Falco, il quale aveva asserito che non poteva collaborare per non infangare il nome della famiglia ma poteva solo fornire qualche informazione; il medesimo aveva escluso ogni responsabilità in ordine all'omicidio del parroco, asserendo che né lui, né uomini del suo gruppo né il Quadrano erano coinvolti nell'omicidio, che era stato commesso da esponenti del clan Schiavone; il giorno successivo erano stati prelevati in albergo dal José ed erano andati insieme a casa del De Falco, con il quale erano recati in un ristorante, ove erano sopraggiunti, a bordo di un'autovettura Mercedes di colore bianco tg. CE-71 o 72, Piacenti Francesco e Santoro Mario; sia il

De Falco che costoro avevano ribadito di essere estranei all'omicidio del parroco, che era stato commesso dal gruppo avversario; aveva chiesto al De Falco perché aveva fatto venire anche i suoi compagni ed il medesimo aveva risposto che avrebbero dovuto prendere insieme un'eventuale decisione di collaborare; il De Falco aveva affermato spontaneamente che il Quadrano non era responsabile dell'omicidio del parroco ed aveva proseguito nel comportamento di falsa collaborazione, di cui non erano riusciti ad intendere il vero motivo, in quanto anche dopo il suo arresto aveva telefonato al dott. Mannella chiedendo di poter parlare con il dott. Mancuso (verbale udienza 22 giugno 2001 f. 74 - 92).

Il teste Fortunato Sabato ha confermato tutte le circostanze suindicate precisando che: nel corso dei colloqui con il De Falco, costui aveva fatto riferimento alla contrapposizione tra la sua famiglia e quella di Schiavone Francesco, nei cui confronti aveva manifestato la sua profonda avversione, in quanto lo riteneva responsabile dell'omicidio del fratello; nel corso del colloquio avuto con il predetto, il Piacenti ed il Santoro, tutti avevano sostenuto che il Quadrano, indagato per l'omicidio del sacerdote, era estraneo al delitto, asserendo che il medesimo era in buoni rapporti con il De Falco e che il parroco era amico della famiglia De Falco e, in particolare, del fratello Mario, che abitava a breve distanza dalla chiesa di San Nicola; il De Falco aveva affermato che l'omicidio del parroco era da attribuire a Schiavone Francesco, che aveva

inteso colpire una persona vicina alla sua famiglia oppure riversare su di lui la responsabilità per estromettere il suo gruppo dalla zona ed aveva assoldato dei testimoni perché riconoscessero il Quadrano come esecutore materiale dell'omicidio (verbale udienza 6 dicembre '99 f. 97-126)

Nel prosieguo delle indagini venivano effettuate varie perquisizioni presso l'abitazione del Quadrano, in ordine alle quali l'ispettore Silvana Giusti ha riferito che: nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata il giorno 28 maggio 1994 dal personale della Questura di Caserta aveva avuto un colloquio con la moglie del medesimo Di Tella Rachele, una donna giovane che aveva diversi figli, l'ultimo dei quali aveva solo due o tre anni, e che era in una particolare situazione psicologica in quanto risentiva molto della lontananza del marito, che era stato costretto a darsi alla latitanza ed aveva perso il controllo della situazione nella zona in cui aveva operato, e le aveva prospettato la possibilità che il medesimo aveva di collaborare con la giustizia, come avevano fatto in precedenza altri esponenti di spicco delle organizzazioni criminali; verso la fine del mese di maggio, la Di Tella l'aveva chiamata per informarla che il marito aveva manifestato l'intenzione di trattare con lei in ordine ad un'eventuale collaborazione; il 31 maggio l'avv. Vincenzo Alesci, difensore di fiducia del Quadrano, aveva confermato che il suo assistito intendeva avere un colloquio con lei, che aveva

immediatamente informato il magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia ottenendo la relativa autorizzazione, e nel pomeriggio del 1° giugno, presso lo studio del legale, aveva avuto un colloquio telefonico con il Quadrano, nel corso del quale costui aveva tentato di spiegarle le ragioni per cui si era allontanato dalla zona ed aveva ripetutamente affermato che aveva commesso tanti delitti ma non aveva ucciso don Diana; lo aveva invitato a cogliere l'opportunità che gli si presentava, asserendo che se si fosse costituito avrebbe avuto modo di dimostrare meglio la sua innocenza, ed il medesimo le aveva detto di essere disposto a costituirsi a condizione che gli fosse stato assicurato un immediato confronto con i testi che lo avevano riconosciuto quale esecutore materiale dell'omicidio e che, allorché gli aveva prospettato l'eventualità della sua collaborazione con la giustizia, le aveva detto che non era disponibile e, in seguito, non le aveva comunicato alcuna decisione.

Nel mese di giugno veniva definitivamente accertato che il Quadrano si trovava in Spagna mediante le operazioni di monitoraggio eseguite, attraverso la centrale Telecom Italia di Caserta - San Clemente, delle telefonate in partenza dal territorio delle centrali Telecom di Aversa, Sessa Aurunca, Capua e S. Maria Capua Vetere per la Spagna, che consentiva di intercettare le telefonate in partenza per le utenze 0034/08458.194 e 0034/08458.436 in uso al medesimo.

Le operazioni di intercettazione delle telefonate effettuate dalla Di Tella

sulle utenze cellulari in uso al marito consentivano di accertare che la medesima aveva intenzione di raggiungere costui in Spagna passando per la Francia, dove avrebbero effettuato una sosta presso l'albergo Grand Hotel di Tolone, e la polizia francese, avvertita da quella italiana, ritenendo che l'uomo notato in compagnia della Di Tella fosse il marito, lo fermava accertando che il medesimo si identificava in Piacenti Francesco; tale controllo induceva la Di Tella a far immediato ritorno in Italia per evitare che, mediante il suo pedinamento, la polizia riuscisse ad individuare il luogo in cui il marito aveva trovato rifugio.

Nel prosieguo delle indagini venivano sottoposte a intercettazione numerose utenze fisse e cellulari intestate o in uso a persone vicine al Quadrano o che risultavano chiamate dalle utenze intestate o in uso al De Falco, sottoposte a controllo nell'ambito delle indagini svolte dalla Questura di Caserta e dalla Criminalpol di Napoli, in collaborazione con la polizia spagnola, in relazione al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, e venivano acquisiti i tabulati relativi al traffico telefonico di alcune utenze cellulari per verificare i contatti tra i vari soggetti che risultavano legati al predetto.

In data 20 marzo '95 il Quadrano si consegnava alla polizia spagnola ed a quella italiana in Valencia e si dichiarava disposto a collaborare con l'Autorità giudiziaria italiana.

A seguito dell'accoglimento della domanda di estradizione il predetto in

data 21 giugno '95 veniva consegnato allo stato italiano ed associato alla casa circondariale di Rebibbia.

Nel corso dei numerosi interrogatori resi al P.M. il Quadrano rendeva ampia confessione in ordine alla sua partecipazione all'organizzazione camorristica e ad una serie innumerevole di omicidi commessi nel corso degli anni precedenti mentre sosteneva di essere estraneo all'omicidio di Don Giuseppe Diana, asserendo di avere trascorso tutta la mattinata del 19 marzo '94 presso la sua abitazione ed indicando quali autori Santoro Mario e Piacenti Francesco, che avevano agito su mandato di Nunzio De Falco.

Successivamente venivano assunte informazioni da Di Santo Angela, indicata come teste a conferma dell'alibi addotto dal Quadrano, la quale riferiva di avere visto costui presso la sua abitazione tra le ore 7.15 e le ore 7.30 del giorno 19 marzo '94, e veniva, altresì, effettuata l'individuazione di persona del medesimo ad opera dei testi Di Meo Augusto e Iaiunese Agostino: il primo individuava l'indagato, precisando di non avere mai visto in volto l'assassino del sacerdote e che il riconoscimento era stato effettuato soprattutto in base al particolare dei capelli mentre lo Iaiunese asseriva di non essere in grado di procedere alla individuazione in quanto non ricordava più niente dell'accaduto.

A seguito di tali emergenze e sulla scorta dei risultati delle trascrizioni delle sei microcassette consegnate da Di Tella Rachele all'ispettore

Giusti dopo l'arresto del marito, in data 9 dicembre 1995 il GIP disponeva la revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata al Quadrano e successivamente, con ordinanza emessa in data 28 settembre 1996, disponeva l'archiviazione del procedimento nei confronti del medesimo per non aver commesso il fatto.

Nel successivo interrogatorio reso in data 28 settembre '96 il Quadrano confessava di essere stato l'organizzatore dell'azione delittuosa chiamando in correità anche il fratello Armando, Della Medaglia Giuseppe e Verde Vincenzo.

Il fondamentale elemento di accusa a carico degli imputati è rappresentato, pertanto, dalle dichiarazioni rese dal coimputato Quadrano Giuseppe, la cui posizione è stata separata a seguito della formulazione della richiesta di giudizio abbreviato, e da altri soggetti, imputati di reati connessi o collegati, che, violando la ferrea regola dell'omertà, hanno deciso di collaborare con la giustizia ed hanno fornito una serie di informazioni relative alla struttura ed ai componenti del gruppo camorristico denominato *clan dei casalesi* ed alle attività illecite svolte dai vari affiliati, ricostruendo le dinamiche interne alla potente organizzazione criminale, i rapporti di potere con altre organizzazioni similari e la lotta con i gruppi dissidenti che diede luogo, nel corso degli anni '90, ad una serie impressionante di omicidi.

In considerazione della notevole rilevanza che nel presente procedimento

assumono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia appare opportuno, allo scopo di assicurare maggiore organicità alla trattazione e di garantire un controllo della valutazione del materiale probatorio operata da questa Corte, premettere l'esposizione dei criteri ermeneutici ai quali ci si è attenuti in tema di valutazione della chiamata in correità.

L'interpretazione del terzo comma dell'art. 192 c.p.p., in cui vengono stabiliti i limiti in cui la chiamata in correità può essere posta a fondamento di una sentenza di condanna, ha dato luogo ad accesi dibattiti in dottrina ed in giurisprudenza ed anche se su alcune tematiche non si è formato un indirizzo giurisprudenziale uniforme, alcuni principi possono ritenersi definitivamente acquisiti.

L'utilizzazione probatoria delle dichiarazioni dei "pentiti" è stato uno dei problemi centrali posti dalla realtà dei maxiprocessi: la disgregazione di talune associazioni criminali -soprattutto (almeno inizialmente) di quelle di tipo terroristico- sommandosi con l'efficacia persuasiva di nuove figure premiali, ha favorito la dissociazione e la collaborazione, e, nel contempo, le rivelazioni dei collaboratori, aprendo ampi squarci sulle organizzazioni dei vari sodalizi criminosi, hanno determinato l'instaurazione di processi a carico di numerosi associati.

La qualificazione giuridica della chiamata in correità è stata vivamente dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza durante la vigenza del codice Rocco: la mancanza di un'esplicita previsione normativa in materia ha

dato luogo a contrasti giurisprudenziali sulla definizione e sulla valenza probatoria dell'istituto, che è stato, infatti, definito ora come mezzo di prova atipico, ora come indizio, ora come mera *notitia criminis*.

Un primo indirizzo, muovendo dalla considerazione che la chiamata in correità fosse una fonte di prova in sé sospetta, la considerava non come prova piena ma come semplice indizio, di qui la necessità di integrare la sua imperfetta efficacia dimostrativa con elementi di riscontro non solo intrinseci (spontaneità, costanza, univocità, coerenza logica e specificità della dichiarazione) ma anche estrinseci alla dichiarazione medesima (testimonianze, prove reali, o, anche, ulteriori chiamate): nell'ambito di questo orientamento si discuteva se l'elemento di controllo dovesse essere esclusivamente di natura oggettiva -prove reali (cose sequestrate), ricognizioni e circostanze indiziarie- o potesse essere anche individuato in un'altra chiamata di correo o in una testimonianza.

Un altro indirizzo giurisprudenziale attribuiva, invece, piena efficacia probatoria alla chiamata di correo, reputando sufficiente a fondare una sentenza di condanna il solo riscontro intrinseco delle dichiarazioni accusatorie del coimputato, onde la chiamata di correo spontanea, circostanziata e non inquinata da elementi che ne minassero l'attendibilità intrinseca, poteva essere utilizzata come unico mezzo di prova a condizione che il giudice spiegasse sul piano logico le ragioni del proprio convincimento.

La diversità delle soluzioni adottate aveva determinato l'intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con la sentenza del 18 febbraio '88, da un lato aveva escluso l'esistenza di una presunzione di inattendibilità e di sospetto nei confronti di determinate categorie di soggetti ma, dall'altro, aveva affermato il principio secondo cui l'efficacia probatoria della chiamata andava desunta non solo da elementi intrinseci ma anche da elementi esterni alla chiamata.

Le sommarie considerazioni che precedono ed i guasti legati all'abuso dell'istituto sono sufficienti a spiegare l'attenzione del nuovo codice per questo insostituibile istituto: le nuove regole sono dettate principalmente dall'art. 192 c.p.p., che, al comma terzo, stabilisce che "le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" ed al comma quarto estende l'applicabilità di tale disposizione alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371, comma 2 lett. b).

La formulazione della norma di cui all'art. 192 del codice di procedura penale vigente, che rappresenta una risposta alla "necessità di circondare di maggiori cautele il ricorso ad una prova come quella proveniente da chi è coinvolto negli stessi fatti addebitati all'imputato o ha comunque legami con lui" (Rel. prog. prel., p. 61), non ha affatto contribuito a fare

chiarezza sul valore probatorio della chiamata né tanto meno sulla natura e sui requisiti dei necessari riscontri ed ha alimentato nuove perplessità.

La Corte di Cassazione, in numerose pronunce, ha qualificato le dichiarazioni previste dall'art. 192 come vera e propria prova: nella sentenza delle Sezioni Unite del 3 febbraio 1990 è stato testualmente affermato che " è agevole rilevare che, da un lato, è stato riconosciuto valore di prova -e non di mero indizio- alle dichiarazioni in parola e che, dall'altro, si è voluto stabilire che il giudizio di attendibilità necessita di un riscontro esterno".

Tale orientamento è stato confermato in numerose pronunce, facendo per lo più leva sulla dizione letterale della norma, vale a dire sull'espressione "altri elementi di prova" impiegata in rapporto alle dichiarazioni in esame, nonché sui lavori preparatori e, in particolare, sulla relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale, che testualmente parla di "prova....proveniente da chi è coinvolto negli stessi fatti addebitati all'imputato o ha comunque legami con lui" e di norma formulata "in chiave di regola sulla valutazione della prova" (Cass. 17.10.1990; Sez. Un. 6.12.1991; 30.3.1992; 13.10.1995).

L'indirizzo della Suprema Corte è condiviso da gran parte della dottrina: si è autorevolmente osservato che "non possono esservi dubbi circa l'intenzione del legislatore di attribuire natura probatoria alle dichiarazioni del coimputato, ricomprendendole come *species* nella più

ampia cornice dei mezzi di prova disciplinati dal libro III del codice"; la stessa collocazione sistematica dell'istituto, regolato sotto la rubrica "valutazione della prova", in un alinea distinto da quello dedicato agli indizi, dimostrerebbe inequivocabilmente che le dichiarazioni di cui si tratta sono vere e proprie prove, sia pure regolate in maniera particolare sotto il profilo dei criteri valutativi. Si è, inoltre, affermato che se il legislatore avesse voluto attribuire alla chiamata in correità il valore probatorio dell'indizio, avrebbe mutuato i criteri di valutazione fissati dal comma 2 per poter desumere l'esistenza di un fatto da risultanze di natura indiziaria.

Altri autori hanno ritenuto che se la chiamata di correo non può propriamente definirsi un indizio è comunque ad esso equiparabile giacchè come l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi, a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti, così le dichiarazioni del coimputato (o dell'imputato in procedimento connesso o collegato) possono trovare ingresso nella motivazione solo se valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, la necessaria verifica estrinseca deve essere preceduta da un approfondito esame della credibilità intrinseca della dichiarazione accusatoria: come ha precisato di recente la stessa Corte di Cassazione "non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di

prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensano sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa" (Sezioni Unite, 21 ottobre 1992): ne consegue che il giudice dovrà innanzitutto risolvere il problema della credibilità del dichiarante in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, al suo passato, ai suoi rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed all'accusa dei coautori e complici; quindi dovrà verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni accusatorie alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della verosimiglianza, della coerenza, della costanza, dell'assenza di contraddizioni difficilmente superabili e di contrasto con altre acquisizioni probatorie, che l'esperienza giurisprudenziale aveva individuato già nella vigenza del codice del 1930, infine deve esaminare i riscontri esterni.

E' dunque necessario che la chiamata in correità sia circostanziata relativamente al suo contenuto (precisione); che appaia conforme al vero; che non sia dettata da odio, vendetta, inimicizia, che non sia effetto di coartazione che, infine, sia ripetuta durante tutte la fasi del procedimento.

Il giudice, solo dopo avere compiuto il duplice controllo sul dichiarante e sul contenuto della dichiarazione, dovrà esaminare i riscontri esterni

atteso che una chiamata di correo perfettamente coerente nel suo contenuto, verosimile, spontanea e costante potrebbe essere il frutto di una invenzione calunniosa e, in tal caso, solo un attento esame delle altre risultanze processuali potrebbe dimostrarne la eventuale falsità.

La essenzialità dei riscontri estrinseci può ritenersi pacifica pur permanendo qualche perplessità circa la specie degli stessi atteso che la norma non fornisce al riguardo alcuna indicazione e che la giurisprudenza prevalente ha sostenuto che gli stessi possono essere, in via generale, di qualsiasi tipo e natura.

Una volta affermato il principio della libertà dei riscontri è stato logicamente inevitabile per il giudice di legittimità ammettere che anche dichiarazioni provenienti da appartenenti alle stesse categorie di cui all'art. 192 commi 3 e 4 possono costituire valido elemento di conforto della chiamata in correità sempre che il giudice abbia proceduto alla valutazione della loro credibilità intrinseca e controllato che siano state rese in modo indipendente, così da escludere che siano il frutto di una concertazione o di condizionamenti di qualsiasi genere tra i dichiaranti.

Appare, infine, opportuno sottolineare che merita piena adesione l'orientamento giurisprudenziale secondo cui gli elementi che confermano l'attendibilità delle dichiarazioni devono riguardare non il solo fatto storico che costituisce l'oggetto dell'imputazione ma anche la sua riferibilità all'imputato atteso che gli elementi di riscontro devono

contribuire ad accertare la responsabilità del singolo imputato rispetto al fatto-reato addebitatogli e devono, pertanto, necessariamente consistere in circostanze tali da collegare l'imputato al reato, pur non dovendo assurgere a prova autonoma di questo collegamento. Proprio in virtù di tale principio si ammette poi che gli elementi confermativi estrinseci possono riguardare anche circostanze marginali del fatto oggetto di accertamento purché corroborativi dell'attendibilità delle dichiarazioni già intrinsecamente giudicate tali in relazione alla personalità del dichiarante ed alla logicità e verosimiglianza dei fatti narrati.

Al riguardo appare opportuno precisare che i riscontri non devono costituire diverse ed autonome prove del fatto-reato e della partecipazione ad esso dell'accusato poiché altrimenti si realizzerebbe una inammissibile svalutazione contenutistica e funzionale della chiamata in correità ma devono consistere in dati certi che, pur non avendo la capacità di dimostrare la verità del fatto oggetto della dichiarazione siano tuttavia idonei ad offrire garanzie obiettive circa l'attendibilità di chi lo ha riferito

La conferma dell'attendibilità della chiamata di correo ad opera dell'elemento di riscontro si limita alle sole parti della dichiarazione coinvolte, senza automatiche estensioni alle altre parti: ne consegue che non può inferirsi dalla provata attendibilità di un singolo elemento la sua comunicabilità, per traslazione, all'intero racconto in quanto ogni parte di

questo deve essere oggetto di verifica (Cass., 25 ottobre 1994).

È indiscusso, peraltro, che l'attendibilità di un chiamante in correità, ancorché denegata per una parte delle sue dichiarazioni, non coinvolge necessariamente anche le altre parti, essendo compito del giudice eseguire valutazioni, eventualmente anche diverse, in ordine alle plurime parti di dichiarazioni rese da uno stesso soggetto con attribuzione di piena attendibilità e valenza probatoria a tutte e solo quelle parti di esse che risultino suffragate da idonei elementi di riscontro. La Suprema Corte ha affermato in numerose decisioni che è pienamente legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un medesimo soggetto, con la conseguenza che l'attendibilità del chiamante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte la altre che reggano alla verifica giudiziale della conferma in quanto suffragate da idonei elementi di riscontro esterno, così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa non può significare in modo automatico attendibilità dell'intera narrazione (Cass., 30 gennaio 1992; Cass., 2 novembre 1994; Cass., 6 aprile 1995; Cass., 31 gennaio 1996; Cass., 22 gennaio 1997; Cass., 21 aprile 1997).

La Corte, sulla base delle regole desumibili dall'art. 192 e dalla elaborazione giurisprudenziale, deve procedere ad un'accurata indagine sulla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei singoli collaboratori e

valutare quindi gli elementi di riscontro che ne confermino l'attendibilità.

Al riguardo appare opportuno precisare che la valutazione delle dichiarazioni confessorie dell'imputato ai fini del giudizio di responsabilità a suo carico deve essere condotta in base ai criteri dettati nel primo comma dell'art. 192 c.p.p. poichè essa si distingue nettamente dalla valutazione della contestuale chiamata in correità effettuata dal medesimo imputato per la cui valenza probatoria, come si è detto, non basta la credibilità intrinseca dell'autoincolpazione in quanto tale ma occorrono riscontri esterni che suffraghino l'assunto accusatorio del confidente. Ne consegue che la confessione ben può essere posta a base del giudizio di colpevolezza, indipendentemente dall'esistenza di veri e propri riscontri esterni, purché il giudice, nell'esercizio del suo potere di apprezzamento del materiale probatorio, prenda in esame le circostanze oggettive e soggettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione e dia ragione del proprio convincimento circa la veridicità, la genuinità e l'attendibilità della stessa.

Tanto premesso in diritto occorre a questo punto procedere alla valutazione dell'attendibilità intrinseca dei dichiaranti e della consistenza e caratteristiche delle loro propalazioni accusatorie.

Nel presente procedimento le fondamentali chiamate in correità sono state operate da Quadrano Giuseppe e dal fratello Quadrano Armando, mentre dichiarazioni di rilevanza minore in relazione al *thema*

probandum sono state rese da altri collaboratori.

La Corte ritiene di poter formulare un giudizio di intrinseca credibilità dei vari collaboratori a prescindere dalla effettiva concreta portata probatoria attribuibile alle rispettive dichiarazioni in conseguenza anche della conoscenza diretta o indiretta dei fatti riferiti.

Un dato che accomuna i vari soggetti è quello di avere confessato la loro partecipazione a potenti organizzazioni criminali ed il coinvolgimento in reati gravissimi.

Per quanto riguarda la personalità dei vari collaboratori, il loro passato ed i rapporti avuti dai medesimi con le persone accusate, si osserva che le dichiarazioni rese dal coimputato Quadrano Giuseppe in ordine alla struttura ed ai componenti dell'organizzazione camorristica, al ruolo da lui svolto nell'ambito del sodalizio criminale, ai suoi rapporti con i vari coimputati ed alle vicende verificatesi a seguito dell'omicidio di De Falco Vincenzo, avvenuto nel mese di febbraio dell'anno 1991, hanno trovato significativa conferma in quelle rese da tutti gli altri collaboratori, i quali hanno concordemente evidenziato il ruolo svolto dall'imputato nella complessa struttura organizzativa dell'associazione criminale nel corso degli anni ed hanno precisato che il medesimo, capozona di Carinaro, dopo avere operato con De Simone Dario, Zagaria Vincenzo e Biondino Francesco nell'ambito del gruppo facente capo a De Falco Vincenzo, si era schierato contro i casalesi e sovrintendeva,

con ampi poteri decisionali, alle varie attività illecite poste in essere nella zona di Aversa ed era il diretto destinatario delle direttive impartite da De Falco Nunzio, rifugiatosi in Spagna dopo l'omicidio dei fratelli, che venivano eseguite con la collaborazione dei componenti del gruppo.

Il Quadrano Giuseppe, nel corso dell'esame reso all'udienza del 10 luglio 2000, ha dichiarato che:

- nell'anno '80 aveva aderito all'organizzazione camorristica capeggiata da Bardellino Antonio, di cui facevano parte Mario Iovine, Vincenzo De Falco, Schiavone Francesco detto *Sandokan*, il cugino omonimo, Bidognetti Francesco, Schiavone Walter, Caterino Giuseppe, Piacenti Francesco, Santoro Mario ed altri, che operava in quasi tutta la Campania;
- nell'anno '88, a seguito dell'eliminazione del Bardellino, era stato costituito il clan dei casalesi, al vertice del quale c'erano Schiavone Francesco, Bidognetti Francesco e De Falco Vincenzo, ed egli aveva operato nel gruppo facente capo a quest'ultimo, cui era particolarmente legato;
- dopo la morte del Bardellino aveva rivestito il ruolo di capozona di Carinaro, ove abitavano i suoi cognati e, in particolare, Di Tella Alberto che faceva parte della stessa organizzazione;
- era stato arrestato nell'anno '81 e scarcerato nell'anno '83, a seguito dell'arresto avvenuto nell'anno '86, era rimasto in carcere per circa sei

mesi, quindi era stato nuovamente arrestato, unitamente al Piacenti, nell'anno '88 ed era stato detenuto fino all'anno '91;

- quando aveva ottenuto la semilibertà nell'anno '91, si era stabilito a Massa Carrara ove aveva avuto un incontro con Dario De Simone per ottenere chiarimenti sull'omicidio di De Falco Vincenzo avvenuto durante la sua detenzione;
- il De Simone gli aveva riferito che il De Falco era stato ucciso perché aveva fatto eliminare Beneduce Alberto da Esposito Mario e La Torre Augusto ed anche perché sospettato di essere il responsabile della cattura di alcuni esponenti di rilievo dell'organizzazione avvenuta poco tempo prima;
- il predetto, che, come lui, era molto legato al De Falco Vincenzo, in quella occasione gli aveva detto che bisognava eliminare Caterino Sebastiano, che dava fastidio ai casalesi, e, dopo essersi schierato, in un primo momento, con De Falco Nunzio, cui aveva fornito l'indirizzo di Iovine Mario, che era stato poi ucciso, aveva deciso di schierarsi con i casalesi;
- non aveva comunicato le sue intenzioni al De Simone ed aveva avuto anche degli incontri con De Falco Nunzio e Caterino Sebastiano, che avevano costituito un gruppo contrapposto di cui facevano parte La Torre Augusto, Esposito Mario, Piacenti Francesco, Santoro Mario, i Venosa e Maisto Vincenzo, nipote del Caterino, ed aveva manifestato

ai medesimi la sua intenzione di schierarsi contro i casalesi;

- conosceva sin da quando erano ragazzi Piacenti Francesco, che aveva fatto parte del clan di Bardellino dall'anno '84 in poi;
- conosceva, altresì, da diversi anni il Santoro, che era entrato a far parte dell'organizzazione nell'anno '83-'84 ed aveva operato nel gruppo capeggiato da Papa Giuseppe, capozona di Villa di Briano, e lo aveva anche incontrato, unitamente a Caterino Sebastiano, a Massa Carrara, ove avevano deciso di attuare un attentato contro Schiavone Francesco ed altri esponenti della organizzazione rivale in occasione della loro traduzione presso l'aula bunker di Capua, che era stato anche predisposto ma era fallito;
- poco tempo dopo aveva subito un agguato ad opera di Della Corte Giovanni, Bianco Augusto e Magnano Franco, che si erano appostati all'esterno del carcere ma erano stati notati dal cognato Di Tella Alberto e dallo zio Cecora Nicola, che li avevano anche inseguiti, ed il giorno successivo erano stati arrestati a Viareggio;
- dopo tale episodio gli era stato revocato il beneficio della semilibertà ed era stato trasferito nel carcere di Bologna;
- nell'estate del '92 il cognato Di Tella Alberto aveva cominciato ad avere rapporti con esponenti di clan camorristici della zona di Sant'Antimo, tramite lo zio Cecora Giliberto, che aveva sposato una cugina di Petito Antimo;

- quando era stato scarcerato, l'alleanza tra il cognato ed i gruppi di Sant'Antimo si era consolidata ed aveva appreso che il predetto aveva ucciso il nipote di Melone Giovanni, affiliato che si era schierato con i casalesi;
- nella zona di Sant'Antimo operavano il clan Verde, che era alleato dei casalesi, ed il clan composto dai Puca, dai Ranucci e dai Petito che erano nemici dei Verde;
- aveva conosciuto Della Medaglia Giuseppe quando era stato scarcerato in quanto il medesimo aveva accompagnato il cognato che si era recato a prenderlo a Bologna;
- nel periodo successivo aveva avuto contatti con Petito Antimo, Ranucci Stefano e Ranucci Geremia, che era stato poi ucciso a Calabritto, con lo zio di Puca Giuseppe, soprannominato "'o puorco" e con Borriello Rinaldo, ex cutoliano schieratosi contro i casalesi dopo l'omicidio del fratello;
- lo zio Cecora Giliberto, che abitava a Casal di Principe, collaborava con lui fornendogli notizie circa gli spostamenti dei casalesi e recandosi sui cantieri delle imprese ma non aveva mai partecipato a reati di sangue;
- poco tempo prima dell'omicidio del parroco aveva mandato Ranucci Stefano e Mimmotto, il cognato Di Tella Alberto, Maisto Vincenzo ed il Santoro a bloccare il cantiere di una ditta che stava eseguendo i

lavori di costruzione del liceo scientifico in San Cipriano d'Aversa ed il titolare si era rivolto a suo zio, che lo aveva accompagnato a Carinaro, ove aveva raggiunto un accordo con il cognato Di Tella Alberto;

- sapeva che la ditta in questione godeva della protezione dei casalesi ma era sua intenzione compiere azioni di disturbo per contrastare il predominio del clan rivale ed aveva ottenuto il pagamento di una somma di danaro, di cui non ricordava l'importo, dal titolare, pur avendo questi asserito di avere già versato la somma di ottanta milioni di lire al Bidognetti;
- Ciccarelli Giovanni, soprannominato "'o campagnuolo" o "o muntagnuolo" e residente a Sessa Aurunca, faceva parte del suo gruppo ed era quasi una persona di famiglia nel senso che trascorreva intere giornate con lui, che se ne serviva per varie incombenze;
- sapeva che il predetto e Tappino Mario erano morti nell'anno '95, poco prima del suo arresto, in quanto non erano stati più visti dopo essersi recati presso il burrificio di Cecere;
- subito dopo la sua scarcerazione avvenuta nell'estate '92, era stato ucciso lo zio Cecora Nicola e per ritorsione aveva fatto uccidere da Di Tella Alberto e Maisto Vincenzo il dentista Schiavone Alfonso, cugino di *Sandokan*, nonché tale Giorgio di San Marcellino, titolare di un negozio di abbigliamento;

- il giorno 16 marzo '94 era stato ucciso lo zio Cecora Giliberto e dopo pochi giorni anche il marito della sorella Piazza Armando (verbale udienza f. 4 - 28).

Nel corso del controesame della difesa il collaboratore ha precisato che:

- dopo l'omicidio del De Falco aveva organizzato un proprio gruppo, di cui facevano parte il cognato Di Tella Alberto, Santoro Mario, Caterino Sebastiano, Maisto Vincenzo, Carannante Francesco, Venosa Luigi, Venosa Raffaele, Venosa Salvatore, Gaglione Nicola ed il fratello Armando;
- allorché era stato scarcerato, il Caterino si era già schierato contro i casalesi unitamente ai nipoti ed al Santoro Mario alleandosi con i gruppi Esposito e La Torre ed anche lui aveva aderito a tale gruppo, di cui aveva assunto la direzione anche perché il Caterino era stato arrestato;
- il De Falco Nunzio, nel periodo successivo all'uccisione dei due fratelli, era rimasto per un breve periodo in Italia costituendo un proprio gruppo contrapposto al clan dei casalesi quindi si era trasferito in Spagna, ove aveva continuato a coordinare l'attività degli affiliati;
- il predetto aveva un ruolo preminente all'interno del gruppo ma, a causa della sua prolungata assenza dal territorio dello stato italiano, le attività criminali venivano in concreto erano gestite da lui, dal

Caterino e dal Santoro;

- all'interno del gruppo non esistevano regole precise anche perché tutti i componenti avevano già fatto parte prima dell'organizzazione capeggiata dal Bardellino e poi del clan dei casalesi e non esisteva una cassa vera e propria ma era lui che provvedeva a versare lo stipendio ai vari affiliati, tranne al Santoro, che veniva pagato da Esposito Mario e solo in alcune occasioni riceveva da lui lo stipendio;
- il gruppo operava in tutto il territorio della provincia di Caserta in contrapposizione al clan dei casalesi ed aveva stretto un'alleanza con i gruppi Esposito e La Torre, nel senso che costoro fornivano armi, danaro ed appoggi e talora concordavano con loro l'esecuzione di omicidi;
- nel periodo in cui lui era stato detenuto, il cognato Di Tella Alberto era rimasto dapprima isolato e poi, dopo avere ottenuto il suo benestare, aveva stretto un'alleanza con i gruppi santantimani di Petito e Ranucci;
- durante il periodo compreso tra l'estate dell'anno '92 ed il '94 non aveva avuto contatti con il cognato Picca Aldo, che era stato detenuto ed aveva ricevuto uno stipendio dall'organizzazione;
- il cognato Di Tella Raffaele non era inserito nell'organizzazione ma si limitava a svolgere i compiti che lui gli affidava, quale portare ambasciate ai santantimani e recarsi a chiamare qualcuno;

- lo zio Cecora Nicola ed il cognato Piazza Armando non facevano parte del suo gruppo mentre lo zio Giliberto, pur non essendo inserito nel gruppo, era molto vicino a lui, che se ne serviva per varie incombenze e gli corrispondeva un compenso per l'attività svolta;
- quando era ancora detenuto i casalesi avevano ucciso due ragazzi, un certo Ciro ed un certo Enrico, che erano vicini ai suoi cognati Di Tella Alberto e Picca Aldo, e tale omicidio, da lui considerato come un avvertimento a causa della sua intenzione di schierarsi contro i casalesi, aveva segnato l'inizio della guerra tra le due fazioni rivali;
- quando era stato liberato ed era tornato nella zona aveva cominciato a commettere estorsioni in danno dei titolari di imprese, che già versavano danaro al clan dei casalesi, imponendo l'interruzione dei lavori e ricordava, in particolare, l'episodio avvenuto presso il cantiere dell'Italburro, ove si era verificata una sparatoria;
- l'omicidio dello zio Cecora Nicola era stato una vera e propria ritorsione attuata nei suoi confronti perché il medesimo non era coinvolto in attività illecite e si era limitato a stare con lui per fargli da guardaspalle nel periodo di semilibertà trascorso a Massa;
- subito dopo tale omicidio, aveva eliminato Schiavone Alfonso, cugino di Schiavone Francesco detto *Sandokan*;
- abitualmente le decisioni di ammazzare esponenti del clan rivale o parenti degli stessi venivano adottate solo da lui, che avvertiva il De

Falco senza chiedergli una preventiva autorizzazione;

- nel settembre-ottobre dell'anno '92 era stato arrestato ed era rimasto detenuto fino al 14 dicembre dell'anno '93;
- durante tale periodo il comando del gruppo era stato assunto dal cognato Di Tella Alberto e vi era stata una tregua per quanto riguarda gli omicidi in quanto si era verificato solo l'omicidio di Maisto Vincenzo, nipote di Caterino Sebastiano;
- un paio di giorni prima della sua scarcerazione erano stati tratti in arresto lo Schiavone ed il Bidognetti e lui, una volta libero, aveva tentato di acquisire il controllo delle estorsioni fermando i cantieri gestiti dai casalesi;
- non aveva mai svolto attività di spaccio di sostanze stupefacenti nei territori di Casal di Principe, San Cipriano ed Aversa e tale attività veniva svolta prevalentemente dal cognato Alberto Di Tella nella zona di Sant'Antimo;
- ricordava che nel periodo precedente all'omicidio del sacerdote aveva commesso un'estorsione ai danni del titolare di una ditta che stava eseguendo i lavori di costruzione di un edificio scolastico in S. Cipriano di Aversa;
- lo zio Cecora Giliberto non si era recato sul suddetto cantiere con il Santoro e gli altri affiliati incaricati di commettere l'estorsione ma si era limitato ad accompagnare il titolare dell'impresa a Carinaro;

- costui aveva riferito di avere già versato ai casalesi cinquanta - ottanta milioni ma aveva acconsentito a versare anche a loro cinquanta milioni, che erano stati consegnati in due rate;
- riteneva che i casalesi avevano eliminato i suoi parenti poiché, essendo consapevoli che lui era molto attivo nella zona, volevano costringerlo ad allontanarsi, come aveva fatto De Falco Nunzio, ma non avevano raggiunto il loro intento poiché aveva eliminato alcuni parenti dello Schiavone, da lui ritenuto il principale responsabile degli omicidi dei suoi congiunti;
- riteneva che gli omicidi dello zio e del cognato fossero stati commessi per ritorsione a seguito dell'omicidio di Guarino Valentino, affiliato al clan dei casalesi che aveva fatto uccidere a causa della relazione intrattenuta con la sorella;
- sia lui che la moglie non avevano partecipato ai funerali degli zii Cecora Nicola e Giliberto in quanto ritenevano molto rischioso farsi vedere in luogo pubblico.

La situazione criminale esistente nell'agro aversano e gli eventi successivi all'omicidio di De Falco Vincenzo sono stati descritti in modo conforme da tutti gli altri collaboratori di giustizia esaminati nel corso del dibattimento.

In particolare, l'imputato di reati connessi De Simone Dario, nel corso dell'esame reso all'udienza del 12 giugno, ha riferito che:

- aveva fatto parte dell'organizzazione dei casalesi dall'anno 1984 all'anno 1996, allorché, a seguito del suo arresto, aveva deciso di dissociarsi e di collaborare con la giustizia;
- quando aveva aderito all'organizzazione, con il vincolo del giuramento, la stessa era capeggiata da Bardellino Antonio, operava in tutta la provincia di Caserta ed anche in alcune località del Lazio ed era articolata in varie zone che erano sotto il controllo di responsabili;
- egli era responsabile di Trentola e di alcuni paesi limitrofi (Casaluce, Teverola e Gricignano) mentre gli Esposito, i La Torre, Feliciello Domenico erano responsabili rispettivamente della zona di Sessa Aurunca, di Mondragone e di Parete;
- dopo la morte del Bardellino, avvenuta nell'anno 1988, il comando dell'organizzazione era stato assunto da Iovine Mario, Schiavone Francesco detto *Sandokan*, De Falco Vincenzo e Bidognetti Francesco;
- nell'ambito dell'organizzazione c'erano dei gruppi che facevano capo al De Falco ed altri più vicini agli Schiavone o al Bidognetti;
- tra le persone più vicine al De Falco Vincenzo c'erano lui, Quadrano Giuseppe, Zagaria Vincenzo, Biondino Francesco, Caterino Sebastiano, La Torre Augusto ed Esposito Mario;
- nel febbraio dell'anno 1991 era stato ucciso De Falco Vincenzo e l'omicidio aveva creato un clima di sospetto nell'ambito del gruppo di

cui faceva parte;

– circa una settimana dopo l'omicidio lui e Zagaria Vincenzo avevano avuto un incontro con Schiavone Walter, Zagaria Michele e Caterino Giuseppe, i quali avevano asserito che il De Falco era stato ucciso perché sospettato di essere responsabile del blitz di Santa Lucia avvenuto il 13 dicembre dell'anno 1990 presso l'abitazione dell'assessore Corvino Gaetano, in occasione del quale erano stati tratti in arresto Schiavone Francesco, Bidognetti Francesco, Schiavone Francesco di Luigi, Diana Raffaele, Russo Giuseppe e Cantiello Salvatore;

– dopo tale incontro si era recato a Massa per avere un colloquio con Quadrano Giuseppe, che aveva sempre svolto un ruolo rilevante nell'ambito del sodalizio, e gli aveva riferito la causale dell'omicidio del De Falco che aveva appreso dagli esponenti del clan dei casalesi ma anche il Quadrano non aveva ritenuto attendibile la spiegazione offerta circa l'omicidio;

– nel periodo immediatamente successivo aveva avuto contatti anche con i fratelli Giuseppe e Nunzio De Falco, che avevano manifestato l'intenzione di punire Iovine Mario, e, nel corso di un colloquio avuto con i medesimi presso l'abitazione di un suo parente a Trentola, alla presenza del Quadrano, di Piacenti Francesco e di Zagaria Vincenzo, aveva informato i medesimi che lo Iovine, che all'epoca era latitante,

si trovava a Cascais e dopo circa quindici giorni o un mese aveva appreso che il predetto era stato ucciso in Portogallo;

- dopo la morte dello Iovine aveva continuato a mantenere i contatti con il Quadrano, cui veniva versata la somma di venti milioni al mese, ma vi era stato anche un tentativo di eliminarlo attuato da alcuni ragazzi inviati a Massa, che erano stati tratti in arresto;
- dopo qualche mese il Quadrano ed i suoi familiari avevano rifiutato la somma che veniva corrisposta loro mensilmente e si erano schierati apertamente contro i casalesi;
- i componenti del gruppo del Quadrano erano Di Tella Alberto, Santoro Mario, De Falco Nunzio, Piacenti Francesco, Ciccarelli Giovanni ed altri ragazzi di Carinaro a lui vicini;
- il gruppo aveva stretto un'alleanza con le famiglie Esposito e La Torre, che operavano a Sessa Aurunca ed a Mondragone, nonché con la famiglia di Ranucci Antimo di Sant'Antimo, che in passato aveva avuto già contatti con i casalesi con reciproci scambi di favori;
- la scissione verificatasi all'interno del clan dei casalesi aveva determinato una serie di omicidi, tra i quali ricordava quello di Ciccarelli Giovanni e Tappino, che erano stati uccisi presso il burrificio di Paolo Cecere e quindi buttati in un pozzo, l'omicidio di due ragazzi di Carinaro e quello del fratello di Picca Aldo;
- nel periodo immediatamente precedente l'omicidio del parroco di

Casal di Principe alcuni componenti del clan dei casalesi avevano ucciso Cecora Giliberto, zio del Quadrano, che pur non essendo direttamente coinvolto in attività illecite, svolgeva un ruolo importante in quanto circolava per Casale e forniva al nipote notizie relative ai movimenti dei componenti del clan rivale;

- in precedenza era stato ucciso anche Cecora Nicola, un altro zio del Quadrano, ritenuto pericoloso per l'organizzazione dei casalesi in quanto preparava le bombe e procurava autovetture ed armi ai componenti del gruppo capeggiato dal nipote;
- i suddetti omicidi rientravano nella più ampia deliberazione di eliminare tutte le persone che collaboravano con il Quadrano, che era stata assunta dai vertici del clan dei casalesi a seguito dell'omicidio di Schiavone Alfonso, parente di Schiavone Francesco che svolgeva l'attività di dentista a Casal di Principe ed era assolutamente estraneo al clan;
- durante la sua militanza nel clan dei casalesi aveva conosciuto Santoro Mario ed il fratello Antonio, che era stato ucciso, e sapeva che entrambi erano inseriti nel gruppo capeggiato da Papa Giuseppe, responsabile della zona di Sparanise;
- dopo la scissione aveva appreso che il Santoro si era schierato con il Quadrano in quanto era stato visto insieme con Di Tella Alberto a Carinaro e presso l'abitazione di Ciccarelli Giovanni a Sessa Aurunca

e, inoltre, si era presentato su alcuni cantieri per fermare i lavori al fine di costringere i titolari, che già pagavano le tangenti ai casalesi, a versare delle somme di danaro anche al gruppo rivale;

- nell'ambito del clan era noto che il Ciccarelli aveva ospitato a Sessa Aurunca il Santoro, il Piacenti, il Quadrano ed anche altre persone inserite nel gruppo;
- aveva conosciuto Piacenti Francesco, soprannominato "nasone", nell'anno 1985 tramite il cugino de Falco Vincenzo e sapeva che il medesimo non svolgeva un ruolo ben definito nell'ambito dell'organizzazione e non partecipava attivamente alle riunioni, anche perché all'epoca trascorreva lunghi periodi in Francia o in Inghilterra, ma ricordava che il predetto aveva partecipato all'omicidio di Griffo Nicola in quanto il De Falco aveva richiamato il Quadrano per averlo coinvolto nell'esecuzione di tale delitto;
- aveva appreso la notizia dell'omicidio del parroco di Casal di Principe verso le ore 10.30-11 del 19 marzo ed aveva commentato l'accaduto che appariva anomalo, con Schiavone Walter, Schiavone Francesco di Luigi e Caterino Giuseppe, e nella serata o il giorno successivo *Sandokan* aveva comunicato che l'omicidio era stato commesso dal gruppo di Quadrano Giuseppe in quanto erano presenti delle persone che avevano visto tutto e lo avevano informato;
- avevano tentato di individuare la causale dell'omicidio del parroco,

che appariva misteriosa ed avevano ipotizzato che il delitto fosse collegato al fatto che il medesimo aveva celebrato il funerale dello zio del Quadrano presso il cimitero anziché in chiesa, anche se ciò era avvenuto nel giorno dei sepolcri in cui la salma non può entrare in chiesa;

- era a conoscenza dell'esistenza di un rapporto di parentela tra don Giuseppe Diana e la famiglia Schiavone ma non aveva mai avuto occasione di parlare del parroco con De Falco Vincenzo;
- era, altresì, a conoscenza di contatti tra Santoro Mario e Schiavone Francesco di Luigi in quanto il primo aveva chiesto la morte di Conte Luigi ed i casalesi avevano chiesto in cambio la morte del Quadrano ma lui si era mostrato scettico ed infatti lo Schiavone aveva mantenuto l'impegno assunto facendo uccidere il Conte mentre il Santoro non aveva ucciso il Quadrano e, pertanto, l'ordine di procedere all'eliminazione del medesimo era rimasto valido;
- sapeva che il Santoro godeva dell'appoggio degli Esposito e dei la Torre ed il medesimo si trovava in compagnia di un componente del clan La Torre allorché questi era stato ucciso in un conflitto a fuoco avvenuto a Frignano negli anni '92-'93;
- nel periodo successivo all'omicidio del parroco avevano saputo che il Quadrano si era rifugiato in Spagna, ove godeva dell'appoggio di Nunzio De Falco;

- aveva partecipato ad un incontro tra Bidognetti Francesco e tale Giuglianiello, braccio destro di Mallardo Giuseppe, nel corso del quale si era parlato della necessità di localizzare il Quadrano ed il De Falco per procedere alla loro eliminazione N.B. prima omicidio parroco
- quando si era diffusa la notizia che il Quadrano si era costituito ed aveva manifestato l'intenzione di collaborare con la giustizia i casalesi avevano tentato di dissuaderlo tramite Russo Giuseppe, che aveva avuto degli incontri con la moglie, cui era stata offerta la somma di lire 500-700 milioni ma lui, conoscendo bene il Quadrano, aveva sostenuto che se questi aveva realmente assunto quella decisione sarebbe stato impossibile farlo desistere dal suo intento;
- aveva conosciuto i fratelli del Quadrano e poteva affermare che prima della scissione i medesimi non erano mai stati coinvolti nelle attività illecite mentre non era in grado di dire cosa fosse avvenuto nel periodo successivo;
- aveva conosciuto Di Tella Alberto, cognato del Quadrano, che aveva eseguito anche degli omicidi su suo ordine e lo aveva incontrato nel carcere a seguito della sua scelta di collaborare ;
- l'appartenenza del Santoro al gruppo del Quadrano era stata desunta sia dal fatto che costui era stato notato a Frignano sia dai contatti telefonici tra i predetti e tra il Santoro e gli Esposito, che erano stati

accertati mediante degli scanner di cui disponevano e che consentivano di ascoltare le telefonate effettuate con i cellulari;

- dopo l'omicidio di don Diana c'erano stati dei controlli molto accurati da parte delle forze dell'ordine, che per molto tempo avevano eseguito frequenti perquisizioni presso le abitazioni di numerosi affiliati e predisposto vari posti di blocco, il che aveva creato notevoli fastidi all'organizzazione;
- non era a conoscenza dell'impegno anticamorra del parroco ma sapeva che il medesimo, unitamente al parroco don Armando Broccoletti svolgeva attività di assistenza a favore degli extracomunitari (verbale udienza 12 giugno 2000 f. 4 - 91).

L'imputato di reati connessi Schiavone Carmine, nel corso dell'esame dibattimentale ha dichiarato che:

- aveva fatto parte del clan dei casalesi, capeggiato dal cugino Schiavone Francesco, fino all'epoca del suo arresto avvenuto nell'anno 1992;
- a partire dall'anno 1988 Enzo De Falco aveva fatto parte della cupola dell'organizzazione unitamente a Schiavone Francesco, Bidognetti Francesco, Iovine Antonio, Caterino Giuseppe, Diana Raffaele;
- nel febbraio dell'anno 1991 il De Falco era stato ucciso perché aveva ordito un complotto con gli Esposito detti "muzzoni" per eliminare Beneduce Alberto, aveva cominciato a creare dei gruppi a sé a livello

77

politico e istituzionale ed era sospettato di essere il responsabile dell'arresto dei maggiori esponenti del clan avvenuto il giorno 13 dicembre '90 presso l'abitazione dell'assessore Corvino Renato;

- dopo l'omicidio di De Falco Enzo si era verificata all'interno del clan una scissione poiché alcuni componenti dell'organizzazione, particolarmente fedeli al predetto, si erano schierati contro i casalesi ed era sorta la contrapposizione con la fazione capeggiata da Nunzio De Falco, detto "o lupo", che era molto vicino al fratello ed investiva il danaro di provenienza illecita anche in Spagna;
- inizialmente si era staccato il gruppo di "o leveraiuolo", Sebastiano Caterino, con il nipote Maisto Vincenzo, poi il gruppo di Peppe Quadrano e quello capeggiato da Giulio Luise di Castelvolturno ed in un secondo momento anche Gigino Venosa detto "o cocchiere";
- il gruppo scissionista era composto dai fratelli del De Falco, il cugino Piacenti Francesco, detto "o nasone", che era un loro referente per reperire case in Francia e Spagna e collaborava con Nunzio De Falco nel traffico di stupefacenti, da "o leveraiuolo" e da Mario Santoro,;
- alcuni affiliati che erano stati inseriti nel gruppo di Quadrano e tra i quali ricordava Zagaria Vincenzo ed il suo braccio destro Dario De Simone, D'Alessandro Cipriano e Russo Maurizio si erano schierati invece con i casalesi;
- la contrapposizione tra le due fazioni aveva determinato una serie

impressionante di omicidi;

- Santoro Mario aveva fatto parte del clan dei casalesi unitamente al fratello Antonio, che era stato ucciso nell'anno 1983, ricevendo lo stipendio da De Falco Vincenzo e sapeva che, dopo la morte di costui, aveva fatto parte della batteria di fuoco del clan De Falco con Peppe Quadrano e "l'everaiuolo";
- aveva conosciuto sin dagli inizi degli anni '80 Piacenti Francesco, che aveva fatto sempre parte del clan ed era uomo di fiducia dei De Falco e sapeva che il medesimo aveva vissuto per un certo periodo a Como, da dove si era poi trasferito in Francia, ove aveva procurato rifugi sia per il De Falco che per il cugino *Sandokan* e per lovine Mario;
- quando aveva appreso la notizia dell'omicidio di don Giuseppe Diana aveva sospettato che il responsabile potesse essere *Sandokan* ma poi aveva appreso dai giornali che il Quadrano aveva reso ampia confessione in ordine al delitto:
- sapeva che il sacerdote intratteneva rapporti sia con i componenti della sua famiglia che con quelli della famiglia De Falco, che avevano fatto anche delle offerte per la chiesa;
- in occasione di un incontro avuto con il parroco nell'anno '92 gli aveva manifestato la sua intenzione di dissociarsi dall'organizzazione ed il medesimo, che all'epoca era impegnato in una campagna anticamorra, gli aveva confidato di sperare in un mutamento della

situazione esistente in Casal di Principe attraverso l'educazione dei giovani ai valori della legalità e della giustizia.

L'imputato di reati connessi Di Tella Alberto ha riferito che:

- aveva intrapreso la sua carriera criminale nell'anno 87/88 commettendo qualche estorsione nel suo paese;
- nell'anno '90 aveva aderito al clan dei trentolesi capeggiato da Enzo De Falco ed aveva avuto assidui contatti con Dario De Simone e Zagaria Vincenzo, con i quali aveva commesso reati di sangue;
- a seguito dell'omicidio di Enzo De Falco avvenuto nell'anno '91, aveva mantenuto contatti con lo Zagaria, il quale gli aveva raccomandato di non avere incontri con i casalesi;
- all'epoca il cognato Giuseppe Quadrano era detenuto e, tranne un breve periodo di semilibertà, era rimasto in carcere fino all'anno '92;
- durante la semilibertà il Quadrano aveva avuto degli incontri con i casalesi e con Santoro e Caterino Sebastiano per capire il motivo che aveva determinato l'eliminazione del De Falco e quindi aveva deciso di schierarsi contro i casalesi;
- tale decisione era stata adottata a seguito dell'attentato subito dal cognato mentre si trovava in regime di semilibertà a Massa Carrara.

L'imputato di reati connessi Di Bona Franco ha dichiarato che:

- aveva fatto parte del clan dei casalesi dall'anno 1988 all'anno 1996, operando nel gruppo facente capo agli Schiavone, da cui riceveva uno

stipendio mensile;

- dopo il suo arresto aveva deciso di dissociarsi e di collaborare con la giustizia ed aveva confessato di avere partecipato all'esecuzione di vari omicidi, tra i quali ricordava quello di Pagano Antonio ed altre tre persone, quello di De Falco Vincenzo e quello di Scalzone Aldo avvenuto nell'ottobre '91;
- sapeva che il De Falco era stato ucciso per vari motivi e principalmente perché ritenuto responsabile del blitz del 13 dicembre '90 e per avere dato il suo benestare ai La Torre per l'omicidio di Beneduce Alberto;
- dopo l'eliminazione del De Falco si era verificata una spaccatura all'interno dell'organizzazione e si era formato un gruppo di dissidenti composto dai fratelli De Falco, Caterino Sebastiano, Venosa Luigi, Salzillo Antonio, Santoro Mario e Quadrano Giuseppe, che era uno dei principali esponenti del gruppo scissionista, che godeva dell'appoggio dei mondragonesi;
- la contrapposizione tra i due gruppi aveva determinato una serie di omicidi e, in particolare, quello dell'avv. Aldo Scalzone, che era stato eliminato perché ritenuto la mente ed il consigliere del De Falco, addetto a curare i rapporti con esponenti del mondo politico ed appartenenti alle forze dell'ordine.

L'imputato di reati connessi Caianiello Raffaele ha dichiarato che:

- era entrato a far parte del clan dei casalesi nel 1987 ed aveva operato nel gruppo capeggiato da Cantiello Antonio, detto "o carrozziere" che svolgeva il ruolo di capozona in Grazzanise, Capua e Sant'Andrea;
- detto gruppo era collegato alla famiglia De Falco ma, a seguito della scissione verificatasi nell'organizzazione dopo l'omicidio di De Falco Vincenzo, il Cantiello, che era molto legato a costui, aveva deciso di schierarsi con la fazione dei casalesi facente capo a Schiavone Francesco, Schiavone Walter, al cugino Schiavone Francesco detto Cicciariello e Bidognetti Francesco;
- il gruppo rivale era composto dai fratelli De Falco Nunzio e Giuseppe, detto "barbacane", Caterino, Venosa e Quadrano
- in tale periodo il Cantiello aveva avuto frequenti contatti con i casalesi ed in particolare con Schiavone Walter, che contattava tramite Panaro Nicola, Reccia Oreste e Misso Giuseppe (verbale udienza 5 novembre '99 f. 5 - 40).

La storia criminale del Quadrano è stata narrata in modo conforme da tutti i collaboratori, che lo hanno concordemente indicato come componente del gruppo facente capo a De Falco Vincenzo, unitamente a De Simone Dario, Zagaria Vincenzo e Biondino Francesco, ed hanno evidenziato i costanti e stretti rapporti tra i predetti nel periodo antecedente all'omicidio del De Falco, la notevole preoccupazione ingenerata tra i componenti del gruppo dalla eliminazione del capo, le

incertezze iniziali seguite dalla scelta di schierarsi contro il *clan dei casalesi* ed il ruolo primario svolto dal Quadrano nella zona dopo che il De Falco Nunzio si era trasferito all'estero.

I dati desumibili dalle confessioni rese dai vari collaboratori esaminati nel corso del dibattimento consentono di ritenere che i medesimi, durante la lunga militanza nell'organizzazione camorristica operante nel territorio della provincia di Caserta, hanno avuto sicuramente la possibilità di avere assidui contatti con gli altri componenti del sodalizio criminoso, con i quali hanno attivamente collaborato nella realizzazione delle varie attività illecite, ed hanno altresì avuto modo di acquisire notizie relative alla esistenza ed alla sfera di azione dei vari gruppi criminali operanti in quel territorio nonché ai vari episodi delittuosi in cui erano coinvolti alcuni di essi.

Appare dunque legittimo affermare, in via generale, che il coimputato Quadrano Giuseppe ed i vari imputati di reati connessi esaminati nel corso del dibattimento si presentano come fonti qualificate: la conoscenza delle attività del gruppo in cui erano inseriti li pone, infatti, su un piano del tutto primario tra le fonti di prova specifica in quanto non si tratta di testi che riferiscono fatti cui hanno occasionalmente assistito o notizie apprese per caso bensì di camorristi che parlano delle attività del gruppo criminale in cui erano inseriti e rivelano episodi di cui sono stati diretti protagonisti o di cui sono comunque venuti a

conoscenza, nella loro qualità di aderenti al medesimo sodalizio, nell'ambito del flusso circolare di informazioni relative a fatti di interesse comune.

Per quanto riguarda la personalità dei chiamanti in correità e la genesi della scelta di collaborare, si osserva che esse costituiscono un difficile terreno di esplorazione, da affrontare con la consapevolezza del pericolo di sconfinare in affermazioni di fragile spessore logico se non addirittura nella tautologia ed in discutibili elucubrazioni sulle qualità personali di collaboratori.

La valutazione della credibilità soggettiva dei collaboratori non è certo agevole in quanto la Corte non può ignorare la personalità dei vari accusatori, i quali, anche se capaci di fornire validi contributi per delineare la mappa della criminalità organizzata, sono comunque soggetti che si sono resi responsabili di molti gravi delitti, ma, d'altra parte, non può sottovalutarsi che alcuni di loro hanno confessato reati per i quali non erano gravati da alcun sospetto, onde non è possibile, in mancanza di un'adeguata indagine introspettiva, penetrare nelle coscienze di queste persone per verificare fino a che punto le loro rivelazioni siano il frutto di un'esigenza morale di espiazione e laddove, invece, prevalga un mero calcolo utilitaristico.

L'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie non può, dunque, essere desunta da altro che dalla presenza dei requisiti del disinteresse,

della spontaneità, della precisione, della univocità e della costanza, elementi che devono formare oggetto di analisi da parte del giudice (Cass. Sez. I, 25 giugno 1990; Sez. I, 29 ottobre 1990).

Alcuni difensori hanno prospettato che i collaboratori hanno reso dichiarazioni accusatorie nei confronti degli attuali imputati con il proposito esclusivo di ottenere consistenti riduzioni di pena o altri vantaggi, anche di natura economica, e che tale elemento utilitaristico inficerebbe l'attendibilità delle loro dichiarazioni in quanto farebbe venire meno la caratteristica del disinteresse, che è un elemento indefettibile per attribuire credibilità alle dichiarazioni.

Tale assunto non può essere condiviso in quanto le motivazioni che hanno determinato ciascuna dissociazione sono diverse (mera paura, desiderio di reinserimento nella società, raffronto tra la prevedibile sorte giudiziaria ove non si collabori e le conseguenze meno gravi ove si collabori fattivamente con l'autorità) ma, in ogni caso, le aspettative di benefici di tipo premiale non concretizzano l'interesse che può far dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori.

Occorre in proposito precisare che il disinteresse di colui che, imputato in uno o più procedimenti, riferisce circostanze degne di valutazione in ordine a fatti per i quali risultano imputate altre persone non comporta affatto che il medesimo non debba prospettarsi qualche vantaggio ai fini penali dalla propria collaborazione.

In tal senso nessuna accusa formulata da soggetti che hanno la veste di imputati potrebbe qualificarsi disinteressata in quanto evidenti ragioni umane inducono a ritenere che essa è almeno sorretta dall'aspettativa, o quanto meno dalla speranza, del conseguimento di un vantaggio processuale.

La possibilità di un interesse ad un certo esito del processo non preclude aprioristicamente la credibilità delle dichiarazioni quando le stesse si presentino precise e coerenti nei riferimenti a circostanze di tempo e di luogo e trovino corrispondenza o coincidenza in altri elementi acquisiti al processo.

Disinteresse vuol dire mancanza di uno specifico intento calunnioso, scaturente da sentimenti di astio, di vendetta o inimicizia, ove naturalmente tali sentimenti siano sorti per vicende del tutto estranee a quelle attinenti al fatto oggetto delle dichiarazioni accusatorie perché in caso diverso anche tali sentimenti possono ispirare un'accusa veritiera.

In definitiva, l'accusa, per essere considerata attendibile, non deve essere inficiata dal sospetto di trovare origine in un interesse al preordinato coinvolgimento di una determinata persona e l'assenza di interesse non va valutata in modo generico e globale ma con riferimento al rapporto fra ciascun collaboratore e i singoli accusati.

Le dichiarazioni dei collaboratori devono ritenersi spontanee atteso che gli stessi, senza nessuna sollecitazione da parte di investigatori o

inquirenti, e per uno dei motivi sopra indicati e che non è necessario individuare specificamente, hanno deciso ad un certo punto di distaccarsi dalle organizzazioni in cui avevano militato e, rompendo l'argine omertoso, hanno fornito una serie di informazioni relative alla struttura ed ai componenti della organizzazione di appartenenza e di altre similari alleate o contrapposte e reso ampia confessione in ordine alla loro partecipazione a vari reati per i quali spesso non erano stati acquisiti elementi a loro carico.

Il carattere dell'univocità è riscontrabile nelle dichiarazioni accusatorie dei vari collaboratori, le quali sono formulate con parole e locuzioni insuscettibili di essere intese in significati diversi e solo in qualche caso sono caratterizzate da contraddizioni.

La valutazione globale delle dichiarazioni dei collaboratori sopra esaminate e delle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria consente di affermare che dopo l'omicidio di De Falco Vincenzo, che era uno degli esponenti di maggiore rilievo dell'organizzazione camorristica egemone nel casertano, si era determinata una frattura all'interno dell'organizzazione e si erano creati due opposti schieramenti, uno composto da familiari del De Falco e da soggetti che erano stati più legati al medesimo, quali Caterino Sebastiano, Venosa Luigi e Quadrano Giuseppe, e l'altro capeggiato da Schiavone Francesco e Bidognetti Francesco; che, a partire dall'anno '91, erano stati uccisi esponenti dei

due gruppi rivali ma anche diverse persone estranee all'associazione ma legate a vario titolo ai componenti dei due gruppi; che uno degli episodi più eclatanti era stato l'omicidio del dentista Schiavone Alfonso, estraneo a qualsiasi organizzazione criminale ed ucciso solo per colpire il cugino Schiavone Francesco; che nell'anno '94 era in atto una lotta spietata tra il gruppo camorristico capeggiato da Schiavone Francesco e Bidognetti Francesco e quello facente capo a De Falco Nunzio, che aveva come principale referente nella zona Quadrano Giuseppe.

In tale contesto si verifica l'omicidio del parroco don Giuseppe Diana, che rappresenta un fatto di inaudita gravità ed anomalo in quanto la criminalità casertana in precedenza aveva raramente colpito rappresentanti delle istituzioni.

Il fondamentale elemento di accusa è rappresentato dalle dichiarazioni rese dal coimputato Quadrano Giuseppe, che devono costituire oggetto di un'approfondita analisi, essere valutate nel loro contenuto e coordinate quindi con le altre risultanze processuali.

Il Quadrano, nel corso dell'esame dibattimentale, ha dichiarato che:

- il 16 marzo '94 era stato ucciso lo zio Cecora Giliberto ed il giorno successivo aveva incontrato Santoro Mario per valutare come vendicarsi ed avevano concordato di ammazzare Aldo Schiavone, fratello del dentista Alfonso da loro ucciso qualche tempo prima per ritorsione;

- la sera del 16 marzo aveva telefonato a De Falco Nunzio per informarlo dell'accaduto e gli aveva comunicato il suo proposito di eliminare il fratello del dentista ma il medesimo, che già era a conoscenza dell'omicidio dello zio, gli aveva detto di non assumere alcuna iniziativa perché se avesse ucciso lo Schiavone avrebbero ammazzato tutti i suoi parenti che vivevano nella zona ed aveva aggiunto che avrebbe inviato il Piacenti, che si trovava con lui in Spagna, per comunicargli il da farsi;
- la mattina del 18 marzo era giunto presso la sua abitazione in Carinaro il Piacenti, proveniente dalla Spagna a bordo di un'autovettura Mercedes 190 di colore bianco, e gli aveva comunicato le decisioni del De Falco dicendo che si doveva uccidere il parroco e, ad un a sua espressa richiesta, aveva asserito che ignorava il motivo di tale omicidio ma che il 'Lupo' sapeva quello che faceva";
- aveva convocato subito a casa sua il Santoro, che, quando aveva appreso che bisognava eliminare un sacerdote, aveva manifestato, come lui, il suo dissenso ma il Piacenti aveva asserito che avrebbe provveduto lui ad eseguire il delitto a condizione di avvalersi della collaborazione dello stesso Santoro o di qualcun altro;
- il Santoro in sua presenza aveva telefonato con il cellulare al De Falco per rappresentargli che era contrario all'esecuzione del delitto ma costui lo aveva convinto a commettere l'omicidio, e subito dopo il

Santoro, chiamandolo in disparte, gli aveva detto che occorreva fare il favore al De Falco e che in seguito avrebbero ucciso anche uno dei componenti della famiglia Schiavone e lui aveva dato il suo consenso;

- il Santoro si era fatto convincere dal De Falco perché spesso si recava in Spagna a prelevare la droga fornitagli da costui e quindi era in una posizione di soggezione poiché temeva che se non avesse commesso il delitto non gli sarebbe stata più consegnata la droga;
- nel corso del colloquio svoltosi in seguito il Piacenti aveva dichiarato di non poter partecipare all'esecuzione dell'omicidio asserendo che era conosciuto nella zona ed il Santoro si era dichiarato disposto a commettere l'omicidio con Della Medaglia Giuseppe, componente del clan Ranucci che in precedenza aveva già cooperato con loro nell'esecuzione di altri omicidi;
- subito dopo avevano chiamato il Della Medaglia ed il Piacenti, che era stanco per il lungo viaggio, era andato via, dopo averli informati che il parroco celebrava la messa verso le ore sette e trenta;
- il Della Medaglia, giunto poco dopo presso la sua abitazione, si era dichiarato disposto a commettere l'omicidio e, pertanto, si erano dati appuntamento per il mattino successivo alle ore 6 concordando che il delitto sarebbe stato commesso dal Santoro, che doveva guidare l'autovettura, e dal predetto, che doveva uccidere il prete;
- la mattina successiva, verso le sei, era giunto presso la sua abitazione

il Santoro e, al posto del Della Medaglia, si era presentato Vincenzo Verde, che lui già conosceva, il quale aveva detto di essere stato mandato dal Della Medaglia, che quella mattina aveva difficoltà ad uscire;

- il Santoro, chiamatolo in disparte, gli aveva manifestato le sue perplessità dicendo che il Verde non era affidabile in quanto soffriva di crisi epilettiche, e che non intendeva commettere l'omicidio con lui;
- poiché quella mattina aveva dato appuntamento anche a Ciccarelli Giovanni, che si trovava presso la sua abitazione, lo aveva mandato a chiamare Gaglione Nicola detto "spaccatella" ed aveva chiesto a costui di partecipare all'omicidio ricevendone un netto rifiuto;
- subito dopo il Santoro aveva affermato di non ricordare ove si trovava la chiesa e di non conoscere bene le strade, facendogli chiaramente intendere che gli avrebbe fatto piacere che ad accompagnarlo fosse stato proprio lui;
- a quel punto, poiché non intendeva partecipare personalmente all'esecuzione dell'omicidio, aveva detto al Santoro che lo avrebbe accompagnato suo fratello, che conosceva bene i luoghi, e, pertanto, aveva mandato la moglie a prelevare il fratello Armando presso la sua abitazione in S. Cipriano di Aversa;
- quando il fratello era giunto a casa, gli aveva spiegato il da farsi e gli

aveva anche proposto di eseguire personalmente l'omicidio ma costui si era mostrato perplesso ed il Verde aveva detto che avrebbe provveduto lui ad ammazzare il parroco;

- il Santoro, il Verde ed il fratello Armando, cui aveva consegnato una pistola ed una sciarpa per coprirsi il volto, erano partiti dalla sua abitazione a bordo di una Fiat Uno di colore rosso;
- il Ciccarelli frequentava assiduamente la sua abitazione ed egli se ne serviva abitualmente per mandare ambasciate ad altri affiliati ma aveva preferito mandare la moglie a prelevare sua fratello poiché sapeva che costui era molto diffidente e non si sarebbe mosso facilmente se non in compagnia di una persona di famiglia;
- dopo circa mezz'ora il fratello era tornato a casa e gli aveva comunicato che avevano ammazzato il prete;
- il fratello non gli aveva riferito particolari relativi all'esecuzione del delitto ma si era limitato a dirgli che il Verde aveva chiesto ove fosse il prete ad una vecchietta, che gli aveva mostrato il posto in cui il medesimo si trovava, e quindi lo aveva raggiunto ed aveva sparato quattro colpi al suo indirizzo;
- il Verde disponeva di una pistola automatica, di cui ignorava il calibro, anche il Santoro era sicuramente armato ed il fratello aveva una pistola cal. 9x21che lui stesso gli aveva consegnato;
- dopo l'esecuzione del delitto non aveva visto il Verde ed il Santoro,

che si erano recati a Sant'Antimo, ma soltanto il fratello, che era stato lasciato fuori al portone;

- aveva chiamato nuovamente la moglie ed aveva fatto riaccompagnare il fratello presso la sua abitazione;
- quella stessa mattina, verso le ore 10-10.30, il Piacenti era ritornato presso la sua abitazione e gli aveva proposto di andare in Spagna con lui in attesa che si calmassero le acque ma aveva rifiutato in quanto non immaginava assolutamente che le indagini si potessero focalizzare sulla sua persona, in quanto non aveva alcun motivo per uccidere il prete, quindi si erano salutati fuori al portone ed il predetto era partito;
- nel periodo successivo aveva subito una serie di controlli e perquisizioni ad opera della polizia e dei carabinieri ed aveva avuto contatti telefonici con il De Falco, il quale lo aveva esortato ad andare in Spagna ed a trattenersi almeno un mese là;
- la mattina dell'omicidio aveva mandato il Ciccarelli dal cognato Di Tella Alberto, che all'epoca era latitante e si trovava a Caserta nell'abitazione della sorella di un suo conoscente, per fargli comunicare che il prete era stato ucciso da loro e che non doveva muoversi a causa della presenza di numerose forze di polizia nella zona.

Per quanto riguarda gli avvenimenti verificatisi nel periodo successivo

93

all'omicidio, il Quadrano ha riferito che:

- verso la fine del mese di marzo era partito per la Spagna in compagnia del Ciccarelli e, prima di partire, era andato a salutare il cognato Di Tella Raffaele, che gli aveva chiesto il motivo per cui era stato ucciso il parroco e lui gli aveva detto che il delitto era stato commesso per rendere un favore a "'o lupo", imprecando anche contro il medesimo, ma non era in grado di indicargli il motivo, che ignorava;
- una volta giunto in Spagna, era stato ospite del De Falco, nella sua villa ubicata in campagna a Santa Fè, un paesino sito nei pressi di Granada, per una settimana;
- durante la sua permanenza nell'abitazione del De Falco, aveva chiesto ragguagli circa la causale dell'omicidio del parroco al medesimo, che gli aveva riferito che il fratello Vincenzo e Bidognetti Francesco avevano affidato al predetto un carico di armi e che, dopo l'uccisione del congiunto, lui ed il fratello Giuseppe erano andati a richiedere la consegna delle armi al parroco, il quale aveva detto di averle consegnate a Walter Schiavone, che gliele aveva richieste;
- il De Falco addebitava al parroco di avere consegnato le armi agli Schiavone sostenendo che il medesimo era consapevole del fatto che l'omicidio del fratello Vincenzo era stato commesso proprio da costoro, che erano quindi diventati suoi nemici;

- dopo avere appreso la causale dell'omicidio, l'aveva comunicata al Piacenti che fino a quel momento ignorava il motivo per cui era stato ucciso il parroco e si era mostrato scettico;
- nel corso di uno dei colloqui avuti con il De Falco gli aveva detto che nell'anno '84-'85, mentre si trovava con il fratello Vincenzo presso l'abitazione di tale Carannante Francesco, un elettricista che spesso li ospitava, il medesimo gli aveva riferito che aveva la disponibilità dei documenti di identità di un prete però non sapeva se si trattasse o meno di don Giuseppe Diana;
- quando aveva iniziato a collaborare con la giustizia, aveva fornito una versione dei fatti in parte diversa, omettendo di indicare il fratello ed i santantimani come partecipi all'esecuzione dell'omicidio ed indicando il Piacenti quale esecutore materiale del delitto, poiché all'epoca il fratello ed il cognato Di Tella Raffaele, di cui si serviva per mandare qualche ambasciata ai santantimani, erano liberi e temeva che costoro potessero ucciderli;
- circa un anno dopo l'inizio della sua collaborazione aveva maturato la decisione di rivelare come si erano svolti realmente i fatti anche perché si sentiva in colpa ed aveva chiesto di avere un colloquio con gli inquirenti tramite il suo avvocato;
- dopo la settimana trascorsa nella villa del De Falco si era trasferito in un'abitazione sita in Linares, a circa duecento chilometri da Granada,

che aveva trovato grazie all'interessamento del Piacenti e di tale Domenico Greco, che era titolare di due ristoranti;

- in questo periodo aveva avuto contatti giornalieri solo con il Piacenti mentre aveva avuto soltanto contatti telefonici con il De Falco, che viveva lontano, ed aveva provveduto alle sue esigenze con del danaro che aveva portato con sé;
- un mese dopo si era trasferito in un'altra abitazione sita alla periferia di Granada procuratagli sempre dal Piacenti e dal Greco;
- in quel periodo c'era stato un incontro tra il De Falco, il Piacenti ed il Santoro ed alcuni funzionari della polizia di Caserta;
- il De Falco gli aveva detto che intendeva avere questo incontro ed avevano anche concordato cosa dire ai poliziotti, recatisi in Spagna per conoscere la verità sull'omicidio del parroco in quanto non del tutto certi che il colpevole fosse lui;
- in occasione dell'incontro il De Falco aveva tentato di convincere la polizia che il responsabile dell'omicidio del parroco non era lui e che il delitto era stato commesso dagli Schiavone;
- la sera stessa aveva avuto un incontro con il De Falco, cui avevano partecipato anche il figlio, il Piacenti, Santoro Mario ed il fratello Pasquale, nel corso del quale il medesimo gli aveva proposto di uccidere qualcuno degli Schiavone e di gettare il cadavere o parti di esso sul sagrato della chiesa in quanto avevano appreso che

Schiavone Francesco aveva scritto una lettera ad un giornale o ai familiari del parroco in cui affermava di non essere il responsabile dell'omicidio e che se lo avesse individuato lo avrebbe ucciso;

- quella sera aveva avuto una violenta lite con il De Falco perché non aveva voluto aderire al suo progetto ed era andato via ed in seguito aveva avuto occasione di incontrarlo solo tre o quattro volte;
- il De Falco, il Santoro e lui avevano concordato poi di uccidere Verde Vincenzo perché il Santoro non nutriva fiducia in costui e temeva che se lo avessero arrestato avrebbe potuto parlare ed accusare i complici;
- in seguito il Santoro gli aveva telefonato per dirgli che aveva la possibilità di attuare il progetto di eliminare il Verde tramite il fratello che stava a Castelvolturno ma lui, avendo appreso che nel frattempo erano stati scarcerati Stefano Ranucci e lo zio, gli aveva detto di non agire in quanto si preoccupava di inimicarsi i Ranucci, con i quali aveva un buon rapporto;
- il Santoro aveva registrato la telefonata e l'aveva fatta ascoltare a Ranucci Stefano, come aveva appreso poi dal Piacenti e dal Della Medaglia, che, in occasione di uno dei frequenti incontri avvenuti durante la sua permanenza in Spagna, gli aveva riferito anche di avere sentito la conversazione registrata, e ciò gli aveva provocato l'inimicizia dei Ranucci, che in seguito, insieme al De Falco, avevano deciso di ucciderlo;

– nell'estate del '94 si era trasferito a Valencia poichè era stato avvisato dal De Falco e dal Piacenti che la polizia era sulle sue tracce e, inoltre, in occasione del viaggio compiuto dalla moglie, che, accompagnata dal Ciccarelli e dalla moglie di costui, si accingeva a raggiungerlo unitamente ai figli, la polizia francese aveva fermato il Piacenti, che si era recato a prelevarla a Tolone con la convivente e la sorella, per un controllo costringendo così la moglie a ritornare in Italia;

– era venuto a conoscenza del progetto relativo alla sua eliminazione in occasione di contrasti insorti a seguito dell'acquisto di un chilo di cocaina da lui effettuato a Guillera, un paese vicino a Valencia, insieme con tale Mario, cui l'aveva affidata con il compito di recarsi a Granada per venderla;

– nel periodo successivo aveva telefonato più volte al Mario per sapere se avesse provveduto alla vendita della cocaina ma il medesimo, dopo avere tergiversato e preso tempo, gli aveva comunicato di non avere trovato la droga nella masseria in cui l'aveva occultata;

– siccome le uniche persone che conoscevano il nascondiglio erano lui, il Mario ed il Piacenti, aveva sospettato che la sostanza stupefacente fosse stata rubata da quest'ultimo ed aveva manifestato tale sospetto al Mario, che aveva escluso la responsabilità del medesimo;

– una mattina si era recato a Granada a casa del Mario, che abitava in

un paesino lontano da Granada, per accertare cosa fosse realmente accaduto;

- aveva bussato alla porta dell'abitazione senza ricevere risposta e, mentre girava intorno al villino, aveva notato l'autovettura del Piacenti parcheggiata dinanzi ad un villino vicino ed aveva visto anche la sua convivente;
- poiché i due avevano sempre affermato che non si vedevano, ritenne che era stato effettivamente il Piacenti ad impossessarsi della droga ed aveva bussato alla porta della sua abitazione, che era stata aperta dalla convivente;
- quando era giunto il Piacenti, un po' insonnolito, gli aveva contestato che ormai sapeva tutto ed il medesimo aveva risposto dicendo "guarda, tu non sai proprio niente, se non era per me ti ammazzavamo";
- aveva chiesto spiegazioni circa tale affermazione ed il Piacenti gli aveva rivelato che lui, il Santoro, il De Falco e Caterino Sebastiano erano andati a Valencia per ucciderlo e lo avevano visto a bordo della sua autovettura con la moglie ed il figlio piccolo;
- subito dopo si erano recati insieme nell'abitazione del Mario, che aveva confermato che i predetti si erano recati a Valencia per ucciderlo e che lui, che era il solo che conosceva la sua abitazione, era stato costretto ad accompagnarli in quanto lo avevano minacciato di

morte;

- i predetti gli avevano anche rivelato che De Falco Nunzio si era appropriato della cocaina ed il Piacenti aveva asserito che il medesimo aveva consegnato il danaro ricavato dalla vendita al Santoro ed al Caterino;
- il Piacenti non era stato in grado di indicargli il motivo per cui avevano tentato di eliminarlo, limitandosi a dire che il Caterino lo riteneva responsabile della morte del nipote Maisto Vincenzo, ma lui aveva ritenuto che volessero ucciderlo a causa del suo coinvolgimento nell'omicidio del parroco e per impedirgli di parlare anche perché una volta, per scherzo, aveva detto al Piacenti che se lo avessero arrestato avrebbe collaborato con la giustizia ed il medesimo aveva verosimilmente riferito tale circostanza al cugino, che l'aveva presa sul serio;
- da quel momento aveva cominciato a registrare le telefonate con il Piacenti ed il Santoro non per utilizzarle nell'eventualità che avesse deciso in futuro di collaborare ma solo ai fini di un eventuale chiarimento perché il Santoro negava di essere andato a Valencia, il Piacenti glielo confermava ed il De Falco a volte lo ammetteva ed a volte lo negava sostenendo che erano andati semplicemente a cercarlo, non lo avevano trovato ed erano andati via;
- aveva registrato le conversazioni telefoniche su alcune microcassette

che aveva consegnato alla moglie e che quest'ultima aveva consegnato, a sua volta, alla polizia dopo il suo arresto;

- nel corso delle telefonate non aveva mai fatto esplicito riferimento all'omicidio del parroco poiché aveva timore di parlare al telefono però si era lamentato spesso del fatto che altri avevano combinato il guaio e lui era ricercato per l'omicidio;
- aveva registrato le telefonate nell'arco di tempo compreso tra ottobre-novembre '94 e marzo '95;
- nello stesso periodo aveva avuto degli incontri solo con il Piacenti, che aveva cominciato a nutrire timori per la sua incolumità e portava con sé la convivente e la bambina piccola.

Nel corso dell'esame il Quadrano ha precisato anche che aveva conosciuto Verde Vincenzo nell'estate dell'anno '92, in quanto aveva accompagnato il Della Medaglia o il Ranucci presso la sua abitazione e ricordava che in quel periodo era in semilibertà e la sera doveva rientrare nel carcere di Secondigliano, e che successivamente il medesimo si era recato spesso a casa sua; che, a seguito della emissione del provvedimento restrittivo nei suoi confronti per l'omicidio del parroco, si era attivato per dimostrare l'alibi giacché la mattina del 19 marzo era rimasto a casa ed aveva incontrato un'infermiera di nome Angelina che si era recata a fare una siringa ad un suo nipote e lo aveva incontrato nel lasso di tempo tra le ore sette e le sette e trenta, prima che facesse rientro

il fratello Armando.

Nel corso del controesame dei difensori effettuato nella stessa udienza il coimputato ha ribadito le precedenti dichiarazioni precisando che:

- conosceva bene Greco Domenico, proprietario di due pizzerie a Linares, perché il medesimo gli aveva trovato l'appartamento che aveva preso in locazione e, durante la sua permanenza in tale località, si era recato a pranzare nel suo ristorante quasi tutti i giorni;
- il predetto gli aveva anche procurato una partita di circa trenta-quaranta chili di hashish che lui aveva spedito in Italia occultandola nel cofano e nei pannelli di un'autovettura;
- era stato arrestato nell'anno '88 con il Piacenti in Casal di Principe ed era uscito in regime di semilibertà nel giugno '91; era stato nuovamente arrestato nel settembre-ottobre '91 ed era stato scarcerato nell'estate del '92 quindi era stato tratto in arresto nel settembre-ottobre '92 e scarcerato nel dicembre '93;
- l'autovettura Mercedes di cui aveva la disponibilità il Piacenti costituiva provento di un'estorsione commessa in danno del concessionario Noviello Giuseppe ed era intestata alla madre del predetto, che l'aveva venduta ad uno spagnolo nel mese di aprile o maggio dell'anno '94 a seguito di trattative avvenute nel ristorante di Greco Domenico;
- quando il Piacenti aveva affermato di non poter partecipare

all'esecuzione dell'omicidio del parroco non aveva ritenuto opportuno informare il De Falco in quanto il Santoro, che si era già dichiarato disponibile a commettere il delitto, aveva ribadito il suo intento anche dopo la defezione del predetto ponendo come unica condizione che fosse assicurata la partecipazione del Della Medaglia (verbale udienza 17 luglio 2000 f. 3- 69).

Nel prosieguo del controesame dei difensori avvenuto nella successiva udienza del 18 settembre il Quadrano ha ancora una volta ribadito la versione dei fatti, fornendo, talora a seguito di specifiche contestazioni, alcune precisazioni e riferendo, in particolare, che:

- nel periodo intercorso tra l'esecuzione dell'omicidio del parroco e la sua partenza per la Spagna, avvenuta il giorno prima delle elezioni politiche del '94, non aveva rivisto il Santoro, che aveva incontrato poi molte volte in Spagna;
- il Piacenti, il Santoro ed il Verde non conoscevano il prete ed era stato il primo ad informarli che il medesimo celebrava la messa alle ore 7.30, come aveva probabilmente appreso dai suoi familiari che abitavano nei pressi della chiesa;
- nel periodo in cui era stato commesso l'omicidio era sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ma non si presentava in caserma ed erano i carabinieri a recarsi presso la sua abitazione per i controlli in quanto nutriva forti timori per la sua

incolumità personale;

- Gaglione Nicola non aveva mai partecipato all'esecuzione di omicidi mentre il fratello era stato uno degli esecutori materiali di un triplice omicidio commesso a Villa Literno;
- non aveva assolutamente pensato di far partecipare all'esecuzione dell'omicidio il cognato Di Tella Alberto e, in ogni caso, non ci sarebbe stato tempo sufficiente per mandare il Ciccarelli a prenderlo a Caserta;
- il Santoro, che aveva ricevuto l'ordine dal De Falco, non avrebbe voluto commettere l'omicidio con il Verde ma ormai non poteva più tirarsi indietro ed aveva accettato con riluttanza di andare con suo fratello;
- il De Falco non aveva partecipato alla decisione di eliminare Schiavone Alfonso ma era stato soltanto messo al corrente da lui;
- ignorava quando il De Falco si era rivolto al prete per riavere le armi ed il motivo per cui il medesimo aveva deciso di uccidere il prete a distanza di anni dall'episodio della consegna delle armi e poteva solo presumere che non ne avesse avuto prima l'opportunità;
- in effetti non sapeva neanche se la causale dell'omicidio indicatagli dal De Falco fosse vera e non aveva mai creduto che il fqatto riferitogli si fosse realmente verificato;
- prima dell'omicidio del parroco il Santoro gli aveva riferito di avere

avuto contatti con Schiavone Francesco junior il quale gli aveva detto che aveva fatto uccidere tale "lione", da lui ritenuto responsabile dell'omicidio del fratello, avvenuto qualche tempo prima, e gli aveva proposto di uccidere lui o il cognato Alberto;

- il Verde, che era più basso di lui, alto circa m. 1.80, aveva portato con sé la pistola utilizzata per commettere l'omicidio ed in seguito lui aveva chiesto al Della Medaglia cosa ne avessero fatto e costui gli aveva riferito di averla gettata in un pozzo sebbene lui sapesse che i santantimani erano soliti seppellire le armi usate per commettere gli omicidi;
- aveva appreso le modalità di esecuzione del delitto prima dal fratello e poi dal Della Medaglia e dal Santoro, i quali gli avevano riferito, in occasione di vari incontri avvenuti in Spagna, che il sacerdote si trovava in sacrestia ed era da solo;
- dopo il suo arresto e la decisione di collaborare con la giustizia era stato scarcerato nel dicembre del '95 e nel corso dell'anno successivo aveva rettificato le prime dichiarazioni rese in merito all'omicidio di don Giuseppe Diana rendendo ampia confessione ed indicando i nomi di tutti coloro che avevano effettivamente partecipato all'esecuzione del delitto;
- non aveva accusato i santantimani nel corso degli interrogatori resi antecedentemente alla data del 26 settembre '96 perché temeva

ritorsioni, soprattutto da parte di Ranucci Stefano, Antimo e Raffaele, nei confronti del fratello Armando e del cognato Di Tella Raffaele, che all'epoca avevano assidui contatti con i predetti;

- la mattina del 19 marzo, verso le ore 6, era arrivato presso la sua abitazione il Ciccarelli e subito dopo erano sopraggiunti il Santoro ed il Verde, poi aveva mandato a prelevare il Gaglione, che abitava a breve distanza, e quindi il fratello Armando;
- conosceva già il Verde. che si era recato più volte presso la sua abitazione, e forse lo aveva anche mandato su qualche cantiere;
- il fratello era tornato a casa circa mezz'ora dopo la partenza e gli aveva riferito in modo sommario che, mentre lui ed il Santoro erano rimasti a bordo dell'autovettura, il Verde era entrato in chiesa e, dopo avere chiesto ad una vecchietta dove stava il parroco, era andato in sacrestia, aveva esploso contro il medesimo quattro colpi e quindi era scappato con loro;
- non aveva mai manifestato all'ispettore Giusti la sua intenzione di collaborare con la giustizia ma aveva avuto con la stessa un solo colloquio telefonico, avvenuto mentre era in Spagna in compagnia del Piacenti, nel corso del quale le aveva rappresentato che non era stato lui l'esecutore materiale dell'omicidio del sacerdote e la medesima aveva tentato di convincerlo a collaborare;
- non sapeva spiegarsi perché aveva tentato di superare tutte le

difficoltà insorte nella fase preparatoria dell'omicidio malgrado non avesse approvato la decisione del De Falco di eliminare il sacerdote;

– si era dichiarato innocente in ordine all'omicidio di don Diana intendendo dire che non era stato l'esecutore materiale ma era consapevole che, avendo partecipato all'organizzazione del delitto, era colpevole anche se aveva agito al solo fine di rendere un favore al De Falco;

– il Piacenti gli aveva detto che bisognava uccidere il parroco della chiesa di San Nicola ma non ricordava se gli aveva indicato il nome del medesimo, che lui comunque non conosceva affatto;

– il Ciccarelli era stato presente la sera del 18 marzo ed anche la mattina del giorno successivo presso la sua abitazione e, pur non partecipando ai loro discorsi, aveva assistito alla fase preparatoria e, pertanto, si era reso conto che doveva essere commesso un omicidio ma ignorava che la vittima designata fosse un sacerdote;

– il predetto, quando aveva appreso la notizia dell'omicidio del parroco, aveva intuito che era stato commesso da loro ed aveva ricevuto conferma da lui allorché si era recato ad accompagnarlo in Spagna;

– quella mattina aveva mandato il Ciccarelli a casa del cognato Di Tella Alberto per fargli riferire che non doveva assolutamente muoversi dal rifugio in quanto c'erano molti carabinieri in giro a causa di quanto era successo ed il medesimo, che nel frattempo aveva appreso la

notizia dell'omicidio del sacerdote ed aveva capito che il delitto era stato commesso da loro, aveva informato il cognato;

- il Verde, che aveva incontrato in varie occasioni presso la sua abitazione, era più basso e più robusto di lui e, all'epoca del fatto, aveva i capelli abbastanza lunghi;
- il fratello Armando, che svolgeva un ruolo secondario nell'ambito del gruppo e non partecipava alle decisioni, aveva contatti frequenti con gli esponenti del gruppo di Sant'Antimo;
- aveva avuto una violenta discussione con il De Falco allorché costui gli aveva proposto di uccidere tale Edoardo "mangiacristiani", gregario del clan dei casalesi che abitava nei pressi della chiesa, al fine di far ricadere la responsabilità su Schiavone Francesco che aveva comunicato in una lettera che avrebbe punito l'autore dell'omicidio del sacerdote (verbale udienza 18 settembre 2000).

Ad avviso della Corte le dichiarazioni del Quadrano possono essere considerate intrinsecamente attendibili in quanto risultano caratterizzate dalla spontaneità, dalla precisione, dalla costanza e dalla coerenza logica del racconto.

Ai fini del giudizio relativo alla attendibilità intrinseca del collaboratore assume indubbio rilevo la genesi della chiamata in correità, ossia il fatto che il medesimo, nel manifestare la sua intenzione di collaborare con la giustizia, pur rendendo spontaneamente immediata ed ampia confessione

in ordine ad una serie di gravi delitti per i quali non erano stati acquisiti elementi a suo carico, si dichiarò estraneo all'omicidio del sacerdote don Giuseppe Diana indicando quali responsabili De Falco Nunzio, Piacenti Francesco e Santoro Mario e, solo dopo un anno dall'inizio della sua collaborazione, si determinò spontaneamente ad ammettere il suo coinvolgimento in tale delitto ed a rivelare come si erano svolti realmente i fatti chiamando in correità il fratello Armando, Della Medaglia Giuseppe e Verde Vincenzo.

I difensori degli imputati hanno sostenuto che tale circostanza induce fondatamente a dubitare dell'attendibilità intrinseca del collaboratore, essendo dimostrato il suo mendacio nel negare la partecipazione all'esecuzione dell'omicidio del sacerdote.

Al riguardo la Corte ritiene opportuno premettere che la confessione e la chiamata in correità possono, senza necessariamente divenire inattendibili, attuarsi in progressione ed ispessirsi nel tempo specialmente quando i nuovi dati forniti dal chiamante non risultino in netta contraddizione con quelli in precedenza offerti ma ne costituiscano un completamento ed un'integrazione (Cass. 1 febbraio 1994; 19 dicembre 1996).

Va, inoltre, evidenziato che la Suprema Corte, in alcune decisioni, ha affermato che qualora intervengano aggiustamenti in ordine alla partecipazione al reato di determinati soggetti che sconvolgano le

normali cadenze delle propalazioni attraverso l'irrompere di nuove accuse rivolte verso persone precedentemente mai coinvolte dal chiamante in correità, così da incidere sulle stesse regole di giudizio alle quali l'interprete si è costantemente uniformato, la deroga a tali regole deve comportare la presenza di una particolare carica di affidabilità intrinseca della nuova dichiarazione a cui è necessario consegua l'accertamento della veridicità di quanto successivamente narrato.

L'attento esame delle dichiarazioni rese dal Quadrano in sede dibattimentale e di quelle rese nella fase delle indagini preliminari, che sono state utilizzate nel corso dell'esame per le contestazioni ed acquisite al fascicolo del dibattimento, evidenzia una sostanziale conformità per quanto concerne la ricostruzione delle fasi antecedenti alla consumazione del delitto, l'indicazione di De Falco Nunzio quale mandante, il coinvolgimento di Piacenti Francesco e di Santoro Mario, l'indicazione della causale riferitagli dal De Falco e la mancata approvazione del progetto criminoso ideato da costui.

La divergenza tra le dichiarazioni rese dal Quadrano immediatamente dopo il suo arresto e quelle rese a distanza di circa un anno concerne esclusivamente l'indicazione delle persone che parteciparono all'agguato giacché il predetto in un primo momento aveva escluso il suo diretto coinvolgimento nella vicenda, riferendo che il Piacenti era stato l'esecutore materiale dell'omicidio e che il Santoro lo aveva

accompagnato sul luogo del delitto rimanendo ad attenderlo a bordo dell'autovettura, mentre in seguito ha spontaneamente confessato di essere stato l'organizzatore dell'azione delittuosa indicando i nomi dei componenti effettivi del gruppo che aveva partecipato all'esecuzione del crimine, il ruolo svolto da ciascuno di essi, e descrivendo in modo particolareggiato la preordinazione delle modalità esecutive del delitto.

Le giustificazioni addotte dal coimputato circa i motivi che lo avevano indotto a non fornire sin dalla fase iniziale della collaborazione una versione dei fatti completamente veritiera risultano attendibili giacché è comprensibile che il medesimo abbia avuto delle forti remore ad ammettere il suo coinvolgimento nell'omicidio del parroco, cui si sentiva in qualche modo estraneo, non perché non aveva partecipato all'esecuzione materiale, ma perché si trattava di un'impresa criminosa da lui non ideata e neanche approvata ma in cui aveva comunque svolto il fondamentale ruolo di organizzatore, e la riluttanza è stata accentuata dalla necessità di accusare il fratello Armando, essendo ben consapevole che costui era stato coinvolto da lui nell'esecuzione del delitto e si era limitato ad eseguire un suo ordine.

Per quanto riguarda le accuse formulate nei confronti di Della Medaglia Giuseppe e Verde Vincenzo solo in un momento successivo, si osserva che la giustificazione fornita dal collaboratore, secondo cui non aveva indicato fin dall'inizio i nomi di costoro perché temeva delle ritorsioni

nei confronti dei suoi familiari da parte dei santantimani, risulta avvalorata da altri elementi di prova acquisiti e che saranno in seguito esaminati, dai quali emerge che i cognati del Quadrano avevano stretti rapporti con gli esponenti del clan di S. Antimo e che l'alleanza con costoro risultava essenziale in un momento di crisi del gruppo conseguente al prolungato periodo di latitanza seguito dal suo arresto.

Il rilievo difensivo secondo cui il Quadrano, nel momento in cui si era determinato a collaborare con la giustizia, era certamente consapevole di avere esposto i suoi familiari al concreto rischio di rappresaglie da parte del potente clan dei casalesi non può valere ad escludere l'attendibilità della giustificazione offerta atteso che i casalesi erano già nemici del suo gruppo mentre il tradimento dei componenti di altro clan con cui il gruppo stesso aveva stretto un'alleanza avrebbe comportato il completo isolamento del cognato Di Tella Raffaele e del fratello, con la conseguenza inevitabile del concretizzarsi del rischio di vendette trasversali nei confronti dei predetti e dei familiari che vivevano ancora nella zona.

La circostanza evidenziata dalla difesa che il Della Medaglia, all'epoca delle prime dichiarazioni rese dal collaboratore, era detenuto non appare idonea ad inficiare la giustificazione addotta dal collaboratore in quanto l'inserimento dell'imputato in un sodalizio criminale, che può ritenersi sufficientemente provato, non escludeva affatto la possibilità di ritorsioni

ad opera degli altri componenti del gruppo.

La Corte ritiene necessario evidenziare, inoltre, che l'esistenza di motivi di contrasto tra gli imputati ed il collaboratore di giustizia che li accusa non può determinare come automatica e necessaria conseguenza l'inattendibilità delle accuse ma deve indurre il giudice ad una particolare attenzione, onde stabilire se, in concreto, i motivi di contrasto accertati siano tali a dar luogo a detta conseguenza, ed impone l'obbligo di una valutazione delle dichiarazioni accusatorie caratterizzata dal massimo rigore.

Orbene, nel caso di specie la situazione di contrasto tra il Quadrano e gli imputati Santoro e Piacenti non risale certamente ad epoca anteriore alle indagini relative all'omicidio del sacerdote, come è dimostrato dal fatto che il Piacenti ed il De Falco fornirono al medesimo appoggio logistico in Spagna, che tutti si adoperarono per attestare la sua estraneità al grave delitto che gli era stato contestato in occasione dell'incontro con i funzionari di polizia italiani nel maggio '94, che il Piacenti, nel corso dei vari colloqui telefonici registrati in epoca successiva, lo esortava ripetutamente a stare attento e gli forniva notizie utili per sottrarsi alla cattura e che sia il predetto che il Santoro continuarono a svolgere attività illecite in concorso con il medesimo sicché non può ritenersi che le accuse siano ispirate da un intento calunnioso, scaturente da sentimenti di astio o inimicizia, sorti per vicende estranee a quelle

attinenti al fatto oggetto delle dichiarazioni accusatorie.

La ricostruzione dei fatti fornita dal collaboratore a distanza di un anno dal suo arresto e ribadita in tutti gli interrogatori successivi deve ritenersi intrinsecamente attendibile sia sotto il profilo della precisione, presentandosi le dichiarazioni sufficientemente specifiche, corredate di dettagli relativi all'esecuzione del fatto esattamente corrispondenti alle modalità del suo verificarsi, e dotate di una logica coerenza, sia con riguardo al non trascurabile particolare che, nel rendere la versione definitiva dei fatti, il medesimo ha coinvolto se stesso ed il fratello Armando in un episodio criminoso di eccezionale gravità rivelando di avere svolto un ruolo di primaria importanza nella organizzazione del delitto e di avere impartito al fratello l'ordine di partecipare all'esecuzione.

La ricostruzione della dinamica dell'omicidio fornita dal collaboratore con riferimento allo spazio temporale occorso dal momento in cui i vari componenti del gruppo si erano presentati presso la sua abitazione, ossia alle ore 6 circa, fino al momento dell'esecuzione del delitto, che venne commesso alle ore 7.20 circa, appare attendibile tenuto conto della breve distanza chilometrica tra i centri di Carinaro, luogo di residenza del Quadrano, di San Cipriano di Aversa, luogo di residenza del fratello Armando, ove si recò la moglie per prelevare costui ed accompagnarlo presso la sua abitazione, e di Casal di Principe sia della situazione del

traffico che a quell'ora vi era lungo le strade di collegamento dei suddetti paesi sicché può ritenersi che, malgrado i contrattempi verificatisi quella mattina, il delitto ben poteva essere compiuto nei tempi descritti dal Quadrano.

Al riguardo l'ispettore Esposito Silverio ha affermato che il tempo di percorrenza dell'itinerario indicato dal collaboratore era di circa venti minuti, determinato mediante un esperimento compiuto nello stesso orario in cui era stato commesso l'omicidio e con un'autovettura Alfa 75 che, procedendo a velocità sostenuta, aveva percorso il tragitto di circa ventidue chilometri nel tempo sopra indicato (verbale udienza 7 febbraio 200 f. 24 e ss.); dal documento relativo all'esito degli accertamenti aventi ad oggetto le distanze tra i suddetti paesi, acquisito al fascicolo per il dibattimento all'udienza del 14 maggio 2001, è emerso, inoltre, che la distanza tra il comune di Carinaro e quello di S. Cipriano di Aversa è di chilometri 8,3; la distanza tra il comune di Carinaro e quello di Casal di Principe è di chilometri 9; la distanza tra il comune di Casal di Principe ed il comune di S. Antimo è di km. 16 e quella tra il comune di S. Antimo e quello di Carinaro è di chilometri 6,8.

La difesa ha sostenuto che anche la versione definitiva del fatto fornita dal Quadrano non può ritenersi attendibile in quanto le successive dichiarazioni rese dal medesimo, che ha confessato di avere svolto il ruolo di organizzatore dell'esecuzione dell'omicidio, sarebbero smentite

dal riconoscimento fotografico operato dai testi Di Meo Augusto e Iaiunese Agostino nella fase delle indagini preliminari, idoneo, secondo l'assunto difensivo, a dimostrare che il collaboratore fu l'esecutore materiale del delitto.

In proposito va innanzitutto evidenziato che è incontestabile che l'individuazione fotografica è un puro atto di indagine finalizzato ad orientare l'investigazione ma non ad ottenere la prova e che esaurisce i suoi effetti nella fase in cui viene compiuto: conseguentemente i risultati di detta attività inseriti nel fascicolo del pubblico ministero possono essere posti a fondamento di provvedimenti cautelari, essere valutati dal giudice per le indagini preliminari in sede di udienza preliminare, costituire prova in sede di giudizio abbreviato e possono essere introdotti nell'istruzione dibattimentale mediante la procedura delle contestazioni nell'esame testimoniale e quindi essere ritualmente acquisiti al fascicolo del dibattimento ex art. 500 c.p.p. in quanto, pur implicando attività strumentali necessarie per l'esecuzione del riconoscimento, sono pur sempre, nella sostanza, dichiarazioni rese da testimoni riproduttive di una percezione visiva.

Appare opportuno premettere, altresì, che il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria, costituente una prova atipica in quanto non disciplinato dal codice di rito, ha certamente il carattere di un accertamento di fatto e come tale è utilizzabile nel

giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice: in tali casi la certezza della prova non discende dal riconoscimento come strumento probatorio ma dall'attendibilità che viene accordata alla deposizione di colui che, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dica certo della sua identificazione e ciò soprattutto qualora tale identificazione venga confermata quando l'autore del riconoscimento è comunque posto in condizione di vedere personalmente la persona riconosciuta.

Il valore della ricognizione fotografica eseguita dalla polizia giudiziaria, per sé meramente indiziario, viene invece totalmente meno ove la ricognizione di persona, successivamente eseguita in sede di incidente probatorio, dia esito negativo potendo conservare valenza indiziaria al riconoscimento fotografico solo la dimostrazione che il detto esito negativo sia l'effetto di un mendacio.

In alcune recenti decisioni la Suprema Corte ha osservato che, attesa la ridotta efficacia dimostrativa del mezzo dal punto di vista storico (l'immagine deve essere la più recente possibile) e spaziale (mancano di solito riferimenti volumetrici) è opportuna l'adozione di cautele analoghe a quelle previste dagli artt. 213 e seguenti c.p.p. e segnatamente la preventiva descrizione, da parte di chi deve eseguire la ricognizione, della persona osservata.

Passando ad esaminare le dichiarazioni rese dai due testimoni oculari, si

rileva che il teste Di Meo, nel corso dell'esame dibattimentale, ha riferito che:

- era titolare di uno studio fotografico in San Cipriano di Aversa e conosceva da due o tre anni don Peppino Diana con il quale aveva un rapporto di amicizia e di collaborazione per la realizzazione di alcuni progetti e, in particolare, per la costruzione di un centro di accoglienza per extracomunitari;
- la mattina del 19 marzo '94 si era recato in chiesa verso le ore 7.15 per fare gli auguri a don Giuseppe per l'onomastico e si era trattenuto circa dieci minuti a parlare con lui nello studio, sito in fondo al corridoio;
- quando erano usciti dall'ufficio, il parroco si era diretto verso la chiesa, seguito da lui ad una distanza di un paio di metri;
- giunti in prossimità della porta che dal piccolo atrio interno immetteva nella chiesa, aveva visto un uomo con i capelli lunghi che aveva chiesto "chi è don Peppe?" e subito dopo aveva esploso al suo indirizzo quattro o cinque colpi di pistola;
- non aveva avuto modo di osservare il volto dell'assassino ma aveva notato che il medesimo aveva i capelli di colore castano, ondulati e lunghi che arrivavano all'altezza delle spalle, corrispondenti a quelli della persona da lui riconosciuta in fotografia;
- il killer aveva la stessa altezza di don Peppe, anche se non ne era del

tutto certo, una corporatura atletica, l'età apparente di 30-35 anni ed indossava un giubbotto di colore verde pisello lungo, e, osservandone il volto per qualche istante solo quando aveva smesso di sparare, aveva notato che non aveva barba, baffi ed occhiali;

– quando era stato interrogato dai carabinieri gli era stato mostrato un album di fotografie e poi un'altra foto sulla quale aveva apposto la propria firma ed aveva riconosciuto il killer nella fotografia contrassegnata dal numero 46 perché il soggetto raffigurato nella stessa e nell'altra foto era l'unico che aveva i capelli identici a quelli del killer da lui osservato per qualche attimo;

– successivamente era stato portato presso il carcere di Benevento, ove gli erano state mostrate tre persone tra le quali aveva riconosciuto, sempre per il particolare dei capelli, il Quadrano, che aveva avuto occasione di osservare il medesimo in una ripresa televisiva effettuata al momento dell'arrivo all'aeroporto dopo la sua estradizione;

– allorché era stato sentito dai carabinieri gli era stata mostrata anche un'altra fotografia che raffigurava lo stesso individuo da lui riconosciuto come l'assassino del parroco, ma con una capigliatura diversa.

Nel corso dell'esame sia il P.M. che i difensori hanno contestato al teste che nelle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari aveva riferito di aver visto il sacrestano un po´ arretrato rispetto al killer, che

aveva chiesto al medesimo chi fosse don Peppe, e precisato che il killer era di carnagione chiara ed aveva il viso non tondo ma allungato ed il teste ha affermato di non ricordare se il sagrestano fosse presente ma di non poterlo escludere ed ha ribadito di non avere osservato il volto del killer che aveva visto in controluce (verbale udienza 11 ottobre '99 f. 21 - 75).

Il teste Iaiunese Agostino, nel corso dell'esame dibattimentale, ha riferito che:

- svolgeva l'attività di sacrestano nella parrocchia di S. Nicola di Bari dall'anno 1972 ed aveva collaborato con don Giuseppe Diana per quattro anni;
- la mattina del 19 marzo don Peppino si era recato in chiesa per celebrare la messa e gli aveva fatto gli auguri per il suo onomastico;
- dopo circa cinque minuti era giunto il fotografo Di Meo Augusto, che era entrato in chiesa mentre lui si era trattenuto nello spiazzale a parlare con Di Bona Stanislao;
- all'improvviso aveva udito degli spari ed il Di Bona era scappato mentre lui si era portato all'interno della chiesa e, nello spazio compreso tra il cancello ed il portone di ingresso, si era imbattuto in un uomo armato di pistola che camminava con il volto rivolto all'indietro e subito dopo aveva visto don Peppino che giaceva a terra;
- qualche giorno prima del delitto don Peppino aveva celebrato il

funerale di Cecora Giliberto presso la cappella del cimitero ed aveva visto il parroco discutere con Cecora Armando in piazza ma non aveva sentito cosa i due si fossero detti;

- aveva provveduto a suonare le campane alle ore 7 ed alle 7.15 ed avrebbe dovuto suonarle ancora alle 7.30 ma verso le 7.20-7.25 aveva udito gli spari e, accorso in chiesa, aveva visto il cadavere del sacerdote riverso a terra.

Nel corso dell'esame sono state contestate al teste le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari alla polizia giudiziaria ed al pubblico ministero secondo cui egli aveva visto entrare ed uscire l'assassino e ne aveva fornito anche una descrizione precisa, asserendo che si trattava di un uomo dell'apparente età di trenta-trentacinque anni, di corporatura snella ma non magra, con i capelli di colore castano scuro tirati all'indietro, di cui non ricordava la lunghezza, di altezza leggermente inferiore alla sua, che era alto m.1.75, e che indossava pantaloni e giacca di colore grigio scuro ed il medesimo ha ribadito che non aveva visto in volto l'assassino ed aveva effettuato il riconoscimento fotografico perché estenuato dal lungo interrogatorio cui era stato sottoposto in caserma;

Il teste Di Bona Stanislao ha affermato che la mattina del 19 marzo '94 si era recato presso la chiesa di San Nicola di Bari perché doveva partecipare alla messa celebrata in suffragio del figlio; che era giunto sul piazzale antistante verso le ore 7.15, che si era trattenuto a parlare con il

sacrestano Agostino nei pressi di un'aiuola ubicata dinanzi alla chiesa e gli aveva fatto notare un pino secco; all'improvviso aveva udito delle esplosioni ed il sacrestano, dopo avere commentato che forse si trattava di fuochi di artificio in onore del parroco, si era diretto verso la chiesa mentre lui, avendo udito delle grida di donne, era scappato per avvisare i suoi familiari e non farli andare in chiesa; non ricordava di avere visto un'autovettura di colore rosso parcheggiata nel piazzale e, quando era tornato in chiesa, dopo circa quindici minuti, aveva appreso che era stato ucciso il parroco.

Dall'attenta analisi delle dichiarazioni rese dal teste Di Meo, che la Corte ritiene di privilegiare in considerazione del fatto che costui si trovò per qualche attimo proprio di fronte all'assassino ed anche per l'attività di fotografo svolta dal medesimo, emerge con evidenza che il teste non ebbe modo di osservare bene i tratti del viso dell'uomo e concentrò la sua attenzione sul particolare dei capelli lunghi e, del resto, ciò trova adeguata spiegazione nella circostanza che il killer si avvicinò a don Giuseppe Diana nella parte terminale del corridoio, che non era illuminato, in prossimità della porta di accesso, e fu quindi effettivamente osservato in controluce dal teste, che si trovava dietro il sacerdote.

Il riconoscimento del Quadrano operato dal Di Meo fu, pertanto, effettuato sulla base di un particolare ben preciso rappresentato dai

capelli lunghi ed il teste, anche nel corso della individuazione personale effettuata presso il carcere di Benevento in data 12 ottobre '95, pur individuando l'imputato, precisò che rendeva tale dichiarazione con riferimento all'altezza ed alla corporatura perché non aveva visto in viso l'autore dell'omicidio e che, quando aveva osservato la fotografia del Quadrano, ciò che lo aveva colpito non era stato il viso ma il modo di ammassarsi dei capelli raffigurato nella fotografia.

Orbene, dalla deposizione del capitano Manzi e del capitano Esposito è emerso che il Quadrano, nella notte tra il 19 ed il 20 marzo, fu condotto presso la caserma dei carabinieri di Casal di Principe, ove gli fu scattata la fotografia allegata agli atti nella quale il medesimo appare con i capelli corti, sicché il particolare che ha assunto fondamentale importanza ai fini del riconoscimento non è certamente riferibile al predetto, che, al momento del fatto, aveva sembianze diverse rispetto a quelle risultanti dalla foto segnaletica inserita nell'album in dotazione ai carabinieri e risalente ad un'epoca diversa, né può sostenersi che il Di Meo ebbe a riconoscere il coimputato anche nell'altra fotografia in quanto il teste, dopo averla osservata, si limitò ad affermare che la foto raffigurava la stessa persona che aveva riconosciuto ma con i capelli leggermente più corti ed ammassati sulle tempie (verbale di assunzione di informazioni in data 30 marzo '94 ore 20.35 acquisito all'udienza dell'11 ottobre '99).

Va, inoltre, evidenziato che il valore indiziante del riconoscimento fotografico del Quadrano è contraddetto anche da altri elementi e, in particolare, dai dati desumibili dalle telefonate intercettate nel corso delle indagini e da quelle registrate dallo stesso imputato.

Ed invero, nelle telefonate intercettate sulle utenze cellulari in uso al Quadrano nel periodo della sua latitanza il medesimo afferma reiteratamente di non essere stato l'autore del delitto e chiede con insistenza che vengano indicati al giudice i nominativi dei testimoni che sono in grado di confermare tale circostanza.

L'alibi fornito dal Quadrano fin dalla fase iniziale delle indagini ha trovato conferma nella deposizione delle testi Barbato Giovanna e Di Santo Angela, la quale ha riferito che la mattina del 19 marzo si era recata, verso le ore 7, presso l'abitazione della famiglia Di Tella per praticare una iniezione a Di Tella Raffaele, che aveva avuto una colica renale, e subito dopo era stata chiamata da Di Tella Rachele, che l'aveva invitata a prendere un caffè ed aveva fatto gli auguri a Quadrano Giuseppe, che si trovava in casa, ed era quindi andata via verso le ore 7.30.

Tale deposizione, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, non risulta in contrasto con le dichiarazioni rese dal teste Di Tella Raffaele, che ha riferito di avere avuto effettivamente una colica renale, precisando che abitualmente le iniezioni gli venivano praticate dalla

suocera e che non ricordava di aver visto l'infermiera la mattina del 19 marzo perché stava molto male.

Va, inoltre, rilevato che in alcune telefonate registrate dal Quadrano il riconoscimento fotografico del medesimo operato da alcuni testi viene commentato con sbalordimento dagli interlocutori e che particolare rilievo assumono al riguardo alcune telefonate intercorse tra il medesimo ed il Piacenti nel corso delle quali quest'ultimo si mostra sorpreso dal fatto che alcuni testimoni oculari avessero riconosciuto nell'amico l'autore dell'omicidio tanto che, in risposta alle frasi del Quadrano "ma perché mi devono accusare quei due!" e "ma come fanno a dire che mi hanno riconosciuto?" afferma "ma come si sono accaniti su di te" ed aggiunge "loro lo sanno troppo bene chi è che è stato" (trascrizione Pannuto Volume 1 - f. 478, 479, 515 e 784).

In tale situazione probatoria il riconoscimento fotografico effettuato dal Di Meo non in termini di assoluta certezza e su una fotografia non recente del Quadrano non può rappresentare un elemento idoneo a dimostrare che costui fu l'esecutore materiale dell'omicidio rappresentando un mero indizio non connotato dal requisito della certezza ed in contrasto con altri elementi acquisiti al processo.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene di poter senz'altro esprimere un giudizio positivo in ordine alla credibilità intrinseca del collaboratore, che riveste un ruolo centrale nell'intero

impianto probatorio.

Le dichiarazioni accusatorie del Quadrano hanno trovato riscontro in una serie di elementi acquisiti al processo idonei a confermarne l'attendibilità.

Un primo significativo riscontro è rappresentato dalle dichiarazioni rese da Quadrano Armando, il quale, dopo il suo arresto, rese ampia confessione in ordine all'omicidio indicando i nomi dei complici, e che sono state acquisite al fascicolo per il dibattimento essendo il medesimo deceduto nel carcere di Campobasso in data 11 giugno 1997.

Nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. in data 18 ottobre 1996 il Quadrano dichiarava che:

- aveva deciso di collaborare con la giustizia per il rimorso e perché non voleva continuare a vivere come aveva fatto dall'anno '92;
- voleva innanzitutto confessare di avere partecipato all'omicidio del parroco don Giuseppe Diana;
- verso le ore 6.30 del giorno in cui era stato commesso l'omicidio la cognata Rachele si era recata a prelevarlo presso la sua abitazione e lo aveva accompagnato a casa del fratello Giuseppe, ove c'erano Giovanni Ciccarelli, Mario Santoro, Nicola "spaccatella" poi ucciso e Enzo di Grumo Nevano;
- il fratello gli aveva detto che bisognava fare un favore a Nunzio De Falco ed uccidere il prete della chiesa di Casal di Principe;

- il predetto aveva chiesto a Nicola se voleva recarsi con loro a commettere l'omicidio ma costui aveva rifiutato asserendo che non aveva mai partecipato all'esecuzione di omicidi;
- al rifiuto di Nicola, il fratello aveva affidato l'incarico a Enzo di Grumo Nevano, che aveva immediatamente accettato;
- il predetto era armato di una pistola cal. 7.65 ed anche il Santoro era munito di una pistola dello stesso calibro;
- il Santoro, Enzo e lui erano partiti dall'abitazione del fratello, che li aveva informati che il parroco celebrava la messa alle ore 7.30, a bordo di una Fiat Uno turbo di colore rosso sulla quale il Santoro aveva staccato la targhetta con l'indicazione turbo dal cofano posteriore;
- il Santoro si era posto alla guida della vettura, Enzo aveva preso posto al suo fianco e lui sul sedile posteriore;
- giunti sul piazzale della chiesa, si erano fermati sul lato sinistro ed Enzo era sceso ed aveva constatato che la messa non era ancora iniziata, quindi era tornato nell'autovettura;
- ricordava di avere notato fuori alla chiesa un giovane con la chitarra ed un uomo di circa 55-60 anni alto e con i baffi nonché una donna di circa trenta anni che parlava con un uomo della stessa età;
- Enzo era entrato nuovamente in chiesa verso le ore 7.45, dopo un poco aveva sentito esplodere tre o quattro colpi di pistola ed

immediatamente dopo aveva visto il predetto uscire dalla chiesa e dirigersi verso la loro autovettura con un passo un po' più veloce del normale;

- appena Enzo era salito a bordo dell'auto si erano allontanati svoltando a destra e lungo il tragitto il medesimo aveva raccontato che aveva chiesto del sacerdote ad una donna anziana che si trovava in chiesa, la quale gli aveva detto che don Peppino era arrivato da poco e glielo aveva indicato;
- avevano percorso un tratto di strada fino a raggiungere la strada provinciale e quindi avevano proseguito in direzione di Frignano;
- avevano raggiunto l'abitazione di Petito Antimo in S. Antimo, ove c'erano il Petito, Nicola "spaccatella", ed un ragazzo parente del Petito, forse il cognato, alto circa m. 1.70-1.75, con capelli corti e scuri ed occhiali;
- prima di scendere dall'autovettura Enzo gli aveva consegnato la pistola usata per commettere l'omicidio dicendogli di smontarla e incendiarla ma, poiché non sapeva smontare l'arma, quando era sceso dall'auto l'aveva consegnata al giovane presente chiedendogli di smontarla ed incendiarla;
- Nicola "spaccatella" l'aveva fatto salire sull'autovettura Ford Fiesta 16 valvole del fratello, con la quale si era portato ad attenderlo presso l'abitazione del Petito, e lo aveva accompagnato a Carinaro dal

fratello cui aveva comunicato che "era stato fatto tutto" senza soffermarsi a raccontare i particolari dell'omicidio;

- subito dopo la cognata lo aveva riaccompagnato presso la sua abitazione in S. Cipriano di Aversa in quanto all'epoca era sottoposto all'obbligo di non allontanarsi dal comune di residenza;
- in precedenza non si era mai allontanato dal proprio domicilio in quanto il fratello, al momento della sua scarcerazione, gli aveva raccomandato di non muoversi dalla sua abitazione perché temeva per la sua incolumità ed in quella occasione si era allontanato solo perché il medesimo gli aveva chiesto di recarsi da lui;
- non conosceva la provenienza dell'autovettura Fiat Uno con cui si erano recati a commettere l'omicidio ma presumibilmente era stata consegnata dal clan Ranucci o Petito che in passato li avevano riforniti di autovetture rubate di cui avevano la disponibilità;
- Enzo di Grumo Nevano era un giovane di circa ventotto o trenta anni, alto m. 1.68 - 1.70, di corporatura normale, dai capelli castani, di lunghezza superiore alla sua, e cioè di lunghezza che copriva le orecchie almeno per metà e che copriva il collo della camicia, con occhi marrone e che non aveva né barba né baffi né occhiali;
- ignorava se il predetto fosse stato mai detenuto ma sapeva che possedeva una Fiat Uno turbo di colore grigio che gli era stata rubata e poi restituita;

- Enzo frequentava Petito Antimo, il cognato Ranucci Antimo, Ranucci Stefano, Peppe "'o marcianisano", tale Pasquale "'o fornaro" e tale Tonino "'o saponaro", che era rimasto ferito nel conflitto a fuoco con Biondino Francesco avvenuto presso la sede della Italburro nell'anno '92;
- circa la causale dell'omicidio del parroco, il fratello Giuseppe gli aveva semplicemente riferito che bisognava fare un piacere a Nunzio De Falco ma non conosceva il motivo per cui quest'ultimo aveva deciso la morte del sacerdote;
- ignorava attraverso quale canale il De Falco aveva chiesto al fratello l'esecuzione dell'omicidio del parroco di Casal di Principe e presumeva che fosse stato usato il telefono in quanto sapeva che i predetti comunicavano spesso mediante utenze cellulari;
- dal giorno dell'omicidio non aveva più rivisto il fratello poiché il medesimo era partito per la Spagna e lo aveva sentito solo una volta per telefono allorché si trovava a casa sua;
- conosceva Piacenti Francesco ma non lo aveva visto nei giorni precedenti all'omicidio poiché non si muoveva dalla propria abitazione, né era a conoscenza della presenza del medesimo nel casertano nel periodo suindicato.

La Corte ritiene di apprezzare favorevolmente la veridicità, la genuinità e l'attendibilità della confessione resa da Quadrano Armando in ordine al

suo coinvolgimento nel grave delitto in considerazione delle circostanze oggettive e soggettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione stessa e dovendo certamente respingersi, alla base delle emergenze processuali, ogni sospetto di intendimento calunniatorio o di intervenuta costrizione sul dichiarante, che a distanza di pochi mesi si suicidò nel carcere di Campobasso.

Le dichiarazioni confessorie dell'imputato e le contestuali chiamate di correo rappresentano un valido riscontro alle dichiarazioni rese da Quadrano Giuseppe, non solo perché non vi sono motivi per dubitare della genuinità di tali dichiarazioni ma anche perché è inverosimile che il medesimo abbia concordato con il fratello la versione del grave fatto di cui era accusato al solo scopo di avvalorare il racconto del medesimo e le accuse formulate nei confronti di determinate persone e ciò anche a costo di autoaccusarsi di un crimine efferato.

Una decisiva conferma della genuinità delle dichiarazioni sopra analizzate si desume dalla deposizione del teste Russo Giancarlo, il quale, nel corso dell'esame dibattimentale, ha riferito che:

- aveva conosciuto Quadrano Armando durante la comune detenzione nel carcere di Campobasso, ove entrambi erano ristretti nella sezione riservata ai collaboratori, ed era ancora detenuto quando il medesimo si era suicidato;
- circa un mese dopo aveva ottenuto gli arresti domiciliari ed aveva

inviato al dottor Greco una lettera che gli era stata consegnata dal Quadrano dopo una manifestazione di protesta attuata da entrambi per la mancata adozione di misure di protezione ed a seguito della quale erano stati ricoverati in ospedale;

- il Quadrano gli aveva confidato che aveva fatto parte del gruppo di fuoco che aveva materialmente eseguito l'omicidio di padre Diana commesso in Casal di Principe in una chiesa nelle prime ore della mattina, che immediatamente dopo si erano allontanati in direzione di Aversa, ove avevano notato la presenza di un posto di blocco, che l'ordine di eseguire l'omicidio era stato impartito dal fratello Giuseppe, che non gli aveva indicato la causale del delitto, da lui individuata nel rifiuto del sacerdote di celebrare in chiesa il funerale dello zio, vittima di un agguato, che era stato considerato uno sgarro avendo il medesimo celebrato in chiesa il funerale di un affiliato al gruppo di *Sandokan* ucciso poco tempo prima;
- a seguito di una precisa contestazione del P.M. il teste ha affermato di non ricordare se il Quadrano gli avesse rivelato anche che, sebbene l'ordine fosse stato impartito dal fratello, il vero mandante dell'omicidio era una persona diversa in quanto all'epoca stava molto male (verbale udienza 5 giugno 2000 f. 2 - 37).

La deposizione del teste Russo, che ha ricevuto le confidenze del Quadrano dopo che il medesimo aveva già intrapreso la sua

collaborazione con la giustizia ed era molto amareggiato a causa della mancata adozione di misure di protezione, avvalora la veridicità della confessione resa nel corso del procedimento e consente, altresì, di escludere qualsiasi contatto tra il medesimo ed il fratello, avendo il teste fatto espresso riferimento all'impossibilità, connessa allo stato di collaboratore, di avere rapporti telefonici o epistolari con i familiari.

La tesi difensiva secondo cui è inverosimile che Quadrano Giuseppe avesse chiesto al fratello di partecipare all'esecuzione dell'omicidio in quanto costui era estraneo al sodalizio criminoso non appare fondata atteso che il collaboratore ha precisato che il fratello era entrato a far parte di recente dell'organizzazione, in cui svolgeva, comunque, un ruolo marginale e che il suo intervento fu determinato da difficoltà insorte nella fase preparatoria dell'esecuzione del delitto.

La decisione del Quadrano di richiedere l'intervento del fratello non desta, d'altronde, alcuna perplessità anche in considerazione del fatto che l'attuazione dell'impresa criminosa non richiedeva una particolare abilità in quanto la vittima designata era un sacerdote inerme né esponeva gli esecutori a particolari rischi come quelli connessi alla eliminazione di componenti del gruppo avversario, che circolavano abitualmente armati ed avrebbero potuto reagire nel corso di un agguato attuato nei loro confronti mettendo a repentaglio l'incolumità degli aggressori.

La difesa ha posto in dubbio l'autonomia e l'indipendenza delle

dichiarazioni accusatorie rese da Quadrano Giuseppe e da Quadrano Armando ed ha, nel contempo, evidenziato delle discrasie tra le stesse. Al riguardo va innanzitutto osservato che non è possibile sostenere che il Quadrano Armando si è adeguato alle dichiarazioni rese dal fratello ed evidenziare, per altro verso, che le dichiarazioni sono caratterizzate da gravi ed insuperabili contraddizioni giacché è evidente che se si fosse effettivamente verificato l'ipotizzato adeguamento le stesse dovrebbero necessariamente risultare immuni da contraddizioni.

Dall'attenta disamina e dal raffronto delle dichiarazioni rese dai collaboratori emerge che le stesse collimano nei dati essenziali e probatoriamente significativi, non avendo i medesimi riferito fatti sostanzialmente diversi e ingiustificatamente incompatibili, e che le difformità riscontrate tra le versioni fornite in ordine allo svolgimento del fatto non riguardano circostanze decisive.

La Corte ritiene che, in effetti, non è ravvisabile un reale contrasto tra le dichiarazioni in esame in quanto l'oggetto delle rispettive narrazioni è obiettivamente diverso, avendo i collaboratori, almeno in parte, riferito fasi distinte della stessa vicenda e che le difformità tra i due racconti relative a fatti marginali possono essere imputate al difetto mnemonico del Quadrano Armando, che ha reso le dichiarazioni a distanza di due anni dall'episodio delittuoso e, pertanto, poteva non ricordare con precisione alcuni particolari secondari, sicché può concludersi che le

lievi discrasie forniscono la conferma dell'indipendenza delle dichiarazioni e convalidano il giudizio positivo espresso in relazione alla loro intrinseca affidabilità.

Un'ulteriore conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da Quadrano Giuseppe circa gli accadimenti che precedettero e seguirono l'uccisione del parroco si ricava dalle dichiarazioni rese da Di Tella Rachele, la quale, nel corso dell'esame dibattimentale, ha riferito che:

- la mattina del 19 marzo '94, verso le ore 6, era stata svegliata dal marito che le aveva chiesto di andare a prelevare il fratello Armando presso la sua abitazione;
- si era recata a S. Cipriano di Aversa a casa del cognato e lo aveva accompagnato presso la sua abitazione in Carinaro;
- giunta a casa, aveva trovato ad attenderla il marito, che le aveva aperto il portone, e quindi si era portata all'interno del suo appartamento per provvedere al disbrigo delle faccende domestiche;
- quando era entrata nel cortile, aveva notato che nel locale ubicato a piano terra c'erano altre persone, tra le quali aveva riconosciuto Santoro Mario, che conosceva da parecchi anni;
- quella mattina, verso le ore 7.30-7.40, si era recata presso la sua abitazione l'infermiera Angelina per fare una iniezione al fratello Raffaele, che aveva avuto una colica, e si era fermata a prendere un caffè con sua madre;

- verso le ore 8.15-8.30 o forse anche più tardi il marito le aveva chiesto di riaccompagnare a casa suo fratello Armando e, pertanto, si era recata nuovamente a S. Cipriano di Aversa;
- lungo il tragitto aveva chiesto al cognato ove fosse stato ed il medesimo le aveva risposto che "erano cose sue";
- quando era tornata a casa si era portata nell'appartamento da lei occupato e non aveva avuto modo di vedere se il marito fosse in compagnia di altre persone, che, come avveniva abitualmente, si trattenevano nel locale sito sul lato sinistro del cortile;
- verso le ore 10 aveva notato che il marito stava parlando sulla soglia del portone di ingresso dello stabile con una persona che era all'esterno dell'edificio, che lei non era in grado di vedere, e dopo, quando gli aveva chiesto con chi stesse parlando, il medesimo le aveva riferito che era passato a salutarlo "Nasone", soprannome di Piacenti Francesco, che lei conosceva bene in quanto intimo amico del marito;
- ricordava che il marito aveva trascorso tutta la mattinata del 19 marzo in casa o nel cortile della loro abitazione e che la sera stessa o quella successiva era stato prelevato ed accompagnato in caserma o in questura per accertamenti relativi all'omicidio del parroco facendo ritorno a casa la mattina successiva;
- circa una settimana dopo il marito era partito per la Spagna, ove

viveva Nunzio De Falco, che poteva fornirgli un appoggio;

- durante la permanenza del marito in Spagna aveva avuto assidui contatti telefonici con il medesimo ed alcune volte era andata anche a trovarlo a Valencia ed in altri paesi che non era in grado di indicare;
- durante l'assenza del marito aveva avuto assidui rapporti con Ciccarelli Giovanni soprannominato "campagnuolo" che era amico di suo marito;
- il predetto avrebbe dovuto accompagnarla in Spagna in occasione di un viaggio programmato nel mese di luglio del '94 ma le aveva comunicato di avere appreso che la polizia era sulle tracce del marito e che era opportuno rimandare la partenza;
- conosceva bene Petito Pasqualina, che era una sua amica nonché una sua lontana parente, essendo cugina di primo grado di Petito Orsola, moglie dello zio di suo marito Cecora Giliberto, ed aveva con la stessa rapporti di frequentazione;
- il marito, nel corso di alcune telefonate, le aveva confidato di essere stato allontanato da Nunzio De Falco, il quale temeva che lui venisse catturato in Spagna in quanto poteva essere considerato mandante dell'omicidio;
- in una occasione era stata accompagnata da Ciccarelli Giovanni in Francia, ove avrebbe dovuto essere prelevata da Piacenti Francesco, ma, appena giunti nella piazza di Tolone, ove si trovava ad attenderli

il Piacenti, era intervenuta la polizia che aveva fermato i predetti e li aveva condotti in questura per accertamenti;

- quando aveva commentato con il marito l'omicidio del parroco, il medesimo aveva asserito che non avrebbe voluto essere coinvolto in tale delitto e che "tutto il guaio" lo aveva combinato Nunzio De Falco che lo aveva rovinato;
- aveva chiesto con insistenza al marito spiegazioni circa il motivo per cui era stato ucciso il sacerdote ed il medesimo si era limitato a dirle che lo stesso era conosciuto anche da Enzo De Falco, cui in passato aveva reso dei favori;
- conosceva bene Della Medaglia Giuseppe, marito di Petito Pasqualina ed amico di suo marito.

Nel corso del controesame della difesa la Di Tella ha fornito alcune precisazioni riferendo che:

- risiedeva con il marito nell'edificio sito in Carinaro, di proprietà della sua famiglia, in cui abitavano i suoi genitori nonché i fratelli Alberto e Raffaele ed occupava l'appartamento dei genitori ubicato al piano terra;
- l'edificio era munito di un portone di ingresso in ferro da cui si accedeva in un cortile;
- sul lato sinistro del cortile vi era uno stabile a piano terreno in cui il marito era solito incontrare le persone con le quali aveva rapporti ed

anche la mattina del 19 c'erano delle persone tra le quali aveva riconosciuto solo il Santoro, che si trovava sull'uscio della porta;

- quando era tornata con il cognato Armando lo aveva lasciato nel cortile ed era entrata nel suo appartamento ove aveva trovato il marito in cucina.

La Corte ritiene che le dichiarazioni della Di Tella possono ritenersi intrinsecamente attendibili in quanto la medesima, trovandosi presso l'abitazione in cui fu organizzata l'esecuzione del delitto, ebbe certamente modo di notare che il marito si tratteneva con alcune persone nell'appartamento abitualmente utilizzato per le riunioni, di verificare direttamente la presenza del Santoro e di venire poi a conoscenza dell'incontro avvenuto tra il marito ed il Piacenti.

Passando ad esaminare le dichiarazioni rese da Di Tella Alberto in ordine all'omicidio del parroco, la Corte rileva che il medesimo, nel corso dell'esame dibattimentale, ha riferito che:

- aveva appreso la notizia dell'omicidio del parroco don Giuseppe Diana verso le ore 10.30 - 11 della stessa giornata da Ciccarelli Giovanni, che si era recato presso la sua abitazione in Caserta per informarlo dell'accaduto;
- il predetto gli aveva comunicato che l'omicidio era stato commesso dal loro gruppo, precisando che gli esecutori erano stati Mario Santoro, Enzo Verde ed Armando Quadrano, ma non era in grado di

dire come il Ciccarelli, che frequentava assiduamente la sua abitazione, fosse a conoscenza di tali notizie;

- circa venti giorni dopo aveva incontrato il cognato Quadrano Giuseppe, che si era recato con Della Medaglia Giuseppe a Caserta per salutarlo prima di partire per la Spagna, ed il medesimo si era mostrato amareggiato per l'omicidio del parroco ed aveva confermato che gli esecutori materiali erano stati quelli indicatigli dal Ciccarelli;
- non aveva chiesto spiegazioni circa il motivo per cui era stato ucciso il parroco ma il cognato si era limitato a dirgli che aveva commesso il delitto per rendere un favore a Nunzio De Falco;
- conosceva bene sia il Santoro che il Della Medaglia ed aveva conosciuto anche il Verde nell'anno '92, allorché il medesimo era in semilibertà nel carcere di Secondigliano e svolgeva attività lavorativa presso la ditta di cui era titolare tale Mazzara Amedeo;
- aveva incontrato in varie occasioni il Verde, a Sant'Antimo, sia quando era libero che durante la sua latitanza, e sapeva che il medesimo era inserito nel gruppo camorristico capeggiato dai Ranucci e dai Petito;
- conosceva da molti anni Piacenti Francesco, soprannominato "nasone", cugino di Enzo De Falco inserito nel gruppo capeggiato da costui, che aveva sempre frequentato il cognato;
- dopo l'omicidio di Enzo De Falco e la conseguente scissione il

Piacenti si era schierato con Nunzio De Falco e per un certo periodo aveva dimorato in Francia unitamente a suo cognato, mentre il De Falco si era trasferito in Spagna;

- dopo che lui ed il Quadrano erano stati arrestati il Piacenti aveva raggiunto il cugino stabilendosi in Spagna;
- non sapeva se il Piacenti fosse venuto in Italia nel periodo successivo anche perché il medesimo nutriva molta fiducia in suo cognato sia perché in tale periodo egli era stato latitante.

Nel corso del controesame della difesa svoltosi nelle udienze del 3 e 10 luglio 2000, il Di Tella ha riferito che:

- Quadrano Armando, fratello del cognato, non aveva partecipato all'omicidio del dentista Schiavone Alfonso né aveva commesso altri delitti con lui in quanto era entrato a far parte dell'organizzazione solo nel periodo immediatamente precedente il suo arresto, avvenuto il giorno 24 aprile '94;
- nel periodo della sua latitanza si era rifugiato nell'appartamento di proprietà del fratello di Ferrara Giovanni in Caserta ed aveva la disponibilità di un telefono cellulare intestato ad una donna, che era stato acquistato circa un mese prima;
- nel suddetto periodo aveva avuto contatti telefonici con il cognato, con il Piacenti, che lo aveva chiamato un paio di volte dalla Spagna, e con Ciccarelli Giovanni, che incontrava spesso poiché si recava

abitualmente presso l'abitazione in cui aveva trovato rifugio, nonché con Santoro Mario, che aveva incontrato in S. Antimo ed anche a Caserta;

- in occasione di un incontro con il Santoro avvenuto dopo l'omicidio di Guarino Valentino, costui gli aveva parlato di contatti telefonici avuti con Schiavone Francesco detto "Ciciariello", il quale gli aveva assicurato la testa di una persona cui lui teneva molto in cambio della sua (verbale udienza 3 luglio 2000 f. 3 - 9).

La Corte rileva preliminarmente che le dichiarazioni rese da un imputato di reato connesso in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente al medesimo sodalizio, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni *de relato* trattandosi in tal caso di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente a fatti di interesse comune (Cass.10.5.1993).

Tanto premesso, si osserva che le dichiarazioni rese dal Di Tella possono ritenersi senz'altro credibili in quanto le modalità di acquisizione delle notizie relative all'omicidio del sacerdote ed agli autori del delitto risultano avvalorate sia dal ruolo svolto dal medesimo nel gruppo facente capo al cognato sia dai dati emersi dalle operazioni di intercettazione telefonica effettuate sull'utenza fissa e cellulare di Ciccarelli Giovanni e

da quelli risultanti dai tabulati relativi al traffico telefonico di detta utenza cellulare e di quella in uso allo stesso Di Tella.

Dalla deposizione dell'ispettore Giusti è emerso, infatti, che: il Di Tella Alberto fu tratto in arresto il 23 aprile 1994 alle ore 8 circa in un appartamento sito a Centurano, nel parco Giulia; in occasione del suo arresto fu denunciato per favoreggiamento Ferrara Giovanni; il Di Tella venne trovato in possesso di un cellulare che risultava intestato a Dresia Giuseppina; dagli accertamenti svolti sui tabulati relativi a detta utenza cellulare emersero numerose telefonate effettuate al cellulare in uso al Ciccarelli (25 marzo ore 9.43 e 18.47; 29 marzo ore 12.03; 2 aprile ore 14.53, 18.44, 18.45, 18.47, 18.55; 3 aprile ore 21.19; 4 aprile ore 19.54; 5 aprile ore 19.23; 6 aprile ore 10.54; 7 aprile ore 21.16; 8 aprile ore 11.40 e 11.52; 9 aprile ore 12.35 e 19.29; 10 aprile ore 11.46 e 19.03; 11 aprile ore 20.10, 20.16 e 20.20; 12 aprile ore 18.38, 18.40 e 18.41; 13 aprile ore 11.43, 13.32, 17.48, 17.50; 15 aprile ore 19.23 e 21.15); dall'esame dei tabulati del cellulare intestato a Ferrara Giovanni emerse che anche quest'ultimo aveva ripetutamente chiamato l'utenza cellulare intestata al Ciccarelli (24 marzo '94 ore 20.41; 25 marzo ore 11.31 e 20.17; 15 aprile ore 20.38, 20.39 e 20.41; 23 aprile ore 8.47, ossia immediatamente dopo l'arresto del Di Tella avvenuto verso le ore 8, 9.18, 10.14, 10.15, 17.34; 24 aprile ore 8.21 e 11.39; 26 aprile ore 12.25; 27 aprile ore 7.58; 28 aprile ore 11.17; 1 maggio ore 8,21, 10.48 e

10.50); l'esame dei tabulati relativi all'utenza cellulare del Ciccarelli aveva consentito di accertare che costui aveva avuto vari contatti con l'utenza del Di Tella.

Le risultanze processuali sopra evidenziate dimostrano l'esistenza di assidui contatti tra il Di Tella ed il Ciccarelli, che era uomo di fiducia del Quadrano, sicché appare pienamente credibile che costui la mattina stessa del fatto si recò presso l'abitazione del predetto per informarlo dell'accaduto e raccomandargli di non uscire e che in tale occasione gli rivelò anche i nomi delle persone coinvolte nel grave fatto di sangue che gli erano note per la sua presenza presso l'abitazione del Quadrano nella fase preparatoria del delitto, cui hanno fatto riferimento sia Quadrano Giuseppe che il fratello Armando.

La Corte ritiene che la confessione e la connessa chiamata in correità operata da Quadrano Armando, che ha indicato come partecipi all'esecuzione dell'omicidio Santoro Mario e Verde Vincenzo, le conformi accuse formulate da Di Tella Alberto, sulla base di notizie apprese da Ciccarelli Giovanni, e le dichiarazioni rese da Di Tella Rachele rappresentano elementi idonei a confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie di Quadrano Giuseppe.

Passando ad analizzare le dichiarazioni rese dal Quadrano in relazione alla causale dell'omicidio del sacerdote, appare opportuno osservare preliminarmente che l'accertamento della causale del delitto deve essere

puntualmente perseguito nei processi con elementi di prova di natura soltanto indiziaria in quanto l'identificazione della causale assume, in tali processi, specifica rilevanza per la valutazione e la coordinazione logica delle risultanze processuali e, di conseguenza, per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla certezza della responsabilità dell'imputato mentre non è essenziale ai fini del giudizio di colpevolezza quando questa risulti provata *aliunde*, quando cioè vi sia una prova diretta di reità.

Tanto premesso, si rileva che le varie causali dell'omicidio del sacerdote ipotizzate nel corso delle prime indagini e prospettate dalla difesa come valide causali alternative si sono rivelate prive di fondamento.

Per quanto concerne la causale d'onore, si rileva che l'istruttoria dibattimentale non ha consentito di acquisire alcun elemento idoneo ad avvalorare la tesi che don Giuseppe Diana fosse stato eliminato da un marito geloso o dai congiunti di qualche donna con la quale il medesimo intratteneva una relazione sentimentale.

Nel corso delle prime indagini emerse, infatti, che il sacerdote aveva avuto delle relazioni di carattere sentimentale ma, a prescindere dal rilievo che tali relazioni erano finite diverso tempo prima dell'omicidio (deposizioni testi Reccia Giustina e Caterino Nunziata), non è stato individuato alcun elemento idoneo ad avvalorare l'ipotesi che una delle relazioni avesse provocato sentimenti di astio così intensi in qualche

congiunto della donna da indurre il medesimo a commettere un omicidio così eclatante e, del resto, le modalità del fatto inducono ad escludere l'omicidio passionale atteso che il delitto è stato frutto di un'accurata preordinazione e l'esecutore materiale ha agito con la ferocia fredda e cinica di un professionista del crimine né si può ipotizzare che la persona offesa nell'onore si sia rivolta ad un killer appositamente assoldato atteso che non è stato acquisito alcun indizio che consenta di ritenere fondata tale ipotesi mentre la riferibilità dell'agguato ad una spietata organizzazione criminale è accreditata dalla circostanza, riferita dal capitano Manzi, che i bossoli rinvenuti, di fabbricazione serba, erano utilizzati abitualmente dalla criminalità organizzata locale.

Per quanto riguarda la causale personale del Quadrano, consistente nella vendetta attuata per punire il parroco, che si era rifiutato di celebrare i funerali dello zio Cecora Giliberto nella chiesa di Casal di Principe e lo aveva celebrato invece nella cappella del cimitero, si rileva che la stessa si fonda essenzialmente sulla deposizione del sacrestano Iaiunese Agostino, il quale ebbe a riferire di avere assistito ad una discussione avvenuta tra il parroco ed il figlio della vittima nel piazzale antistante la chiesa il giorno prima dell'omicidio ma di non avere sentito di cosa parlavano i due in quanto si trovava ad una certa distanza.

La Corte ritiene che anche tale causale è priva di fondamento sia perché il teste non è stato in grado di riferire il tenore del colloquio sia perché

l'affermazione del Quadrano, che ha dichiarato di ignorare le modalità di svolgimento del funerale, precisando che lui e i suoi stretti congiunti non vi parteciparono perché nutrivano forti timori per la loro incolumità personale, timore che risulta pienamente giustificato ove si consideri che il medesimo ben sapeva di rappresentare l'obiettivo principale dei suoi avversari ritenuti responsabili dell'eliminazione dello zio, risulta pienamente credibile.

Al riguardo è sufficiente considerare che il precipuo interesse del Quadrano, dopo l'uccisione dello zio, consisteva nell'attuare una immediata e brutale ritorsione nei confronti dei casalesi, che riteneva responsabili dell'omicidio, come aveva, del resto già fatto in precedenti occasioni, e che in tale situazione la celebrazione dei funerali dello zio presso la cappella del cimitero anziché in chiesa rappresentava una circostanza insignificante.

Passando ad esaminare la causale del delitto indicata dal Quadrano, la Corte rileva innanzitutto che il medesimo non ha riferito circostanze a sua diretta conoscenza ma si è limitato a riferire quanto gli era stato rivelato da De Falco Nunzio, che addebitava al parroco di avere consegnato alcune armi a lui affidate in custodia dal fratello Vincenzo ai componenti del clan avversario ed ha aggiunto che in passato De Falco Vincenzo gli aveva confidato di disporre dei documenti di un prete, di cui non gli aveva indicato il nome, e che De Falco Nunzio dopo

l'omicidio, gli aveva confermato tale circostanza.

Il collaboratore, nel corso dei vari interrogatori, ha ripetutamente asserito di non poter essere sicuro che quanto gli aveva detto il De Falco corrispondesse al vero in quanto, durante la sua militanza nel gruppo di De Falco Vincenzo ed anche dopo l'omicidio di costui, non aveva mai saputo che delle armi fossero state affidate ad un parroco per la custodia.

La Corte ritiene che i rapporti intercorrenti tra Don Giuseppe Diana ed i componenti della famiglia De Falco, che abitavano nei pressi della chiesa in cui il predetto svolgeva il suo ufficio sacerdotale, possono indurre ragionevolmente a ritenere che De Falco Vincenzo si rivolse effettivamente al parroco per affidargli dei pacchi da custodire e che il medesimo, per la sua estrema disponibilità, aderì incautamente a tale richiesta, provvedendo a restituire i pacchi stessi agli Schiavone, dopo l'uccisione del De Falco, al fine di disfarsene.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale non è stato, d'altronde, acquisito alcun elemento certo per ritenere che il parroco fosse a conoscenza del contenuto dei pacchi affidatigli in custodia e tanto meno che gli fosse noto l'asserito coinvolgimento dei componenti della famiglia Schiavone nell'omicidio di De Falco Vincenzo, che produsse solo in seguito la scissione nell'ambito dell'organizzazione e la conseguente palese e violenta contrapposizione tra i due gruppi rivali.

Il comportamento sopra analizzato, pur non autorizzando un giudizio di

contiguità del sacerdote con esponenti della criminalità organizzata locale, poté ingenerare nel De Falco Nunzio il convincimento che fosse stato determinato dall'intento di favorire coloro che, a seguito dell'omicidio del fratello, erano divenuti suoi acerrimi nemici ed un profondo rancore sfociato poi nell'azione omicida.

La Corte ritiene, inoltre, di poter affermare, sulla base degli avvenimenti successivi, che il De Falco, dopo la realizzazione dell'efferato ed eclatante omicidio del sacerdote, tentò anche di indurre gli inquirenti a dirigere le investigazioni nei confronti del clan avversario capeggiato da Schiavone Francesco, che aveva ormai il dominio assoluto della zona, e di provocare quindi nei confronti del medesimo la forte reazione delle autorità che, infatti, a causa della eccezionale gravità del delitto, predisposero un imponente presidio militare in tutto il territorio.

Tale conclusione risulta avvalorata non solo dalle dichiarazioni rese in proposito dal Quadrano ma dalla circostanza che il De Falco, nel corso del colloquio avuto con i funzionari della Questura di Caserta, escluse che l'omicidio fosse riferibile al predetto o a personaggi inseriti nel suo gruppo ed affermò che il responsabile si identificava appunto in Schiavone Francesco.

La causale indicata dal Quadrano ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai collaboratori Di Bona Franco e Caianiello Raffaele esaminati all'udienza del 29 gennaio 2001.

Il Di Bona ha riferito, in particolare, che:

- ricordava che l'omicidio di don Giuseppe Diana era avvenuto il 19 marzo e che la sera precedente lui e Russo Maurizio, che all'epoca erano latitanti, avevano trovato rifugio in un'abitazione sita all'estrema periferia di Casal di Principe;
- nelle prime ore della mattina si erano accorti che un elicottero delle forze dell'ordine sorvolava la zona e si erano preoccupati ma poco dopo erano stati avvisati da una persona, che la sera precedente li aveva accompagnati nell'abitazione, che il paese era presidiato dalle forze dell'ordine poiché era stato ucciso il parroco don Giuseppe Diana;
- inizialmente avevano ipotizzato che l'omicidio fosse collegato a qualche relazione sentimentale intrattenuta dal parroco ma nei giorni successivi avevano appreso dai giornali che il responsabile del grave delitto era stato identificato in Quadrano Giuseppe, nei cui confronti era stato emesso un ordine di cattura e tale notizia l'aveva notevolmente sorpreso perché non riusciva a comprendere il motivo per cui il Quadrano avrebbe dovuto compiere un'azione tanto eclatante;
- in occasione di due incontri con Schiavone Walter, avvenuti in un'abitazione di Casal di Principe e nei pressi della masseria di Francesco Schiavone di Luigi, aveva esternato a costui il suo stupore

per il provvedimento restrittivo emesso nei confronti del Quadrano per l'omicidio del parroco ma il medesimo gli aveva detto che era probabile che il medesimo fosse effettivamente responsabile del delitto;

- lo Schiavone gli aveva riferito, in particolare, che il parroco custodiva delle sacche contenenti armi affidategli da De Falco Vincenzo e, dopo la morte di costui, si era rivolto a lui per sapere cosa farne; che, approfittando della situazione, lo aveva rassicurato dicendo che avrebbe mandato qualcuno a prenderle, cosa che aveva fatto, e che, quando gli esponenti della fazione opposta avevano scoperto l'avvenuta consegna delle armi ai loro avversari, avevano verosimilmente deciso di attuare una rappresaglia nei confronti del parroco;
- dal racconto dello Schiavone emergeva in modo evidente che il parroco non era consapevole che l'omicidio del De Falco aveva determinato una scissione nel clan e che il medesimo riteneva, pertanto, di potere consegnare la sacche affidategli a qualunque esponente dell'organizzazione;
- lo Schiavone, che non gli aveva fornito alcuna indicazione circa il numero ed il tipo di armi, era convinto che la scoperta che il parroco non deteneva più le armi affidategli da De Falco Vincenzo era stata fatta dal fratello Nunzio, che probabilmente aveva deciso l'azione di

rappresaglia;

- qualche tempo dopo aveva parlato dell'argomento con Corvino Romolo, altro esponente del clan dei casalesi che risiedeva di fronte all'abitazione di De Falco Giuseppe e che incontrava quasi giornalmente nel periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di dicembre del '95, ed il medesimo gli aveva confermato le circostanze che aveva già appreso dallo Schiavone (verbale udienza f. 17-55).

L'imputato di reati connessi Caianiello Raffaele ha riferito che:

- aveva appreso la notizia dell'omicidio del parroco verso le ore 8-8.30 del 19 marzo dal cugino del medesimo Diana Giuseppe, titolare di uno stabilimento di gas a Brezza, ove lui e Cantiello Antonio si erano recati quella mattina, come erano soliti fare;
- aveva commentato il fatto con il Cantiello ed entrambi non erano riusciti a darsi una spiegazione del grave episodio;
- alcuni giorni dopo il Cantiello si era recato a Casal di Principe da Walter Schiavone ed al suo ritorno gli aveva riferito di avere appreso da costui che il prete custodiva per i De Falco delle armi, che aveva restituito alla famiglia Schiavone, e che per tale motivo era stato ucciso dal gruppo Quadrano per ordine di De Falco Nunzio, che viveva in Spagna a Granada;
- in seguito non aveva avuto più occasione di parlare dell'omicidio e

solo quando si era diffusa la notizia che il Quadrano aveva manifestato l'intenzione di collaborare con la giustizia avevano immaginato che il medesimo avrebbe fornito notizie relative agli autori del delitto (verbale udienza f. 57 -71).

Le dichiarazioni dei collaboratori sopra esaminate, aventi ad oggetto notizie apprese nell'ambito dell'organizzazione criminale in cui entrambi erano inseriti, possono ritenersi intrinsecamente credibili in quanto l'omicidio del parroco suscitò certamente notevole allarme e forti dubbi anche nell'ambiente della criminalità organizzata, ed indusse gli affiliati dei vari gruppi camorristici operanti nella zona, assillati dai continui e rigorosi controlli operati dalle forze dell'ordine nel periodo successivo, a cercare di individuare la causale del delitto, che appariva un fatto sensazionale ed anomalo anche per i componenti dei sodalizi criminali adusi ad azioni di violenza.

La Corte ritiene che le suddette dichiarazioni sono idonee ad avvalorare la veridicità delle dichiarazioni rese dal Quadrano in merito alla causale dell'omicidio, anche perché, provenendo da soggetti inseriti in un gruppo camorristico avversario, può certamente escludersi che le stesse siano il frutto di concertazione.

In proposito si osserva che se un determinato fatto è riferito da due o più persone in termini di sovrapposizione le spiegazioni possibili sono solamente due: o quelle persone hanno realmente percepito il fatto e lo

riferiscono secondo verità o si sono accordate per riferire la stessa menzogna; un'intuitiva regola di esperienza induce a ritenere che le probabilità di una convergenza casuale dei dichiaranti, in assenza del fatto reale da essi riferito, sono praticamente nulle e che del pari minima è la possibilità che varie persone accusino falsamente un individuo per moventi autonomi e senza concertazione.

Un'ulteriore decisiva conferma della attendibilità delle dichiarazioni rese dal Quadrano si desume dalle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria e delle operazioni di intercettazione telefonica nonché dal contenuto delle conversazioni telefoniche avute dal predetto con il Piacenti, il Santoro e Caterino Sebastiano durante la sua latitanza e registrate sulle microcassette acquisite al fascicolo per il dibattimento.

In proposito appare opportuno premettere che le intercettazioni telefoniche sono idonee a ricostruire i fatti da accertare, possono cioè costituire fondamento del giudizio critico complessivo che sostanzia la prova del fatto: a tal fine esse vengono recepite come parte da cui può trarsi una circostanza (premessa minore) che, sussunta nella massima di esperienza corrispondente (premessa maggiore), consente di trarre una deduzione che logicamente dimostra la verità del fatto da provare.

Va, inoltre, rilevato che l'acquisizione e l'utilizzazione nel processo delle registrazioni fonografiche di conversazioni telefoniche effettuate da uno degli interlocutori sono lègittime in quanto non possono essere

ricondotte nell'ambito delle intercettazioni irrituali ma costituiscono una attività riconducibile alla memorizzazione di notizie che uno degli interlocutori si è procurato lecitamente dall'altro, riguardo alla quale attività il diritto alla riservatezza, il solo astrattamente opponibile, non costituisce un valore garantito nel processo ma cede certamente rispetto all'esigenza di formazione della prova.

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che nella fase iniziale delle indagini relative all'omicidio del parroco il personale della Squadra Mobile della Questura di Caserta aveva effettuato intercettazioni su varie utenze telefoniche fisse o cellulari intestate o in uso a persone che risultavano legate a Quadrano Giuseppe e, in particolare, sull'utenza fissa 0823/935040 intestata a Ciccarelli Giovanni, uomo di fiducia del Quadrano, soprannominato "'o campagnuolo" o "'o muntagnuolo", che il 31 gennaio dell'anno '95 era rimasto vittima di un agguato, unitamente a Tappino Mario, presso la sede del burrificio di Cecere nella zona industriale di Gricignano-Teverola; dalle operazioni di intercettazione era emerso che il Ciccarelli aveva accompagnato il Quadrano all'estero e le successive indagini avevano consentito di accertare che si trovava in Spagna, ove risiedeva De Falco Nunzio ed era stato poi tratto in arresto anche Esposito Mario capo del clan dei "muzzoni" operante in Sessa Aurunca; successivamente erano state sottoposte a controllo anche l'utenza cellulare 0330/813136 in uso al Ciccarelli, l'utenza cellulare

0337/864696 intestata a Ruffo Maria ed in uso a Di Tella Rachele e l'utenza fissa intestata a Persechino Michele residente a Mondragone ed in uso a Santoro Mario.

In relazione alle intercettazioni telefoniche effettuate sull'utenza 0823/935040 intestata a Ciccarelli Giovanni vanno segnalate le seguenti telefonate costituenti oggetto della trascrizione effettuata dal perito Francesco Villani:

- telefonata del 28.3.94 ore 22.22 in uscita: Coronella Teresa, moglie del Ciccarelli, compone il numero 081/5036501 e conversa con una donna facendo riferimento al marito che è in viaggio per raggiungere una località imprecisata;
- telefonata del 28.3.94 ore 22.49 in entrata: il Ciccarelli comunica alla moglie di essere giunto da poco, che ha passato il primo paese e che si trova al secondo e che pensa di arrivare a casa nella serata del giorno successivo verso le ore 20-21;
- telefonata del 29.3.94 ore 8.04 in entrata: il Ciccarelli riferisce alla moglie che tra un'ora o poco più passerà la frontiera e le chiede di chiamarlo dopo un paio di ore sul telefono cellulare
- telefonata del 29.3.94 ore 9.06 in uscita: la Coronella chiama l'utenza cellulare 0330/813136 intestata al marito e conversa con il medesimo, che è in viaggio, restando d'intesa che si risentiranno nel corso della giornata;

Da tali telefonate emerge che il Ciccarelli si era recato all'estero per accompagnare il Quadrano, che non venne trovato presso la propria abitazione nel corso di un controllo eseguito in data 6 aprile '94.

- telefonata del 31.3.94 ore 12.04 in entrata: chiama tale Lina ed a Rosetta che risponde chiede del padre, la ragazza le dice che è uscito e che ha il cellulare guasto;
- telefonata del 6.4.94 ore 8.31 in uscita: la Coronella compone il numero 081/8900622 intestato a Santoro Mario e parla con la madre del medesimo di un ricovero della moglie e, per farsi riconoscere, le dice che è l'amica di Mario e che si è recata a casa loro in visita;
- telefonata del 16.4.94 ore 10.34 in uscita: la Coronella forma il numero 0337/907224 intestato all'avv. Alesci per avvisarlo che presso la sua abitazione c'è la polizia, il legale parla quindi con un ispettore di polizia dichiarando di acconsentire a che la perquisizione domiciliare avvenga in sua assenza.

Passando ad esaminare le telefonate intercettate sull'utenza cellulare 0330/813136 intestata a Ciccarelli Giovanni, vanno richiamate le seguenti conversazioni:

- telefonata 15.7.1994 ore 9.45 in uscita per il numero 0330/949316 formalmente intestato a Di Cristofaro Lorenzo ed in uso a Santoro Mario ed a questi che risponde dice che si porterà a casa sua;
- telefonata del 17.7.1994 ore 17.07 in uscita per il numero

0330/811117 in uso a Caterino Sebastiano nel corso della quale in cui i due interlocutori fissano un appuntamento per il giorno successivo;

- telefonata del 19.7.94 ore 19.01 in uscita per il numero 0337/907224 nel corso della quale il Ciccarelli chiede all'avv. Alesci notizie relative all'istanza ed alla decisione adottata dal magistrato in ordine all'esame dei testimoni;
- telefonata del 21 luglio ore 21.28 in entrata, telefona il Santoro, riconosciuto sempre dalla voce, e parla con il Ciccarelli di un'autovettura, alle rimostranze del Santoro circa le lamentele di un terzo che è interessato all'acquisto dell'autovettura il Ciccarelli afferma testualmente "tu gli devi far capire che noi la macchina non l'abbiamo dentro la tasca se non ci portano la macchina come la prendiamo?"
- telefonata del 30.7.94 ore 11.36 in entrata: chiama Santoro Mario e chiede al Ciccarelli di portargli una macchina senza badare al prezzo perché sta a piedi e ne ha bisogno quindi concordano di incontrarsi nel pomeriggio;
- telefonata del 30.7.94 ore 18.36 in uscita: il Ciccarelli chiama l'utenza 0330/949316 in uso al Santoro e conversa con il medesimo circa una commissione da fare insieme.

Nel corso delle intercettazioni furono accertati anche contatti tra l'utenza cellulare di Ciccarelli e quella intestata a Diana Maria: in data 5 agosto

'94, tra le ore 11.14 e le ore 12.11, il Ciccarelli compone quattro volte il numero intestato alla Diana e concorda un incontro con l'uomo che risponde; nella telefonata del 23 agosto il Ciccarelli parla con un uomo comunicandogli che si sta portando là, l'interlocutore chiede "dove, a Sant'Antimo?" e Ciccarelli risponde "non parlare con il telefono, questo telefono deve essere utilizzato per parlare solo di bufali"; a seguito di tale telefonata venne effettuato un pedinamento del Ciccarelli ed il personale operante si appostò nei pressi dell'abitazione di Petito Pasqualina, sita alla via De Chirico di Sant'Antimo, ove notò, alle ore 14, l'arrivo di un'autovettura Renault 5 targata MI5D7652 di colore azzurro con a bordo il medesimo, fermo alla fine della strada ed intento a telefonare con il cellulare.

Dall'esame dei tabulati relativi al traffico telefonico dell'utenza cellulare 0330/813136 emersero vari contatti con il cellulare 0330/569573 intestato a Ruscio Adele, con il cellulare 0330/949316 in uso a Santoro Mario, con il cellulare 0330/344313 intestato a Diana Maria, con il cellulare 0330/444100 intestato a Corvino Assunta, con il cellulare 0330/859175 in uso a Petito Pasqualina, un contatto con il cellulare 0337/811117 in uso a Caterino Sebastiano.

Un'ulteriore conferma dell'esistenza di contatti frequenti tra la famiglia Di Tella ed il Ciccarelli si desume dalla deposizione dell'ispettore Giusti, che ha riferito che il medesimo, durante i servizi di osservazione e di

pedinamento, fu visto entrare ed uscire molte volte dall'abitazione della famiglia Di Tella sita in Carinaro e, in occasione di una delle varie perquisizioni domiciliari eseguite nel corso delle indagini, fu trovato presso l'abitazione di Barbato Giovanna; che fu accertata anche la frequentazione tra la moglie del Ciccarelli e Di Tella Rachele, che furono viste uscire insieme durante un servizio di osservazione.

In relazione ai controlli effettuati sull'utenza cellulare 0337/864696 intestata a Romano Mario e poi a Ruffo Maria ed in uso a Di Tella Rachele, vanno richiamate le seguenti telefonate:

- telefonata del 3 giugno '94 ore 16.25 in uscita per il numero del cellulare intestato a Petito Pasqualina nel corso della quale la Di Tella, percependo un rumore di fondo, afferma che è provocato dal fatto che il suo telefono è sotto controllo;
- telefonata del 10 giugno '94 ore 18.06 in uscita per lo stesso numero: la Di Tella parla con un uomo chiedendogli un indirizzo che il medesimo non è in grado di indicarle;
- telefonata dell'11 giugno '94 ore 13.20 in uscita per il numero 0337/907224: il Ciccarelli parla con l'avvocato chiedendogli quando dovranno essere sentiti i testi che sono stati indicati al magistrato a conferma dell'alibi fornito dal Quadrano;
- telefonata del 12 giugno '94 ore 00.03 in entrata: la Di Tella conversa con Pasqualina Petito, la quale le dice che il marito le raccomanda di

riposarsi perché "deve andare là" (facendo evidente riferimento al viaggio in Spagna che la donna avrebbe dovuto fare dopo pochi giorni) e quindi glielo passa

L'utenza cellulare in uso alla Di Tella aveva avuto contatti con le utenze cellulari intestate a Diana Maria ed a Corvino Assunta nonché con il cellulare in uso a Petito Pasqualina.

Passando ad esaminare le telefonate intercettate sull'utenza 081/5027399 intestata a Ruffo Eufemia, moglie di Di Tella Raffaele, ed installata presso l'abitazione sita alla via Ippolito Nievo n. 4 di Carinaro in cui abitavano i nuclei familiari di Barbato Giovanna, Quadrano Giuseppe, Di Tella Alberto, Di Tella Raffaele e Picca Aldo, che veniva utilizzata anche da quest'ultimo, inserito nel gruppo del cognato e tratto in arresto a seguito di un conflitto a fuoco con i carabinieri verificatosi presso l'Italburro, vanno richiamate le seguenti telefonate:

- telefonata del 2.5.94 ore 12.04 in uscita: viene composto il numero 0330/864696 della utenza cellulare intestata a Ruffo Maria ed una donna chiede di Lina che non c'è;
- telefonata del 3.5.94 ore 10.37 in uscita: viene composto il numero 0823/935040 intestato a Ciccarelli Giovanni ed una donna conversa con Teresa Coronella che parla di alcuni lavori da fare e quindi chiede alla interlocutrice di portarsi a Carinaro immediatamente;
- telefonata del 17.5.94 ore 7.33 in uscita: Picca Aldo compone il

numero telefonico intestato all'avvocato Basile e parla della sua situazione giudiziaria con il legale, che gli comunica di avere chiesto la revoca della misura del soggiorno obbligato adducendo a giustificazione il timore per la sua incolumità connesso alla guerra in atto tra i due gruppi contrapposti;

- telefonata del 24.5.94 ore 13.19 in uscita: Picca Aldo compone il numero intestato al comune di Carinaro e parla con il sindaco cui chiede se può recarsi presso la sua abitazione in quanto lui non può né uscire né guidare;
- 27.6.94 ore 20.03 in uscita: Rachele Di Tella compone il numero dell'avvocato Alesci il quale le riferisce che da lui si trova Giovanni e glielo passa, il medesimo comunica alla donna di essersi recato dall'avvocato per apprendere eventuali novità e che dopo sarebbe passato da lei.

Nel corso delle operazioni di intercettazione furono, infatti, accertati contatti telefonici tra la suddetta utenza fissa e l'utenza telefonica 0330/344313 intestata a Diana Maria: nel corso delle varie telefonate effettuate il giorno 5 giugno alle ore 14.14, il giorno 6 giugno alle ore 14.51, il giorno 7 giugno alle ore 10.06, il giorno 9 giugno alle ore 11.25 Picca Aldo chiede all'uomo che risponde "famiglia Barbato?", riceve risposta negativa e riattacca, in una circostanza l'interlocutore dice "uhè" ed il Picca gli dice "sto venendo"; nelle telefonate dell'8 luglio ore 22.35

e 22.38 in uscita per l'utenza cellulare intestata alla Diana Maria il Picca conversa in maniera affabile con un uomo di nome Enzo, quindi subentra una donna che gli chiede di portarsi a casa sua ed il Picca risponde che vi andrà subito precisando che sta usando il telefono di "Ninotta", nomignolo di Rachele Di Tella.

L'ispettore Giusti ha riferito, altresì, che: dai tabulati relativi al traffico telefonico delle utenze cellulari in uso a Ciccarelli Giovanni, a Di Tella Alberto ed a Di Tella Rachele era emerso che costoro avevano contattato il cellulare 0337/847416 intestato a tale Aiello Giuseppe, residente in Arzano, via Circumvallazione Esterna; dal successivo esame dei tabulati relativi a tale utenza era risultato che dalla stessa erano state chiamate con frequenza utenze spagnole, in particolare, l'utenza 0334/08959761, risultata intestata a Yolanda Sanchez Gallardo con domicilio in Granada, via Sant Vincente n. 8 (convivente del Piacenti) nonché l'utenza 0334/08758621, risultata intestata a De Falco Nunzio, domiciliato a Granada alla via Pedro Antonio Dialasson 31/6B; all'epoca la Squadra Mobile della Questura di Caserta e la Criminalpol stavano svolgendo, in collaborazione con la polizia spagnola, indagini relative al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, nell'ambito delle quali erano state sottoposte ad intercettazione alcune utenze intestate o in uso a De Falco Nunzio; i successivi controlli avevano consentito di verificare che costui aveva contattato le seguenti utenze fisse: 081/5028084, intestata a

Verde Antonio, fratello di Verde Mario, 081/8131923, intestata a Gaglione Giovanni, fratello di Gaglione Nicola coniugato con Verde Anna, sorella di Verde Mario e di Verde Antonio, 081/5027167 intestata a Diana Maria, moglie di Verde Mario, 0823/972158 intestata a Del Vino Assunta, che all'epoca aveva una relazione sentimentale con Ciccarelli Giovanni, 0823/972870 intestata a Persechino Michele e risultata in uso a Santoro Mario; 081/78900622 intestata a Santoro Mario, 081/8923262 intestata a Visone Ettore pluripregiudicato di Casal di Principe; l'utenza cellulare 0337/859175 intestata a Petito Pasqualina; l'utenza intestata a Ruscio Adele residente in Napoli via Cardinale Capecelatro, risultata in uso a Santoro Mario, e l'utenza 081/5028084 intestata a Corvino Assunta, vedova di De Falco Vincenzo, l'utenza cellulare 0330/949316 intestata a De Cristofaro Lorenzo, residente in San Marcellino, marito di una sorella del Santoro; l'utenza 0360/276928 intestata a Russo Luigia, residente in Santa Maria Capua Vetere, madre di Viviani Angela, convivente di Caterino Sebastiano, l'utenza 0337/811117 intestata a De Cicco Luigi ed utilizzata da Caterino Sebastiano.

Dalle intercettazioni effettuate sull'utenza fissa intestata a Persechino Michele ed in uso a Santoro Mario è emerso che in data 20 settembre, alle ore 23.27, costui chiama l'utenza 081/5057720 intestata a Del Prete Anna, installata nell'abitazione dei Ranucci, e, conversando con un

uomo, che chiama "zio", gli chiede da quanto tempo non vede il nipote e poi gli comunica "che quello sta là", precisando che la notizia gli è stata fornita involontariamente dal "campagnolo"; immediatamente dopo, alle ore 23.27, il Santoro contatta l'utenza 0334/08458712 intestata a Nunzio De Falco e gli comunica che "questo sta là" insieme con un parente suo (perizia Villani f. 190-200); dall'utenza fissa 081/8900622 installata nell'abitazione del Santoro risultano chiamate l'utenza intestata a Visone Ettore, pregiudicato di Casal di Principe, l'utenza cellulare 0337/859175 intestata a Petito Pasqualina, l'utenza 0330/569573 intestata a Ruscio Adele e dalla quale si serviva anche il Santoro, l'utenza 0330/444100 intestata a Corvino Assunta, vedova di De Falco Vincenzo

I dati desumibili dalle intercettazioni telefoniche e dai tabulati relativi al traffico telefonico delle utenze cellulari sopra indicate, che dimostrano l'esistenza di assidui contatti tra il De Falco, il Santoro, Di Tella Rachele, Ciccarelli Giovanni, Caterino Sebastiano e persone della zona di Sant'Antimo, rappresentano elementi idonei a corroborare le dichiarazioni rese dai collaboratori.

In tale contesto assumono notevole rilevanza anche le numerose telefonate intercettate sulle utenze in uso a Quadrano Giuseppe mediante il monitoraggio di tutte le telefonate in partenza da alcune zone della provincia di Caserta per la Spagna nel periodo dal 3 giugno al 10 settembre '94 e che sono state trascritte dal perito Giorgio Giugliano

Auricchio.

Ed invero, dalla lettura integrale delle trascrizioni delle suddette telefonate si desumono elementi che forniscono un'ulteriore conferma dell'esistenza di intensi rapporti tra gli imputati, delle attività illecite svolte in comune dagli stessi in epoca successiva al marzo '94, del fatto che il Quadrano considerava il De Falco il maggiore responsabile dell'efferato crimine che gli era stato contestato ed il suo sconcerto per il riconoscimento fotografico operato dai testimoni oculari del delitto.

La Córte ritiene opportuno richiamare, in particolare, le conversazioni telefoniche intercettate nel periodo fine giugno-primi di luglio '94, dalle quali emerse che Di Tella Rachele doveva recarsi, insieme con il Ciccarelli, a Tolone, presso il Grand Hotel, per incontrarsi poi con il marito in Spagna e che determinarono la predisposizione di un servizio di osservazione attuato dalla polizia francese, in collaborazione con quella italiana, nei pressi del suddetto albergo.

Dalle deposizioni rese dall'ispettore Giusti è emerso che la polizia francese, dopo avere constatato la presenza della Di Tella e dei figli presso il Grand Hotel di Tolone, notò il Piacenti entrare nell'albergo e, nella convinzione che si trattasse del Quadrano, lo fermò e lo accompagnò nei propri uffici per accertamenti e che tale intervento vanificò l'operazione in quanto la Di Tella, consapevole di essere controllata, preferì far ritorno a Carinaro per non esporre il marito al

rischio della cattura.

Tale operazione rende evidente, da un lato, gli stretti rapporti tra la moglie del Quadrano ed il Ciccarelli, che aveva organizzato il viaggio e, dall'altro, che il Piacenti all'epoca si trovava insieme con il Quadrano tanto da ricevere l'incarico di accogliere la moglie a Tolone e di condurla presso il rifugio del medesimo, di cui conosceva l'ubicazione anche perché si era interessato personalmente di reperirglielo

Le dichiarazioni rese da Quadrano Giuseppe in ordine al coinvolgimento di Santoro Mario e Piacenti Francesco nella vicenda hanno trovato ulteriore e significativo riscontro nelle intercettazioni telefoniche svolte nell'ambito dell'operazione relativa al traffico internazionale di stupefacenti tra la Spagna e l'Italia diretto da De Falco Nunzio e nel contenuto delle conversazioni telefoniche registrate dal Quadrano durante il periodo della sua latitanza in Spagna.

Prima di procedere all'esame del contenuto di tali conversazioni telefoniche, va osservato che la tesi sostenuta dai difensori degli imputati, secondo cui le telefonate registrate dal Quadrano sarebbero il frutto di una macchinazione ordita in danno dei coimputati e sarebbero state registrate dal medesimo, che era già intenzionato a collaborare con la giustizia ed aveva raggiunto un'intesa con l'ispettore Giusti, al fine esclusivo di precostituire elementi a supporto della sua futura collaborazione, appare destituita di fondamento.

Ed invero, il preteso accordo preventivo intervenuto tra il Quadrano e l'ispettore Giusti riguardo alla futura collaborazione del medesimo con la giustizia risulta smentita dalla deposizione resa in sede dibattimentale dalla teste, la quale ha riferito che: nel corso di una delle numerose perquisizioni eseguite presso l'abitazione del Quadrano a seguito dell'omicidio del parroco, aveva conosciuto la moglie del medesimo Di Tella Rachele, una donna giovane che aveva diversi figli, l'ultimo dei quali aveva solo due o tre anni, e che era in una particolare situazione psicologica in quanto risentiva molto della lontananza del marito, che era stato costretto a darsi alla latitanza ed aveva perso il controllo della situazione nella zona in cui aveva operato; e le aveva prospettato la possibilità che il medesimo aveva di collaborare con la giustizia, come avevano fatto in precedenza altri esponenti di spicco delle organizzazioni criminali; aveva parlato nuovamente di tale argomento con la donna in occasione di successive perquisizioni e, verso la fine del mese di maggio, la medesima l'aveva chiamata per informarla che il marito intendeva comunicare con lei riguardo ad un'eventuale collaborazione; il 31 maggio l'avv. Vincenzo Alesci, difensore del Quadrano, le aveva confermato che il suo assistito intendeva avere un colloquio con lei, che aveva immediatamente avvisato il magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia ottenendo la relativa autorizzazione, e nel pomeriggio del 1° luglio aveva avuto, presso lo studio del legale, un

colloquio telefonico con il Quadrano, nel corso del quale costui aveva tentato di spiegarle le ragioni per cui si era allontanato dalla zona ed aveva ripetutamente affermato che aveva commesso tanti delitti ma non aveva ucciso don Diana; lo aveva invitato a cogliere l'opportunità che gli si presentava, asserendo che se si fosse costituito avrebbe avuto modo di dimostrare meglio la sua innocenza, ed il medesimo le aveva detto di essere disposto a costituirsi a condizione che gli fosse stato assicurato il confronto con i testi che avevano riferito di averlo riconosciuto e, allorché gli aveva prospettato l'eventualità della sua collaborazione con la giustizia, le aveva detto che non era disponibile; dopo tale colloquio il Quadrano non le aveva comunicato alcuna decisione e si era costituito solo nel mese di marzo dell'anno successivo, a seguito dell'omicidio di Ciccarelli e Tappino avvenuto il 31 gennaio '95, che gli aveva fatto verosimilmente comprendere di essere rimasto privo anche dei suoi referenti più fedeli nella zona.

La deposizione della teste Giusti non consente assolutamente di ritenere che il Quadrano in quella occasione avesse concordato con la medesima le condizioni della sua futura collaborazione con la giustizia, pur non potendo escludersi che il colloquio avuto con l'ispettore lo indusse a valutare la possibilità di collaborare, ed induce a ritenere con certezza che il medesimo adottò la relativa decisione solo a seguito degli eventi successivi, che sono stati dal medesimo dettagliatamente narrati e che gli

fecero comprendere di essere stato abbandonato da coloro che avrebbero dovuto fornirgli aiuto e protezione e di essere ormai isolato ed in pericolo di vita.

Tale conclusione è suffragata dal fatto che il Quadrano informò i suoi amici del colloquio avuto con l'ispettore Giusti, come si desume chiaramente dalla conversazione telefonica intercorsa tra il Quadrano ed il Santoro, in cui quest'ultimo riferisce di avere appreso il tenore di tale colloquio, riferendo testualmente espressioni riferite dalla teste nel corso della sua deposizione (" Lei ti disse che questa è una nave che adesso sta passando, appenditi a questa nave perché poi possibilità non ne hai più, e tu dicesti va bene poi vi faccio sapere") in quanto appare evidente che se il medesimo avesse concordato la sua futura collaborazione nel corso di quel colloquio non ne avrebbe certamente fatto cenno ai suoi amici.

Appare opportuno, inoltre, sottolineare che l'ipotesi prospettata dalla difesa è smentita anche dal fatto, desumibile dallo stesso contenuto delle telefonate, che la registrazione dei colloqui telefonici costituiva un metodo diffuso nell'ambito del gruppo, cui si fa spesso riferimento nelle conversazioni registrate, al fine di chiarire situazioni incerte o contestare a chi forniva una determinata versione dei fatti la versione contrapposta eventualmente fornita da altri componenti del sodalizio criminoso.

Alla stregua delle considerazioni che precedono deve concludersi che la spiegazione fornita dal Quadrano circa il motivo che lo aveva indotto a

registrare le telefonate con il Santoro, il Piacenti e Caterino Sebastiano, consistente nella casuale conoscenza del tentativo di eliminazione attuato in suo danno, che lo aveva fatto sentire abbandonato ed aveva ingenerato in lui notevole timore per la sua incolumità personale nonché l'esigenza di verificare il reale svolgimento dei fatti, appare pienamente convincente.

Va, inoltre, evidenziato che le conversazioni intercorse tra il Santoro ed il Quadrano e registrate da quest'ultimo furono oggetto di intercettazione nel periodo 15 novembre-11 dicembre '94 sull'utenza 0330/569573 intestata a Ruscio Adele ed in uso al primo nell'ambito delle indagini relative ad un traffico internazionale di stupefacenti fra l'Italia e la Spagna e che anche le conversazioni tra il Caterino ed il Quadrano furono intercettate sull'utenza 0330/811117 in uso al primo.

La riferibilità delle voci degli interlocutori agli imputati Piacenti e Santoro ed a Caterino Sebastiano risulta provata dalla perizia fonica espletata dal dott. Porto Roberto, il quale, sulla base delle risultanze emerse dagli accertamenti esperiti, ha riscontrato l'identificazione positiva della voce dell'imputato Piacenti con quella dell'interlocutore "Franco" o "Uomo 1" o "Uomo 2" (indicato nella trascrizione del perito Pannuto) delle conversazioni telefoniche registrate sulle microcassette contraddistinte dalle sigle "Nasone 1", "Nasone2", "Nasone 3", Nasone 4-5", l'identificazione positiva della voce dell'imputato Santoro con

quella dell'interlocutore "Uomo 1" (indicato nella trascrizione del perito Pannuto) delle conversazioni telefoniche registrate sulla microcassetta "Santoro" nonché l'identificazione positiva della voce di Caterino Sebastiano con quella dell'interlocutore "Uomo 1" (indicato nella trascrizione del perito Pannuto) delle conversazioni telefoniche registrate sulla microcassetta contraddistinta dalla sigla "Vastiano".

Tanto premesso, si rileva che dalle conversazioni telefoniche intercorse tra il Piacenti ed il Quadrano durante il periodo di latitanza in Spagna si ricava una serie di elementi che confermano quanto riferito dal collaboratore nel corso dei vari interrogatori.

Dal contenuto della varie telefonate emerge innanzitutto che il Quadrano si trovava in una situazione di estrema difficoltà non solo perché aveva appreso che i suoi amici avevano tentato di eliminarlo ma anche perché la sostanza stupefacente che avrebbe dovuto essere venduta per suo conto gli era stata sottratta e non aveva più ricevuto il danaro ricavato da attività illecite e, pertanto, il medesimo, in varie telefonate, chiede insistentemente al Piacenti di interessarsi per fargli avere il danaro di sua spettanza dal cugino ed il Piacenti lo rassicura dicendo che farà il possibile per farglielo avere.

Nel corso delle varie telefonate il Quadrano si lamenta continuamente della sua condizione di latitante conseguente ad un'azione delittuosa che egli non avrebbe voluto compiere e della quale era stato chiamato a

rispondere addirittura quale esecutore materiale; il medesimo fa, inoltre, ripetutamente riferimento al De Falco come mandante dell'omicidio ed al coinvolgimento del Santoro e del Piacenti nell'esecuzione del delitto e quest'ultimo mostra di essere a conoscenza delle modalità esecutive dello stesso; in varie occasioni il predetto rammenta al Piacenti che egli intendeva vendicare l'omicidio dello zio Cecora Giliberto, di cui riteneva responsabili gli esponenti del clan dei casalesi, mediante l'uccisione di Aldo Schiavone, cugino di Schiavone Francesco, e che il De Falco gli aveva ordinato di eliminare il parroco, inoltre, in varie telefonate, contesta al Piacenti che, per volere di Nunzio De Falco, lui, il Santoro ed il Caterino avevano programmato la sua uccisione ritenendo che la morte del soggetto accusato di essere l'autore materiale dell'omicidio del sacerdote avrebbe comportato la chiusura delle indagini ed eliminato ogni rischio per tutti coloro che avevano partecipato al delitto.

In particolare, da varie telefonate si desumono elementi che confermano il racconto del Quadrano secondo cui Nunzio De Falco gli aveva proposto di uccidere un appartenente al clan dei casalesi il cui corpo doveva essere lasciato mutilato davanti alla chiesa di San Nicola di Bari al fine di far ritenere agli investigatori che costui era stato l'autore materiale dell'omicidio del parroco e far addebitare tale omicidio ai componenti del clan rivale facente capo a Schiavone Francesco poiché questi si era impegnato ad eliminare l'autore dell'omicidio del sacerdote;

il medesimo non aveva aderito al piano ideato dal De Falco ed aveva violentemente litigato con il medesimo; nel corso di un colloquio con il Piacenti il Quadrano si era lamentato dell'atteggiamento assunto del De Falco, che non lo aiutava pur essendo il maggiore responsabile delle sue vicende, ed aveva prospettato per scherzo la possibilità di un suo pentimento affermando che una sua eventuale decisione avrebbe danneggiato notevolmente il predetto; il timore che il Quadrano, che dava segni di cedimento, potesse attuare il suo proposito aveva indotto il De Falco a decidere la sua eliminazione, d'accordo con il Piacenti ed il Santoro, anche perché riteneva che la morte del Quadrano avrebbe indotto gli inquirenti a chiudere l'indagine sul delitto; i predetti si erano recati, unitamente a Caterino Sebastiano, nella località ove il Quadrano aveva trovato rifugio ma non avevano attuato il proposito criminoso in quanto il Quadrano si trovava a bordo della sua autovettura con la moglie ed uno dei suoi figli; successivamente il Piacenti aveva informato il Quadrano del progetto di ucciderlo.

Passando all'analisi delle conversazioni telefoniche registrate dal Quadrano, la Corte, pur reputando indispensabile la lettura integrale delle trascrizioni delle telefonate effettuate dai periti Luigi Pannuto e Giorgio Giugliano Auricchio al fine di comprendere la particolare natura dei rapporti che intercorrevano tra il predetto, il De Falco, il Piacenti ed il Santoro, ritiene di richiamare quelle che sono state giudicate più

rilevanti, delle quali saranno evidenziati i brani salienti, riportandosi ovviamente, per ciascuna di esse, al contenuto integrale risultante dalla trascrizione.

Per quanto riguarda le telefonate intercorse tra il Quadrano ed il Piacenti e registrate sulla microcassetta contrassegnata dalla sigla "Nasone 1", vanno citate le seguenti telefonate:

Prima telefonata (trascrizioni Pannuto f. 442-470 e Auricchio Vol. 3 f. 525-554)

- Quadrano - Che devo fare. Che c'è? Che mi dici?
- Piacenti - Eh ... che ti devo dire?
- Q. - Mi pare che mi avete lasciato solo a me sulla barca, ... vi siete buttati e ve ne siete fuggiti tutti quanti dalla barca
- P. - Peppì, senti un poco
- Q. Mi state facendo affondare da solo, mi avete portato in mezzo al mare, mi avete abbandonato e ve ne siete fuggiti
- P. - Senti un poco, non parlare così ... tu lo sai ... che casa mia è sempre aperta per te
- Q. - Eh, casa tua è sempre aperta! Eh, sempre aperta. Proprio ora devo venire a casa tua
- P. - E perché non puoi venirci?
- Q.- E come vengo, tu dici che tieni questi addosso! ... Mi devo fare arrestare?

- P.- E che ... che ti devo dire, devo venire io lì? E vengo io

  - omissis -

- P. - Vedi ... se abbiamo l'occasione di incontrarci tutti te lo faccio dire da lui
- Q. - No, ma non mi interessa questo qua! Io non ho niente da farmi dire da nessuno! A me interessa il mio, voglio i soldi che tenevo conservati lì, che tenevo in mano a questo, li voglio ... sono miei o no quei soldi?
- P. - È normale che ....
- Q. -E perché non me li dovrebbe dare tuo cugino? Mi ha combinato questo guaio e addirittura anche questo mi sta facendo! Dai, non ho capito ora io! Come devo fare?
- P. -Ora glielo dico un'altra volta Pè

Seconda telefonata (trascrizioni Pannuto f. 470-484 e Auricchio Vol. 3 f. 554-568)

- Quadrano - Ieri ebbi ancora un'altra cattiva notizia
- Piacenti - Che? che cattiva
- Q. - Stavo ancora aspettando quel coso che feci .....quel problema della libertà....ieri l'avvocato disse "al novanta per cento sarà rigettata però ancora lo devono depositare" ... .
- P. - Ma io Peppì non ho capito co.....
- Q. - Disse però te l'hanno rigettata .....ma perché mi devono accusare

quei due!

- P. - Ma io non ho capito, ma come si sono accaniti su di te
- Q. - ...ma poi il bello è, no, vanno ad accusare me, ma come fanno a dire che mi hanno riconosciuto! Ma tu capisci o no?
- P. - Ma senti un po', loro lo sanno troppo bene chi è che è stato
- Q. - Vanno ad accusare me! Hanno detto "è lui e basta" ma stiamo scherzando!

Terza conversazione (trascrizioni Auricchio e Pannuto f. 484 e ss.)

- Q. - Ieri lo chiamai a quello...al chiattone e sfilai la corona. Glielo dovevo dire? Arrivato a quel punto dissi "Ma ora giri la pizza....tu sei stato qua" e lui prima l'ha negato e poi ha accettato
- P. - E che disse, che disse?
- Q. - Lui accettò però disse che venne a malincuore, venne con un nocciolo in gola, disse che il promotore sei tu e tuo cugino
- P. - E sentimi un poco, valuta bene la cosa
- Q. - E vuoi sentire! Dissi "E che gli ho fatto io?", disse "e tu lo sai che gli hai fatto"....disse che una volta stavamo parlando io e te scherzando e io dissi così vicino a te "non ti preoccupare se faccio il pentito a te non ti nomino...ora tu l'avresti detto a tuo cugino...di là si è scatenato tutto...e si è cominciato ad impressionare anche lui

Quinta conversazione (trascrizioni Pannuto f. 534-560 e Auricchio vol.3 f. 622-649)

- Q. - Mi disse Santoro "ueh Pè, il 'Lupo' sai da quando ha deciso la tua morte?"...Ti ricordi quando ci bisticciammo io e lui a casa sua? Ti ricordi? Stava pure lui, io, tu,...che lui diceva che voleva buttare uno davanti la chiesa...ti ricordi?....e io dissi "non esiste proprio...già hai fatto un guaio, ne vuoi fare un altro?"...E di là dice che il 'Lupo' ha cominciato ad impressionarsi...dice "Questo vuole fare il pentito" e dice che là ha deciso la morte mia...lui dice ce non si metteva paura di me perché lui mi sapeva Santoro....
- P. Aspetta Peppì, ora se mi credi, mi credi

-omissis -

- Q. Ma se fosse vivo il Fuggiasco, se era vivo lui al posto di questo....ma questo mi sarebbe successo?
- P. - No
- Q. - Ah e non mi sarebbe successo mai perché una decisione di questa,... di questo guaio che ho addosso non l'avrebbe mai presa! ed è giusto o no?
- P. - In questo hai ragione

Settima conversazione (trascrizioni Pannuto f. 572-592 e Auricchio vol. 3 f. 662-683)

- Q. - Mannaggia...e che mi ha fatto venire a fare lui qua a me
- P. - I cazzi suoi vanno bene
- Q. - Eh, quelli che vanno male sono i miei

- P. - Eh ... i tuoi?
- Q. .- I tuoi ... va bene, i tuoi vanno male economicamente ... però tu stai nei tranquilli, hai capito? ... dietro i vetri, tu sei nei tranquilli
- P. Ah, questo qua si
- Q. - Tu, lui
- P. -Eh
- Q. - Santoro
- P. - Eh
- Q. - E io invece guarda come sono combinato. Va bene?
- P. - Senti un poco, se te ne vuoi venire la casa la tengo

- omissis -

- Q. Mannaggia la madosca del "Lupo", mannaggia mi ha inguaiato, mi ha inguaiato, mi ha inguaiato
- P. - ti ha inguaiato
- Q.- E non mi ha inguaiato
- P. - pure hai ragione

IL Quadrano riferisce quindi al Piacenti che ha parlato sia con il Santoro che con il Caterino e che quando sarà il momento si incontreranno per chiarire ed il Piacenti gli chiede di partecipare all'incontro

Q. - E per forza il perno principale ci deve stare

P. - Come?

Q. - Tu devi essere il perno principale, ci devi stare

P. - Io devo essere il perno principale?

Q. Il perno principale devi essere tu ... INC ... Santoro ... il 'Lupo'

P. - E quell'altro che ... INC

Q. No, dico i perni principali che si deve chiarire, perché le tarantelle sono nostre quello è subentrato dopo

Passando ad esaminare le telefonate registrate sulla microcassetta contraddistinta dalla sigla "Nasone 2", vanno segnalate le seguenti conversazioni:

Seconda conversazione (trascrizioni Pannuto f. 594-613 e Auricchio vol.1 f. 7-30)

- P. - questi qua vogliono fare due incontri con te
- Q.- chi è?
- P - Eh ....Santoro, il 'cecato', tutti quanti
- Q. - Questa è una buona notizia .....eh, come sono venuti sono venuti per mani del 'Lupo'?
- P. - Eh, questo qua mi ha detto "diglielo"
- Q. - I soldi?
- P. - E questo gli ho detto, gli ho detto "vedi che va trovando i soldi" .....ha detto è importante ....Io facciamo a casa mia
- Q. - Si ma io voglio i soldi
- P. - E lo so, ueh Pè questo mi ha detto lui a me
- Q. - Francù sentimi un poco, stiamo facendo un sacco di

tarantelle.....ho altre trecentomila lire in tasca, quando sono finite non so come devo fare, questo si mette a fare proprio le tarantelle. L'incontro o non l'incontro? Ma perché mi devo incontrare io? Ora non è cosa e lui lo sa bene che ora non è cosa. È cosa quando ...le cose mie sono a posto. Mi vuole vedere? Allora ci incontriamo. Ora non mi posso incontrare con nessuno.....ora non mi voglio incontrare né con questo, né con quello né con nessuno

- P. - No lo sai perché? Io ho saputo un'altra cosa.....però io questo qua l'ho detto pure a lui, no?.....che questo qua....., a me l'ha detto mammà e mammà non si sbaglia...lo sa bene, ...dice che il "cecato" stava per Casale.....e dice che sta sopra la Domiziana.....quando io gli ho detto questo fatto, no?...ha detto "ma chi te l'ha detto?", ho detto telefona a mammà e vedi se è vero o non è vero ora lui ha voluto telefonare a mammà e mammà glielo ha confermato....ora lui, secondo me, ha voluto chiamare 'u frignanese' e si sono messi d'accordo, ora lui vuole venire a vedere se questi vengono qua.....ora io per questo dicevo a te, anche se tu non ti ci vuoi incontrare io dico fai venire questi qua ....e allora fai una cosa Peppì....lui ora non c'è, sta dalla parte di Barcellona, tu chiamalo ora, fammelo questo piacere
- Q. - e che gli devo dire?
- P. - devi dire "senti un poco io sono senza soldi...poi, per il fatto dell'incontro, devi dire "Si, falli venire" pure se non ci vieni tu non fa

niente, voglio vedere se vogliono venire qua o no

- Q. - Ma perché quando te lo dicevo non ci credevi tu? Te lo deve dire tua madre?
- P. - Tu pure senza che me lo dicevi ...per esempio io nella stagione io già li dubitavo
- Q. - Questi con la scusa di questo cazzo di coso, hanno avviato la meglia.....ti ricordi Santoro quando stava a casa, non mi ricordo se stavi pure tu o no, che disse "Oh Pè, io non dormo più la notte, come devo fare per questo cazzo di prete di merda"
- P. Si....eh lo so bene
- Q. Ti ricordi?..... ...Dissi "Tu poi hai fatto il guaio ed intanto io lo tengo addosso vedi?" Ti ricordi?
- P. - Eh, come non mi ricordo
- Q. - Quello invece ha cominciato a girare attorno attorno e poi quello ora mi vuole fa stare zitto a me, hai capito? Dice in modo che si sta zitto lui, io sto tranquillo, hai capito? Questo ora si sono messi in testa....lui, questo, quell'altro e quell'altro: Che devo fare?
- P. - Ueh, Pè...poi per il fatto del 'cecato'.....io già lo dubitavo nella stagione che stava d'accordo con i casalesi.....e ci sta d'accordo
- Q. -Il 'cecato' lo sta facendo solo perché è d'accordo con i casalesi
- Q. - Ma se lui vuole stare tranquillo....quello uccideva a Santoro e stava tranquillo...perché lo sapeva che io pure che.....eh..eh..io (inc.)

sempre io

- P. - Pare che non lo sa lui
- Q. E perché non ha ucciso Santoro....uccide me?
- P. Ma infatti ..fece quello là, no?...Io dico proprio la verità....io l'ho vissuta la cosa, no?....ora lui si sta rendendo in senso, no?...Ora io lo so bene, questo qùa è un tipo orgoglioso, sai com'è? E un tipo orgoglioso che ora non vuole ammettere .....
- Q.- I guai che ha fatto
- P. - Eh, bravo perfettamente

Sesta conversazione (trascrizioni Pannuto f. 661-685 e Auricchio vol. 1 f. 82-109)

I due interlocutori parlano nuovamente dell'incontro con il Santoro ed il Caterino Sebastiano

- Q. - Ma quello là Santoro non viene; Santoro dice così "Che ora secondo te io volevo fare il trabocchetto a Peppe e non ci sono riuscito. Ora vado là, no? E lo trovo fatto per me
- P. - Ma questo qua io non l'ho capito
- Q. - Ah....E quello mica..... ... ma quelle sono cose facili: al limite Bastiano potrebbe pure venire....perché quello, in un certo qual modo lui non c'entra.....Il 'cecato' se lo chiami viene, Santoro no, non penso
- P. - Allora tu pensi che è stato il 'chiattone' che ha messo tutta questa

tarantella in mezzo?... ...il Santoro no?

- Q. E quello è passato per mano a te; chi è che l'ha messo in mezzo?
- P. - Ma io ti dico la verità... ....per come l'ho vista io... ...facevano tutti e due la barca a Maddalena
- Q. - Eh. perché quello il 'chiattone' è abbottonato al 'cecato', hai capito?... .....Bastiano lo ha fatto per altre cose, lo sappiamo, per via che si è messo d'accordo con i casalesi ma Santoro lo sappiamo perché l'ha fatto.....Santoro tu lo sai bene quello che ha fatto....
- P. - Eh va bene però
- Q. - Te lo devo dire bello spiegato, spiegato?
- P. - No, no, ti ho capito.
- Q. - Eh, tu lo sai bene che stava contro e non ne voleva sentire proprio. Quelli, ora, perciò mi vogliono uccidere
- P. - Eh. Però...ma questo qua l'ho capito, però se... INC.. lui pure il 'cecato' che....
- Q. - E il 'cecato'....perché si è messo d'accordo con i casalesi, acchiappa i soldi.....lui perché si mette paura del prete....
- P. - Però...
- Q. - E perché tu non lo sai? Te lo devo dire io, lo devo dire al "Lupo"? Ma chi...nessuno lo sa, ma non ho capito

- omissis-

- P. Che mi sono trovato implicato dentro io non.....

- Q. Eh... uagliò, la prossima volta ti stai attento.....quando uno ti dice "fai qua, fai là" tu non lo fai e devi dire "Mi dispiace 'lupo', non voglio fare niente". Eh, ...e ti stai attento. Hai capito?... Fai come me, dici "me ne lavo le mani....." E poi andando a vedere ci vado io "per sotto". Che devo fare, un poco di pazienza... ....Che c'è?
- P. - Eh Peppe, hai ragione

Settima conversazione (trascrizioni Pannuto f. 685-708 e Auricchio vol. 1 f. 109-134)

In tale conversazione, che si colloca temporalmente nel gennaio '95 in quanto gli interlocutori parlano delle festività natalizie appena trascorse, il Quadrano riferisce al Piacenti che ha telefonato al De Falco, che non si è fatto trovare, e che non intende chiamarlo più ed il Piacenti risponde che il cugino ha cominciato a prendersela con lui

- Q. - Il fatto che eri venuto qua? Il fatto che veniste qua?
- P. - Eh, ho detto "Ma perché non potevo dirglielo?"....Sempre le solite cose, no... ....
- Q. - Devi dire "Poi ti è parso bello quello che stavano facendo?" È giusto o no?
- P. Eh, io lo so bene
- Q. - Anzi quello già sta inguaiato per fatti suoi....per un fatto che...tu lo sai bene che questo non c'entra...INC...e poi quando è dopo mi voleva uccidere ....é giusto o no?

- P. - Hai ragione Peppe
- Q. - Eh no...e stiamo a scherzare qua? E non ho capito. Questo poi neanche deve fare scocciare la gente però....lo vedi come sto facendo il bravo.....
- P. - Peppino, che devo dirti
- Q. - Lui lo sa che poi scemo non sono. Eh, non ho capito. Che poi, prima o dopo, io gliela faccio pagare. Il 'lupo' paga tutto...tutto paga il 'lupo', guagliò. Oeh, fosse qualche volta che abbia detto "Ma con l'avvocato come fai?", ma neanche l'avvocato tengo, ma stiamo scherzando!
- P. - Ueh, Pè, ma tu le sai, le sai meglio di me queste cose, dai
- Q. - Ma... queste cose....eh
- P. - Che debbo dirti, Peppe? Che ti posso dire? Dai, mettiti nei miei panni
- Q. - Eh, va bene, dai .....quell'altra pecora di Santoro quando lo chiamo, poi, si preoccupa. "I fatti come stanno?"...quando lo chiamavo...."Il fatto del prete come sta?"...Si preoccupa il cornuto...
- P. Eh, devi dire "L'hai fatto tu il guaio e vuoi inguaiare a me!"

- omissis -

- P. Che c'è?
- Q.- E niente Francù. I carabinieri vanno e vengono dalla casa
- P. - Ancora!

- Q. - Un bordello... ...mi vogliono acchiappare per forza....che devo fare
- P. - Sentimi un poco, ora se tu ti sei scocciato e te ne vuoi venire, io la tengo un'altra casa ma è più.....è lontana da qua, a quaranta-cinquanta chilometri da qua
- Q. - Devono venire pure questi poi, hai capito?
- P. - Eh, vedi tu...
- Q. - Eh... no quelli vengono
- P. - Peppe, che devo dirti io
- Q. - Quelli vengono perché quelli ormai....questi pure mi conoscono Dice "Ueh Pè, questo ha fatto il guaio e poi...INC...dice "Noi veniamo là, ti pariamo le pacche perlomeno
- P. - Eh
- Q. - Perché qua ormai no, l'hanno capito tutti quanti che questo...INC...ora dorme tranquillo sul cuscino, hai capito? E mi vuole togliere di mezzo, eh! E questo è. Tu non lo sai?
- P. - Come non lo so

Nel prosieguo della conversazione il Quadrano chiede al Piacenti quando "partono le figliole", ricevendo assicurazione che partiranno presto, e gli chiede di portargli i documenti per l'acquisto di un nuovo telefono quindi aggiunge

- Q. - Ora solo tu mi...INC...vedi di non farmi qualche schifezza pure

tu: quei due sono due merde e lo sappiamo come...

- P. - Ma tu a lui, al 'cecato' non l'hai chiamato più?
- Q. - No, mai più, non esiste proprio. Quelli si pigliarono pure i... INC. -omissis-
- P. Eh. ma tu a lui non lo chiamare più proprio, Pè
- Q. - Al 'lupo'?
- P. - Eh, non lo chiamare più
- Q. - No, non lo chiamo più: ma non ho capito, ma lui non... no se lo fa in testa che io il fatto del prete non lo pago! Io non pago quello che hanno gli altri
- P. - Ma...
- Q. - Ah, devi dire "Quello là... le cose che... INC... le paga quello che l'ha fatte... lui non le paga! Che poi la pensa come vuole lui, io tengo pure quattro figli!
- P. - Eh, non sia mai
- Q. - Eh ma stiamo scherzando! Ma con chi se la vuole prendere questo!
- P. - E non... ueh, Pè
- Q. - Se la deve prendere con quelli che c'entrano... inc... lui stesso
- P. - Peppe sentimi un poco, no, io quello che sto vedendo verso quest'uomo... ora... tu lo sai, l'ho sempre difeso... questo non si vuole bene neanche lui stesso

- Q. - Vedi, vedi!
- P. - Ti ho detto tutto
- Q. - Vedi, vedi e vuole inguaiare le cose della gente...
- P. - Prima di Natale mi feci una "taccheriata" a causa tua... perché lui venne, secondo me si dovette sentire con quell'altro cornuto, no,... venne tutto infuriato "Tu gliel'hai detto"... INC... Dissi "L'ho detto io... e perché? Ma perché non glielo potevo dire?"
- Q. - Facesti proprio bene
- P. - Eh, Peppe, me lo fece uscire proprio dall'anima "Che mi vuoi uccidere? - dissi - Uccidimi, dai"
- Q. -... che alla fine dei conti fa uccidere pure a te... Santoro... INC
- P. - Eh questo Peppe, questo qua l'ho capito. Questo qua, no, non si vuole bene neanche lui...Ti ho detto tutto. Ormai... ora lui mi chiama che mi vuole vedere, no?... Io faccio... anzi io ora ho detto a lui... proprio oggi, no, ho detto "Se telefona mio cugino digli che sono a Valen..."
- Q. - Va bene
- P. - E così, ... glieli devo mettere i pensieri in testa, nel cervello
- Q. - ... devi dire "Uagliò, se mi acchiappano faccio pure il pentito", devi dire

Per quanto riguarda le telefonate registrate sulla microcassetta contraddistinta dalla sigla "Nasone 3" vanno richiamate le seguenti

conversazioni:

Quarta conversazione (trascrizioni Pannuto f. 734-766 e Auricchio vol. 1 f. 157-184)

Il Piacenti ed il Quadrano parlano di difficoltà economiche e quindi, ad un'espressa domanda di Quadrano relativa ad eventuali novità, il Piacenti risponde

- P - E che cosa ti devo dire Pè? Ah! Ti dovevo dire una cosa, mi ero anche scordato... dice che tu dicesti vicino al 'chiattone' Francuccio ha buttato la bacchetta in mezzo
- Q - No... e tu le sai le cose!... Dissi che tu non mi avevi detto niente proprio! Me lo aveva detto il 'Lupo'! Ora lui forse "vuole buttare a te per sotto", non lo so... te lo dissi le cose come stavano?
- P. - Eh... si, si
- Q. - Dissi "Io ero stato a casa del 'Lupo' a mangiare, mi ha detto tutto!" ma il 'Lupo', mica tu!
- P. - E, io...
- Q. - Perché poi quelli l'hanno pensato che me l'hai detto tu, che veniste qua no?... Hai capito o no? Perché quelli non sono fessi!... Perché poi se il 'Lupo' dice "lo non l'ho mai visto a questo, non glielo ho detto e poi glielo potevo mai dire?" Quelli si sono fatti i conti, dicono chi gliel'ha potuto dire? Al di fuori di Francuccio chi gliel'ha potuto dire?

- P. - Ma questi stanno là ora Peppe? Non lo sai tu?
- Q. - Eh... devo dirti la verità, ma penso che di là stanno, però proprio non lo so... ma non mi interessa proprio, non mi interessa più
- P. - Stai bene?
- Q. - No
- P. - Perché cosa tieni?
- Q. . Eh... cos'è? Non lo sai cos'è? Sto inguaiato qua. Che dobbiamo fare? ... Perché se questo mandato di cattura al posto di farlo a me, lo facevano veramente al colpevole, eh,... tutto questo non succedeva, hai capito?
- P. - Eh
- Q. - È così o no?
- P. - Hai ragione!
- P. - Dai, non ti preoccupare, ora ci vediamo... fai tutto... eh... noi ce ne andiamo fuori proprio
- Q. - Facciamo bene
- P. - Eh, mi sono scocciato
- Q. - Che questo... il 'Lupo' ci uccide
- P. - Eh... domani
- Q. - Ma perché non uccide a Santoro? Gli ho detto tante volte... devi dire "Uccidi a Santoro!" devi dire.
- P. - Eh, ha detto di no

- Q. - E perché vuole uccidere a me? Io che cazzo c'entro!
- P. - Ah, io l'avevo detto al 'Lupo', ho detto "Tu ... "
- Q. - Devi dire "tu lo sai bene, quello voleva fare due fratelli e due fratelli. Eh ... non ho capito", devi dire
- P. - No! ... ieri sera andai vicino a lui, no, dissi "Il 'chiattone' sai come ha detto vicino a Peppe? Disse che lui era venuto con una fune al collo". Disse lui "È impossibile!" ... dopo si calmò ... che io a guardarlo in faccia ...
- Q. - Perché se tuo fratello cugino mi faceva fare a me, no, tutti questi guai in giro ora non ci sarebbero! Hai capito?
- P. - Eh, è vero
- Q. - Io prendevo quell'altro Schiavone e finiva la storia! ... .Che cosa devo fare?
- P. - Hai ragione Peppe ...
- Q. - Eh, che devo fare? Andando a vedere, provole e prosciutti e lo scemo è andato per sotto

  - omissis -

- P. - Dissi vicino al 'Lupo' quando mi telefonò ... quelli ci stanno quattro persone di Sant'Antimo là .... si fece come il fuoco ... disse "Ma sei sicuro?" Dissi ... io li ho visti pure, quelli appartengono a Peppe
- Q. - Questo non arriva a me, inizia ad arrivare a te e poi a Santoro! Tu non ci credi?

- P. - Però a me mi hanno dato troppo tempo per prepararmi, hai capito? Se mi facevano nella stagione, beh può essere che come il baccalà ci cadevo dentro
- Q. - Ed è un tuo cugino carnale... vedi un poco, devi avere paura anche dei fratelli-cugini, dopo che uno gli fa dei favori, no?
- P.- Ormai...

Sesta conversazione (trascrizioni Pannuto f. 776-808 e Auricchio vol. 1, f. 192-222)

- P. - Però il 'cecato', no, dopo, sai come mi disse?... Ma perché non l'hai ucciso a questo scemo?
- Q.- Vedi,vedi!
- P. - ...stavano tutti davanti al cortile, dissi "Uccidimi tu... ma subito" dissi
- Q. - Vedi, vedi!... E il 'porco', che diceva il 'porco'?
- P. - Il 'porco' faceva la barca maddalena, no? Sai com'è, buttava la zeppata... Disse "Tu sei ancora innamorato di questo"
- Q. - Innamorato di chi? Di me?
- P. - Eh... disse vicino a me "Tu sei ancora innamorato di quello e questi non l'hanno capito ancora"... INC... con Vastiano e con il 'Lupo'. Senti un poco, io non sono innamorato di nessuno... quello è compagno mio e come è compagno mio è compagno anche di questi signori qua! L'ebbi con il 'cecato'

- Q. - Francù, non c'è bisogno che me lo racconti, io le so le cose! Francù, quelli perché mi volevano uccidere? Lo sappiamo!... Una volta morto io, lui, Santoro e il 'lupo' sarebbero stati tranquilli, dormivano su cento cuscini! Che poi cominciavano ad uccidersi pure tra loro. Perché... sempre uno solo doveva scampare, hai capito o no?
- P. - Si, ma... Quelli quando vennero la prima volta qua, il 'cecato' con la moglie e quell'altro con la moglie... io dissi vicino a... dissi "Stiamo ancora all'oscuro" però non sapevo questo quanto era malvagio
- Q. - Ma noi ce ne dovevamo accorgere quando quello disse quelle parole vicino a me... quando lui disse così "Io a causa di questo prete non dormo più"... Dissi "Alla faccia, io tengo il mandato di cattura, che io non c'entro, e tu non dormi? Disse "E meno male che l'hanno fatto a te che non c'entri, se me lo facevano a me come dovevo fare?

- omissis -

- Q. - Francù... ma l'ho ucciso io a questo... di Peppe?
- P. - E perché non lo sanno chi è che l'ha ucciso
- Q. - E perché vogliono uccidere a me? Ma io ho voluto saperne niente? Io non ne ho voluto proprio sapere. Ah! E perché vogliono uccidere me questi bastardi! Vogliono stare tranquilli?
- P. - E lo sai perché? Quelli vogliono stare tranquilli che ti vogliono scaricare tutto
- Q. - Dicono "Una volta che è morto lui, noi stiamo ...ormai il

mandato di cattura lui lo tiene, una volta che è morto lui, siamo tranquilli... Ed è giusto questo qua?... Ma sono infami così!

- P. - Peppì, come sto vedendo io... hai ragione tu
- Q. - Ma se quel cornuto mi faceva uccidere Schiavone, no, io stavo nella grazia di Dio! Io uccidevo quell'altro Schiavone. Dissero di no, mi levai di mezzo e se lo pianse lui. Che devo fare io?
- P. - Tu apri sempre tutti e due gli occhi!
- Q. - Eh. io apro gli occhi, Francù! Veramente stiamo facendo! Ma perché devo pagare! Boh, non ho capito!... Aprili anche tu gli occhi perché questi ora si sono messi in testa... Perché dopo ma pure se mi uccidono, e va bene, dopo uccidono a te, dopo si uccidono anche tutti e due loro!

Settima conversazione (trascrizioni Pannuto f. 809-841 e Auricchio vol. 1 f. 222-253)

- P. - No, ueh Pè, io ti dico la verità, non che sto incominciando ad avere pa..che in mezzo alla strada non mi possono fare niente!... Questo si mette paura che facciamo i pentiti
- Q. - Eh, bravo, capito?
- P. - No, questo qua l'ho capito anche io
- Q. - ...E di questo si mette paura e, dice "Questo se fa il pentito Peppe appresso si butta pure Francuccio
- P. - Ma io ti dico proprio la verità, io questa intenzione non la tengo

proprio!

- Q. - Ma uno di noi tiene questa intenzione? Ma quello là, no, quello là vuole stare lui tranquillo, perché siccome lui tiene la coscienza sporca, malamente e fetente, no? Allora lui si crede che la gente sono tutti quanti come lui e come quel porco del 'chiattone'! Hai capito?

P. - Si, si

Dodicesima telefonata (trascrizioni Pannuto f. 862-887 e Auricchio vol. 1 f. 237-298)

- P. - Sentimi un poco, lui... il contatto con questi qui... c'è
- Q. - È logico che c'è. Quello ora, no, vuole stare quieto. Dice così "Una volta che ho ucciso a Peppe non me lo fanno più..perché ormai le indagini non le fanno più... e io sto a posto" Hai capito? Quello ora questo si è messo in testa. Se l'è messo quell'altro... quell'altro sporco! Hai capito? E io ora dovrei morire innocentemente, neh Francù? Senza niente? Avessi ucciso il prete, dici tu hai voluto ucciderlo, ore ...INC... ma ti dobbiamo uccidere anche noi... Ma questo fratello-cugino è un infame proprio!
- P. - Hai ragione, Pè, che ti devo dire....

Per quanto riguarda le telefonate registrate sulla microcassetta contraddistinta dalla sigla "Nasone 4" va richiamata la seguente telefonata:

Unica conversazione (trascrizioni Pannuto f. 888-1022 e Auricchio vol. 2

f. 299-416)

Tale conversazione, in cui gli interlocutori commentano l'omicidio di Ciccarelli Giovanni ed il Quadrano si mostra molto addolorato, si colloca temporalmente nel febbraio '95

- Q. - Francù ma se io non tenevo il mandato di cattura no? Se io non lo tenevo... quello da ora avrebbe ucciso a Santoro? Quello dopo avere ucciso "o prevt" avrebbe ucciso subito, avrebbe subito tolto Santoro da mezzo.....Ora quello un conto si è fatto, dice "Il mandato di cattura questo ce l'ha! Per la legge il colpevole è questo qua!... è giusto o no?
- P. - Eh
- Q. - Quello se li è fatti i conti però dopo dice quello lo va a prendere Santoro, non ti preoccupare
- P. - Eh
- Q. - Però devo morire prima io, se non muoio io arrivato a questo punto a quello non gli conviene più far prendere a Santoro perché per la legge il colpevole sono sempre io
- P. - E....quello è normale

Per quanto concerne le telefonate registrate sulla microcassetta contrassegnata dalla sigla "Nasone 5" va richiamato il contenuto delle seguenti telefonate :

Prima conversazione (trascrizioni Pannuto f. 1022-1120 e Auricchio vol.

2 f. 417-511)

- P. - Il 'Lupo' è convinto... io sono convinto ...che questi qua non vengono
- Q. - No, Francù, non esiste, non vengono più lì
- P. - Perché tengono l'anima sporca, hai capito perché?
- Q. - Quello ora dice così Santoro "Ma vuoi vedere che il 'Lupo' dovesse cambiare pensiero e dovrebbe uccidere me ora!"

  - omissis-
- Q. - Hai capito? Dice il 'Lupo' ....." I cazzi miei Ii sa questo....Le cose le ho fatte insieme a questo"
- P. - Eh... pure però sta a tremare, Pè, non ti pensare
- Q. - Eh... come non sta tremando, Francù
- P. - Trema
- Q. - Io te l'ho detto, se quello là potesse tornare indietro, Francù... questo che ha fatto tu sei convinto che lo farebbe?
- P. - No...

Per quanto riguarda Ie telefonate intercorse con il Santoro, registrate sulla microcassetta contrassegnata dalla sigla "Santoro" e che risultano anche intercettate sull'utenza 0330/569573 intestata a Ruscio Adele ed in uso al Santoro (trascrizione eseguita dal perito Corrado Auricchio nel processo n. 16/97 a carico di Santoro Mario ed altri), si riportano i brani salienti di alcune conversazioni, richiamando il testo integrale riprodotto

nelle relative trascrizioni:

Seconda conversazione (trascrizioni Pannuto f. 1137-1152 e Auricchio vol. 4 f. 689-705)

- Q. - Va bene, dai. Ma tu lo hai sentito più a quello? ....a quello che mi desti il numero, il 'Lupo'
- S. - Mi chiamarono quattro o cinque giorni fa mi pare
- Q. - Ti disse che lo chiamai?
- S. - No....ti devo dire la verità, non mi ricordo neanche, quello quano mi chiama pare che....
- Q. - Chiamai io...tutti i guaglioni (guaioni) non vuole sapere niente proprio, si...come se non c'entrasse proprio, come se lui si fosse lavate le mani, prima fa i guai agli altri e poi dice che lui non c'entra, hai capito?
- S. - Eh! Perché non...inc...
- Q. - Mannaggia la marosca
- S. - Tu pure te ne sei accorto?
- Q. - E come non me ne sono accorto!

Quinta conversazione (trascrizioni Pannuto f. 1172-1218 e Auricchio vol. 4 f. 725-775)

- Q. - Ti sei calmato o no?
- S. - Eh! Ma non è il fatto di...
- Q. - Ma che è successo?

- S. - Ma sento troppe cose malamente, vedi?
- Q. - Ma che senti? Fammi sentire
- S. - Non lo so, dicono che stai mettendo troppe cose in giro per me
- Q. - ...INC...pure tu ora...mi stai a deludere pure tu, lo vedi?
- S. - Ma che ti debbo deludere a te? Tu lo sai che io ti ho sempre voluto bene a te, no...
- Q. - Ma io lo so troppo bene
- S. - Oh!...ora tu sai bene quello che ho fatto per te, no...
- Q. - Eh! Alla faccia delle marina se lo so!
- S. - Sento dire che io non sono buono
- Q. - Ma vicino a chi l'ho detto?
- S. Eh! L'hai detto vicino a tutti quanti, come dicono...
- Q. - Senti un poco, ora sto... proprio nella paura...
- S. - Non sto a dire che tu l'hai detto, dico come dicono tutti quanti, non uno si e un altro no
- Q. - Ma chi...quelli sono tutti quanti...INC...perché se lo dice uno solo, il 'Lupo' o ...INC...io sono malamente e tu lo sai bene quelli come sono, no
- S. - E quelli là...INC....
- Q. - Hanno fatto fare...ci hanno fatto fare i guai a noi e ci hanno abbandonato....E li hanno fatti pure loro i guai insieme a noi e ci hanno abbandonato

- omissis -

- Q. - tu lo sai dove sto, no?....ora te lo dico io dove sto...sto dove venisti tu, il 'Lupo', il "Nasone", il figlio della buonanima, là sto, dove veniste...il 'cecato'...là..hai capito troppo bene dove...INC...là sto io
- S. - E allora lo vedi, è come dico io....
- Q. - Hai capito? Ma io appresso alla gente non ci vado
- S. - È vero che sono venuti lì
- Q. - Come?
- S. - È vero che sono venuti
- Q. - E che sono venuti a fare?
- S. - Eh! Secondo te, no, io...INC...che sono venuti a fare?
- Q. - Bravo, e che ne so che sei venuto a fare. Sei venuto qua a farti una camminata, non mi avete trovato e ve ne siete andati...va bene...va bene, vogliamo dire così?
- S. - Esatto
- Q. - Ma io appresso alla gente non ci vado...ora che tu vuoi girare la pizza da sotto e da sopra, questo qua a me non mi sta bene, arrivato a questo punto a me non mi sta bene più, hai capito o no?
- S. - Ma quale pizza sto a girare da sotto e da sopra secondo te?
- Q. - Ah! E senti un poco, tu sei venuto qua, tu, il figlio della buonanima, il 'Lupo', il Nasone e Vastiano, è giusto?
- S. - Eh!

- Q. - Ah!...INC...io stavo nella macchina insieme a mia moglie e a mio figlio, tu dicevi "spara, spara, spara" e loro non hanno sparato, che ti debbo dire di più?
- S.- No, no...ora stai a pigliare assi per fiori
- Q. - E poi mi hanno detto che le "maniche" te le sei prese tu e quelle altre 25...INC...te le sei prese tu e ...INC...in non ti sto dicendo...perché io non ci voglio creder però una volta arrivati a questo punto, che tu ...INC...la pizza da sotto e da sopra, io lo devo credere ora arrivati a questo punto qua? E allora...

Sesta conversazione (trascrizioni Pannuto f. 1218-1252 e Auricchio vol. 4 f. 775-811)

Nel corso della conversazione il Santoro, di fronte delle precise contestazioni del Quadrano, afferma di averlo avvisato tramite il "campagnuolo" del suo viaggio in Spagna, ma il Quadrano sostiene che non è assolutamente vero e gli contesta che avevano costretto Mario a farsi accompagnare nel luogo in cui si trovava per ucciderlo.

- Q. E adesso quelli là dicono così che la pietra la volevi buttare tu, dicono che dicevi "Vai, vai.." e il "Nasone diceva "Pure la moglie, pure la moglie" e Nasone perché diceva pure la moglie?
- S. - Ma come fai...
- Q. - E perché lui lo sa bene che mia moglie l'aveva visto a lui dietro a quel fattaccio, l'aveva visto a lui...

- S. - Ma allora... sto capendo un'altra cosa adesso... che se è così allora questi sono venuti loro all'insaputa mia... e all'insaputa pure di quell'altro là

  - omissis -

- Q. - Tutte cose, no, sai chi le ha scatenate? Le ha scatenate il Nasone perché il Nasone ha il pallino in testa... tu lo sai che io e lui abbiamo sempre scherzato no... una volta stavamo sul tram io e lui... adesso io e lui abbiamo sempre scherzato dei pentiti... e io dissi così vicino a lui, dissi ma... INC... il pentito e che lo faccio pure io che fa?... Quello da là si è scatenato tutto cose, hai capito?
- S. - Eh, senti adesso mi devi far parlare adesso... disse che volevi fare il pentito
- Q. - Eh, hai visto?
- S. - No, a parte questo, poi che stavi in contatto... il fatto della giudicessa e cose, che tu dicesti questa dice che appena...
- Q. - Aspetta, chi è la giudicessa?
- S. - La moglie di quell'avvocato e cose...
- Q. -E che quella dice che si mise in contatto con una giudicessa e tu con questa giudicessa ci parlavi tutti i giorni... disse che lei ti dice "tutto come... però questa è una nave che adesso sta passando, appenditi a questa nave perché poi possibilità non ne hai più" e cose e tu dicesti "Va bene poi vi faccio sapere con precisione, non vi

preoccupate".....Poi dice che quando ti accompagnarono questi, tu dicesti, penso che è uno scherzo per me, poi se... dice "Va bene, non ti preoccupare perché se faccio il pentito a te non ti accuso"

- Q. - Ah, hai visto?
- S. - Adesso a parte questo, poi dice che volevi mandare a prendere quel maresciallo, quello che venne là... quando vennero quel maresciallo e quel fatto del commissario, vennero a parlare con questo di fuori... e dice che tu dicesti vicino a lui "Perché non lo vai a prendere che io gli faccio trovare certi che non ci stanno più a tale parte così e così
- Q. - Questo è un infame allora
- S. - Senti un poco, no, ammesso il caso che volevi fare questo, lo dicevi a questo?
- Q. - Senti un poco, all'unico che non glielo avrei detto è lui, ma io lo conosco da... meglio di me voi non lo potete conoscere..
- S. - Poi c'è un'altra cosa...
- Q. - Perché vi siete fatti coinvolgere da questo scemo?
- S. - Ma chi si è fatto coinvolgere, io mi sono acceso soltanto quando ho sentito... INC... poi dice che tu facesti i passaporti ai bambini, a tua moglie, che dicesti adesso vedo di prendere quanto più posso prendere e me ne devo andare fuori... Adesso dissi "Ma perché... succede tutto questo... noi tre cani siamo, no, quindi io già lo

sapevo da parecchio tempo, no, queste cose...

- Q. - E tu perché queste cose qua perché non ne hai parlato a me perché tu mi conosci bene...
- S. - ...no, che io mi sono preso collera perché vado a S. Antimo e cose, dice "Vedete che questo qua -che saresti tu- sta facendo di tutto per vedere come si deve fare...per parlare con te, per acchiapparti, per farti..."
- Q. - Una volta sola...ma il 'Lupo', perché con quelli di S. Antimo ci sta in contatto il 'Lupo?, adesso in tutta questa manovra ha coinvolto pure quelli là, tu questo lo capisci?
- S. - Ma io lo capisco

Appare necessario evidenziare che il giorno 28 novembre '94 alle ore 12.40 venne intercettata sull'utenza in uso al Santoro una telefonata in entrata (trascrizione perito Corrado Auricchio f. 360-372) nel corso della quale il medesimo informò De Falco Nunzio del colloquio avuto con il Quadrano, riferendogli dettagliatamente i fatti di cui avevano parlato e esternandogli anche la convinzione che il predetto si trovava in Italia, notizia poi riferita allo stesso Quadrano dal Piacenti nel corso di un successivo colloquio.

Un'altra telefonata decisamente rilevante è quella intercorsa tra il Quadrano e Caterino Sebastiano, registrata dal primo sulla microcassetta contrassegnata dalla sigla "Vastiano" ed intercettata anche

sull'utenza 0330/811117 in uso a Caterino Sebastiano (trascrizione eseguita dal perito Roberto Porto nel processo n. 16/97 R.G. a carico di Santoro Mario ed altri), della quale si riportano integralmente i brani salienti:

Unica conversazione (trascrizioni Pannuto f. 1256-1306 e Auricchio vol. 4 f. 815-867)

- Q. - Tu purtroppo no... .....quando sono successe certe cose grosse eri carcerato... ...e quindi tu le cose... ...non so se ora ti hanno messo al corrente, non ti hanno messo al corrente
- C. - Mi hanno messo al corrente però sempre io non credere .....io voglio arrivare sempre dove voglio arrivare io.....perché voglio arrivare a capire il punto dov'è
- Q - E ora te lo spiego io il punto... .....sentimi bene però... ...quando eri carcerato è successo un guaione, lì no? lo sai no? ... .quelli lì te l'hanno detto il fatto di come è andato e come non è andato, è giusto?"
- C - Si
- Q - "Siccome io sono accusato di un guaio che tu sai bene.....te l'hanno detto che io questo fatto l'ho fatto io, no?"
- C - No io so bene che tu non c'entri proprio
- Q - Ah... ....bravo
- C - Ma questo l'ho sempre detto io
- Q - Ah, allora chi vuole uccidermi?

- C - A te?
- Q - Quelli che c'entrano vogliono uccidermi: hai capito che mi vogliono uccidere, no! Perché una volta morto io il guaio si risolve per loro! Quella pecora del 'nasone' perciò vuole uccidermi, Santoro, il povero disgraziato, da una parte non c'entra neanche lui però si è fatto coinvolgere
- C. - Ma mi senti?
- Q. - Hai capito?
- C. - Io so tutti i discorsi
- Q. - Ah
- C. -Mi senti? io so tutti i discorsi, no, sono stato presente e quello che è un uomo di merda veramente
- Q. - Eh
- C. - Lo sai gia chi è
- Q. - È il Nasone
- C. - Lo tieni lì
- Q. - Ah.....
- C. - Ora sentimi
- Q. - Però è il 'Lupo' che lo spinge da dietro a quello, quello infuma a quello e quello infuma a quell'altro
- C. - Si ma tutto... ...
- Q. - Hai capito?

- C. - Si ma tutto quello che tu mi dici... ....
- Q. - Ma te lo sto dicendo io dove vogliono arrivare! Vogliono la morte mia perché dopo loro stanno tranquilli! Hai capito? Così credono loro! eh
- C. - No, io so bene che tu non c'entri proprio
- Q. - Ma lo so che se ne importano di metterci contro! Quelli si vogliono mettere le pacche al sicuro! Vogliono la morte mia! Non hai capito allora! Il 'Lupo' vuole la mia morte! Il 'Lupo' si è messo in testa che mi prendono dice che io faccio il pentito! Non hai capito allora! Ha paura lui e Nasone! lo vuoi capire questo!
- C. - Eh...
- Q. - Io ho detto per scherzo... una volta sola mi sono trovato a scherzare "Se mi prendono io tanto lo dico che questo lo hai fatto tu" e quello mannaggia... sta scatenando un casino, ma stavo scherzando! Io mica vado a dire che l'ha fatto lui

La Corte ritiene che il tenore inequivoco delle telefonate registrate sopra esaminate rappresenta un indizio certo, consistente e preciso, ossia inidoneo a prestarsi ad un'interpretazione diversa da quella del fatto ignoto da provare, a carico degli imputati Piacenti e Santoro ed assume notevole rilievo nella valutazione globale delle risultanze processuali acquisite perché nelle varie conversazioni gli interlocutori del Quadrano mostrano acquiescenza alle sue affermazioni e più volte intervengono

sugli argomenti trattati mostrando di essere pienamente consapevoli di particolari relativi all'azione omicida, che potevano essere noti solo a soggetti direttamente coinvolti nell'esecuzione dell'impresa criminosa.

In conclusione, la valutazione globale delle risultanze processuali acquisite consente di affermare che le dichiarazioni accusatorie del Quadrano hanno trovato riscontro non solo nella confessione e nella contestuale chiamata in correità degli imputati Santoro Mario e Verde Vincenzo operata dal fratello Armando, nelle dichiarazioni *de relato* di Di Tella Alberto ed in quelle rese dagli altri collaboratori esaminati nel corso del dibattimento ma anche negli elementi desumibili dalle indagini di polizia giudiziaria e dalle telefonate intercettate o registrate, che sono certamente idonei a confermare l'attendibilità delle stesse e consentono di formulare un sicuro giudizio di responsabilità degli imputati.

Per quanto concerne, in particolare, le posizioni degli imputati Della Medaglia Giuseppe e Verde Vincenzo, concordemente indicato da Quadrano Giuseppe e Quadrano Armando nonché da Di Tella Alberto come esecutore materiale del delitto, la Corte rileva preliminarmente che il coinvolgimento di esponenti del clan dei santantimani nell'omicidio del sacerdote risulta avvalorato da una serie di elementi idonei a confermare la veridicità delle chiamate in correità.

L'esistenza di un'alleanza tra il gruppo camorristico facente capo a De Falco Nunzio e diretto nella zona dal Quadrano, ed i gruppi dei Petito e

dei Ranucci di Sant'Antimo è stata riferita dai vari collaboratori nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria esaminati nel corso del dibattimento ed ha trovato conferma anche nei riferimenti contenuti in alcune telefonate registrate e negli accertati contatti telefonici tra alcuni esponenti dei due sodalizi criminosi.

Per quanto riguarda, in particolare, i rapporti esistenti tra gli imputati Della Medaglia e Verde ed il clan Petito-Ranucci operante in Sant'Antimo, va richiamata la deposizione dell'ispettore Esposito Silverio, in servizio presso la Direzione Investigativa di Napoli all'epoca del fatto, il quale ha riferito di avere accertato che: il Della Medaglia era coniugato con Petito Pasqualina, sorella di Petito Antimo, ucciso in un agguato di matrice camorristica il 19 giugno '95, e di Petito Costantino, che all'epoca dell'indagine era latitante in quanto evaso dal centro penitenziario in cui era ristretto per scontare una pena definitiva di undici anni di reclusione ed aveva rapporti di frequentazione con i medesimi, evidenziati nella proposta per l'applicazione della misura della sorveglianza speciale; in data 21 agosto '92 il predetto era stato controllato unitamente a Petito Antimo e Ranucci Stefano, figlio di Ranucci Geremia, rimasto vittima di un agguato mentre si trovava in soggiorno obbligato, e nell'anno '93 era stato denunciato per associazione camorristica dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Giugliano unitamente a Puca Giuseppe, Ranucci Stefano ed altri soggetti; con

decreto datato 16 marzo '94 era stata disposta nei confronti del predetto l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Sant'Antimo ma il provvedimento gli era stato notificato solo il 27 gennaio '95 poiché nel periodo successivo si era reso irreperibile; dalla relazione redatta dai carabinieri della stazione di Sant'Antimo in data 26 aprile '95 era emerso che Verde Vincenzo era stato notato davanti all'abitazione di Petito Antimo, ubicata nello stesso edificio in cui abitava anche il Della Medaglia, e quindi si era portato all'interno della stessa ove era stato controllato unitamente a Petito Antimo e Petito Pasquale, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza; il Verde si trovava in compagnia di Petito Antimo allorché costui era stato ucciso in un agguato camorristico e nell'occasione era rimasto anche ferito (verbale udienza 7 febbraio 2000 f. 10-46)

L'ispettore Giusti Silvana ha, a sua volta, riferito che il Della Medaglia Giuseppe il giorno 5 luglio 1992 era stato controllato al valico di Ventimiglia con Cecora Giliberto e Di Tella Alberto mentre facevano rientro in Italia e che il 4 settembre dell'anno 1993 era stato controllato unitamente a Giangrande Antonio e Ranucci Stefano, personaggi che risultavano inseriti nel clan Ranucci di S. Antimo, ed ha fatto riferimento ad assidui contatti telefonici e personali accertati nel corso delle indagini tra Di Tella Rachele e Petito Pasqualina, moglie del Della Medaglia,

nonché a contatti tra quest'ultima e Ciccarelli Giovanni.

L'imputato di reati connessi Di Tella Alberto ha dimostrato di conoscere bene l'imputato Verde Vincenzo in quanto il riferimento offerto circa l'attività lavorativa svolta dal medesimo presso una ditta di Cesa nel periodo in cui era in semilibertà ha trovato preciso riscontro nel provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Napoli in data 22 agosto '91 con cui veniva concesso all'imputato, detenuto nel carcere di Secondigliano, il regime di semilibertà con l'autorizzazione ad esercitare attività lavorativa presso la ditta Guarino Giuseppe di Cesa.

Le risultanze processuali sopra evidenziate, ad avviso della Corte, valutate in se stesse e coordinate in una sintesi logica ed organica, rappresentano elementi idonei ad avvalorare le accuse formulate dal Quadrano nei confronti degli imputati Verde e Della Medaglia atteso che gli elementi che il giudice deve valutare unitamente alle dichiarazioni del chiamante in correità non devono valere a provare il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, perché in tal caso la disposizione dell'art. 192 c.p.p. sarebbe del tutto pleonastica, e la funzione processuale degli stessi è semplicemente di confermare, come d'altra parte emerge dalla lettera della norma, l'attendibilità delle dichiarazioni in questione.

L'elemento di riscontro è, infatti, in una posizione subordinata ed accessoria rispetto alla chiamata in correità e, pertanto, non deve necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza della

persona accusata, perché ciò renderebbe ultronea la dichiarazione accusatoria del correo, ma deve consistere in un dato certo che, pur non avendo la capacità di dimostrare la verità del fatto oggetto di dimostrazione, sia tuttavia idoneo ad offrire garanzie obiettive circa l'attendibilità di chi lo ha riferito: ne consegue che tale dato non deve necessariamente concernere il *thema probandum* in quanto esso deve valere solo a confermare *ab extrinseco* l'attendibilità della chiamata in correità, dopo che questa sia stata attentamente e positivamente vagliata nell'intrinseco (Cass., 7 febbraio 1991; Cass., 26 marzo 1992; Cass., 11 maggio 1993; Cass., 28 febbraio 1994; Cass., 26 giugno 1995).

Sulla base di tali principi è sufficiente che gli elementi di prova esterni alla dichiarazione accusatoria del chiamante in correità, di qualsiasi tipo e natura, e non idonei da soli a dimostrare il fatto, costituiscano una conferma indiretta, che consenta di ritenere in via deduttiva attendibile detta dichiarazione riguardo al fatto riferito ed al coinvolgimento in esso di una determinata persona.

L'indicazione del Verde quale esecutore materiale dell'omicidio non risulta smentita dalle altre risultanze processuali e, in particolare, dal riconoscimento fotografico del Quadrano operato nella fase delle indagini preliminari dai testimoni oculari del delitto, di cui si è già ampiamente trattato, in quanto la descrizione dell'autore dell'omicidio fornita dai predetti risulta compatibile con le caratteristiche somatiche

dell'imputato.

Al riguardo va evidenziato che l'Enzo di Grumo Nevano, secondo la dettagliata descrizione fornita da Quadrano Armando nell'interrogatorio reso al P.M., era un giovane di circa ventotto o trenta anni, alto m. 1.68 - 1.70, di corporatura normale, dai capelli castani, di lunghezza superiore alla sua, e cioè di lunghezza che copriva le orecchie almeno per metà e che copriva il collo della camicia, con occhi marrone e che non aveva né barba né baffi né occhiali, e che il Quadrano Giuseppe, nel corso dell'esame dibattimentale, dopo avere osservato l'imputato, ha fatto notare che il medesimo ha attualmente un aspetto diverso essendo notevolmente dimagrito ed avendo tagliato quasi a zero i capelli.

La precisazione fornita dal Quadrano appare pienamente credibile in quanto il Verde, sia nella fotografia inserita nell'album prodotto dal P.M. ed acquisito al fascicolo del dibattimento all'udienza del 6 novembre 2000 sia nell'altra fotografia, risalente all'anno '89, acquisita nella successiva udienza dell'11 maggio 2001, ha delle sembianze diverse e, in particolare, presenta il volto più tondo e pieno ed i capelli con la riga al centro, particolare notato dal teste Di Meo ed indicato nella descrizione fornita nel corso delle sommarie informazioni rese ai carabinieri nella fase iniziale delle indagini.

La difesa ha sostenuto che le accuse formulate dai collaboratori nei confronti del Verde sarebbero smentite dalle risultanze della consulenza

medico-legale autoptica effettuata dal prof. Michele Pilleri atteso che l'imputato risulta più basso di Don Giuseppe Diana, che, come emerge dalla relazione autoptica, era alto m. 1.71, e quindi non avrebbe potuto esplodere i colpi di arma da fuoco aventi le traiettorie dall'alto verso il basso indicate dal consulente.

La consulenza medico-legale espletata per stabilire la causa della morte di don Giuseppe Diana, il numero e la direzione dei colpi di arma da fuoco, la distanza di tiro e la posizione reciproca tra sparatore e vittima, il tipo e calibro dell'arma utilizzata ha accertato che il predetto era stato attinto da colpi multipli di arma da fuoco a canna rigata (pistola semiautomatica cal. 7,65 Browning Beretta), essendo stata constatata complessivamente, sull'ambito cutaneo del cadavere, la presenza di dieci tra fori e lacerazioni riferibili, con certezza, a proiettili d'arma da fuoco, alcuni di entrata ed altri di uscita, di cui quattro al capo, lato destro, uno al collo stesso lato e cinque alla mano destra.

Il consulente, ha descritto i vari colpi che attinsero il Diana e le relative traiettorie precisando che:

- un proiettile aveva attinto la vittima alla pinna nasale sinistra, a cm. 152 dal piano di appoggio, con traiettoria diretta da sinistra a destra e dall'avanti all'indietro, con discreta inclinazione dall'alto in basso e, passando attraverso le fosse nasali, aveva attraversato i tessuti molli della faccia inferiore del settore destro della base cranica e del collo,

lato destro, senza interessare la cavità orale ed il cranio, per fuoriuscire in regione latero-cervicale destra, a cm. 142 dal piano di appoggio;

- un proiettile aveva attinto la vittima in regione fronto sfenoidale destra, a cm. 166 dal piano di appoggio, con traiettoria diretta da destra a sinistra, obliqua dall'avanti all'indietro e leggermente inclinata dall'alto in basso e, perforata la teca cranica a livello dell'estremità inferiore destra della sutura fronto-parietale provocando, nel contempo, fratture multiple della teca stessa (fratture da scoppio) ha perforato la dura madre;
- un altro proiettile aveva attinto la vittima superiormente alla coda del sopracciglio destro ed a cm. 0.5 da questo, a cm. 166 dal piano di appoggio, con traiettoria diretta dall'alto in basso, dall'avanti all'indietro, ma, per effetto di una accentuata obliquità verso il basso e superficialità del percorso, era scivolato sul piano osseo sottostante riflettendosi verso l'avanti e fuoriuscendo poi attraverso la lacerazione riscontrata inferiormente alla coda del sopracciglio, a cm. 162.5 dal piano di appoggio;
- un proiettile aveva attinto la vittima anteriormente all'impianto dell'elice, a cm. 161,5 dal piano di appoggio, con andamento diretto dall'avanti all'indietro, tangenziale rispetto al piano osseo della regione ed inclinato dall'alto in basso, impattando poi la robusta

apofisi mastoide e fratturandola comminutamente per poi proseguire verso il basso e verso l'indietro e rimanendo infine ritenuto a livello della terza vertebra;

- un altro colpo aveva attinto la vittima sulla faccia dorsale della prima falange dell'indice della mano destra, con traiettoria diretta in senso dorso-palmare, obliqua e senza apprezzabile inclinazione sul piano verticale e, fratturata la falange, era fuoriuscito dalla lacerazione presente sulla faccia palmo radiale dell'indice;
- un altro proiettile, corrispondente al reingresso di quello precedente, aveva attinto la vittima sulla faccia ulnare del pollice, in prossimità dell'epifisi distale e, con la stessa traiettoria era fuoriuscito attraverso la ferita lacera riscontrata sulla faccia palmare della radice del pollice;
- quanto alla distanza di tiro dei colpi, il colpo alla pinna nasale sinistra e quello al disopra della coda del sopracciglio destro erano stati esplosi a bruciapelo, ossia nell'ambito di alcune decine di centimetri, mentre non vi erano elementi per stabilire la distanza di tiro degli altri, che era comunque relativamente contenuta, non superiore a qualche metro.

Il consulente ha evidenziato che non è possibile escludere che le ferite riscontrate alla mano destra fossero da riferire ad un proiettile produttivo di una delle ferite al capo per essersi la mano trovata interposta tra l'arma e la zona del capo attinta ed ha, altresì, precisato che le traiettorie

indicate sono riferite alla vittima in posizione anatomica, che non sempre, però, risponde alla realtà.

La Corte ritiene che l'ipotesi formulata dal consulente, secondo cui le ferite riscontrate alla mano destra potessero essere riferite al proiettile produttivo di una delle ferite al capo, è avvalorata sia dal rinvenimento di quattro bossoli sul luogo del delitto sia dalla circostanza che il portachiavi del sacerdote rinvenuto sotto il cadavere, contenente otto chiavi, di cui una spezzata ed una leggermente deformata, presentava nel vertice superiore sinistro un foro certamente prodotto da un colpo di arma da fuoco, sicché deve ritenersi che, al momento dello sparo, la mano della vittima era interposta tra l'arma e la zona del capo attinta e che quindi la stessa non aveva il capo eretto ma abbassato e riparato dalle mani nel tentativo di schivare i colpi esplosi al suo indirizzo.

Le traiettorie indicate dal consulente, caratterizzate da una leggera inclinazione dall'alto verso il basso per alcuni colpi e da un'inclinazione più netta per altri, non possono, pertanto, ritenersi incompatibili con l'altezza dell'imputato, inferiore rispetto a quella del sacerdote, in considerazione del fatto che il medesimo assunse, durante lo svolgimento dell'azione, un atteggiamento di difesa e venne quindi a trovarsi in posizione sottoposta rispetto allo sparatore.

Per quanto riguarda la posizione dell'imputato Della Medaglia Giuseppe, appare opportuno evidenziare che dalle dichiarazioni del Quadrano

emerge che il medesimo, dopo avere accettato l'incarico di eseguire l'omicidio del parroco affidatogli dallo stesso Quadrano, la mattina successiva non si presentò all'appuntamento a casa del medesimo, ma mandò in sua vece Verde Vincenzo, armato della pistola calibro 7.65 utilizzata per commettere l'azione criminosa.

Appare evidente che il Della Medaglia, informato preventivamente dal Quadrano dell'esecuzione dell'impresa criminosa ha manifestato la sua piena adesione al piano criminoso e, pur non partecipando direttamente all'esecuzione dell'omicidio, ha apportato un contributo rilevante alla realizzazione dell'impresa criminosa agevolandone la consumazione con la messa a disposizione dell'esecutore materiale e dell'arma utilizzata per commettere il delitto.

La difesa di Della Medaglia ha evidenziato che la chiamata in correità del Quadrano è rimasta priva di riscontri atteso che nessuno dei collaboratori ha indicato l'imputato come uno dei personaggi coinvolti nell'omicidio del parroco né vi sono stati commenti relativi al ruolo da lui svolto in alcuna delle numerosissime telefonate intercettate durante le indagini.

La Corte ritiene di non poter condividere le argomentazioni difensive atteso che la partecipazione del Verde all'esecuzione dell'omicidio, provata dalle convergenti chiamate in correità di Quadrano Giuseppe e Armando e dalle dichiarazioni *de relato* di Di Tella Alberto, suffragate

dagli altri elementi acquisiti al processo, gli accertati rapporti tra l'imputato ed il Quadrano ed i suoi legami con esponenti del clan Ranucci e Petito, in cui era inserito anche il Verde, rappresentano elementi che, valutati nel loro complesso, sono idonei a confermare la veridicità delle accuse formulate dal collaboratore.

In tale contesto probatorio si inseriscono le dichiarazioni rese dall'imputata di reati connessi Iavazzo Gaetana, la quale, nel corso dell'esame dibattimentale, ha riferito che:

- aveva sposato Ranucci Antimo all'età di circa quattordici anni ed aveva avuto da lui quattro figli;
- nell'anno 1995 il marito era stato tratto in arresto per scontare una condanna definitiva alla pena di dodici anni di reclusione ed aveva anche riportato una condanna all'ergastolo per l'omicidio di Guarino Valentino;
- qualche tempo prima si era allontanata dal domicilio coniugale ed era andata via dal suo paese poiché era stata accusata ingiustamente di avere tradito il marito con tale "Antimo caparazzin" ed aveva ricevuto gravi minacce sia dal marito che dal cognato Raffaele e nel mese di settembre aveva deciso di collaborare con la giustizia;
- il marito era inserito in un'organizzazione camorristica che operava nella zona di Sant'Antimo e di cui facevano parte anche Ranucci Stefano, Raffaele ed Antonio, i Puca ed i Petito;

- durante la convivenza con il marito aveva constatato che il medesimo aveva rapporti con pregiudicati della provincia di Caserta e frequentava assiduamente Santoro Mario, Della Medaglia Giuseppe soprannominato "Peppe 'o marcianisano" ed altre persone di cui ignorava i nomi;
- il Santoro era stato spesso presso la loro abitazione ed aveva partecipato alla cerimonia per il battesimo della figlia ed anche il Della Medaglia si recava quasi tutti i giorni a casa sua, unitamente alla moglie, Petito Pasqualina, sorella di Antimo, che era sua amica;
- durante i colloqui avvenuti tra suo marito ed altri componenti del gruppo aveva sentito parlare del clan dei casalesi come di un gruppo rivale;
- in occasione di un incontro avvenuto presso la sua abitazione tra il marito, Santoro Mario, Della Medaglia Giuseppe, Ranucci Raffaele e Ranucci Stefano aveva sentito i medesimi commentare con evidente compiacimento l'omicidio di un prete avvenuto in chiesa;
- ricordava, in particolare, che Santoro Mario si era vantato di avere ammazzato il prete e tutto il gruppo aveva mostrato soddisfazione per l'omicidio;
- poteva asserire che anche il della Medaglia aveva svolto un ruolo nella vicenda poiché lo aveva sentito pronunciare la frase "l'avimmo acciso";

- dal tenore del discorso aveva compreso che il prete era stato ucciso perché vicino ad un clan rivale, che poteva essere quello dei Verde, dei Puca o dei casalesi;
- tale incontro era avvenuto sei anni prima, e precisamente alcuni mesi prima che suo marito venisse arrestato.

Nel corso dell'esame la teste, presa visione dell'album fotografico mostratole, ha riconosciuto l'imputato Santoro Mario nella foto numero 2, la persona raffigurata nella fotografia contrassegnata dal numero 4, corrispondente all'imputato Verde Vincenzo, di cui non è stata in grado di indicare il nome, precisando, peraltro, che si trattava di un componente del clan Ranucci, che aveva partecipato alla cerimonia per il battesimo della figlia e di cui avevano talora parlato in sua presenza Ranucci Stefano e Raffaele asserendo che dovevano provvedere al suo mantenimento durante la detenzione mediante il versamento di somme maggiori perché era una persona poco affidabile che poteva collaborare con la giustizia; ha, inoltre, riconosciuto nella foto numero 15 Della Medaglia Giuseppe e nella foto n. 18, raffigurante Di Tella Alberto, una persona di cui non ha saputo indicare il nome, che aveva rapporti di amicizia con il Santoro ed il Della Medaglia e che partecipava alle riunioni in cui si parlava di estorsioni e di altre attività illecite (verbale udienza 11 dicembre 2000, f. 17 - 59).

La Corte ritiene che le suddette dichiarazioni, provenienti dalla moglie di

Ranucci Antimo, esponente di rilievo di uno dei gruppi camorristici operanti in Sant'Antimo, e che aveva senz'altro la possibilità di conoscere le persone che frequentavano abitualmente la sua abitazione e di assistere ai loro discorsi, possono essere considerate intrinsecamente attendibili in quanto caratterizzate dalla spontaneità e dalla precisione ed anche in considerazione del fatto che la donna, coinvolta solo marginalmente nelle attività illecite svolte dal marito, ha scelto di collaborare non per fini utilitaristici ma soprattutto per sottrarsi alle gravi minacce ricevute dai congiunti del medesimo per un presunto tradimento.

La Corte ritiene, inoltre, che l'assunto difensivo secondo cui le dichiarazioni in esame non possono ritenersi credibili in quanto dagli accertamenti svolti è emerso che Ranucci Antimo era detenuto all'epoca dell'omicidio di don Giuseppe Diana non può essere condiviso in quanto la Iavazzo ha affermato inequivocabilmente che il colloquio era avvenuto alcuni mesi dopo la scarcerazione del marito e non ha fatto alcun cenno alla partecipazione del medesimo all'impresa criminosa.

Alla stregua di tali considerazioni può senz'altro ritenersi che il tenore del colloquio riferito dalla Iavazzo, nel corso del quale tutti i soggetti indicati come partecipi esternarono il loro compiacimento per l'omicidio del sacerdote ed il Santoro ed il Della Medaglia pronunciarono frasi che palesavano il loro diretto coinvolgimento nell'esecuzione del delitto,

appare idoneo a confermare la veridicità delle accuse formulate dal Quadrano e rappresenta un ulteriore e decisivo riscontro alla chiamata in correità.

La difesa dell'imputato Piacenti Francesco ha sostenuto che le dichiarazioni accusatorie del Quadrano sono smentite dalle deposizioni delle testi Yolanda Sanchez Gallardo e Carmen Martin Perez, che hanno confermato l'alibi addotto dall'imputato, il quale ha sostenuto che il giorno 19 marzo 1994 si trovava in Spagna.

Passando all'analisi delle suddette deposizioni, si rileva che la teste Yolanda Sanchez Gallardo, nel corso dell'esame reso all'udienza del 18 dicembre 2000, ha dichiarato che:

- dal settembre '93 intratteneva una relazione sentimentale con Francesco Piacenti, da cui aveva avuto una figlia, ed aveva convissuto con lui prima a San Vincente Ferre, che è una località di Granada, e poi a Venta De Vuelma, un paese vicino;
- ricordava che il giorno 19 marzo '94 il Piacenti aveva telefonato a sua madre per farle gli auguri con il telefono cellulare che gli aveva regalato due giorni prima per la festa del papà e le aveva dato dei soldi per acquistare dei fiori per il padre defunto, che lei aveva utilizzato per acquistare un paio di occhiali;
- all'epoca il marito utilizzava la sua autovettura Lancia di colore rosso-nero perché aveva venduto due o tre giorni prima la sua Mercedes

190 di colore bianco targata CE ad una guardia civile;

- non conosceva Quadrano Giuseppe e non ne aveva mai sentito parlare, non aveva mai incontrato Santoro Mario mentre conosceva Nunzio De Falco perché aveva lavorato, come cameriera, nella pizzeria della moglie Donatella Padovan, dal settembre '93 fino alla nascita della figlia Greta avvenuta il 9 luglio '94;
- anche il Piacenti conosceva il De Falco ma non le risultava che tra i due vi fossero contatti telefonici o rapporti di frequentazione;
- durante il periodo della sua convivenza con il Piacenti, il medesimo non si era ami allontanato da solo dalla zona di Granada;
- aveva appreso la notizia dell'omicidio del parroco Don Giuseppe Diana dal giornale "El Mundo" il giorno 20 o 21 marzo ma non aveva commentato il fatto con il compagno;
- il giorno 19 marzo aveva pranzato con il Piacenti, che l'attendeva a casa di sua madre, ove c'erano anche il fratello e la sorella, che le aveva fatto il primo regalo per la culla del nascituro;
- nel pomeriggio si erano recati insieme in un supermercato ed avevano fatto ritorno a casa perché si era rotto il parafango dell'autovettura;
- ricordava che una sera, verso gli inizi del mese di marzo, lei ed il Piacenti si erano recati in pizzeria con Domenico Greco e la moglie Rosa perché costui conosceva una guardia civile di nome Marco che era interessata all'acquisto dell'autovettura Mercedes del compagno,

che gliela aveva venduta nella prima metà del mese;

- sapeva che la figlia del De Falco si era sposata il 12 settembre dell'anno '95 in quanto quel giorno la pizzeria ove lavorava era chiusa ma né lei né il Piacenti avevano partecipato al matrimonio;
- conosceva dall'anno '90 Maria Carmen Martin Perez, sorella del suo primo marito, ed aveva continuato a frequentarla anche dopo la separazione.

La teste Carmen Martin Perez, nel corso dell'esame reso in dibattimento, ha riferito che:

- da diversi anni aveva un rapporto di amicizia con Yolanda Sanchez Gallardo, ex moglie di suo fratello, ed aveva conosciuto anche il suo compagno Francesco Piacenti;
- ricordava che il giorno 19 marzo '94, ricorrenza della festa del papà molto importante in Spagna, si era recata, con Maria Carmen Sanchez, presso un ipermercato ove aveva appuntamento con la Gallardo;
- poiché la predetta all'epoca era incinta, avevano preso il primo regalo per la culla della bambina e l'amica aveva acquistato anche degli occhiali da sole con il danaro ricevuto dal compagno per comprare dei fiori per il padre;
- verso mezzogiorno si era recata con la sua autovettura Ford Escort presso l'abitazione dei genitori della Gallardo, ove aveva incontrato il

Piacenti, e, dopo aver fatto gli auguri al fratello di Yolanda ed essersi trattenuta circa un'ora, era andata a casa di suo padre, ove aveva pranzato.

La Corte ritiene che le dichiarazioni rese dalle testimoni non possono ritenersi pienamente attendibili perché, a prescindere dal rilievo che appare alquanto strano che le medesime, a distanza di oltre sei anni, serbavano un preciso ricordo di come avevano trascorso la giornata del 19 marzo '94, le versioni fornite non coincidono su alcuni particolari e, soprattutto, alcune affermazioni della Gallardo sono smentite dalle altre risultanze processuali.

In particolare, l'affermazione della teste secondo cui il Piacenti aveva venduto nei primi giorni del mese di marzo la sua autovettura Mercedes di colore bianco targata CE ad una guardia civile è smentita dalla circostanza che il predetto certamente aveva ancora la disponibilità della stessa alla data del 25 maggio '94, allorché fu visto arrivare, proprio a bordo della suddetta autovettura, presso il ristorante ove De Falco Nunzio era a colloquio con l'ispettore Argenziano Antimo ed il dottore Fortunato Sabato della Questura di Caserta.

Le dichiarazioni della teste circa i rapporti tra il Piacenti, il De Falco ed il Quadrano risultano smentite sia dal contenuto delle telefonate registrate che dalle deposizioni dei funzionari di polizia esaminati nel corso del dibattimento, i quali hanno riferito che, nel corso delle indagini

svolte in territorio spagnolo in collaborazione con la polizia locale, ebbero modo di verificare che tra il Quadrano ed il Piacenti, che per un certo periodo avevano occupato abitazioni contigue, vi erano stati rapporti assidui (deposizione Botte Luigi).

L'accertato mendacio della teste in ordine alla disponibilità dell'autovettura Mercedes e la negazione dell'esistenza di rapporti tra il Piacenti, il De Falco ed il Quadrano, accertati *aliunde*, induce fondatamente a dubitare della sua attendibilità ed a ritenere che le dichiarazioni rese in ordine alla presenza del convivente in Spagna il giorno del delitto sono state ispirate dal preciso e dichiarato intento di dimostrare l'estraneità del medesimo al grave episodio delittuoso contestatogli.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, la Corte ritiene di poter affermare la responsabilità degli imputati Santoro Mario, Della Medaglia Giuseppe, Verde Vincenzo e Piacenti Francesco in ordine al delitto di omicidio pluriaggravato ed ai reati connessi ascritti ai medesimi ai capi B), C), D) e E) della rubrica.

Per quanto riguarda la sussistenza delle aggravanti contestate in relazione al delitto di omicidio, può ritenersi certamente sussistente l'aggravante della premeditazione.

Al riguardo si osserva che in giurisprudenza è pacifico che per l'integrazione della suddetta aggravante è necessario il concorso di due

elementi, l'uno cronologico, consistente in un apprezzabile lasso di tempo tra risoluzione ed azione sufficiente a far riflettere sulla decisione presa ed a consentire il recesso dal proposito criminoso per il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere, l'altro ideologico, consistente nel perdurare nell'animo del soggetto, senza soluzione di continuità, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile.

Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale la premeditazione, quale fatto interiore non accertabile direttamente, deve essere desunta essenzialmente dalle esteriori modalità dell'azione antecedente il delitto e cioè da fatti dotati di sicuro valore sintomatico, quali l'anticipata manifestazione del proposito e la preordinazione dei mezzi, e da ogni altra circostanza dalla cui valutazione il giudice possa trarre sicuri elementi di giudizio.

Tanto premesso, si rileva che nel caso di specie tra l'ideazione e l'esecuzione del delitto intercorse un lasso di tempo apprezzabile, sicuramente sufficiente a consentire il recesso dal proposito criminoso, e la fase esecutiva fu preceduta dalla accurata preordinazione delle modalità e dei mezzi necessari per la realizzazione dell'impresa criminosa onde ricorrono tutti gli estremi per la configurabilità dell'aggravante contestata.

Per quanto concerne l'aggravante del motivo abietto, preliminarmente si rileva che tale qualificazione del motivo è in giurisprudenza chiaramente

rapportata a parametri extragiuridici come il sentimento comune o la media moralità, ritenendosi che motivo abietto è quello che, secondo un parametro etico, spinge ad azioni profondamente immorali ed ignobili.

La Suprema Corte, in varie decisioni, ha affermato che per motivo abietto deve intendersi quello turpe ed ignobile che si radica in una particolare perversità e malvagità del reo ed è tale da suscitare, in ogni persona di media moralità, un profondo senso di ripugnanza e di disprezzo, deve quindi trattarsi di sentimento spregevole che è ingiustificabile per la sua abnormità di fronte al sentimento umano.

Nel caso di specie l'omicidio del sacerdote, commesso con crudeltà tale da suscitare profondo senso di ripugnanza, è stato determinato da un intento punitivo nei confronti della vittima, cui si addebitava un comportamento ignoto ai compartecipi poiché non rivelato dal mandante.

La particolare brutalità dell'omicidio, commesso in danno di un sacerdote all'interno della chiesa, pur in mancanza della conoscenza di una specifica causale, nota soltanto a colui che aveva impartito l'ordine, denota una particolare malvagità ed integra senz'altro l'aggravante contestata.

La Corte ritiene, invece, di escludere la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 12.7.1991 n. 203 contestata in relazione ai reati di detenzione e porto di armi da sparo atteso che tali reati erano evidentemente finalizzati alla perpetrazione dell'omicidio e non si può, pertanto, ritenere

che gli imputati abbiano detenuto e portato le armi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione camorristica in cui erano inseriti.

Passando alla determinazione della pena, la Corte ritiene che i vari reati ascritti agli imputati possono essere unificati sotto il vincolo della continuazione risultando evidente l'identità del disegno criminoso che avvince le relative condotte.

Alla stregua dei criteri direttivi enunciati dall'art. 133 c.p., si stima equo condannare ciascuno degli imputati alla pena dell'ergastolo per il reato di omicidio aggravato ed a quella di anni cinque di reclusione per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui ai capi B), C) e D) della rubrica e di determinare la pena complessiva, ai sensi dell'art. 72 c.p.p., in quella dell' ergastolo.

Segue di diritto la condanna degli imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali nonché di quelle della rispettiva custodia cautelare sofferta.

A norma degli artt. 28, 29 e 32 c.p., i condannati vanno dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici nonché in stato di interdizione legale e decaduti dalla potestà genitoriale.

Ai sensi dell'art. 36 c.p., va ordinata la pubblicazione della presente sentenza, mediante affissione, nei comuni di S. Maria Capua Vetere,

Casal di Principe, S. Antimo e S. Marcellino e, inoltre, la pubblicazione, per una sola volta e per estratto, a spese dei condannati, sul giornale "Il Mattino".

A norma dell'art. 240 c.p., va ordinata la confisca delle munizioni e degli oggetti in sequestro.

Gli imputati Santoro Mario, Della Medaglia Giuseppe e Verde Vincenzo vanno condannati al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili Diana Gennaro, Di Tella Iolanda, e A.G.E.S.C.I. - Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani nonché alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza sostenute dalle predette parti civili, che liquida come da dispositivo.

I predetti imputati vanno, altresì, condannati, in solido, al pagamento di una provvisionale di lire cinquanta milioni in favore di ciascuna delle parti civili Diana Gennaro e Di Tella Iolanda.

In base al disposto degli artt. 544, comma 3, e 304 comma 1 lett. c) c.p.p., si fissa il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza in considerazione della particolare complessità della motivazione e si dispone, durante la pendenza dello stesso, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare.

P. Q. M.

letti gli artt. 533, 535 e 536 c.p.p., dichiara Santoro Mario, Della Medaglia Giuseppe, Verde Vincenzo e Piacenti Francesco colpevoli dei

reati loro ascritti, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91 contestata in relazione ai capi B) e C) della rubrica, tutti unificati dal vincolo della continuazione, e condanna ciascuno alla pena dell'ergastolo oltre al pagamento, in solido, delle spese processuali nonché di quelle della rispettiva custodia cautelare sofferta.

Letti gli artt. 28, 29 e 32 c.p., dichiara i condannati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici nonché in stato di interdizione legale e decaduti dalla potestà genitoriale.

Letto l'art. 36 c.p., ordina che la presente sentenza sia pubblicata, mediante affissione, nei comuni di S. Maria Capua Vetere, Casal di Principe, S. Antimo e S. Marcellino e che sia pubblicata, inoltre, per una sola volta e per estratto, a spese dei condannati, sul giornale "Il Mattino".

Letto l'art. 240 c.p., ordina la confisca delle munizioni e degli oggetti in sequestro.

Letti gli artt. 539 e 540 c.p.p., condanna, altresì, Santoro Mario, Della Medaglia Giuseppe e Verde Vincenzo al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili Diana Gennaro, Di Tella Iolanda, e A.G.E.S.C.I. - Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani nonché alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza sostenute dalle predette parti civili, che liquida in complessive lire 5.180.000, di cui lire cinque milioni per onorario, per la parte civile Di Tella Iolanda; in lire 5.060.000, di cui lire cinque milioni per onorario,

per la parte civile Diana Gennaro; in complessive lire 7.060.000, di cui lire 7.000.000 per onorario, per la parte civile A.G.E.S.C.I.

Condanna, infine, i predetti imputati, in solido, al pagamento di una provvisionale di lire cinquanta milioni in favore di ciascuna delle parti civili Diana Gennaro e Di Tella Iolanda.

Letti gli artt. 544, comma 3, e 304, comma 1 lett. c) c.p.p., fissa il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza e dispone la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare durante la pendenza del medesimo.

S. Maria Capua Vetere, 5 giugno 2001

Il Giudice estensore — Il Presidente

Rosa Maria Caturano

Elpidio De Nicola

30%
€ 1549.37
B 604.25
TI 7.62
€ 2127.24

Agenzia delle Entrate
Ufficio di S. Maria Capua Vetere
Registrato il 13.12.01
Prenotate 4.177.000
All'art 288 mod. 9
IL DIRIGENTE

€ 3.000.000
B 1.170.000
TI 7.000
4.177.000

CIRC

TRIBUNALE DI S. MARIA C. V.
Iscritto al Campione Civile
Art 44733/234
IL CANCELLIERE

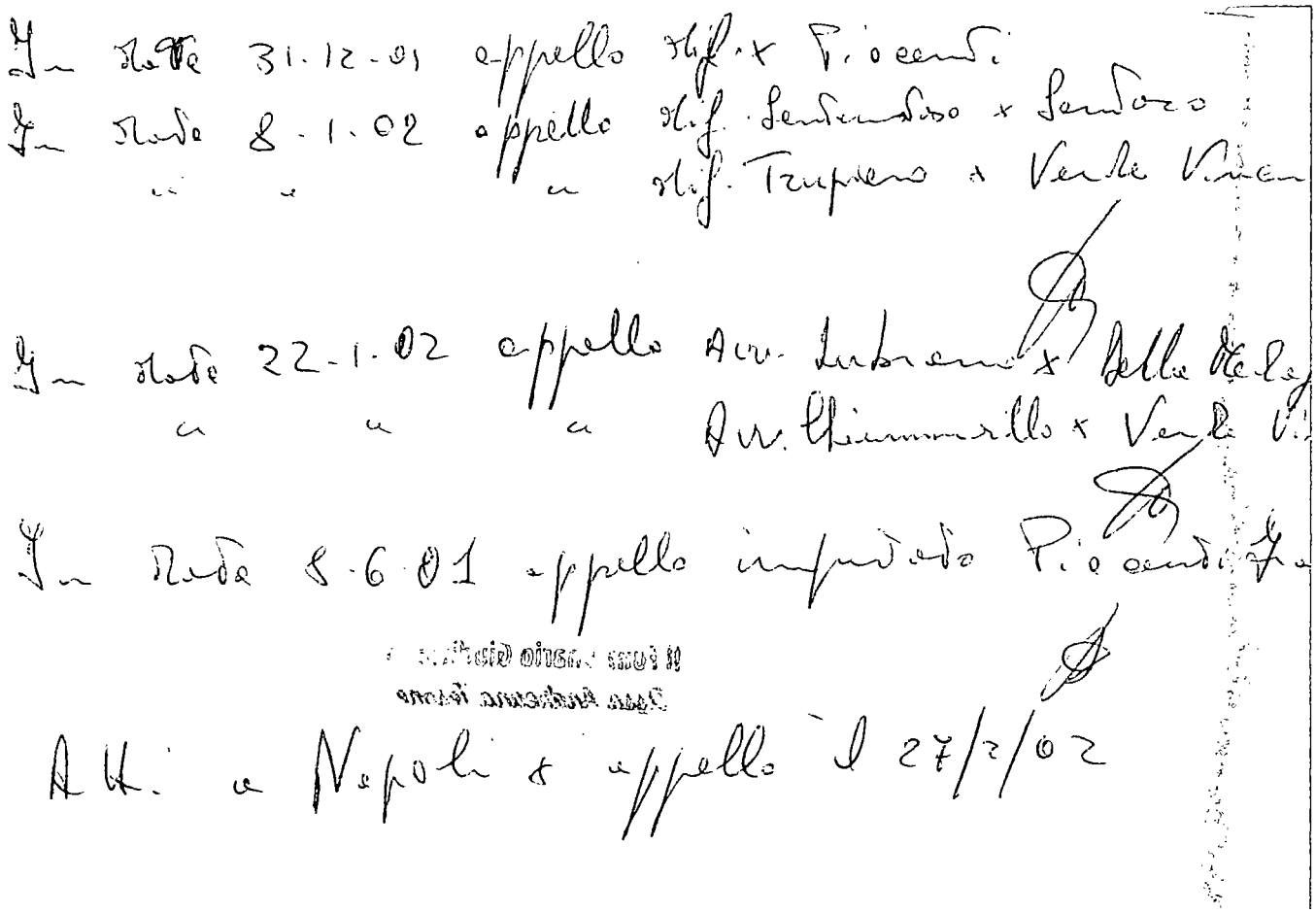

TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.
Cancelleria Archivio

Copia conforme all'originale

S. Maria C. V., li 31/1/24

Il Funzionario Giudiziario
Dssa Andreana Tesone

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI ASSISE DI S. MARIA C.V.

SECONDA SEZIONE

N. 13/00 R.G.

Composta dai Signori:

Dott.	**Alberto PACELLI**	Presidente
Dott.ssa	**Maria Gabriella PEPE**	Giudice
1. Sig.	**Laura Ievolella**	Giudice Popolare
2. "	**Giovanna Imbimbo**	" "
3. "	**Raffaele Iannotta**	" "
4. "	**Lucia Iannotta**	" "
5. "	**Umberto Iannelli**	" "
6. "	**Lelio Imbriglio**	" "

SENTENZA

N. 18/01

EMESSA IL

20/07/01

con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal sostituto procuratore della Repubblica dott. Frunzio (D.D.A.)

con l'assistenza del Cancelliere B3 Sig Carlo Amoroso,

alla pubblica udienza del 20/07/01,

ha emesso la seguente

DEPOSITATA IL

17-10-01

IL CANCELLIERE
Aurelio MOTTOLA

SENTENZA

Nella causa penale contro:

1) **QUADRANO GIUSEPPE**, nato a S. Cipriano d'Aversa il **20/04/'54** Libero presente

IMPUTATO

A) del delitto p.p. dagli artt. 575 – 577 nn. 3 e 4 (61 n. 1) – 112 n.1 C.P.

perché, in concorso tra loro e con Quadrano Armando e Ciccarelli Giovanni (deceduti), in numero superiore a 5 persone, esplodendo da distanza ravvicinata ed in rapida successione, più colpi d'arma da fuoco all'indirizzo di Giuseppe Diana, parroco della Chiesa di San Nicola di bari che veniva attinto al volto e, comunque, in parti vitali del corpo,ne cagionavano la morte commettendo il fatto con premeditazione essendo trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra la decisione e la esecuzione dell'omicidio nonché per motivi abietti, avendo agito, peraltro, all'interno della citata chiesa e, quindi, con perversità tale da suscitare profonda ripugnanza al comune senso di moralità e umanita ed essendo l'azione delittuosa maturata nell'ambito dello scontro fra gruppi camorristici contrapposti anche per il predominio sul territorio ed il controllo delle illecite attività e, quindi, al fine di agevolare l'attività del sodalizio criminale di appartenenza.

B) Del delitto p. e p. dagli artt.10 e 14 L. 14.10.1974 n.497 – 112 n.1 C. P: per avere in concorso tra loro e con Quadrano Armando e Ciccarelli Giovanni (questi ultimi due deceduti), in numero superiore a cinque persone, illegalmente detenuto due pistole cal. 7,65 ed una pistola cal. 9x21.

C) Del delitto p. e p. dagli artt. 12 e 14 L. 14.10.1974 n. 497 – 61 n.2 – 112 n.1 C.P. per avere in concorso tra loro e con Quadrano Armando e Ciccarelli Giovanni (deceduti), in numero superiore a cinque persone, al fine di eseguire il reato di cui al capo A) della rubrica, illegalmente portato con due pistole cal. 7,65 ed una pistola ca. 9x21 in luogo pubblico.

D) Del reato p. e p. dagli artt. 697 in rel. all'art. 14 L. 14.10.1974 n.497 – 112 C.P. per avere in concorso tra loro e con Quadrano Armando e Ciccarelli Giovanni (deceduti), in numero superiore a cinque persone, detenuto proiettili di marca N.N.Y. di fabbricazione iugoslava, senza averne fatto denuncia all'Autorità.

E) Del reato p. e p. dagli artt. 703 cpv. – 112 n.1 C.P. per avere in concorso tra loro e con Quadrano Armando e Ciccarelli Giovanni (deceduti), in numero superiore a cinque persone, esploso più colpi di arma da fuoco nella Chiesa di S. Nicola di Bari di Casal di Principe ove era una

adunanza di persone e, quindi, nelle adiacenze di un luogo abitato.

Con l'aggravante, altresì, di cui all'art.7 D.L.13.05.1991 n.152 conv. in Legge12.07.1991 n.203, per i delitti ai capi B) e C) della rubrica, per aver commesso i fatti avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà di cui all'art. 416 bis C.P. e-o, comunque, al fine di agevolare l'attività dell'associazione camorristica di cui gli indagati facevano parte.

In Casal di Principe il 19.03.1994

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale.

CONCLUSIONI

P.M. chiede concesse le attenuanti di cui all'art. 8 legge 203/91 prevalenti sulle contestati aggravanti, condanna per i reati di cui ai capi A, B, C, ad anni 11 di reclusione, compresa la riduzione per il rito, chiede inoltre per i capi D) e E) non doversi procedere per prescrizione, pene accessorie.

DIFESA Avv. Patrizia Tedeschi: chiede applicarsi del minimo della pena ai sensi dell'art. 27 3° comma della costituzione; l'applicazione della diminuente speciale di all'art. 8 legge 203/91 nella massima estensione; concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti; diminuente per il rito speciale e continuazione ex art. 81 C.P.;

Avv. G. Pastore per la P.C.: chiede l'affermazione della penale responsabilità di Quadrano Giuseppe con condanna al risarcimento di tutti i danni materiali e morali come da separata specifica.

Avv. C. Madonna per le PP.CC.:

a) chiede affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto lui ascritto e condannarlo alla pena di giustizia;

b) condannare il medesimo al risarcimento di ogni danno materiale e morale avuto a subire dalla parte civile, danno questo da liquidarsi in separata sede;

c) assegnarsi ex art. 539 ss. c.p.p. provvisionale in favore della costituita P.C., nella misura non inferiore a lire 150.000.000;

d) condannare altresì il medesimo alla rifusione delle spese di costituzione di P.C., come da allegata nota.

L.avv. A. Marrese per la P.C. chiede affermare la penale responsabilità

dell'imputato con tutte le conseguenze di legge;

condanni lo'stesso al risarcimento dei danni morali subiti dalla P:C: ed alle spese processuali come da separata specifica;

in ossequio al disposto di cui all'art. 523 co. 2 c.p.p., il danno si quantifica nella misura di 2.000.000.000;

in considerazione della precaria situazione economica della P.C. e delle numerose spese legali sostenute, si chiede concedersi una provvisionale pari almeno a 100.000.000.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice per le Indagini Preliminari , avente Sede in Napoli , dispose , con decreto emesso il 2/6/1998 ed ai sensi dell'articolo 429 C.P.P. , il rinvio a giudizio , innanzi alla Prima Sezione della Corte di Assise presso il Tribunale di S. Maria C.V. e per i reati loro rispettivamente ascritti in epigrafe , dell' imputato , libero , Quadrano Giuseppe nonchè di Santoro Mario , Della Medaglia Giuseppe e Verde Vincenzo , viceversa tutti in stato di custodia cautelare in carcere . Indi , nel corso della conseguente fase dibattimentale , si sono verificati gli eventi , salienti , che ora si indicheranno sinteticamente **dovendosi ritenere , quì , integralmente richiamati e trascritti i provvedimenti assunti , in udienza , dalla Corte di Assise : A)** l' articolo 4-ter della Legge 144/2000 , che aveva convertito il D.L. 82/2000 modificandolo , introdusse una nuova figura di giudizio abbreviato applicabile , in presenza delle condizioni previste dalla citata norma , anche ai processi dibattimentali in corso , come quello " de quo " , cosicchè il 12 ed il 19/6/2000 , subito dopo la costituzione delle Parti , il difensore di fiducia di **Quadrano Giuseppe** , Avvocato Fernando Rossi , formulò , in nome e per conto del predetto imputato che al tal fine gli aveva conferito due procure speciali regolarmente acquisite al fascicolo per il dibattimento (v. il verbale della citata udienza e , in particolare , la procura del 18/6/2000) , la richiesta di procedere nelle forme del giudizio abbreviato , e la Corte , ritenendo sussistenti tutte le condizioni prescritte dalla norma sopra citata , accolse la predetta richiesta ed ordinò , in conformità ai decreti N° 543/2000 e N° 559/2000 emessi dal Presidente del Tribunale , rispettivamente il 6 e l' 8 giugno 2000 , per disciplinare tali fattispecie , la separazione del processo concernente il menzionato imputato e la trasmissione dei relativi atti , per la celebrazione del citato procedimento speciale , a questa Seconda Sezione della Corte di Assise ; **B)** conseguentemente quest' ultima , disposta preliminarmente la rinnovazione della citazione e ripetuto tale adempimento per l' udienza del 4/4/2001 , come da atto regolarmente e tempestivamente notificato , ha proceduto nelle forme del giudizio abbreviato , come sopra ammesso , cosicchè le Parti , ivi comprese le costituite Parti Civili Diana Gennaro e Di Tella Iolanda nonchè l' associazione A.G.E.S.C.I. in persona del suo legale rappresentante " pro tempore " , hanno svolto , senza formulare alcuna istanza e/o eccezione , le attività di cui agli articoli 441-421 c.p.p. , indi , preso atto delle dichiarazioni spontanee fatte dal Quadrano per

chiedere scusa ai familiari della vittima dell'omicidio " de quo " ed alle popolazioni di Casal di Principe e San Cipriano , hanno formulato ed illustrato , ai sensi e nei modi prescritti dal terzo comma dell' articolo 421 c.p.p. , le rispettive conclusioni così come riportate in epigrafe e , quanto alle menzionate Parti Civili , nelle prescritte note scritte . Infine la Corte , dichiarata chiusa la discussione , ha deciso deliberando la sentenza , a norma dell' articolo 442 c.p.p. , come da dispositivo letto in udienza . Tale decisione trova fondamento nelle seguenti considerazioni : 1) il 19 marzo 1994 , alle ore 07,30 circa , DI MEO Augusto , presentatosi presso la Caserma della Compagnia Carabinieri di Casal di Principe , riferiva che pochi minuti prima , nella Chiesa di San Nicola di Bari , era stato ucciso il parroco Don Giuseppe DIANA il cui cadavere , che appariva attinto da diversi colpi di arma da fuoco , veniva , infatti , trovato , nel menzionato luogo , dai Carabinieri che procedevano anche al sequestro di quattro bossoli per pistola semiautomatica calibro " 7,65 " Browning , di fabbricazione Jugoslava e più precisamente marca " NNY " , dei quali tre , trovati in occasione del primo intervento , risultavano prodotti negli anni '78 , '79 ed '83 ed il quarto , rinvenuto nel corso di un successivo sopralluogo effettuato quello stesso giorno , risaliva al 1980 mentre tutti , come accertato mediante apposito esame tecnico , provenivano dalla fabbrica " PRVI PARTIZAN " , sita in Titovo Uzice (Serbia) , ed erano stati esplosi da un'unica arma semiautomatica calibro " 7,65 " . Peraltro anche nel corso della successiva autopsia veniva rinvenuta , tra il giubbotto ed il maglione indossati dal parroco , un' ogiva in piombo camiciato calibro " 7,65 browning " e si accertava che il DIANA era stato raggiunto da un numero di quattro , o cinque , colpi di pistola semiautomatica , a canna rigata , calibro " 7,65 " Browning o Beretta , due dei quali erano stati esplosi " a bruciapelo ", ossia nell'ambito di alcune decine di centimetri , e lo avevano attinto al volto mentre gli altri , esplosi da una distanza di qualche metro , lo avevano colpito al capo , nonchè al collo ed alla mano destra , cagionandogli lesioni cranio-encefaliche e , quindi , la morte per paralisi cerebrale . Quanto , poi , alla ricotruzione delle circostanze dell' omicidio veniva , innanzitutto , escusso DI MEO Augusto che , interrogato prima dalla P.G. e poi dal P.M. , riferiva , in sintesi , che : - il 19 marzo 1994 , alle ore 07,15 circa , si era recato presso la citata chiesa , entrando nella quale aveva incontrato il sacrestano di nome Agostino , onde fare gli auguri , per l' onomastico , al predetto amico parroco con il quale si era trattenuto , all' interno del suo studio , per circa cinque minuti ; - indi si erano salutati e , mentre il parroco si dirigeva verso la chiesa dovendo celebrare messa , egli si era avviato verso l' uscita carraia ma , giunto nei pressi della stessa ed avendo udito delle lievi detonazioni , era tornato indietro , senza notare alcuna persona , ed aveva visto ,

tra il corridoio antistante lo studio e l'ingresso principale della chiesa , il corpo esanime del sacerdote , dalla cui testa fuoriusciva del sangue , cosicchè si era recato immediatamente dai Carabinieri per riferire l' accaduto le cui cause apparivano difficili da individuare in quanto il parroco era "gioviale e tranquillo " e , benchè impegnato contro " la camorra " ed in favore degli extracomunitari per i quali stava allestendo un centro di accoglienza proprio all' interno del cortile della chiesa , non gli aveva mai manifestato timori o preoccupazioni per la sua incolumità

Indi veniva interrogato anche il sacrestano della chiesa , IAIUNESE Agostino , il quale riferiva che : - alle ore 07,00 di quella mattina aveva fatto suonare , come sempre , le campane della chiesa e poi era uscito sul piazzale antistante trattenendosi a parlare con l' amico DI BONA Stanislao fino alle 07,15 quando era rientrato nella parrocchia per azionare nuovamente le campane onde annunziare la messa . Fatto ciò era uscito ancora una volta ed aveva ripreso la conversazione con il DI BONA ma , verso le ore 07,20 , aveva udito dei rumori e delle urla provenienti dall' interno della chiesa ove era immediatamente rientrato notando solo il corpo del parroco privo di vita . Tali circostanze venivano , sostanzialmente , confermate da DI BONA Stanislao il quale , inoltre , riferiva che : - tra le 07,15 e le 07,20 aveva udito quattro colpi di pistola provenienti dall' interno del luogo di culto ma , in tali frangenti , non aveva notato alcun uomo entrare o uscire dalla chiesa dalla quale , viceversa , erano venute fuori solo alcune donne anziane che , allontanandosi impaurite , gridavano " hanno sparato, hanno sparato " . Ciò posto venivano sentite le suore COTTI Martina , MAZZARELLA Teresa e RESTA Carmela che sostenevano quanto segue : - erano in chiesa , assieme ad altre quaranta-sessanta persone , in attesa di assistere alla messa che Don DIANA , molto amato dai suoi compaesani , era solito celebrare alle 07,30 di ogni giorno ma , poco prima di detta ora , avevano udito degli " spari provenienti dall' ingresso della chiesa " , secondo la MAZZARELLA e la RESTA " quattro colpi secchi " che erano sembrati come esplosi da una pistola , ed avevano visto fuggire , attraverso una porticina sita a sinistra dell' altare , la gran parte dei fedeli impauriti ed urlanti , come aveva confermato anche ZONA Filomena che era in chiesa per partecipare alla messa . Indi , nel corso della perquisizione dello studio del parroco , venivano rinvenute numerose fotografie , scattate in occasione di gite al mare ed in montagna , che lo ritraevano in compagnia di giovani donne nonchè un' agenda elettronica contenente settantatré nomi e numeri telefonici peraltro risultati non utili per le indagini (v. l' informativa N.O. e Radiomobile della Compagnia CC. di Casal di Principe del 5/5/1997) . Ciò posto venivano escusse , essendo tra le persone effigiate sulle fotografie ed identificate , NATALE Iolanda e NATALE Rosetta che dichiaravano quanto segue

:- la prima , amica del parroco da molti anni , sosteneva che questi , nel corso delle omelie domenicali e dopo aver commentato il vangelo , era solito esprimere pensieri sullo stato di degrado sociale in cui versava Casal di Principe ma lo faceva con serenità e senza alcun riferimento specifico a fatti o a persone determinate ; - la seconda , assidua frequentatrice della chiesa San Nicola di Bari , rivelava i nomi delle persone più vicine a Don Giuseppe DIANA ed affermava , fra l' altro , che quest' ultimo " nel corso delle omelie sollecitava i fedeli a sottrarsi al controllo della criminalità organizzata " . Indi veniva ascoltato CHIRICO Giuseppe , amico intimo del parroco e direttore dell' ufficio postale di Casal di Principe , il quale affermava che Don Giuseppe DIANA non gli aveva mai esternato preoccupazioni di sorta per la sua incolumità , nè egli credeva a quanto si diceva in paese sul fatto che l' omicidio poteva " collegarsi a fatti di donne ". Sul punto, peraltro , SCUOTTO Caterina , amica di vecchia data del sacerdote , riferiva di averlo notato, in occasione di una gita a Lourdes fatta nel 1990 , in tenero atteggiamento con una ragazza mentre la giornalista GABRIELLI Annamaria , anch' essa amica del parroco da molto tempo , riferiva che : - costui si era sempre dedicato ad attività sociali , quali l' assistenza dei bisognosi e lo " scoutismo " e , circa sei anni prima , aveva subito un pestaggio ad opera di persone non identificate e per motivi che non le aveva voluto rivelare ; - nel 1990 , in Loreto , aveva ricevuto una visita di Don DIANA che presentava una fasciatura alla spalla e le aveva detto che , mentre si trovava affacciato alla finestra , era stato attinto da un colpo di arma da fuoco ma non aveva denunziato l'accaduto ; - parimenti , nel novembre del 1993 , il DIANA aveva interrotto una conversazione telefonica con lei e , mostrandosi preoccupato , le aveva detto che l'avrebbe richiamata da un telefono pubblico come , poi , aveva fatto riferendole che aveva bisogno di parlarle ma non con urgenza ; - indi le aveva anche raccontato di aver avuto dissidi , negli anni fra il 1982 ed il 1985 , con il vescovo di Aversa Mons.GAZZA a causa della iniqua ripartizione degli utili derivanti dalle feste patronali che , a suo avviso , gli impediva di realizzare le attività sociali da lui promosse ; - in merito la GABRIELLI aggiungeva che , la stessa mattina della tumulazione , aveva conosciuto tal Don Giuseppe , molto amico del DIANA , il quale , commentando l'omicidio , aveva detto " questa è merda che è fra di noi " , frase questa che lei aveva interpretato nel senso che il delitto era maturato all'interno del mondo ecclesiastico - infine detta teste precisava che Don DIANA soleva comportarsi in maniera molto estroversa con le ragazze ed era solito baciare sulla bocca le donne che avevano un consolidato rapporto con lui . In ordine a tale punto gli ufficiali di P.G. del Commissariato della Polizia di Stato di Aversa interrogavano CATERINO Annunziata , anch'ella amica di vecchia data di Don Giuseppe

DIANA , e costei riferiva che , nella prima metà degli anni 80 , aveva avuto una relazione extraconiugale con il parroco che , non ritenendola compatibile con il suo " status " , vi aveva posto termine nel 1987 fermo restando che , tra il 1988 ed il 1991 , aveva avuto una relazione intima con RECCIA Giustina secondo quanto riferito da costei alla P.G. . Parimenti , quanto ai problemi avuti dal parroco in passato , CAPONE Rosaria riferiva che Don Giuseppe DIANA , in due occasioni tra il 1990 ed il 1992 , aveva trovato le ruote della sua auto danneggiate ed inoltre le aveva raccontato , alcuni anni prima , di essere stato percosso da più persone e di essere stato , successivamente , minacciato da alcuni individui armati , ma non le aveva spiegato i motivi delle aggressioni fermo restando che , nel 1992 , era riuscito a non far celebrare una festa religiosa nel cui comitato organizzatore vi erano anche camorristi . Viceversa CECORO Franco , RUFFINI Luigi , PIETROLUONGO Angela , PIETROLUONGO Elisa , ANTONELLI Armando , CATERINO Carmine , ZARA Leopoldo e DIANA Claudio non riferivano alcunchè di utile per le indagini mentre DIANA Gennaro , padre di Don Giuseppe , si limitava a dichiarare che il figlio era apparso sempre sereno e tranquillo e così gli era sembrato anche la mattina del suo omicidio allorquando aveva lasciato la comune abitazione . Analogamente i parroci della forania di Casal di Principe definivano Don Giuseppe DIANA " persona dal carattere espansivo , ... estroverso , esuberante , vivace " che mai aveva manifestato eventuali timori per la propria incolumità ed anche la sera antecedente al delitto era apparso " sereno e contento " a quelli di loro che avevano partecipato ad una cena organizzata da Don Giuseppe CARTESIO nella parrocchia di Villa Literno (v. dichiarazioni di SCHIAVONE Giovanni , BROCCOLETTI Armando , AVERSANO Carlo , CARTESIO Giuseppe , CORONELLA Guido , PAOLELLA Sebastiano , MENDITTO Luigi e PETRILLO Clemente) . Inoltre nessuno sapeva alcunchè sui rapporti sentimentali della vittima e quelli che avevano partecipato alla cerimonia di tumulazione escludevano che uno dei preti presenti (Don Peppino SAGLIANO) , commentando l'omicidio , aveva pronunciato la frase " questa è una merda che è fra di noi " (v. Sopra) . Nel corso delle successive indagini veniva accertata , pure , la larga parentela tra Don Giuseppe DIANA ed appartenenti alla famiglia di SCHIAVONE Francesco , detto " Sandokan " , giacchè : SCHIAVONE Alfonsina , moglie di DIANA Emilio che era fratello del parroco , era figlia del cugino del padre di " Sandokan " essendo i due bisnonni fratelli ; parimenti ZARA Antonio, marito di DIANA Marisa che era sorella del parroco , risultava figlio del figliastro di SCHIAVONE Giovanni che era fratello di SCHIAVONE Mattia a sua volta padre del collaboratore di giustizia SCHIAVONE Carmine che confermava il rapporto di parentela tra la

propria famiglia e quelle di " Sandokan " e del parroco . In tale contesto appariva rilevante quanto riferito da Don Carlo AVERSANO e cioè che Don Giuseppe DIANA , il 16 marzo 1994 , aveva officiato , nel cimitero di Casal di Principe , il funerale di CECORA Giliberto , vittima di omicidio ad opera di ignoti e zio di QUADRANO Giuseppe , senza che la cerimonia funebre fosse stata preceduta dalla messa in chiesa che , viceversa , Don DIANA , qualche mese prima , aveva celebrato per Valentino , ovvero GUARINO Valentino ritenuto membro del clan dei casalesi ed ucciso in Casal di Principe il 16 febbraio 1994 . Ciò posto , in data 30 marzo 1994 , veniva nuovamente escusso DI MEO Augusto il quale confermava in buona parte le precedenti dichiarazioni ma precisava che : - quando era uscito dallo studio del parroco (v. Sopra) , si era diretto verso la porta che conduce agli alloggi delle suore carmelitane, avendo intenzione di parlare con suor Carla di alcune riproduzioni fotografiche che costei gli aveva commissionate ; - in tali frangenti , dopo aver percorso tre o quattro metri , aveva udito dei rumori tipo " fiammelle " e cioè , a suo dire , quelli dei fuochi artificiali che vengono usati dai ragazzi nelle festività natalizie e che " non emettono rumori forti " ; - indi , dopo la contestazione di alcune contraddizioni nella sua deposizione , detto teste affermava "..... è vero , non ho detto la verità ..... ho seguito Don Peppe che si è avviato verso la chiesa . Mi trovavo a circa due metri da lui quando ho visto un uomo che ha chiesto al sacrestano chi era Don Peppe . Preciso che io seguivo Don Peppe a un paio di metri , quasi perfettamente allineato a lui . Giunti in prossimità della chiesa - mi riferisco alla porta che dal piccolo atrio interno alla chiesa immette alla cappella - ho visto un uomo che ha chiesto al sacrestano chi fosse Don Peppe . Ho sentito l' uomo che ha chiesto al sacrestano : Chi è Don Peppe . Sulla risposta non riesco a focalizzare . Non ricordo , cioè , se il sacrestano ha risposto è lui o se Don Peppe ha risposto sono io . Subito dopo ci sono stati gli spari . Non ho visto la pistola , ma evidentemente l' uomo , dopo avere avuto conferma della presenza di Don Peppe davanti a lui , gli ha sparato quattro o cinque colpi . L' uomo si trovava proprio davanti a Don Peppe quando ha sparato , a brevissima distanza . Subito dopo aver sparato l' uomo è fuggito ... Agostino , il sacrestano Agostino , si trovava sulla destra o sulla sinistra del killer , a circa un metro da lui .... anzi leggermente arretrato rispetto al killer ... - che il DI MEO descriveva così - ... ho visto bene i capelli che erano di colore castano , voluminosi , lunghi e con la riga al centro .... era di carnagione chiara , aveva un viso non tondo , ma allungato , per quanto non eccessivamente allungato ..... posso dire che poteva trattarsi di un uomo non molto alto di Don Peppe ..... presentava una corporatura robusta ..... poteva avere 30-35 anni ..... indossava, se non sbaglio un giubbotto di colore pisello della lunghezza di una giacca il

killer non aveva nè baffi , nè barba , nè occhiali .....l' ho visto in volto quando ha smesso di sparare ... dopo che il killer è fuggito , ho sentito il rumore del motore di una autovettura che si allontanava e , dopo pochi secondi , una sgommata . Tre o quattro giorni fa , trovandomi a casa dei genitori di Don Peppe dove vi erano diverse persone , qualcuno ha affermato di aver sentito dire che , dopo l'omicidio , si era allontanata dalla chiesa una autovettura di colore rosso ..... " . Ciò posto venivano mostrate al DI MEO quattro fotografie , successivamente allegate al verbale di assunzione di informazioni , ed in tali circostanze costui riconosceva in QUADRANO Giuseppe , nato il 20.04.1954 , l'autore dell' omicidio del parroco affermando " ... ho riconosciuto questa fotografia perchè , per la capigliatura , per le fattezze del viso e per la carnagione corrisponde al killer sopraindicato .... faccio presente che il 19 marzo ho reso dichiarazioni non veritiere in quanto ero terrorizzato con il passare dei giorni , si è acuito in me il senso di colpa per non avere fatto onore alla memoria di Don Peppe , uomo votato alla giustizia ed alla legalità .... quando ho affermato che il killer aveva una corporatura robusta , ho inteso dire che non aveva una corporatura grassa ma mi appariva una figura atletica ..... " . Nel corso di una successiva escussione il DI MEO non riconosceva la persona effigiata in una fotografia a colori , formato tessera , che gli veniva mostrata e che raffigurava QUADRANO Armando , fratello di Giuseppe , mentre guardando un' altra fotografia in bianco e nero , priva di qualsivoglia indicazione sulle generalità della persona effigiata , dichiarava " ... ma questa è la stessa persona che io ho indicato come autore dell' omicidio . Questa fotografia mostra quella persona solo con i capelli leggermente più corti e più ammassati sulle tempie ... ". Tale fotografia riproduceva le sembianze di QUADRANO Giuseppe ed era stata scattata nei locali della Compagnia di Casal di Principe , alle ore 03,00 della notte tra il 19 ed il 20 marzo 1994 , allorquando , nel corso delle primissime indagini , vari pregiudicati dell' area casertana erano stati condotti in caserma per la identificazione dopo che le loro abitazioni erano state perquisite su iniziativa della P.G. . Indi , sempre il 30 marzo 1994 , veniva ascoltato , nuovamente , anche il sacrestano IAIUNESE Agostino il quale modificava le sue precedenti dichiarazioni , già sopra riportate , precisando che : - alle 07,15 , dopo aver suonato nuovamente le campane , si era diretto verso l' esterno della chiesa ma " ..... arrivato al portone di legno della chiesa , ho visto venire dall' esterno un uomo , il quale dopo aver superato il cancello di ferro si è avviato verso il portone di legno . Mi sono incrociato con detto uomo nello spazio tra il portone di legno ed il cancello di ferro . Detta persona , alla quale io nulla ho detto e che nulla mi ha chiesto , si è avviata verso il lato destro della chiesa una volta superato il portone in legno ..... "; - poi , alle 07,20-07,25 circa , mentre si

intratteneva sul piazzale antistante la chiesa con DI BONA Stanislao (v. Sopra) , aveva udito il rumore di tre-quattro colpi , in rapida successione , che sembravano esplosi da una pistola e " ..... con passo normale mi sono diretto verso l' ingresso della chiesa e , nel passetto del cancello di ferro ed il portone della chiesa , ho nuovamente visto di faccia ed a poca distanza , a circa un metro e mezzo , la stessa persona che avevo visto entrare . L' ho guardata in volto e contemporaneamente mi ha guardato : non ho detto una parola nè questa mi ha detto alcunchè . Ho potuto notare nella sua mano destra una pistola . Teneva la pistola in mano , avendo il gomito flesso ad angolo retto ed il braccio adiacente al tronco . Detta persona ha continuato il suo percorso verso la chiesa senza fermarsi ed a passo normale , con tranquillità ..... " ; si era allontanato . Tale individuo " ..... era un uomo a viso scoperto , di età fra i 30-35 anni , corporatura snella ma non magra , capelli di colore castano scuro e ben sistemati sulla testa , nel senso che erano tirati all'indietro : non ne ricordo la lunghezza , non aveva nè barba nè baffi nè occhiali nè segni particolari , mi è sembrato che aveva un'altezza leggermente inferiore alla mia ed io sono alto 1.75-1.76 ..... " . Indi lo IAIUNESE visionando un album fotografico del Comando Provinciale CC di Caserta contenente 99 fotografie prive delle generalità delle persone ivi effigiate , si soffermava sulla foto N° 46 , che ritraeva QUADRANO Giuseppe , e sosteneva che " ..... il viso della persona ritratta mi sembra di colui che ho prima descritto . Rappresento che , nella foto , detta persona ha capelli fluenti nel mentre la persona che ho prima descritto aveva capelli più ordinati e più corti ..... ". Infine dichiarava di non aver riferito , in precedenza, le suddette circostanze poichè era stato terrorizzato da quanto era accaduto . Sulla scorta delle convergenti dichiarazioni rese dal DI MEO e dallo IAIUNESE, il P.M. in data 31 marzo 1994 disponeva ex art.384 C.P.P. il fermo di Giuseppe QUADRANO ed il GIP , convalidato il fermo , emetteva nei confronti dio costui , in data 12 aprile 1994 , ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'omicidio del sacerdote . L' indagato , però , si rendeva latitante rifugiandosi in Spagna ove si trovava , come accertato dalla Squadra Mobile di Caserta , DE FALCO Nunzio che , telefonicamente , comunicava di trovarsi nella città di Granada e si dichiarava disponibile ad un incontro con il Commissario di P.S. Fortunato SABATO e col v.sovr. ARGENZIANO Antimo .Costoro , alla fine del maggio 1994 , si recavano al predetto appuntamento e venivano condotti presso il ristorante " Caparco " , sito in una località di mare distante 70 km. , ove incontravano Nunzio DE FALCO che , invitatili a cena al ristorante " Playa Cotocho " , riferiva loro fatti e circostanze relativi ad episodi criminali avvenuti nell' agro aversano ed esternava rancore nei confronti della famiglia SCHIAVONE con particolare riguardo a SCHIAVONE

Francesco , detto "Sandokan " , da lui ritenuto mandante degli omicidi dei fratelli Vincenzo e Giuseppe commessi , rispettivamente nel 1991 e nel 1992 , al fine di consolidare la leadership di " Sandokan " all'interno dell' organizzazione camorrista operante nell' area casertana . Il giorno seguente , Nunzio DE FALCO raccontava , ai predetti ufficiali di P.G. , di due falliti attentati e cioè quello posto in essere contro di lui , nell' anzidetta città spagnola, da emissari di SCHIAVONE Francesco , detto " Sandokan" , e quello tentato contro suo figlio , allorquando prestava servizio militare di leva a Piacenza , ad opera di esponenti della famiglia MORABILE o MORABITO alleata del predetto SCHIAVONE Francesco . Quanto , poi , all' omicidio di Don Giuseppe DIANA , il DE FALCO escludeva qualsivoglia responsabilità di QUADRANO Giuseppe , ovvero di persone facenti parte del proprio gruppo , poichè il parroco era in ottimi rapporti con il proprio fratello DE FALCO Mario ed era vicino all' intera famiglia DE FALCO . Tale delitto , viceversa , veniva attribuito a SCHIAVONE Francesco " Sandokan " che , a parere de De Falco , aveva "comperato" testimoni perchè indicassero il QUADRANO quale autore materiale dell' omicidio .Indi , mentre era ancora in corso la conversazione , sopraggiungevano PIACENTI Francesco e SANTORO Mario che avallavano l' esposta tesi del De Falco sulla cui sincerità , tuttavia , i predetti ufficiali di P.G. ebbero forti dubbi essendo risultata chiara la intenzione dello stesso di addossare la responsabilità dell' omicidio " de quo " a Francesco SCHIAVONE " Sandokan " ed agli appartenenti al suo clan . Indi , in data 28 maggio 1994 , personale della Squadra Mobile della Questura di Caserta effettuava una perquisizione nell' abitazione del QUADRANO, al fine di procedere alla sua cattura , e , al termine di tale operazione che aveva avuto esito negativo , Silvana GIUSTI , Ispettore Principale di P.S. , si tratteneva a conversare con DI TELLA Rachele , moglie del QUADRANO , suggerendole di consigliare al marito , che si protestava innocente , di costituirsi in modo che si sarebbe potuto difendere meglio dalle accuse mossegli . Detto Ufficiale di P.G. proponeva di rendersi interlocutrice del QUADRANO nel corso di un eventuale contatto telefonico e così , la sera del 31 maggio 1994 , la stessa riceveva una telefonata dall' Avvocato Vincenzo ALESCI , difensore di fiducia del QUADRANO , il quale le comunicava che il contatto telefonico con quest' ultimo sarebbe avvenuto , presso il suo studio , il 1° giugno 1994 . Infatti , alle 19,30 di tale giorno , il QUADRANO telefonava e , parlando con la predetta ispettrice , si dichiarava pronto a costituirsi ove gli fosse stato garantito un immediato confronto con i testimoni che lo avevano indicato quale autore materiale dell'omicidio . Successivamente , il 3 giugno 1994 , si aveva la certezza della presenza del QUADRANO in Spagna poichè , alle ore 10,51 , veniva intercettata , per

mezzo di monitoraggio eseguito sulla centrale SIP di Caserta - San Clemente , una telefonata di DI TELLA Rachele , moglie del QUADRANO , diretta al marito sull' utenza cellulare 0034-08458194 , a lui in uso , attiva in Spagna e risultata intestata a Maria Del Carmen Martin Perez , residente in Granada alla Via Pegaranda n.2 . Poi , il 9 giugno 1994, perveniva all'Ufficio del GIP , presso il Tribunale di Napoli , una lettera nella quale il QUADRANO , premesso di essersi definitivamente allontanato dalla delinquenza organizzata fin dall' epoca della sua ultima scarcerazione (9/12/1993) , negava di essere stato l' autore materiale dell' omicidio del parroco sostenendo , che la mattina del 19 marzo 1994 , non si era assolutamente allontanato dal suo domicilio e che , fin dalle prime ore del mattino , aveva ricevuto molte visite di auguri tra le quali quella di una infermiera chiamata per praticare un' iniezione ad un nipote . Aggiungeva che aveva scelto la strada della latitanza perchè si rifiutava di subire un' ingiusta detenzione per effetto della " macchinazione " montata nei suoi confronti e si dichiarava pronto a costituirsi se fosse stato , in breve tempo , posto a confronto con i testimoni che lo avevano indicato quale esecutore dell' omicidio . Ciò posto , venivano effettuate altre intercettazioni telefoniche con i seguenti risultati : - il 20, 21, 22 e 24 giugno 1994, si aveva ulteriore conferma della presenza del QUADRANO in Spagna giacchè DI TELLA Rachele telefonava al marito sull' utenza cellulare 0034-08458436 attiva in Spagna e risultata intestata a Quan Manuel Franco Garcia residente in Granada in Calle Chueca n.11 ; - Nel corso di tali conversazioni , il QUADRANO manifestava alla moglie la propria estraneità all' omicidio del parroco e quest' ultima lo avvertiva che lo avrebbe raggiunto in Spagna al termine degli esami che il figlio Antonio stava sostenendo ; - il 25 ed il 26 giugno 1994 , rispettivamente alle ore 20,00 ed alle ore 20,56 , la donna comunicava al marito che stava ultimando i preparativi per raggiungerlo in Spagna ; - il 30 giugno 1994 , la stessa DI TELLA , alle ore 22,15 , contattava telefonicamente il consorte sull' utenza 0034-08458436 da una utenza fissa SIP del settore di Santa Maria Capua Vetere e gli comunicava che , benchè pronta ad intraprendere il viaggio , non sarebbe partita poichè aveva appreso dal "campagnuolo", soprannome di CICCARELLI Giovanni , che , come costui aveva saputo da un appartenente alla Forze dell'Ordine , ufficiali di P.G. si erano recati in Spagna con l' intenzione di pedinarla così da rintracciare e catturare il Quadrano ; - quest' ultimo , nel corso di tale conversazione , informava la moglie , facendo riferimento all' omicidio del parroco ed a dissidi insorti con Nunzio DE FALCO , che costui " ..... Non mi vuole far prendere qua . Si mette paura che a lui lo mettono come mandante . Trema , si caca sotto , hai capito ? Lui allora non vuole far prendermi . Mi voleva mandare via da qua , perciò ci litigammo . Disse perchè non ti trovi un'

ltra casa . Hai capito perchè si mette paura ? Tutto fa all' infuori di farmi prendere qua , perche ion gli conviene ,' si mette paura ..... " (queste circostanze saranno , poi , confermate dal)UADRANO e dalla DI TELLA nelle dichiarazioni del 2 luglio 1997) ; - il 1° luglio 1994 , DI TELLA Rachele contattava nuovamente il marito , alle ore 14,26 , sull' utenza cellulare n.0034-)8458436 e ripeteva di aver saputo " da quella persona " che le Forze di Polizia avrebbero potuto ittenderla alla frontiera per iniziare il suo pedinamento cosicchè Il QUADRANO suggeriva alla noglie di partire comunque e di prendere alloggio al Grand Hotel di Tolone , in Francia , dove sarebbe andato egli stesso a prelevarla se non gli fosse pervenuta , entro mezzanotte , una elefonata , di diverso contenuto . Tale accordo veniva ribadito in altre telefonate cosicchè la polizia francese , avvertita della circostanza , intercettava la DI TELLA che però , in quei frangenti , era in compagnia di PIACENTI Francesco e , al fine di non compromettere la latitanza del marito , rientrava in Italia il 3 luglio 1994. Successivamente , nel mese di agosto del 1994 , raggiungeva il marito in Spagna ove si tratteneva fino ai primi del mese di settembre dello stesso anno (v. informativa n.256/80 di prot. del Reparto Operativo del Comando Provinciale CC. di Caserta datata 9.12.1994, all.ti 29 e segg.) . Indi , attraverso ulteriori indagini della polizia spagnola in collaborazione con la polizia giudiziaria italiana , si accertava che il QUADRANO aveva dimorato in un residence di Granada , sito in una frazione del Comune di Albalote denominata Cubillas , ove alloggiava anche il PIACENTI ma poi , poichè costui aveva scoperto di essere stato pedinato dai poliziotti , si era sistemato in altro appartamento in località Santa Fè (periferia di Granada) . Ciò posto , venivano effettuate altre intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva che (v.informativa n.1000/94/S.M. Sez.4^ datata 12.11.1994 della Squadra Mobile di Caserta) : - alle ore 21,01 del 15 luglio 1994 , la DI TELLA richiamava il marito sull'utenza cellulare n.0034-08458436, informandolo della circostanza che il suo difensore aveva presentato un' ulteriore istanza di scarcerazione ed aveva provveduto a consegnare alla p.g. atti notori comprovanti le dichiarazioni dei testi che avevano confermato il suo alibi per la mattina del 19 marzo 1994 ; - CICCARELLI Giovanni aveva accompagnato il QUADRANO oltre la frontiera italiana negli ultimi giorni del marzo del 1994 e che da quel momento era divenuto il punto di riferimento del latitante ; - vi era stata una lunga serie di contatti telefonici tra DI TELLA Rachele e PETITO Pasqualina , moglie di DELLA MEDAGLIA Giuseppe , indicanti uno stretto rapporto tra la prima e la famiglia dei PETITO di Sant' Antimo che era alleata al clan RANUCCI e avversaria della famiglia VERDE , viceversa collegata all' organizzazione dei Casalesi ; - esisteva un costante collegamento tra DELLA MEDAGLIA e DI TELLA Alberto , cognato di

QUADRANO Giuseppe , nonchè CECORA Giliberto , SANTORO Mario , PIACENTI Francesco , CATERINO Sebastiano e la famiglia PETITO ; - SANTORO Mario , fino alla metà del luglio 1994 , aveva dimorato in Spagna ove era tornato , dopo un breve soggiorno in Italia , nell' agosto dello stesso anno ; - attraverso i tabulati relativi al nr. di cellulare 0337/847416 , intestato ad AIELLO Giuseppe e contattato dai cellulari in uso a CICCARELLI Giovanni nonchè a DI TELLA Alberto ed a DI TELLA Rachele , emergeva che erano stati formati , diverse volte , i numeri di telefono di due utenze spagnole una delle quali , ovvero quella "0034.08.758621" , risultava assegnata a Nunzio DE FALCO . Peraltro , nel prosieguo delle investigazioni ed alla luce di fatti appresi da fonte confidenziale , veniva nuovamente sentito IAIUNESE Agostino il quale ricordava che , intorno alle ore 08,00 del 17 marzo 1994 , si trovava innanzi alla Chiesa di San Nicola di Bari ed aveva assistito ad una discussione tra CECORA Armando e Don Giuseppe DIANA senza , peraltro , poterne riferire i contenuti poichè si trovava ad una distanza di circa 10-15 metri dalle due predette persone .Conseguentemente la P.G. , considerato anche quanto detto da Don Carlo Aversano (v. Sopra) e dalla fonte confidenziale , ritenne di poter individuare la causale dell' omicidio di Don Giuseppe DIANA nella circostanza che costui aveva rifiutato di celebrare il rito funebre del CECORA in chiesa (v. Sopra) e tale fatto era stato interpretato da QUADRANO Giuseppe come una gravissima offesa visto che in quel luogo di culto era stata , invece , celebrata la funzione funebre per GUARINO Valentino ucciso il 16 febbraio del 1994 ed appartenente all' avverso clan dei casalesi . In merito veniva nuovamente escusso lo IAIUNESE il quale affermava che il parroco aveva celebrato tutte le funzioni funebri nella Chiesa di San Nicola di Bari ad eccezione di quella del menzionato CECORA per il quale , per motivi a lui non noti , il rito funebre era stato officiato nel cimitero e non in chiesa (v. la già richiamata deposizione Aversano) . Su quest'ultima circostanza veniva interrogato Don Giovanni SCHIAVONE il quale riferiva di aver appreso dalla custode del cimitero DIANA Raffaella che Don Giuseppe DIANA aveva officiato il rito funebre del CECORA presso il cimitero di Casal di Principe essendosi rifiutato di celebrarlo nella chiesa di San Nicola ma quest' ultima circostanza non veniva confermata dalla Diana che sosteneva di ignorarla ; **2)** conclusa tale fase delle indagini , venivano diffuse , in campo internazionale , le ricerche di **QUADRANO Giuseppe** che però , il 20 marzo 1995 , si consegnava , in Valencia (Spagna) , alla polizia spagnola ed a quella italiana dichiarandosi pronto a collaborare ma continuando a negare di essere stato l' esecutore dell'omicidio di Don Giuseppe DIANA che , viceversa , era stato commesso da Mario SANTORO su mandato di Nunzio DE FALCO . Indi , essendo stata accolta la domanda di

estradizione , il QUADRANO veniva trasferito in Italia e , dopo essere stato associato alla Casa Circondariale di Rebibbia (in data 21/6/1995) , rendeva il suo primo interrogatorio , il 26 giugno 1995, ribadendo la sua intenzione di collaborare con l' A.G. e negando , ancora una volta di essere stato l' autore materiale dell' omicidio di Don Giuseppe DIANA . Infatti , in detta circostanze , testualmente dichiarava " ..... ho chiesto di conferire con un magistrato distrettuale della Procura di Napoli perchè intendo recidere i miei rapporti con la criminalità, collaborando con la giustizia, al fine di usufruire dei benefici delle leggi vigenti . A.D.R. Ho fatto parte del clan dei Casalesi fino al 1991 epoca in cui aderii ad un gruppo contrapposto ai Casalesi. Intendo chiarire le vicende criminali che mi hanno riguardato riferendo i fatti che sono di mia conoscenza. Prendo atto degli obblighi che impone la legislazione vigente circa la veridicità delle dichiarazioni da fornire e mi impegno ad indicare con riscontri tutti i fatti che io conosco. Sono a conoscenza di fatti criminali che vanno dal 1980 al 1993 e che riguardano numerosi reati fra cui omicidi, estorsioni, detenzione d'armi ed altro. Faccio presente che il mio nucleo familiare composto da mia moglie e da quattro figli, a seguito della mia scelta, è esposto a grave pericolo di ritorsione. Aggiungo che ho già avuto dei segnali circa un interessamento da parte dei vertici del clan dei Casalesi nei confronti dei miei familiari in quanto a loro dire dagli ambienti della Procura di Napoli si era appreso di una mia possibile collaborazione. Mi sono state offerte somme di danaro, immobili in Italia e all'estero, per farmi desistere da tale eventuale proposito. Aggiungo che mi è stata anche prospettata la possibilità di effettuare pressione sui testimoni che mi accusano relativamente al procedimento a mio carico per l'omicidio Diana. Dal 1991 non percepisco più alcun emolumento in danaro da parte dei Casalesi ..... " . Successivamente il QUADRANO , nel corso dell' interrogatorio del 3 luglio 1995 , riaffermava la sua volontà collaborativa , ammetteva le proprie responsabilità in ordine alla sua partecipazione , fin dal 1984 , ad associazioni di stampo camorristico , si accusava in ordine all' omicidio di SCHIAVONE Alfonso (per il quale il GIP emetteva , in data 25/11/1995 , altra ordinanza di custodia cautelare in carcere contro numerosi esponenti di vertice ed affiliati ai predetti sodalizi criminali) , e cominciava a fornire molteplici elementi di prova sull' organigramma del clan dei casalesi e dei gruppi ad esso contrapposti nonchè su gravissimi episodi delittuosi in relazione ai quali , in moltissimi casi , ammetteva di esserne stato autore materiale , o mandante , chiamando in reità i coautori di essi . Viceversa , quanto all' omicidio del parroco di Casal di Principe , continuava a sostenere la propria estraneità a tale delitto per il quale indicava in DE FALCO Nunzio il mandante ed in SANTORO Mario e PIACENTI Francesco gli esecutori come avrebbe dovuto

desumersi anche da sei microcassette , custodite dalla moglie DI TELLA Rachele e presso di lei sequestrate , nelle quali erano registrati colloqui , significativi nel senso sopra indicato , con CATERINO Sebastiano , SANTORO Mario e PIACENTI Francesco . Peraltro si riservava , attesa la complessità della vicenda , di riferirne più dettagliatamente in un successivo interrogatorio . Tali circostanze , sopra sintetizzate , si evincono chiaramente dal testo dell' interrogatorio " de quo " ove , infatti , si legge che : " ..... L'Ufficio avvisa l'indagato che nei suoi confronti si procede, nell'ambito del proc. pen. Nr. 3615\93, per il delitto di cui all' artt. 416 bis e per l'omicidio di SCHIAVONE Alfonso. L' indagato risponde : ammetto gli addebiti. Confermo le dichiarazioni già rese ...omissis... e ribadisco la mia volontà di collaborare con la giustizia. Ho fatto parte dell'associazione capeggiata da Antonio BARDELLINO fin dal 1980. Nell'aprile del 1981 fui tratto in arresto per una tentata estorsione e fui detenuto fino al novembre del 1983. Nel 1984 fui "punto" nel senso che la mia adesione alla organizzazione "Nuova Famiglia" fu consacrata con una cerimonia avvenuta in Castelvolturno presso l'abitazione di tale P[illegible]A Castrese. In quell'occasione fu "punto" anche ESPOSITO Mario, detto "Muzzone". Enzo DE FALCO ci fece da padrino. Specifico che, allora, la potestà di "battezzare" era esclusivamente di BARDELLINO Antonio, DE FALCO Vincenzo, SCHIAVONE Francesco, detto "Sandokan" e BIDOGNETTI Francesco. Mario IOVINE, detto "Marittiello", anche se personaggio di spicco del gruppo, fu sempre tenuto all'oscuro, per specifico ordine di BARDELLINO Antonio, sulle cerimonie di iniziazione. Ricordo che, in quel periodo, BIDOGNETTI Francesco e "Sandokan" erano detenuti ma ciò non incideva sul loro potere di affiliare all'organizzazione. Era investito di tale facoltà anche BASILE Luigi, detto "Il Marsigliese" il quale, anche se non era un capo, aveva questo particolare privilegio. Ricordo che la cerimonia avveniva con le seguenti modalità: ci si avvicinava ad un tavolo sul quale erano riposti un coltello ed una pistola; la persona da affiliare si pungeva il dito che si utilizzava normalmente per sparare, si provocava quindi la fuoruscita di sangue con il quale si macchiava l'immaginetta di un santo. Si dava poi fuoco all'immaginetta mentre "il padrino" pronunciava una formula di giuramento che l'affiliato doveva ripetere. Ricordo che tale formula, abbastanza lunga, veniva letta e che solo "Il marsigliese" era capace di ripetere a memoria . Nel 1986 fui nuovamente arrestato ed incarcerato per sei mesi. Successivamente fui scarcerato e messo agli arresti domiciliari per circa un anno e mezzo. Nel 1988 fui ancora una volta arrestato ed uscii nel giugno del 1991 in semilibertà. Durante il periodo della mia detenzione si era verificato l'omicidio di DE FALCO Vincenzo. Poichè con quest'ultimo avevo dei forti legami di amicizia,

la sua uccisione ordinata da Francesco SCHIAVONE, detto "Sandokan" e da BIDOGNETTI Francesco, mi indusse a lasciare l'organizzazione cosiddetta dei "Casalesi" e ad avvicinarmi al gruppo di CATERINO Sebastiano a quello di DE FALCO Nunzio e a quello di ESPOSITO Mario, detto "muzzone". ...Omissis... . La scissione dal gruppo dei Casalesi riguardò oltre me, DE FALCO Nunzio, PIACENTI Francesco, SANTORO Mario, MAISTO Vincenzo e DE FALCO Giuseppe. Quando nel giugno del 1991 uscii dal carcere in semilibertà, incominciai ad operare soprattutto nella zona di Carinaro, unitamente ai miei più stretti collaboratori, che erano DI TELLA Alberto, VENOSA Salvatore e CARANNANTE Francesco. Avevo stretti collegamenti anche con MAISTO Vincenzo e SANTORO Mario. In alcune occasioni ci siamo scambiati dei favori con RANUCCI Geremia, capo zona di S. Antimo . Per quanto riguarda l'omicidio di SCHIAVONE Alfonso, specifico che l'esecutore materiale del fatto fu MAISTO Vincenzo. In quel periodo era in atto una feroce "guerra" con i "Casalesi" nel corso della quale era stato ucciso mio zio CECORA Nicola. L'uccisione di SCHIAVONE Alfonso, cugino di "Sandokan", rappresentò la ritorsione all'assassinio di mio zio. Incaricai dell'uccisione MAISTO Vincenzo e mio cognato DI TELLA Alberto; ...omissis... . Nei successivi interrogatori a cui sarò sottoposto è mia intenzione riferire in dettaglio sui seguenti argomenti : attività gestite dall'organizzazione cosiddetta dei "Casalesi" e quelle gestite dai gruppi facenti capo al sottoscritto, a DE FALCO Nunzio, a CATERINO Sebastiano, ad ESPOSITO Mario, detto "muzzone" e a LA TORRE Augusto. In particolare: gestione degli appalti pubblici, estorsioni ai danni di imprenditori impegnati nelle opere pubbliche e di altri commercianti, traffico di armi, attività di spaccio di sostanze stupefacenti, attività economiche connesse al Consorzio "CEDIC" di Caserta,...omissis..., frodi connesse agli ammassi AIMA ; infiltrazioni delle suddette organizzazioni negli apparati pubblici, in particolare; ...omissis... rapporti dell'organizzazione con le banche ed, in particolare, ...omissis...; Omicidi a cui ho direttamente partecipato e omicidi di cui sono stato mandante. In particolare, ho partecipato direttamente ai seguenti omicidi :Omicidio di ...omissis...; Omicidio di ...omissis...;Omicidio di ...omissis...;Omicidio di ...omissis...;Omicidio di ...omissis...;Omicidio di ...omissis...;Omicidio di ...omissis...;Omicidio di ...omissis...;Omicidio di ...omissis...;Omicidio, ...omissis....;Sono stato, invece, il mandante dei seguenti omicidi : omicidio di ...omissis...; omicidio di SCHIAVONE Alfonso di cui ho sopra riferito;omicidio di ...omissis...;omicidio di ...omissis...;omicidio di ...omissis...;omicidio di ...omissis.... ;omicidio di ...omissis...; omicidio di ...omissis...;omicidio di ...omissis...; omicidio di ...omissis...;11. omicidio di GUARINO Valentino di Casale di Principe avvenuto, se non erro, nel febbraio '94.

Esecutori materiali furono SANTORO Mario, detto "o' chiattone" e mio cognato DI TELLA Alberto che usarono una mitraglietta calibro 7,65. Ordinai l'omicidio per motivi d'onore che mi riservo di spiegare in seguito. Preciso che il GUARINO, all'epoca in cui io facevo parte del sodalizio criminale facente capo a "Sandokan", era anch'egli affiliato alla stessa organizzazione ;

12. Omicidio di ...omissis...;

omicidi di cui sono a conoscenza per aver partecipato a riunioni nel corso delle quali si è deciso di attuarli ed omicidi di cui, comunque, mi è stato riferito dagli esecutori stessi o da altre persone.

Si tratta di molti episodi i cui principali sono: ...omissis...; omicidio di padre DIANA Giuseppe (tale omicidio mi è stato ingiustamente attribuito; dimostrerò la mia innocenza; sono a conoscenza che l'omicidio è stato eseguito da PIACENTI Francesco con la collaborazione di SANTORO Mario ed il mandante è stato DE FALCO Nunzio; la vicenda è complessa e mi riservo di fornire ogni dettaglio in seguito .Voglio anche dire che ho consegnato a mia moglie affinchè le custodisse in luogo sicuro delle audiocassette (sei micro-cassette sulle quali figurano scritte le parole VASTIANO, NASONE e SANTORO, n.d. P.M.) su cui sono registrate delle telefonate da me avute con alcuni esponenti dell'organizzazione (in particolare PIACENTI Francesco, SANTORO Mario e CATERINO Sebastiano) aventi ad oggetto vari argomenti tra cui, il principale, era quello relativo alla decisione di uccidermi, presa da DE FALCO Nunzio e dai suddetti, per non farmi parlare dell'omicidio di Padre DIANA, vicenda che aveva provocato notevole scalpore. Voglio specificare che provvidi alla registrazione non in vista di una mia futura collaborazione, ma in previsione di un chiarimento che avrei dovuto avere con i suddetti. Chiarirò meglio in seguito tali avvenimenti. Voglio comunque precisare che mia moglie non è assolutamente a conoscenza del contenuto delle cassette...omissis... " . Indi , nell' interrogatorio del 12 luglio 1995 , il QUADRANO accennava , ancora , all' isolamento nel quale si era venuto a trovare nel corso della sua latitanza in Spagna e al tentativo , posto in essere da DE FALCO Nunzio , nonchè da SANTORO Mario e da PIACENTI Francesco , di ucciderlo per motivi connessi all'omicidio del parroco . Infatti , in tale circostanza , l' imputato dichiarava che " ..... omissis... Lo scontro tra i Casalesi, da una parte, e i gruppi scissionisti, dall'altra, si è concluso con la completa vittoria dei Casalesi che, attualmente, hanno l'incontrastato dominio del territorio e stanno procedendo, altresì, ad un'accurata "pulizia" eliminando qualsiasi elemento che possa loro creare qualche fastidio. Mi risulta che anche CATERINO Sebastiano, unico personaggio di spicco della fazione avversa ai Casalesi, rimasto sul territorio (DE FALCO

Nunzio e PIACENTI Francesco sono fuggiti in Spagna), "si è girato" con i Casalesi. ...omissis... Voglio anche dire che io mi sono trovato in Spagna completamente isolato, poichè anche DE FALCO Nunzio, SANTORO Mario e PIACENTI Francesco, che si trovavano con me nella stessa nazione e con i quali ero in perfetto accordo, sono entrati in contrasto con me, tanto che hanno addirittura tentato di uccidermi. Tale vicenda, comunque, è strettamente connessa all'omicidio di Padre DIANA e pertanto mi riservo di fornire ogni dettaglio, quando parlerò dell'episodio in questione....omissis..... " . Quindi , nell'interrogatorio del 18 luglio 1995 , affermava che DE FALCO Nunzio gli aveva chiesto , ma lui aveva recisamente rifiutato , di eseguire l' omicidio del parroco di Casal di Principe in ordine al quale raccontava anche le fasi immediatamente precedenti e successive nonchè la causale di esso , così come riferitagli dal DE FALCO Nunzio nel corso della sua latitanza in Spagna .Infatti , in detto interrogatorio , dichiarava che : " ...omissis... Al momento in cui sono stato arrestato il mio gruppo era composto da mio cognato DI TELLA Alberto, MAISTO Vincenzo, SANTORO Mario e PIACENTI Francesco. Dopo la mia uscita dal carcere ho fatto commettere un altro omicidio. Ho fatto uccidere GUARINO Valentino , anche lui appartenente al gruppo dei CASALESI....omissis... . Una settimana o forse due dopo quest'ultimo omicidio, il 16.3.1994, venne ucciso CECORA Giliberto, mio zio, in un bar a Casal di Principe . La cosa mi colpì enormemente e pensai di vendicarmi decidendo di uccidere SCHIAVONE Aldo, fratello del dentista Alfonso che avevo già fatto ammazzare . Questo perchè volevo saldare il conto uccidendo il secondo fratello come loro avevano ucciso i miei zii CECORA Giliberto e Nicola . Telefonai a DE FALCO Nunzio in Spagna e gli comunicai questo mio proposito: "O LUPO" cioè DE FALCO Nunzio mi disse che non dovevo assolutamente muovermi e fare nulla e non dovevo uccidere SCHIAVONE Aldo perchè ciò avrebbe messo in pericolo i suoi fratelli ed i suoi nipoti e mi disse "CA CI ACCIRANO TUTTI I PARIENTI". Mi disse anche che mi avrebbe immediatamente inviato PIACENTI Francesco che si trovava in Spagna con lui e che tramite il PIACENTI stesso mi avrebbe inviato le disposizioni del caso. Il 18 marzo 1994 mattina il PIACENTI arrivò a Carinaro essendo partito la sera stessa del 16 dalla Spagna . Il PIACENTI venne a casa mia e mi comunicò le decisioni del DE FALCO Nunzio dicendomi che non dovevo uccidere SCHIAVONE Aldo ma che piuttosto occorreva uccidere il prete Don Giuseppe DIANA. Non mi specificò il motivo che per altro egli stesso non conosceva. Io chiedevo quale fosse la ragione di questo omicidio ma lui mi rispondeva che "O LUPO SAPEVA QUELLO CHE FACEVA" .Telefonai immediatamente al DE FALCO Nunzio in Spagna dicendogli che

non ero d'accordo su questo omicidio e che non volevo assolutamente eseguirlo. Il DE FALCO mi rispose di dargli un po' di tempo. Mi ritelefonò un'ora circa dopo e mi disse che aveva parlato con SANTORO Mario e che l'omicidio del prete se lo sarebbero visto il SANTORO Mario ed il PIACENTI Francesco. In quella circostanza, il DE FALCO Nunzio si fece passare al telefono il PIACENTI che, ho detto, si trovava a casa mia. Il PIACENTI uscì e si recò poi dal SANTORO Mario che si trovava in quell'epoca a S. Antimo da dove faceva la spola con Mondragone dove aveva un'altra casa . La sera dello stesso giorno (18 marzo) entrambi ritornarono a casa mia e discutemmo ancora dell'omicidio del prete Don DIANA. Anche il SANTORO si mostrava recalcitrante ma poi mi prese in disparte e mi disse :"OI PE', MO CIO FACCIO STU FAVORE O LUPO E QUANDO PIACENTI SE NE VA ACCIRIMMO ALDUCCIO O Schiavone." . Preciso a questo punto che avevo già contattato SANTORO Mario per uccidere SCHIAVONE Aldo dopo la morte di mio zio CECORA Gilberto:...omissis...eravamo arrivati alla sera del 18.3.1994. Dopo questo colloquio il PIACENTI ed il SANTORO s'allontanarono dalla mia casa. La mattina dopo, il 19 marzo, lo ricordo bene perchè era il giorno del mio onomastico, intorno alle 10.00 o forse anche le ore 09.30 è venuto presso la mia abitazione PIACENTI Francesco. Si trovava a bordo di una mercedes 190 bianca, intestata alla madre, (questo particolare mi è noto perchè il PIACENTI arrivato in Spagna vendette l'auto). Senza neppure entrare in casa il PIACENTI mi comunicò che aveva ucciso Don Giuseppe DIANA e mi disse che stava ritornando in Spagna chiedendomi se volevo andare con lui. Gli risposi che non volevo allontanarmi e lui se ne andò. Nulla mi disse di SANTORO nè mi fornì alcun particolare sull'omicidio. Dopo quel giorno SANTORO non lo incontrai più in Italia e lo rividi successivamente in Spagna . Passarono alcuni giorni nei quali ricevetti molto frequentemente la visita dei Carabinieri. Un paio di volte mi sentii con il DE FALCO Nunzio per telefono e gli raccontavo dei controlli dei Carabinieri ma per telefono non parlammo assolutamente dell'omicidio del prete . Il giorno prima delle elezioni del marzo 1994 partii per la Spagna poichè mi ero stancato dei controlli dei Carabinieri e poi perchè ero in stato di assoluta libertà. Partii insieme a CICCARELLI Giovanni con la sua auto una Fiat mi pare del modello Tipo. Arrivammo a Granada la domenica seguente, nella nottata intorno a mezzanotte l'una. Dopo aver passato la frontiera con la Spagna telefonai al DE FALCO Nunzio concordando con lui che appena giunto a Granada lo avrei chiamato per telefono e lui mi sarebbe venuto a prendere .Arrivammo come ho detto nella notte a casa del DE FALCO Nunzio dove io mi stabilii per qualche settimana. Il CICCARELLI Giovanni rimase solo due tre giorni e poi ritornò in Italia .Il

giorno seguente il mio arrivo a Granada vollì sapere dal DE FALCO Nunzio notizie sull'omicidio di Don DIANA e sul perchè era stato ucciso . Il DE FALCO Nunzio mi raccontò che il fratello DE FALCO Enzo, insieme a BIDOGNETTI Francesco, avevano acquistato un carico di armi per circa 50 - 60 milioni di lire; fra queste armi vi erano anche dei bazooka "usa e getta". Il DE FALCO Enzo aveva trattenuto per se alcune armi ed il resto le aveva affidate in custodia a Don Giuseppe DIANA. DE FALCO Nunzio mi disse inoltre che, morto il fratello Enzo nel febbraio 1991, era andato a richiedere le armi, insieme al fratello Giuseppe, a Don DIANA. Quest'ultimo gli aveva risposto che le armi le aveva consegnate a SCHIAVONE Walter che gliele aveva richieste perchè riteneva che lo SCHIAVONE fosse tutt'uno con il DE FALCO Enzo. Da quel momento, il DE FALCO Nunzio, così almeno mi raccontò, incominciò a meditare di uccidere il sacerdote. Ciò perchè a suo avviso Don DIANA sapeva benissimo che erano stati gli SCHIAVONE ad uccidere il fratello Enzo e che proprio a loro non dovevano essere consegnate perchè gli SCHIAVONE erano diventati nemici del DE FALCO . Devo precisare che il DE FALCO Enzo, in passato, mi aveva confidato che lui poteva disporre dei documenti di un prete ma non mi aveva mai fatto il nome nè io glielo avevo mai richiesto. Questa circostanza, allorché parlavamo dell'omicidio di Don DIANA la ripetetti al DE FALCO Nunzio il quale mi confermò che la circostanza stessa era vera. Ignoro però quale fosse il legame tra il Don DIANA ed il DE FALCO Enzo . Il PIACENTI non era presente a questo colloquio del quale adesso ho fornito i particolari e solo in seguito mi raccontò i particolari dell'omicidio. Lui insieme al SANTORO avevano raggiunto la chiesa a bordo di una Fiat Uno di colore rosso guidata dal SANTORO Mario. Mentre il SANTORO rimase ad attenderlo alla guida dell'auto il PIACENTI entrò nella chiesa ed uccise Don DIANA esplodendogli quattro colpi di 7.65 al volto. Gli chiesi che fine avesse fatto l'arma se l'avessero bruciata insieme alla vettura adoperata nell'occasione. Il PIACENTI mi rispose che l'arma l'aveva il SANTORO e che non sapeva che fine avesse fatto. Solo successivamente il SANTORO mi confidò che l'arma l'aveva lanciata in un pozzo in località imprecisata . Voglio ancora precisare che il PIACENTI stesso era all'oscuro dei veri motivi della morte di Don DIANA tant'è vero che ripetutamente mi aveva richiesto di informarmi in merito presso il DE FALCO Nunzio. Io che avevo appreso, come ho detto, la causa della morte di Don DIANA, gli dissi infine ciò che mi aveva riferito il DE FALCO Nunzio . A.D.R. Io non ho mai conosciuto Don DIANA e non ho mai saputo, fino a che non ebbi il racconto di DE FALCO Nunzio, quali fossero i suoi rapporti con DE FALCO Enzo . Probabilmente un tale CARANNANTE Francesco, di Casal di Principe, elettricista che fu arrestato insieme al DE

FALCO Enzo nel 1984, potrebbe sapere i rapporti tra il sacerdote ed il DE FALCO Enzo. Non so precisare quali siano i motivi per i quali il CARANNANTE dovrebbe essere a conoscenza di questi rapporti, ma ho avuto l'impressione che lui li conoscesse perchè per un certo periodo sia io che DE FALCO e tanti altri frequentavamo in continuazione l'abitazione del CARANNANTE. Fu proprio in casa di costui che DE FALCO Enzo mi raccontava, come ho già detto prima, della disponibilità dei documenti di un sacerdote senza però mai precisarmene l'identità. Ricordo anche che quando, a Granada, il DE FALCO Nunzio mi raccontò il motivo per il quale aveva fatto uccidere Don DIANA, mi disse anche che DE FALCO Enzo aveva più volte dato del danaro al sacerdote ed anzi "O LUPO" si esprimeva con molte cattive parole nei confronti del prete stesso. Voglio ancora precisare a proposito delle armi che nel 1991, quando mi trovavo Massa Carrara in regime di semilibertà, un mio compaesano, tale ...omissis..., mi disse che una volta lui aveva detto a ...omissis... che aveva la possibilità di far acquistare un carico di armi. ...omissis... lo portò da DE FALCO Enzo il quale acquistò queste armi. Il ...omissis... mi disse che ciò era accaduto un paio di mesi prima della morte di DE FALCO Enzo. L'affare andò in porto e il ...omissis... fu ricompensato con sette o otto milioni . Quando il DE FALCO Nunzio mi raccontò il motivo dell'uccisione di Don DIANA, collegai i due episodi e pensai che si potesse trattare delle stesse armi....omissis..... " . Poi , nel corso dell' interrogatorio del 30 luglio 1995 , il QUADRANO si soffermava sul periodo della sua latitanza in Spagna riferendo che : - aveva trascorso la prima settimana presso l' abitazione di Nunzio DE FALCO ; - vi era stato il già descritto incontro incontro , in Granada , di DE FALCO Nunzio , PIACENTI Francesco e SANTORO Mario con due poliziotti italiani che si erano recati ivi per localizzare il suo rifugio ; - il DE FALCO , dopo tale incontro , gli aveva proposto di uccidere un "affiliato" al clan dei Casalesi il cui cadavere doveva essere lasciato innanzi alla Chiesa di San Nicola di Bari , di Casal di Principe , per far ritenere , onde depistare le indagini , che quest' ultimo era l' autore dell' omicidio del parroco ; - egli aveva rifiutato la proposta , litigando violentemente con il DE FALCO , e successivamente , nel corso di un colloquio con il PIACENTI , aveva riferito a costui che , ove fosse stato arrestato per l' omicidio del sacerdote , avrebbe collaborato con la giustizia ; - il violento litigio con il DE FALCO ed il timore di quest' ultimo , nonchè del del SANTORO e del PIACENTI , di un suo eventuale " pentimento " , avevano indotto gli stessi , come successivamente gli confermò lo stesso PIACENTI , a studiare un piano delittuoso per ucciderlo . Tali circostanze , esposte sinteticamente , chiaramente si desumono dal testo del citato interrogatorio ove , infatti , si legge che " ..... preliminarmente confermo integralmente, dopo

averne ricevuto lettura delle dichiarazioni rese alla S.V. in data 18/7/1995 e che volgo a mio interrogatorio in data odierna. Intendo a questo punto parlare di tutto quanto attiene al mio soggiorno in Spagna. Durante il soggiorno in Spagna dopo la prima settimana nel corso della quale stetti a casa di DE FALCO Nunzio, mi trasferii poi nella città di Linares, a piu' di 100 km. da Granada, in una casa procuratami dallo stesso DE FALCO Nunzio tramite un suo amico Domenico GRECO, proprietario di un ristorante e di un Bar in quella città e trafficante di droga insieme a DE FALCO Nunzio. A Linares sono stato circa un mese e poi mi sono trasferito a Granada in una casa nella zona del Pantano di Cubillas. La casa era intestata ad una compagna della convivente di PIACENTI Franco. Sono stato in quella casa da maggio "94 a metà giugno "94. In quel periodo DE FALCO Nunzio mi disse che dovevano venire a casa sua due poliziotti di Caserta per parlare dell'omicidio di Don DIANA. Mi invitò un giorno all'incontro con i due poliziotti ma io non volli andare perchè ero già latitante. Tuttavia volli accertarmi se veramente questi poliziotti erano a Granada, così una notte andai nell'albergo "ALCALA'", e, con la scusa di controllare se nell'albergo risiedevano dei miei amici, chiesi al portiere di guardare i documenti dei due italiani che stavano in albergo. Il portiere mi mostrò il documento di una persona che io riconobbi nella foto il poliziotto di Caserta che già conoscevo, mi pare di ricordare con il nome o cognome FORTUNATO, in quanto mi aveva già fatto delle perquisizioni in passato. Il DE FALCO Nunzio dopo l'incontro con questi poliziotti, ai quali lo stesso voleva far capire che ad ammazzare Don DIANA era stato tale RUSSO Giuseppe, detto "O PADRINO" per questioni di donne, cosi come mi fu raccontato dallo stesso DE FALCO, dal SANTORO e dal PIACENTI, mi invitò a casa sua. Alla presenza del SANTORO Mario e di PIACENTI Francesco e del figlio del DE FALCO stesso, quest'ultimo mi disse che occorreva far ammazzare qualcuno che appartenesse al clan dei "CASALESI". Il DE FALCO mi disse anche che il quale avere doveva essere buttato davanti alla Chiesa per depistare le indagini sull'omicidio di Don DIANA . Mi dichiarai assolutamente contrario ad un simile progetto e litigai violentemente con DE FALCO Nunzio. Gli dissi che non volevo assolutamente entrare in questa storia così come non avevo voluto entrarci dal principio.Dopo quel litigio me ne andai insieme a Francesco PIACENTI mentre il SANTORO Mario rimase con DE FALCO Nunzio. Dopo due giorni circa venne da me SANTORO Mario e mi disse che Francesco SCHIAVONE , detto "SANDOKAN" era stato individuato in una città chiamata Djgjon vicino Saantater al nord della Spagna. Il SANTORO mi disse che io lui PIACENTI FRANCESCO e DE FALCO NUNZIO saremmo dovuti andare in quella città per uccidere "SANDOKAN" che si trovava in Spagna insieme a DE

SIMONE Dario.Mi disse anche che era stato tutto già organizzato e che il figlio DE FALCO era andato a fare anche un sopralluogo. Mi insospettii e capii che questo era un trucco per attirarmi in un agguato per uccidermi. Voglio anche dire che qualche giorno prima scherzando con il PIACENTI, gli avevo detto che, se fossi stato arrestato, non avrei scontato l'ergastolo per lui e lo avrei accusato dell'omicidio di Don DIANA. Questa circostanza unitamente al litigio che avevo avuto con DE FALCO Nunzio mi indusse il sospetto e capii che volevano uccidermi . PIACENTI Francesco mi era molto legato ed io riuscivo a controllarlo completamente fino a quando stava vicino a me. Se però per un paio di giorni il PIACENTI stava con il DE FALCO io mi preoccupavo e lo vedevo cambiato. Decisi perciò di cambiare casa e me ne andai in un paese vicino Granada a casa di tale Mario che era amico di PIACENTI e tempo prima amico anche di DE FALCO Nunzio. Decisi di farmi ospitare dal Mario, che viveva con la convivente ed i figli perché mi sentivo piu' sicuro in una casa abitata da altre persone e dove sarebbe stato più difficile farmi uccidere. L'intenzione di farmi uccidere da parte del DE FALCO in quel momento non era una certezza ma solo un'idea. La certezza l'ho avuta solamente in seguito come poi racconterò . A.D.R. Il Mario di cui prima ho detto era di origine piemontese o genovese e, stando a quanto lui diceva, doveva scontare trent'anni di carcere in Italia. Mario trafficava in droga, era alto circa 1,80, di età 44-45 anni, capelli neri su fronte stempiata in entrambi lati, periodicamente faceva crescere la barba ed i baffi e poi la tagliava. A questo punto viene mostrata a QUADRANO Giuseppe fotocopia di una foto inviata a quest'Ufficio dalla Criminalpol in data 28.7.95.Il QUADRANO riconosce senza ombra di dubbio nella fotocopia in questione l'immagine del Mario di cui innanzi. (DE FRANCISCI Morales Gian Maria, nato a Caltagirone il 4.12.1947, n.del P.M.). Sono stato a casa di Mario circa 10 gg. E poi ho preso una casa a Grandia, lontana circa 400-500 km di Granada, nei pressi di Valencia. Nella casa di Grandia sono stato 20 gg. Ma poi, siccome dovevano venire mia moglie ed i miei figli e la casa non era adatta ne presi un'altra a Valencia, in periferia, quasi in campagna . In quel periodo poco prima che mi trasferissi a Valencia il Mario, sapendo che io avevo la disponibilità di 50/60 milioni mi chiese di dargli 50 milioni perchè si trovava senza soldi. Mi disse che col danaro avrebbe comprato della droga, cocaina, e che con il ricavato della vendita mi avrebbe restituito la somma iniziale con una parte del guadagno. Insieme ci recammo a comprare la cocaina a Cullera. Il Mario affidò questa droga per nasconderla a tale Antonio, soprannominato lo "zingaro". Antonio doveva nascondere la cocaina in una masseria vicino Granada, posto conosciuto sia dal PIACENTI da me e dal Mario. Posso identificare le persone dalle quali comprammo la droga a Cullera . Dopo un pò di

tempo, chiesi notizie a MARIO sulla droga. Faccio presente che, abitando ormai a Valencia, avevo fatto perdere tutte le mie tracce al PIACENTI, al SANTORO ed al DE FALCO. Solo Mario conosceva l'indirizzo della mia casa di Valencia. Mario mi telefonò e mi disse che la droga era scomparsa dal luogo un cui era stata nascosta. Alle mie proteste escluse categoricamente che a sottrarre la droga potesse esser stato Antonio lo "zingaro" da lui, come ho appena detto, incaricato di nasconderla. La sicurezza di Mario nell'escludere qualunque responsabilità di Antonio lo "zingaro" mi fece sospettare che Mario sapesse chi realmente avesse rubato lo stupefacente . Una notte decisi di andare a Granada. era ottobre e mia moglie era già partita per Napoli. Arrivai la mattina a casa del Mario dove io avevo abitato. Suonai alla sua abitazione ma Mario non mi apriva anche se mi ero accorto che era in casa con la sua famiglia. Nella villetta a fianco notai allora la macchina di PIACENTI Francesco, Y10 rossa, e subito dopo notai la convivente del PIACENTI. Suonai il campanello del PIACENTI e mi aprì la convivente e subito dopo venne PIACENTI Francesco ancora insonnolito. Erano circa le 9.30 del mattino. Appena vidi il PIACENTI, costui si sbiancò in volto ed io, volendomi riferire alla droga scomparsa, dissi che sapevo tutto chiedendogli di dirmi la verità . Il fatto che lui abitasse vicino alla casa del Mario, il quale mi aveva più volte detto che non incontrava da tempo il PIACENTI, mi faceva pensare infatti che il PIACENTI fosse stato d'accordo con il Mario per sottrarmi la cocaina . Il PIACENTI invece, mi disse tutt'altro e confessò che lui, DE FALCO Nunzio, Mario, SANTORO Mario e CATERINO Sebastiano erano venuti appositamente a Valencia per uccidermi . Mi descrisse perfino i particolari indicando l'autovettura della quale disponevo, l'indirizzo della casa di Valencia. Mi raccontò che si erano appostati nei pressi della mia abitazione e che mi avevano visto uscire dalla casa con mia moglie. Mi disse che quando lui stesso si era accorto che insieme a me e mia moglie c'era il bambino piccolo, il quale giocava nella macchina, aveva convinto gli altri a non sparare. Mi disse ancora che lui non approvava la decisione di uccidermi e che era venuto a Valencia solo per tentare di distogliere gli altri dal proposito di non uccidermi . PIACENTI mi raccontò che la decisione era stata presa da DE FALCO Nunzio, da SANTORO Mario e CATERINO Sebastiano. Quest'ultimo era stato convinto con la motivazione che io forse ero in procinto di pentirmi. A tale riguardo , solo successivamente appresi che CATERINO Sebastiano era passato con i "CASALESI" Il PIACENTI mi precisò ancora che la droga era stata sottratta da SANTORO e DE FALCO i quali avevano a ciò costretto con la forza il MARIO. PIACENTI mi disse anche che mi avevano sottratto tutti i vestiti e la biancheria che avevo lasciato nella casa di Cubilas . Per quanto attiene

alla partecipazione di CATERINO Sebastiano all'agguato nei miei confronti, raccontatomi da PIACENTI Francesco, voglio precisare quanto segue: nell'agosto del 1994 avevo avuto un contrasto telefonico con il CATERINO Sebastiano. Avevo litigato con lui a causa di una somma di lire 25 milioni provenienti dalla ...omissis.... Una parte di questo danaro, per le ragioni che sempre in seguito racconterò, mi veniva corrisposta in ragione appunto di 25 milioni ogni 4 mesi. Avevo chiesto al CATERINO Sebastiano di incassare per me quel danaro dicendogli che poteva anche trattenere una parte per sè dal momento che mi diceva essere in difficoltà economiche. Gli avevo detto di trattenere per sè anche 15 milioni e di lasciare per me 10 milioni dal momento che anch'io avevo bisogno di soldi. Il CATERINO invece si prese tutto e per questo motivo litigammo . Fu così che pensai che questo potesse essere uno dei motivi che avevano indotto il CATERINO a partecipare all'agguato nei miei confronti .Me ne tornai a Valencia e cambiai immediatamente casa. Nei giorni successivi ripetutamente parlavo per telefono con PIACENTI Francesco e gli facevo credere che insieme a me vi erano due o tre ragazzi che mi proteggevano ma in realtà ero da solo . Durante il residuo periodo fino a quando sono stato arrestato, ho cercato di mettere anche SANTORO e CATERINO contro DE FALCO Nunzio facendogli intendere che io ero in perfetta armonia con DE FALCO Nunzio. Avevo anche inventato che nella masseria della quale prima ho fatto cenno non c'era solo un pacco di cocaina ma due in modo che il SANTORO ed il CATERINO potessero pensare che DE FALCO aveva sottratto e tenuto per se un altro pacco di cocaina. Questa mia manovra, come poi appresi dal PIACENTI, aveva avuto successo perchè il SANTORO ed il CATERINO avevano smesso d'incontrare di persona il DE FALCO mantenendo con quest'ultimo solo rapporti telefonici . ...omissis...Dunque io a Natale 1993 ho avuto i 25 milioni anzi subito dopo Natale, a Pasqua 1994 ho avuto altri 25 milioni tramite mio cognato DI TELLA Alberto, ad Agosto 1994 non ho avuto nulla perchè, come ho poc'anzi raccontato, i 25 milioni se li prese CATERINO Sebastiano; a Natale 1994 i 25 milioni se li sono presi SANTORO e CATERINO Sebastiano. ...omissis... i soldi li presero SANTORO Mario e CATERINO e da quel momento ho capito di esser rimasto completamente solo. ...Omissis..... " . Successivamente , nell' interrogatorio del 26 settembre 1995, il QUADRANO manifestava forti timori per l' incolumità dei suoi familiari e palesava l'intenzione di interrompere la propria collaborazione confermando , però , la sua disponibilità a continuare a rendere dichiarazioni in ordine all' omicidio del parroco . In tale occasione ritornava sui tentativi posti in essere da appartenenti al clan dei casalesi per convincerlo , offrendogli rilevantissime somme di denaro , a desistere dalla sua attività di collaborazione con l' A.G. ed a ritrattare tutto

quanto precedentemente dichiarato . In merito , infatti , il Quadrano dichiarava che : " ..... omissis... Il 3 ottobre 1995 ho una causa in preliminare a Santa Maria Capua Vetere; se non si definisce la mia situazione sarò costretto a revocare il mio avvocato di fiducia attuale e a far filtrare la notizia sui giornali che non sono un collaboratore, per tranquillizzare i casalesi. Se nel frattempo mia moglie ed i miei figli si convinceranno a ritornare in una località protetta non mi recherò al processo e continuerò la mia collaborazione con la giustizia. Sono disponibile solo a rendere dichiarazioni solo sull'omicidio di Padre DIANA ...omissis.... Faccio presente comunque di aver reso dichiarazioni sullo stesso argomento in precedenti interrogatori . ...omissis...ribadisco che l'unico motivo per il quale non intendo più rendere dichiarazioni per il momento è esclusivamente la preoccupazione per l'incolumità dei miei familiari . ADR: prendo atto di quanto risulta dalla relazione di servizio stilata dall'Isp. Giusti il 25.09.95 circa il colloquio avuto con mia moglie. Il 22 u.s., quando ho avuto occasione di parlare con mia moglie nel corso di un colloquio, quest'ultima mi ha riferito dell'incontro avuto l'Isp. Giusti. Magari mia moglie tornasse nella località protetta!. Cercate di convincerla; appena rientrerà io non avrò alcuna difficoltà a collaborare nella maniera più completa con l'A.G.. Ripeto, il mio attuale comportamento è dovuto esclusivamente a salvaguardare l'incolumità dei miei familiari . Preciso che non temo neanche molto per la mia incolumità quanto per quella dei miei familiari . ADR: per il momento non ho altro da aggiungere. All'atto della rilettura del verbale Quadrano Giuseppe precisa quanto segue: quando Schiavone Walter e Caterino Mario hanno parlato con mia moglie offrendole dei soldi le hanno anche detto che se io avessi già accusato qualcuno di omicidio avrei dovuto continuare ad accusarli ed avrei dovuto accusare anche qualcuno che all'epoca dei fatti si trovava in carcere in modo da rendermi poco credibile....omissis..... " . Indi , nell' interrogatorio del 29 settembre 1995 , il QUADRANO , nuovamente sentito su alcune circostanze relative all' omicidio del sacerdote ed in particolare sul piano per realizzarlo , dichiarava che " ..... Confermo integralmente il verbale del 18.7.1995, per quanto concerne l'omicidio del parroco di Casal di Principe . Si dà atto che il Quadrano rende dichiarazioni analoghe a quelle riferite in tale data in ordine all'omicidio di Don Giuseppe DIANA. Si dà atto che alcune precisazioni sono state rese in ordine all'identità di Carannante Francesco citato nel suddetto verbale. La verbalizzazione prosegue con riferimento a tale circostanza in forma diretta . - Confermo quanto riferito sulla conoscenza di De Falco Vincenzo, Carannante Francesco e un prete che potrebbe essere Don Giuseppe DIANA. A casa di Carannante si era spesso portato anche il parroco . Sono quasi certo che era lui perchè a seguito dell'omicidio del parroco,

allorquando io gliene chiesi i motivi, De Falco Nunzio mi disse che il prete era stato depositario di un carico di armi affidategli da De Falco Vincenzo nel 1990/1991. Gli acquirenti delle armi furono lo stesso Vincenzo De Falco e Bidognetti Francesco, ...omissis...

Il Quadrano afferma che la casa di Carannante Francesco era luogo abituale di riunioni camorristiche . Carannante Francesco di cui ho parlato non è l'omonimo soprannominato "o scupillo", ma è persona che deve avere un paio di anni più di me ed abita nel pressi di mio cognato Coppola Giuseppe....omissis..... . A.D.R.: Confermo quanto dichiarato nell'interrogatorio del 26/6/1995. In particolare, a Vostra richiesta di precisazione, rispondo che Walter Schiavone, Russo Giuseppe e Mario Caterino, mi mandarono a dire tramite mia moglie che essi sapevano la mia innocenza in ordine all'omicidio del parroco e mi suggerivano di richiedere i confronti con i testimoni che mi avevano accusato di essere l'autore del delitto perchè essi li avrebbero avvicinati prima dei confronti e li avrebbero indotti a ritrattare. Ciò facevano perchè ritenevano che io potessi fare il pentito . A.D.R.: Le audio cassette che erano in possesso di mia moglie e che io ho permesso all'A.G. di recuperare presso la stessa, concernono conversazioni che io ho tenuto con Caterino Sebastiano, con Mario Santoro e Piacenti Francesco....omissis..... . Le conversazioni con le persone delle quali ho sopra parlato abbracciano un arco di tempo che va dall'ottobre 1994 fino al Febbraio-Marzo 1995. Intendo fare presente che in esse io faccio più volte riferimento ad un piano per uccidermi ideato da De Falco Nunzio, da Piacenti Francesco e da Santoro Mario, cui aderì in un secondo momento Caterino Sebastiano. I primi tre volevano uccidermi perchè eliminando me ritenevano che si sarebbe chiuso il processo per l'omicidio del parroco e sarebbe stata ritenuta la mia definitiva colpevolezza. Quanto al Caterino, ritengo che aderì al piano poichè intendeva sostituirmi nelle zone che io controllavo. Peraltro egli mi riteneva, a torto, responsabile dell'omicidio di Maisto Vincenzo e mi rimproverava che io "lo avevo abbandonato" durante il suo periodo di detenzione, nonostante io gli mandavo del denaro. Intendo precisare che ho registrato le telefonate con i suddetti per poter poi fornire agli stessi la prova del fatto che intendevano ammazzarmi. In altri termini volevo usare le cassette ai fini di un chiarimento eventuale con gli stessi. Nel corso di alcune telefonate che ho registrato ho fatto riferimento anche all'omicidio di Don Giuseppe DIANA, soprattutto parlando con Piacenti Francesco. Spiegherò di volta in volta il contenuto delle telefonate allorquando la S.V. mi porterà a conoscenza del contenuto delle trascrizioni di esse . Intendo far presente che ho incontrato il Piacenti a casa sua sita in un paesino vicino Granada (Spagna) ed ho parlato con lo stesso del piano delittuoso che era stato ideato ai miei danni; in particolare, io mi ero recato a

Granada per incontrare tale Mario, piemontese o genovese, del quale non conosco il cognome, presentatomi dal Piacenti poco dopo il mio arrivo in Spagna. Avevo affidato a questi un chilo di cocaina affinchè la vendesse. Senonchè non avevo più saputo nulla dello stupefacente. Nel bussare all'abitazione del Mario, che non apriva benchè presente in casa, in quanto riteneva che io mi ero recato da lui con cattive intenzioni, vidi la moglie del Piacenti in un cortile di una villetta a fianco. Decisi allora di portarmi dal Piacenti che trovai in casa. Dissi al Piacenti che sapevo tutto, intendendo riferirmi, ma senza esplicitare tale pensiero, alla sostanza stupefacente che il Mario aveva detto essergli stata rubata, mentre in realtà io ritenevo che il Mario se ne fosse appropriato insieme a De Falco Nunzio ed al Piacenti. Quest'ultimo, che non aveva capito il senso della mia frase, mi rispose facendo riferimento all'agguato che avevano preparato tempo prima nei miei confronti in Valencia. Mi disse che proprio il Mario aveva fornito, su richiesta, l'indirizzo del mio domicilio in Valencia e che nell'Agosto-Settembre 1994, egli in compagnia di Santoro Mario, di Mario, di De Falco Nunzio e di Caterino Sebastiano si erano appostati a bordo di un'auto nei pressi della mia abitazione per uccidermi. Quando io fui visto nella mia auto in compagnia di mia moglie e di mio figlio, forse proprio per non colpire quest'ultimo di soli due anni, proprio il Piacenti, secondo il racconto fattomi, aveva convinto gli altri a desistere dall'azione temendo di colpire anche il bambino. Il Piacenti affermò pure che il Santoro, appena mi videro in compagnia di mia moglie, aveva sostenuto di uccidere anche quest'ultima . A.D.R.: Mi viene chiesto di precisare se sia ancora fermo nel mio ricordo una telefonata nella quale ho parlato con mia moglie della mia vicenda giudiziaria, esternando, fra l'altro, preoccupazione per l'incolumità personale dei testimoni a discarico di cui il mio avvocato aveva chiesto l'escussione e rispondo di non ricordare bene la telefonata ma di credere che in essa abbia potuto esprimere preoccupazioni per la "siringara" la quale la mattina dell'omicidio del prete si trovava a casa mia. Ella era presente a casa mia perchè doveva fare una iniezione ad un mio nipote. Ora, mentre le SS.LL. verbalizzavano, ho ricordato il contenuto delle preoccupazioni che io posso aver manifestato a mia moglie sulla "siringara": devo aver detto a mia moglie che se la "siringara" fosse deceduta io non avrei avuto più il testimone per provare la mia innocenza .(L'ufficio da atto che si tratta della telefonata delle ore 10,09 del 4/7/1994 di cui all'informativa 256/80 del 9/12/1994 del Reparto Operativo CC di Caserta. Si da atto, altresì, dell'esigenza di acquisire la trascrizione completa della conversazione per proseguire nell'interrogatorio. ...Omissis...) " . Infine , nel corso dell' interrogatorio del 12 ottobre del 1995 , il QUADRANO , invitato a chiarire il contenuto della telefonata del 3.6.1994 concernente una conversazione da lui tenuta

con l' Ispettrice di Polizia della Questura di Caserta Silvana GIUSTI (v. informativa n.256/80 del 9.12.1994 del N.O. del Comando Provinciale di Caserta) , dichiarava che : " ...omissis... - Il Quadrano viene interrogato in ordine al servizio di intercettazione eseguito dai CC del N.O.Comando Provinciale di Caserta di cui all'informativa n.256/80 del 9.12.1994.

Si dà atto che viene data lettura della conversazione telefonica registrata il 3.6.1994 ore10,51 nel corso della quale il Quadrano parla con la moglie..La telefonata è integralmente trascritta nell'all.1 all'informativa . Il Quadrano viene invitato a indicare il significato della conversazione e a rappresentare se le notizie fornitegli provenissero dall'avvocato,come riferito nel corso di tale colloquio.- AD.R. Quando a f.2 della trascrizione allegata all'informativa mi riferisco a persona che indico con il "LEI" ed in particolare quando miamoglie dice:" Che ti ha detto" ed io rispondo "Che mi ha detto c'eri tu là", mi riferisco all'isp.Giusti della Questura di Caserta. In particolare ricordo che l'isp. Giusti aveva chiesto all'avv.Alesci e a mia moglie di metterla in contatto con me ,perchè voleva farmi costituire . Mi viene chiesto per quale motivo per chiedermi di costituirmi ci fosse stata necessità di parlarmi direttamente e non attraverso l'avvocato. Rispondo che probabilmente per telefono sperava di convincermi . Effettivamente ci fu l'appuntamento telefonico nello studio dell'avvocato ed io parlai con la Giusti.All'epoca mi trovavo a Granada e,quando parlai con l'ispettore, con me era presente anche PIACENTI Francesco. All'ispettore Giusti dissi che non avevo alcuna fiducia nè della polizia e nè dei carabinieri e,pertanto,non intendevo costituirmi. Feci presente che dell'omicidio non sapevo niente . AD.R. Mi viene chiesto se rappresentai all'ispettore Giusti che l'accusa a mio carico dipendeva da trame architettate ai miei danni e rispondo che mi sembra di aver detto che ero stato accusato ingiustamente ,perchè così avevano voluto i casalesi . Quando mia moglie fa riferimento a un funzionario ,tale riferimento è al viaggio che fecero due funzionari di Caserta a Granada per parlare con Nunzio De Falco. Parlarono con lui dell'omicidio di Don DIANA ,facendo anche presente che essi sapevano che io ero innocente. Chiesero notizie sull'autore dell'omicidio. In particolare, chiesero di essere messi sulla strada giusta per poter identificare il vero omicida. De Falco Nunzio raccontò ad essi "una fesseria" e cioè di aver saputo che autore era stato Russo Giuseppe per questioni di donne. Si tratta di una vicenda,questa,che ho già narrato in altri verbali. ...Omissis..... . AD.R.Ricevo lettura della telefonata delle ore 19,44 del 1°.6.1994 e confermo il contenuto. ...Omissis... " . Ciò posto , poichè il QUADRANO aveva ripetutamente sostenuto che non poteva aver partecipato all' omicidio del sacerdote in quanto aveva trascorso l' intera mattina del 19 marzo 1994 presso la propria abitazione ove tale DI SANTO Angela , alle

07,30 di quel giorno , aveva praticato un'iniezione ad un congiunto convivente (v. Sopra) , veniva escussa , in data 5 ottobre 1995, la predetta DI SANTO la quale riferiva che : - alle ore 07,15 , circa , aveva praticato una iniezione a DI TELLA Raffaele , perchè sofferente di colica renale , poi aveva preso un caffè offertole da DI TELLA Rachele , moglie del QUADRANO , e , dopo aver dato gli auguri a quest' ultimo per l'onomastico , era andata via tra le 07,30 e le 07,40 . Indi , il 12 ottobre del 1995 , il QUADRANO veniva sottoposto ad individuazione di persona ad opera di DI MEO Augusto e di IAIUNESE Agostino con i seguenti risultati : - il Di Meo individuava , fra le tre persone postegli difronte , proprio il QUADRANO, ma affermava che , in sede di ricognizione fotografica , aveva riferito che quest'ultimo era l' esecutore dell' omicidio del parroco soprattutto per la corporatura e per la pettinatura perchè , in realtà , non aveva mai visto , in volto , l' assassino del sacerdote ; -

Iaiunese , viceversa , asseriva di non ricordare più niente e di non aver mai visto l' autore dell'omicidio . Alla luce di tali emergenze istruttorie e sulla scorta dei risultati delle trascrizioni (consulenza tecnica depositata in data 12 ottobre 1995) delle sei microcassette già sopra citate , il Quadrano venne liberato dal GIP , in data 9 dicembre 1995 , con parere favorevole del P.M. . In merito è opportuno evidenziare che tutte le conversazioni fra il SANTORO ed il QUADRANO , registrate da quest' ultimo , furono anche oggetto di intercettazione , fra il 15/11/1994 e l'1/12/1994 , sull' utenza N°0330/569573, intestata a RUSCIO Adele ed in uso al primo, a seguito di provvedimento dell'A.G., nel corso delle indagini relative ad un traffico internazionale di stupefacenti tra l'Italia e la Spagna che vedeva protagonisti , tra gli altri , lo stesso SANTORO Mario , DE FALCO Nunzio e PIACENTI Francesco . Parimenti le conversazioni fra CATERINO Sebastiano ed il QUADRANO , registrate da quest' ultimo , furono anch' esse intercettate sull'utenza N°0330/811117 in uso al primo (vedi informativa n.123/1/95/Criminalpol Napoli del 6/12/1995) . Precisato ciò , va evidenziato che dalle conversazioni registrate dal QUADRANO , durante la sua latitanza in Spagna ed in particolare da quelle intercorse con PIACENTI Francesco , si desumevano le seguenti circostanze confirmatorie delle dichiarazioni fatte dal collaboratore nel corso dei suoi predetti interrogatori : - Nunzio DE FALCO aveva proposto al QUADRANO di uccidere un appartenente al clan dei casalesi il cui corpo sarebbe stato lasciato mutilato dinanzi alla chiesa di San Nicola di Bari di Casal di Principe onde far pensare agli organi investigativi che il cadavere era quello dell' autore materiale dell' uccisione del parroco ; - tale illecito , quindi , sarebbe stato certamente attribuito

al contrapposto " clan " di Francesco SCHIAVONE , detto "Sandokan" , perchè costui aveva promesso di far uccidere l' autore dell' omicidio del sacerdote ;

- il QUADRANO non aveva aderito al piano delittuoso ideato dal DE FALCO ed aveva violentemente litigato con lo stesso dicendogli che , essendo stato ritenuto l' esecutore dell'omicidio del parroco , già si trovava in serissimi guai con la giustizia e non intendeva esporsi ulteriormente ; - detta irritazione del QUADRANO si era già manifestata durante un precedente colloquio con il PIACENTI al quale l' imputato aveva prospettato, sia pure scherzosamente , la possibilità di un suo " pentimento " che avrebbe certamente danneggiato il DE FALCO ; - costui , per il timore che il QUADRANO potesse diventare realmente collaboratore di giustizia , aveva convinto il PIACENTI ed il SANTORO della necessità di uccidere il QUADRANO anche perchè , in tal modo ,si poteva sperare che la P.G. e la A.G. , ritenendolo l' autore dell' omicidio di Don Giuseppe DIANA , avrebbero chiuso l' indagine su detto delitto ; - un tentativo di attuare tale piano era fallito perchè il DE FALCO , il SANTORO , PIACENTI , nonchè CATERINO Sebastiano la cui partecipazione era stata determinata da altri motivi , si erano recati nella località spagnola ove dimorava il QUADRANO e lo avevano sorpreso mentre era in auto con la moglie ed i due suoi figli , cosicchè lo avevano risparmiato ; - successivamente il PIACENTI , anche per i contrasti nati tra lui ed il cugino DE FALCO Nunzio , aveva informato il QUADRANO del menzionato proposito di ucciderlo ; - reiteratamente il QUADRANO aveva fatto riferimento a DE FALCO Nunzio nonchè al SANTORO ed al PIACENTI quali , rispettivamente , mandante ed esecutori dell' omicidio " de quo " ; - il PIACENTI , il SANTORO ed il CATERINO , nelle conversazioni tenute col QUADRANO , si erano mostrati perfettamente a conoscenza delle modalità dell' omicidio di Don Giuseppe DIANA ; - più volte il QUADRANO aveva ricordato al PIACENTI che egli voleva vendicare l' omicidio dello zio CECORA Giliberto , avvenuto il 16/3/1994 presumibilmente ad opera di appartenenti al contrapposto clan dei casalesi , con l'uccisione di Aldo SCHIAVONE , cugino di Francesco SCHIAVONE " Sandokan " , mentre DE FALCO Nunzio gli aveva proposto l' omicidio del parroco che egli non aveva voluto eseguire ;- il QUADRANO spesso aveva detto al PIACENTI , che si era mostrato d' accordo sul punto , che , se costui ed il SANTORO lo avessero ucciso per eseguire il menzionato ordine del DE FALCO , certamente quest' ultimo li avrebbe , poi , fatti uccidere per eliminare scomodi "testimoni" sul suo ruolo di mandante in ordine all' assassinio del sacerdote . (vedi , in merito , le seguenti trascrizioni delle telefonate registrate dal QUADRANO: microcassetta contraddistinta "NASONE1", 2^ telefonata, pg.40-41;

3^ telefonata, pg.47-48-49-50; 4^ telefonata, pg.76-77-78-79; 5^ telefonata 107-108-109-110-113-114; microcassetta contraddistinta "NASONE2", 2^ telefonata, pg.11-13; 6^ telefonata, pg.104-105-106; 7^ telefonata, pg.117-118-119-123-128-129-131; microcassetta contraddistinta "NASONE3", 1° Volume, 4^ telefonata, pg.36-37-38-40-54-55-62-63; 6^ telefonata , pg.89-90-105-107-108-109-110-111-112-113-114-115; microcassetta contraddistinta "NASONE3", 2° Volume, 1^ telefonata, pg.140-141-142-157-158; 6^ telefonata, pg.204 - 205 - 208 -209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219; microcassetta contraddistinta "NASONE4", 1^ telefonata, pg.40-41-75-76-77-78-79-80-81-82-146; microcassetta contraddistinta "NASONE5", 1^ telefonata, pg.31 nonchè la trascrizione parziale delle telefonate intercettate dal Centro Interprovinciale Criminalpol Campania e Molise in data 15.11.1994 delle ore 13,37, in entrata sull'utenza n.0330/811117 tra CATERINO Sebastiano e Nunzio DE FALCO; telefonata n.58 in data 23.11.1994 delle ore 19,04 - telefonata n.61 in data 24.11.1994 delle ore 21,22 - telefonata in data 24.11.1994 delle ore 21,29 - telefonata n.64 in data 24.11.1994 delle 21,51 - telefonata in data 24.11.1994 delle ore 21,58 - telefonata n.67 in data 24.11.1994 delle ore 22,02, in entrata sull'utenza n.0330/569573 tra SANTORO Mario e QUADRANO Giuseppe; telefonata in data 25.11.1994 delle ore 21,02, in entrata sull'utenza n.0330/811117, tra CATERINO Sebastiano e SANTORO Mario; telefonata n.72 in data 27.11.1994 delle ore 15,55 e telefonata n.73 in data 27.11.1994 delle ore 16,16, in entrata sull'utenza n.0330/569573, tra SANTORO Mario e QUADRANO Giuseppe; telefonata in data 27.11.1994 delle ore 17,08 e telefonata in data 27.11.1994 delle ore 17,16, in entrata sull'utenza n.0330/811117, tra CATERINO Sebastiano e QUADRANO Giuseppe; telefonata in data 27.11.1994 delle ore 18,44, in entrata sull'utenza n.0330/811117, tra CATERINO Sebastiano e SANTORO Mario; telefonata n.75 in data 28.11.1994 delle ore 12,40, in entrata sull'utenza n.0330/569573, tra SANTORO Mario e DE FALCO Nunzio) . Ciò posto , va ancora evidenziato che , nell' interrogatorio del 22 maggio 96 , il QUADRANO parlava nuovamente dell' incontro , in Granada , tra gli ufficiali di p.g. della Squadra Mobile di Caserta e il DE FALCO (v. Sopra) nonchè del piano che quest' ultimo voleva attuare per sviare le indagini di P.G. sull' omicidio del parroco e , più in particolare , ripeteva quanto già detto sull' intenzione del DE FALCO di far uccidere un appartenente al clan SCHIAVONE , lasciandone il corpo innanzi alla chiesa di San Nicola di Bari di Casal di Principe , onde convincere la P.G. che tale omicidio costituiva la punizione dell' autore materiale dell'assassinio del parroco . Il Quadrano , infatti , dichiarava , aggiungendo anche altre circostanze , che : " .....omissis... A.D.R.: Confermo integralmente l'interrogatorio reso in data 18

glio 1995 . D.R.: Il PIACENTI Francesco partì da Granada (Spagna) il 16 marzo 1994 a bordo della sua auto Mercedes bianca e giunse a Carinaro nella mattinata del giorno 18. Venne a casa mia e dopo avermi salutato mi disse subito che Nunzio DE FALCO gli aveva dato disposizioni di riferirmi che non si doveva uccidere Aldo SCHIAVONE così come io volevo, bensì don Giuseppe DIANA, parroco di Casal di Principe, persona che io non conoscevo. Telefonai immediatamente al DE FALCO in Spagna e gli dissi che non ero assolutamente d'accordo di uccidere una persona che non conoscevo e con la quale non avevo alcun motivo di inimicizia. A.D.R.: Sono in grado di riconoscere in fotografia il CARANNANTE Francesco di cui ho parlato nell'interrogatorio del 18.7.1995. Egli è di statura normale, un po' grosso di aspetto, aveva i capelli mossi, quasi ricci brizzolati. L'Ufficio mostra al Quadrano le fotografie di CARANNANTE Francesco di Antonio, nato a Casal di Principe il 10.7.1950 e di CARANNANTE Francesco nato a Casal di Principe il 26.7.1940 e lo invita a riferire se riconosce in una delle due foto del CARANNANTE di cui ha parlato. Il Quadrano risponde: il CARANNANTE di cui ho parlato è quello nato il 26.7.1940. In casa di costui DE FALCO Enzo mi disse che egli poteva disporre dei documenti di un prete. Naturalmente, ribadisco che non so se il prete di cui parlò il DE FALCO sia il defunto don Giuseppe DIANA. L'Ufficio invita il QUADRANO ad apporre la propria firma sulla foto della persona che ha riconosciuto, che viene allegata, unitamente all'altra fotografia mostratagli, al presente verbale. ...omissis...A.D.R.: Fu DE FALCO Nunzio che volle l'incontro con Ufficiali di P.G. della Questura di Caserta, nella primavera del 1994. Io mi trovavo a Granada e sapevo, perchè me ne aveva parlato il DE FALCO, dell'incontro che avrebbe avuto con la Polizia di Stato. La sua intenzione era quella di sviare le indagini degli organi di P.G. e far capire a questi che l'omicidio del parroco era stato eseguito da appartenenti al clan SCHIAVONE, su mandato di SCHIAVONE Francesco detto CANDOKAN. Naturalmente il DE FALCO, che incontrò gli Ufficiali di P.G., unitamente al SANTORO ed al PIACENTI, escluse qualsivoglia mia responsabilità nell'omicidio. Ricordo che Nunzio DE FALCO, per avvalorare la tesi esposta agli Ufficiali di P.G., disse che avremmo dovuto fare uccidere un appartenente al clan SCHIAVONE, tale Eduardo soprannominato "Mangiacristiani", abitante a poca distanza dalla chiesa di S.Nicola, mutilargli un braccio o la testa e lanciarla davanti alla chiesa per far ritenere agli organi investigativi che egli era stato l'autore dell'omicidio del prete. Il DE FALCO ebbe questa idea perchè gli risultava, come del resto risultava a me, che la famiglia SCHIAVONE aveva fatto arrivare una lettera alla madre del prete o alla Polizia Giudiziaria in cui, negando qualsivoglia responsabilità nell'omicidio, si

affermava che se avesse individuato l'autore dell'omicidio, lo avrebbe ammazzato ed avrebbe lasciato il cadavere innanzi alla chiesa....omissis... " . Poi , nell' interrogatorio del 12 giugno 1996 , il QUADRANO ripeteva il racconto della sua latitanza in Spagna e del piano , per ucciderlo , posto in essere da DE FALCO Nunzio , PIACENTI Francesco , SANTORO Mario e CATERINO Sebastiano e precisava che i primi tre avevano interesse ad assassinarlo per eliminare l' unica persona che avrebbe potuto raccontare il loro coinvolgimento nell' omicidio del sacerdote , mentre il quarto voleva assumere il controllo delinquenziale delle zone del casertano già di pertinenza del Quadrano . Tali circostanze ed altri elementi rilevanti si desumevano chiaramente dalla lettura del citato interrogatorio ove si precisava che : " .....omissis... Il giorno prima delle elezioni politiche del marzo 1994, stanco dei continui controlli di polizia giudiziaria e temendo di essere arrestato per l'omicidio di don Giuseppe DIANA, decisi anche dietro le insistenze di DE FALCO Nunzio, di recarmi in Spagna. Partii in compagnia di CICCARELLI Giovanni. Giungemmo a Granada e rimasi ospite di DE FALCO Nunzio, in casa sua, per una settimana. Il CICCARELLI rientrò in Italia due o tre giorni dopo l'arrivo in Spagna. Francesco PIACENTI, in quei giorni, mi fece conoscere Domenico GRECO e fù quest'ultimo che mi fece prendere in fitto, proprio vicino alla pizzaria da lui gestita, una casa a Linares (Jaen). Restai in questa casa un mese. Alloggiai, quindi in periferia di Granada in un Villaggio denominato Pantano de Cubillas. Proprio in quest'ultimo periodo vi fù l'incontro tra DE FALCO Nunzio e la Polizia di Stato venuti da Caserta. Nel corso dell'incontro cui presenziarono anche PIACENTI Francesco e SANTORO Mario, il DE FALCO cercò in tutti i modi di convincere i poliziotti che l'omicidio del prete era stato eseguito da appartenenti al clan SCHIAVONE. Egli intendeva raggiungere il duplice scopo di danneggiare il clan avverso e allontanare qualsivoglia sospetto sulla mia persona, potendo io costituire per lui uno scomodo testimone. Dopo l'incontro con i poliziotti, Nunzio DE FALCO convocò una riunione in casa sua. Eravamo presenti io, SANTORO Mario, SANTORO Pasquale (fratello di Mario), PIACENTI Francesco e DE FALCO Salvatore (figlio di Nunzio). Nunzio DE FALCO, essendo a conoscenza che SCHIAVONE Francesco "Sandokan" aveva, a mezzo di una pubblica lettera, esclusa qualsivoglia sua responsabilità in ordine all'omicidio del parroco, che anzi aveva affermato che avrebbe egli stesso fatto uccidere l'autore dell'omicidio il cui corpo avrebbe lasciato nel pressi della chiesa, suggerì di uccidere una persona qualsiasi purchè vicina agli SCHIAVONE il cui corpo mutilato sarebbe stato lasciato nei pressi della parrocchia. In tal modo SCHIAVONE Francesco sarebbe stato ritenuto l'autore di questo delitto e l'ucciso sarebbe stato

ritenuto l'autore dell'omicidio del parroco con la conseguenza che io sarei stato scagionato dal delitto. L'incarico di portare a termine l'omicidio fu dato a Mario SANTORO. Mi opposi con tutte le mie forze a questo piano e litigai violentemente con il DE FALCO al quale dissi che non volevo rimanere coinvolto in tale piano così come non avevo voluto rimanere coinvolto allorquando egli pretese da me, senza riuscirci, di uccidere don Giuseppe DIANA . Dopo il violento litigio, ritenni opportuno di allontanarmi dal DE FALCO e dagli altri e, dopo poco tempo, mi trasferii a casa di Mario, persona che ho già riconosciuto in fotografia in uno dei miei precedenti interrogatori, in un paesino vicino Granada. Quì sostai una quindicina di giorni . Col Mario mi trasferii poi in una casa presa in fitto a Gandia dove rimasi una ventina di giorni. Proprio in questo periodo comperai, tramite Mario, un chilo di cocaina a Cullera, paesino sul mare vicino Gandia. Nascondemmo la cocaina, servendoci di un certo "Antonio o Zingaro", di nazionalità spagnola e del quale, allo stesso fine, ci eravamo già serviti, in una masseria sita in collina, conosciuta dall'Antonio perchè ne era guardiano . Poichè io attendevo la visita di mia moglie, fittai, tramite Mario che me la propose, una casa a Naquera, in provincia di Valencia, e lì fui raggiunto, nel luglio del 1994, da mia moglie e dai miei figli Antonio di anni 12, Dario di anni uno e mezzo e Clelia, la quale ultima rientrò in Italia per gli esami di riparazione di settembre . A.D.R.: Durante tutto questo periodo, io feci uso di un telefono cellulare, col quale chiamavo anche in Italia, intestato a tale Juan dipendente della pizzeria Portofino, in Dinares, gestita da Domenico GRECO . A.D.R.: Da quando litigai con DE FALCO Nunzio, non vidi più quest'ultimo nè il SANTORO nè il PIACENTI. Con costoro mi sentivo telefonicamente, in maniera sporadica, senza mai dire agli stessi dove esattamente mi trovavo . A.D.R.: Mia moglie lasciò la Spagna a metà settembre del 1994. Io, frattanto , avevo già fittato altra casa a Valencia, dove continuai ad abitare da solo . A.D.R.: Per conoscere ciò che avveniva nelle zone del casertano ed in particolare a Casale, mi servivo di CICCARELLI Giovanni . A.D.R.: Cominciai a chiamare il Mario, col quale avevo acquistato la cocaina, per sapere se era stata venduta. A me interessava poiché avevo assoluto bisogno di danaro. Il Mario tergiversava affermando, ogni volta, che la sostanza non era stata ancora venduta. In una successiva telefonata, appresi da Mario che la cocaina era sparita dal luogo dove era stata nascosta. Mario escluse che la sostanza stupefacente fosse stata sottratta dal PIACENTI, che pure conosceva il luogo di custodia, o da "Antonio o Zingaro". Ritenni a questo punto di dovere incontrare il Mario per un chiarimento, anche perchè, avendo avuto occasione di parlare telefonicamente col PIACENTI questi mi sembrò assolutamente estraneo alla sottrazione. Raggiunsi, in auto, Granada e mi portai a casa di

Mario. Vidi la sua auto parcheggiata nel giardino della villa da lui abitata; bussai ripetutamente alla porta senza che nessuno mi aprisse. Nel fare un giro attorno alla villetta, nella speranza di potervi entrare poichè ero sicuro che il Mario si trovava all'interno, vidi nel giardino di una villetta attigua l'auto del PIACENTI e la moglie di quest'ultimo che armeggiava vicino a dei panni stesi ad asciugare. Poiché ne il Mario ne Franco PIACENTI mi avevano detto di abitare in case contigue, sospettai dei due in ordine alla sottrazione della cocaina. Decisi allora di affrontare il PIACENTI. Entrai in casa di costui che trovai ancora mezzo assonnato. Nel salutarlo sbiancò in volto. In maniera dura, a lui rivolto, mi espressi in tal senso "Scemo, io già so tutto, che lo hai fatto a fare...". Naturalmente mi riferivo alla sottrazione della cocaina. Alle mie parole, impaurito, il PIACENTI rispose "Peppe, io non lo volevo fare, quelli sono stati i compagni tuoi Vastiano e Santoro; tu stavi con tua moglie e con tuo figlio piccolino e se non c'ero io quelli avrebbero sparato anche a tua moglie". Rimasi allibito e, a questo punto, pretesi la spiegazione delle sue parole. Il PIACENTI mi raccontò che, nell'estate del 1994, lui, DE FALCO Nunzio, SANTORO Mario, CATERINO Sebastiano e il Mario mio socio nell'acquisto del chilo di cocaina, erano venuti a bordo di due autovetture presso la mia abitazione in Naquera, su indicazione del Mario che era l'unica che la conosceva. Aggiunse che il Mario era stato costretto a rivelare l'ubicazione della mia casa e ad accompagnarli. Il PIACENTI mi disse pure che l'idea di uccidermi era stata di CATERINO Sebastiano il quale mi attribuiva la responsabilità della morte del nipote MAISTO Vincenzo perchè io gli avevo fatto violare il soggiorno obbligato e lo avevo fatto rientrare a Casale per commettere alcuni omicidi in danno di appartenenti al clan Schiavone con la conseguenza di omicidi in risposta, commessi da questi ultimi tra i quali quello del nipote. Aggiunse il PIACENTI che grazie alla sua presenza e a quella del DE FALCO, fu scongiurato l'agguato mortale ai miei danni. Questo e ciò che mi disse il PIACENTI. Io, per la verità, non credetti al fatto che il PIACENTI non era d'accordo sulla mia uccisione. Ritenni assurdo che il DE FALCO e lo stesso PIACENTI avrebbero accompagnato il CATERINO Sebastiano ed il SANTORO a Naquera per uccidermi, senza essere d'accordo con questi ultimi. Del resto, tutti avevano interesse ad uccidermi: il DE FALCO, il SANTORO ed il PIACENTI perchè con la mia morte avrebbero tolto di mezzo l'unico che avrebbe potuto testimoniare in ordine all'omicidio del prete ed il CATERINO perchè, come io appresi da un giovane estraneo ad organizzazioni camorristiche, del quale in questo momento non mi sento di riferire il nome perchè lo esporrei a sicura morte, aveva fatto un patto di non belligeranza con gli SCHIAVONE. Mi fu fatto sapere, infatti, che il CATERINO aveva partecipato ad una cena in casa del cugino

MAURIELLO Francesco detto "Ciccio l'evraiuolo" dove era presente tra gli altri, uno degli esponenti di spicco del clan SCHIAVONE, DIANA Raffaele detto "Rafilotto". E proprio nel corso di tale cena si era raggiunto un accordo di non belligeranza e il CATERINO, richiesto di passare con gli SCHIAVONE aveva preso un po di tempo per riflettere sul punto. Per altro, il CATERINO aveva cominciato ad appropriarsi addirittura di danaro provento di estorsione consumate nelle nostre zone a me spettante. Dalchè io desunsi che egli, volendo sostituirsi a me, aveva deciso di uccidermi. In definitiva, sia pure per motivi diversi, il DE FALCO, il SANTORO ed il CATERINO, volevano la mia morte . A.D.R.: Nel corso del colloquio col PIACENTI affrontai anche il discorso della sottrazione del chilo di cocaina. Il PIACENTI mi disse che la cocaina era finita nelle mani di DE FALCO Nunzio il quale aveva dato in danaro parte del suo valore al CATERINO ed al SANTORO. Avendo appreso ciò invitai il PIACENTI ad andare a casa del Mario. Questi, avendo sentito la voce del PIACENTI che lo chiamava, subito aprì la porta di ingresso. Richiestogli di spiegarmi la faccenda della cocaina, il Mario mi raccontò che era stato costretto a consegnare al DE FALCO al CATERINO ed al SANTORO la sostanza stupefacente. Non sono certo che il PIACENTI ed il Mario fossero estranei alla sottrazione: infatti solo il Mario sapeva della esistenza della sostanza stupefacente. Intendo aggiungere che il Mario mi confermò pure che era stato costretto ad accompagnare le persone sopra indicate presso la mia abitazione di Naquera . Tornai a Valencia. Di quì telefonai a Mario SANTORO. Accennai anche alla sottrazione della droga addebitandola al DE FALCO per sondare lui che cosa mi rispondeva. Il SANTORO era evasivo e cercava di convincermi che la droga era stata sottratta dal Mario. In una successiva telefonata, accusai il SANTORO di essere tra coloro che avevano sottratto lo stupefacente e finsi di averlo appreso da Nunzio DE FALCO a casa del quale ero stato a cena. Il SANTORO allora mi fece capire che era stato proprio il DE FALCO a prendersi la cocaina. Parlai pure con quest'ultimo e gli richiesi il controvalore della sostanza stupefacente. Il DE FALCO mi promise che mi avrebbe dato il danaro affermando, però, che la sostanza stupefacente l'aveva ricevuta dal Mario mio socio nell'acquisto e che ne aveva pagato il velore nelle mani di CATERINO Sebastiano e Mario SANTORO. Cio nonostante, ripeto, mi avrebbe dato il danaro per "levare" ogni storia da mezzo . A.D.R.: Allorquando mi resi conto che il DE FALCO , il CATERINO ed il SANTORO erano divenuti miei nemici, decisi, sfruttando anche il PIACENTI, che frattanto, si era anche lui un po allontanato dal DE FALCO, di registrare alcune telefonate da me a loro fatte. Intendevo precostituirmi una prova del fatto che mi si era tentato di uccidere e sfruttarla nel caso di una

rappacificazione. Registrai tra l'ottobre del 1994 ed i primi mesi del 1995 alcune delle telefonate che feci a Mario SANTORO e a PIACENTI Francesco e l'unica conversazione che tenni con CATERINO Sebastiano. Nelle telefonate ho fatto anche riferimento all'omicidio del prete don Giuseppe DIANA lamentandomi che pure essendo estraneo ad esso ero stato colpito dal provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria. E nonostante ciò, si era tentato di uccidermi....omissis... " . Indi , quando già il P.M. aveva chiesto pronuncia di archiviazione (v. Sopra) nei confronti del QUADRANO in relazione ai fatti in esame , l' imputato , pochi giorni prima del conforme provvedimento del GIP (v. Sopra), chiedeva , in data 18 settembre 1996 di essere nuovamente interrogato sull' omicidio di Don Giuseppe DIANA e , il 26 settembre 1996 , precisava di non aver detto tutta la verità per non coinvolgere , oltre quelle già da lui accusate , altre persone che avevano partecipato all'omicidio ma che potevano porre in essere una vendetta trasversale nei confronti di suo fratello Armando e di suo cognato DI TELLA Raffaele che erano liberi e vicini a costoro al tempo dell'inizio della sua collaborazione . Ciò premesso , diceva anche che , per gli stessi motivi , era stato costretto a raccontare in maniera parzialmente errata la dinamica dell' omicidio in relazione al quale confessava di aver organizzato l' azione delittuosa , confermava il ruolo di mandante di Nunzio DE FALCO ed il coinvolgimento di Mario SANTORO e di Francesco PIACENTI (v. Sopra) , chiamava in correità il fratello Armando quale componente del gruppo di persone che con l' auto si erano recate innanzi alla chiesa di San Nicola di Bari per portare a termine l'omicidio " de quo " , indicava in SANTORO Mario e VERDE Vincenzo gli accompagnatori del fratello , attribuiva al VERDE il ruolo di escutore materiale dell' assassinio e chiariva il ruolo svolto da DELLA MEDAGLIA Giuseppe nella vicenda in questione . Tali circostanze , qui sinteticamente indicate , e molti altri elementi di prova si evincono , infatti , chiaramente dalla lettura del citato interrogatorio ove si precisa che : " ...omissis... L'Ufficio dà atto che il presente interrogatorio avviene a seguito di istanza scritta formalizzata dal difensore dell'imputato in data 18 settembre 1996. In detta istanza si fa riferimento a rettifiche e precisazioni che il QUADRANO intende fornire sull'omicidio di Don Giuseppe DIANA, parroco di Casal di principe, avvenuto in data 19.3.1994 . Richiesto il QUADRANO di riferire in merito al detto episodio, lo stesso, dichiara : a seguito dell'interrogatorio reso, nel Luglio del 1996, al G.I.P. di Napoli, alle SS.LL. e ai Magistrati spagnoli nel corso di rogatoria internazionale circa un traffico internazionale di sostanze stupefacenti tra la Spagna e l'Italia ho cominciato a provare momenti di forte tensione emotiva causatami dalla circostanza che in ordine al detto omicidio non avevo riferito tutta la verità.

Avendo realmente deciso di farmi una nuova vita, nel momento in cui mi determinai a collaborare con la Giustizia, ed avendo assunto, perciò, un impegno di assoluta lealtà processuale, ho iniziato a pensare di aver tradito tale obbligo di lealtà. Voglio comunque, a mia giustificazione, riferire che se ho taciuto alcune circostanze determinanti in ordine al detto omicidio e ad altri fatti delittuosi di cui parlerò, specificatamente, in seguito, è stato perchè tali fatti delittuosi coinvolgevano miei familiari, in particolare mio fratello ARMANDO e DI TELLA Raffaele ovvero alcuni appartenenti di rilievo all'organizzazione camorristica dei cd. Santantimari, cioè i PETITO e i RANUCCI di S. Antimo. Voglio precisare che ho temuto per la vita di mio fratello ARMANDO e di DI TELLA Raffaele perchè entrambi erano in libertà al momento dell'inizio della mia collaborazione ed erano molto legati ai Santantimari, in special modo il secondo. In sintesi, temevo che se avessi accusato quest'ultimi di gravi fatti delittuosi, avrei esposto i miei congiunti ad una probabile vendetta trasversale " . L'ufficio dà atto che l'avvocato ROSSI presente all'interrogatorio conferma che il QUADRANO si rivolse a lui in occasioni diverse, quasi quotidianamente, soprattutto a mezzo telefono, insistendo perchè venisse ascoltato dai Magistrati in quanto il suo assistito aveva delle precisazioni da fare in ordine all'omicidio di Don Raffaele DIANA e ad altri fatti delittuosi non meglio specificati. Dà atto , altresì, che l'Avvocato riferisce che trovandosi in periodo immediatamente preferiale e poi feriale, richiese al Dott. CAFIERO de RAHO di fissare al più presto un interrogatorio senza specificarne in dettaglio l'oggetto, pur facendo riferimenti all'omicidio del Parroco di Casal di Principe e sottolineando che l'atto rivestiva i caratteri di importanza ed urgenza . L'Ufficio dà atto che il QUADRANO intende riferire, oltre che sull'omicidio di Don Giuseppe DIANA, sugli omicidi di ...omissis..., su quello di ...omissis..., sull'omicidio di ...omissis..., fatti delittuosi sui quali ha già reso dichiarazioni, nonchè sugli omicidi di ...omissis...,...omissis..., di ...omissis... e del ...omissis... e di un omicidio avvenuto ...omissis... Tutti i predetti episodi delittuosi, dichiara il QUADRANO, vedono coinvolti i Santantimari e l'ultimo gli ...omissis... di Sessa Aurunca . A.D.R. Quanto all'omicidio di Don Giuseppe DIANA, intendo precisare che ho tenuto, precedentemente, fuori nel corso dell'interrogatorio del 18 Luglio mio fratello ARMANDO e i " Santantimari" e in particolare DELLA MEDAGLIA Giuseppe e tale Vincenzo che è persona di circa, 30-32 anni, di altezza leggermente inferiore alla mia, di corporatura più robusta della mia, dai capelli castano-scuri o neri , un po' più lunghi dei miei all'epoca, che nel 1992 era in regime di semi-libertà presso il centro penitenziario di Secondigliano . Ribadisco che dopo l'omicidio di mio zio CECORA Giliberto intendevo vendicarmi eseguendo l'omicidio del fratello del dentista

SCHIAVONE a nome ALDO. Comunicai a DE FALCO Nunzio il mio progetto ed egli mi disse che gli SCHIAVONE non dovevano toccarsi, in quanto egli aveva in Casale i familiari; mi informò che avrebbe inviato PIACENTI Francesco, suo cugino, per farmi conoscere in quale modo ci saremmo dovuti muovere. Il PIACENTI giunse a casa mia in Carinaro e mi comunicò che la risposta del nostro gruppo doveva consistere nell'uccisione del Parroco di Casal di Principe Don Giuseppe DIANA, che io non conoscevo proprio. Chiamai Mario SANTORO, al quale venne partecipato il progetto comunicatomi dal PIACENTI. Poichè io mi manifestai contrario a tale omicidio, PIACENTI mi rassicurò affermando che " se la sarebbe vista lui "e che io avrei dovuto fornire solo un aiuto nell'esecuzione . Io ero contrario, perchè non avevo alcun motivo per uccidere il Sacerdote, nè il PIACENTI mi informò sulla ragione per cui DE FALCO aveva scelto tale vittima, limitandosi a dirmi che il "Lupo sapeva quello che si doveva fare". Credo che nemmeno PIACENTI sapesse il motivo per cui bisognava uccidere il sacerdote DIANA . Quando il PIACENTI mi parlò della volontà di DE FALCO Nunzio di uccidere il parroco DIANA, io chiamai SANTORO Mario e lo invitai subito a casa mia. PIACENTI comunicò anche al SANTORO la decisione del DE FALCO. Anche il SANTORO si mostrò contrario, tanto che dal suo telefono cellulare chiamò immediatamente DE FALCO per rappresentarglielo. Il DE FALCO però lo convinse ed il SANTORO, quasi a volersi giustificare con me, in disparte mi disse che, non appena PIACENTI fosse tornato in Spagna, noi avremmo ucciso uno degli SCHIAVONE . Ci intrattenemmo a discutere delle modalità esecutive dell'omicidio SANTORO, PIACENTI ed io. Ad un certo momento, PIACENTI rappresentò di non poter partecipare all'esecuzione dell'omicidio, in quanto asseriva di essere conosciuto in zona. Effettivamente il PIACENTI era conosciuto perchè nei pressi della Chiesa di S. Nicola di Casale abitavano alcuni suoi parenti tra i quali la madre di Nunzio DE FALCO . A.D.R. Mi viene chiesto per quale motivo il SANTORO, pur non essendo favorevole all'omicidio del Sacerdote, abbia aderito al piano criminoso e rispondo che il SANTORO era in diretto contatto con DE FALCO Nunzio con il quale trafficava in sostanze stupefacenti, in posizione subordinata rispetto al DE FALCO nel senso che l'organizzatore del traffico di sostanze stupefacenti tra la Spagna e l'Italia era proprio il DE FALCO alle cui dipendenze "lavorava" il SANTORO . A.D.R. Preso atto delle difficoltà rappresentate dal PIACENTI, il SANTORO si espresse in questi termini nei miei confronti " Peppe, se mi mandi a DELLA MEDAGLIA Giuseppe, andiamo io e lui ". La sera stessa antecedente a quella dell'omicidio e cioè il 18 marzo 94 convocai a casa mia il DELLA MEDAGLIA, al quale spiegai che si doveva uccidere il Parroco di Casal di Principe .

Nell'occasione era presente Mario SANTORO ma non il PIACENTI che frattanto era andato via. Prima di andare via il PIACENTI ci disse che il Parroco celebrava Messa ogni mattina intorno alle ore 7.10-7.30. Sull'orario non ho ricordi precisi. Al termine della discussione rimanemmo d'accordo che il SANTORO avrebbe guidato l'auto fino alla parrocchia e dopo l'omicidio per allontanarsi dal luogo dell'esecuzione, mentre DELLA MEDAGLIA avrebbe eseguito materialmente l'omicidio. L'arma da usare l'avrebbe procurata il DELLA MEDAGLIA. Rimanemmo anche d'accordo che il Santoro e il DELLA MEDAGLIA sarebbero partiti da casa mia l'indomani mattina per portare a termine l'azione delittuosa. Verso le 6 del mattino del giorno 19.3.94, bussò alla mia porta il SANTORO. Attendemmo ma vanamente il DELLA MEDAGLIA. Al suo posto si presentò l'ENZO di cui sopra ho parlato. Costui spiegò che il DELLA MEDAGLIA non era venuto, poichè temeva di incappare in controlli di Polizia avendo, se ben ricordo, lo stesso problemi di " Sorveglianza Speciale " o di analoga natura. Aggiunse VINCENZO che il DELLA MEDAGLIA lo aveva incaricato di sostituirlo nell'azione delittuosa e si doveva portare a termine. Ricordo che il SANTORO si mostrò perplesso della sostituzione e, chiamatomi in disparte, mi disse che non si fidava molto di ENZO poichè gli risultava che quest'ultimo soffriva di crisi nervose o addirittura epilettiche. Risposi al SANTORO che certamente il DELLA MEDAGLIA aveva mandato una persona capace di fare quello che "si doveva fare". Nonostante ciò, il SANTORO si mostrava ancora titubante; per vincere la sua perplessità, gli proposi che lo avrebbe accompagnato GAGLIONE Nicola soprannominato " Spaccatella" (ucciso in data 30.3.1996 in Gricignano d'Aversa n.d. P.M.), affiliato al mio gruppo delinquenziale e persona di mia fiducia, solitamente impiegato per " fermare i cantieri " o portare " ambasciate", ma mai impegnato in azioni di sangue. Convocai immediatamente il GAGLIONE a casa mia e gli spiegai quanto si doveva fare. Il GAGLIONE rifiutò qualsivoglia suo apporto, anzi rimasé addirittura sconcertato quando apprese che si doveva uccidere il Parroco di Casale. Ricordo che mi pentii di aver pensato al GAGLIONE quale persona che avrebbe dovuto accompagnare il SANTORO, perchè lo avevo reso partecipe di un così " importante " omicidio". Al rifiuto del GAGLIONE, il SANTORO si mostrò nuovamente perplesso e " con un giro di parole" mi lasciò intendere che avrebbe avuto piacere che ad accompagnarlo fossi stato io. A questo punto, poichè io non intendevo assolutamente partecipare all'esecuzione materiale dell'omicidio, proposi al SANTORO che lo avrebbe accompagnato mio fratello ARMANDO. Convocai, quindi, mio fratello ARMANDO, che risiedeva in S. Cipriano d'Aversa, il quale, dopo circa 10-15 minuti, giunse a casa mia. Dissi ad ARMANDO se conosceva la Chiesa di S. Nicola

in Casale. Avutane risposta affermativa, gli dissi che doveva accompagnare il SANTORO ed ENZO presso la detta Parrocchia, perchè si doveva uccidere il parroco di Casal di Principe. Gli proposi anche di eseguire personalmente l'omicidio. Egli, come sempre, mi avrebbe ubbidito, anche se lo vedemmo titubante. A quel punto ENZO disse che avrebbe personalmente eseguito l'omicidio . Spontaneamente il QUADRANO dichiara " ora che ricordo ENZO raggiunse la mia abitazione la mattina del 19 a bordo di un'autovettura, di cui non ricordo il tipo, guidata da un certo " Gigino" di S. Antimo (identificato, dalla P.G., in DI DOMENICO Luigi). Costui è convivente di una sorella divorziata o separata di Antimo PETITO ed abita nello stesso stabile di quest'ultimo. Egli è giovane sui 28 anni, porta occhiali da vista ed è di corporatura normale. Non sono in grado di affermare se tale giovane fosse a conoscenza di ciò che ENZO doveva fare quella mattina . A.D.R. Dalla mia abitazione partì un'autovettura con alla guida il SANTORO. Accanto a questi sedette ENZO e sul sedile posteriore mio fratello ARMANDO, che io avevo fornito di una pistola cal. 9X21, mi sembra, e una sciarpa che avrebbe dovuto usare per coprirsi il volto una volta giunto presso la Parrocchia . A.D.R. Mia moglie e mia suocera BARBATO Giovanna potrebbero riferire delle persone che la mattina del 19 entrarono nella mia abitazione. Entrambe, però, non erano assolutamente a conoscenza del piano delittuoso. Intendo precisare, in proposito, che io, quella mattina, pregai mia moglie di andare a prendere mio fratello a S. Cipriano e ricordo pure che mia moglie si innervosì non poco nei miei confronti perchè io l'avevo tratta dal sonno. Nonostante le sue remore, mia moglie, su mio ordine perentorio, andò a rilevare, con l'auto, mio fratello ARMANDO . A.D.R. Dopo circa 15-20 minuti, dalla partenza dell'auto verso la Parrocchia di Casale, bussò al portone di casa mia mio fratello ARMANDO. Visto il poco tempo trascorso, pensai che l'omicidio non fosse stato eseguito. Invece mio fratello mi disse che l'azione era stata portata a termine. Mi raccontò che, giunti nei pressi della Parrocchia, fermarono l'auto dalla quale scese ENZO a volto scoperto. Aggiunse che, eseguito l'omicidio, ENZO gli aveva raccontato che, all'atto del suo ingresso in Chiesa, aveva domandato ad una vecchietta che lo aveva ben visto in volto, dove poteva trovare il parroco. Disse pure che il SANTORO ed ENZO lo avevano scaricato fuori dal mio portone e si erano allontanati. Feci riaccompagnare da mia moglie mio fratello ARMANDO presso la sua abitazione. Verso le ore 10 di quella stessa mattina si presentò all'uscio del portone della mia abitazione PIACENTI Francesco, il quale mi disse che aveva appreso dell'esecuzione dell'omicidio del prete e che era in procinto di partire con la sua auto per la Spagna. Mi invitò a seguirlo per sottrarmi ad eventuali responsabilità che comunque avrebbero potuto essermi addebitate. Non ritenni di essere

in pericolo, non avendo partecipato alla fase esecutiva dell'omicidio. Sta di fatto che di tale omicidio venni sospettato immediatamente, tant'è che subii perquisizioni diverse ad opera di Polizia e Carabinieri e, in un' occasione, venni portato presso la Caserma dei Carabinieri di Casale ove fui anche fotosegnalato. Allora decisi che era meglio riparare in Spagna e partii alla volta di tale Nazione . Nel periodo intercorrente tra l'esecuzione dell'omicidio e la mia partenza verso la Spagna incontrai più volte, come d'abitudine, il Della MEDAGLIA. Chiesi allo stesso di consegnarmi la pistola con la quale era stato eseguito l'omicidio, perchè intendevo disfarmene personalmente, in quanto ben sapevo che i Santantimari erano soliti conservare le armi usate , sotterrandole . Il DELLA MEDAGLIA mi garantì che la pistola era stata buttata in un profondo pozzo. Presi atto di ciò anche se, tuttora, sono convinto che il DELLA MEDAGLIA non si disfece dell'arma . Recatomi in Spagna, alloggiai presso l'abitazione di DE FALCO Nunzio in Granada, frequentata dal PIACENTI. Proprio da quest'ultimo cercai di sapere la motivazione dell'omicidio del prete. Il PIACENTI mi disse che non sapeva perchè Nunzio DE FALCO aveva deciso di uccidere il Parroco ed allora io mi risolsi a chiedere direttamente a DE FALCO Nunzio. Questi mi spiegò la motivazione dell'omicidio che è quella che ho riferito nell'interrogatorio del 18 luglio 1995, sempre secondo il suo racconto. Voglio aggiungere che, al termine del suo racconto, il DE FALCO disse "abbiamo fatto l'utile e il dilettevole ": cioè abbiamo punito il Parroco ed abbiamo ucciso un parente degli SCHIAVONE, dando una risposta all'omicidio di tuo zio CECORA Giliberto. Nunzio DE FALCO fece riferimento ad un rapporto di parentela tra SCHIAVONE Francesco di Luigi soprannominato "Bufalaro" cugino dell'omonimo soprannominato " Sandokan " . A.D.R.: Confermo quanto dichiarato in ordine al contenuto delle telefonate intercorse tra me, PIACENTI Francesco, SANTORO Mario e CATERINO Sebastiano, che registrai mentre mi trovavo in Spagna da latitante e i cui nastri magnetici ho consegnato alle SS.LL. . Quando il SANTORO venne in Spagna lo incontravo quotidianamente. Spesso i nostri discorsi cadevano sull'omicidio del Prete e il SANTORO si mostrava fortemente preoccupato perchè, data l'eclatanza dell'omicidio, le Forze dell'ordine "non mollavano". Temeva il SANTORO che se si fosse arrivati ad ENZO questi avrebbe potuto non reggere agli interrogatori e avrebbe potuto tirare in ballo anche noi. Mi disse che aveva parlato della circostanza anche a DE FALCO Nunzio e si era arrivati alla risoluzione di uccidere ENZO. Intendo precisare che quest'ultimo, come il DELLA MEDAGLIA sono aderenti al clan di PETITO Antimo soprannominato "Tittino". Tale clan, all'epoca dei fatti che sto narrando, era stretto alleato a quello capeggiato da RANUCCI Stefano ed entrambi i gruppi delinquenziali

erano collegati al mio . A.D.R. Quanto mi disse il SANTORO formò oggetto di un discorso successivo tra me, lo stesso SANTORO e Nunzio DE FALCO. Si decise di uccidere ENZO e che l'esecutore dell'omicidio doveva essere il SANTORO. Il SANTORO rientrò in Italia ed un giorno mi telefonò dicendomi che avrebbe potuto rintracciare ENZO tramite il fratello che aveva incontrato. Io gli dissi di soprassedere poichè, frattanto, erano usciti dal carcere Stefano e " Mimmotto" RANUCCI. Temevo una rottura di rapporti con i RANUCCI di S. Antimo e non tanto con PETITO Antimo, che era in carcere e DELLA MEDAGLIA che erano persone legatissime a me ed il primo anche parente di mio zio CECORA Giliberto. Seppi successivamente da PIACENTI Francesco e da DELLA MEDAGLIA Giuseppe che il SANTORO aveva registrato la telefonata tra lui e me ed aveva fatto ascoltare la registrazione a Stefano RANUCCI e Mimmo RANUCCI. Il SANTORO aveva raccontato a costoro che io volevo uccidere VINCENZO e che lui aveva finto di aderire a tale omicidio. I RANUCCI credettero al SANTORO e chiesero a DE FALCO Nunzio di eliminare me. Il DE FALCO aderì dentieri a tale iniziativa, poichè, in realtà, egli sperava che con la uccisione mia, che ero ritenuto dalla Forze di Polizia e dalla Magistratura l'autore materiale dell'omicidio, le indagini sull'omicidio del Parroco non avrebbero ricevuto ulteriori impulsi. Proprio dal DELLA MEDAGLIA appresi telefonicamente che " dovevo guardarmi dai miei amici ed in particolar modo dal PIACENTI, al quale non avrei mai dovuto dire dove mi trovavo. Il DELLA MEDAGLIA si riservò di spiegarmi da vicino più precisamente cosa intendesse dire con l'avvertimento fattomi. Fu perciò che convalidai i miei sospetti sul PIACENTI, sul DE FALCO e sul SANTORO e cercai in ogni modo di guardarmi da loro. Ho già raccontato in un precedente interrogatorio del tentativo operato da costoro e da CATERINO Sebastiano di farmi fuori . A.D.R. Per l'omicidio di Padre DIANA fu usata un'autovettura FIAT UNO di colore rosso, che era in possesso del SANTORO . A.D.R. Quella che ho raccontato oggi è tutta la verità sull'omicidio del Parroco. Ho trascorso notti e notti insonni poichè volevo liberarmi di questo peso, ma le ho già spiegato perchè non dissi il vero nell'interrogatorio del 18 luglio 1995 . L'Ufficio dà atto di mostrare al QUADRANO una fotografia a colori uso tessera sul retro della quale sono annotate le generalità della persona ivi effigiata. Richiesto di riferire se conosce tale persona il QUADRANO dichiara: " costui è DELLA MEDAGLIA Giuseppe " . L'Ufficio dà atto che trattasi della persona menzionata e che allega al presente verbale fotocopia della detta fotografia sulla quale viene apposta la firma del QUADRANO , del difensore e dell'Ufficio....omissis... " . Conseguentemente , in data 29 ottobre 1996 , il GIP autorizzava , su

richiesta del P.M., la riapertura delle indagini , ex art.414 C.P.P. , nei confronti di QUADRANO Giuseppe e costui , il 31 ottobre 1996 , nel corso di un ulteriore interrogatorio , riconosceva , in fotografia , VERDE Vincenzo come " l' Enzo " già menzionato quale esecutore dell' omicidio del sacerdote : Infatti l' imputato dichiarava che " ...omissis... nella foto nr. 24 riconosco la persona che ho indicato come "Enzuccio". Trattasi di aderente all'organizzazione dei PETITO-RANUCCI ed è il soggetto a cui ho fatto riferimento, in relazione ad episodi specifici, nelle precedenti dichiarazioni rese ...omissis... ; L'Ufficio da atto che la foto nr. 24 si riferisce a VERDE Vincenzo di Stefano, nato a Sant'Antimo il 14.7.1966, detto "Enzuccio" oppure "quello con la mano fatta male";...omissis... " ; **3)** tali dichiarazioni del Quadrano trovavano sostanziale riscontro in quelle rese dal fratello , **QUADRANO Armando** , che , manifestata la propria volontà di collaborare con l' A.G. , confessava , nell' interrogatorio del 18 ottobre 1996 , la sua partecipazione all'omicidio di Don Giuseppe DIANA e la dinamica dell' azione delittuosa così come descritta da Giuseppe (v. Sopra) ed infatti sosteneva che : " ....omissis... - Preliminarmente l'ufficio fa presente che il Quadrano ha fatto pervenire richiesta di essere sentito per collaborare con la giustizia .L'ufficio chiede la motivazione che ha spinto il Quadrano a collaborare con la giustizia e il medesimo risponde : ho fatto questa scelta per il rimorso e perchè non voglio piu' vivere come ho fatto dal 1992 in poi .Richiesto di fornire il quadro della collaborazione che intendera' rappresentare, risponde : intendo innanzitutto riferire dell'omicidio del parroco DIANA Giuseppe , cui ho partecipato ....omissis... . Mi viene chiesto di riferire sull'omicidio del parroco DIANA. Ricordo che verso le ore 6,30 del giorno in cui fu consumato l'omicidio venne a prendermi mia cognata Rachele e mi accompagno' a casa di mio fratello Giuseppe, suo marito. Ad attendermi colà vi erano mio fratello, Giovanni Ciccarelli, Mario Santoro, Nicola "Spaccatella", poi ucciso, e Enzo di Grumo Nevano. Peppe mi disse che dovevamo fare un piacere a Nunzio De Falco" e "uccidere il prete della chiesa di Casal di Principe". Mio fratello chiese a Nicola se fosse voluto andare con noi per eseguire l'omicidio. Nicola rifiutò, affermando che non aveva mai partecipato ad omicidi. Mio fratello ribatte'che vi era sempre una prima volta. Al rifiuto di Nicola dette incarico a Enzo di Grumo Nevano, il quale accetto' immediatamente. Enzo era armato di una pistola cal.7,65, che poi uso' per eseguire l'omicidio. Anche Santoro era armato di una pistola 7,65 . Ci muovemmo , dall' abitazione di mio fratello , Santoro, Enzo ed Io.Per raggiungere la chiesa utilizzammo una Fiat Uno Turbo di colore rosso. Ricordo che prima di salire sulla autovettura Mario Santoro stacco' la targhetta con l'indicazione " TURBO " dal cofano posteriore. Santoro si pose alla guida, Enzo a fianco a lui

ed io presi posto sul sedile posteriore . Mio fratello, prima che noi ci allontanassimo dalla sua abitazione, ci aveva detto che il parroco celebrava la messa alle ore 07,30 . Santoro, Enzo ed io giungemmo davanti alla chiesa di Casale e ci fermammo alla sinistra della stessa. Tale posizione indico con riferimento a chi si pone con le spalle alla chiesa. Enzo scese e constatò che la messa non era ancora iniziata. Quindi torno' in autovettura . Ricordo che fuori alla chiesa vi era un giovane con la chitarra e un uomo di circa 55-60 anni, alto,con baffi. Vi era anche una donna di circa 30 anni che parlava con un uomo della stessa età. Parcheggiata davanti alla chiesa vi era anche un'autovettura di colore scuro,che non so meglio descrivere . Enzo entro' nuovamente in chiesa intorno alle ore 7,45. Dopo un poco sentii esplodere 3-4 colpi di pistola. Vidi Enzo uscire dalla chiesa immediatamente dopo. Nell'avvicinarsi all'autovettura sulla quale lo attendevamo tenne un passo poco piu' veloce del normale. Non appena sali' sull'autovettura, ci allontanammo..Enzo ci racconto' di aver chiesto del sacerdote ad una donna anziana, che si trovava dentro la chiesa, la quale gli aveva detto che Don Peppino era arrivato da poco; la stessa donna gli aveva indicato specificamente la persona del parroco . Dopo l'omicidio ci allontanammo dal piazzale antistante la chiesa, svoltando a destra. Al primo quadrivio voltammo ancora a destra; superammo altro quadrivio e dopo circa 100 o-200 metri girammo a destra fino a raggiungere la strada provinciale di Casal di Principe, che credo sia C/so Umberto I. Proseguimmo in direzione di Frignano. Superato il ponte di Frignano voltammo ancora verso Aversa. Successivamente imboccammo la super strada e uscimmo su altra strada che da Aversa conduce a Melito.Tale strada costeggia anche l'ospedale di Aversa . Per essere piu' preciso posso dire che uscendo dalla superstrada noi svoltammo verso destra in direzione di Melito. Poco dopo incrociammo un posto di blocco dei Carabinieri. Lo superammo senza essere fermati. Quindi prendemmo altra superstrada che conduce a Sant'Antimo. Raggiungemmo l'abitazione di Petito Antimo in S.Antimo ove vi erano il menzionato Antimo, Nicola "Spaccatella " ed un altro ragazzo, imparentato con Petito, forse il cognato del medesimo. Tale giovane ha capelli corti, scuri, occhiali, è dell'altezza di circa metri 1,70-1,75; non so come si chiami. Prima di scendere dall'auto Enzo mi consegno' la pistola usata per l'omicidio. Scendemmo dall'auto e io consegnai la medesima arma al giovane che penso fosse il cognato di Petito Antimo. Quando Enzo mi consegno' la pistola mi disse di smontarla e incendiarla. Io non sapevo smontare la pistola, per cui quando scesi dall'autovettura la consegnai al citato giovane dicendogli di smontarla e incendiarla, così come poco prima mi aveva detto Enzo. Nicola Spaccatella mi invito' a salire sull'autovettura Ford Fiesta 16 Valvole di mio fratello, con la quale si era portato innanzi all'

abitazione del Petito ad attendermi. Con Nicola Spaccatella tornai a Carinaro da mio fratello Giuseppe, al quale comunicai che " era stato fatto tutto " . Non mi soffermai a narrare i particolari dell'omicidio. Subito mia cognata mi riaccompagno' a S.Cipriano. Io all'epoca ero sottoposto all'obbligo di non allontanarmi dal comune di residenza. In tale occasione mi allontanai, perche' mio fratello aveva chiesto attraverso mia cognata di recarmi da lui . Mi viene chiesto se io facessi tutto quello che diceva mio fratello e rispondo di sì . Mi viene chiesto se in altre occasioni mi sia allontanato dal comune di residenza e rispondo di non averlo mai fatto, anche perche' mio fratello mi aveva detto al momento della scarcerazione dalla casa circondariale di S.M.C.Vetere di non muovermi dalla mia abitazione . Mi viene chiesto il motivo per cui mio fratello mi aveva imposto di non uscire dalla mia abitazione e rispondo " per via dei Casalesi ", perchè mio fratello temeva per la mia incolumita' . Dal marzo 1994, e cioe' dal momento in cui venni scarcerato , fino al giugno 1994, epoca in cui cesso' l'obbligo di residenza, non mi allontanai mai dalla mia abitazione. Mi viene chiesto di precisare la provenienza dell'autovettura Fiat uno turbo di colore rosso e rispondo che presumibilmente era stata consegnata dal Clan Ranucci o dal Clan Petito, che gia' in altre occasioni ci avevano rifornito di loro autovetture. Essi disponevano di automobili rubate che solitamente parcheggiavano sulla pubblica via in Casandrino o in S. Antimo, utilizzandole quando occorreva. Mi viene chiesto di descrivere Enzo di Grumo Nevano e rispondo che è un giovane di circa 30 anni , forse 28, alto circa mt. 1,68- 1, 70, di corporatura normale, dai capelli castani, di lunghezza superiore alla mia e cioe' di una lunghezza che copriva le orecchie almeno per metà e che copriva il collo della camicia; il giovane ha occhi castani; corporatura normale , non ha ne' occhiali, nè barba, nè baffi. .Non so se è stato mai detenuto. So che possiede un'autovettura Fiat Uno Turbo di colore Grigio, che gli venne sequestrata nel gennaio o febbraio 1993 a Napoli se non sbaglio, non so per quale motivo. Dopo poco l'autovettura gli venne restituita. Egli frequentava Petito Antimo, il cognato delle stesso, Ranucci Antimo, Ranucci Stefano, Peppe "o marcianisano", tale Pasquale "o fornaro ",tale Tonino "o saponaro" .Quest'ultimo venne ferito e ricoverato in ospedale a seguito del conflitto a fuoco con Biondino Francesco, verificatosi presso la sede del Italburro in Teverola nel 1992 . Mi viene chiesto se sia a conoscenza del motivo per cui venne ucciso il parroco di Casal di Principe e rispondo che mio fratello Giuseppe mi disse che occorreva "fare un piacere a Nunzio De Falco, ma non so perchè quest'ultimo abbia voluto la morte del sacerdote . Mi viene domandato se sia a conoscenza del canale attraverso il quale Nunzio De Falco abbia chiesto a mio fratello l'esecuzione dell'omicidio del parroco di Casale e rispondo

che credo sia stato usato il mezzo del telefono. E' questa una mia supposizione, in quanto mio fratello e De Falco comunicavano spesso per telefono. So che comunicavano attraverso utenze cellulari. Mio fratello non mi rendeva partecipe delle vicende che egli curava personalmente . A D.R. Dal momento dell'omicidio con mio fratello non mi sono più visto, perchè egli partì per la Spagna. Ci siamo sentiti per telefono una sola volta, allorchè mi trovavo a casa sua; ci salutammo semplicemente, altro non ci dicemmo . AD.R. Conosco Piacenti Francesco . Mi viene chiesto se l'abbia visto alcuni giorni prima dell'omicidio del sacerdote e rispondo di non averlo visto perchè io non mi muovevo mai dalla mia abitazione . Mi viene chiesto se sia a conoscenza della presenza di Piacenti Francesco nel casertano alcuni giorni prima dell'omicidio del sacerdote e rispondo che non sono a conoscenza di tale circostanza....omissis..." ; **3)** ciò posto , va evidenziato che le dichiarazioni rese , in ordine all' omicidio " de quo " , da De Falco Nunzio e Piacenti Francesco non inficiano, come si rileva dalla loro mera lettura , in alcun modo , quantomeno sotto il profilo della sussistenza della responsabilità di Quadrano Giuseppe in ordine al delitto in esame , il coacevo di prove sopra esaminato che , anzi , risulta ulteriormente rafforzato dalle seguenti circostanze : - il collaboratore ha fornito spiegazioni plausibili circa i motivi per i quali dette , inizialmente, una versione incompleta sui fatti concernenti l' azione delittuosa e sulle persone effettivamente in essa coinvolte (v. Sopra) ; - il contenuto delle dichiarazioni rese da Quadrano Armando appare confermato anche dalle dichiarazioni rese al P.M. , in data 6 ottobre 1997 , da Russo Giancarlo , che ha riferito circostanze corrispondenti alle risultanze emerse dalla informativa di Polizia Giudiziaria redatta all' epoca dell' omicidio nonchè dalla relazione autoptica del medico legale (in specie quanto all'ora ed al luogo della consumazione del delitto , al numero dei proiettili esplosi , al tipo di arma usata ed alla posizione reciproca tra sparatore e vittima) , oltre che al tipo di auto usata per commettere l' agguato fermo restando che anche il teste oculare dell' omicidio , Di Meo Augusto (v. Sopra) , indicò tale veicolo come una Fiat Uno di colore rosso ; - le chiamate in correità di Quadrano Giuseppe e di Quadrano Armando si riscontrano a vicenda quantomeno in ordine alla fase immediatamente precedente al delitto (v. Sopra : incontro dei fratelli Quadrano , del Santoro e del Verde presso la casa di Quadrano Giuseppe verso le ore 6,30 del 19/03/1994 e partenza da tale abitazione per eseguire la spedizione di morte) ed a quella esecutiva di detto omicidio che , daltronde , fu raccontata da Quadrano Armando al fratello Giuseppe ; - peraltro , le menzionate circostanze del predetto incontro in casa del Quadrano (v. Sopra) , trovano ulteriore riscontro nelle dichiarazioni rese dalla moglie Di Tella Rachele la quale , infatti , ha confermato che la mattina

47

del 19 marzo 1994 , alle 06,00 circa , era stata svegliata dal marito che le aveva chiesto di andare a prendere , con la sua autovettura , il cognato Armando e , quando era tornata nella propria abitazione in compagnia di quest' ultimo , aveva visto , nel cortile dello stabile di Via Nievo , Mario Santoro ed altre persone che sostavano all' interno di un appartamento sito nel medesimo edificio e di fronte al suo . Parimenti detta teste ha sostenuto che : tra le 08,30-09,00 , il cognato Armando era ritornato nell' abitazione di Via Nevio ed il marito le aveva chiesto di riaccompagnare il fratello presso la sua abitazione ma , durante il viaggio , Armando le aveva detto , quando lei gli aveva chiesto dove era stato , " sono fatti nostri " ; verso le 10,00-11,00 della stessa mattina , Piacenti Francesco si era recato aveva avuto , presso l' ingresso del predetto stabile , un fugace incontro con Quadrano Giuseppe . Ciò posto va , viceversa , ricordato che tutte le causali dell' omicidio , ipotizzate nel corso delle investigazioni e diverse da quella raccontata da Quadrano Giuseppe (v. Sopra) , non hanno avuto , al contrario di questa , alcun riscontro oggettivamente idoneo a dimostrarne la fondatezza ; **4)** conseguentemente , richiamato tutto quanto sopra detto , si può ritenere che il già esaminato coacervo di prove appare , " per tabulas " , univoco , preciso , circostanziato , concordante , quantomeno sui fatti essenziali e più specificamente su quelli concernenti le responsabilità del Quadrano, mentre non è contraddetto da alcun' altra risultanza istruttoria ed anzi trova riscontro in quelle sopra esaminate , nè vi è un qualsiasi elemento concretamente idoneo a far ritenere le dichiarazioni confessorie dell'imputato frutto di volontà autocalùnniatoria , unica rilevante nel presente processo , ovvero provocate da costrizione o da quasiasi altra causa di mendacio , cosicchè risulta evidente la loro genuinità , attendibilità e veridicità e si può ritenere sussistente la prova piena della responsabilità penale dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli ivi compresi quelli riportati ai capi D) ed E) in relazione ai quali và , però , dichiarato non doversi procedere perchè estinti per prescrizione . Parimenti appare evidente che l' esposta ricostruzione della vicenda prova , " per facta concludentia " (v. Sopra) , la sussistenza di tutte le contestate aggravanti mentre esclude la configurabilità di elementi idonei a giustificare la concessione delle attenuanti generiche che non sono supportate neppure da fatti successivi alla consumazione degli illeciti " de quibus " perchè l'unica circostanza a cui potrebbero essere collegate è la collaborazione con la giustizia che , però , non può essere valutata due volte e cioè sotto il citato profilo dell' articolo 62 bis C.P. e come condizione indispensabile per l'applicazione all' imputato , oltretutto in modo assai ampio , dell'attenuante di cui all' articolo otto della Legge 203/91 che è stata pure ritenuta prevalente , nonostante l' iniziale reticenza del Quadrano sulle sue responsabilità (v. Sopra) , sulle

contestate aggravanti ed anche sulla recidiva così da esaurire tutti gli effetti " pro reo " della menzionata collaborazione . Quest' ultima , quindi , può solo giustificare la concessione , la prevalenza e l' applicazione in larga misura della predetta attenuante , certamente configurabile nella fattispecie e valutabile con i parametri ora indicati in quanto gli elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l' individuazione degli autori dei reati in questione sono stati forniti , come univocamente risulta da quanto sopra esposto , dalle dichiarazioni precise e circostanziatissime rese spontaneamente ed anche " contra se " dal Quadrano che , come già detto , riconobbe le proprie , gravissime , responsabilità in ordine all'omicidio " de quo " benchè il notevole ed oggettivo affievolimento del quadro indiziario a suo carico , ulteriormente indebolito dal risultato negativo di alcune individuazioni personali , avessero determinato la revoca dell'ordinanza di custodia cautelare del 12/4/1994 , emessa nei suoi confronti durante la fase iniziale delle indagini , e la presentazione , da parte del P.M. , di una richiesta di archiviazione del procedimento accolta con decreto del GIP del 28 settembre 1996 . Conseguentemente , richiamato tutto quanto sopra detto e premessa la dichiarazione di non doversi procedere in ordine agli illeciti di cui ai capi D) ed E) della rubrica perchè estinti per prescrizione , l' imputato va dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi A) , B) e C) di epigrafe e va condannato , unificati detti delitti sotto l' evidente vincolo della continuazione , a pena che stimasi equo determinare in anni quattordici di reclusione per effetto della valutazione di tutti gli elementi previsti dall'articolo 133 C.P. nonchè della concessione e della ritenuta prevalenza della citata attenuante di cui all' articolo 8 della Legge 203/91 , oltre che dell'applicazione , per il rito , della diminuente prevista dall' articolo 442 c.p.p. (pena base , capo -A- , ergastolo da ridurre , per effetto della concessione e della ritenuta prevalenza dell'attenuante di cui all' articolo 8 della Legge 203/91 , ad anni venti da aumentare , ai sensi dell'articolo 81 C.P. , di mesi dodici [mesi sei per ciascuno dei reati di cui ai capi -B- e -C-] così da giungere ad anni ventuno da diminuire , per il rito , ad anni quattordici di reclusione) . Infine conseguono , per Legge , la condanna dell' imputato al pagamento delle spese processuali e di quelle concernenti la custodia cautelare in carcere , nonchè l' applicazione delle pene accessorie indicate in dispositivo e la condanna , in favore delle costituite Parti Civili (v. , sopra , punto -B-) , : a) al pagamento delle spese processuali liquidate , per ciascuna di esse , in globali lire duemilioninovecentotrentamila oltre lire sessantamila , per esposti , nonchè rimborso forfettario , IVA e CPA nella misura prevista dalla Legge ; b) al risarcimento dei danni patiti da dette P.C. in conseguenza dei fatti " de quibus " e da liquidarsi in separata sede ma con

concessione , a Diana Gennaro e Di Tella Iolanda , delle richieste provvisionali esecutive che si possono ritenere provate , sotto il profilo del danno morale , quantomeno per un importo di lire ventimilioni , per ciascuna delle predette persone , in considerazione del fatto che tale danno dovrà essere ad esse risarcito anche dai coimputati del Quadrano condannati nel giudizio dal quale il presente è stato stralciato (v. Sopra)

P.Q.M.

La Corte di Assise , letti gli articoli 533 , 535 e 442 c.p.p. in relazione all' articolo 4 ter della Legge N° 144/2000 , dichiara Quadrano Giuseppe colpevole dei reati ascrittigli ai capi A) , B) e C) della rubrica , unificati gli illeciti sotto il vincolo della continuazione e concessa l' attenuante di cui all' articolo 8 del D.L. 152/91 convertito nella Legge 203/91 , ritenuta prevalente sulle aggravanti e sulla recidiva contestate , lo condanna , applicata la diminuente per il rito , alla pena di anni quattordici di reclusione ed al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere . Letti gli articoli 29 e 32 C.P. , dichiara l' imputato interdetto , in perpetuo , dai Pubblici Uffici e legalmente per la durata della pena principale . Letto l' articolo 529 c.p.p. , dichiara non doversi procedere , per sopravvenuta prescrizione , in ordine ai reati contestati ai capi D) ed E) della rubrica . Condanna , altresì , Quadrano Giuseppe al risarcimento dei danni sofferti dalle costituite Parti Civili Diana Gennaro , Di Tella Iolanda ed associazione A.G.E.S.C.I. , da liquidarsi in separata sede ma con concessione alle prime due di una provvisionale , esecutiva , di lire ventimilioni ciascuna . Parimenti condanna l' imputato al pagamento delle spese processuali , di costituzione ed assistenza legale , delle Parti Civili che si liquidano , in favore di ciascuna di esse , in lire duemilioninovecentotrentamila , per diritti ed onorari , oltre a lire sessantamila , per spese , nonchè rimborso forfettario , IVA e CPA come per Legge . Letto l' articolo 544 c.p.p. , indica , per la redazione della sentenza , il termine di giorni novanta .

Depositato nella Cancelleria della Corte di Assise di S. Maria C. V. 2 Sezione
il 17.10.01
dal

IL CANCELLIERE
Aurelio MOTTOLA

S. Maria C.V.20/7/2001

Il Presidente-stensore
Alberto Pacelli

APPELLO DIF. il 30-11-01

TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.
Cancelleria Archivio

Copia conforme all'originale

S. Maria C. V., li 31/1/24

Il Funzionario Giudiziario
D.ssa Andreana Tesone

PAGINA BIANCA

N. 6534/94 R.G. Notizie Reato
N. 21/02 R.G. SENTENZA N. 23/03

CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno 2003 il giorno 27 del mese di marzo in Napoli
La Corte di Assise di Appello di Napoli – Sezione IV
composta da

1) Dr. Pietro LIGNOLA Presidente
2) " Giuseppina D'ANTONIO Consigliere
3) Sig. Ida BRAMANTE
4) " Gianpietro MELENZIO
5) " Francesco RUBINO Giudici popolari
6) " Annamaria TESTA
7) " Filomena COFRANCESCO
8) " Diego VALLONE

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Dr. Gerardo ARCESE, Sostituto Procuratore Generale, con l'intervento del Cancelliere - Maurizio MAGRI'
ha pronunziato la seguente

SENTENZA

CONTRO

1

SANTORO MARIO, nato a Villa di Briano (CE) il 9.5.1964
Detenuto-presente
DELLA MEDAGLIA GIUSEPPE, nato a Capodrise (CE) l'8.6.1964
Detenuto-presente
VERDE VINCENZO, nato a S.Antimo (NA) il 14.7.1966
Detenuto-presente
PIACENTI FRANCESCO, nato a Casale di Principe (CE) l'1.1.1956
Detenuto-~~presente~~ in per ricevuta
QUADRANO GIUSEPPE, nato a S.Cipriano d'Aversa il 20.4.1954
Libero-~~contumace~~ in per ricevuta

IMPUTATI

A) del delitto p. e p. dagli artt.575, 577 nn.3 e 4 (61 n.1), 112 n.1 C.P. perché in concorso tra loro e con Quadrano Armando e Ciccarelli Giovanni (deceduti), in numero superiore a cinque, esplodendo da distanza ravvicinata ed in rapida successione, più colpi di arma da fuoco all'indirizzo di Giuseppe Diana, parroco della Chiesa di S.Nicola di Bari che veniva attinto al volto e, comunque, in parti vitali del corpo, ne cagionavano la morte, commettendo il fatto con premeditazione essendo trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra la decisione e la esecuzione dell'omicidio, nonché per motivi abietti, avendo agito peraltro all'interno della citata chiesa e, quindi, con perversità tale da suscitare profonda ripugnanza al comune senso di moralità e umanità ed essendo l'azione delittuosa maturata nell'ambito dello scontro fra gruppi camorristici contrapposti anche per il predominio sul territorio ed il controllo delle illecite attività e, quindi, al fine di agevolare l'attività del sodalizio criminale di appartenenza.
B) Del delitto p. e p dagli artt. 10 e 14 L.14.10.1974 n.497-112 n.1 C.P. per avere in concorso tra loro e con Quadrano Armando e Ciccarelli Giovanni (deceduti), in numero superiore a cinque, illegalmente detenuto due pistole cal.7,65 e una pistola cal.9x21.
C) Del delitto p. e p. dagli artt. 12 e 14 L.14.10.1974 n.497-61 n.2-112 n.1 C.P. per avere in concorso tra loro e con Quadrano Armando e Ciccarelli Giovanni (deceduti), in numero superiore a cinque, al fine di eseguire il reato sub A, illegalmente portato due pistole cal.7,65 e una pistola cal.9x21 in luogo pubblico.
D) Del reato p. e p. dagli artt. 697 C.P. in rel. all'art.14 L.14.10.1974 n.497-112 C.P. per avere in concorso tra loro e con Quadrano Armando e Ciccarelli Giovanni (deceduti), in numero superiore a cinque, detenuto proiettili di marca N.N.Y. di fabbricazione iugoslava, senza averne fatto denuncia all'Autorità.
E) Del reato p. e p. dagli artt. 703 e 112 n.1 C.P. per avere in concorso tra loro e con Quadrano Armando e Ciccarelli Giovanni (deceduti), in numero superiore a cinque, esploso più colpi di arma da fuoco nella Chiesa di S.Nicola di Bari di Casale di Principe ove era una adunanza di persone e, quindi, nelle adiacenze di un luogo abitato.

Con l'aggravante, altresì, di cui all'art.7 D.L. 13.5.1991 n.152 conv. In L. 12.7.1991 n. 203 per i delitti sub B e C della rubrica, per aver commesso i fatti avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà di cui all'art. 416 bis C.P. e/o comunque al fine di agevolare l'attività dell'associazione camorristica di cui gli indagati facevano parte.
In Casale di Principe il 19 marzo 1994.

Con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale a carico di Della Medaglia, Verde e Quadrano.
Con la recidiva specifica a carico del Santoro.

2

CONCLUSIONI

Per le Parti Civili Diana Gennaro, Di Tella Iolanda, Associazione AGESCI: conferma della sentenza e condanna alle ulteriori spese.
Per il PG: conferma della sentenza
Per l'imputato Santoro assoluzione per non aver commesso il fatto

Per l'imputato Della Medaglia assol. per non aver commesso il fatto

Per l'imputato Quadrano accoglimento dei motivi di appello con rideterminazione della pena
Per l'imputato Verde assol. per non aver commesso il fatto

Per l'imputato Piacenti assol. per non aver commesso il fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il parroco della Chiesa di S.Nicola in Casale di Principe, don Giuseppe Diana, veniva ucciso alle ore 7,30 circa del 19 marzo 1994, mentre si apprestava a celebrare la messa. I CC intervenuti sul posto rinvenivano 4 bossoli per pistola semiautomatica cal.7,65 Browning di fabbricazione iugoslava marca N.N.Y. prodotti negli anni 78-83 e assumevano le prime informazioni presso le persone presenti, in particolare il sacrestano Iaiunese e il fotografo Di Meo i quali riferivano di aver udito quattro o cinque colpi di pistola, di aver visto il sacerdote riverso a terra e di sfuggita l'individuo che aveva sparato. Nella stessa serata Quadrano Giuseppe, un pregiudicato della zona, veniva portato in caserma e sottoposto a rilievi fotografici.
L'autopsia sul corpo della vittima evidenziava che la morte era stata determinata da paralisi cerebrale cagionata da quattro o forse cinque colpi di pistola cal.7,65 Browning Beretta, due dei quali a bruciapelo al volto e gli altri al capo.
In data 30 marzo 1994 veniva nuovamente sentito il Di Meo Augusto e questi precisava di aver visto un uomo che chiedeva al sacrestano chi era don Peppe e poi aveva sentito i colpi, trovandosi a circa due metri dal sacerdote; l'uomo era in posizione frontale rispetto al parroco ed era subito fuggito, il teste aveva sentito il rumore di un'auto e una sgommata. Dell'autore dell'omicidio aveva visto bene i capelli, castani, voluminosi e con la riga al centro, volto chiaro e allungato, non molto più alto di don Peppe, sui 30-35 anni, privo di barba, baffi e occhiali. Riconosceva nella fotografia di Quadrano Giuseppe l'assassino, precisando che il giorno del delitto era terrorizzato e non era stato del tutto sincero.
Il sagrestano Iaiunese Agostino riferiva, a sua volta, che quella mattina già verso le 7,15 aveva visto sopraggiungere un uomo, poi aveva sentito i colpi di arma da fuoco e rivisto lo stesso uomo con una pistola nella mano destra, entrato in chiesa aveva visto il corpo esanime di don Peppino Diana; dava una descrizione dell'assassino simile a quella resa dal Di Meo, un'altezza leggermente inferiore alla sua che era alto m.1,75-1,76, indicava nella foto n.46 il viso della persona da lui descritta (e cioè il Quadrano).
A questo punto, in data 12 aprile 1994, il GIP emetteva ordinanza di custodia cautelare a carico di Quadrano Giuseppe, il quale, nel frattempo, si era rifugiato in Spagna. L'Ispettrice Silvana Giusti aveva, a sua volta, un colloquio con la moglie del Quadrano, Di Tella Rachele, e un colloquio telefonico con lo stesso Quadrano, il quale si dichiarava disposto a costituirsi, purchè messo a confronto con i testimoni che lo avevano indicato quale esecutore materiale.
La Pg, proseguendo nelle indagini, apprendeva di una discussione, intervenuta il 17 marzo 1994, nei pressi della Chiesa di S.Nicola tra Cecora Armando e don Diana, perché questi si era rifiutato di celebrare il funerale del padre Giliberto, ucciso il giorno prima, nella chiesa della parrocchia.

3

Il sacrestano confermava di aver assistito alla discussione, ma non ne aveva sentito il contenuto.
Il Quadrano, in data 20 marzo 1995, si consegnava alla polizia spagnola e italiana in Valencia, manifestando l'intento di collaborare con la giustizia: negava di essere stato l'esecutore dell'omicidio di don Giuseppe Diana, i cui autori si identificavano in Santoro Mario e Piacenti Francesco, su mandato di Nunzio De Falco; la mattina del 19 marzo 1994 lo stesso si trovava presso la sua abitazione, dove si era recata l'infermiera Di Santo Angela per praticare un'iniezione a un congiunto.
La Di Santo confermava di essersi recata quella mattina a fare un'iniezione a Di Tella Raffaele e di aver fatto gli auguri al Quadrano, andando via verso le 7,30-7,40.
I due testi Di Meo e Iaiunese procedevano alla individuazione di persona del Quadrano: il primo lo individuava, precisando di non aver mai visto in volto l'assassino, il secondo sosteneva di non ricordare più niente.
Il GIP in data 9 dicembre 1995 revocava l'ordinanza di custodia a carico del Quadrano e, in data 28 settembre 1996, disponeva l'archiviazione.
Ma, nella stessa data, Quadrano nel corso di un interrogatorio asseriva di non aver detto tutta la verità per timore di una vendetta nei confronti dei suoi congiunti, confessando di essere stato l'organizzatore dell'omicidio del parroco e chiamando in correità anche il fratello Armando, Verde Vincenzo e Della Medaglia Pasquale.
I provvedimenti di custodia cautelare venivano, pertanto, estesi al Piacenti, al Santoro, al De Falco, al Verde e al Della Medaglia, con successiva estradizione del Piacenti, ma non ancora del De Falco.
Gli imputati Piacenti, Santoro, Verde e Della Medaglia venivano citati a giudizio dinanzi alla Corte di Assise di S.Maria Capua Vetere e in data 14 gennaio 1999 iniziava il processo di primo grado.
L'imputato Quadrano Giuseppe chiedeva, nel corso del processo, di essere giudicato con rito abbreviato e la sua posizione veniva separata per essere giudicato da altra sezione della stessa Corte.

Osservava nel merito la Corte di Assise che, dall'esame di numerosi testimoni, la figura di don Giuseppe Diana risultava essere quella di un sacerdote molto impegnato con i giovani e su tutti i problemi sociali, attento al tema della legalità e alla sensibilizzazione dei suoi parrocchiani contro il dilagare della criminalità organizzata, attivo nell'Associazione Guide e Scouts Cattolici italiani (Agesci) e sui problemi degli extracomunitari.
Nel corso delle indagini erano state effettuate varie perquisizioni (v. testi Capitano Manzi e Esposito) presso le abitazioni di numerosi pregiudicati della zona e alle ore 1,10 del 20 marzo 1994 anche presso l'abitazione del Quadrano, che all'epoca viveva nell'edificio della famiglia Di Tella in Carinaro, il quale fu condotto in caserma e fotografato. Personale della Squadra Mobile della Questura di Caserta aveva appreso da fonte confidenziale che l'omicidio del parroco si collegava a un episodio estorsivo compiuto da uomini di Quadrano Giuseppe ai danni dell'impresa edile Mastrominico; l'omicidio di Cecora Giliberto, zio materno del Quadrano, del 16 marzo 1994 era riferibile al clan dei casalesi, che aveva voluto attuare una ritorsione contro lo stesso per l'attività compiuta ai danni della ditta che godeva della protezione del clan; il funerale del Cecora era stato celebrato da don Diana il 18 marzo 1994 presso la cappella del cimitero di Casale di Principe; nel pomeriggio del 18 marzo era stato ucciso anche Piazza Armando, marito di una sorella del Quadrano.
L'ipotesi degli investigatori era che i vari omicidi si inquadravano nella lotta in atto tra il gruppo camorristico capeggiato da Francesco Schiavone e quello facente capo a Nunzio De Falco, ipotesi peraltro confermata dai vari collaboranti escussi nel corso del processo.
Resosi irreperibile il Quadrano, i CC di Caserta apprendevano grazie a una serie di intercettazioni telefoniche che lo stesso si era rifugiato in Spagna e De Falco Nunzio da Granada contattava la Questura di Caserta per fornire notizie sull'omicidio del parroco.
L'Ispettore Argenziano riferiva di aver appreso, la sera dopo l'omicidio Diana, da un esponente del clan Schiavone che il tutto andava ricondotto all'azione del Quadrano, colpito con i delitti dello zio Giliberto e del cognato Piazza per i suoi interventi su un appalto relativo a un edificio scolastico;

indi era giunta la telefonata del De Falco e, insieme al dott.Fortunato, si era recato in Spagna, dove incontrava il predetto; questi asseriva che né lui, né il suo gruppo, né il Quadrano avevano alcuna responsabilità circa l'omicidio del parroco che andava ascritto al clan Schiavone; il giorno dopo i due poliziotti incontravano ancora il De Falco in un ristorante dove sopraggiungevano, a bordo di una Mercedes bianca tg. CE 71-72, Piacenti Francesco e Santoro Mario.
Il dott. Fortunato confermava detto episodio, aggiungendo che tutti avevano dichiarato la loro estraneità e quella del Quadrano, il De Falco in particolare riferiva della sua contrapposizione con gli Schiavone, responsabili dell'omicidio del fratello, il parroco era in buoni rapporti con la famiglia De Falco e De Falco Mario, fratello di Nunzio, abitava a poca distanza dalla chiesa; era stato Schiavone Francesco a uccidere don Diana, persona vicina alla famiglia De Falco, e ad assoldare dei testimoni che riconoscessero il Quadrano, onde estromettere il suo gruppo dalla zona.
L'Ispettrice Silvana Giusti, il giorno 28 maggio 1994, nel corso di una perquisizione presso l'abitazione del Quadrano aveva un colloquio con la moglie di quest'ultimo, Di Tella Rachele, prospettandole la possibilità per il marito di collaborare con la giustizia; a seguire, tramite il difensore di fiducia e previa autorizzazione del magistrato, il 1 giugno 1994 la Giusti ebbe un colloquio telefonico con il Quadrano, il quale insisteva sulla sua innocenza e si dichiarava disposto a costituirsi, purchè messo a confronto con i testimoni che lo indicavano quale esecutore materiale: il tutto non sortì alcun esito.
Sempre nel corso del mese di giugno, tramite intercettazioni telefoniche, si accertava che Quadrano era in Spagna e che la moglie si stava recando a trovarlo: la polizia francese fermava la stessa a Tolone, accompagnata da Piacenti Francesco. La donna, a quel punto, faceva ritorno in Italia.
In data 20 marzo 1995 Quadrano si consegnava a Valencia alla Polizia italiana e spagnola e si dichiarava disposto a collaborare; in data 21 giugno 1995 rientrava in Italia.
Nel corso di numerosi interrogatori resi al PM, confessava la sua partecipazione all'organizzazione camorristica e a molti omicidi, ma si dichiarava estraneo all'omicidio di don Diana, asserendo che autori erano stati Piacenti Francesco e Santoro Mario, su mandato di Nunzio De Falco, laddove egli, nella mattinata del 19 marzo 1994, si trovava presso la sua abitazione. L'alibi veniva confermato dalla Di Santo, mentre si è già detto dell'individuazione del Di Meo e Iaiunese, venivano altresì trascritte sei microcassette consegnate dalla Di Tella all'Isp. Giusti. Nell'interrogatorio del 28 settembre 1996, ad archiviazione disposta, Quadrano confessava di aver organizzato l'omicidio del parroco, chiamando in correità anche Verde, il fratello Armando e Della Medaglia.
Poiché le fondamentali fonti di accusa nel presente processo sono rappresentate dalle dichiarazioni del coimputato Quadrano e di altri collaboratori di giustizia, promananti dal "clan dei casalesi", la Corte di Assise illustrava i principali criteri giurisprudenziali elaborati dalla Suprema Corte in tema di chiamata in correità, il valore probatorio della stessa alla luce dell'art.192 c.p.p., la necessità dei riscontri e la natura degli stessi, la frazionabilità delle dichiarazioni, il valore della confessione.
Ciò posto, la Corte formulava un complessivo giudizio di attendibilità intrinseca dei vari collaboratori, tutti rei confessi in ordine alla loro partecipazione a potenti organizzazioni criminali e a reati gravissimi.
Quanto esposto dal Quadrano sulla struttura e i componenti dell'organizzazione camorristica, sul ruolo da lui in essa svolto, sulle vicende successive all'omicidio di Vincenzo De Falco (fratello di Nunzio) del febbraio 1991, trova conferma in quanto dichiarato dagli altri collaboranti: Quadrano era capozona di Carinaro e, dopo aver operato con De Simone Dario, Zagaria Vincenzo e Biondino Francesco nel gruppo facente capo a Vincenzo De Falco. si era schierato contro i casalesi ed era il diretto destinatario delle direttive impartite da Nunzio De Falco, che si era rifugiato in Spagna dopo l'omicidio dei fratelli.
Nell'udienza del 10 luglio 2000, Quadrano dichiarava che nell'anno 1980 aveva aderito all'organizzazione camorristica capeggiata da Bardellino Antonio, i cui componenti di spicco erano Mario Iovine, Vincenzo De Falco, Schiavone Francesco detto Sandokan, Bidognetti Francesco, Schiavone Walter, Piacenti Francesco, Santoro Mario e altri. Nell'anno 1988 era stato costituito il clan dei casalesi, dopo la morte del Bardellino, al vertice del quale c'era Sandokan, Bidognetti e De

5

Falco Vincenzo nel cui gruppo direttamente operava.. Durante un suo periodo di detenzione nel 1991 fu ucciso il De Falco e Quadrano decise di schierarsi contro i casalesi nell'ambito del gruppo contrapposto di De Falco Nunzio e Caterino Sebastiano, cui avevano aderito, tra gli altri, il Piacenti e il Santoro; poiché il De Falco Nunzio non si trovava in Italia, pur mantenendo un ruolo preminente, la gestione delle attività criminali faceva capo in concreto al Quadrano, con il cognato, il fratello Armando, i due Venosa, Santoro e altri. Nell'estate 1992 il cognato Di Tella Alberto, che operava con lui già nel clan dei casalesi, aveva intessuto rapporti con il clan di S.Antimo tramite lo zio Cecora Giliberto, che aveva sposato una cugina di Petito Antimo, in detta zona operavano i Verde, i Ranucci, i Puca e i Petito che erano nemici dei Verde. Effettivamente, poco tempo prima dell'omicidio del parroco, aveva mandato il Di Tella e Santoro a bloccare un cantiere a S.Cipriano d' Aversa, pur sapendo che la ditta godeva della protezione dei casalesi, in quanto voleva compiere azioni di disturbo verso l'altro clan. Ciccarelli Giovanni faceva parte del suo gruppo ed era quasi una persona di famiglia, fu ucciso insieme a Tappino Mario nel 1995 poco prima del suo arresto L'omicidio dello zio Cecora Nicola era stata una vera e propria ritorsione nei suoi confronti ed egli aveva ordinato l'eliminazione del dentista Schiavone Alfonso, cugino di Sandokan, anche l'omicidio di due ragazzi vicini ai suoi cognati Di Tella Alberto e Picca Aldo era stato il primo avvertimento del clan dei casalesi a causa della sua intenzione di schierarsi contro di loro.
Informava sempre De Falco Nunzio degli omicidi dei rivali o parenti degli stessi, senza necessità di una preventiva autorizzazione; i casalesi avevano eliminato i suoi parenti (gli zii Cecora, il cognato Piazza) perché volevano costringerlo a lasciare la zona e come ritorsione per l'omicidio di Guarino Valentino, loro affiliato.
Non partecipò ai funerali degli zii in quanto era rischioso per lui mostrarsi in pubblico.
L'imputato di reati connessi De Simone Dario confermava le vicende del clan dei casalesi, come delineate dal Quadrano: nell'ambito dell'organizzazione c'erano persone più legate a Vincenzo De Falco (tra le quali egli stesso e il Quadrano), altre allo Schiavone, altre a Bidognetti; quando fu ucciso il De Falco, la versione ufficiale all'interno del clan fu che quegli aveva provocato gli arresti degli altri capi del clan nel dicembre 1990 presso l'abitazione di un assessore, ma persisteva un clima di sospetto e i fratelli Giuseppe e Nunzio De Falco covavano mire vendicative in particolare contro Iovine Mario che, dopo poco tempo, fu ucciso a Cascais in Portogallo; ancora a distanza di tempo Quadrano si schierò apertamente contro i casalesi e nel suo gruppo confluirono Di Tella Alberto, Piacenti, De Falco Nunzio, Santoro, Ciccarelli e altri ragazzi di Carinaro, con alleanze esterne con le famiglie Esposito e La Torre di Mondragone e Sessa Aurunca e Ranucci di Sant'Antimo; la scissione determinò una serie di omicidi, tra i quali Ciccarelli e Tappino, i due zii di Quadrano, Cecora Giliberto e Nicola; De Simone conosceva naturalmente gli affiliati del Quadrano, tra i quali Piacenti Francesco, detto "nasone", cugino di De Falco Vincenzo; apprese dell'omicidio del parroco di Casale di Principe verso le ore 11 del 19 marzo 1994 e, apparendo lo stesso anomalo, commentò l'accaduto con gli Schiavone, nella tarda serata Sandokan comunicò che era stato il gruppo di Quadrano Giuseppe, come riferito da persone presenti; fecero ipotesi sulla causale, forse il delitto era collegato al fatto che il parroco aveva celebrato il funerale di Cecora presso il cimitero e non in chiesa, pur essendosi trattato del giorno dei Sepolcri nel quale la salma non poteva entrare in chiesa, il parroco aveva un rapporto di parentela con la famiglia Schiavone e seppero che, dopo l'omicidio, Quadrano si era rifugiato in Spagna, ove godeva dell'appoggio di Nunzio De Falco; i fratelli del Quadrano non erano mai stati coinvolti in attività illecite, ma nulla poteva sapere di quanto avvenuto dopo la scissione del loro gruppo.
L'imputato di reati connessi Schiavone Carmine, cugino di Sandokan, riferiva che De Falco Vincenzo era stato ucciso perché aveva complottato con gli Esposito per l'eliminazione di Beneduce Alberto, aveva creato un gruppo a sé ed era sospettato di aver favorito gli arresti dei capi del clan il 13 dicembre 1990; dopo detto omicidio, alcuni componenti del gruppo fedeli allo stesso si erano schierati contro i casalesi ed era sorta la contrapposizione col gruppo di Nunzio De Falco, detto "o lupo", col quale si schierarono il cugino Piacenti Francesco detto "nasone", Santoro Mario e il Quadrano; don Giuseppe Diana intratteneva rapporti sia con la famiglia Schiavone, sia con i De

6

Falco, ma era impegnato in una campagna anticamorra, tanto che nell'anno 1992, quando lo stesso Schiavone Carmine gli confidò la sua intenzione di collaborare con la giustizia, don Diana gli disse di confidare in un mutamento della situazione esistente in Casale di Principe, educando i giovani ai valori della legalità e della giustizia.
Anche Di Tella Alberto, Di Bona Franco e Caianiello Raffaele confermavano dette vicende inerenti la scissione del clan dei casalesi, l'omicidio di Vincenzo De Falco, le scelte di Nunzio De Falco e del Quadrano.
Trattasi di persone che, avendo avuto una lunga militanza ed assidui contatti con i vari esponenti dell'organizzazione camorristica operante nella provincia di Caserta, si presentano tutte come fonti qualificate: non sono testi che riferiscono cose apprese da altri o per caso, ma camorristi che parlano delle attività del gruppo nel quale erano inseriti per essere stati protagonisti anche diretti di singoli episodi.
Quanto alla personalità dei chiamanti in correità e alla genesi della scelta collaborativa, non è possibile compiere un'indagine introspettiva nelle loro coscienze, ma alcuni di essi hanno confessato reati dei quali non erano neanche sospettati, il disinteresse non può risolversi in una mancanza di aspettative (perché ognuno è mosso da paura e dalla prospettiva di un qualche vantaggio), ma essenzialmente nella mancanza di un intento calunnioso e le loro dichiarazioni si presentano spontanee e univoche.
In tale contesto, pertanto, si pone l'omicidio di don Giuseppe Diana, fatto di inaudita gravità ed anomalo in quanto la criminalità casertana aveva raramente colpito rappresentanti delle istituzioni.
In ordine a tale episodio Quadrano dichiarava che il 16 marzo 1994 era stato ucciso lo zio Cecora Giliberto e il giorno dopo aveva incontrato il Santoro per concordare la vendetta con l'uccisione di Aldo Schiavone, fratello del dentista Alfonso da loro ucciso tempo prima; la stessa sera del 16 marzo aveva telefonato a Nunzio De Falco per comunicargli i fatti, ma l'altro gli aveva detto di non prendere iniziative perché, se avesse ucciso lo Schiavone, gli altri avrebbero ammazzato i suoi familiari presenti in zona, di attendere il Piacenti che sarebbe giunto dalla Spagna per comunicargli il da farsi. La mattina del 18 marzo giunse a casa sua in Carinaro il Piacenti, proveniente dalla Spagna a bordo di una Mercedes 190 di colore bianco, il quale gli comunicò la decisione del De Falco di uccidere il parroco, non ne conosceva il motivo, ma "il Lupo sapeva quello che faceva". Convocato il Santoro, sia questi che il Quadrano manifestavano il proprio dissenso, ma Piacenti si offrì egli stesso per l'esecuzione, sia pure con l'aiuto del Santoro e di altri. A quel punto, dopo altra telefonata col De Falco, esprimendo Piacenti perplessità su un suo ruolo attivo in quanto conosciuto in zona, Santoro si dichiarò disponibile, purchè coadiuvato da Della Medaglia Giuseppe del clan Ranucci, che già in passato aveva cooperato in altri omicidi; Piacenti andò via, dopo aver comunicato loro che il parroco celebrava la messa alle ore 7,30. Chiamato subito, giunse il Della Medaglia che si dichiarò disponibile, dandosi tutti appuntamento per le ore 6 del mattino dopo, Santoro avrebbe guidato l'auto e Della Medaglia avrebbe ucciso il prete; la mattina successiva giunse il Santoro e Vincenzo Verde, mandato da Della Medaglia che quella mattina aveva difficoltà ad uscire; a fronte delle perplessità del Santoro, che aveva difficoltà ad operare col Verde perché epilettico, Quadrano mandò Ciccatelli Giovanni, presente nella sua abitazione, a chiamare Gaglione Nicola detto "spaccatella", ma questi rifiutò e Santoro, asserendo di non ricordare le strade, gli fece capire di volere il suo contributo personale. Poiché Quadrano non voleva partecipare personalmente all'omicidio del parroco, disse a Santoro che lo avrebbe accompagnato il fratello Armando, a conoscenza dei luoghi, e mandò la moglie a prendere il fratello in S.Cipriano d'Aversa. Giunto quest'ultimo, gli era stato spiegato il tutto e Verde si era offerto quale esecutore materiale. Così i tre, Santoro, Verde e Quadrano Armando, erano partiti dalla sua abitazione con una Fiat Uno di colore rosso, dopo mezz'ora tornò il fratello per dirgli che avevano ammazzato il prete, Verde aveva chiesto a una vecchietta ove fosse il prete e, individuatolo, gli aveva sparato quattro colpi. La moglie riaccompagnò Armando a casa, gli altri due si erano già diretti a Sant'Antimo. Passò dalla sua abitazione il Piacenti verso le ore 10-10,30 per chiedergli di allontanarsi dalla zona, recandosi in Spagna con lui, ma Quadrano si sentiva al di sopra di eventuali sospetti, perché non avrebbe avuto

7

alcun motivo di uccidere il parroco, e rifiutò. L'altro partì. Quadrano quella stessa mattina mandò il Ciccarelli ad avvertire il cognato Di Tella Alberto, latitante presso Caserta, che il prete era stato ucciso da loro e di stare nascosto.
Verso la fine del mese di marzo 1994 Quadrano si recò in Spagna, ospite di Nunzio De Falco, il quale gli riferì, sulla causale dell'omicidio Diana, che il fratello Vincenzo e Bidognetti Francesco avevano affidato al predetto un carico di armi, dopo la morte di Vincenzo i due fratelli erano andati dal parroco a chiederne la restituzione, ma costui aveva asserito di averle consegnate, su specifica richiesta, a Walter Schiavone, pur sapendo che l'omicidio di Vincenzo era stato commesso proprio da loro.
Quando iniziò la sua collaborazione con la giustizia, Quadrano omise di coinvolgere il fratello e i santantimani perché all'epoca sia Armando che il cognato Di Tella Raffaele erano liberi e i santantimani avrebbero potuto ucciderli. A distanza di un anno, si sentiva in colpa per detta omissione e chiese appositamente un colloquio.
Durante il suo soggiorno in Spagna avvenne un incontro di De Falco, Piacenti e Santoro con alcuni funzionari della Polizia di Caserta, nel corso del quale tentarono di convincere quegli della sua estraneità all'omicidio del parroco, ascrivibile agli Schiavone; ma sorsero contrasti col De Falco e col Piacenti soprattutto a causa di una partita di droga che gli era stata sottratta e venne fuori che tutti gli altri volevano ucciderlo. Quadrano pensò che, a causa del suo coinvolgimento nell'omicidio del parroco, volessero metterlo a tacere, anche temendo una sua collaborazione, ventilata da lui un giorno per scherzo al Piacenti. A quel punto cominciò a registrare, tra l'ottobre 1994 e marzo 1995, le telefonate con il Piacenti e il Santoro ai fini di un eventuale chiarimento, in quanto Santoro negava di essere andato un giorno a Valencia per ucciderlo, Piacenti lo confermava e De Falco nicchiava. Le microcassette furono da lui consegnate alla moglie che, a sua volta, le consegnò alla polizia dopo il suo arresto.
Precisava ancora che, dopo l'emissione del provvedimento restrittivo, si era attivato per confermare il suo alibi in quanto quella mattina del 19 marzo, prima del rientro del fratello Armando, si era recata a casa sua un'infermiera per fare una siringa al nipote, l'auto Mercedes del Piacenti era il frutto di un'estorsione e fu venduta a uno spagnolo ad aprile o maggio del 1994, Piacenti, Santoro e Verde non conoscevano il parroco, tantomeno lui, Verde era più basso e robusto di lui (che è alto circa m.1,80) e con i capelli all'epoca piuttosto lunghi, fu Piacenti a indicare il luogo dell'omicidio e l'orario.
La Corte di Assise ritiene dette dichiarazioni intrinsecamente attendibili, perché spontanee, precise, logiche e costanti.
E' vero che il Quadrano, pur confessando vari delitti, si proclamava innocente nel caso in esame e solo dopo un anno ampliava le sue dichiarazioni e confessava il proprio ruolo, chiamando anche altri in correità, ma la confessione e la chiamata in correità possono anche attuarsi in progressione, quando i nuovi dati sono un completamento o una integrazione di quelli precedenti.
E' comprensibile che lo stesso abbia avuto forti remore ad ammettere il suo coinvolgimento in quanto si sentiva in qualche modo estraneo all'omicidio del parroco, non perché non avesse partecipato alla fase esecutiva, ma perché si trattava di un'impresa da lui non ideata e non approvata, né voleva accusare il fratello Armando, da lui coinvolto nell'esecuzione dell'omicidio; i timori per le reazioni dei santantimani erano veri, in quanto i cognati avevano bisogno del loro appoggio. Il fatto che, già all'atto della collaborazione, Quadrano doveva ben temere la reazione dei casalesi non esclude l'attendibilità in quanto quegli erano già suoi nemici, mentre gli altri gruppi alleati no. Né rileva lo stato di detenzione di Della Medaglia all'epoca delle prime dichiarazioni in quanto l'inserimento in un sodalizio criminale costituiva comunque un pericolo di ritorsioni da parte degli altri componenti del gruppo.
Il contrasto di Quadrano con Santoro e Piacenti non risale ad epoca precedente all'omicidio del parroco: questi si attivarono per fornirgli appoggio in Spagna, proclamarono la sua estraneità al delitto e continuarono a svolgere insieme attività illecite, quindi non possono ritenersi le accuse calunniose, sorte per astio o inimicizia a causa di altre vicende.

8

La ricostruzione dell'accaduto è precisa, i tempi sono compatibili con i luoghi e con le distanze fra essi, l'imputato si accusa di un fatto gravissimo e accusa il fratello.
La difesa sostiene che il tutto sarebbe però incompatibile con il riconoscimento fotografico operato dai testi Di Meo Augusto e Iaiunese Agostino nella fase delle indagini preliminari, idoneo a dimostrare che fu Giuseppe Quadrano l'esecutore materiale del delitto.
Premesso che il riconoscimento fotografico è un puro atto di indagine che può trasmigrare nel fascicolo del dibattimento in quanto trattasi di dichiarazioni testimoniali ed è l'attendibilità di questi che va vagliata, sostiene la Corte di Assise che è la testimonianza del Di Meo, resa al dibattimento, quella più pregnante, in quanto trattasi di fotografo che, recatosi a fare gli auguri a don Diana, si trovò alle sue spalle quando l'assassino lo colpì. Il teste non ebbe modo di osservare bene i tratti del viso dell'uomo e concentrò la sua attenzione sui capelli lunghi, il killer si era avvicinato a don Peppe nella parte terminale del corridoio, non illuminata, e fu osservato in controluce dal teste che si trovava dietro al sacerdote. Anche nel corso dell'individuazione personale effettuata presso il carcere di Benevento il 12 ottobre 1995 il Di Meo individuava l'imputato, ma precisava che si riferiva all'altezza e alla corporatura, perché non aveva visto in viso l'autore dell'omicidio.
La fotografia scattata al Quadrano la sera del 19 marzo lo mostra con i capelli corti, la foto inserita nell'album dei carabinieri è diversa rispetto all'altra, l'altra mostrata al teste portò il Di Meo ad affermare che era la stessa persona da lui riconosciuta, ma con i capelli leggermente più corti e ammassati sulle tempie.
Ma esistono anche altri elementi che contraddicono il valore indiziante del riconoscimento fotografico: nelle telefonate intercettate durante la latitanza del Quadrano, questi afferma reiteratamente di non essere stato l'autore del delitto e chiede che vengano indicati al giudice i nominativi dei testimoni; la teste Di Santo Angela conferma che dette gli auguri al Quadrano la mattina del 19 marzo alle ore 7,30 circa, essendosi recata nell'abitazione dei Di Tella per fare un'iniezione a Raffaele che aveva avuto una colica renale; quest'ultimo conferma di aver avuto la colica renale, era la suocera a curarlo, non ricorda l'infermiera perché stava molto male; Piacenti, nel corso delle telefonate, si mostra sorpreso del riconoscimento di Quadrano.
Pertanto, a fronte di un riconoscimento non certo e in contrasto con altri elementi, i primi giudici ritengono di affermare la credibilità intrinseca del collaboratore.
Un primo riscontro alle sue dichiarazioni accusatorie proviene dal fratello Armando Quadrano, deceduto nel carcere di Campobasso l'11 giugno 1997.
Questi, sentito dal PM il 18.10.1996, confessava di avere partecipato all'omicidio di don Giuseppe Diana: verso le ore 6,30 del 19 marzo 1994 la cognata Rachele lo aveva prelevato a casa e condotto dal fratello Giuseppe, col quale c'erano Ciccarelli, Nicola "spaccatella", Santoro e Enzo di Grumo Nevano; il fratello gli disse che bisognava fare un favore a Nunzio De Falco e uccidere il prete della chiesa di Casale di Principe, Nicola non voleva farlo e Enzo accettò, quest'ultimo era munito di una pistola cal.7,65; Santoro, Enzo e lui stesso erano partiti dall'abitazione di Giuseppe con una Fiat Uno di colore rosso guidata dal Santoro, portandosi verso la chiesa dove Enzo entrò, Armando sentì tre o quattro colpi di pistola ed Enzo rientrò in auto, avrebbe poi raccontato di aver chiesto a una donna anziana dove fosse il prete e quella glielo aveva indicato; rientrati in Sant'Antimo, sarebbe stato Spaccatella a riaccompagnare Armando a Carinaro, da dove la cognata lo avrebbe riaccompagnato a casa; Enzo di Grumo Nevano era un giovane sui 28-30 anni, alto 1,68-1,70, con i capelli castani un po' lunghi sulle orecchie, frequentava i Petito e Ranucci: nulla di più sa sulla causale dell'omicidio.
Dette dichiarazioni sono attendibili sia per le circostanze nelle quali sono state rese, Armando si sarebbe suicidato in carcere dopo pochi mesi, sia perché è inverosimile un accordo con il fratello, implicante un'autoaccusa. Peraltro Russo Giancarlo, detenuto insieme a Armando Quadrano in Campobasso fino al suo suicidio, confermava che l'uomo gli aveva riferito la sua partecipazione al gruppo di fuoco che aveva eseguito l'omicidio di don Diana nelle prime ore della mattina, l'ordine proveniva dal fratello che non gli aveva spiegato la causale, da lui individuata nel rifiuto del prete di celebrare in chiesa il funerale dello zio, laddove poco prima aveva celebrato il funerale di un

affiliato al gruppo di Sandokan. Si consideri che Giuseppe Quadrano dovette chiedere l'intervento del fratello a causa delle difficoltà insorte in ultimo, né potevano avere contatti all'epoca delle dichiarazioni perché collaboranti e astretti in luoghi diversi, Armando viveva il tutto con difficoltà proprio a causa dell'impossibilità di avere rapporti telefonici o epistolari con i familiari.
Anche Di Tella Rachele rendeva dichiarazioni conformi a quelle di Quadrano Giuseppe: il marito alle 6 circa l'aveva mandata a prendere Armando, nel rientrare aveva notato la presenza di altre persone, tra le quali Santoro Mario che conosceva bene, alle ore 7,30 era giunta l'infermiera per fare una iniezione al fratello Raffaele e si era trattenuta per un caffè, verso le 8,15 aveva riaccompagnato Armando e verso le 10 aveva notato una persona che parlava all'ingresso col marito, il quale poi le avrebbe riferito trattarsi di "Nasone", soprannome di Piacenti Francesco; il marito aveva trascorso in casa tutta la mattinata del 19 marzo, dopo una settimana era partito per la Spagna.
Di Tella Alberto confermava che quella mattina, alle ore 10,30-11, Ciccarelli si era recato a casa sua per informarlo dell'accaduto, l'omicidio del parroco era stato commesso dal loro gruppo e in particolare da Santoro, Enzo Verde e Armando Quadrano, anche il cognato Giuseppe, recatosi da lui per salutarlo prima della partenza per la Spagna gli aveva riferito le stesse cose, aggiungendo che si era trattato di un favore fatto a Nunzio De Falco, Armando non aveva mai commesso delitti con lui in quanto era entrato nell'organizzazione poco prima del suo arresto dell'aprile 1994.
I rapporti di Di Tella con Ciccarelli trovano conferma nella testimonianza dell'Isp. Giusti ed è quindi credibile che il secondo, trovandosi nell'abitazione del Quadrano, abbia potuto informare dettagliatamente il Di Tella.
Pertanto, a giudizio della Corte, la confessione e la chiamata in correità di Quadrano Armando, le dichiarazioni di Di Tella Alberto per quanto appreso da Ciccarelli, le dichiarazioni di Di Tella Rachele sono elementi idonei a confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie di Quadrano Giuseppe.
Quanto alla causale dell'omicidio Diana, esse rileva particolarmente nei processi indiziari, ma non è essenziale quando la colpevolezza risulti provata aliunde, e cioè vi sia una prova diretta di reità.
Le causali alternative prospettate dalla difesa si sono rivelate prive di fondamento.
Non sono stati acquisiti idonei elementi su una causale d'onore, un marito geloso o congiunti infuriati. Il sacerdote ebbe, ma diverso tempo prima di essere ucciso, delle relazioni sentimentali, ma nessuna tale da ingenerare un astio compatibile con un omicidio e , comunque, le modalità dell'agguato riconducono a un'azione di criminalità organizzata, la ferocia e freddezza del killer, l'uso di armi di provenienza serba, tipiche della criminalità organizzata locale.
La causale personale del Quadrano, fondata sulla discussione tra don Diana e il figlio di Cecora, i cui funerali vennero celebrati al cimitero e non in chiesa, non ha fondamento in quanto Quadrano non partecipò ai funerali, il suo interesse era una feroce vendetta per la morte dello zio, poco rilevavano i funerali.
La causale indicata dal Quadrano non era un fatto a sua diretta conoscenza, ma riferitogli da Nunzio De Falco: il prete avrebbe consegnato le armi, a lui affidategli da De Falco Vincenzo, al clan avversario, Vincenzo gli aveva confidato di disporre dei documenti di un prete e Nunzio glielo confermò. Il collaborante mai aveva saputo di dette armi.
Ritiene la Corte che, abitando i De Falco vicino alla chiesa, ben può essere avvenuto che Vincenzo De Falco abbia affidato pacchi da custodire al parroco, il quale, incautamente disponibile, aderì alla richiesta, restituendo gli stessi agli Schiavone dopo l'omicidio di Vincenzo per disfarsene. Né il parroco doveva essere necessariamente a conoscenza del contenuto dei pacchi, né doveva essergli noto il coinvolgimento degli Schiavone nell'omicidio, che produsse solo in seguito la scissione nell'ambito del clan. Ciò potrebbe aver ingenerato un profondo rancore verso lo stesso, sfociato poi nell'omicidio. D'altra parte, Nunzio De Falco tentò di dirigere gli investigatori verso gli Schiavone, accusandoli dell'omicidio e scatenando un grosso presidio militare su tutto il territorio.
La causale indicata dal Quadrano veniva confermata dai collaboranti Di Bona e Caianiello.

10

Di Bona aveva parlato con Walter Schiavone e questi gli aveva riferito che il parroco custodiva delle sacche con armi affidategli da Vincenzo De Falco e, dopo la morte di costui, si era rivolto a lui che aveva mandato a ritirare le sacche; quando gli avversari avevano scoperto il fatto, avevano attuato la rappresaglia e questa poteva provenire da Nunzio De Falco. Anche Corvino Romolo gli aveva confermato dette circostanze.
Caianiello apprese le stesse circostanze da Cantiello Antonio che, a sua volta, aveva parlato con Walter Schiavone.
Pertanto, trattandosi di conoscenze provenienti dall'interno del clan e altresì da persone inserite nello schieramento opposto (gli Schiavone), non possono essere state concertate.
Il contenuto delle intercettazioni telefoniche conferma i rapporti e gli assidui contatti tra De Falco Nunzio, Santoro, Di Tella Rachele, Ciccarelli Giovanni, Caterino Sebastiano e persone della zona di Sant'Antimo e la Corte richiama quelle più significative. Anche i controlli effettuati sulle utenze del Quadrano, nei mesi successivi all'omicidio del parroco, confermano detti rapporti, l'esistenza di attività illecite svolte in comune con gli attuali imputati, il fatto che Quadrano considerasse il De Falco il maggiore responsabile dell'efferato crimine e il suo sconcerto per il riconoscimento fotografico dei testimoni, il viaggio della moglie che doveva raggiungerlo in Spagna e fu bloccata a Tolone dalla polizia francese insieme a Ciccarelli e Piacenti (v.anche Isp. Giusti).
Le dichiarazioni del Quadrano sul coinvolgimento di Santoro e Piacenti trovano ulteriore conferma sia nelle intercettazioni telefoniche, disposte nell'indagine sul traffico di stupefacenti, sia nelle conversazioni telefoniche registrate dal Quadrano.
Non ha pregio l'assunto difensivo su una predisposizione di dette registrazioni da parte del collaborante, che intendeva avvalersene già in vista della progettata collaborazione: l'Isp. Giusti riferiva, infatti, delle perquisizioni a casa del Quadrano, dei colloqui con la moglie di questi, della telefonata con Santino Quadrano in cui questi proferiva la sua estraneità allo omicidio del parroco, chiedeva un confronto con Testa e per questo era disposto a costituirsi, ma non aveva alcuna intenzione di collaborare con la giustizia; dopo una visita più ampio colloquio con l'imputato, che si costituiva solo il mese di marzo 1995, dopo la morte del Ciccarelli e l'arresto del 31.1.1995, quando ebbero avuto conoscenza di suo isolamento nella zona.
Il Quadrano aveva concordato la sua collaborazione con l'Isp. Giusti, non un anno fa, bensì da mesi, tendendo riunita la sua collaborazione con Santoro che questi era in conoscenza del collaborare.
Pertanto, alla luce di tutte queste circostanze e dubbi del Quadrano sull'esigenza che le prime dichiarazioni fossero rese con Santoro, Piacenti e Ciccarelli [illegible] Testa [illegible] di suoi ricordi e del suo progressivo isolamento, volesse poter contare sugli altri quando questi, le loro versioni, verificare il reale coinvolgimento dei [illegible] quelle conversazioni fossero anche [illegible] nel periodo

11

15 novembre - 11 dicembre 1994 e la riferibilità delle voci risulta provata dalla perizia fonica espletata dal dott. Roberto Porto - Dalle conversazioni intercorse tra Quadrano e Piacenti durante la latitanza in Spagna si ricavano una serie di elementi che confermano quanto riferito dal collaborante nei suoi interrogatori:

- la sua situazione di estrema difficoltà sia per i tentativi di omicidio nei suoi confronti, sia per la sottrazione della sostanza stupefacente e della somma di denaro relativa, le richieste al Piacenti di interessarsi presso il cugino (De Falco) per fargli avere il denaro di sua spettanza.
- il suo stato di latitanza a fronte di un delitto che non avrebbe voluto compiere, ritrovandosi addirittura quale esecutore materiale.
- riferimenti al De Falco quale mandante dell'omicidio e al coinvolgimento di Piacenti e Santoro nello stesso, la sua intenzione di vendicare l'omicidio dello zio Gilberto con l'uccisione di Aldo Schiavone e l'ordine del De Falco di eliminare il parroco, l'intenzione dei suoi compagni di uccidere esso Quadrano per liberarsi del preteso esecutore materiale con chiusura delle indagini su tutti loro -
- la proposta del De Falco di uccidere violentemente uno dei casalesi e lasciarlo davanti alla chiesa, onde accreditare una primitiva giustizia da parte degli stessi Schiavone, che si erano impegnati a eliminare l'autore dell'omicidio del sacerdote -
- la prospettazione del Quadrano di un suo pentimento, che avrebbe danneggiato De Falco -

La Corte ripropone testualmente alcuni passaggi più significativi delle conversazioni telefoniche, che rappresentano ulteriori elementi di prova a carico di Santoro e Piacenti, acquiescenti ai discorsi del Quadrano e al corrente delle modalità dell'omicidio, delle fasi organizzative ed esecutive, quali solo un diretto compartecipe poteva conoscere -

12

In quanto riguarda le posizioni di Della Medaglia e Verde, quest'ultimo veniva concretamente indicato quale esecutore mate= riale dei Quadruano Giuseppe, Quadruano Antonio e Di Tella Alberto, ma si deve anche alle dichiarazioni che subito e ripetuto il coinvolgimento di esponenti del clan del territorio= finanche nell'omicidio Di Lauro -

L'esistenza di un'alleanza tra il gruppo di De Falco, diretto in zona dai Quadruano, e i gruppi di Pettro e Ranucci di Sant'Antimo è stata riferita dai vari collaboratori, dai testi di PG e confermata dal contenuto di alcune telefonate e dai tanti contatti telefonici tra gli esponenti dei due gruppi -

Della Medaglia (v. sub Isp. Esposito) era collegato con Petito Pasquale, fratello di Antimo e Costantino, entrambi pregiudicati, aveva rapporti di frequentazione con i medesimi ed era stato controllato con Petito Antimo e Ranucci Stefano; nel '93 era stato denunciato per associazio= ne camorristica unitamente a Puca Giuseppe, Ranucci Stefano e altri; con decreto 16 marzo 1994 era stato disposta nei confronti del Della Medaglia la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Sant'Antimo, notificato solo il 27.1.1995 poiché lo stesso si era reso in= reperibile -

Verde Vincenzo era stato notato il 26.6.95 davanti all'abita= zione di Petito Antimo, dove viveva anche il Della Mede= glia; si trovava in compagnia di Petito Antimo quando quest fu ucciso in un agguato di camorra il 19.6.95 -

L'Isp. Giusti riferiva dei controlli di Della Medaglia con Ciccone Gilberto e Di Tella Alberto e dei contatti telefonici e personali tra Di Tella Rachele e Petito Pasquale -

Di Tella Alberto collaborò con Verde Vincenzo, poiché sapeva del suo ruolo preso la ditta Quadruano di Cesa (v Trib. Sorv. Napoli 22.8.1991) -

Trattasi di circostanze che sollecitarono una conferma in= diretta delle dichiarate in corsità dei Quadruano -

Ci è l'individuazione del Verde quale esecutore materiale dell'o= micidio risulta munita dal riconoscimento fotografico

13

dei testimoni oculari in quanto la descrizione del killer risulta compatibile con le caratteristiche somatiche dell'imputato (v. descrizione fornita da Quadrano Armando - giovane di 25-30 anni, alto m 1,65-1,70, corporatura normale, capelli castani lunghi fino alle orecchie). Il particolare della riga al centro della capigliatura, descritto dal Di Meo, si nota nella fotografia risalente al 1989.

La difesa del Verde sostiene che lo stesso era più basso di don Piana, alto m. 1,71, e non avrebbe potuto esplodere quei colpi di pistola, aventi le traiettorie dall'alto verso il basso.

Ma, rileva la Corte di Assise, la vittima durante l'azione assunse un atteggiamento di difesa e quindi si trovò in posizione sottoposta rispetto allo sparatore (v. ferita alla mano destra, interposta tra l'arma e la zona del capo attinta, quindi non capo eretto, ma abbassato e riparato dalle mani).

Quanto al Della Medaglia, egli, secondo la chiamata in correità del Quadrano, avrebbe accettato l'incarico di eseguire l'omicidio, ma la mattina dopo avrebbe mandato in sua vece il Verde munito della cal. 7,65.

Quindi, piena adesione al piano criminoso e apporto rilevante alla fase esecutiva.

La partecipazione del Verde è provata dalla chiamata in correità di Quadrano Giuseppe e Armando e da quella de relato di Di Tella Alberto, i rapporti di Verde e Della Medaglia con Quadrano e esponenti del clan Ramucci e Pepito sono provati e sono tutti elementi idonei a confermare la veridicità delle accuse del collaboratore.

A ciò si aggiungano le dichiarazioni dell'imputata di reati connessi Iacovo Gaetana, moglie di Ramucci Antonio, la quale riferiva che il marito frequentava assiduamente il Santoro e il Della Medaglia e, nel corso di un incontro nella sua abitazione, aveva ascoltato il Santoro vantarsi di avere ucciso il prete, Della Medaglia pronunciava la frase "l'avimmo ucciso".

14

L'imputato Piacenti introduceva due testi di alibi, al fine di provare che egli, il 19 marzo 1994, si trovava in Spagna. Yolanda Sanchez Gallardo, convivente del Piacenti, riferiva infatti che egli, quel giorno, si trovava con lei e ricostruiva tutta la giornata trascorsa, all'epoca il marito aveva una Lancia rosso-nero perchè aveva venduto due o tre giorni prima la sua Mercedes 190 bianca Vg. CE a una guardia civile. Carmen Martin Perez, ex cognata della prima teste e sua amica, confermava gli incontri con la stessa del giorno 19.3.94 e l'incontro con lo stesso Piacenti.

Sostiene la Corte che tali testimonianze sono inattendibili in quanto, a parte la singolarità del ricordo di dettagli comuni a sei anni di distanza, il Piacenti alla data del 25 maggio 1994 aveva ancora la Mercedes, ben vista dall'Isp. Argentiano e dal dott. Fortunato della Questura di Caserta; nè sono credibili le smentite della Gallardo sui rapporti tra De Falco, Piacenti, Quadrano, rapporti confermati dalle telefonate registrate e dalle indagini di polizia. Va, quindi, affermata la penale responsabilità di tutti gli imputati in ordine ai reati loro ascritti, con le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti. Va invece esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 in quanto la detenzione e porto di armi erano finalizzati all'omicidio. Unificati i reati col vincolo della continuazione, ogni imputato va condannato alla pena dell'ergastolo (anni 5 di reclusione per i reati sub B-C-D), oltre alle spese e pene accessorie. Segue, per Santoro, Della Medaglia e Verde, la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili e al pagamento di una provvisionale di L. 50.000.000 a ciascuna parte civile Diana Gennaro e Di Tella Iolanda.

15

l'imputato Quadrano Giuseppe veniva giudicato dalla corte di Assise di S.M. Capua Vetere, con rito abbreviato, e condannato, con sentenza emessa il 20 luglio 2001, alla pena di anni 14 di reclusione, oltre spese, pene accessorie e risarcimento del danno.

Riportate tutte le sue dichiarazioni e valutati gli elementi di riscontro raffrontati dalle concordi dichiarazioni di Quadrano Armando e Di Tella Rachele, la Corte riteneva fondata la confessione del Quadrano in ordine ai reati sub A - B - C - Dichiarava non doversi procedere in ordine ai capi D e E perché estinti per prescrizione.

Riconosciuta all'imputato l'attenuante prevalente di cui all'art. 8 L. 203/91 e, con la continuazione e la diminuente del rito, così determinava la pena: pena base per il capo A l'ergastolo, ridotta per l'art. 8 ad anni 20 di reclusione, aumentata per la continuazione con i capi B e C di mesi dodici, diminuita di un terzo per la scelta del rito.

Proponeva appello avverso la sentenza il difensore del Quadrano, addducendo la mancata concessione dell'art. 8 nella massima estensione, la mancata concessione delle generiche prevalenti, la violazione degli artt. 132 e 133 CP, dell'art. 27 co. 3 Costituzione. Chiedeva una ulteriore riduzione della pena.

Il difensore di Della Medaglia chiedeva in via preliminare la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per escutere la Jacarto e acquisire i verbali di udienza del altro processo a carico di De Falco Nunzio (unitamente le deposizioni della stessa, di Di Santo Angela, Barbato Giovanna, D. Meo Augusto).

Chiedeva l'annullamento del suo assistito e, in subor-

16

dine, generiche e riduzione della pena -
Assume la difesa che unica fonte di accusa nei confronti del suo assistito è Quadrano Giuseppe, senza alcun elemento di riscontro individualizzante. Ma il Quadrano è del tutto privo di attendibilità e il testimone oculare Di Meo Augusto riconosce in lui l'esecutore materiale dell'omicidio del sacerdote, è presso di lui che si recano le forze dell'ordine all'1,20 del 20.3.1994, è lui che fugge in Spagna e si consegna alla polizia spagnola il 20.5.1995. Dal 21.6.1995 al 28.9.1996 comincia le sue dichiarazioni, tacendo costantemente la verità in ordine all'omicidio, accusando Santoro, Piacenti e De Falco, ma escludendo una sua partecipazione e mai citando la Di Santo Angela che rappresenta il suo alibi - Nessuno dei collaboranti escussi fa il nome di Della Medaglia, né lo collega in alcun modo all'omicidio Diana; De Simone Dario lo ascrive al gruppo di Quadrano Giuseppe in quanto il parroco non aveva celebrato in chiesa il funerale dello zio ed esclude l'utilizzo del fratello Armando in omicidi - La presenza del Della Medaglia nell'abitazione di Quadrano la sera del 18.3.94 non ha alcun riscontro - Perché Quadrano avrebbe dovuto chiedere a Gaglione "Nicola" spaccatella, di compiere quell'omicidio, quando era persona che non ne aveva mai fatti e "mezzo scemo"? I tempi dell'esecuzione e del ritorno di Armando non sono credibili; Giuseppe si contraddice quando sostiene che Santoro gli avrebbe chiesto di commettere l'omicidio e poi asserisce di non conoscere don Diana, laddove il teste Di Meo conferma che il Killer chiese chi fosse il parroco - Quadrano non parla subito di Ciccarelli, ma solo il 29.9.95, né dei santantimani per timore di ritorsioni - Come se gli stessi fossero ~~meno~~ più pericolosi dei casalesi, già accusati!

17

Della Medaglia fu arrestato nell'estate del 1995 e da allora ininterrottamente detenuto: quale timore poteva incutere dal carcere?

Ciccarelli, a dire del Quadrano, non sapeva che si doveva uccidere un prete, lo seppe solo quando si recarono in Spagna. E come fece a riferire tutto a Di Tella Alberto quella mattina? Ciccarelli è morto e nulla può addurre in proposito. L'elemento che smentisce il Quadrano è il reiterato riconoscimento dello stesso da parte di Di Meo Augusto. Armando collabora coscientemente al fratello Giuseppe e si lamenta in carcere col Russo di essere detenuto senza aver fatto le cose del fratello, che invece è libero.

La causale dell'omicidio, come descritta anche dal Russo, è unica e personale della famiglia Quadrano, la scortesia ricevuta da don Diana per i funerali dello zio Giliberto. Di Tella Alberto riferisce le sue conoscenze solo a dibattimento, sostiene che Quadrano, quando si recò a salutarlo prima di partire per la Spagna, era con il Della Medaglia, quando lo stesso Quadrano sostiene che era con Ciccarelli.

Di Tella Rachele non ha visto il Della Medaglia nella sua abitazione. La Di Santo, alibi del Quadrano, ricorda tutto quello che fece quella mattina nella abitazione di costui, ma nella ricorda di quanto fatto dopo. L'analisi sul movente, ~~analizzata~~ compiuta in sentenza dalla Corte di Assise, è quanto mai lacunosa, escludendo in maniera approssimativa il movente "Quadrano"; i ritenuti riscontri in capo al Della Medaglia sono del tutto incidenti, se finalizzati a una sua

18

responsabilità per l'omicidio del parroco e la difesa insiste, pertanto, per una sua assoluzione per non aver commesso il fatto.

Proponeva appello il difensore di Verde Vincenzo e ne chiedeva l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Infatti l'impugnata sentenza si sviluppa a senso unico, nel senso di accreditare in ogni modo la versione del Quadrano con il riconoscimento del Verde quale esecutore materiale del delitto laddove i testi oculari avevano riconosciuto il Quadrano e con l'individuazione di un movente che, quanto al Verde, è contraddittorio: se i Verde erano alleati dei casalesi, per quale motivo Verde Vincenzo avrebbe dovuto compiere un'azione contro di loro?

Il nome di Verde Vincenzo non compare in alcuna conversazione telefonica, né quelle registrate dal Quadrano, né quelle intercettate dalla PG; Verde è molto più basso di Don Diana e non poteva dare ai proiettili una traiettoria dall'alto verso il basso, neanche con la vittima in movimento. Peraltro si parla di esso come Enzo di Grumo Nevano. Si chiede l'acquisizione delle dichiarazioni Savarro nel processo a carico di Nunzio De Falco e una perizia volta ad accertare la presunta epilessia di Verde.

Il difensore di Santoro Mario rilevava la inutilizzabilità delle dichiarazioni del Quadrano Armando al PM in quanto non fonoregistrate, né trascritte. Chiedeva l'escussione di Caterino Sebastiano, Bidoguetti Francesco, della madre di Quadrano Armando, ricognizione Di Meo-Quadrano Giuseppe, escussione comm. Ezzera e Cecoro Armando. Nel merito, il difensore chiedeva l'assoluzione del Santoro. L'indicazione della causale operata nella sentenza di primo grado è errata e i giudici hanno liquidato la causale alternativa - interesse esclusivo del Quadrano -, trascurando le testi-

19

mancanza in proposito. Così come artatamente è stato distorto il riconoscimento operato dal Di Meo: don Diana era alto m. 1,71, cadde all'indietro, non potè esservi torsione e il killer doveva necessariamente essere più alto di lui. Quadrano è alto infatti m. 1,80 circa.

Di Tella Alberto, pentito sin dal 19.12.95, non riferiva mai dell'omicidio Diana, solo al dibattimento ricorda tutti i particolari.

Quadrano Armando veniva sentito in carcere, senza il rispetto delle modalità di cui all'art. 141 bis cpp.

Le telefonate del Quadrano sono volutamente indirizzate dall'interlocutore nel senso che gli aggrada.

Il difensore di Piacenti Francesco deduceva la nullità della sentenza per violazione delle condizioni e dei limiti del provvedimento di estradizione concesso con ord. 440/15 del 27.4.98 dalla 1ª sott. penale della Corte Nazionale di Spagna: l'estradizione è in sè illegittima in quanto il rifiuto di estradizione, che pose fine al procedimento n. 39/95, era divenuto "cosa giudicata e, in ogni caso, non poteva applicarsi la pena dell'ergastolo, non prevista nell'ordinamento spagnolo e andava prima celebrato il processo ivi pendente.

Nel merito, chiedeva l'assoluzione del Piacenti per non aver commesso il fatto: ripercorreva l'excursus della collaborazione del Quadrano, la mancanza in lui e negli altri collaboranti escussi dei requisiti di attendibilità intrinseca, le molte bugie dette dal principale accusatore e il suo alibi falso, la fantasiosa indicazione del movente. Insisteva sugli alibi addotti dal Piacenti, sui quali non era esaustiva la motivazione dei primi giudici.

Nelle udienze del 9 e 21 ottobre 2002, questa Corte di Assise di Appello riuniva il processo a carico di Quadrano Giuseppe (nato dal suo appello alla sentenza 20.7.01 con rito abbreviato) a quello a carico di Santoro, Piacenti, Verde e

20

della Medaglia, entrambi pendenti dinanzi allo stesso Giudice - disponeva la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con ordinanza 21.x.02; nelle successive udienze del 26.x1.02 e 21.1.03 venivano acquisiti i verbali di altro processo, come richiesti dalle parti, una foto del Verde Vincenzo, si procedeva all'esame di Franzoni Domenico ex art. 210 cpp; nella udienza del 19.2.03 si rigettava la richiesta di rogatoria relativa ai testi di alib. dei P.a.c. in quanto una loro nuova escussione non avrebbe offerto alcun elemento nuovo, né assolutamente necessario ai fini della decisione; nelle udienze del 11-13-25-27 marzo 2003 parti civili, PM, difensori degli imputati illustravano le loro conclusioni e, all'esito, la Corte si ritirava in camera di consiglio e decideva come da separato dispositivo letto in udienza.

21

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, i difensori degli imputati Santoro e Piacenti eccepivano, l'uno, la inutilizzabilità delle dichiarazioni di Quadrano Armando in violazione dell'art.141 bis c.p.p., l'altro, la nullità della sentenza per violazione delle condizioni imposte nel provvedimento di estradizione.
Quanto alla prima eccezione, la stessa è infondata: come risulta dal verbale redatto in data 18.10.1996 presso la Casa Circondariale di Benevento, sovrintendeva alla registrazione ai sensi dell'art.141 bis c.p.p. il Mar. Angelo Russo G.d.F. il quale, all'esito, rilevava difetti nella cassetta registrata; nel corso dell'udienza 19.6.2000, presenti l'imputato Santoro assistito dall'avv. Laura Arena, sostituto processuale dell'avv. Santonastaso, il PM depositava la relazione trascrittiva dell'interrogatorio di Quadrano Armando del 18.10.96 "da cui si evince che per motivi di carattere tecnico non è stato possibile procedere alla trascrizione perché la cassetta non è rimasta registrata", né l'avv. Arena, né l'avv. Santonastaso –nel frattempo giunto in aula- sollevavano alcuna obiezione all'acquisizione dell'atto (in ipotesi, ponendo in dubbio l'effettiva registrazione, che non ha potuto essere seguita dalla trascrizione solo per motivi tecnici), che veniva pertanto allegato al processo e resta utilizzabile. Ove fossero state sollevate contestazioni in proposito, poteva essere convocato il Mar. Angelo Russo che avrebbe spiegato l'accaduto, confermando o meno l'avvenuta registrazione: in mancanza, va ritenuto il rispetto del disposto di cui all'art. 141 bis c.p.p. in quanto detta norma prevede la trascrizione solo a richiesta delle parti, non risulta che sia stata avanzata detta richiesta dalle difese nel corso della fase preliminare, laddove vi avrebbe provveduto il PM, se fosse stato possibile.
Quanto alla seconda eccezione, la stessa è ugualmente infondata: tutte le questioni in merito alla "cosa giudicata" sono state già affrontate nell'ordinanza 27.4.1998 della Corte Nazionale spagnola, così come la possibilità di applicazione in Italia della pena dell'ergastolo; infatti, recita il citato provvedimento " la consegna dovrà essere subordinata alla condizione che la durata della pena dell'ergastolo non si estenda inesorabilmente a tutta la vita. Al di là di questo, cercare di imporre il limite massimo di esecuzione stabilito nella legislazione spagnola rappresenterebbe un'ingerenza, priva di un sufficiente fondamento, nel sistema giuridico italiano..."; il plenum della Corte Nazionale respingeva, con ordinanza 17.7.1998, il ricorso di supplica del Piacenti e lo stesso veniva estradato in Italia.
Ciò posto, la pendenza di altro processo in Spagna è situazione che riguarda quello Stato e tutte le questioni attinenti l'esecuzione della pena e il calcolo dei periodi di detenzione preventiva andranno affrontate in sede esecutiva, fermo restando che nell'ordinamento italiano, nel rispetto dei principi costituzionali, la pena dell'ergastolo non è una pena che debba durare inesorabilmente per tutta la vita.
Come si ricava dalla lettura delle ordinanze istruttorie di questa Corte di Assise di Appello e dall'attività svolta in questa sede, e già esposta, sono state accolte quasi nella totalità le richieste avanzate sia dai difensori, sia dal PG in ordine ai nuovi mezzi di prova, atti peraltro intervenuti nelle more tra il primo processo e quello attuale.

E venendo al merito del processo, il primo problema da affrontare è l'attendibilità intrinseca del Quadrano Giuseppe, principale accusatore e reo confesso in ordine all'episodio criminoso del quale ci si occupa. Tutti i difensori hanno articolato, nei loro motivi di appello e nelle arringhe dibattimentali, numerose argomentazioni sulla personalità del soggetto. sulla sua storia familiare e delinquenziale, sulle sue attività di "pentito", sul ruolo svolto in altri processi nei quali pure chiamava in correità alcuni dei presenti imputati.
Doverosamente, pur trattandosi di temi ormai sviscerati in quasi tutte le sentenze con imputati e reati analoghi e anche nella impugnata sentenza (v.pp.50 e ss. dove si espone in maniera completa l'argomento in esame con tutti i risvolti e le implicazioni in fatto e in diritto), vanno puntualizzati alcuni concetti, solo esplicativi della esauriente giurisprudenza sul punto della Suprema Corte (v.

22

per tutte la sentenza a SS. UU. Marino e altri), finalizzati all'analisi del "tipo d'autore" del quale ci si occupa.

L'attendibilità intrinseca attiene alla valutazione, dapprima generica e generalizzata, del soggetto, poi alla persona in sè, alla sua storia, al contesto nel quale ha operato, sotto un duplice profilo, soggettivo e oggettivo: non potendosi scandagliare realmente e utilmente (ai fini che qui interessano) l'animo umano e radiografare i pensieri di una persona, necessariamente la scienza giuridica doveva elaborare dei concetti, idonei a fissare e a valutare l'attendibilità di un collaboratore di giustizia e, in tal senso, il giudice deve operare un inquadramento del pregiudicato (perché i cd. "pentiti" sono persone che hanno commesso reati) nell'ambiente dal quale proviene ed analizzare le sue dichiarazioni –quali chiamate in reità o in correità- sotto il profilo della precisione, coerenza, spontaneità e disinteresse; tali concetti si risolvono nella necessità di utilizzare, ai fini dell'applicazione dell'art. 192 co.3 c.p.p., dichiarazioni che "appaiano" plausibili, cioè conformi al vero (essenzialmente, corrispondenza dell'accaduto narrato alle risultanze di generica), circostanziate nel contenuto, ripetute nelle varie fasi processuali, non effetto di coartazione e non dettate da intenti calunniatori per inimicizia e odio personale.

Sul punto, fermo restando l'impianto complessivo della motivazione sviluppata dai giudici della Corte di Assise di S.M. Capua Vetere alla quale ci si riporta, impianto che vale per tutti i collaboratori escussi nel presente processo, l'argomento più saliente sul quale insistono i difensori degli imputati per contestare l'attendibilità intrinseca di Quadrano Giuseppe è la sua storia criminale, che lo rende in sé non affidabile, e la circostanza che lo stesso nelle prime dichiarazioni si è tenuto fuori da ogni responsabilità in ordine all'omicidio di don Diana per poi confessarsene organizzatore (a distanza di più di un anno) chiamando in causa il fratello Armando (poi defunto),Verde e Della Medaglia, mancherebbe quindi il requisito della costanza nel suo atteggiamento collaborativo.

Orbene, la storia criminale del Quadrano non differisce da quella di molti altri "pentiti": se non si trattasse di soggetti abituati a delinquere nel più ampio sprezzo della vita umana, non vi sarebbe necessità di "pentirsi" e tanto più ampio è il contributo collaborativo, tanto più è vasta la statura criminale della persona; la persona onesta e rispettosa delle leggi non ha bisogno di alcun pentimento. Né può porsi un accento particolare sul fatto che il Quadrano sia stato un "voltagabbana": egli aveva iniziato la sua ascesa delinquenziale nel clan dei casalesi, se ne distaccò alla morte di Vincenzo De Falco, operando con un suo gruppo nella sfera di Nunzio De Falco, trattasi di vicende del tutto "normali" nella frantumazione dei gruppi camorristici campani, anzi di un connotato tipico di questi gruppi e ben noto a tutti gli operatori di giustizia.

Ma, sostengono sempre gli appellanti, Quadrano temeva di essere ucciso e scelse l'attuale strada per colpire i suoi avversari attraverso lo strumento della collaborazione: anche su questo punto, devesi rilevare che i "pentiti" decidono di collaborare quando avvertono che tutto è perduto o perché sono stati arrestati con prove presumibilmente schiaccianti, o perché temono per la loro vita, e questo timore proviene per la gran parte proprio da quegli ex compagni di malefatte. E' per tali motivi che la chiamata in correità, come mezzo di prova, è contornata da una serie di requisiti e sono necessari riscontri individualizzanti, anche al fine di superare un'accusa che potrebbe derivare "solo" da vendetta o interesse personale. E' per questo motivo che in questo, come in altri processi, non si pronunciano solo condanne, ma anche assoluzioni.

Quindi, laddove non vi sia un macroscopico odio personale o macroscopiche bugie a fronte di accuse che appaiono palesemente infondate e non credibili, può comunque ritenersi un'attendibilità intrinseca: era giocoforza per Quadrano accusare i suoi complici (e certamente con grande soddisfazione personale), molto meno credibile se avesse accusato Pasquale Galasso o Carmine Alfieri o Tizio o Sempronio (solo per fare i nomi di criminali e "pentiti" di chiara fama, gravitanti in gruppi estranei alla sfera d'interessi di cui al presente processo, oppure persone totalmente sconosciute al fenomeno associativo delinquenziale), magari sostenendo di aver dato loro l'ordine di uccidere don Diana.

23

La non continuità nelle dichiarazioni accusatorie del Quadrano: è certamente vero che l'imputato dapprima sostenne che l'omicidio de quo era opera di Nunzio De Falco quale mandante e Santoro e Piacenti quali esecutori, ma egli non offrì sul punto alcun altro dettaglio in quanto si professava estraneo al tutto, successivamente non modificò dette accuse, ma, ascrivendosi il ruolo di organizzatore sulla zona, aggiunse agli esecutori il fratello Armando, Verde e Della Medaglia.
Attualmente, con la modifica legislativa intervenuta (sei mesi di tempo per rendere dichiarazioni), questa condotta non sarebbe stata possibile: all'epoca dei fatti lo era e non si può non tenerne conto.
Perché Quadrano non confessò subito? Il tema sarà più ampiamente trattato in seguito, in questa fase basti considerare che non tutte le vittime sono uguali e l'omicidio di un giovane parroco, perpetrato all'interno di una chiesa, non ha le stesse implicazioni dell'omicidio di un rivale di camorra. Non è escluso che Quadrano avvertisse il timore che qualcun altro del gruppo potesse "pentirsi" e coinvolgerlo, con gravi rischi per il suo status di collaboratore di giustizia. Poco rileva l'intervenuta archiviazione, in quanto un pregiudicato "di lungo corso" ben sa che le archiviazioni non sono assoluzioni e sa anche che organizzare un omicidio o commetterlo materialmente non incide sulla pena. La confessione del Quadrano e la sua responsabilità per l'omicidio di don Giuseppe Diana è cosa giudicata: il suo appello attiene solo all'entità della pena.
Le sue eventuali menzogne saranno più analiticamente trattate in tema di attendibilità estrinseca in quanto, lo si ripete, una parte delle sue dichiarazioni si mantiene costante, altra parte no e, sempre nell'ambito dell'attendibilità intrinseca, è plausibile che lo stesso abbia avuto titubanze nel coinvolgere il fratello Armando e nell'esporre i suoi congiunti a vendette immediate da parte di clan loro molto vicini. Certo, aveva già accusato i casalesi, quale timore poteva avere nell'accusare i gruppi di Sant'Antimo? Detto timore, in astratto e ragionando sempre in tema di attendibilità intrinseca, poteva esserci, perché non tutti i suoi familiari erano sotto protezione.
Poiché il tema delle bugie del Quadrano è, naturalmente, molto sentito dai difensori dei suoi coimputati, i quali vogliono riportare il tutto a una inattendibilità intrinseca complessiva dello stesso, valga da subito una recente pronuncia della Suprema Corte del 30 maggio 2002 su ricorso avverso una sentenza di questa Corte di Assise di Appello (sent.532/02 Abbate più altri): "...il giudizio generale espresso dalla Corte sull'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie dell'Abbate appare contraddittorio anche per un'altra ragione: perché è proprio la Corte che, dopo aver segnalato correttamente la necessità di frazionare il contenuto di tutte le dichiarazioni da lui rese, sia che abbiano contenuto confessorio, sia che contengano una chiamata in correità, afferma poi del tutto apoditticamente e senza fornire alcuna motivazione plausibile che l'imputato non può considerarsi intrinsecamente attendibile... e che le chiamate in reità e in correità operate dallo stesso non potevano essere utilizzate come elementi di prova... Ed invero, una cosa è che l'imputato si sforzi in tutti i modi di tirare fuori sè e il Ligato dall'esecuzione materiale del delitto Imposimato, rendendo dichiarazioni inattendibili e depistanti sull'identificazione dei componenti del gruppo di fuoco e sulla intima connessione tra questo delitto e quello in danno del De Florio, altra cosa è ritenere che, per effetto di questa inattendibilità, la chiamata in correità operata nei confronti di altri coimputati, interni peraltro al suo stesso sodalizio di appartenenza... sia intrinsecamente ed estrinsecamente inattendibile". A tale autorevole precedente questa Corte si attiene.
Il fatto che gli attuali imputati siano già stati accusati dal Quadrano di altri delitti e in altri processi, e siano stati assolti, non ha alcun rilievo sul presente processo: i requisiti della chiamata in correità vanno ricercati e valutati, in modo autonomo e frazionato, in ogni processo e per ciascun imputato.

Il movente dell'omicidio di don Giuseppe Diana.
Le modalità del delitto sono tipiche dell'azione di gruppi criminali di camorra, la freddezza, la velocità, il tipo di arma usata, l'assenza di qualsivoglia timore di testimonianze scomode. Pertanto, non è stato un marito geloso o un familiare "arrabbiato" a uccidere don Diana, tanto meno tale fantomatica persona poteva rivolgersi alla camorra locale per far commettere un omicidio al fine di lavare un'onta che non risulta essere esistita. Don Diana era un prete giovane, esuberante, ma non

24

insidiava donne sposate, né frequentava persone legate o avviluppate nella subcultura camorristica della zona, al di là del suo ministero sacerdotale.

Tutte le indagini svolte, sia in sede preliminare, sia nell'istruttoria dibattimentale, conducono la ricerca del movente in due direzioni: o un interesse e una reazione personale dei Quadrano avverso il parroco della Chiesa di S. Nicola di Bari, o un ancor più meditato interesse vendicativo di Nunzio De Falco.

Depongono a favore della seconda ipotesi le affermazioni di Quadrano Giuseppe, che riferisce in termini dubitativi quanto a sua volta riferitogli da Nunzio De Falco, le conferme indirette di Di Bona Franco e Caianiello Raffaele, a loro volta informati da terze persone facenti capo a Walter Schiavone.

Depongono a favore della prima ipotesi le dichiarazioni di Russo Giancarlo, compagno di detenzione di Quadrano Armando, che riferisce confidenze fattegli dallo stesso, la scomparsa di Cecora Armando per diverso tempo dopo l'omicidio del parroco, la discussione che ci fu tra Cecora e don Diana poco prima dei funerali di Cecora Giliberto, la conversazione riferita da De Simone Dario e da lui tenuta con gli Schiavone subito dopo l'omicidio del parroco.

Come si vede, le fonti di prova più o meno si equivalgono, fermo restando la perplessità su un Walter Schiavone, indicato sia dal De Simone che da Di Bona e Caianiello come fonte risalente di conoscenza, che avrebbe avallato ora l'una, ora l'altra ipotesi, e si è guardato bene dal rispondere all'esame.

Le considerazioni che seguono sono necessariamente di ordine logico, basate su un'analisi complessiva dei suddetti elementi: non una verità sostanziale, ma, come è giusto che sia, una verità processuale.

Orbene, nell'anno 1994 la Pasqua cadeva il giorno 3 aprile, quindi i giorni 16-19 marzo non erano compresi nella Settimana Santa, don Carlo Aversano (ud. 20.11.2000) peraltro precisava che è sempre possibile celebrare un funerale in chiesa, solo il Venerdì Santo non può distribuirsi l'Eucaristia, ma il problema non si poteva porre per motivi di calendario.

Resta il fatto acclarato che il funerale di Cecora Giliberto fu celebrato, il giorno 18 marzo 1994, presso la cappella del cimitero e non nella chiesa parrocchiale, resta il fatto che una discussione ci fu tra il figlio del defunto e don Diana, pur se non se ne conoscono i contenuti, resta il fatto che la mattina del 19 marzo 1994 don Diana venne ucciso nella sua chiesa. Non vi fu un provvedimento del Prefetto che vietava i funerali in chiesa. Qualche ragione che indusse don Diana a celebrare il funerale dello zio di Giuseppe Quadrano al cimitero dovette necessariamente esserci. Cecora Armando aveva ben motivo di darsi alla fuga, considerati i precedenti omicidi.

La storia del borsone con le armi, che sarebbe stato affidato in custodia a don Diana da De Falco Vincenzo e poi consegnato agli Schiavone in un momento nel quale i due gruppi si erano scissi ed erano divenuti acerrimi nemici, appare invero poco credibile: a parte il fatto che, in un territorio vasto come il casertano non sarebbero mancati nascondigli più adeguati (v. Frascogna), senza alcuna necessità di coinvolgere un sacerdote estraneo ai gruppi e che non mancava di manifestare il suo pensiero a proposito della criminalità dilagante, non è logicamente possibile ipotizzare una vendetta di Nunzio De Falco finalizzata specificamente a tale fantasioso episodio in quanto Vincenzo De Falco fu ucciso a febbraio 1991, altro fratello fu ucciso nel 1992, la consegna del borsone dovrebbe essere stata precedente al 1991 e solo al marzo 1994 Nunzio avrebbe deciso di colpire il parroco. E per quale infamia? Forse Don Diana doveva essere a conoscenza delle dinamiche interne del gruppo camorristico dei casalesi? Don Diana era benvoluto da tutti, doveva necessariamente convivere e operare in un territorio particolarmente difficile, segnato continuamente da spargimenti di sangue, era solo vagamente imparentato con gli Schiavone tramite i matrimoni dei fratelli, la famiglia De Falco viveva vicino alla sua chiesa e Mario De Falco, fratello di Nunzio, piangeva caldamente al suo funerale (v.testi di PG). Una mente criminale, quale potrebbe essere quella di Nunzio De Falco o del defunto Vincenzo, pur non acculturata, non è necessariamente stupida e sarebbe stato da stupidi coinvolgere don Diana in una custodia di armi, a fronte di mille alternative, così come sarebbe stato da stupidi attuare una vendetta per le ragioni

esposte, perché poca soddisfazione poteva derivarne. Don Diana, peraltro, avrebbe avuto la statura morale e personale, proprio a ragione del suo carattere, del suo modo di essere e di porsi in un ambiente difficile, per rifiutare una richiesta del tutto inopportuna.
Quadrano Giuseppe aveva, invece, una ragione personale e immediata per rivalersi sul parroco: l'onta del rifiuto dei funerali in chiesa per lo zio Cecora Giliberto non era cosa da poco ed è un dato di fatto che, nell'escalation criminale contro di lui ad opera dei casalesi, don Diana aveva celebrato al cimitero quei funerali, quando nel giro di tre giorni erano stati uccisi lo zio e il cognato (Piazza Armando-proprio mentre si celebravano i funerali del primo). Singolarmente, non è il fratello Armando a riferire al PM della circostanza dei funerali dello zio –sostiene che si dovette fare un piacere a Nunzio De Falco- , ma è Russo Giancarlo al dibattimento a riferire che il discorso sul tema avvenne con il compagno di detenzione.
E' anche vero che Quadrano, quando aveva voluto vendicare l'altro zio, Cecora Nicola, aveva ucciso Schiavone Alfonso: presumibilmente, non avrebbe avuto alcuna remora a colpire Schiavone Aldo, laddove una ritorsione sulla persona del parroco sarebbe stata una vendetta solo mediata contro gli Schiavone (sia per i lontani legami parentali, sia per il prevedibile impaccio che avrebbero creato agli affari criminali le reazioni e la presenza delle forze dell'ordine).
Ciò posto, ritiene questa Corte che la scelta di uccidere don Giuseppe Diana ebbe soprattutto una forte carica simbolica, come segnale che avrebbe dovuto essere dirompente e risolutorio nella contrapposizione tra il gruppo De Falco-Quadrano e i casalesi (Mafia docet!).
Ed era una scelta che non poteva essere esclusiva e di iniziativa del solo Quadrano: questi, proprio per il tipo d'autore che è e per le scelte e le dinamiche vendicative precedentemente adottate, avrebbe conseguenzialmente rivolto la sua azione omicidiaria direttamente sugli Schiavone, segnatamente su Schiavone Aldo, così come erano stati uccisi i due fratelli Cecora Nicola e Giliberto, così egli avrebbe compiuto l'opera ai danni dei fratelli Schiavone, cugini di Sandokan.
L'esposizione dei familiari di De Falco e Quadrano era già avvenuta con l'omicidio di Schiavone Alfonso, l'uccisione di Aldo non avrebbe aggiunto nulla a un rischio già esistente: Quadrano non avrebbe avuto bisogno del consenso preventivo di Nunzio De Falco per operare in tal senso, così come non ne aveva avuto alcun bisogno in precedenza.
Ed è qui che il discorso si fa più ampio: la scelta di un obiettivo molto più "forte", non usuale, simbolicamente dirompente per gli Schiavone, che erano il gruppo dominante in Casale di Principe e dintorni (non a caso Quadrano disturbava i cantieri già sottoposti ad estorsione dai casalesi), obiettivo che potesse coniugare l'intento vendicativo del Quadrano con interessi di tutto il suo gruppo facente comunque capo a Nunzio De Falco (che, pur essendo in Spagna, manteneva ben salda la sua sfera d'interessi -v. contatti continui e documentati tra tutti i loro affiliati e il capo-traffico telefonico e testi di P.G.), doveva necessariamente passare per il suo principale referente che ne indirizzò l'azione sul sacerdote, reo di essersi rifiutato di celebrare in chiesa il funerale dello zio, parente degli Schiavone, attivo verso la gioventù locale e comunque impegnato sul fronte anticamorra, nei limiti e con le potenzialità disponibili per un semplice parroco di una provincia martoriata dal crimine organizzato. E l'effetto dirompente vi è stato: controlli a tappeto delle forze di Polizia, presenza non usuale delle stesse forze sul territorio, uno sgomento dei fedeli e di tutto il paese, l'esigenza degli Schiavone di esporsi pubblicamente per negare la propria responsabilità.
Non è stata la stessa cosa uccidere don Giuseppe Diana o Aldo Schiavone. E questo lo poteva capire bene Nunzio De Falco, lontano e quindi più distaccato rispetto all'humus locale e alle sue persone, non altrettanto Giuseppe Quadrano.

Ed è a questo punto che va introdotto il tema della bugia detta da quest'ultimo, perché attiene direttamente alla penale responsabilità degli imputati-appellanti e alla sfera dei riscontri esterni alle accuse del principale chiamante in correità.
Il killer di don Giuseppe Diana è stato Giuseppe Quadrano, fu lui ad esplodere i colpi a bruciapelo sul viso del sacerdote quella mattina del 19 marzo 1994. Il travisamento non sarebbe stato necessario sia a causa della diffusa omertà, sia perché bisognava individuare il prete e quindi

26

sarebbe stato necessario chiedere a qualcuno presente (dinamica più agevole senza travisamento): infatti l'assassino chiese, forse a una vecchietta (come sostengono i due Quadrano), forse al sacrestano o allo stesso don Peppe, nei ricordi del Di Meo; il parroco era ancora vestito di abiti non talari (v.foto) e quindi non subito identificabile da persone che non lo conoscevano. E Giuseppe Quadrano non lo conosceva, come asserisce egli stesso, come è del tutto comprensibile atteso che lo stesso, nato a S.Cipriano d'Aversa e residente in Carinaro, certamente non era un frequentatore abituale della parrocchia di Casale di Principe e di raduni scout a causa del suo stile di vita.
Stante l'assenza di un travisamento, la persona presente subito alle spalle di don Diana che si trovò il killer di fronte, a ridosso, dovette necessariamente vederlo, a meno di non essere cieco.
E Di Meo Augusto non è cieco, ha il coraggio delle sue azioni e dice ripetutamente la sua verità, sino all'ultimo verbale allegato, raccolto nel processo similare più di recente celebratosi a S.Maria C.Vetere a carico di Nunzio De Falco.
Cosa si intende per "vedere"? Ciò che affannosamente cerca di spiegare il teste, quando gli contestano che egli in altre occasioni ha detto di non aver visto in viso l'assassino.
A questo punto, chi scrive e chi leggerà dovrà necessariamente compiere un'opera di immedesimazione nella situazione, che è comune a tutti gli incontri di vita: mentre una capigliatura anche piacevole alla vista si memorizza agevolmente, le fattezze di un viso sono più sfuggenti e lo si vede bene, memorizzandolo a sufficienza, solo quando si fissa la persona con attenzione, quindi almeno per qualche secondo. Non a caso, una delle regole di buona educazione (o delle tecniche seduttive al contrario) è quella di non fissare con insistenza una persona. Possiamo immaginare il Di Meo intento a fissare con attenzione un assassino in viso in quel secondo possibile? E' ben difficile, mentre è del tutto credibile, perché rispondente alle normali dinamiche della mente e dell'occhio umano, una visione istantanea di fronte e una visione, pur fuggevole, nel momento in cui l'assassino, cessati i colpi, si gira per allontanarsi. Queste sono state le modalità di identificazione che il teste riferisce più volte e più volte conferma.
Di Meo ha riconosciuto Quadrano Giuseppe nella foto scattata la notte tra il 19 e 20 marzo 1994, lo ha riconosciuto nella foto isolata rispetto all'album e da lui controfirmata il 30 marzo 1994, lo ha riconosciuto in televisione mentre scendeva dall'aereo dopo l'estradizione nel 1995, conferma tutte le sue dichiarazioni e il riconoscimento anche effettuato nel carcere di Benevento nelle udienze del 11.10.1999 e 5 ottobre 2001. Conferma di averlo riconosciuto sia vedendolo con la stessa capigliatura di quella mattina, sia con capelli più corti. E' vero che ritorna sempre sul particolare dei capelli, ma non ha colpa se il Quadrano ha dei bei capelli, castano biondi, naturalmente ondulati quando sono lunghi, particolare in lui certamente più appariscente, ha una corporatura decisamente atletica (v.foto del 19 marzo), un viso affilato, un'altezza di circa m.1,80. Non ha colpa il teste se il Quadrano, nell'album mostratogli con più foto di pregiudicati –tutti in vario modo capelloni-, si nota per il vezzo di portare i capelli più lunghi degli altri e, a fronte di tanti scurissimi, è decisamente di colori più chiari.
Di Meo tenta di spiegare perché dice di non averlo visto in viso: a domanda del PM (ud.5.10.01), "in faccia io non l'ho visto, proprio in faccia per dire come sto guardando lei, cioè una persona che scappa mi dà l'idea di uno che...insomma le dichiarazioni che ho reso";..."vidi dal telegiornale questa cosa che avevano arrestato il presunto killer di don Peppino, quindi la faccia si vedeva bene, poi lo riconobbi quando andai a Benevento e dissi -sì, effettivamente è questa persona-, però non ha i capelli...; a domanda del difensore "...io l'ho visto in televisione e l'ho riconosciuto a Benevento nonostante non l'avessi visto in faccia, cioè faccia intendo quando io vedo la persona e posso dire- sì, questa è lei perché ha il naso così o la bocca...-; "...quello si è girato per uscire, quindi tu vedi comunque una sagoma, vedi una persona e il fatto di dire -l'hai visto in faccia- per dire in faccia, io posso dire faccia, io posso dire...sì, io riconosco quella persona perché aveva ad esempio gli occhi di colore verde, io questo non lo posso dire, però ho cercato di memorizzare...".
In quelle circostanze, ben pochi avrebbero potuto notare il colore degli occhi o le fattezze del naso, ma Di Meo è un fotografo di professione ed è riuscito ad associare quanto visto con le foto dell'imputato. Situazione del tutto imprevedibile da parte di Quadrano (che si limitò ad accorciare i

27

capelli, elemento in lui più vistoso, essendosi reso conto della presenza di altra persona) ed ancora più imprevedibile nella realtà ambientale de qua, dove nessuno vede mai niente e nega l'innegabile.
Ma in questo caso la vittima era un sacerdote, una persona molto benvoluta dagli amici e parrocchiani, uccisa nella sua chiesa mentre si stava recando a celebrare la messa: Augusto Di Meo ha voluto dare il suo contributo e lo ha dato in maniera sincera ed egregia.
Il teste potrebbe essere stato indotto da qualcuno ad identificare Quadrano: a parte il fatto che i giudici di primo grado non gli hanno creduto e hanno creduto a Giuseppe Quadrano (insistendo sul particolare dei capelli, che sarebbe equivoco), se gli Schiavone (o in ipotesi i De Falco) avessero voluto "incastrare" Quadrano, non avevano alcun bisogno di un simile meccanismo aleatorio (e si è visto), l'avrebbero molto semplicemente e agevolmente ucciso!
E non basta.
Verde Vincenzo non potrebbe essere in alcun modo il materiale assassino di don Diana.
Detto imputato, presente a tutte le udienze del giudizio di appello, è di statura inferiore a m.1,70, più basso di don Diana che era alto m.1,71, con una corporatura esile che, solo con uno sforzo di volontà e molta benevolenza estetica, potrebbe definirsi atletica, è decisamente bruno di capelli, se anche in passato fosse stato più robusto, è una legge fisica che le persone non alte, se grosse, sono tarchiate, mai atletiche, quanto meno all'apparenza. Per non parlare dei suoi capelli che, pur portati lunghi, non avrebbero mai avuto le caratteristiche di quelli del Quadrano e difficilmente sarebbero stati fluenti e vaporosi.
I colpi che attinsero don Diana, tutti i colpi, hanno avuto una traiettoria dall'alto verso il basso (v.consulenza autoptica): il corpo della vittima aveva, in quel momento e certamente al primo colpo, una posizione frontale rispetto all'assassino, tanto che il Di Meo fu coperto nella visuale dal corpo dell'amico. Tutte le disquisizioni in sentenza sulle chiavi e sui movimenti di don Diana potrebbero trovare una base sui colpi successivi, dando per ammesso che il teste non si è reso conto che il killer ha continuato a sparare con la vittima in movimento o a terra: ma il primo colpo certamente è stato esploso con la vittima in piedi nel vano della porta. E quindi si trattava di una persona, anche leggermente, più alta di don Diana, Verde avrebbe dovuto alzare di molto il braccio per sparare in viso al sacerdote, movimento scomodo e innaturale, laddove Quadrano si trovò il viso di don Diana agevolmente all'altezza della sua mano armata.
Non a caso, dice il Di Meo che "si vedevano leggermente le spalle da dietro guardando don Diana...si riusciva a vedere la bordatura delle spalle, ma non tanto alto, diciamo una persona leggermente più alta di don Peppe...(ud.5.10.2001-atto allegato al presente processo)".
Questo significa che il defunto Quadrano Armando, che cita un Enzo di Grumo Nevano, e Di Tella Alberto, che riferisce fatti appresi dal defunto Ciccarelli, si sono limitati a "dare una sponda" al congiunto Giuseppe, il quale, sin dal primo momento, avvertendo l'accaduto come una scelta di Nunzio De Falco, non ha mai voluto avallare una sua personale responsabilità nell'omicidio di don Diana e, vistosi alle strette, si è attribuito il ruolo di organizzatore, mai quello del killer.
E che la Di Santo Angela, l'infermiera che quella mattina del 19 marzo 1994 avrebbe fatto gli auguri al Quadrano nello stesso momento nel quale don Diana veniva ucciso, sia un teste falso o indotto in qualche modo a ricordare eventi e persone, già risultava dagli atti: Di Tella Raffaele, la persona alla quale quella mattina avrebbe fatto un'iniezione, non ricorda male o nulla di quei momenti, ricorda così bene che precisa di aver avuto effettivamente una colica renale, "ero accecato dal dolore, avevo un dolore grosso, le siringhe me le ha sempre fatte mia suocera...quella mattina ho fatto le iniezioni...l'infermiere no, io avevo mio padre che era malato precedentemente e veniva l'infermiere a fare le siringhe a lui...sul mio appartamento escludo categoricamente..." (pg.40 ud. 18.12.00). Il Di Tella Raffaele, pur in presenza di eventuali rancori o recriminazioni contro il cognato Giuseppe (sempre possibili, considerato l'ambiente), non avrebbe avuto motivo di negare un fatto vero (del tutto innocuo e avulso da ogni contesto delinquenziale), mentre, trattandosi di un pregiudicato, avrebbe avuto qualche remora nell'avallare un alibi falso, nel timore di poter peggiorare la sua situazione. Angelina andava a fare le iniezioni a Di Tella padre, già defunto vari giorni prima dell'omicidio Diana, non a Di Tella figlio.

28

Pertanto, Verde Vincenzo va prosciolto con formula piena dai reati ascrittigli, perché non è stato lui il killer di don Giuseppe Diana. Alla luce di tale accertamento, va letta la mancanza assoluta di riferimenti allo stesso nelle telefonate registrate dal Quadrano, il dato ambiguo offerto da Armando Quadrano, la conoscenza de relato di Alberto Di Tella.

Da ciò consegue analogo proscioglimento per Della Medaglia Giuseppe, in quanto, accertata la menzogna di Quadrano sul ruolo del Verde, poiché è la stessa fonte di accusa a introdurre una iniziale partecipazione del Della Medaglia, sostituito solo all'ultimo momento dal Verde su iniziativa e mandato del primo, viene a cadere ogni attendibilità sul punto della chiamata in correità.

Non si può trascurare di evidenziare che i riscontri su detta chiamata erano già molto deboli: è vero che Della Medaglia aveva ricevuto l'applicazione di una misura di prevenzione in data 16 marzo 1994 con obbligo di soggiorno nel comune di Sant'Antimo, ma ne era già a conoscenza la sera del 18 marzo e avrebbe avuto un ottimo motivo per comunicare subito a Quadrano che avrebbe mandato un'altra persona al suo posto, si trattava di un "lavoro" delicato, comunque non agevole per chiunque; né vi sono riscontri idonei nella testimonianza Iavazzo, che lo sentiva colloquiare con altri "l'avimmo acciso", situazione troppo generica ed equivoca sul ruolo preciso attribuito dal Quadrano al Della Medaglia.Le analisi sui rapporti tra i gruppi Quadrano e Santantimani, sviluppate nella impugnata sentenza, avrebbero potuto rappresentare uno dei riscontri in presenza di idonea chiamata in correità, che invece manca.

Perché Quadrano Giuseppe ha coinvolto, in ultimo, i due santantimani, attribuendo al Verde quello che era stato il suo ruolo: i motivi della scelta sono noti solo agli interessati, difficilmente li conoscerà mai un Giudice, può solo presumersi un gioco ad incastro di persone quanto meno "poco simpatiche" al Quadrano. Resta il dato processuale che proprio per i due imputati, afferenti il ruolo diretto di esecutore materiale del presente omicidio, i riscontri mancavano del tutto per Della Medaglia ed erano solo quelli degli stretti congiunti del Quadrano per il Verde.

Della Medaglia e Verde vanno scarcerati, se non detenuti per altra causa.

Riprendendo un tema, al quale si era già accennato in precedenza, e fermo restando che la condanna del Quadrano per l'omicidio di don Diana è passata in giudicato, i motivi per i quali il collaborante preferisce non confessare il suo ruolo materiale di killer, pur non sottraendosi al giudizio che non sarebbe stato molto diverso anche in presenza di una confessione sul ruolo, possono solo essere ipotizzati da questa Corte: anche per un collaboratore di giustizia, anche per un criminale incallito, certi morti possono pesare sulla coscienza, oltre a rappresentare una mina vagante per il loro futuro. I benefici della collaborazione, così come si concedono, possono altresì essere revocati; il pericolo, sempre esistente, di essere colpiti dagli ex compagni può, comunque, accompagnarli anche nelle sedi lontane dove vengono abitualmente trasferiti.

Questa Corte, nella sua componente togata, si trova per la terza volta di fronte al principale collaborante che nega il ruolo di esecutore materiale di una "vittima innocente", da intendersi con tale espressione una vittima prescelta solo a cagione della sua personalità, del suo ruolo, di suoi legami parentali, che proprio a causa di ciò colpisce in modo particolare l'opinione pubblica e scuote per un po' la rassegnata disattenzione dei cittadini e delle comunità interessate.

Certamente l'omicidio di don Giuseppe Diana si inscrive in questi episodi salienti, unico sacerdote in Campania a cadere sotto i colpi della camorra.

Giuseppe Quadrano si espose in modo particolare nell'esecuzione di detto omicidio: ma ne poteva fare a meno? No, non fu agevole e non avrebbe potuto esserlo reperire un killer, disposto ad uccidere un sacerdote in chiesa. Pur avendo la criminalità organizzata ben solidi "santuari" nella propria cultura e mentalità, un certo disagio non può non avvertirsi, anche da parte di costoro, nel compiere un'azione comunque sacrilega. Non si trascuri che anche per essi, ancor più per la mafia, una certa ritualità religiosa è importante.

Quadrano dovette esporsi personalmente per la natura del movente che determinò l'omicidio e per la difficoltà nel trovare altro killer, nella componente personale pure presente nel delitto ben si iscrive l'appoggio del fratello Armando, non utile e rassicurante quale killer (poca esperienza nel ramo), ma motivato e idoneo quale complice, nella scelta dell'obiettivo da parte di Nunzio De Falco

29

ben si iscrive la rabbia del Quadrano verso lo stesso e gli altri complici, quando avverte il suo abbandono e isolamento.

Quanto alla penale responsabilità di Piacenti Francesco e Santoro Mario, va integralmente confermata nei loro confronti l'impugnata sentenza, con relativa motivazione, quanto ai più gravi reati sub a-b-c.

Le chiamate in correità del Quadrano nei loro confronti sono state sempre confermate: si è già dianzi esposto che, a fronte di un'iniziale indicazione degli stessi quali esecutori materiali dell'omicidio, il collaborante ne ha poi specificato i ruoli, Santoro alla guida dell'auto e Piacenti nuncius del mandante e organizzatore egli stesso (forniva l'orario della messa, sovrintendeva prima e dopo alla fase omicidiaria, ritornando poi in Spagna).

L'alibi di Piacenti non è valido ed idoneo ad escludere la sua presenza in Italia nei giorni 18-19 marzo 1994: le testi escusse sul punto, la convivente del Piacenti e una sua ex cognata, o hanno detto il falso, o sono state indotte e aiutate a ricostruire tempi e modi nei movimenti dell'imputato non rispondenti al vero. A parte la singolarità di una Festa del Papà così sentita in Spagna, le dichiarazioni della Perez ricalcano pienamente quelle della Gallardo addirittura nell'episodio dello scambio tra fiori per il papà defunto e un paio di occhiali, particolare talmente trascurabile che solo lunghe chiacchiere tra le signore possono aver fissato nelle loro deposizioni; la Gallardo non solo ha concordato con l'amica quanto dire, ma dice a sua volta il falso quando sostiene che il Piacenti aveva già venduto la Mercedes, laddove detta auto veniva vista con a bordo l'imputato dai due funzionari di Polizia che nel mese di maggio 1994 si recavano in Spagna ad incontrare De Falco, dice ancora il falso quando sostiene di non conoscere Quadrano e Santoro e nega rapporti di frequentazione del Piacenti con Nunzio De Falco; infatti, Piacenti è il cugino di De Falco e i suoi stretti rapporti sono dichiarati dall'imputato personalmente nelle telefonate col Quadrano (e confermati dai collaboranti-interni ai casalesi-De Simone Dario e Carmine Schiavone), questi peraltro hanno anche abitato in case contigue, la convivente del Piacenti doveva necessariamente incontrare gli altri e constatarne le frequentazioni.

Ciò posto, i ruoli ascritti ai coimputati dal Quadrano trovano riscontro, in primo luogo, nella attività di indagine compiuta dai funzionari della Questura di Caserta, Argenziano e Fortunato, da loro dettagliatamente descritta nelle relative testimonianze: Santoro e Piacenti si attivarono e si esposero in modo assolutamente non usuale negli incontri tenutisi in Spagna con i due poliziotti e vertenti esclusivamente sull'omicidio di don Diana; accusarono in modo palese e determinato i "casalesi" dell'omicidio, affermarono chiaramente l'estraneità del Quadrano all'episodio.

Orbene, isolatamente preso tale comportamento, esso potrebbe implicare una chiave di lettura quanto meno neutra nei confronti dei due imputati: proprio perché estranei al delitto, volevano asseverare detta estraneità, sia del Quadrano, sia del gruppo nell'insieme, a un episodio particolarmente grave e disdicevole anche per la loro comunità, nonché allentare sempre nei loro confronti i controlli incalzanti cui erano sottoposti.

Tale comportamento, alla luce della chiamata in correità e dei successivi elementi che si andranno ad esaminare, non ha però un significato neutro, bensì è un vero e proprio riscontro individualizzante alle accuse del Quadrano: non ci si sarebbe esposti in modo così lampante e con tale visibilità, se non ci fosse stato un grosso interesse personale a sviare le indagini, interesse che poteva derivare solo dal loro personale coinvolgimento. Per colloquiare con i funzionari di polizia, giunti appositamente in Spagna dopo un contatto telefonico con il solo Nunzio De Falco, sarebbe stato più che sufficiente l'incontro con quest'ultimo, senza alcuna necessità di esporre altri affiliati, già noti pregiudicati. Non si trascuri il dato offerto da De Simone Dario, il quale riferisce che, subito dopo l'omicidio del parroco, Sandokan aveva comunicato loro che il delitto era stato commesso dal "gruppo" di Quadrano Giuseppe, in quanto erano presenti delle persone che avevano assistito al fatto e lo avevano informato. Per quanto si possa ipotizzare una solidarietà del gruppo verso uno di loro, colpevole o innocente che possa essere, essa non può giungere a un'esposizione personale così pesante (a meno del già citato interesse diretto) in quanto l'atteggiarsi dei rapporti

30

nella criminalità associata è estremamente mutevole, non a caso gli stessi che tentavano di discolpare Quadrano, dopo pochi mesi volevano ucciderlo. E l'esposizione non si è limitata ai soli contatti con i poliziotti, ma è esistita una complessa attività di aiuto e ricovero del Quadrano in terra di Spagna, documentata nelle telefonate del Ciccarelli, che dimostrano inequivocabilmente l'accompagnamento dell'altro in Spagna (v. trascrizione perito Villani), nelle attività di polizia francese e italiana che intercettarono il Piacenti a Tolone con la moglie del Quadrano che intendeva raggiungere il marito (v. teste Giusti), nelle intercettazioni disposte nell'ambito delle indagini relative a un traffico di stupefacenti tra Italia e Spagna (tutto esposto in dettaglio dai primi giudici-pg.157 e ss. sentenza impugnata).

In tale contesto, rappresentato dalle testimonianze degli investigatori e da atti di indagine trascritti con apposite perizie, si pongono le telefonate, registrate dal Quadrano, con Piacenti e Santoro, ma, a loro volta, anche intercettate dagli organi di Polizia in un periodo compreso tra fine 1994 e inizi 1995 (si fa, tra l'altro, riferimento alle trascorse festività natalizie e all'omicidio Ciccarelli). La riferibilità delle voci è stata accertata con perizia fonica (v. dott. Roberto Porto) ed è fuori discussione.

Orbene, fermo restando le argomentazioni sul punto già sviluppate dai primi giudici e pienamente condivisibili (v. pg. 174 e ss. sentenza), in questa sede vanno approfonditi gli aspetti evidenziati dai difensori nei motivi di appello.

E' evidente dalla lettura delle trascrizioni, ivi comprese quelle acquisite e disposte nel processo a carico di Nunzio De Falco, che il tema delle conversazioni è sempre introdotto dal Quadrano, il quale insiste volutamente su argomenti ricorrenti, in particolare le sue difficoltà economiche (da lui spiegate ed esposte nelle dichiarazioni collaborative), le intenzioni omicide dei compagni nei suoi confronti (e Santoro ammetterà nel dialogo di essersi recato nel luogo dove era rifugiato Quadrano) e la sua pseudo estraneità all'omicidio di don Diana: poiché lo stesso Quadrano confesserà in ultimo la sua responsabilità per detto omicidio e il Piacenti dimostra di conoscere bene i fatti e gli autori, giocoforza non poteva trattarsi di asserzioni di piena innocenza, bensì di una attribuzione di responsabilità soprattutto al De Falco, quale mandante ed ispiratore nella scelta dell'obiettivo.

- Q."perché se tuo fratello cugino (De Falco cugino di Piacenti) mi faceva fare a me, no, tutti questi guai in giro ora non ci sarebbero! Hai capito?"
- P."Eh, è vero".
- Q."Io prendevo quell'altro Schiavone e finiva la storia..."
- P."Hai ragione, Peppe..." (trasc.Pannuto fl.734 e ss.)
- Q."...ti ricordi Santoro quando stava a casa...che disse Oh Pè, io non dormo più la notte, come devo fare per questo cazzo di prete di merda?"
- P."Si...eh lo so bene..."
- Q."Ti ricordi?...Dissi-tu poi hai fatto il guaio e intanto io lo tengo addosso, vedi?- Ti ricordi?"
- P."Eh, come non mi ricordo." (Pannuto fl.594 e ss).

L'intento del Quadrano nel registrare le conversazioni, all'epoca e considerando che dopo circa due mesi si sarebbe consegnato all'autorità italiana iniziando la sua collaborazione, non poteva essere scevro da una eventuale, futura intenzione di collaborare con la giustizia, precostituendosi delle prove atte ad asseverare le sue dichiarazioni: troppi i riferimenti alla sua pseudo estraneità, ma nel contempo non escludenti del tutto un suo diretto coinvolgimento nell'omicidio Diana. Ma tale considerazione nulla toglie alla piena idoneità, quale riscontro esterno, delle risposte che furono date dal Piacenti e dal Santoro, che rappresentano il loro coinvolgimento e la piena conoscenza dei fatti e degli autori nel delitto de quo, nonché il loro intento di uccidere Quadrano anche per liberarsi definitivamente delle indagini su don Diana, eliminando il sospettato principale : poiché sarebbe del tutto ultroneo riproporre nella presente sentenza il testo delle trascrizioni, già riportato nella sentenza della Corte di Assise, valga per tutto la nuova trascrizione effettuata nell'ambito del processo a Nunzio De Falco, già citata e acquisita nel presente processo nelle parti essenziali.

31

Quanto alla registrazione della telefonata intercorsa tra il Quadrano e Caterino Sebastiano, devesi specificamente rispondere a un argomento introdotto dal difensore di Santoro al fine di dimostrare la inidoneità del mezzo di prova, artatamente predisposto dal Quadrano per "costruire" dei colpevoli, tentativo che avrebbe posto in essere anche nei confronti del Caterino, ma fallito perché questi, all'atto dell'omicidio, era detenuto: l'argomento non ha pregio, perché nella conversazione (v. Pannuto fl.1256) in oggetto Quadrano precisa subito che l'altro era detenuto e il "guaione" è successo in quel periodo, vuole sapere se è stato messo al corrente e. alla risposta affermativa dell'altro il quale precisa pure che è stato presente a tutti i discorsi (confermando peraltro il tenore delle conversazioni tra Quadrano e Piacenti, quando nominano il "Vastano"), gli ribadisce che "quelli che c'entrano, vogliono uccidermi,...quella pecora del "nasone" (Piacenti)...Santoro...". Quindi, l'estraneità del Caterino è data per scontata, Quadrano, oltre alle solite asserzioni di pretesa innocenza-confermate sempre dai suoi interlocutori-voleva probabilmente provocare risposte in tal senso e affermazioni a carico degli altri, non avrebbe mai potuto coinvolgere il Caterino nel delitto con tale conversazione.

Laddove il tenore delle conversazioni sviluppatesi con Piacenti e Santoro si inserisce perfettamente nel contesto dei riscontri esterni a carico dei due imputati, rappresentato ulteriormente dalle dichiarazioni di Quadrano Armando, che pone il Santoro alla guida dell'auto, di Di Tella Rachele che riferisce della presenza in casa del Santoro la mattina del 19 marzo e della successiva visita del Piacenti, di Di Tella Alberto che riferiva de relato della presenza del Santoro nell'auto degli assassini, di Iavazzo Gaetana che ascoltò il Santoro vantarsi di avere ucciso il prete.

Rinviando sempre alla sentenza impugnata per la descrizione e l'analisi dettagliata di questi riscontri, in quanto non si possono ripetere pedissequamente gli stessi argomenti dei primi giudici, corroborati in questa sede dalla descritta scindibilità delle dichiarazioni (e in tal senso, come esposto per la posizione assunta dal Quadrano nella fase delle indagini preliminari, vanno interpretate le dichiarazioni dei suoi congiunti), in questa sede deve evidenziarsi che l'acquisita, nuova dichiarazione della Iavazzo nel processo a carico di Nunzio De Falco, che rappresenterebbe una ritrattazione delle sue dichiarazioni accusatorie, tale non è.

Trattasi, come può umanamente capirsi, di una posizione di totale diniego assunta dalla teste per le ragioni molto chiaramente esposte: e si usa non a caso il termine "teste", perché non si capisce, in base agli atti del processo, quali reati avrebbe commesso la signora, se non quello di essere moglie di un pregiudicato e, in tale veste, a conoscenza delle frequentazioni del marito e presente ad alcuni incontri nella loro abitazione. E' necessario e sufficiente leggere integralmente le dichiarazioni della stessa rese nell'udienza dell'11 dicembre 2000 nel presente processo e il 17 dicembre 2001 nell'altro processo: revoca del programma di protezione, rientro nel proprio paese per essere vicina ai figli, timori per la propria incolumità a seguito di tale scelta. La Iavazzo "doveva" ritrattare, per poter portare avanti la sua attuale scelta di vita; in determinati e noti contesti ambientali, l'amaro e pesante carico familiare che la teste si porta dietro non le consentiva alternative. La Corte di Assise di Appello di Napoli non può e non deve ignorare tale realtà, sminuendo la portata e il valore di un contesto testimoniale, che fu inizialmente coraggioso e difficile. E non si può pretendere negli altri l'eroismo.

Le pene inflitte in primo grado a Piacenti e Santoro vanno, pertanto, integralmente confermate a fronte della loro penale responsabilità per i reati sub A-B-C. I reati sub D e E sono, invece, prescritti e. in tal senso, deve riformarsi l'appellata sentenza.

Va. altresì, pienamente confermata la pena inflitta a Quadrano Giuseppe.

Le argomentazioni del suo difensore, che lamenta la mancata concessione nel massimo dei benefici di cui all'art. 8 L. 203/91 e delle generiche prevalenti, nonché violazioni costituzionali e codicistiche , non sono condivisibili in quanto il suo assistito ha ricevuto una pena. determinata correttamente ed idoneamente nel rispetto del dettato legislativo. sia esso quello disciplinato all'art.133 C.P., sia in base al dettato costituzionale, sia alla luce della L. 203/91 e della disciplina del rito abbreviato.

32

Ove fosse intervenuto un appello del PM, ben altre sarebbero state le valutazioni di questa Corte sull'entità della pena inflitta al Quadrano: anni 14 di reclusione, a fronte di un crimine gravissimo e ripugnante, a fronte di un comportamento processuale e collaborativo non completamente sincero.
Le spese processuali gravano sul solo Quadrano, essendo intervenuta una parziale modifica nei confronti di Piacenti e Santoro.
Tutti e tre, in solido, sono invece tenuti al pagamento delle spese a favore delle costituite parti civili, come liquidate nel dispositivo.
La complessità della presente motivazione richiede il termine massimo di gg. 90 per il suo deposito e la sospensione dei termini di custodia per lo stesso periodo.

P. Q. M.

Letto l'art. 605 c.p.p.

Sull'appello proposto dagli imputati Santoro Mario, Della Medaglia Giuseppe, Verde Vincenzo e Piacenti Francesco avverso la sentenza emessa dalla Corte di Assise di S.Maria C.Vetere in data 5.6.2001 e da Quadrano Giuseppe avverso la sentenza emessa dalla Corte di Assise di S.Maria C.Vetere in data 20.7.2001, così provvede:

A) accoglie gli appelli proposti da Della Medaglia Giuseppe e Verde Vincenzo e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza, assolve gli stessi dalle imputazioni loro in rubrica ascritte per non aver commesso il fatto ex art. 530 co.1 c.p.p.

Letto l'art. 532 c.p.p. ordina la liberazione degli imputati Della Medaglia Giuseppe e Verde Vincenzo, se non detenuti per altra causa.

B) rigetta l'appello proposto da Quadrano Giuseppe e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza.

C) Letto l'art. 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere contro Santoro Mario e Piacenti Francesco in ordine ai reati loro ascritti ai capi D e E perché estinti per prescrizione. Rigetta gli appelli proposti dagli stessi in relazione ai reati sub A-B-C e conferma nel resto l'appellata sentenza.

D) Condanna Quadrano Giuseppe al pagamento delle ulteriori spese processuali anticipate dallo Stato.

E) Condanna Quadrano, Piacenti e Santoro, in solido fra loro, al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili costituite nel giudizio di appello, liquidate in E. 4000,00 a favore della P.C. Diana Gennaro, E. 4000,00 a favore della P.C. Di Tella Iolanda, E. 6000,00 a favore della P.C. AGESCI, oltre accessori come per legge.

F) Letto l'art. 544.3 c.p.p. indica in gg. 90 il termine per il deposito della motivazione e dispone la sospensione dei termini di custodia cautelare per lo stesso periodo.

Napoli, 27 marzo 2003

Il Consigliere estensore
(dott. Giuseppina D'Antonio)

Il Presidente
(dott. Pietro Lignola)

CANCELLIERE
(Magrì)

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

Depositato in cancelleria
oggi 7/5/03
IL CANCELLIERE
(Magrì)

33

10.7.03 Ricorso per cassazione proposto dall'avv. Santorastro Mario per SANTORO MARIO.

27.5.03 Ricorso per cassazione proposto dall'avv. Ferdinando Rossi per Quadrano Giuseppe

16.6.03 Ricorso per cassazione proposto dall'avv. Alfonso Reccia per Piacenti Francesco.

6.10.03 Irrevocabile per Verde Vincenzo e Della Medaglia Giuseppe.

15.10.03 atti in cassazione.

La Cassazione con sentenza 4-3-04 dichiara inammissibile il ricorso del Quadrano e rigetta i ricorsi del Santoro e del Piacenti. Condanna in solido i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché il solo Quadrano al pagamento della somma di euro 500 (cinquecento) alla cassa delle ammende, condanna altresì i predetti ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado della costituita parte civile, Agesci, che si liquidano nella somma complessiva di euro 3900 di cui euro 3000 per onorari nonché a favore della costituita parte civile Arena e Di Villa, che si liquidano nella somma complessiva di euro 3400 di cui euro 3000 per onorari.

4-3-04 Irrevocabile per Quadrano - Santoro e Piacenti

6-3-04 estr. esecut. da Cassazione alla Procura Generale

IL CANCELLIERE - CI
(Concetta La Ragione)

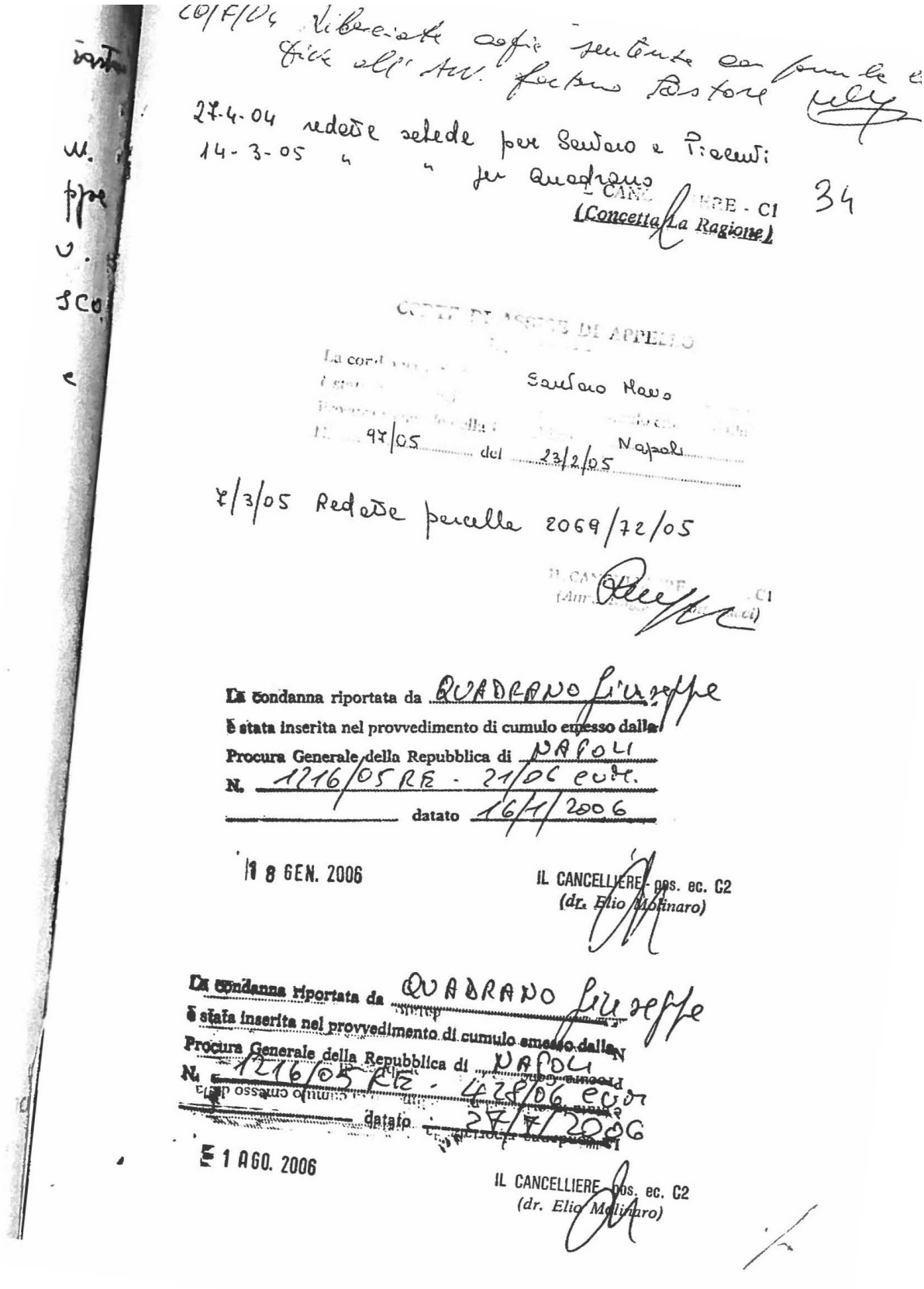

20/F/04 Liberiate copie sentenze con formula e
Dice all'Avv. Gaetano Pastore

27-4-04 redatte schede per Santoro e Piacenti
14-3-05 " " per Quadrano

IL CANCELLIERE - C1
(Concetta La Ragione)

34

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

La condanna ... Santoro Mario
... Napoli
N. 97/05 del 23/2/05

7/3/05 Redatte parcelle 2069/72/05

IL CANCELLIERE - C1
(Anna ...)

La condanna riportata da QUADRANO Giuseppe
è stata inserita nel provvedimento di cumulo emesso dalla
Procura Generale della Repubblica di NAPOLI
N. 1216/05 RE - 21/06 cum.
datato 16/1/2006

18 GEN. 2006

IL CANCELLIERE - pos. ec. C2
(dr. Elio Molinaro)

La condanna riportata da QUADRANO Giuseppe
è stata inserita nel provvedimento di cumulo emesso dalla
Procura Generale della Repubblica di NAPOLI
N. 1216/05 RE - 428/06 cum
datato 27/7/2006

1 AGO. 2006

IL CANCELLIERE - pos. ec. C2
(dr. Elio Molinaro)

35

RG 21/02
Sent 23/03 del 27/3/03
proc. p. cf Santoro Mario +4

Reg.to Ufficio Napoli 1 il 17 LUG. 2005
N. 571 Vol. 191 Atti Giudiziari
ART. 571 a debito € 1,33
Richiesta Cancelleria.
IL DIRIGENTE TITOLARE
(Dr. Gio Gennaro)

DEPOSITO ATTI TRASMISSIONE
REGISTRAZIONE
(Cancelleria di Giustizia)

Ufficio di Napoli
Atti Giudiziari ed Ammende

Cod. Trib.	Importo
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
TOTALE €	[illegible]

REGISTRO A NAPOLI
N.
IL DIRIGENTE
(Dr. Gio Gennaro)

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

36

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI NAPOLI

UFFICIO DELLA CANCELLERIA

Sez. 4ª Napoli, 27/7/2005

Posta a nota del ..... N. ..... Sez. ..... Allegati N. .....

OGGETTO: SPESE PROCESSUALI. RG 21/02

PM 7/98 Sez. 27/3/03

AL SIG. DIRIGENTE IL CAMPIONE PENALE

S E D E

Per l'iscrizione nel registro mod.29 si trasmettono LE ALLEGATE NOTE SPESE relative ai sottoelencati procedimenti penali:

Nº RD.	NUMERO REG. GEN.	Nº SEZ.	COGNOME E NOME	ANNOTAZIONI	NUMERO CAMPIONE PENALE
1	21/02	4ª	SANTORO MARIO + 4	Parcella Supp al 2069/72/05	
					4442/05
			Dir. 27.7.05		
			Eser. 5 SET. 2005		

IL CAMPIONE PENALE

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

La condanna riportata da QUADRANO Giuseppe

è stata inserita nel provvedimento di cumulo emesso dalla

Procura Generale della Repubblica di NAPOLI

N. 1058/06 RE - 146/07

datato 14/2/2007 e successivamente

trasmesso con nota della P.G. di NAPOLI in data

16 FEB. 2007 19/3/2007

IL CANCELLIERE ... C2

(dr. ... Molinaro)

21 MAR. 2007

IL CANCELLIERE pos. ec. C2

(dr. Elio Molinaro)

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

15498/04

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.magistrati:

Udienza pubblica

Del 4 Marzo 2004

SENTENZA N 334/2004

RG N. 40413/2003

Dott.	Severo	Chieffi	Presidente
1 Dott	Umberto	Giordano	Consigliere
2 Dott	Emilio	Gironi	Consigliere
3 Dott	Francantonio	Granero	Consigliere
4 Dott.ssa	Paola	Piraccini	Cons. Relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso presentato da Santoro Mario nato a Villa di Briano il 9/5/64, da Piacenti Francesco nato a Casal di Principe l'1/1/56 e da Quadrano Giuseppe nato a San Cipriano d'Aversa il 20/4/54

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

avverso la sentenza emessa dalla Corte di assise d'appello di Napoli in data 27/3/2003 con la quale, in relazione alla sentenza emessa il 20/7/2001 dalla Corte d'assise del Tribunale Santa Maria Capua Vetere, veniva confermata la condanna alla pena di anni 14 di reclusione inflitta a Quadrano, veniva dichiarata la prescrizione per i reati di cui agli artt. 697 e 703 c.p. nei confronti di Piacenti e Santoro e confermata la condanna all'ergastolo per l'omicidio del parroco Diana Giuseppe.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso

Udita la relazione del Consigliere Piraccini

Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Gianfranco Ciani ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di Quadrano ed il rigetto dei ricorsi di Piacenti e Santoro

Rilevato che il difensore di parte civile, Avv. Pastore, ha chiesto la conferma della sentenza, mentre i difensori dei ricorrenti Avv. ti Reccia, Aricò e Santonastaso hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi

FATTO E DIRITTO

Diana Giuseppe, parroco della chiesa di San Nicola a Casal di Principe, veniva ucciso in chiesa la mattina del 19/3/94 da un individuo a volto scoperto che dopo aver chiesto ad una donna presente chi era il parroco, lo avvicinava e gli esplodeva da distanza ravvicinata e dall'alto verso il basso 4 o 5 colpi con una pistola cal. 7,65. Uno dei testimoni presenti, Di Meo, di professione fotografo, dopo una prima iniziale reticenza, descriveva l'assassino e lo riconosce in fotografia per Quadrano Giuseppe. Analogo comportamento teneva l'altro testimone presente, Iaiunese, sagrestano, il quale dava dell'assassino la stessa descrizione e riconosceva in fotografia il Quadrano. Costui, noto pregiudicato della zona, si dava alla latitanza fuggendo in Spagna, ma dall'estero iniziava, tramite i familiari, a far sapere che aveva intenzione di collaborare perchè era stato accusato di questo omicidio ingiustamente. Nell'ambiente iniziava a circolare la tesi dell'esistenza di un preciso movente per l'omicidio del sacerdote e cioè che costui si era rifiutato di celebrare in chiesa i funerali di Cecora Gilberto, ucciso in un agguato organizzato dal clan dei casalesi e zio di Quadrano, e che vi era stata una discussione in chiesa tra Don Diana ed il figlio di Cecora, cugino di Quadrano, per cui la morte sarebbe stata comunque riferibile al Quadrano, come vendetta per lo sgarbo subito.

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

Dopo alcuni contatti avvenuti in Spagna con le forze dell'ordine, Quadrano si costituiva e veniva estradato in Italia, dove si dichiarava totalmente estraneo al fatto e indicava come alibi la circostanza che quella mattina era stato visto a casa dall'infermiera che si era recata a fare una puntura ad un familiare, Di Tella Raffaele affetto da colica renale, in un orario incompatibile con l'esecuzione materiale dell'omicidio. Poichè l'alibi veniva confermato, il Quadrano veniva scarcerato ed il procedimento archiviato. Dopo alcuni mesi Quadrano si presentava spontaneamente e confessava di essere stato l'organizzatore dell'omicidio, ma non l'esecutore materiale, che identificava in Verde Vincenzo e chiamava in causa anche il proprio fratello Armando, Della Medaglia Giuseppe, Santoro Mario e Piacenti Francesco. La versione fornita da Quadrano sul suo ruolo, quale capozona di Carinaro e sulla sua appartenenza al clan facente capo a De Falco Vincenzo, antagonista del clan dei casalesi, trovava conferma anche presso altri collaboranti, quali De Simone Dario. In merito all'omicidio di Don Diana, Quadrano riferiva che la decisione era stata presa da De Falco Nunzio, come mezzo per punire la famiglia Schiavone, considerata autrice dell'omicidio di Cecora, in quanto il sacerdote sarebbe stato legato da vincoli familiari con detto clan. Mentre Quadrano voleva colpire direttamente gli Schiavone, l'ordine di punire il sacerdote era arrivato dalla Spagna e l'aveva portato direttamente Piacenti, per conto di De Falco. Individuava gli esecutori materiali prima in Piacenti poi in Della Medaglia e Santoro, poi ancora riferiva che la mattina dell'agguato Della Medaglia veniva sostituito da Verde Vincenzo, perché aveva un impegno, ed a loro si aggiungeva il fratello di Quadrano, Armando, in quanto conosceva i luoghi. Verde si era offerto di essere l'esecutore materiale mentre gli altri erano rimasti a bordo dell'auto. Aveva poi raccontato che quando, dopo qualche mese, si era recato in Spagna ed aveva incontrato De Falco, costui gli aveva riferito che il movente vero dell'omicidio era stato uno sgarbo compiuto dal sacerdote contro di lui, in quanto dopo che gli avevano affidato una partita di armi, costui se ne era disfatto consegnandole al nemico e cioè alla famiglia Schiavone. Per tali motivi si era deciso di uccidere il sacerdote e di gettare la colpa sulla famiglia Schiavone. Durante la latitanza in Spagna, Quadrano aveva avuto il sospetto che i suoi sodali in realtà volessero liberarsi di lui o uccidendolo o attribuendogli l'omicidio di Don Diana, per il quale era stato anche riconosciuto, e così aveva iniziato a registrare i colloqui con Piacenti e Santoro.

La Corte d'assise di primo grado aveva creduto a Quadrano ed aveva quindi ritenuto attendibile la versione da lui fornita secondo cui l'omicidio sarebbe stato deciso da De Falco, lui avrebbe partecipato all'organizzazione, ma non sarebbe stato l'esecutore materiale; riteneva che tale versione fosse stata confermata dalla teste che aveva dichiarato di averlo visto la mattina del fatto a casa in un orario incompatibile con la condotta di esecutore materiale; riteneva che il riconoscimento di persona e fotografico era inaffidabile perchè non certo. Anche il fratello

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

Armando aveva confermato tale versione e veniva dichiarato attendibile perchè si era autoaccusato e poi si era suicidato in carcere. Il movente indicato da Quadrano veniva poi confermato da altri collaboranti, De Bona e Caianiello, anche se la Corte di primo grado riteneva di poter escludere che il sacerdote, impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, si fosse prestato a custodire delle armi e concludeva che era possibile che egli non conoscesse il contenuto dei pacchi che aveva ricevuto in deposito da De Falco.

La Corte d'assise di appello confermava solo in parte la sentenza di primo grado non credendo alla versione fornita da Quadrano sul movente dell'omicidio e sul suo ruolo effettivo nell'esecuzione materiale.

In primo luogo si occupava di due eccezioni procedurali avanzate dalla difesa di Santoro e Piacenti.

La prima aveva ad oggetto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Quadrano Armando rese in data 18/10/96 perchè assunte in violazione della procedura prevista dall'art. 141 bis c.p.p. Infatti in quella data nel carcere di Benevento, Quadrano veniva interrogato e le sue dichiarazioni venivano registrate da un maresciallo della Guardia di Finanza, ma all'esito dell'esame si rilevava un difetto nella cassetta in quanto la stessa non era risultata registrata, per cui di quelle dichiarazioni esisteva solo il verbale in forma riassuntiva. All'udienza dibattimentale del 19/6/2000 veniva depositato il verbale e si dava atto che non era possibile procedere alla trascrizione della bobina perchè non era rimasta registrata e nessuno dei difensori presenti sollevava eccezioni, nè aveva in precedenza chiesto che si procedesse alla trascrizione, per cui, concludeva la Corte, che vi era stato il pieno rispetto dell'art. 141 bis c.p.p.

La seconda eccezione era stata sollevata dalla difesa di Piacenti e riguardava la violazione del principio di cosa giudicata nel procedimento di estradizione in Spagna e la violazione della condizione posta dalla sentenza spagnola e cioè che la durata della pena non poteva estendersi a tutta la vita inesorabilmente. La Corte riteneva superate dette eccezioni dalle risposte che già la Corte spagnola aveva dato, ritenendo possibile in queste condizioni l'estradizione.

Entrando poi nella valutazione di merito procedeva alla valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del Quadrano e rilevava come l'imputato era persona dedita al crimine e si era reso responsabile di azioni gravi ed efferate; inoltre aveva più volte tradito il gruppo di appartenenza, il clan dei casalesi, schierandosi coi nemici di un tempo, il clan di De Falco; infine aveva deciso di collaborare perchè temeva di essere ucciso e quindi certamente il suo intento non era il pentimento, ma l'istinto di aver salva la vita. Tanto premesso la Corte riteneva che comunque Quadrano fosse attendibile, perchè se una persona assumeva la qualifica di collaborante, ciò nasceva dal fatto che era inserito in una associazione criminale e quindi si era reso responsabile di efferati delittti, solo così poteva raccontare fatti ed eventi per conoscenza diretta. Inoltre era ovvio

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

che un pentito decideva di collaborare solo quando tutto era perduto, e quindi la paura di essere ucciso era certamente un movente determinante. Infine era altrettanto ovvio che costui avrebbe proceduto ad accusare le persone a lui vicine delle quali conosceva le azioni per averle condivise.

La Corte affrontava poi la problematica della non continuità delle sue dichiarazioni accusatorie in quanto dopo essersi dichiarato totalmente estraneo all'omicidio, in un secondo momento aveva confessato, assumendosi la responsabilità dell'organizzatore dell'omicidio, ma aveva identificato gli esecutori materiali in varie persone, cambiando anche su tale punto versione più volte. Riteneva la Corte che la sua seconda versione avesse una sua attendibilità intrinseca, se letta in relazione all'attribuzione morale delle responsabilità. L'omicidio del parroco, che aveva sconvolto la comunità, non poteva non pesare anche sulla coscienza di un pluriomicida, e l'assunzione diretta di una responsabilità nell'omicidio, come esecutore materiale, avrebbe determinato l'apertura di una serie di vedette nei confronti dei suoi familiari; secondo la Corte solo così poteva leggersi da un lato la decisione di attribuirsi la responsabilità dell'omicidio, dopo che il procedimento penale era stato archiviato, dall'altro lato la scelta di non dire tutta la verità sull'esecutore materiale, per evitare le ritorsioni.

Proprio questa ambiguità aveva poi determinato il cambiamento di versioni sull'identificazione dell'esecutore materiale, mentre in relazione agli altri partecipi della decisione ed all'attribuzione delle relative responsabilità a De Falco ed ai suoi uomini, Piacenti e Santoro, la versione di Quadrano non era mai sostanzialmente mutata. In relazione al movente dell'omicidio la Corte dopo aver esaminato quello privilegiato dal giudice di primo grado e cioè un interesse vendicativo di De Falco, riteneva di dover rivalutare, senza escludere il primo, anche il secondo e ciò sulla base di argomentazioni logiche e della verità processuale che era emersa nel corso del dibattimento.

La Corte argomentava che il funerale dello zio di Quadrano, Cecora Gilberto, era stato celebrato nella cappella del cimitero e non in chiesa e tra il figlio di Cecora ed il sacerdote vi era stata un'accesa discussione anche se non se ne conosceva l'argomento; inoltre il giorno dopo il funerale Don Diana veniva ucciso. Di contro a questa concomitanza temporale, l'altro movente ipotizzava una vendetta consumata a ben 3 anni di distanza dal fatto della presunta consegna delle armi al sacerdote avvenuta nel 91, senza contare che appariva del tutto poco credibile che Don Diana, da sempre schierato contro la criminalità organizzata ed ogni forma di violenza, si fosse prestato addirittura a custodire delle armi. Rilevava la Corte come il clan di De Falco aveva ben altri luoghi più sicuri dove custodire beni preziosi come le armi. La morte del sacerdote appariva come un gesto simbolico e dirompente che avrebbe dovuto accendere la guerra di mafia tra il clan dei casalesi e quello facente capo a De Falco, una morte simbolica che contemporaneamente costituiva una vendetta personale di Quadrano e un obiettivo per l'intero gruppo facente capo a De Falco,

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot. 2024/0000176/CAM

un'affermazione di potere nel territorio di pertinenza degli Schiavone. Questo, secondo la Corte, era il vero motivo che collegava i due moventi e cioè quello personale di Quadrano e quello funzionale al clan; da ciò ne derivava che la natura dell'obiettivo e la sua rilevanza non poteva essere decisa da uno solo, anche se in posizione di preminenza nel clan, ma doveva essere approvato dal capo, per le gravi ripercussioni, anche sui familiari, che tale morte avrebbe avuto.

La Corte faceva discendere da tale ricostruzione anche la individuazione del diverso ruolo avuto da Quadrano nell'omicidio, rispetto alle sue dichiarazioni, e cioè quello di esecutore materiale. La realtà processuale aveva dimostrato che Di Meo, il teste fotografo, presente al fatto, aveva riconosciuto il Quadrano in fotografia, lo aveva riconosciuto in televisione, quando lo aveva visto scendere dall'aereo che lo riaccompagnava in Italia e lo aveva riconosciuto in carcere. Aveva sempre confermato tali versioni in dibattimento ed aveva fornito particolari della persona di difficile confondibilità con le caratteristiche fisiche di altri autori. Infatti il Quadrano ha capelli ondulati e chiari, un viso affilato , ha corporatura atletica ed è alto circa m. 1,80 e tali particolari non hanno nulla a che fare con colui che veniva indicato da Quadrano come esecutore materiale, il Verde, di statura più bassa e di colori decisamente scuri. L'altezza di Quadrano rendeva poi compatibile la traiettoria dei colpi che avevano attinto il sacerdote, tutti dall'alto verso il basso. Ricordava poi la Corte come l'alibi fornito da Quadrano fosse stato in realtà non confermato da Di Tella Raffaele, che, in relazione all'episodio aveva solo confermato che quella infermiera era solita recarsi a casa sua tempo prima quando doveva fare le iniezioni al padre.

La Corte territoriale riteneva poi che la chiamata in correità di Quadrano nei confronti di Piacenti e Santoro dovesse essere pienamente confermata, avendo egli riconosciuto i loro ruoli il primo di organizzatore e nuncius di De Falco, il secondo come autista dell'auto usata nell'agguato. In relazione al Piacenti rilevava come l'alibi fornito si era verificato inaffidabile sia perche le due testi avevano concordato la versione sia perché, contrariamente a quanto sostenuto, egli aveva ancora la disponibilità della vettura mercedes nel maggio 1994 e quindi ben poteva essere venuto in Italia con quel mezzo nel marzo di quell'anno. I due inoltre si erano attivati per convincere i funzionari inviati in Spagna dell'estraneità del Quadrano dall'omicidio ed inoltre nelle telefonate intercettate dal Quadrano si dimostravano assolutamente a conoscenza di come si era svolto il fatto e di chi ne era stato l' autore. Quelle telefonate, se pur pilotate da Quadrano, assumevano nei confronti dei due, che ignari rispondevano, un riscontro esterno alla chiamata in correità, oltre all' ulteriore riscontro costituito dalla dichiarazione di Di Tella Rachele che aveva riferito della presenza di Santoro e di Piacenti quella mattina e dalla dichiarazione di Di Tella Michele che aveva riferito della presenza di Santoro sull'auto degli esecutori materiali. Altro riscontro rilevante era costituito dalle dichiarazioni di Iavazzo Gaetana che aveva riferito di aver ascoltato il Santoro vantarsi di aver ucciso il prete; la

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

Corte in merito con argomentazione logica aveva giustificato le sue successive dichiarazioni rese in altro procedimento, a carico di De Falco Nunzio, ritenendole non tanto un ritrattazione quanto la scelta di una totale negazione dovuta alla necessità di sopravvivere dopo la revoca del programma di protezione.

Contro la sentenza proponeva ricorso Quadrano, Piacenti e Santoro.

Quadrano deduceva violazione di legge per aver omesso di applicare l'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91, per aver omesso di applicare le attenuanti generiche prevalenti, per aver applicato in modo troppo discrezionale i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., per aver violato il dettato costituzionale dell'art. 27 cost. secondo il quale la pena deve tendere alla rieducazione, illogicità della motivazione nella parte in cui alla piena attendibilità delle dichiarazioni di Quadrano non sia seguita una pena meno afflittiva.

Santoro deduceva

- violazione dell'art. 141 bis e 191 c.p.p. in relazione all'inutilizzabilità dell'interrogatorio di Quadrano Armando perchè non registrato per un problema tecnico, trattandosi di nullità rilevabile in ogni stato e grado del procedimento e che ben avrebbe potuto essere rimediato dal P.M. che accortosi subito del problema doveva ripetere l'atto;
- violazione dell'art. 603 c.p.p. per aver omesso di assumere una prova decisiva costituita dall'acquisizione dei tabulati delle telefonate giunte il 18/3/94 all'utenza di De Falco in Spagna;
- manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui dopo aver ritenuto che il Quadrano mentiva sul movente e aveva individuato degli esecutori materiali innocenti, in realtà fosse credibile quando chiamava in correità il Santoro.

Piacenti deduceva

- difetto e mancanza di motivazione nella parte in cui non aveva risposto alle doglianze avanzate in sede di appello alla violazione del giudicato del procedimento di estradizione e alla violazione del divieto di applicare una pena di detenzione a tempo indeterminato;
- difetto di motivazione nella parte in cui dopo aver ribaltato in relazione al movente la sentenza di primo grado aveva ritenuto il Quadrano credibile quando accusava il Piacenti, operando un frazionamento in punto di credibilità della versione fornita da Quadrano e dai suoi familiari credibili solo in parte.

La Corte ritiene che il ricorso di Quadrano debba essere dichiarato inammissibile per la sua assoluta genericità, in quanto la sentenza di appello ha correttamente motivato su come si sia giunti alla determinazione della pena tenendo conto di tutti gli elementi previsti dall'art. 133 c.p., delle attenuanti generiche e speciali previste nonchè della riduzione per il rito abbreviato. Di contro il

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot. 2024/0000176/CAM

ricorso si limita ad enunciare una presunta violazione di legge ed un difetto di motivazione senza specificare dove si sarebbe verificato il difetto o la violazione.

I ricorsi di Piacenti e Santoro debbono invece essere rigettati.

Per Piacenti il motivo di ricorso relativo al procedimento di estradizione è del tutto generico, non si comprende come la Corte territoriale avrebbe dovuto o potuto intervenire nel rilevare la violazione del giudicato nel procedimento di estradizione celebratosi in Spagna secondo il codice in vigore in quel paese; dalla ordinanza pronunciata in data 27/4/98 dall'autorità giudiziaria spagnola si evince che nessun giudicato si era formato in relazione ad un precedente procedimento di estradizione conclusosi con la negazione della consegna perchè quei fatti, relativi ad un procedimento del 95, erano diversi da quelli per cui invece veniva concessa l'estradizione. Identica motivazione era poi contenuta nell'ordinanza con cui veniva rigettata la supplica contro l'ordinanza che concedeva l'estradizione.

Per quanto attiene poi alla violazione della condizione posta e cioè che la pena non potesse riguardare una condanna estesa inesorabilmente a tutta la vita, deve ricordarsi come l'ergastolo è sì una pena perpetua in linea di principio, ma di fatto suscettibile di estinzione attraverso numerosi istituti previsti dall'ordinamento penale ed inoltre che la stessa Corte spagnola nel medesimo procedimento sopra ricordato aveva concluso per l'impossibilità di imporre al sistema giuridico italiano i limiti di pena previsti da quello spagnolo, ritenendola un'ingerenza priva di sufficiente fondamento.

Per Santoro il motivo riguardante l'omessa acquisizione di una prova decisiva (cioè la prova che effettivamente il Santoro avesse telefonato la mattina dell'omicidio al De Falco in Spagna) deve parimenti essere rigettata in quanto come emerge dallo stesso motivo di ricorso mentre era stato possibile acquisire dall'autorità spagnola i tabulati del traffico di telefonate dei mesi di aprile 1994, non era invece stato possibile acquisire quelli di marzo; inoltre dalla sentenza di primo grado emerge che non era stato possibile acquisire le intercettazioni in quanto erano state autorizzate il 19/2/94 ma le operazioni erano iniziate solo il 6/4/94 e pertanto nel mese di marzo non erano operative.

Ambedue i ricorrenti hanno poi rilevato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Quadrano Armando perchè non registrate. In proposito rileva la Corte che le Sezioni Unite con sentenza n. 9 del 25/3/1998 hanno chiaramente affermato che le dichiarazioni rese da persona detenuta a qualunque titolo, se non assunte nella forme dell'art. 141 bis c.p.p., sono del tutto inutilizzabili sia contra se che contro terzi. Deve evidenziarsi che, nel caso in esame, la registrazione come operazione si è svolta, ma non ha raggiunto il suo scopo e cioè la cassetta non è rimasta registrata per problemi tecnici. Potrebbe sul punto richiamarsi l'art. 139 3° comma c.p.p. che prevede appositamente

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

l'ipotesi in cui una parte della riproduzione non sia intellegibile o non abbia avuto effetto e consente che faccia prova dell'atto il verbale redatto in forma riassuntiva. Poichè la ripetizione dell'atto nel caso di specie era immediatamente possibile, perché gli inquirenti si erano accorti del problema, può anche concludersi per l'inutilizzabilità dell'atto, affermazione che nel caso di specie è priva di rilevanza in quanto la Corte territoriale aveva utilizzato la sua dichiarazione solo ai fini di costituire una conferma ulteriore alla presenza di Santoro sul luogo, già ampiamente riscontrata nella base degli altri elementi dianzi indicati.

In relazione ai denunciati difetti di motivazione relativi alla credibilità intrinseca ed estrinseca della chiamata in correità di Quadrano, deve rilevarsi come la sentenza del giudice di appello è ampiamente motivata, con l'esame di tutti i punti critici rappresentati dagli imputati e contiene un ragionamento logico ed ancorato ai risultati dibattimentali che va esente da vizi. La Corte infatti non si nasconde la contraddittorietà delle dichiarazioni di Quadrano, il cambiamento interessato di versione, la non sincerità sul proprio ruolo, ma ne da una valutazione ragionata e basata su diversa interpretazione delle prove acquisite al processo e poichè tale interpretazione non appare contraddittoria in se, la sua valutazione non rientra tra le censure deducibili nel giudizio di legittimità. Tutti i vizi o le contraddittorietà denunciate dai ricorrenti non sono intrinseci alla motivazione della sentenza di appello ma emergono da un raffronto tra la sentenza di primo e di secondo grado che dei fatti hanno dato una diversa interpretazione, ma la sentenza di appello spiega perchè deve essere preferibile la sua tesi interpretativa e soprattutto sul movente è assolutamente convincente. Appare infatti non solo altamente probabile, ma anche legata ai riscontri processuali, la tesi che l'azione fosse stata determinata sia da un movente individuale, quale lo sgarbo subito dalla famiglia Quadrano in relazione ai funerali dello zio, sia dalla necessità di compiere un'azione dirompente nel territorio di pertinenza del clan dei casalesi, per minare il loro potere assoluto. Al movente la Corte arriva dopo aver valutato l'assoluta credibilità del riconoscimento effettuato dal teste oculare, estraneo all'ambiente, il De Meo, che per caso si trovava in chiesa. Il suo riconoscimento, definito dubbio dal giudice di primo grado solo perchè il teste aveva riferito che non era stato in grado di vedere le particolarità del volto dell'assassino, appariva in realtà assolutamente credibile perchè egli aveva descritto caratteristiche fisiche dell'assassino troppo particolari per essere inventate e del tutto riferibili al Quadrano che ha una struttura fisica molto specifica, trattasi infatti di fisico atletico, alto, longilineo con una fluente chioma di colore chiaro. Inoltre non si era provato alcun legame tra il teste De Meo e le cosche che operavano nel territorio e pertanto non poteva ritenersi il teste indotto ad accusare il Quadrano per interesse degli Schiavone. La Corte poi spiegava perchè si poteva ritenere Quadrano credibile in parte e cioè sul coinvolgimento di Piacenti e Santoro nell'omicidio e non invece quando aveva coinvolto Verde e Della Medaglia. In particolare riferiva dei numerosi riscontri alla sua chiamata in correità e cioè il

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

legame tra i due e De Falco, la loro presenza in Spagna a fianco di Quadrano, quando si era trattato di convincere la polizia italiana dell'estraneità di Quadrano dall'omicidio, le telefonate intercettate da Quadrano che dimostravano come i due fossero perfettamente a conoscenza di come si era giunti all'omicidio, su chi ne era l'autore e chi il mandante, la loro presenza in Italia ed in particolare in Casal di Principe il giorno dell'omicidio, la loro partenza per la Spagna subito dopo.

Sulla circostanza che i parenti di Quadrano non venivano creduti quando avevano confermato la tesi del Quadrano sull'esecutore materiale, mentre venivano creduti in relazione agli altri due chiamati in correità, può osservarsi che ciò discende dalle stesse considerazioni utilizzabili per la credibilità intrinseca del Quadrano. Infatti di fronte all'accertamento probatorio della responsabilità del Quadrano quale esecutore materiale dell'omicidio, ed alla considerazione che il movente di tale versione compiacente era sia un tornaconto personale sia la necessità di non scatenare nei confronti della sua famiglia una reazione a catena, è ovvio che soprattutto i familiari erano portatori degli stessi interessi. Ciò nulla toglie alla valutazione di veridicità della affermata presenza dei due sul luogo del delitto quella mattina, anche perché conforme a tutti gli altri elementi di riscontro, mentre invece per quanto attiene a Verde e a Della Medaglia non era stato acquisito altro.

Pertanto gli imputati vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali e della costituzione e difesa delle parti civili costituite, mentre il solo Quadrano anche al pagamento della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso di Quadrano e rigetta i ricorsi di Santoro e Piacenti.

Condanna in solido i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè il solo Quadrano al pagamento della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende.

Condanna altresì i predetti ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile A.G.E.S.C.I. che si liquidano nella somma complessiva di euro 3.300, di cui euro 3000 per onorari, nonché a favore delle costituite parti civili Diana e Di Tella che si liquidano nella somma complessiva di euro 3.400 di cui euro 3.000 per onorari.

Roma, 4/3/2004

Il Cons. rel.
Paola Piraccini

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
01 APR 2004
IL CANCELLIERE
Rosanna Pani

Il Presidente

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI ASSISE DI S.MARIA C.V.

PRIMA SEZIONE

composta dai Signori:

1) Dott.	**Maria Rosaria COSENTINO**	Presidente est.
2) Dott.ssa	**Claudia PICCIOTTI**	Giudice
3) Sig.	**Enzo MULIERI**	Giudice Popolare
4) "	**Anna MAZZITELLI**	" "
5) "	**Nicola OLIVA**	" "
6) "	**Giuseppina DI BRANCO**	" "
7) "	**Anna RUSSO**	" "
8) "	**Angelo CARFORA**	" "

con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal sostituto procuratore della Repubblica dott. **Francesco CURCIO**

con l'assistenza del cancelliere Stefano Coscia

alla pubblica udienza del **23 gennaio 2003**
ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale contro:

DE FALCO Nunzio, nato a Casal di Principe il 19.3.1950

- detenuto presente -

I M P U T A T O

A) del delitto p. e p. dagli artt. 575 – 577 co. 3 e 4 (61 n. 1) – 112 n.1 c.p. perché, in concorso con Piacenti Francesco, Santoro Mario, Della Medaglia Giuseppe, Verde Vincenzo e Quadrano Giuseppe (questi ultimi giudicati separatamente) e con Quadrano Armando e Ciccarelli Giovanni (deceduti), in numero superiore a cinque persone, esplodendo da distanza ravvicinata ed in rapida successione, più colpi di arma da fuoco all'indirizzo di Giuseppe DIANA, parroco della Chiesa

R.G. 3/01

Rep. 1149/03

SENTENZA

N° **4/03**

EMESSA

23.1.2003

DEPOSITATA

20 MAG. 2003

Il Cancelliere
E. DE NICOLA

di San Nicola di Bari che veniva attinto al volto e, comunque, in parti vitali del corpo, ne cagionavano la morte commettendo il fatto con premeditazione essendo trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra la decisione e la esecuzione dell'omicidio nonché per motivi abietti, avendo agito, peraltro, all'interno della citata chiesa e, quindi, con perversità tale da suscitare profonda ripugnanza al comune senso di moralità e umanità ed essendo l'azione delittuosa maturata nell'ambito dello scontro fra gruppi camorristici contrapposti anche per il predominio sul territorio ed il controllo delle illecite attività e, quindi, al fine di agevolare l'attività del sodalizio criminale di appartenenza.

B) del delitto p. e p. dagli artt. 10 e 14 L. 14.10.1974 n.497 – 112 n. 1 c.p. per avere in concorso con Piacenti Francesco, Santoro Mario, Della Medaglia Giuseppe, Verde Vincenzo e Quadrano Giuseppe (questi ultimi giudicati separatamente) e con Quadrano Armando e Ciccarelli Giovanni (deceduti), in numero superiore a cinque persone, illegalmente detenuto due pistole cal. 7,65 ed una pistola cal. 9x21.

C) del delitto p. e p. dagli artt. 12 e 14 L. 14.10.1974 n. 497 – 61 n.2 – 112 n.1 c.p. per avere in concorso con Piacenti Francesco, Santoro Mario, Della Medaglia Giuseppe, Verde Vincenzo e Quadrano Giuseppe (questi ultimi giudicati separatamente) e con Quadrano Armando e Ciccarelli Giovanni (deceduti), in numero superiore a cinque persone, al fine di eseguire il reato di cui al capo A) della rubrica, illegalmente portato due pistole cal. 7,65 ed una pistola cal. 9x21 in luogo pubblico.

D) del reato p. e p. dagli artt. 697 in rel. all'art. 14 L. 14.10.1974 n. 497 – 112 c.p. per avere in concorso con Piacenti Francesco, Santoro Mario, Della Medaglia Giuseppe, Verde Vincenzo e Quadrano Giuseppe (questi ultimi giudicati separatamente) e con Quadrano Armando e Ciccarelli Giovanni (deceduti), in numero superiore a cinque persone, detenuto proiettili di marca N.N.Y. di fabbricazione iugoslava, senza averne fatto denuncia all'Autorità.

E) del reato p. e p. dagli artt. 703 cpv. – 112 n.1 c.p. per avere in concorso con Piacenti Francesco, Santoro Mario, Della Medaglia Giuseppe, Verde Vincenzo e Quadrano Giuseppe (questi ultimi giudicati separatamente) e con Quadrano Armando e Ciccarelli Giovanni (deceduti), in numero superiore a cinque persone, esploso più colpi di arma da fuoco nella Chiesa di San Nicola di Bari di Casal di Principe ove era una adunanza di persone e, quindi, nelle adiacenze di un luogo abitato.

Con l'aggravante, altresì, di cui all'art. 7 D.L. 13.5.1991 n.152 conv. in Legge 12.7.1991 n.203, per i delitti ai capi B) e C) della rubrica, per aver commesso i fatti avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà di cui all'art. 416 bis c.p. e,/o, comunque, al fine di agevolare l'attività dell'associazione camorrista di cui gli indagati facevano parte.

In Casal di Principe il 19.3.1994.

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale a carico di DE FALCO Nunzio.

Parte Civile costituita: DIANA Emilio nato a Casal di Principe il 2.4.1960 ed ivi residente alla Via Garibaldi n° 27.

CONCLUSIONI

Il PM ha concluso chiedendo l'affermazione di penale responsabilità di Nunzio De Falco in ordine ai fatti per cui è processo, la sua condanna alla pena dell'ergastolo e l'applicazione delle pene accessorie previste per legge.

La Difesa della costituita parte civile si è associata alla richiesta di condanna dell'imputato avanzata dal PM ed ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda risarcitoria da quantificarsi in separata sede e la determinazione di una provvisionale oltre alla rifusione delle spese processuali.

La Difesa del De Falco ha concluso per la sua assoluzione quantomeno ai sensi dell'art. 530 comma II c.p.p.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli del 24.11.2000 è stato disposto il rinvio a giudizio dinanzi questa autorità di Nunzio De Falco per rispondere dei reati in rubrica ascrittigli.

All'udienza del **23.2.2001** fissata per la comparizione delle parti

non si è proceduto alla trattazione del processo non essendo stato tradotto l'imputato.

Alla successiva udienza del **23.3.2001** presente il De Falco in stato di detenzione carceraria in esecuzione di misura cautelare disposta dal Gip di Napoli, Diana Emilio, fratello di Don Giuseppe Diana, rappresentato come in atti, si è costituito parte civile; espletate le formalità relative alla dichiarazione di apertura del dibattimento il PM ha illustrato i fatti ed ha indicato i mezzi di prova dei quali chiedeva l'ammissione.

In data **6.4.2001** il PM ha prodotto gli atti dei quali alla precedente udienza aveva chiesto l'acquisizione e la Difesa ha chiesto termine per l'esame.

In data **25.5.2001** il PM ha prodotto ulteriore documentazione ed è stato dato termine alla Difesa per visionare la stessa.

All'udienza del **6.6.2001** il PM ha integrato i mezzi di prova chiedendo l'esame dei testi e degli imputati in procedimento connesso indicati nella lista ritualmente depositata nel caso non fossero stati acquisiti i verbali del dibattimento nei confronti di Santoro ed altri relativo allo stesso fatto omicidiario ed ha chiesto procedersi a perizia nel caso non fossero state acquisite le

trascrizioni già espletate nel menzionato processo.

Come prova documentale ha chiesto l'acquisizione: a) dell'album fotografico mostrato ai testi presenti al fatto; b) della fotografia del Quadrano scattata la notte stessa dell'omicidio; c) dei tabulati relativi alle utenze telefoniche nella disponibilità di Giovanni Ciccarelli.

All'udienza del **15.6.2001** la Corte ha indicato gli atti acquisiti ai sensi dell'art. 431 cpp; ha ammesso i mezzi di prova richiesti dalle Parti con le precisazioni ed i limiti indicati nella relativa ordinanza (cfr. pag. 3 e seg.).

All'udienza del **22.6.2001** si è proceduto al conferimento dell'incarico peritale alla Dott. Schettino avente ad oggetto la trascrizione delle registrazione delle conversazioni telefoniche da parte di Giuseppe Quadrano (pag.12) ed al Dott. Pannuto avente ad oggetto, tramite l'ascolto delle voci, l'individuazione dei soggetti con i quali il Quadrano si è intrattenuto nelle conversazioni telefoniche registrate.

Si è proceduto, poi, all'esame dell'Ispettore Raffaele Merola (pag.24), Di Santo Angela (pag.48) e Cecora Armando (pag. 67).

All'udienza del **6.7.2001** uno dei difensori di fiducia del De Falco

ha rinunciato al mandato ed il De Falco ha revocato la nomina all'altro difensore, ed avendo a sua volta il sostituto processuale dell'avvocato revocato rinunciato al mandato, la Corte ha nominato un difensore di ufficio che ha chiesto termine a difesa.

All'udienza del **13.7.2001** confermata la nomina da parte del De Falco ad uno degli originari difensori e preso atto che l'altro difensore aveva, a sua volta, revocato la precedente rinuncia, sono stati escussi i seguenti testi: Angelo Merola (pag. 3) ed Antimo Argenziano (pag. 11); quindi Nunzio De Falco ha reso spontanee dichiarazione; si è proseguito con l'esame di Michele Ventrone.

Alla Dott. Schettino è stato conferito l'incarico di trascrivere le intercettazioni telefoniche disposte in fase di indagine sulle utenze specificatamente indicate nel menzionato verbale di udienza.

La Corte ha dato atto che le parti avevano prestato il consenso all'acquisizione delle trascrizioni effettuate nell'ambito del processo nei confronti di Aliperti ed altri.

L'udienza si è conclusa con l'esame di Esposito Silverio (pag. 74).

In data **20.7.2001** sono state acquisite le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche effettuate nell'ambito del processo nei confronti di Aliperti ed altri prodotte dal PM; sono stati, poi, escussi

i testi Iatomasi (pag. 3) e Della Cioppa Angelo (pag. 14).

In data **21.9.01** sono stati sentiti Iaiunese Agostino (pag.4) e Sabato Fortunato (pag. 60).

In data **28.9.2001** l'istruttoria dibattimentale è proseguita con l'esame ex art. 210 cpp di Di Bona Franco (pag.3) e dei testi Di Tella Rachele (pag. 49), Caterino Annunziata (pag. 149 : sull'accordo delle parti sono state acquisite e dichiarate utilizzabili ai fini della decisione le dichiarazioni rese dalla precisata teste nel processo nei confronti di Santoro ed altri in data 9.10.200) e Mastrominico Giuseppe (pag. 152).

In data **5.10.01** sono stati sentiti i testi Di Meo Augusto (pag. 3) e l'Ispettrice Silvana Giusti (pag.111) ed ai sensi dell'art. 210 cpp Caianiello Raffaele (pag. 82).

All'udienza del 12.10.2001 ha prestato testimonianza Rosaria Capone (pag. 3) e l'Ispettrice Giusti – che era stata riconvocata – ha completato in parte la sua deposizione (pag. 93); ai sensi dell'art. 210 cpp si è proceduto all'esame di Dario De Simone (pag. 15).

In data **19.10.01** ai sensi dell'art. 210 cpp è stato sentito Alberto Di Tella (pag. 4 e segg); Nunzio De Falco ha reso spontanee dichiarazioni (p.115)

In data **2.11.2001** il PM ha rinunciato all'esame di Russo Maurizio richiesto ai sensi dell'art. 210 cpp e lo stesso è stato condotto dalla Difesa; la Corte ha dato, poi, atto che Walter Schiavone, a sua volta citato ai sensi dell'art. 210 cpp, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

L'udienza si è conclusa con l'esame di Stefano Delfino in servizio presso la Polizia Scientifica (pag.17).

Il capitano Manzi Giorgio Stefano, attualmente in servizio presso il Reparto Operativo di Roma, è stato sentito in qualità di teste all'udienza del **9.2.2001.**

Alla successiva udienza del **16.11.2001** si è proceduto all'esame di Raffaele Di Tella ai sensi dell'art. 210 cpp; dopo la produzione del certificato di morte sono state acquisite, ai sensi dell'art. 512 cpp per irripetibilità dell'atto, le dichiarazioni rese da Armando Quadrano in sede di indagini preliminari in data 18.10.1996.

Si è proceduto, poi, ad affidare alla dott. Schettino l'incarico di trascrivere le registrazioni delle conversazioni telefoniche effettuate dal Quadrano relative alle utenze c.d. Santoro e Vastiano.

In data **23.11.2001** si è proceduto all'esame di Fulvio Fabbri, direttore del centro Nazionale Amministrativo dell'Arma dei

Carabinieri, all'epoca dei fatti di causa Comandante del reparto operativo del Comando provinciale di Caserta (pag. 3 e seg.).

Sono state sentite Barbato Giovanna (pag. 15) ed Annamaria Gabrielli (pag. 44); il dott. Pannuto ha riferito sui risultati della perizia fonica eseguita.

In data **30.11.2001** il Dott. Botte, all'epoca dei fatti per cui è processo dirigente della Squadra Mobile presso la Questura di Caserta, ha illustrato le indagini di PG eseguite nell'immediatezza del fatto; Russo Giancarlo, escusso ai sensi dell'art. 210 cpp, ha riferito sulle confidenze ricevute da Armando Quadrano nel carcere di Campobasso nel periodo di comune detenzione.

IL maresciallo Vincenzo Davide, attualmente in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Marcianise, all'epoca dei fatti per cui è processo addetto al reparto operativo dei CC di Caserta, si è interessato delle intercettazioni telefoniche in partenza da determinate stazioni dell'agro aversano con direzione l'utenza cellulare in uso a Quadrano Giuseppe durante la sua latitanza in Spagna.

All'udienza del **7.12.2001** è stato completato l'esame del Maresciallo Davide (pag. 21). Si è proceduto all'esame ai sensi

dell'art. 210 cpp di Carmine Schiavone (pag.3).

La Dott. Schettino oltre ad illustrare le conclusioni cui era pervenuta nell'espletamento dell'incarico peritale in precedenza affidatole, ha ricevuto l'ulteriore incarico di trascrivere le telefonate intercettate sull'utenza in uso al Quadrano Giuseppe durante la sua latitanza in Spagna dirette al distretto telefonico spagnolo 003408458194 ed in partenza dalle centrali SGT Telecom di Nola Transito e Caserta San Clemente.

E'stato, infine, sentito il teste Mazzotta (pag. 47) all'epoca dei fatti di causa in servizio presso il Nucleo Operativo dei CC di Caserta.

In data **17.12.2001** si è proceduto all'esame in qualità di teste di Iavazzo Gaetana (pag.4), avendo il PM rappresentato che la teste non aveva mai assunto la qualità di indagata.

In data **11.1.2002** l'Ispettrice Silvana Giusti (pag. 8) ha completato il suo esame rappresentando l'iter investigativo seguito nell'attribuire la disponibilità di determinate utenze telefoniche a soggetti a vario titolo interessati alla presente vicenda, pur essendo le stesse formalmente intestate ad altre persone.

E'stato, poi, sentito il Maresciallo Zagaria, che ha riferito sul servizio di intercettazioni telefoniche relativo all'utenza in uso al

Quadrano durante la sua latitanza.

Alla udienza del **1.2.2002** la Dott. Schettino (pag. 2) ha confermato l'elaborato redatto a seguito dell'ultimo incarico peritale affidatole ed il Dott. Capoluongo, attualmente in servizio presso la sezione centrale della Polizia di Roma (pag. 7), ha riferito sull'identità di alcune conversazioni telefoniche intercettate nell'ambito della cd Operazione Goya rispetto a quelle registrate dal Quadrano, procedendo ad analitica indicazione delle stesse; ha riferito, altresì, dell'arresto di Mario Esposito, esponente di rilievo dell'omonimo clan camorristico di Sessa Aurunca, a Barcelllona in Spagna in data 29.6.94.

Alla successiva udienza dell'**8.2.2002** il PM ha chiesto che venissero acquisite le dichiarazioni rese dal teste Esposito Antonio nel processo nei confronti di Santoro ed altri per ritenuta irripetibilità dell'atto non essendo il teste nelle condizioni fisiche di rendere testimonianza: la Corte ha nominato il Dott. Sciaudone perché verificasse le attuali condizioni di salute del teste in relazione alla sua capacità a deporre.

Ha disposto, poi, con ordinanza la sospensione dei termini di custodia cautelare per la complessità del processo valutata anche in

relazione alla rogatoria internazionale richiesta dalla difesa del De Falco.

In data **22.2.2002** si è completato l'esame del teste Esposito Silverio il quale ha riferito degli accertamenti eseguiti a seguito delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Di Bona Francesco e si conferito l'incarico peritale al Dott. Sciaudone.

All'udienza del **15.3.2002** la Corte ha rappresentato che il proprio perito non aveva assolto all'incarico affidatogli non avendo rintracciato l'attuale domicilio dell'Esposito: la Corte ha disposto che all'individuazione dello stesso provvedesse la Stazione dei Carabinieri territorialmente competente in relazione al luogo di nascita del teste.

In data **12.4.2002** il Dott. Sciaudone ha illustrato le argomentazioni che lo avevano indotto a ritenere che l'Esposito non fosse nelle condizioni di deporre.

All'udienza del **3.5.2002** ai sensi dell'art. 190 bis cpp la Corte ha proceduto a nuovo esame del Quadrano (pag. 7).

Sono state, poi, acquisite e dichiarate utilizzabili ai fini della decisione le dichiarazioni rese dal teste Esposito Antonio nel processo nei confronti di Santoro ed altri per ritenuta irripetibilità

dell'atto ai sensi dell'art. 512 cpp.

Per tale udienza la Corte aveva provveduto a citare, affidando la notifica sia all' Interpol che al servizio Postale, i testi residenti all'estero il cui esame era stato richiesto dalla Difesa ed ha nominato un'interprete di lingua spagnola per procedere alla traduzione degli atti notificati all'estero; l'incarico è stato conferito alla successiva udienza del **10.5.2002**.

In data **14.6.2002** gli imputati in procedimento connesso Della Medaglia Giuseppe, Verde Vincenzo e Santoro Mario, citati ai sensi dell'art. 210 cpp non hanno reso dichiarazioni essendosi avvalsi della facoltà di non rispondere.

A sua volta l'imputato Nunzio de Falco si è sottratto all'esame esercitando lo stesso diritto dei suoi coimputati; sono state acquisite le dichiarazioni da questi rese in fase di indagini.

In data **12.7.2002** all'interprete di lingua spagnola è stato dato l'incarico di tradurre gli atti relativi alla disposta rogatoria internazionale per procedere all'esame dei testi della Difesa residenti all'estero.

All'udienza del **19.7.2002** la Corte ha dato atto che Francesco

Piacenti (pag. 3) citato dalla Difesa ai sensi dell'art. 210 cpp si è avvalso della facoltà di non rispondere.

L'interprete ha confermato di aver assolto all'incarico ricevuto; è stata nuovamente sentita la teste Annamaria Gabriele (pag. 5).

La Corte ha disposto l'inoltro degli atti in rogatoria alla competente autorità giudiziaria straniera ed alla successiva udienza del **20.9.2002** ha rappresentato alle parti che l'autorità giudiziaria di Granada aveva fissato per l'escussione dei testi la data del 30.9.2002; ha rigettato, poi, la richiesta avanzata dal De Falco di essere ivi tradotto per presenziare all'udienza.

La Difesa ha rinunciato all'esame di Antimo Argenziano.

L'udienza del **11.10.2002** è stata rinviata per assenza dei testi della Difesa.

In data **8.11.2002** si è proceduto all'esame di Abbatiello Antonio (f. 2) ed in data **6.12.2002** all'esame di Nogaro Raffaele; la Corte ha dato atto che erano pervenuti i verbali dell'esame testimoniale dei testi escussi a seguito di rogatoria internazionale; ha provveduto, poi, sui mezzi di prova richiesti dalle Parti ai sensi dell'art. 507 cpp in grandissima parte rigettandoli ed ha disposto di ufficio gli accertamenti e l'acquisizione degli atti indicati nella relativa

ordinanza (cfr. pag.57 e segg).

All'udienza del **13.12.2002** è stato sentito l'ispettore Mauro in servizio presso la DIA di Napoli sull'esito degli accertamenti disposti dalla Corte ed a seguito della sua deposizione la Corte ha ordinato l'acquisizione per tutti i soggetti indicati dei certificati del DAP in ordine ai periodi di detenzione da ciascuno di essi subito.

All'udienza del **11.1.2003,** acquisita la documentazione richiesta, previo esame dell'Ispettore Mauro, dopo le formalità relative alla dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale e della utilizzabilità degli atti; disposta la trasmissione alla competente Corte di Cassazione dell'istanza di remissione presentata dal De Falco; PM, Difensore della parte civile e Difesa del De Falco hanno concluso come in epigrafe indicato; si è disposto il rinvio avendo richiesto il PM di procedere a replica.

All'udienza del **23.1.2003** avendo il PM rinunciato alla replica, dichiarato chiuso il dibattimento, la Corte, dopo la prescritta camera di consiglio ha pronunciato sentenza come da allegato dispositivo.

LA VALUTAZIONE DELLA PROVA

§1 IL fatto:

Il giorno 19.3.1994 Don Giuseppe Diana, Parroco della Chiesa di

San Nicola di Bari, mentre era all'interno del precisato luogo di culto e si accingeva a celebrare la messa mattutina delle h. 7.30 veniva attinto da numerosi colpi di arma da fuoco che ne determinarono la morte.

Nell'immediatezza del fatto venivano sequestrati e repertati quattro bossoli di cartuccia per pistola cal. 7.65 (cfr verbali di sequestro del 19.3.94 delle h.10.30 e delle h. 17.30).

In sede di esame autoptico era rinvenuta un'ogiva in piombo scamiciato calibro 7.65 mm rinvenuta extracorpore tra il giubbotto in tessuto ed il pullover indossato dalla vittima(cfr verbale di sequestro del 20.3.1994).

La perizia redatta dal Dott. Pilleri accertava che il sacerdote era stato raggiunto da colpi multipli di arma a canna rigata, verosimilmente corta, anche in considerazione del reperimento in corso di autopsia di proiettili di tal tipo di arma. Il perito accertava, poi, che l'arma usata era una pistola 7.65 Browning Beretta e le cartucce erano marca Fiocchi in considerazione del fatto che l'utilizzo di tale pistola determina "una disseminazione di residui del raggio di 4-5 cm. con numero dei granuli infissi di 78- 80 circa grosso modo corrispondente a quella presente nel de cujius ed

un'assenza di affumicatura, a distanza compresa tra i 30 ed i 40 cm del tutto congrua": cfr. pag. 31 e 32 elaborato Dott. Pilleri.

Intervennero nell'immediatezza i Carabinieri di Casal Principe, avvertiti da Di Meo Augusto, che si trovava in compagnia di Don Diana proprio nel momento in cui veniva perpetrato l'efferrato fatto di sangue, ed i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Caserta.

Sentito in dibattimento all'udienza del 9.11.2001 il Capitano Giorgio Stefano Manzi, attualmente in servizio presso il Reparto Operativo di Roma, all'epoca dei fatti Comandante della Stazione di Casal di Principe dal 16.9.1989, ha riferito di aver eseguito nell'immediatezza il sopralluogo, redatto il servizio fotografico e sentito a s.i. le persone presenti sul posto: in particolare il fotografo Di Meo Augusto ed il sagrestano Agostano Iainuese.

Ha precisato che Don Diana era stato rinvenuto riverso per terra "nel disimpegno che si trova immediatamente dopo aver varcato il portone della Chiesa, più esattamente sulla zona destra, cioè in direzione di un corridoio che porta nella parte laterale della chiesa stessa" (f 9 del verbale stenotipico); che sul posto vennero rinvenuti e sequestrati tre bossoli per **pistola semiautomatica calibro 7,65**

millimetri Browning, marca NNY, degli anni '78,'79 e '83 di produzione iugoslava nonché un quarto bossolo distanziato rispetto al cadavere; che in considerazione della posizione assunta dal prete, della presenza di tracce ematiche sulla destra, dell'ubicazione dell'ingresso della Chiesa lo sparatore si era trovato in posizione frontale rispetto alla vittima; che la perquisizione all'interno dello studio di Don Diana aveva consentito l'acquisizione di numerose fotografiche a colori, che rappresentavano il sacerdote insieme a gruppi di persone e che per la loro tipologia erano state scattate in occasione di gite o viaggi e di un'agenda elettronica.

§2 Lo sviluppo delle indagini:

Il Maresciallo Antonio Esposito, del quale sono state acquisite ai sensi dell'art. 512 cpp, per irripetibilità dell'atto, le dichiarazioni rese nel processo nei confronti di Santoro Mario ed altri alle udienze del 31.5.99 e 22.6.99, all'epoca dei fatti per cui è processo Comandante della Stazione dei CC di Casal di Principe, alle h. 7.30 circa era stato avvertito da Di Meo Augusto che Don Giuseppe Diana era stato ucciso all'interno della chiesa di San Nicola in Casal di Principe: portatosi sul posto aveva constatato la presenza del cadavere sul lato destro della chiesa per chi vi accede e che lo stesso

presentava visibili colpi di arma da fuoco alla testa; furono rinvenuti tre bossoli per cartuccia di **pistola 7.65** di fabbricazione iugoslava nelle immediate vicinanze del corpo ed un quarto bossolo a distanza di quattro- cinque metri. Un'ogiva era stata rinvenuta il giorno dopo sul cadavere in sede di esame autoptico.

Nello studio del prete erano state rinvenute fotografie, cartoline ed un'agendina elettronica; si era proceduto a sentire a s.i. le persone presenti ai fatti tra cui il Di Meo e lo Iaiunese e quest'ultimo aveva riferito che il giorno precedente alle h.8 aveva assistito ad una discussione tra il parroco ed il figlio di Cecora Giliberto, discussione della quale non era in grado di riferire il contenuto; a seguito della stessa il prete gli aveva detto di non apparecchiare la chiesa per il funerale in quanto le onoranze funebri sarebbero state rese direttamente al cimitero.

IL capitano Manzi ha precisato che una delle prime iniziative di PG posta in essere fu quella di eseguire la perquisizione dell'abitazione di Giuseppe Quadrano nonché di procedere alla identificazione ai sensi dell'art.101 P.S. dello stesso Quadrano, che in quel giorno venne anche fotosegnalato; che alla fine di marzo due persone presenti all'agguato, Di Meo e lo Iaiunese avevano proceduto ad

individuazione fotografica a seguito della quale era stato disposto il fermo del Quadrano e successivamente emessa la misura cautelare.

In merito all'evoluzione delle indagini il Capitano Manzi ha rappresentato che su incarico della DDA aveva accertato che tra Don Diana e la famiglia Schiavone vi erano dei rapporti di parentela in quanto il fratello Emilio aveva sposato Schiavone Alfonsina, figlia del cugino del padre di Schiavone Francesco " Sandokan" e la sorella Marisa aveva sposato Zara Antonio, figlio del figliastro di Schiavone Giovanni, fratello di Schiavone Mattia, che è il padre di Schiavone Carmine, appartenente alla criminalità organizzata di Casal di Principe.

Non era stata accertata la presenza di alcun rapporto di parentela tra Don Diana e la famiglia De Falco, ma solo rapporti di conoscenza derivanti anche dal fatto che l'abitazione della famiglia De Falco è distante solo 100 metri dalla parrocchia.

Era stato, invece, verificato che i fratelli De Falco sono cugini di Piacenti Francesco.

Il Colonnello **Fulvio Fabbri**, attualmente Direttore del Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma dei Carabinieri, all'epoca dei fatti per cui è processo comandante del Reparto Operativo del

comando provinciale di Caserta fino al 10.7.'94, all'udienza del 23.11.2001 (f.3 e seg.) ha riferito di aver partecipato sin dalle prime battute all'attività di indagine conseguente all'omicidio di Don Diana. Rispetto a quanto rappresentato dal capitano Manzi ha evidenziato l'ulteriore particolare attinente al fatto che l'assassino del sacerdote necessariamente aveva utilizzato la porta che immette nella chiesa in quanto gli altri due ingressi non erano praticabili: ed invero quello posizionato alle spalle dell'altare dava accesso ad un cortile contornato da un alto muro di cinta e quello sulla destra, che consentiva l'entrata nella struttura occupata dalle suore, era chiuso; tale considerazione lo aveva indotto a ritenere che qualcuno dei presenti al fatto di sangue aveva potuto vedere l'assassino e per paura non aveva parlato.

Ha, poi, riferito di aver partecipato all'atto di individuazione fotografica che a distanza di quindici giorni dall'omicidio il Di Meo aveva compiuto alla presenza dei magistrati della DDA e che nell'occasione era stato mostrato un album, compilato dal suo ufficio, composto da un minimo di quindici-venti fotografie e che il di Meo in una di esse aveva riconosciuto Quadrano Giuseppe (f. 9 udienza del 23.11.2001)

Raffaele Merola (ud. 22.6.2001 f. 24 e seg.), Ispettore Capo della Polizia di Stato, attualmente in quiescenza, all'epoca dei fatti di causa in servizio presso la Squadra Mobile di Caserta, ha riferito che fonte confidenziale aveva evidenziato che la causale della morte di Don Diana e quella di Cecora Giliberto e di Piazza Armando erano state determinate da un'irruzione compiuta almeno quindici giorni prima nel cantiere, sito in San Cipriano, dell'erigendo liceo scientifico; di essersi portato in data 21.3.'94 in San Cipriano d'Aversa per individuare il posto sito sulla strada che collega San Cipriano d'Aversa a Villa Literno dove era in corso di costruzione un edificio scolastico; di aver contattato il capo – cantiere dal quale aveva appreso che responsabile dello stesso era l'Ing. Giuseppe Mastrominco di San Cipriano d'Aversa e che effettivamente 7-8 giorni prima si erano presentate presso il cantiere sette - otto persone che con atteggiamento violento pretendevano di essere assunte; di aver convocato nella stessa giornata l'ing. Mastrominico che aveva assunto a s.i.; di aver, poi, accertato che presso tale cantiere i lavori di sbancamento venivano eseguiti dalla Ditta Diana di Casal di Principe mentre il calcestruzzo era fornito dalla ditta Annunziata.

Era stato, poi, appurato che l'amministratore della ditta Edil Angelo di Diana Mario era Diana Mario, fratello di Diana Raffaele, detto " rafilotto" ritenuto elemento di spicco del clan dei Casalesi e che rivestivano la qualità di socie dell'Annunziata Calcestruzzi Elena Reccia e Patrizia Reccia, entrambe sorelle di Stefano Reccia, considerato un affiliato al clan dei Casalesi, nipote di Mario Iovine ucciso in Portogallo in data 6.3.1991.

Medesime dichiarazioni sono state fornite dal **Dott. Botte** all'epoca dei fatti dirigente della squadra Mobile di Caserta.

Mastrominico Giuseppe (udienza del 28.9.2001 f. 152) ha confermato che nel mese di marzo del'94 aveva denunciato, secondo quanto riferitogli dal suo dipendente, che nella mattinata alcuni giovani si erano portati presso il cantiere in S. Cipriano d'Aversa, in cui stava eseguendo i lavori per la costruzione del Liceo scientifico, ed avevano chiesto con fare minaccioso di essere assunti.

Ha confermato, altresì, che aveva noleggiato i macchinari per le opere di sbancamento da Diana Mario e che per il calcestruzzo si era rivolto alla Annunziata Calcestruzzi, precisando che la scelta era stata determinata dalla vicinanza dei fornitori al cantiere.

Ispettore **Silvana Giusti** (udienza del 5.10.2001 f. 111 e seg.), in servizio negli anni 93, 94 e 95 presso la Questura di Caserta in qualità di responsabile della sezione anticamorra, è subentrata all'Ispettore Merola nella conduzione delle indagini conseguenti all'omicidio di Don Diana ed ha precisato che era stato predisposto un servizio di intercettazione telefonica e le utenze che si rivelarono utili ai fini investigativi erano quelle intestate a Giovanni Ciccarelli o nella sua disponibilità (935040 - 0330811336) – persona questa da ritenersi molto vicina al Quadrano ed alla moglie di questi durante la sua latitanza in Spagna - , a Ruffo Eufemia, moglie di Di Tella Raffaele (0815027399), il telefono cellulare intestato a Romano Mario ed in uso a Rachele di Tella (0337864696); le disposte intercettazioni avevano evidenziato la sussistenza di rapporti di frequentazione della Di Tella Rachele con la famiglia Ciccarelli e con Petito Pasqualina, moglie di Della Medaglia Giuseppe (f 132).

Era stata posta sotto controllo l'utenza n 0823 972870 intestata a Persechino Mario, pregiudicato per reati di droga e ritenuto a livello investigativo vicino al clan La Torre, nella disponibilità di Mario Santoro; da questa utenza era partita una telefonata in data 20.9.94 h.23.30 indirizzata ad altra utenza in uso a Nunzio De

Falco, come emergeva da una parallela attività intercettativa compiuta in Spagna dagli investigatori spagnoli nel corso della c.d. operazione Goya, nonché sempre nella stessa data altra telefonata che raggiungeva l'utenza intestata a Del Prete Anna, madre di Iavazzo Gaetana, moglie di Ranucci Antimo, del clan dei Ranucci di S. Antimo; il controllo dei tabulati delle utenze telefoniche in uso a Di Tella Alberto e Giovanni Ciccarelli aveva evidenziato una pluralità di contatti.

Il servizio di intercettazione telefonica e l'esame dei tabulati aveva consentito di individuare il luogo dove si nascondeva Alberto Di Tella, all'epoca latitante e di procedere al suo arresto presso l'abitazione di Giuseppe Ferrara e successivi accertamenti avevano consentito di verificare che i germani Di Tella, Quadrano Giuseppe e Quadrano Armando avevano sofferto un periodo di codetenzione nel giugno del '93 occupando la stessa cella nel carcere di Santa Maria Capua Vetere proprio con il Ferrara.

L'Ispettore ha precisato che le intercettazioni unitamente ai servizi di pedinamento e controllo avevano evidenziato i frequenti contatti che intercorrevano tra la Di Tella e Petito Pasqualina, tra il Santoro ed il Ciccarelli, l'interessamento del Ciccarelli per la posizione

giudiziaria non solo del Quadrano, ma anche del Petito Antimo, (ritenuto appartenente al clan Ranucci) e ciò a comprova dell'alleanza che negli anni 94 vi era tra il gruppo Quadrano ed alcuni sodalizi di S. Antimo ipotizzata a livello investigativo e riscontrata a livello fattuale.

Ha, poi, rappresentato (udienza 12.10.2001 f 93 e segg.) che parallelamente alle loro indagini era in atto un servizio di investigazione in Spagna condotto sia dalla polizia spagnola che dal centro CriminalPol di Napoli attinente ad un traffico internazionale di sostanze stupefacenti dai paesi del Sud America, che vedeva coinvolto Nunzio De Falco ed altri personaggi. Il contatto con i colleghi spagnoli aveva consentito di accertare l'identità di alcune utenze sottoposte a controllo o collegate ad utenze già intercettate.

Ha, poi, ulteriormente precisato che a livello investigativo era ritenuta nella disponibilità di Mario Santoro non solo l'utenza intestata a Ruffo Eufemia, ma anche quella numero 0330949316, intestata a de Cristoforo Lorenzo, cognato del Santoro per averne sposato la sorella Assunta; che il cellulare 0360276928 intestato a Russo Luigia era nella disponibilità di Caterino Sebastiano, in quanto la Russo era la madre di Viviani Angela convivente del

Caterino, il quale utilizzava anche l'utenza 0337811117 intestata a De Cicco Luigi, che le altre utenze o direttamente intercettate o collegate con quelle intercettate erano riferibili a soggetti gravitanti nel gruppo De Falco –Quadrano.

L'Ispettore Giusti, in data 1.6.'94, presso lo studio dell'Avv. Alesci, ha dichiarato di aver avuto un colloquio telefonico con Quadrano Giuseppe, latitante in Spagna, interamente registrato dai CC di Caserta, nel quale gli suggeriva di costituirsi in quanto in tal modo poteva difendersi da accuse ritenute ingiuste affermando egli di non essere stato mai l'esecutore dell'omicidio del parroco come contestatogli nella misura cautelare; l'ispettore Giusti è stata successivamente contattata presso la sua abitazione in data 17/18.3.95 da Giuseppe Quadrano, il quale le rendeva nota la sua decisione di consegnarsi alle Forze Dell'Ordine; erano state, quindi, espletate tutte le formalità, previo accordi con la Polizia Spagnola relative all'arresto di Quadrano in Spagna ed alla sua successiva estradizione in Italia.

Ha dichiarato, infine, di aver proceduto su disposizione della DDA di Napoli al sequestro delle microcassette consegnatele da Di Tella Rachele in data 3.7.95.

§3 Le piste investigative ipotizzate

Il Capitano Manzi ha rappresentato che a livello investigativo si era ipotizzata la possibilità che l'omicidio di Don Diana andava inquadrato nella faida in atto tra opposte organizzazioni di criminalità organizzata operative proprio nella zona di Casal di Principe: in particolare tra il clan dei Casalesi capeggiato da Francesco Schiavone e Francesco Bidognetti e quello riconducibile alla famiglia De Falco "in senso più criminale non solamente anagrafico" (f 15 udienza del 9.11.2001) " in particolare questa famiglia allargata che comprendeva il De Falco ed il Quadrano, oltre che altri gruppi di San Cipriano" (f.16 citato verbale), anche in considerazione del fatto che poco tempo prima dell'uccisione del sacerdote erano stati uccisi Guarino Valentino (in data 16.2.94), ritenuto un appartenente al clan dei Casalesi, Cecora Giliberto (in data 16.3.94) ed Armando Piazza "che erano in qualche modo oltre che parenti, legati al clan dei....ai De Falco e ai Quadrano".

Tali fatti di sangue avevano seguito una serie di altre uccisioni in precedenza verificatesi nell'uno e nell'altro schieramento che segnalavano la presenza dello scontro in atto tra i due citati gruppi, anche se le sorti di tale scontro avevano già decretato la supremazia

del clan dei Casalesi.

Vi era, poi, un dato oggettivo che suffragava tale ipotesi investigativa rappresentata dal fatto che Don Diana non aveva officiato in chiesa il rito funebre del Cecora e le onoranze erano state prestate all'interno del cimitero, adottando un comportamento del tutto diverso da quello assunto per il funerale del Guarino, il cui rito era stato celebrato in chiesa da Don Diana unitamente a Don Aversano, parroco della Chiesa Cristo Salvatore di Casal di Principe.

In particolare ha rappresentato che il giorno successivo all'omicidio del Cecora, Agostino Iainuse, sacrestano della chiesa di San Nicola aveva assistito ad una discussione tra Don Diana e Cecora Armando, figlio di Giliberto, alle h 8 del mattino dinanzi al sacrato della chiesa, della quale lo Iaiunese non era in grado di descrivere il contenuto, trovandosi ad una distanza che non gli consentiva l'ascolto, a seguito della quale il parroco, e su sua richiesta, gli aveva detto che i funerali non sarebbero stati celebrati in chiesa.

La pista dell'omicidio d'onore o passionale era stata, invece, secondo la narrazione dell'Ispettore Manzi, immediatamente esclusa in quanto "le fotografie e le conoscenze, e le modalità di

frequentazione che aveva don Giuseppe Diana possono essere considerate singolari, originali, però in relazione alla possibilità di individuare un movente di tipo passionale o d'onore per la morte di Don Giuseppe Diana non trovammo assolutamente nessun particolare riferimento. C'è da dire che Don Giuseppe era coordinatore, direttore di alcune organizzazioni scoutitische, organizzazioni nelle quali c'è questo tipo di rapporto amicale, colloquiale tra sacerdoti e frequentatori" (f. 32 e seg.).

Il Capitano ha rappresentato che venne presa in esame, con esito del tutto negativo, l'ipotesi che l'omicidio poteva essere stato determinato da un diverbio nell'ambito della gestione delle feste patronali in considerazione dei riflessi economici connessi all'organizzazione delle stesse.

Il colonnello **Fulvio Fabbri** (ud.23.11.2001) ha sostanzialmente confermato le piste investigative indicate dal Capitano Manzi.

Anche l'ispettore **Merola**, nell'immediatezza dei fatti essendo stati eseguiti i primi accertamenti in data 21.3.1994, ha collocato l'omicidio del prete nel contesto della guerra in atto tra il clan dei Casalesi ed il clan De Falco ed ha rappresentato, innanzitutto, il collegamento che andava operato tra l'omicidio di Cecora Giliberto

e Piazza Armando e quello di Don Diana; tali eventi andavano a loro volta collegati con l'irruzione da parte di alcune persone del gruppo Quadrano nel cantiere di San Cipriano "controllato" dai Casalesi e, comunque, al tentativo di estorsione perpetrato ai danni di un'impresa vicina a Casale.

L' uccisione del prete andava interpretata come la ritorsione da parte del gruppo del Quadrano agli omicidi dello zio e del cognato, anche in considerazione dei rapporti di parentela tra la famiglia Schiavone e Don Diana e del fatto che questi era cugino di Diana Giuseppe, detto " Peppe o gas ", ritenuto elemento del clan dei Casalesi capeggiato da Francesco Schiavone e Francesco Bidognetti, con funzioni di guida e di guardaspalle di Cantiello Salvatore, ritenuto altro elemento di spicco del clan dei Casalesi.

§4 L'attività di p.g. finalizzata alla cattura del latitante Giuseppe Quadrano

Il Capitano Manzi (udienza del 9.11.2001), ha rappresentato che una volta accertata la presenza in Spagna del Quadrano Giuseppe, egli era stato accreditato come osservatore presso l'Autorità di Polizia Giudiziaria madrilena; il Quadrano era stato localizzato in un gruppo di villette a Santa Fè vicino Granata ed era a conoscenza

del suo ufficio l'ulteriore circostanza che il Quadrano aveva ricevuto appoggi ed aiuti logistici da Francesco Piacenti; il Piacenti tra l'altro era la persona che era stata incaricata dal Quadrano di prelevare la moglie in Francia per condurla da lui in Spagna: ed, infatti la Polizia francese intervenendo intempestivamente, aveva fermato ed identificato proprio il Piacenti; la polizia madrilena aveva evidenziato che la cattura del Quadrano non avrebbe dovuto ostacolare o, ancora peggio, mettere a repentaglio le indagini che aveva in corso nei confronti di Nunzio de Falco – c.d. " Operazione Goya".

Pur essendo addivenuti all'esatta individuazione del luogo in cui il Quadrano aveva trovato rifugio attraverso una speciale apparecchiatura, radiogoniometro, posta dagli Italiani a disposizione della Polizia Spagnola, luogo nel quale era stata riscontrata la presenza del Quadrano insieme a Piacenti, non si era pervenuti ad alcun risultato in quanto il Piacenti, sottoposto ad un servizio di osservazione il giorno successivo, si era accorto di essere stato pedinato: fatto che aveva allarmato gli spagnoli che temevano che poteva essere pregiudicata la loro attività investigativa.

Dichiarazioni sostanzialmente dello stesso tenore sono state rese dal

Ventrone e dal Dott. **Botte:** il primo ha aggiunto un particolare che rende più agevole l'interpretazione delle registrazioni telefoniche effettuate da Giuseppe Quadrano in ordine all'ospitalità a questi offerta da tale Mario durante la sua latitanza in Spagna ed il secondo ha precisato che i colleghi spagnoli dalla fine del 1993 avevano in corso indagini nei confronti di Nunzio De Falco perché ritenuto responsabile di traffico internazionale di droga e che le utenze telefoniche poste sotto controllo riguardavano, oltre il de Falco, Mario Santoro e Francesco Piacenti; che gli investigatori spagnoli avevano, altresì, notiziato le autorità italiane che il Quadrano era stato visto in prossimità di Granata in compagnia del Piacenti.

Vincenzo Davide (udienza del 30.11.2001 pag. 70 e seg ed ud. 7.12.2001 pag. 21 e seg.), **Emanuele Mazzotta** (udienza del 7.12.2001 pag. 47 e seg.) e **Zagaria Antonio** (udienza del 11.1.2002 pag. 33 e seg.), tutti in servizio all'epoca dei fatti per cui è processo presso il Nucleo operativo del Comando Provinciale dei CC di Caserta, avendo appreso informalmente che Giuseppe Quadrano, colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti in ordine all'omicidio di Don Diana, si

trovava in Spagna e che indagini parallele avevano accertato che il latitante intratteneva i rapporti con la moglie attraverso un'utenza cellulare, avevano ottenuto l'autorizzazione a mettere sotto controllo tale utenza per intercettare tutte le telefonate captate dalle stazioni, all'epoca, SIP operative nella zona di Caserta dirette verso il distretto telefonico spagnolo. Tale servizio di intercettazione aveva evidenziato una serie di conversazioni di notevole interesse investigativo intrattenute prevalentemente tra il Quadrano e la moglie Di Tella Rachele; solo l'intempestivo intervento della polizia francese aveva ostacolato la cattura del Quadrano essendosi appreso dalle intercettazioni che la moglie, accompagnata dal Ciccarelli Giovanni si era recata in Francia, a Tolone dove presso il Grande Albergo doveva essere prelevata dal Piacenti, lì presente con la moglie ed i figli, per essere condotta presso il rifugio del marito. La polizia francese aveva fermato il Piacenti ed il Ciccarelli, bloccando il prosieguo del viaggio che li avrebbe condotti al Quadrano.

Erano identificabili anche le persone cui i coniugi facevano riferimento nelle conversazioni, in quanto individuate con soprannomi già a loro conoscenza per motivi di ufficio: Mario

Santoro è indicato come "il chiatto" o " il frignanese" ed effettivamente il Santoro è nativo di Villa di Briano, località vicino a Frignano, ed è di corporatura robusta; Giovanni Ciccarelli di Sessa Aurunca, altro partecipe al clan del Quadrano, è definito "il campagnolo"; Caterino Sebastiano è soprannominato "quello con l'occhio cecato" ed effettivamente il Caterino era privo di un occhio.

Esposito Silverio (udienza del 13.7.2001 f. 74 e segg.), Ispettore superiore della Polizia di Stato in servizio presso la DIA di Napoli, ha accertato che: all'atto dell'omicidio di Don Diana vivevano a Casal Di Principe De Falco Antonio, De Falco Maria, De Falco Mario, tutti fratelli di Nunzio De Falco, Natale Michelina, madre dei De Falco, Palumbo Teresa cognata di Nunzio, in quanto moglie del defunto fratello Giuseppe e Corvino Assunta, cognata del De Falco per essere stata la moglie del fratello Vincenzo;

Della Medaglia Giuseppe, coniugato con Petito Pasqualina, sorella di Petito Antimo, ucciso nel 1995, ritenuto uno dei capo clan di S. Antimo, risiedeva a Sant'Antimo ed a suo carico figuravano precedenti per armi, omicidio ed associazione per delinquere;

si era proceduto all'individuazione di Verde Vincenzo, identificato

fotograficamente dal Quadrano, che nel 1992 godeva del regime di semilibertà;

sia il Verde che il Della Medaglia il 19.3.'94 erano liberi;

il Della Medaglia era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con decreto del 16.3.94; tale provvedimento solo in data successiva, e cioè in data 24.3.94 era pervenuto ai CC di Sant'Antimo per la relativa sottoposizione;

Verde Vincenzo era stato controllato insieme a Petito Antimo e Pasquale in data 26.4.'90;

Gaglione Nicola, alias Spaccatela, ucciso il 30.3.'96 in Gricignano d'Aversa era ritenuto affiliato al clan Quadrano-Picca- Di Tella;

era stato misurato il percorso intercorrente tra la chiesa di San Nicola sita in Casal di Principe e l'abitazione del Quadrano in Carinaro passando per Sant'Antimo e si era ritenuto che tale tragitto poteva essere coperto in circa 15 minuti ad una velocità di 100 Km. all'ora.

§ 5 Il contatto investigativo tra funzionari della Questura di Caserta e Nunzio De Falco avvenuto in Granata il 24 ed il 25.5. del'94

Antimo Argenziano (ud.13.7.2001 f.11 e seg.), ispettore capo della

polizia di Stato in servizio presso la squadra Mobile della Questura di Caserta, all'epoca dei fatti per cui è processo assegnato alla sezione catturandi, ha riferito che a seguito dell'omicidio di Don Diana era stato predisposto un piano di serrato controllo del territorio, che si esprimeva anche attraverso perquisizioni e controlli domiciliari al fine di arginare "questa forma virulenta di violenza che stava in zona di Casal di Principe e paesi limitrofi" , di avere personalmente proceduto a vari controlli, tra cui anche quelli riguardanti i fratelli di Nunzio De Falco, Mario ed Antonio; che il controllo di Mario era stato determinato dal comportamento particolarmente affranto ed addolorato da questi tenuto il giorno del funerale di Don Diana; nell'occasione Mario gli aveva spiegato di essere molto attaccato al sacerdote e si era impegnato a riferire alle forze dell'ordine qualsiasi notizia utile ai fini delle indagini della quale fosse venuto a conoscenza, di aver lasciato a tal fine un suo recapito telefonico.

Il giorno successivo era pervenuta al suo ufficio una telefonata di Nunzio De Falco ed era stato annotato il numero internazionale da questi indicato.

Egli stesso si era posto in contatto con il De Falco, il quale gli aveva

rappresentato che era inutile mettersi in contatto con i propri familiari in quanto al limite solo egli era in grado di fornire elementi utili per le indagini.

Era stata così organizzata la trasferta in Spagna alla quale aveva partecipato insieme al suo superiore Fortunato Sabato.

L'incontro con il De Falco si era verificato nei giorni del 24 e 25 maggio del 1994 e la finalità dello stesso era tendenzialmente rivolta a sondare la volontà collaborativa del De Falco; in particolare il teste ha riferito che il 25.5 mentre si intrattenevano in ristorante dopo aver finito di pranzare il De Falco era stato raggiunto da Santoro Mario e Piacenti Francesco, persone già conosciute per motivi di ufficio e ritenute partecipi del gruppo del De Falco; tale presenza aveva creato particolare disagio in quanto l'incontro avrebbe dovuto interessare il solo De Falco. Questi, nell'accompagnarli in macchina, alle loro rimostranze aveva fatto presente che una scelta così importante, quale quella della collaborazione, doveva essere portata a conoscenza dei suoi amici.

Al ristorante, allorché erano presenti anche il Santoro ed il Piacenti, si era parlato anche dell'omicidio del Parroco, la cui responsabilità veniva addossata dal De Falco al gruppo degli Schiavone,

escludendo qualsiasi coinvolgimento del suo gruppo e del Quadrano all'epoca raggiunto da misura cautelare, proprio per i rapporti che vi erano tra il sacerdote ed il fratello Mario.

Fortunato Sabato, vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, all'epoca dei fatti di causa in servizio presso la Squadra Mobile di Caserta (udienza del 21.9.2001) ha partecipato insieme al dott. Argenziano alla trasferta in Spagna.

Rispetto a quanto rappresentato dal suo collega ha puntualizzato due momenti dell'incontro che – per quanto in seguito sarà argomentato- si presentano di sicuro interesse: ha specificato, infatti, che il De Falco aveva detto loro di aver espressamente fatto venire dalla Francia il Piacenti ed il Santoro perché partecipassero anche loro al colloquio.

Ha aggiunto, poi, di aver visto, allorché lasciarono il ristorante, il Santoro ed il Piacenti salire a bordo di un Mercedes 190 di colore bianco tg. Ce 71 e che quest'ultimo si era posto alla guida dell'auto.

Ha, poi, evidenziato come il De Falco, il Piacenti ed il Santoro avevano speso tutte le argomentazioni per allontanare i sospetti dal Quadrano, già raggiunto da misura cautelare per l'omicidio del parroco, prima tra tutte quella relativa all'amicizia tra il sacerdote e

la famiglia De Falco.

§6 La collaborazione di Giuseppe Quadrano

Particolarmente significative nella vicenda in esame sono le dichiarazioni, auto ed eteroaccusatorie, di Giuseppe Quadrano; sorrette dalla prova dichiarativa, in parte rappresentata dalle propalazioni di altri collaboratori di giustizia (Dario De Simone, Alberto Di Tella, Raffaele Caianiello, Di Bona Franco e Carmine Schiavone) e da quella documentale che si pongono in funzione di riscontro delle propalazioni dei c.d. pentiti;

Quanto premesso induce innanzitutto ad affrontare il problema relativo alla

determinazione dei criteri valutativi in tema di attendibilità intrinseca ed estrinseca dei c.d. collaboratori:

La credibilità del dichiarante

La riscontrabilità delle sue dichiarazioni

L'iter conoscitivo seguito dalla Corte

La prima tappa dell'iter conoscitivo che porta il giudice a ricavare dal mezzo di prova in questione un risultato di prova meritevole della sua asseverazione (ad probatio) è costituito dall'analisi della fonte, ossia dalla verifica della credibilità del dichiarante in

relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità, alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed in genere alla accusa di coautori e complici.

A tale verifica dovrà seguire quella dell'intrinseca consistenza e della qualità delle dichiarazioni alla luce dei criteri della precisione, della coerenza, della costanza e della genuinità.

Effettuata questa prima analisi con esito positivo, potrà successivamente passarsi all'esame dei c.d. riscontri esterni, imprescindibile presupposto affinchè la chiamata in correità possa assurgere a livello di prova ai sensi dell'art. 192 III e IV comma cpp (Cass sez. pen. V 20.4.2000 n.4888).

Il prospettato iter, pur ammettendo intrecci tra i vari profili del controllo, dovrà essere rispettato nel suo ordinato svolgimento *"perchè non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata di correo e degli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa" (Cass. S.U.21.10.92, Marino CED Cass.n. 192465).*

Tanto premesso va osservato, quanto alla credibilità personale dei dichiaranti, che alcuna influenza è attribuibile alle loro negative connotazioni etiche: essi hanno dichiarato di aver partecipato a vario titolo ad organizzazioni camorristiche e di aver eseguito più di un omicidio ed altri gravi delitti, tutti scevri da motivazioni politiche o comunque ideologiche, di talchè non vi è alcuna possibilità di ancorare la scelta collaborativa a revisione etica o a seria autocritica del proprio pregresso comportamento (Corte di Assise Benevento, 23.6.84, Terlizzi; Corte di Assise di Palermo 10.11.1986, Fisichella).

Di conseguenza anzicchè perdersi nella discutibile elucubrazione sulle qualità morali del chiamante, affrontando un campo sottratto a valutazione giuridica ed affidato solo a giudizi di ordine morale, che conunque non gli competono, il Giudice dovrà piuttosto soffermarsi sulle ragioni della collaborazione per escludere che la stessa possa essere stata motivata da sentimenti di vendetta, dall'intento di coprire complici o familiari, dalla volontà di compiacere gli organi di Polizia e dell'Accusa, cioè di coloro da cui dipende la concessione o il mantenimento del programma di protezione.

Non può, poi, essere condizionante ed influire sul carattere

disinteressato delle dichiarazioni rese i benefici di carattere non solo processuale di cui gode il collaboratore: è comune conoscenza che il c.d. pentito in cambio della sua collaborazione riceve benefici di ordine processuale (consistenti: nell'immediata rivalutazione delle esigenze cautelari che può comportare la revoca o la sostituzione della misura in esecuzione, l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203/91, nonchè la concessione delle circostanze attenuanti generiche di regola ritenute prevalenti, nello scontato ottenimento del giudizio abbrevato nei processi promossi nei suoi confronti) ed extraprocessuali (consistenti nell'espiazione della pena definitiva in strutture extracarcerarie, nella corresponsione di un emolumento mensile ect.), occorrendo al contrario considerare che di regola il collaboratore accusa innanzitutto se stesso di fatti in ordine ai quali non vi è stato accertamento di penale responsabilità e fino a quel momento rimasti privi di alcuno sviluppo investigativo o addirittura denuncia fatti neppure accertati.

Tale rilievo, unitamente alla collaterale considerazione del cosciente rischio che assume il collaborante di esporre soprattutto i suoi familiari a vendette trasversali (tanto più seriamente ipotizzabili

nel caso in esame attesa la confessata partecipazione dei chiamanti in correità a gruppi camorristici particolarmente agguerriti e spietati) non può che far ritenere il disinteresse nelle dichiarazioni rese nonchè il carattere spontaneo delle stesse proprio perchè la collaborazione investe tutto il patrimonio conoscitivo del pentito e non si limita ai fatti in ordine ai quali già erano stati raccolti (indipendentemente dalla collaborazione) elementi di accusa nei suoi confronti.

Nè la negativa personalità, secondo la valutazione di comune esperienza, dei collaboratori di giustizia del presente processo, tenuto conto dei precedenti penali e della loro vita anteatta essenzialmente dedita - secondo le loro stesse ammissioni - alla perpetrazione di delitti con finalità camorritiche, può minimamente avvalorare la presunzione di calunniosità delle accuse da questi formulate.

Le qualità personali dei dichiaranti vanno piuttosto valutate come indici di conoscibilità dei fatti denunciati: nel presente processo la maggior parte dei collaboratori hanno assunto compiti apicali nel gruppo camorristico di riferimento e per la posizione in esso rivestita sono in condizione di riferire compiutamente su quanto è a

loro conoscenza, consentendo la verifica del c.d. elemento esterno di riscontro corroborativo della loro attendibillità.

Ed, invero, (ed in tal modo si introduce il discorso sulla c.d. attendibilità intrinseca oggettiva) tanto più il racconto è dotato di coerenza interna logica, è reiterato, vi è immediatezza nella narrazione (tanto da sgombrare il campo dal sospetto di dichiarazioni di favore plasmate su risultanze processuali acquisite e di queste confermative), tanto più la narrazione del fatto potrà essere oggetto di verifica.

In tale ottica va valutato il primario interesse all'accertamento della veridicità dell'accusa che ha il collaboratore di giustizia atteso che alla verifica negativa consegue la perdita dei benefici connessi al programma di protezione, considerazione di ordine oggettivo che non può che indurre il collaboratore a fornire dei fatti a sua conoscenza una narrazione quanto più completa possibile.

E'notorio l'impegno profuso dalla giurisprudenza di merito e di legittimità nella individuazione di criteri interpretativi della valenza accusatoria delle dichiarazioni dei collaboratori certi ed oggettivi in modo da ridurre il rischio derivante da valutazioni discrezionali se non addirittura arbitrarie, anche se trattasi, pervero, di un rischio più

apparente che reale attesa la cautela normativa rappresentata dalla necessità degli altri elementi di riscontro (Cass. sez. pen.3.12.99 n.13885).

In via di estrema sintesi si descrivono le connotazioni della dichiarazione accusatoria ritenute più significative:

la coerenza espositiva quale fatto sintomatico della logicità interna della narrazione e di regola indice rivelatore di vicende direttamente vissute;

l'immediatezza della narrazione indice della genuinità delle dichiarazioni: il requisito in oggetto consente di escludere che la dichiarazione sia il risultato di una matura riflessione rientrante in un preordinato ed architettato piano difensivo del confidente;

la reiterazione senza contraddizioni dell'accusa sul presupposto che di regola la memoria trattiene più facilmente un fatto effettivamente percepito che non la menzogna;

la costanza della chiamata intesa come assenza di ritrattazione;

l'assenza di errori o confusione sui periodi di libertà e di detenzione dei soggetti accusati per percezione diretta o de relato dei vari reati;

la minuziosità e la dovizia di particolari del racconto;

l'univocità delle dichiarazioni;

la verosimiglianza del fatto;

La credibilità estrinseca: i riscontri

Con i commi 3 e 4 dell'art. 192 cpp il legislatore recependo un consolidato orientamento giurisprudenziale, da un lato, ha posto fine ad una minoritaria opinione che vedeva nella chiamata in reità o in correità una mera notizia criminis, cioè un'ipotesi di lavoro a livello investigativo, dall'altro lato ha tipicizzato una presunzione relativa di non credibilità della dichiarazione vincibile con l'individuazione di un elemento esterno alla dichiarazione stessa di raccordo tra l'accusa e colui che è chiamato a rispondere del fatto addebitatogli.

Anche sul punto la giurisprudenza di merito e di legittimità è massicciamente intervenuta per individuare i requisiti del c.d. riscontro esterno che in via di estrema sintesi vengono ora elencati:

la funzione gregaria del riscontro rispetto alla dichiarazione accusatoria nel senso che non debba costituire elemento idoneo, in modo autosufficiente a rappresentare direttamente il fatto o a dimostrarlo attraverso un calcolo induttivo (Cass.23.6.94 De Geronimo; Cass. 28.11.94 Bellagamba);

il riscontro deve interessare le componenti oggettive e soggettive del fatto in contestazione e deve attenere direttamente alla persona

dell'accusato in relazione all'imputazione;

l'elemento corroborativo deve riguardare un fatto certo, non soltanto possibile o congetturale, non essendo lecito sul piano logico attribuire efficacia verificatrice ad un dato che, a sua volta, debba essere verificato.

la libertà del riscontro: il requisito trova fondamento nella scelta legislativa di indicare "gli altri elementi di prova" con formula volutamente generica; una formula che fa'riferimento all'alterità del riscontro per evidenziarne l'indipendenza e l'estraneità rispetto alla chiamata di correo, ma che non vuole con ciò certamente sottolinearne la tipologica diversità (Cass. V, 22.1- 25.2.97 Bompressi ed altri).

Si è perciò delineato un orientamento ormai maggioritario propenso a riconoscere l'indeterminatezza contenutistica del dato corroborativo che ben potrebbe consistere in un elemento di carattere soggettivo, come la confessione o come la chiamata di correo incrociata: tale ultima tecnica di accertamento avallata dalla Suprema Corte (Cass. 18.2.94 Goddi, Cas. 18.2.93 p.m. in c. Capelli; Cass.13.4.92 p.m. in c. Tomaselli; Cass.13.4.92 Procopio;) esige, però, la verifica dell'indipendenza mirante a controllare

l'assenza di collusioni e condizionamenti reciproci, di fattori accidentali o manipolatori, quali potrebbero emergere dal progressivo allineamento dei dettagli dei racconti originariamente divergenti.

Solo questa verifica di controllo e l'accertamento conseguente dell'autonomia delle narrazioni può scongiurare il rischio di una prova circolare ovvero *"di una prova che si autoverifica e si autolegittima senza l'intervento di un reale fattore esterno di controllo"*.

Un segnale di allarme dell'accordo menzognero è stato individuato dalla Suprema Corte nel contenuto meramente ricopiativo di una dichiarazione rispetto all'altra (Cass. I,30.1.92, Abate) e proprio valorizzando tale massima di esperienza, una recentissima pronuncia (Cass. II, 1.10.96 - 10.2.97, n. 1157) ha ritenuto che una discordanza tra le fonti di prova su particolari non essenziali, lungi dal comprometterne la convergenza sì da inficiare il riscontro, addirittura deve considerarsi "indice dell'autonomia di una dichiarazione dall'altra e del non appiattimento di un pentito sul racconto dell'altro"

Va da ultimo rappresentato, per completezza motivazionale, che il

riscontro deve sorreggere ogni singola dichiarazione accusatoria: ciò porta ad affermare, da un lato, la frazionabilità valutativa dei fatti oggetto della narrazione, rifiutandosi operazioni di credibilità per traslazione e, dall'altro lato, che l'attendibilità estrinseca della dichiarazione non può avere efficacia espansiva nel senso che non può proiettarsi su tutto il racconto, e quindi, anche su quelle parti dello stesso che siano rimaste prive di verifica esterna (Cass. sez. pen. I 15.5.97 n.4495).

Ai precisati criteri la Corte si è attenuta nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Giuseppe Quadrano ha reso dichiarazioni in data 24.11.2000 dinanzi al Gip di Napoli nel corso dell'incidente probatorio richiesto dalla Difesa del De Falco ed in data 3.5.2002 nel corso del dibattimento; dichiarazioni che ora di seguito vengono riportate quantomeno nei momenti più significativi del loro contenuto in relazione al fatto omicidiario per cui è processo.

Il Quadrano ha reso, infatti, numerose altre dichiarazioni attinenti fatti verificatisi dopo l'omicidio (ad esempio quelle relative all'incontro con Alberto Di Tella) e, soprattutto, durante la sua latitanza in Spagna, molti dei quali costituiscono oggetto della

registrazione delle conversazioni telefoniche intrattenute con il Piacenti, il Santoro ed il Caterino.

Il Quadrano ha innanzitutto dichiarato:

"Io ho fatto parte del clan di Bardellino dal 79', 80'fino all'88, alla sua morte. Poi ho fatto parte del clan dei Casalesi fino al '92: poi dal 92'in poi mi sono scisso anche da questo clan, formando un mio clan insieme a De Falco, Caterino Sebastiano ed altri, alleandomi con vari clan della zona" (cfr pag. 6 del verbale di incidente probatorio).

Tale decisione era stata determinata dall'uccisione di Vincenzo De Falco decretata da Francesco Schiavone detto Sandokan e da Francesco Bidognetti, materialmente eseguita da Walter Schiavone, secondo quanto gli era stato riferito da Dario De Simone e dallo stesso Nunzio De Falco entrambi incontrati nel 1991 a Massa Carrara, quando egli si trovava in regime di semilibertà.

La causale di tale omicidio era da individuarsi nella morte di Alberto Beneduce, quest'ultimo particolarmente vicino a Francesco Schiavone, e di tale Miraglia voluta da Vincenzo De Falco: " sarebbe stato deciso perché lui (leggi Vincenzo De Falco) diede l'ok per fare ammazzare a questo Alberto e un certo Miraglia. Questo

Beneduce Alberto era un capozona di Baia Domizia, faceva parte del nostro clan, e lui diede incarico ad Esposito Mario e La Torre Augusto di dare l'ok per fare ammazzare questo Alberto. Alberto era uno che stava più vicino a Sandokan, così provocò la reazione di quest'ultimo e incominciarono ad esserci nel nostro clan delle discrepanze delle cose che non andavano e si decise questa morte, questo è quello che so io" (cfr pag. 7 verbale dell'incidente probatorio).

Ha precisato che alla scissione era seguito uno scontro armato che aveva provocato molte morti nell'uno e nell'altro schieramento: l'ultimo episodio che aveva colpito il suo gruppo era stato rappresentato dall'omicidio dello zio Cecoro Giliberto.

Il Quadrano ha dichiarato che quale atto di ritorsione avrebbe voluto uccidere Schiavone Aldo, ma dall'attuazione di tale proposito era stato dissuaso proprio da Nunzio de Falco: "dopo questo omicidio io chiamai il De Falco Nunzio, parlammo un po'a telefono e io gli prospettai che volevo far uccidere Schiavone Aldo. Lui mi disse di non muovermi, che non dovevo fare questo, perché altrimenti a Casale avrebbero ucciso tutti i nostri parenti e che lui mi avrebbe mandato a Piacenti per dirmi del da farsi, chi è che si doveva

uccidere in sostanza... ...allora quella sera lui ha detto che mi mandava il Piacenti, il Piacenti partì, io il giorno dopo parlai con Santoro Mario e decidemmo di uccidere Schiavone Aldo. Nel frattempo che stavo aspettando Piacenti, che veniva a dirci dove si doveva fare, già avevamo deciso di ammazzare Schiavone Aldo. Poi arrivò il Piacenti e ci disse che si doveva uccidere a questo Don Diana" (cfr. pag. 9 verbale dell'incidente probatorio).

In particolare il Quadrano ha dichiarato che nel colloquiare con il De Falco quella sera stessa che era stato ucciso lo zio, utilizzando un linguaggio almeno da parte sua non facilmente decifrabile si era espresso così: " No, gli dissi queste parole le ricordo bene: " Guarda Nunzio facciamo una cosa, due fratelli e due fratelli", lui mi capì al volo, perché siccome due miei zii erano due fratelli morti, io volevo ammazzare due fratelli dall'altra parte, sarebbe il fratello di Schiavone Alfonso" (cfr. pag.30 verbale dell'incidente probatorio).

Il Quadrano ha precisato di non vedere Nunzio De Falco dal giugno - luglio 1991, epoca nella quale si trovava a Massa in regime di semilibertà, ma di avere con questi un contatto telefonico quasi quotidiano:

"INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE: Da quanto

tempo non sentiva telefonicamente De Falco, prima di quella sera?

RISPOSTA: io lo sentivo sempre, non dico quotidianamente, ma ci sentivamo spesso, stavamo in un contatto assiduo.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE: da quanto tempo non lo vedeva?

RISPOSTA: non lo vedevo da quando ero uscito in semilibertà a Massa dal '91.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE: Dopo la morte di Enzo De Falco lei lo aveva visto?

RISPOSTA: Sì, ho detto che dopo la morte di Enzo De Falco lui venne a trovarmi a Massa, nel giugno luglio '91, che poi io stetti in libertà un quattro cinque mesi e in quel frattempo ho visto parecchie volte Nunzio De Falco, insieme a Caterino Sebastiano, insieme a Santoro Mario, insieme a....

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE: Fu quando costituiste un gruppo vostro, insomma?

RISPOSTA: no allora ancora dovevo costituire un gruppo mio proprio.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE: no insieme a De Falco voglio dire.

RISPOSTA: No, io ancora dovevo costruire un mio gruppo, però lui già sapeva il mio pensiero, che mi sarei schierato con lui, però non mi ero ancora schierato apertamente. Lui sapeva che io prima o poi mi sarei schierato con lui, però non apertamente, faceva un po'..perché stavo parlando anche con Dario De Simone, per vedere se lo potevo tirare dalla mia parte, quindi non è che mi ero schierato proprio apertamente contro i Casalesi, nel '91

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE: e dopo?

RISPOSTA: Contro i Casalesi mi sono schierato quando loro hanno fatto un tentativo di ammazzarmi fuori il carcere di Massa Carrara, dove io ero in semilibertà" (cfr pag.11 e seg. verbale dell'incidente probatorio).

In ordine all'omicidio per cui è processo il Quadrano ha rappresentato che il Piacenti, venuto presso la sua abitazione in Italia dalla Spagna gli aveva detto che la persona da colpire, designata dal De Falco, era il parroco della chiesa di San Nicola in Casal di Principe, che officiava la messa alle h. 7/7.30;

Quadrano: "Il Piacenti ci ha indicato la chiesa e l'ora in cui teneva messa....e su domanda della Difesa ha precisato " io non lo so in genere, so che lui (intendi il Piacente) è venuto e ha detto: < guarda

che in quella chiesa c'è un prete, si deve uccidere.....>, non mi sono neanche posto se ce n'erano due o tre, lui ha detto che alle 7.00, 7.30 questo prete - mi ha detto pure l'orario preciso, adesso lo ricordo – il prete diceva messa e si doveva ammazzare questo prete. Tutto le indicazioni, la chiesa, il prete ce le ha date il Piacenti" (cfr pag. 21del verbale di incidente probatorio).

di avere immediatamente manifestato di non condividere tale scelta e di essersi posto subito in contatto con il De Falco: " Io non ero assolutamente d'accordo, prima chiesi i motivi perché dovevamo uccidere questo prete e lui (intendi il Piacenti) non li sapeva, chiamai Nunzio De Falco e lui mi disse che era una cosa che si doveva fare, poi mi avrebbe spiegato. Io dissi che non ero d'accordo a fare questa cosa e lui mi disse che io non c'entravo, ma che gli avrei dovuto dare solo un po'di appoggio logistico e che se la sarebbe vista tutto il Piacenti ed il Santoro" (cfr pag.52 del verbale dell'incidente probatorio).

In tal modo il Quadrano ha proceduto nella narrazione rappresentando che in realtà la situazione aveva subito un'evoluzione rappresentata dal fatto che il Piacenti era conosciutissimo nella zona: "Organizzammo che doveva andare il

Santoro ed il Piacenti, poi nel ragionamento stesso parlando parlando il Piacenti disse: < Io non posso andare perché mi conoscono >, ed io dissi:< questo pure è vero >, perché la madre, la zia abitano vicino a questa chiesa, lui è cresciuto là, lui era conosciutissimo in quella zona. Là ci voleva uno a viso scoperto, non è che poteva andare uno con il cappuccio, quindi lui si è tirato indietro. A quel punto che noi avevamo organizzato il Santoro disse: o Pè, se tu mi mandi a delle Medaglie Giuseppe, di Sant'Antimo ci vado io e Delle Medaglie; io ho chiamato il Delle Medaglie, gli ho detto che si doveva ammazzare questo prete, il Delle Medaglie non mi ha chiesto neanche il motivo e perché. Io ho detto che era una cosa che interessava a me, e quindi Delle Medaglie non sa neanche che in questa storia era coinvolto il Piacenti ed il De Falco" (cfr.pag. 56 del verbale di incidente probatorio).

Ha precisato che non vi era alcuna necessità di dare spiegazioni al Della Medaglia, spiegazioni che questi non aveva neanche richiesto e che vi era, anche da parte sua, l'abitudine che allorché veniva richiesto un " piacere" di non pretendere alcuna giustificazione (" Io gli ho detto: "mi devi fare un piacere devi uccidere al prete" e Delle

Medaglie non ha battuto ciglia, e ha detto sì. Domande non me ne faceva Delle Medaglie anche perché quando gli servivano delle cose a lui, basta che mi diceva: "Si deve ammazzare uno", io non gli chiedevo chi era, ci mandavo il mio componente e lo mandavo ad ammazzare, come è successo" cfr. pag. 57 verbale dell'incidente probatorio).

Ha, poi, rappresentato che con il Santoro ed il Della Medaglia era stato stabilito che si sarebbero incontrati il mattino successivo alle h. 6 presso la sua abitazione.

Il Quadrano ha riferito che per la mattina successiva aveva convocato anche Giovanni Ciccarelli suo uomo di fiducia: "Io avevo avvertito a Santoro e Delle Medaglie e a Ciccarelli Giovanni. Mi sembra che è rimasto un po'in disparte questo Ciccarelli Giovanni, ma era una persona che stava sempre a casa mia, io gli facevo fare tante cose, non gravi non gli facevo ammazzare la gente, però gli facevo fare tante cose, come imbasciate, a prendere uno, asportare una macchina, quindi io avevo dato appuntamento a Ciccarelli, a Santoro e Delle Medaglie... ..." (cfr pag. 59 verbale dell'incidente probatorio).

A domanda della Difesa sul perché avesse convocato il Ciccarelli il

Quadrano ha risposto: "magari si doveva andare a prendere una persona, doveva aspettare uno con una macchina, faceva quello che c'era da fare, quella mattina doveva avvenire questo omicidio, quindi mi serviva qualcuno per mandarlo avanti ed indietro, per fare qualche cosa" (cfr pag.60 verbale del'incidente probatorio).

Ha giustificato poi il coinvolgimento del fratello Armando nell'omicidio determinato dal fatto che quella mattina il Della Medaglia non si era presentato all'appuntamento ed in sua vece aveva mandato Vincenzo Verde: "Perché quella mattina chi doveva uccidere materialmente il prete era Della Medaglia Giuseppe. Delle Medaglie Giuseppe non si presentò all'appuntamento a casa e mandò questo Vincenzo Verde; il Santoro che non aveva tanta fiducia di Vincenzo Verde fece capire che non voleva più andare con questo Verde e così chiamai un altro nostro affiliato, un certo Gaglione Nicola, il quale sentì il prete e si rifiutò, non volle partecipare. A quel punto il Santoro con dei ragionamenti, con dei giri di parola mi fece capire che aveva piacere se andavo pure io, io non volli andare e gli dissi" Ti mando mio fratello". Allora quella mattina mandai a chiamare mio fratello, quindi mio fratello fu coinvolto proprio all'ultimo momento" (cfr pag 26 verbale

dell'incidente probatorio).

Ha precisato che il Ciccarelli era andato a prendere il Gaglione, mentre il compito di prelevare il fratello era stato affidato alla moglie.

Ha poi dichiarato che il fratello, il Santoro ed il Verde erano partiti da casa sua in Carinaro alle h. 6.45 circa ed il fratello vi aveva fatto ritorno alle h. 7.20/7.25 circa; che come programmato il Verde aveva sparato al prete e che aveva chiesto indicazione ad una vecchietta presente sul posto per individuare la vittima; che il Verde aveva utilizzato un'arma in suo possesso, che gli era stata anche mostrata: sul punto ha riferito che si trattava di un'arma di grosso calibro, ma di non essere in condizione di indicare altro; che aveva chiesto successivamente al Della Medaglia di consegnargli l'arma per distruggerla conoscendo l'abitudine dei Santantimani di sotterrare le armi e di aver ricevuto assicurazione che la stessa era stata gettata in un pozzo.

In ordine alla causale dell'omicidio la stessa gli fu palesata da Nunzio De Falco, che aveva raggiunto in Spagna dopo dieci-quindici giorni dall'omicidio, in quanto pur non essendo colpito all'epoca da provvedimento restrittivo e pur ritenendo pressocchè

impossibile un suo collegamento al fatto di sangue, non avendo partecipato materialmente all'esecuzione dello stesso, la presenza e la pressione delle Forze dell'Ordine, che intervenivano anche con frequenti perquisizioni, lo avevano indotto a lasciare l'Italia non sentendosi tranquillo.

Infatti lo stesso Piacenti non era a conoscenza dei motivi che avevano indotto il De Falco a decretare l'uccisione di Don Diana: "No a me non venne detto il motivo. Piacenti quando è venuto a dirmi questa cosa disse: Ha detto il "Lupo", che sarebbe Nunzio De Falco, " si deve ammazzare a don Diana". Io ho detto: il motivo?, lui ha detto " il motivo non lo so, però tu lo sai, il Lupo sa il fatto suo, il Lupo non si sbaglia quando dice una cosa. Quindi si deve fare questa cosa". (Cfr pag. 19 verbale dell'incidente probatorio).

Il Quadrano ha riferito di aver appreso direttamente da Nunzio De Falco che Don Diana era stato ucciso in quanto avendo ricevuto in custodia una partita di armi acquistata dal Bidognetti e da Vincenzo De Falco, dopo la morte di quest'ultimo, la stessa era stata restituita agli Schiavone. Ha evidenziato che Nunzio De Falco con quest'omicidio aveva raggiunto anche una vendetta trasversale per i rapporti di parentela che intercorrevano tra il parroco e gli

Schiavone: "Quando Nunzio De Falco mi ha... ... ho parlato con lui dopo la morte, lui mi ha detto che aveva fatto ammazzare questo prete sia per le armi, e poi con questo omicidio aveva conseguito anche una vendetta trasversale, facendo uccidere un parente di Schiavone Francesco, che sarebbe il cugino di Sandokan, quindi secondo lui era anche un parente di Schiavone, cosa che io non sapevo". (cfr pag. 18 del verbale di incidente probatorio).

E'significativo trascrivere integralmente la parte del verbale di incidente probatorio relativa alla causale dell'omicidio riferita da Nunzio De Falco al Quadrano:

"INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE: Lei seppe che c'erano delle armi di proprietà di Enzo De Falco che erano sparite?

RISPOSTA: No all'epoca io non sapevo niente, non sapevo di queste cose, parliamo sempre del '91, prima della morte di Don Diana, questo l'ho saputo dopo da lui (cioè da Nunzio De Falco)

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE: Nessuno le disse mai all'epoca, che un deposito di armi, che sarebbe stato utile per costituire il vostro nuovo gruppo erano state consegnate proprio agli avversari, di questo lei non ebbe notizia ?

RISPOSTA: Queste armi non erano armi per costituire un nostro

gruppo, queste erano armi che aveva comprato de Falco Nunzio, quello che mi disse lui, che queste armi le aveva comprate De Falco Vincenzo e Bidognetti Francesco, quindi le avevano comprate per il gruppo dei Casalesi, non è che Enzo de Falco le aveva comprate per costituire un suo clan. Queste erano armi dei Casalesi.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE: Queste sarebbero state armi dei Casalesi, non di Vincenzo De Falco?

RISPOSTA: Sì le aveva comprate lui e Bidognetti, però erano armi in comune, dei Casalesi, di De Falco, di Bidognetti, di tutti. Anche io se all'epoca possedevo la pistola, e Ciccio Schiavone me la chiedeva io gliela davo. Le armi erano in comune.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE: Erano armi di Vincenzo De Falco o erano del gruppo dei Casalesi queste armi scomparse? Lei sa a che armi faccio riferimento, a quelle che secondo lei avrebbe avuto in deposito Don Diana. Di chi erano queste armi? Erano nella disponibilità dei Casalesi?

RISPOSTA: Sì, perché all'epoca non è che De Falco aveva un suo clan o....erano armi a disposizione dei Casalesi. Poi come mi disse il De Falco Nunzio, queste armi in deposito le aveva conservate De Falco Enzo, che le diede a Don Diana per farle custodire. Questo è

quello dettomi da de Falco Nunzio, poi non so se è vero o no.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE: dalla morte di Enzo De Falco, sino al 1994, '95, diciamo nell'arco di alcuni anni, le è stato mai detto che c'erano queste armi sparite? Che questo prete aveva fatto uno sgarbo o cose di questo genere? Lei ne venne mai a conoscenza?

RISPOSTA: No perché io non avevo contatto con i Casalesi, io avevo contatto con De Falco, con....

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE: io parlo di De Falco, non con i Casalesi, perché i Casalesi lo sgarbo non lo avevano subito, tutto al più, secondo il suo racconto, De Falco. Quello che le chiedo, ma De Falco non le rappresentò mai che c'era questo prete che aveva fatto sparire le armi, che invece dovevano essere lasciate nella disponibilità di De Falco ect? Cioè questo episodio le fu mai raccontato?

RISPOSTA: Quando io andai in Spagna mi fu raccontato da lui

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE: io parlo prima dell'omicidio di Don Diana. Cioè nell'arco di quegli anni?

RISPOSTA: No prima non avevo neanche occasione di parlare con De Falco, perché l'ho visto – come le ripeto – solo nell'estate del

'91, quindi non è che lo vedevo assiduamente. L'ho visto quattro o cinque volte a Massa e poi non l'ho più visto, ci sentivamo solo per telefono, quindi io di queste armi non sapevo....sapevo che c'era un certo Di Puorto Francesco che mi disse che aveva fatto comprare delle armi a De Falco Vincenzo, però io non so se queste armi sono quelle oppure non sono quelle

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE: in sostanza per chiudere su questo punto, dalla morte di Vincenzo De Falco al giorno in cui le viene detto che si deve uccidere Don Diana, lei non ha mai saputo niente che riguardasse Don Diana?

RISPOSTA: No, perché - come le ripeto - io non avevo contatti con i Casalesi, io avevo contatti con i Santantimani e le cose dei Casalesi non le sapevamo, quindi nessuno mi poteva dire queste cose, solo lui me le poteva dire, di fatti me le ha dette lui?" (cfr pag. 13 e seg. del verbale di incidente probatorio)

Pur ribadendo di non essere d'accordo con il De Falco in merito alla scelta di ammazzare un prete il Quadrano ha in tal modo giustificato il suo coinvolgimento: "io e..non eravamo nemici, eravamo alleati, quindi De Falco mi mandava la droga, io un po'di gratitudine a De Falco gliela dovevo, come lui la doveva a me che stavo

combattendo qua al posto suo, quindi noi in effetti eravamo amici, anche se non ero d'accordo nel farlo, poi al fin fine mi sono fatto convincere. Anche il Santoro in un primo momento non era d'accordo, non voleva assolutamente farlo, poi anche lui pensando che il De Falco Nunzio gli mandava la droga, le armi, gli dava i soldi l'ha dovuto fare e l'ha fatto anche lui. Anzi il Santoro ha detto proprio queste testuali parole: facciamoci questo piacere, uccidiamo questo prete, dopo quando se ne è andato il Piacenti ammazziamo pure Alduccio Schiavone", arrivato a quel punto ci siamo fatti coinvolgere un po'tutti" (cfr pag 53 verbale dell'incidente probatorio).

Come già anticipato il Quadrano è stato nuovamente sentito su disposizione della Corte all'udienza del 3.5.2002.

Il collaboratore ha precisato di aver conosciuto Vincenzo De Falco ed i suoi fratelli quando aveva 17-18 anni in quanto i suoi nonni materni abitavano nella stessa strada della famiglia De Falco in Casal di Principe: i rapporti di amicizia intrattenuti soprattutto con Vincenzo De Falco erano stati ulteriormente cementati dai grossi legami che egli già da prima aveva con Francesco Piacenti, cugino dei De Falco;

invece i rapporti con il fratello Nunzio erano stati meno intensi perché questi negli anni 70 si era trasferito a Como e dalla metà degli anni ottanta si faceva vedere più frequentemente a Casale ed a San Cipriano;

che nel periodo della sua detenzione protrattasi dal 1988 al 1991 Nunzio De Falco si era trasferito in Spagna; che, a seguito della morte del fratello Vincenzo, Nunzio De Falco era venuto a Casale e, per quanto era a sua conoscenza, si era attivato per contrastare i Casalesi avendo intrattenuto rapporti con Caterino Sebastiano.

Che Vincenzo De Falco, dopo la morte di Bardellino aveva rivestito un ruolo apicale nel clan dei Casalesi; che, a sua volta, Nunzio era un affiliato particolarmente addentro al sodalizio per aver decretato o partecipato ad alcune azioni di sangue, nel mentre gli altri fratelli, Mario ed Antonio, avevano svolto un ruolo del tutto marginale;

di avere incontrato in più di un'occasione Nunzio De Falco quando si trovava in regime di semilibertà a Massa Carrara;

di aver rivisto Nunzio de Falco a fine marzo del 1994 allorchè era andato in Spagna;

che nel periodo dal giugno al settembre del 1992 prima di essere nuovamente arrestato aveva intrattenuto frequenti rapporti telefonici

con l'attuale imputato che tramite il fratello Antonio gli aveva fatto avere delle armi ed aveva fatto rientrare dalla Spagna il Piacenti per aiutarlo nella guerra in atto contro il clan dei Casalesi; guerra che egli stava combattendo con il gruppo dei Santantimani (che il Quadrano più specificamente identifica nel gruppo dei Petito e dei Ranucci), con Esposito Mario, i Muzzoni di Sessa, e con i La Torre. Che alla fine del 1993 Nunzio de Falco aveva rifornito il suo gruppo di droga.

In particolare il Quadrano ha dichiarato:

"nel '92 faceva solo questo, che mi risulta a me mi ha mandato solo queste armi e mi incoraggiava a combattere i Casalesi nel '92; poi nel '93 mi ha cominciato a mandare la droga, però nel '93 in questi due o tre mesi mi ha mandato solo queste armi, mi incoraggiava moralmente, diceva "andate avanti, io sto qua se vi serve qualcosa"; infatti mi ha mandato pure il cugino. Parlo di questi due o tre mesi

Presidente: successivamente quando lei è stato liberato nel '93?

Quadrano: poi quando io stavo in carcere, lui ha cominciato.....siccome noi avevamo la cultura che non – se si può dire cultura – facevamo la droga, non maneggiavamo droga in mano a Bardellino, già da quando Bardellino era vivo avevamo questa

cosa che lui ci proibiva di fare droga, non facevamo droga, non smerciavamo droga e quindi ero contro questa droga. Torno un po'indietro: lui quando è venuto a Massa Carrara nel '91 mi ha anche detto se lui aveva la possibilità di mandare droga, io ho detto: "no, tu lo sai noi la droga non la facciamo, non l'abbiamo mai fatta e non la voglio fare", lui è stato anche un po'eversivo perché lui sapeva che noi eravamo contro questa droga, mi ha detto così: "se c'è la possibilità, ti posso mandare un po'di droga?", io ho detto: "no, tu lo sai che la droga non la facciamo". Poi nel '93 quando io mi trovavo in carcere mio cognato mi mandò a dire che... ...

Presidente: suo cognato chi è? Lo indichi.

Quadrano: mio cognato è Di Tella Alberto, mi ha mandato a dire che c'era Nunzio De Falco che mi voleva mandare questa droga ed io, arrivato a quel punto, stavo in carcere, i soldi mi servivano ed ho detto: " va bene vai". Lui, da che mi risulta , quando io stavo in carcere, è andato un paio di volte a prendere questa droga e lui l'ha mandata in Italia. Poi quando sono uscito a dicembre del '93, tra dicembre del '93 fino alla morte di Don Diana, ha mandato un altro paio di carichi di cocaina, sono stati sempre di due, tre o quattro chili, non di più" (cfr pag. 22 verbale stenotipico dell'udienza del

3.5.2002).

Ha rappresentato che lo scontro con il clan dei Casalesi ha registrato il suo momento di maggiore tensione nell'estate del '92; periodo nel quale effettivamente erano state perpetrate molte azioni di sangue, che erano immediatamente riferibili all'uno o all'altro clan nel senso che o veniva ammazzato direttamente un affiliato dell'organizzazione contrapposta o, attraverso la c.d. vendetta trasversale, un parente.

Proprio perché fino ad allora era stato seguito questo sistema nell'individuazione della vittima da colpire era del tutto inspiegabile la morte di Don Giuseppe Diana.

In particolare ha riferito: "io quando sono uscito nel '91 mi sono alleato....nel '92, nel giugno del'92 mi sono alleato con i santantimani, mi sono alleato con Esposito Mario, i Muzzoni di Sessa, con i La Torre e quindi..... poi abbiamo in quel periodo commesso vari omicidi, tra cui abbiamo ucciso anche un cugino di Schiavone Francesco, un certo Schiavone Alfonso e di questo omicidio io l'ho messo al corrente a lui, a de Falco Nunzio, lui lo sapeva di questo omicidio specifico perché era un parente di Schiavone e quindi lo dovevo mettere al corrente: Degli altri

omicidi non è che lo dovevo prima a lui prima di farli, perché erano rivali diretti mentre questa era una ritorsione perché avevano ammazzato mio zio e quindi dovevo uccidere anch'io un parente di Schiavone. Lui (intendi Nunzio De Falco) di questo omicidio era al corrente, ha detto: "guarda uccido un parente di...." Ha detto: " sì vai avanti"... ...

Nel '92 sempre di questi due o tre mesi, il mio gruppo – diciamo io – abbiamo ucciso un certo D'Agostino, abbiamo ucciso un certo Iorio, abbiamo ucciso tre appartenenti a.....un parente di Diana Raffaele ed altri due in un garage in Villa di Briano .....in Villa Literno, abbiamo ucciso un certo Giorgio di Villa di Briano, abbiamo ucciso un certo " 'o mullunaro" di Teverola, abbiamo ucciso ad un altro di... ...perché erano in contrap....erano legate in qualche modo – chi in un modo chi in un altro – al clan dei casalesi, io ritenevo così... ...

Da parte mia, a me mi hanno ....io ho subito che mi hanno ammazzato due zii, Cecora Giliberto e Cecora Nicola, hanno ammazzato un fratello di mio cognato, Picca Aldo, hanno ammazzato un altro mio cognato, Piazza Armando; hanno ammazzato un altro ragazzo di Carinaro che loro ritenevano che era

affiliato a me e invece io non lo conoscevo nemmeno, il cognato di Maisto Vincenzo – sì dico bene di Maisto Vincenzo, un affiliato di... ..." (cfr. pag. 24 del verbale di udienza del 3.5.2002).

Anche la famiglia De Falco aveva subito delle perdite; il Quadrano ha infatti rappresentato: " in questo momento no, direttamente nel '92 no, però quando mi trovavo in carcere mi sembra a Bologna gli hanno ammazzato il fratello, gli hanno ammazzato il De Falco Vincenzo....il De Falco Giuseppe .....hanno ammazzato un altro ragazzo di 20 anni, un certo Liliano, adesso non ricordo il cognome; Liliano che questo era fidanzato alla nipote di De Falco Nunzio, hanno ammazzato pure a lui" (cfr pag. 28 del citato verbale stenotipico).

Il Quadrano prosegue la sua narrazione rappresentando che la guerra contro i Casalesi aveva subito un periodo di relativa tregua dal settembre del 1992, epoca del suo arresto al dicembre del '93, momento della sua scarcerazione: ed, infatti, il cognato Di Tella Alberto, nel frattempo alleatosi con i Santantimani aveva ucciso un tale a nome Milone di Cesa, ritenuto affiliato ai Casalesi e da parte loro avevano subito l'uccisione di Maisto Vincenzo insieme al cognato in San Cipriano. (cfr pag. 29 e 30).

Uscito dal carcere alla fine del '93 inizi del '94 il suo principale obiettivo era stato quello di uccidere Guarino Valentino (omicidio che colloca nel febbraio del '94) e perché era da sempre un appartenente al clan dei Casalesi e perché aveva insidiato la sorella Elena.

Gli avversari avevano risposto uccidendo in data 16.3.'94 lo zio Cecoro Giliberto.

Nell'esame condotto dalla Corte il Quadrano ha reiterato le dichiarazioni già espresse in fase di incidente probatorio aggiungendo alcuni particolari:

ha ribadito, infatti, di aver comunicato l'uccisione dello zio Cecora Giliberto al De Falco e della sua intenzione di uccidere a sua volta Schiavone Aldo, fratello di Alfonso; che il De Falco temendo rappresaglie nei confronti dei suoi familiari lo aveva "invitato" dal soprassedere a qualsiasi decisone e gli aveva comunicato che avrebbe mandato in Italia il Piacenti che gli avrebbe indicato cosa si sarebbe dovuto fare.

Il Piacenti era arrivato presso l'abitazione della suocera in Carinaro, dove egli all'epoca dimorava, nella mattinata del 18 marzo precisandogli che aveva fatto il viaggio da solo a bordo della

Mercedes 190 acquistata da tale Novello: " lui è venuto con la sua macchina, lui aveva una Mercedes 90 mi sembra ed è venuto con la macchina tant'è vero che l'ho vista pure io fuori il portone la macchina" (cfr pag. 35 dell'udienza del 3.5.2002).

Nel pomeriggio di quello stesso giorno, sempre presso l'abitazione della suocera ed in particolare nell'appartamento, disabitato, situato sulla sinistra entrando dal portone principale nel quale riceveva i suoi ospiti, si erano presentati il Santoro ed il Piacenti e la sera, venuta meno la partecipazione del Piacenti per le motivazioni già espresse, invece erano venuti il Santoro e il Della Medaglia; ha ribadito che il subingresso del Verde al Della Medaglia aveva determinato la necessità del coinvolgimento del fratello Armando, essendosi altro affiliato a nome Gaglione Nicola, convocato quella mattina stessa tramite il Ciccarelli, rifiutato di partecipare all'omicidio.

In particolare sull'ubicazione dell'appartamento si è così espresso: "sì, è stavo spiegando. Appena entri nel portone c'è un porticato e c'è un cortile, sulla destra c'è una cucina; sulla sinistra, appena entri, però c'era un appartamento nuovo, non ci abitava nessuno in questo appartamento.....Questo appartamento era dove io mi

incontravo con i miei amici, io stavo quasi tutto il tempo in questo appartamento" (pag. 67 ud 3.5.2002)

Ed ancora: "l'ho detto prima tutti in questo appartamento appena entri sulla sinistra, che non ci stava nessuno, lo utilizzavo solo io, non veniva mai né mia suocera né i miei cognati, né mia moglie solo richiesti, ma altrimenti loro sapevano che io stavo a parlare con i miei amici e non veniva mai nessuno di là" (cfr pag. 68 ud. del 3.5.2002).

L'elemento di novità rispetto alle precedenti dichiarazioni - entrato in dibattimento attraverso il meccanismo delle contestazioni cui è ricorso il PM - è rappresentato dal fatto che in un primo tempo il collaboratore aveva proposto al fratello di sparare al prete, ma visto il suo atteggiamento non deciso la scelta era caduta sul Verde, che aveva, invece, immediatamente manifestato la sua disponibilità (cfr. pag.75 e seg citato verbale di udienza)

Altro elemento di novità è costituito dall'indicazione del tipo e del colore dell'auto che venne utilizzata la mattina del 19.3.94 per commettere l'omicidio di Don Diana: " Presidente: senta si ricorda con quale macchina sono partite poi le persone che lei ha indicato per andare a fare questo ... ?

Quadrano: "sì sono partite con una Fiat Uno di colore rosso, questo lo ricordo bene

Presidente: e di chi era questa macchina? lo ricorda?

Quadrano: no la portava Santoro non era mia, era una macchina rubata, era in possesso del Santoro, già la sera prima mi aveva detto che teneva questa macchina" (cfr. pag. 72 del citato verbale di udienza).

Sulla causale dell'omicidio, quale riferitagli dall'attuale imputato, il De Falco in dibattimento ha arricchito il suo racconto:

Innanzitutto ha ribadito che la sua intenzione condivisa dal Santoro era di vendicare la morte di Cecora Giliberto ammazzando Aldo Schiavone, fratello di Alfonso in precedenza ucciso ed in tal modo di pareggiare i conti con i Casalesi in quanto la morte dei suoi due zii, che erano tra di loro fratelli, sarebbe stata compensata dall'omicidio di Alfonso ed Aldo Schiavone, a loro volta fratelli; che nell'ottica dei fatti di sangue sino a quel momento perpetrati da entrambi gli schieramenti in contrapposizione l'uccisione di Don Diana non aveva alcuna giustificazione, anche perché in merito lo stesso Piacenti non gli aveva dato alcuna spiegazione.

" (Quadrano) no, io non lo capivo. Certo che fuoriesce perché io

non lo capivo perché si doveva uccidere a questo, non lo capivo proprio; difatti io non volevo e nemmeno Santoro voleva. Poi ci siamo fatti convincere: ohi Pè, questo ci manda la droga" (cfr pag. 41 ud. del 3.5.2002).

" (Quadrano) non lo so, perché il Piacenti non lo sapeva nemmeno lui o faceva finta di non saperlo, perché Piacenti disse che lui non lo sapeva, dissi: "ma perché dobbiamo uccidere questo prete?", dice: " non lo so però fai come dice < 'o lupo >, non ti preoccupare, lui sa quel che fa. Se dice che si deve uccidere questo prete si deve uccidere questo prete" (cfr. pag. 40 ud. 3.5.2002).

Anche il De Falco, interpellato telefonicamente, non gli aveva voluto dare nessuna motivazione: "certo io ci parlavo telefonicamente con il De Falco, lui diceva non ti preoccupare, fa così e non ti preoccupare, tanto se la vede lui, se lo deve vedere il Piacenti. Fai così e non ti preoccupare, poi ti spiego, perché arrivati a quel punto volevo saper anche io il motivo, perché? " Fammi fare di testa mia " e lui diceva di no, " fa fare a Piacenti, non ti preoccupare, poi ti spiego il motivo" però non mi ha spiegato proprio niente" (cfr pag. 42 ud. del 3.5.2002).

Il Quadrano ha precisato che, rifugiatosi in Spagna dopo la

perpetrazione dell'omicidio, ha potuto chiedere al de Falco la ragione dello stesso: "sì, è stata la prima cosa che gli ho chiesto. E, niente gliel'ho chiesto e lui ha detto che aveva fatto uccidere questo prete perché questo aveva delle armi depositate per conto del fratello, del fratello Vincenzo De Falco. Una volta che hanno ammazzato Vincenzo De Falco, lui e il fratello Giuseppe hanno richiesto queste armi al prete **e il prete avrebbe detto che queste armi le avrebbe consegnate a Walter Schiavone**; e quindi – secondo lui – per questo motivo l'ha fatto uccidere.

Presidente: scusi quando è stato ucciso Vincenzo De Falco?

Quadrano: Vincenzo De Falco è stato ucciso nel '91, inizio '91, se ricordo bene, inizio '91, gennaio febbraio.

Presidente: E Nunzio De Falco ha detto quando sarebbero state richieste in restituzione queste armi?

Quadrano: no, non mi ha quantificato il periodo, ha detto: "dopo morto mio fratello gli abbiamo richiesto queste armi e non ce le ha date più, ha detto che le aveva consegnate a Walter Schiavone". Secondo lui, lui sapeva benissimo che il fratello lo avevano ammazzato gli Schiavone, quindi dice: " queste armi non glie le doveva dare, perché sapeva benissimo che oramai eravamo nemici.

Quindi se le armi gliele ha date mio fratello, lui queste armi le doveva consegnare a noi e non a Walter Schiavone" (cfr. pag.62 del verbale di udienza del 3.5.2002).

Queste in sintesi le dichiarazioni rese dal Quadrano sulla causale e le modalità attuative dell'omicidio con le quali occorre innanzitutto confrontarci, in quanto le ulteriori dichiarazioni pur sicuramente corroborative dell'attendibilità del collaboratore, si aggiungono ad un quadro probatorio di univoca capacità dimostrativa del coinvolgimento nella vicenda dei soggetti chiamati in causa dal dichiarante.

Ed infatti le dichiarazioni accusatorie del Quadrano devono ritenersi, alla stregua dei criteri interpretativi sopra evidenziati, intrinsecamente attendibili e riscontrate da elementi esterni soggettivamente individualizzanti.

L'attendibilità del Quadrano non è scalfita o in qualche modo compromessa da due dati fattuali, pur presenti ed ai quali occorre dare una spiegazione: il primo rappresentato dal fatto che il collaboratore nell'immediatezza del fatto è stato riconosciuto da persone presenti sul posto ed indicato come colui che aveva materialmente perpetrato l'omicidio sparando al parroco: ruolo che,

invece, il Quadrano ha sempre contestato di avere avuto nella vicenda e che aveva determinato a suo carico l'emissione di un provvedimento restrittivo da parte dell'Autorità giudiziaria.

Il secondo costituito dal fatto che nelle iniziali dichiarazioni il Quadrano non ha indicato tutti i partecipi all'azione di sangue ed in ordine ad alcuno di quelli accusati ha attribuito un ruolo di esecutore materiale smentito dalla successiva versione dei fatti: il riferimento è al Piacenti.

Elemento di sicura significatività in quanto incide direttamente sulla reiterazione e la costanza delle accuse, ritenuti per giurisprudenza costante indici rivelatori dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni.

Per completezza va, poi, osservato che è stata posta, più o meno apertamente, in dubbio la genuinità delle dichiarazioni rese da Giuseppe Quadrano in considerazione dei rapporti di parentela intrattenuti con altri collaboratori di giustizia, e cioè con il cognato Alberto Di Tella e con il fratello Armando Quadrano, che avrebbero fornito una versione dei fatti relativi alla presente vicenda giudiziaria concordata, nonché con alcuni testi, quali la moglie Di Tella Rachele e la suocera Barbato, che avrebbero potuto

ugualmente comportare l'effetto di dichiarazioni compiacenti.

E veniamo al primo punto: Iaiunese Agostino è tuttora il sacrestano della Chiesa di San Nicola in Casal di Principe; egli è stato sentito in data 19.3.94, cioè il giorno stesso in cui era stato ucciso Don Diana ed ai CC di Casal di Principe ha reso dichiarazioni del tutto prive di interesse investigativo; è stato riconvocato in data 30.3.94, e come è dato apprendere dalle contestazioni cui è ricorso il PM, atteso il sistematico "non ricordo" del teste soprattutto quando si è trattato di riferire particolari significativi, quella mattina aveva incrociato l'assassino del sacerdote nella parte compresa tra il portone di legno ed il cancello di ferro e nel momento in cui questi entrava in chiesa e nel momento in cui ne usciva dopo aver sparato tre o quattro colpi di arma da fuoco. Lo Iaiunese aveva, poi, dichiarato che nella seconda occasione l'uomo impugnava una pistola nella mano destra.

Gli era stato sottoposto un album fotografico composto di 99 fotografie ed il sacrestano aveva riconosciuto in quella recante il n. 46, corrispondente a Giuseppe Quadrano, la persona vista la mattina dell'omicidio; l'individuazione era stata fatta in questi termini: "il viso della persona ritratta mi sembra quello di colui che ho prima

descritto. Rappresento che nella foto detta persona ha capelli fluenti, nel mentre la persona che ho prima descritto aveva capelli più ordinati e più corti" (cfr. pag. 19 del verbale di udienza del 21.9.2001).

Sempre in data 30.3.1994 alle h.20.30 allo Iaiunese era stata mostrata la fotosegnaletica scattata a Giuseppe Quadrano nella notte tra il 19 ed il 20. 3. '94 ed il sacrestano si era così espresso: "è la persona che vidi entrare in chiesa la mattina dell'omicidio e che vidi uscire dopo l'azione delittuosa, pistola in pugno" (cfr. pag. 25 del citato verbale di udienza).

Altra circostanza portata a conoscenza della Corte attraverso il meccanismo delle contestazioni, solo questa confermata dal teste in dibattimento, attiene al rifiuto da questi opposto di procedere in data 12.10.1994 a ricognizione personale del Quadrano.

Di Meo Augusto (udienza del 5.10.2001 pag. 3 e segg.) è un fotografo di Casal Di Principe, che dal 1992 ha intrattenuto rapporti di profonda amicizia con Don Diana alimentati non solo dalla comune passione per la fotografia, ma anche da altri interessi di ordine sociale, quali il volontariato, che lo hanno avvicinato all'attività pastorale del parroco sotto tale aspetto molto attiva.

Il Di Meo il 19.3.94 alle ore 7.15 circa si era recato presso la chiesa di San Nicola in Casal di Principe per fare gli auguri a Don Diana; mentre stavano percorrendo il corridoio laterale alla navata della chiesa ed il prete era quasi giunto al limitare della porta di accesso da tale corridoio alla chiesa - egli era, invece, in posizione retrostante essendosi fermato per allacciare una scarpa – aveva visto in controluce una persona, che indossava un giubbino verde pisello, dell'apparente età di 30-35 anni con i capelli lunghi all'altezza delle spalle, leggermente ondulati, che aveva chiesto chi era Don Diana e successivamente aveva sparato.

Il giorno stesso dell'omicidio il Di Meo non aveva dato agli investigatori alcuna notizia utile; convocato in data 30.3.94 presso gli uffici della Questura di Caserta aveva dichiarato di aver visto l'assassino, ne aveva fornito la descrizione e proceduto ad individuazione fotografica riconoscendo nella foto di Giuseppe Quadrano lo sparatore. Vi è da dire, però, che il Di Meo non ha mai dichiarato di aver visto in faccia l'assassino: "si vedevano leggermente le spalle da dietro guardando Don Peppino e poi, scappando c'era questa persona che non ho visto in faccia però - voglio dire - vedendo la sagomatura dell'uscita, mi sembrava essere

una persona che aveva 30-40 anni, insomma" (f.9 citato verbale).

Ed ancora: " PM: cerchi di chiarire bene: lei ha detto che non ricorda dal momento in cui ha ...la fase che va dal momento in cui questa persona esplode i colpi al momento in cui scappa, questa fase non la ricorda bene. Teste: non la ricordo proprio cioè è come se fosse un blocco mentale, se sono tornato subito indietro se sono rimasto fermo, cioè non...PM: lei dice ho visto il killer in volto quando ha smesso di sparare, cioè nel momento in cui si è spostato e si è allontanato, l'ha visto ma per quanto tempo? Se l'ha visto. Conferma? perché da quello che diceva....Teste: cioè io non riesco a ricordare se l'ho visto, nel senso quando lui ha sparato e io sono ritornato indietro, questa frazione di secondi che è passata, cioè questo non riesco a mettere a fuoco, questo è il problema" (f.10 citato verbale di udienza).

Il dato fondamentale che aveva determinato l'individuazione fotografica da parte del Di Meo era stato rappresentato dalla foggia dei capelli lunghi ed un po'ondulati: "PM: lei sottoscrisse il riconoscimento di una fotografia all'epoca. Teste: Sì PM: Sulla base di che cosa ritenne di poter riconoscere? Teste: i capelli soprattutto, perché vidi un book, un album di fotografie e la più

somigliante a quella che avevo visto io mi dava l'impressione... PM: cioè all'inizio le fu mostrato un album? Teste; sì confermo. PM: è giusto? Teste: certamente. PM: lei in tutto questo album riconobbe come il più somigliante questa persona con questa grande e grossa capigliatura, poi ha saputo come si chiamava questa persona? Teste: si. PM: cioè? Teste: Quadrano Giuseppe PM: in seguito le è stata fatta vedere anche una foto singola oltre all'album? Teste: sì confermo. PM: la persona che lei vide sulla foto singola corrispondeva alla persona che aveva riconosciuto nell'album o corrispondeva all'assassino? Teste: quella singola credo proprio di sì perché i capelli erano proprio a quel modo.... Cioè ce li avevo memorizzati, insomma. PM: quindi diciamo che il dato fondamentale sono i capelli? Teste: sì, perché erano fatti in quel modo, forse questa luce mi dava proprio....Presidente: cioè oltre al fatto che questi capelli erano lunghi, lei oltre tutto è un fotografo quindi ha proprio l'occhio per determinate cose, ci spieghi un pochino..Teste: erano non ricci, lunghi, ricci. Presidente: un po'ondulati? Teste: ondulati, perfetto. Presidente: un po'ondulati. Teste: come quelli della fotografia" (cfr. f.11 e seg. citato verbale).

Da quanto esposto emerge con chiarezza che l'individuazione

fotografica del Quadrano operata dallo Iaiunese in sede di indagini presenta i contorni più netti e determinati, anche se il valore probatorio attribuibile alla stessa è del tutto vanificato dal successivo comportamento del teste che in seguito non ha proceduto alla ricognizione personale del Quadrano.

L'individuazione del Di Meo appare, invece, fortemente suggestionata da un particolare che egli ha memorizzato, quale quello della foggia dei capelli, ma non è sorretta da un' effettiva e convincente percezione visiva del volto dell'assassino.

La successiva ricognizione personale è stata quantomeno condizionata se non addirittura inquinata dalla circostanza che un servizio televisivo in ordine all'estradizione del Quadrano in Italia, indicato all'epoca come l'assassino di Don Diana, riprendeva lo stesso mentre sbarcava dall'aereo; il servizio in questione era precedente al momento dell'atto istruttorio e soprattutto era stato visto dal Di Meo.

Quanto rappresentato già è sufficiente a non ritenere provata con la dovuta forza dimostrativa la presenza del Quadrano la mattina del 19.3.'94 alle h.7.25 nella chiesa di San Nicola.

Ma vi è di più: al dato processuale ora richiamato oggettivamente

incerto si contrappone un quadro istruttorio che consente di escludere che il Quadrano sia stato l'esecutore materiale dell'omicidio di Don Diana:

innanzitutto le dichiarazioni rese da Armando Quadrano, che con un racconto caratterizzato da logicità interna e da ricchezza di particolari, che non lascia dubbio sulla sua attendibilità, ha ammesso di aver partecipato alla fase esecutiva dell'omicidio insieme al Verde ed al Santoro attribuendo al fratello Giuseppe il diverso ruolo di organizzatore; la veridicità della narrazione è confermata dalle confidenze fatte da Armando a Giancarlo Russo (ud. 30.11.01 f. 3) nella comune detenzione presso il carcere di Campobasso nella sezione collaboratori di giustizia: ed, invero, Armando dopo aver tentato il suicidio, in uno stato di profonda prostrazione, anche in considerazione della gravità dell'azione di sangue compiuta, sentendosi abbandonato da tutti, e dallo Stato e dai suoi familiari, aveva confidato al Russo di aver partecipato all'omicidio del sacerdote, su incarico del fratello Giuseppe;

Rachele di Tella (ud. del 28.9.2001 f.49) e Barbato Giovanna (ud. del 23.11.2001 f.15), rispettivamente moglie e suocera di Quadrano Giuseppe hanno confermato che questi nel lasso temporale in cui era

stato perpetrato l'omicidio si trovava in casa in Carinaro; né possono porsi in dubbio tali affermazioni per i rapporti di parentela intercorrenti tra le citate testi ed il collaboratore in quanto riscontrate da persona estranea ai fatti, cioè da Angela Di Santo, che anche in dibattimento (22.6.2001 f. 48) ha affermato reiteratamente di confermare le dichiarazioni inizialmente rese: la Di Santo quella mattina, era a casa dei Di Tella in Carinaro e, dopo aver praticato un'iniezione al Di Tella Raffaele, affetto da colica renale, era stata invitata a prendere un caffè da Rachele; aveva avuto in tal modo la possibilità di vedere il Quadrano al quale aveva fatto gli auguri per il suo onomastico.

La Di Santo, in particolare, si è così espressa: "Nello scendere le scale venni chiamata da Rachele, moglie di Quadrano, che mi invitò a prendere un caffè; io entrai in casa e dissi che lo avrei preso se me lo avessero dato subito in quanto avevo fretta; mentre prendevo il caffè Rachele andò a chiamare il marito dicendomi che il caffè era pronto; il marito comparve alle mie spalle,.. nel vederlo gli detti gli auguri ed andai via. Credo di essere andata via tra le 7 e mezza e le 7.40" (f.56 ud. 22.6.2001).

Di fronte ad un quadro processuale così granitico del tutto inattendibili si presentano le dichiarazioni di Raffaele Di Tella (ud.

16.11.2001 f.14) sorrette dall'evidente intento di danneggiare i suoi congiunti.

Ma vi è da fare un'ultima considerazione che sgombra il campo da qualsiasi dubbio e che rafforza la genuinità e la spontaneità delle dichiarazioni di Quadrano Giuseppe, come più diffusamente verrà argomentato nel prosieguo della motivazione: nella telefonata del 7.7.94 delle h. 19.43 intercettata sull'utenza n.003408458194 in uso al Quadrano durante la sua latitanza in Spagna (cfr. pag. 107 della perizia di trascrizioni redatta dalla Dott.Schettino) questi, venuto a conoscenza degli elementi di accusa posti a suo carico nel provvedimento restrittivo, chiede alla moglie se quella mattina (è chiaro da tutto il contesto della conversazione che il riferimento è alla mattina del 19.3.1994) la siringaia (cioè la Di Santo) e la bionda si incontrarono. Rachele Di Tella esclude tale possibilità in quanto la Di Santo era venuta alle 7/7.15 e la bionda alle h.8.

E'chiaro che il Quadrano sta cercando di ricordare i suoi movimenti di quella mattina alla ricerca di elementi, da sottoporre agli inquirenti, che possono escludere il suo coinvolgimento nell'esecuzione dell'omicidio del sacerdote e tenta di ricostruire, appellandosi anche al ricordo della moglie, con quale persona è

venuto in contatto, senza enfatizzare la situazione o alterare la realtà dei fatti.

Sul secondo punto costituisce circostanza acquisita che Giuseppe Quadrano nelle iniziali dichiarazioni rese in ordine al fatto omicidiario per cui è processo ha dato una versione della vicenda che non coinvolgeva né il fratello né esponenti del gruppo dei Santantimani, con il quale nel corso dell'anno '93, tramite il cognato Di Tella Alberto, aveva stretto un patto di alleanza cementato dal comune obiettivo di combattere il gruppo dei Casalesi e solo in un secondo momento, cioè nel corso del '96, superate le iniziali incertezze, ha coinvolto sia il fratello Armando che il Verde Vincenzo ed il Della Medaglia Giuseppe, questi ultimi sicuramente inquadrabili da un punto di vista criminale nel gruppo dei Petito e dei Ranucci operanti in Sant'Antimo come accertato a livello investigativo.

Le giustificazioni che offre il Quadrano sono oggettive essendo evidente il suo intendimento di non esporre propri familiari direttamente o indirettamente ad azioni di ritorsione, non solo da parte dei Casalesi, ma anche da parte dei Santantimani, che sentitisi traditi dalle accuse mosse nei loro confronti, avrebbero potuto fare

ricorso, a loro volta, ad atti di rappresaglia.

Vi è, comunque, questa iniziale reticenza che non può avere l'effetto preteso dalla Difesa di screditare e minare irrimediabilmente l'attendibilità di Giuseppe Quadrano e che, come conseguenza, impone che la valutazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore deve essere particolarmente rigorosa.

Sin da ora non può non osservarsi che dal '96 il Quadrano ha fornito sempre la stessa versione della causale e dell'esecuzione dell'omicidio di Don Diana, come è agevolmente desumibile dal rilievo che la Difesa, che al contrario della Corte è a conoscenza di tutti gli atti di indagine, non ha avanzato alcun rilievo e che, per quanto riguarda la posizione dell'attuale imputato, il ruolo ed il suo coinvolgimento nella vicenda non ha mai subito modifiche nella narrazione offerta dal Quadrano.

In ordine all'ultimo profilo deve osservarsi che non vi è alcun elemento che possa far ritenere che tra Giuseppe Quadrano ed altri collaboratori di giustizia, in particolare modo Di Tella Alberto, sia intervenuto un qualche accordo che abbia influenzato la genuinità delle dichiarazioni adeguando quelle rese dall'uno a quelle espresse dall'altro; anzi come si evidenzierà nel prosieguo della motivazione

proprio il Di Tella, che viene rappresentato come il soggetto maggiormente inquinato (anche se non viene fornito alcun elemento concreto in merito), in ordine ai fatti di causa rende dichiarazioni asciutte e non suggestionate da conoscenze aliunde acquisibili.

Tanto premesso va sottolineato che le dichiarazioni di Giuseppe Quadrano raggiungono un elevatissimo grado di attendibilità: occorre considerare le qualità personali del collaboratore, che prima all'interno del clan dei Casalesi e successivamente alla morte di Vincenzo De Falco quale elemento di vertice del gruppo degli scissionisti, che si pone in contrapposizione a quello di Schiavone e Bidognetti, ha un potere decisionale che gli consente di impartire ordini e di imporre l'esecuzione degli stessi: diretta espressione di tale ruolo è rappresentata dalle modalità organizzative dell'omicidio di Don Diana, che su imput del Quadrano hanno visto il coinvolgimento di una pluralità di persone, tutte partecipi del suo sodalizio o collegate a clan camorristici in quel momento alleati con lo stesso Quadrano.

La genuinità e la spontaneità delle dichiarazioni accusatorie è evidenziata dal fatto che gli elementi di accusa posti a base della misura cautelare applicatagli erano facilmente contestabili e questa

era una circostanza ben nota al Quadrano: le conversazioni con la moglie Di Tella Rachela intercettate sull'utenza sopra indicata in uso al dichiarante durante la sua latitanza dimostrano la consapevolezza da parte degli interlocutori dell'inconsistenza degli elementi di responsabilità e le contraddizioni, ad esempio anche in ordine al vestiario, che caratterizzavano le deposizioni offerte dai testi presenti all'azione di sangue. Vi era quindi un'altissima probabilità che la misura cautelare avrebbe potuto essere annullata.

Gli investigatori, all'epoca pur avendo ipotizzato che anche l'uccisione del sacerdote andava inserita nella catena omicidiaria che caratterizzava lo scontro in atto tra il gruppo dei Casalesi e quello degli scissionisti, formatosi a seguito della morte di Vincenzo De Falco, mostrando ovviamente di prediligere tale pista, caldeggiata dalla misura cautelare disposta nei confronti del Quadrano, di cui ben nota era la posizione di vertice all'interno del sodalizio camorristico, non erano assolutamente in possesso di elementi che consentissero loro di individuare gli altri soggetti coinvolti nella vicenda.

La collaborazione del Quadrano ha consentito la ricostruzione del fatto, l'individuazione della causale e il contributo offerto dai

partecipi all'azione delittuosa.

La ricchezza di particolari ha consentito la possibilità di riscontrare la narrazione del racconto, del quale va, poi, sottolineata l'intrinseca logicità argomentativa.

Non vi sono elementi di ordine fattuale né in materia è stato prospettato alcunché che possa far ritenere che le accuse siano state mosse da intento calunniatorio; accuse, che, invece, sono espressione di volontà collaborativa, che si manifesta ancora più evidente nel momento in cui, superata l'iniziale reticenza, raggiungono i più stretti congiunti.

§7 Il contesto storico – ambientale dell'omicidio di Don Diana

Il contesto storico ambientale nel quale va collocato l'omicidio di Don Diana, descritto dal collaboratore soprattutto a seguito dell'esame disposto dalla Corte, oltre ad essere confermato dagli inquirenti, ben a conoscenza della composizione dei gruppi dal '92 in diretta contrapposizione tra loro, dei partecipi all'uno ed all'altro sodalizio e del gioco di alleanze che era stato raggiunto dal gruppo De Falco-Quadrano con altri clan, dei nuovi equilibri venutisi a

creare dopo la morte di Donato Pagliuca, giudicato elemento di primaria importanza del clan La Torre (cfr. deposizione dell'Ispettore Giusti) ha trovato diretto riscontro nelle dichiarazioni di **Dario De Simone.**

le dichiarazioni di Dario De Simone

Questi, affiliato al clan dei Casalesi con il vincolo del giuramento dal 1984 al 1996, epoca in cui ha intrapreso la sua collaborazione con la giustizia, ha affermato che il Quadrano ancor prima di lui aveva fatto parte del clan dei Casalesi; che entrambi avevano rivestito le funzioni di capozona: il Quadrano di Carinaro ed egli di Teverola; entrambi, poi, nell'ambito delle correnti formatesi nell'unitario sodalizio facevano riferimento a Vincenzo De Falco al quale erano legatissimi;

che il gruppo da questi capeggiato era il più potente e per la vastità dell'area territoriale che gestiva ed aveva sotto controllo e per il notevole numero di uomini sul quale poteva contare;

di aver conosciuto Nunzio De Falco, fratello di Vincenzo, nel 1985; nel periodo 85-90 Nunzio De Falco dimorava al Nord e quando veniva a Casale era ospitato a casa del fratello Giuseppe o a casa della madre; di aver incontrato in tale periodo di tempo in più

occasioni Nunzio de Falco e che lo stesso veniva considerato come una persona di famiglia: "PM: la domanda che io le faccio è questa: cioè se voi dovevate parlare di un omicidio, di un qualcosa di delicato, lo facevate o non lo facevate alla presenza di Nunzio De Falco? Teste: lo facevamo senz'altro, anche perché per noi Nunzio De Falco era uno di famiglia come un fratello, quindi non abbiamo mai avuto problemi a parlare davanti a lui di nessun genere e di qualsiasi cosa, ecco" (f.20 ud. 12.10.2001).

Di aver, poi, incontrato Nunzio De Falco nel 1991 alcuni giorni dopo la morte del fratello Vincenzo, in Trentola nell'abitazione di un suo zio; erano presenti il Piacenti, Giuseppe De Falco, Zagaria Vincenzo ed Alberto Di Tella. Non ricorda se a tale incontro era presente anche Giuseppe Quadrano: nell'occasione Nunzio De Falco espresse il convincimento che bisognava uccidere Mario Iovine ed egli diede le indicazioni necessarie ad individuare lo Iovine in Portogallo, notizie riguardanti l'ubicazione della villa occupata a Cascais dallo Iovine, la dislocazione delle cabine telefoniche di cui questi si serviva per mettersi in contatto con l'Italia, rifiutandosi di partecipare alla materiale esecuzione del delitto in quanto la sua assenza per tre o quattro giorni avrebbe

potuto insospettire il gruppo Schiavone- Bidognetti.

Ha riferito che dopo l'uccisione del De Falco i parenti di questi erano rimasti a Casal Di Principe e che lo stesso Nunzio, che dimorava in Spagna, si era trattenuto per alcune settimane a Casale; anche se non aveva avuto più occasione di incontrarlo aveva saputo che Nunzio De Falco aveva preso contatti con i La Torre, con gli Esposito, con Santoro e con lo stesso Quadrano (f. 87 – 88 citato verbale stenotipico).

Di essere stato convocato insieme a Vincenzo Zagaria dai veritici di Casale ed in quella occasione erano state indicate le ragioni che avevano determinato l'uccisione del De Falco: "sì, da Casal di Principe ci chiesero un appuntamento, che volevano parlare con me e con Vincenzo Zagaria. Noi accettammo questo incontro e ci incontrammo a Casapesenna, a casa di una zia di Michele Zagaria. Ci incontrammo io... Caterino Giuseppe e lo stesso Michele Zagaria. E in quella sede loro ci spiegarono le motivazioni della morte di De Falco Vincenzo. Quindi – chiaramente – noi dovevamo decidere che fare, se uscire fuori da quella coalizione che era Bidognetti Francesco e Schiavone Francesco "Sandokan" o rientrare un'altra volta nel gruppo dei Casalesi. Io e Zagaria

parlammo di queste questioni e poi ritenemmo di rimanere all'interno del gruppo dei Casalesi. Quindi rimanemmo con loro poi continuarono tutte le cose che sono avvenute dopo, insomma. Però, chiaramente io mantenevo sempre i contatti con la famiglia De Falco" (f.27 e28 ud. 12.10.2001).

Il De Simone ha, poi, evidenziato di aver continuato ad avere rapporti diretti con Giuseppe Quadrano anche dopo aver preso la decisione di "rientrare" nel clan dei Casalesi e che i successivi incontri, alcuni dei quali avuti a Massa dove il Quadrano si trovava in libertà vigilata ed altri in Carinaro presso l'abitazione della suocera del Quadrano, finalizzati a "convincere" il Quadrano ed i suoi uomini a rimanere fedeli ai Casalesi, rientravano nel piano di una strategia concordata con Bidognetti e Francesco Schiavone, i quali volevano a tutti i costi la morte del Quadrano ("io questi contatti li tenevo proprio per cercare di uccidere il Quadrano, quindi questo era lo scopo dei miei incontri con il Quadrano" cfr.f.30).

Nel primo di tali incontri aveva riferito al Quadrano quali erano le giustificazioni poste a fondamento dell'uccisione di Vincenzo De Falco e cioè che questi nel dicembre del '90 si era reso responsabile dell'arresto di Schiavone e Bidognetti ed aveva, poi, anche fatto

uccidere Alberto Beneduce, ponendosi in contrasto con Francesco Schiavone, evidenziando peraltro che tali motivi erano pretestuosi in quanto le ragioni erano ben altre: e cioè il carisma che circondava la persona del De Falco, il fatto che egli poteva contare nell'ambito del clan dei Casalesi, sul gruppo più forte ed infine i rapporti che egli aveva con politici e pubblici amministratori, erano tutte qualità che avevano scatenato l'invidia degli altri capi.

Tali rapporti erano intrattenuti anche con i cognati del Quadrano, Alberto Di Tella ed Aldo Picca, e per circa un anno dopo la morte di Vincenzo De Falco era stata inviata a Carinaro la somma mensile di lire 20.000.000 fin quando Alberto Di Tella non aveva fatto sapere che la stessa non sarebbe stata più accettata: da quel momento la contrapposizione tra i due gruppi, che era stata fino ad allora latente, si era manifestata in tutta la sua violenza ed una delle prime uccisioni che aveva determinato il conflitto, esasperandolo, fu quella del dentista Schiavone Alfonso, cugino di Francesco Schiavone (cfr f. 35).

A suo dire della fazione opposta degli scissionisti gli elementi più rappresentativi dovevano ritenersi Giuseppe Quadrano e Nunzio De Falco; in proposito il De Simone così si è espresso: "PM: questo

gruppo, De Falco Quadrano ect, voi come Casalesi chi ritenevate essere il capo della fazione opposta, degli scissionisti? Teste: Quadrano Giuseppe e poi venivano tutti gli altri appresso; la persona più rappresentativa era Quadrano Giuseppe. PM: In questa coalizione come collocavate De Falco Nunzio? Teste: De Falco Nunzio era se non erano gli stessi livelli di Quadrano, era la persona più "intelligente", più organizzatore, quello che aveva una disponibilità monetaria rispetto agli altri molto più forte, quindi lui e Quadrano viaggiavano sullo stesso binario" (f. 36 e 37 udienza del 12.10.2001).

Ha, poi, rappresentato che dopo la scissione al gruppo del Quadrano si erano aggiunti il clan degli Esposito di Sessa e quello dei La Torre di Mondragone, da sempre alleati di Vincenzo de Falco e che successivamente legami erano stati contratti anche con il gruppo dei Santantimani (De Simone: "eravamo noi ... tutto il gruppo eravamo a conoscenza che loro avevano contatti con persone di Sant'Antimo; sia di Sant'Antimo, gruppi di Sant'Antimo; sia di Sant'Antino che di Melito, i Petito se non sbaglio..... PM e quali gruppi di Sant'Antimo? Teste: " 'e curnutielli". C'erano i Ranucci ed i Petito" f. 75 citato verbale stenotipico)

Per quanto a sua conoscenza le sorti della guerra erano tutte a favore dei Casalesi, sicuramente più potenti e numericamente più forti e che la faida si era fortemente attenuata dopo che il Quadrano ed il Di Tella, indubbiamente le persone più rappresentative nel sodalizio, avevano iniziato la loro collaborazione con la giustizia: "Perché poi il vero gruppo, quello che faceva capo a Quadrano, era Di Tella Alberto, Caterino Sebastiano, ed altre persone che avevano loro vicino nella zona" (f. 36 citato verbale stenotipico).

Ha evidenziato, infatti, che del gruppo del Quadrano avevano fatto parte anche Vincenzo Maisto, nipote di Caterino Sebastiano, inizialmente schieratosi con gli scissionisti (f.53), Giovanni Ciccarelli, che a quanto a sua conoscenza, svolgeva il ruolo di tramite con il Quadrano, allorché questi si era rifugiato in Spagna (f. 73 citato verbale stenotipico), il Santoro, che, vicino al Papa, dal gruppo dei Casalesi era passato a quello avversario, ed il Piacenti, quest'ultimo soprannominato " 'o nasone ".

Nulla di specifico il De Simone è in grado di riferire in merito all'assassinio di Don Diana se non il particolare che il giorno successivo Francesco Schiavone aveva comunicato che il fatto era riferibile al gruppo Quadrano; di non aver, poi, alcuna conoscenza

specifica sulla persona del prete, di cui ha escluso un significativo impegno contro la camorra; di ricordare, però, che in un'occasione (di cui non è in grado di dare alcuna collocazione temporale) aveva accompagnato presso l'abitazione dei genitori di Don Diana uno psichiatra di Giuliano che doveva visitare Francesco Schiavone colà presente e che ad attenderlo nel cortile vi era proprio il parroco.

Non è comunque in grado di indicare le motivazioni che hanno determinato l'uccisione del sacerdote: " Difesa: senta, all'indomani dell'omicidio di don Giuseppe Diana, il suo gruppo si interrogò sul perché era avvenuto questo omicidio? Parlo del gruppo Schiavone. Teste: sì, si facevano tante supposizioni, tanti pensieri, però le chiacchere delle persone, chi diceva una cosa chi ne diceva un'altra, uno diceva che era stato un parente dell'amante....si dicevano tante di quelle cose, però nessuno poteva essere sicuro di qual era stata la motivazione che aveva portato alla morte di Don Diana Difesa: quando veniste a saper che l'omicidio era attribuibile a Quadrano Giuseppe? Teste: l'abbiamo saputo il giorno dopo stesso. Schiavone Francesco "Sandokan" l'ha saputo, se non dico proprio subito, lui era già informato, il giorno dopo ci ha avvisato che ad uccidere don Diana sia stato il gruppo di Quadrano Giuseppe. Difesa: Quindi in

un certo senso Schiavone Francesco attivò indagini interne, sue per sapere chi fosse stato? Teste: certamente, ognuno del nostro gruppo cercò di sapere quali erano le motivazioni che hanno portato alla morte di Don Diana. Però sicuramente noi sapevamo che non era un prete che dava fastidio all'organizzazione, perché non ha mai avuto queste cose. Altri problemi non li sapevamo, perché non avevamo mai questi contatti quindi... " (cfr f.71 e 72 verbale dell'udienza del 12.10.2001)

Nel corso del suo esame sempre sul medesimo argomento il De Simone ha dichiarato:" ripeto, se ne è parlato, si disse pure....qualcuno accennò al fatto che don Diana non volle ricevere la salma dello zio di Quadrano in chiesa, ma si dicevano tante di quelle cose, chi diceva una cosa, chi ne diceva un'altra, però la verità la sapeva chi l'aveva fatto e chi...queste cose qua, poi è una notizia così....

Presidente: De Simone mi dica una cosa: lei è a conoscenza che De Falco aveva consegnato delle armi a Don Diana? Teste: no, io questo non lo sapevo.

Presidente: non lo sa. Né successivamente parlando con Schiavone ed altri sempre sulle causali di questo omicidio, è stato detto in

quell'ambiente che la causale dell'omicidio era da rintracciare in questa consegna di armi? Teste: guardi, adesso non mi ricordo se è stato accennato da qualcuno. Le posso dire un'altra cosa, che addirittura si diceva che – e questi dicono che è una certezza – quando è stato ucciso Don Diana era armato in chiesa, avrebbero fatto... non so chi ha preso questa pistola. Questo è quello che io ho saputo dalle persone che erano più vicine, del nostro gruppo. Si diceva che Don Diana quella mattina era addirittura armato. Poi qualcuno ha accennato pure alla questione delle armi, alla questione dei De Falco, però sono cose che se ne parlava così di sfuggita, anche perché poi alla fine non è che potevi sapere tutto e di tutti, tante chiacchiere poi chiaramente, insomma" (cfr f. 90 e 91 citato verbale stenotipico).

A conclusione del suo esame, su specifica domanda del PM che gli ha chiesto se aveva conosciuto Di Bona Franco il De Simone ha così risposto: "sì, certo Di Bona Franco faceva parte del gruppo dei Casalesi, era molto legato - specialmente negli ultimi periodi, nel '95/96 - con Walter Schiavone. PM: lei ha avuto modo di incontrarlo fisicamente, visivamente insieme a Schiavone Walter? Teste: sì, l'ho incontrato in più di un'occasione a casa di Schiavone

Walter" (cfr f 92 e 93 del verbale stenotipico)

Le dichiarazioni di Alberto di Tella

Questi (udienza del 19.10.01 f. 24 e seg.) è il cognato di Giuseppe Quadrano: tale rapporto di parentela, che in alcuni ha alimentato evidentemente la logica del sospetto, non è per vero sufficiente ad ipotizzare, o ancor peggio, a tipicizzare un rapporto collusivo tra i due collaboratori di giustizia in assenza di elementi idonei a configurare un accordo di tal genere.

E' particolarmente attendibile perché per il ruolo assunto prima nel clan dei Casalesi e successivamente in quello capeggiato dal cognato è in grado di riferire fatti e circostanze rientranti nel suo diretto patrimonio conoscitivo; ha reso, poi, dichiarazioni che riscontrano circostanze narrate e da Quadrano Giuseppe e da Dario De Simone, ricevendone a loro volta conferma.

Da quanto è dato apprendere dal suo racconto il Di Tella è entrato a far parte del clan dei Casalesi nel 1988 rimanendovi fino al giugno-luglio '91, allorché il Quadrano, uscito dal carcere, formò un proprio gruppo in contrapposizione a quello di Schiavone e di Bidognetti; ha conosciuto Nunzio De Falco a Castelvolturno nell'estate del 85 e lo ha rivisto, sempre nel periodo estivo, nel '88;

Nunzio De Falco aveva un ruolo nel sodalizio capeggiato dal fratello Vincenzo; anche se dimorava fuori, prima a Como e poi in Spagna, era solito venire frequentemente a Casale.

Il suo referente diretto era il cognato Giuseppe Quadrano; allorché questi fu arrestato nel '88-89 insieme al Piacenti, egli faceva capo a Dario De Simone ed a Vincenzo Zagaria,che dipendevano a loro volta da Enzo De Falco; a seguito dell'uccisione di Enzo De Falco Dario de Simone era andato a trovare il Quadrano quando questi si trovava a Massa in semilibertà: l'incontro era stato concordato anche con il Picca che aveva accompagnato il De Simone a Massa; la prima cosa che il Quadrano volle sapere erano le motivazioni che avevano determinato la morte di Vincenzo de Falco. Il De Simone aveva espresso il suo convincimento sul fatto che non era assolutamente vero quello che si diceva in giro e cioè che il De Falco era un traditore, essendo stata la sua eliminazione determinata piuttosto da motivi di invidia che gli altri capi dell'organizzazione avevano nei suoi confronti.

Il De Simone, dopo aver rappresentato la sua decisione di schierarsi con i Casalesi e che a nome e su incarico di questi egli era venuto a

parlare aveva, poi, esortato il Quadrano a rimanere con il gruppo di Schiavone e Bidognetti in quanto una volta eliminati Caterino Sebastiano e Nunzio De Falco era ipotizzabile un lungo periodo di tranquillità; il Quadrano, a dire del Di Tella, pur avendo preso la decisione di unirsi ai de Falco non aveva palesato tale intento tanto è vero che il suo gruppo continuava a percepire lo stipendio da Casale.

Alcuni mesi dopo, allorché non fu più accettato il mensile, venne resa pubblica l'intenzione del Quadrano e dei suoi alleati di contrastare il clan dei Casalesi e da quel momento la faida, già in atto in modo latente, si era manifestata in tutta la sua violenza.

Il di Tella ha dichiarato di aver incontrato Nunzio De Falco nell'anno '91, dopo l'uccisione del fratello in tre occasioni: una prima volta in Teverola presso l'abitazione di un parente di Dario de Simone; oltre Nunzio De Falco ed il De Simone erano presenti Francesco Piacenti e Giuseppe De Falco nonché Vincenzo Zagaria: non è in grado di riferire il contenuto e la finalità di tale incontro non avendovi partecipato;

tale incontro andava collocato prima della morte di Mario Iovine,

voluta e decretata da Nunzio De Falco: "ma questa morte di Mario Iovine è avvenuta dopo la morte di Enzo De Falco, ma non tanto lontano dopo la morte di Enzo De Falco perché Nunzio De Falco campava solo per ammazzare a Mario Iovine. A Mario Iovine l'ha fatto ammazzare..... quello che ha organizzato l'agguato in Portogallo è stato Nunzio De Falco, che Nunzio De Falco quando io sono andato in Spagna mi ha raccontato chi era stato, addirittura mi disse che uno dei partecipanti dell'omicidio stava detenuto in Portogallo e lui provvedeva a mantenere la famiglia." (f.44 ud. 19.10.2001).

Gli altri due incontri si erano tenuti, invece, a Massa ed erano finalizzati a programmare un agguato a Francesco Schiavone e Francesco Bidognetti che sarebbero dovuti saltare in aria per una carica di tritolo nel tragitto che li avrebbe dovuti portare dal Tribunale di S. Maria C.V. al carcere di Carinola.

L'attentato non era riuscito per un guasto verificatosi al telecomando.

Il Di Tella ha rappresentato di aver successivamente rivisto in Spagna Nunzio De Falco: Il Quadrano aveva disposto che egli si

recasse in Spagna insieme a Della Medaglia ed a Cecora Giliberto in quanto Nunzio De Falco avrebbe dovuto consegnare loro armi e droga; di essersi trattenuto per circa una settimana a Granata dove il De Falco dimorava con la sua famiglia.

Il De Falco era proprietario di due ristoranti che venivano gestiti rispettivamente dalla moglie e dalle figlie atteso che egli trafficava essenzialmente in droga; nella prima occasione era stato ospitato in una masseria situata a Santa Fè, vicino Granata; nella sua seconda visita aveva constatato che erano stati fatti radicali lavori di ristrutturazione ed il rudere si era trasformato in una villa con piscina; di regola ogni volta che si era recato in Spagna si era trattenuto una settimana; che in più di un'occasione il De Falco aveva fornito loro partite di droga, che portate in Italia, venivano immesse sul mercato a cura dei Santantimani;

Ed, infatti, proprio egli aveva stretto un patto di alleanza con il clan dei Petito e quello dei Ranucci, operanti nella zona di Sant'Antimo veicolato da Cecora Giliberto, zio del Quadrano, in rapporti di parentela con Petito Antimo detto" tittiniello"; tale alleanza era stata motivata dal fatto che il Quadrano aveva perso il beneficio della

libertà vigilata ed era stato nuovamente arrestato, Caterino, il Santoro ed il Picca erano tutti detenuti; erano rimasti lui e Gaglione Nicola; successivamente anche quest'ultimo era stato arrestato e mentre egli si trovava in Toscana i Casalesi avevano fatto irruzione nella sua abitazione in Carinaro; si era venuta a creare una situazione che egli non poteva fronteggiare da solo; da qui la necessità di trovare nuove alleanze motivate dal comune obiettivo di combattere i Casalesi.

Tale alleanza attraverso il Della Medaglia, che era originario di Marcianise, si era estesa al clan dei Belforte operativo in quella zona.

Ha definito il Piacenti ed il Ciccarelli persone particolarmente vicine a Giuseppe Quadrano.

In ordine al fatto omicidiario per cui è processo ha fatto presente che egli in quel periodo era latitante ed era appoggiato in Caserta presso un'abitazione messagli a disposizione dal Quadrano; di essere stato raggiunto la mattina stessa dell'omicidio da Giovanni Ciccarelli, mandato dal Quadrano per avvertirlo che l'uccisione di Don Diana era riferibile al loro gruppo; dopo circa quindici giorni si

era incontrato con il Quadrano sempre in Caserta, ma presso un'altra abitazione; il Quadrano era in procinto di partire per la Spagna; l'incontro era durato poco ed entrambi erano agitati; il Quadrano inveiva contro Nunzio De Falco che lo aveva indotto a siffatto crimine: "proprio il giorno che lui stava ... che doveva partire per la Spagna abbiamo parlato pochissimo, che lui se ne doveva andare fuori perché la terra stava bruciando intorno a questo fatto che era successo e bestemmiava il "lupo", mannaggia < 'o lupo >, è tutta colpa del < lupo> (f. 70) e successivamente: "..... ohi Pè, ma che è successo?, disse lui: "Alberto, tutta colpa del < lupo>, l'ambasciata che mi ha fatto mandare <'o nasone>, è tutta colpa del <lupo> che mi ha mandato l'ambasciata da <nasone> che si doveva uccidere a questo prete. Poi dissi: ohi Pé ma chi ci è andato?, chi .... E lui mi disse: mi sembra Armando, Santoro e Verde Vincenzo"

Ha precisato (f. 73) che il Verde era persona vicina ai Santantimani

Già dalle dichiarazioni rese dal De Simone e dal Di Tella emerge il ruolo di guida, descritto da Giuseppe Quadrano, che Nunzio De Falco ha assunto dopo la morte del fratello Vincenzo, nonostante il fatto che egli da tempo avesse trasferito altrove (prima in alta Italia

e poi in Spagna) la sua abituale dimora: la sua presenza in Casal di Principe, anche per un arco limitato di tempo nei giorni immediatamente successivi alla morte di Vincenzo, nei quali sono state assunte le scelte più significative ed è stata delineata la strategia da adottare, le alleanze ribadite con altre famiglie camorristiche, quali i La Torre e gli Esposito, l'immediato contatto con Giuseppe Quadrano, che raggiunge a Massa e che sa essere persona legatissima al fratello ucciso, sono elementi indicativi della volontà di Nunzio De Falco di subentrare al fratello Vincenzo; tale ruolo di guida diviene ancor più pregnante dopo l'uccisione anche del fratello Giuseppe, in considerazione del fatto che gli altri due fratelli, Antonio e Mario, non avevano alcun carisma o peso criminale.

Pur vivendo all'estero Nunzio de Falco segue la guerra che si è scatenata tra il suo gruppo e quello dei Casalesi, che di fatto sta gestendo e sopportando per suo conto Giuseppe Quadrano e gli uomini del suo gruppo; contribuisce alla "sopravvivenza" del sodalizio inviando in Italia armi e droga; soprattutto la fornitura di droga risolleva le sorti economiche del sodalizio che nel '93, con la maggior parte dei suoi componenti in carcere, è in forte

fibrillazione.

Nunzio De Falco è pronto ad ospitare in Spagna latitanti: basti pensare che non solo Giuseppe Quadrano, dopo l'assassinio del sacerdote, ha trovato rifugio in Spagna ma a Barcellona è stato arrestato il 29.6.94 Mario Esposito, responsabile dell'omonimo clan da sempre in rapporti di amicizia con i De Falco.

Le possibilità di aiuto che l'attuale imputato è in grado di offrire determinano quel grado di dipendenza psicologica che Giuseppe Quadrano ben ha descritto nelle sue dichiarazioni e giustificano la commissione di un omicidio di tale gravità, in considerazione del ruolo istituzionale a livello religioso rivestito dalla vittima, senza che coloro cui era stata "imposta" l'esecuzione fossero a conoscenza delle motivazioni.

Quanto rappresentato sottolinea evidentemente la veridicità del racconto offerto da Giuseppe Quadrano; racconto che trova sistematicamente una pluralità di riscontri laddove ha descritto la fase preparatoria e quella più propriamente esecutiva dell'omicidio di Don Diana ed ha indicato i soggetti alla stessa direttamente interessati.

§8 Gli esecutori dell'omicidio di Don Giuseppe Diana

Anche se si è proceduto separatamente nei confronti di coloro ritenuti dalla Pubblica Accusa a vario titolo coinvolti nell'esecuzione dell'omicidio per cui è processo la Corte non può non esaminare anche sullo specifico punto le dichiarazioni rese da Giuseppe Quadrano, in quanto esse concorrono ad esprimere un giudizio di valutazione sull'attendibilità intrinseca del collaboratore; giudizio dal quale, per quanto sopra argomentato, il Giudice non può esimersi.

I momenti che hanno caratterizzato la fase preparatoria dell'omicidio e quelli successivi più direttamente incidenti sulla fase esecutiva rappresentati nella narrazione fatta dal collaboratore sono riscontrati dalle dichiarazioni rese da Rachele Di Tella, Armando Quadrano e Gaetana Iavazzo.

Le dichiarazioni di Rachele Di Tella

Rachele Di Tella (udienza del 30.9.2001) è la moglie di Giuseppe Quadrano; ella ha abitato all'epoca dei fatti di causa in Carinaro alla via Ippolito Nievo n.4 e nel descrivere l'immobile ha rappresentato che superato il portone di ingresso ed entrati nel cortile sulla sinistra

vi era una prima abitazione, disabitata, in fondo al cortile vi erano altre tre unità, posizionate l'una sull'altra; ella, insieme al marito, ai figli ed ai genitori ha occupato quella sita al piano terra, il fratello Raffaele quella al primo piano e l'altro fratello, Alberto, quella al secondo piano; le precisate unità consentono visuale diretta sul cortile ma non già sull'appartamento posto sulla sinistra; gli appartamenti del primo e secondo piano sono collegati da una scala esterna.

"Difesa: lei poteva vedere che succedeva guardando dal suo appartamento in questo stabile a sinistra? Teste: nel cortile sì, ma se io mi affacciavo dalla finestra del mio appartamento io potevo vedere benissimo nel cortile, ma non potevo vedere all'interno dell'altro appartamento" (f. 89 citato verbale di udienza).

La Di Tella la mattina del 19.3.94 alle h. 6 è stata svegliata dal marito, che le ha imposto di andare a S. Cipriano dal fratello Armando, che all'epoca abitava con un altro fratello, Pasquale, e con il padre e di condurlo in Carinaro; all'epoca aveva una Fiat Ritmo o una Fiat Punto; giunta a casa del cognato ha citofonato e ad Armando, che ha risposto direttamente, ha detto che doveva

accompagnarla a Carinaro perché il fratello aveva bisogno di lui; dopo pochi minuti Armando era sceso ed insieme erano andati a Carinaro; di aver lasciato il cognato nel cortile dove vi erano alcune persone, oltre il marito, tra le quali aveva riconosciuto Mario Santoro, di cui non è stata in grado di indicare il soprannome. Ha riferito dello stesso che era di Villa di Briano o di Frignano; che i due paesi sono contigui e di conoscere bene il Santoro in quanto da tempo in rapporti di amicizia con il marito.

Non è stata in grado di precisare se quella mattina vi erano anche Giovanni Ciccarelli (detto "il campagnolo") e Nicola Gaglione (detto "spaccatella") in quanto tali persone frequentavano abitualmente la sua abitazione e quindi il suo ricordo avrebbe potuto essere suggestionato da tale circostanza; di aver visto dalla finestra della sua abitazione il cognato nel cortile lasciare, insieme ad altre persone, la casa. Dopo circa mezz'ora- tre-quarti d'ora Armando era ritornato ed ella lo aveva riaccompagnato a San Cipriano.

In tale lasso di tempo, più precisamente tra le h. 7.30 e le h.7.40 mentre in casa sua si stava preparando il caffè, aveva visto scendere dalle scale la Di Santo, che ella conosceva "da sempre" e l'aveva

invitata a prendere la bevanda; l'infermiera, che si era recata dal fratello Raffaele per praticargli un'iniezione per i dolori da coliche renali di cui soffriva, si era fermata solo pochi minuti.

Ha ricordato, poi, che il marito era rimasto tutta la giornata in casa; che ella ha conosciuto il Piacenti (detto "nasone"), che ha definito amico ultratrentennale del Quadrano;

che questi le aveva riferito che il Piacenti era passato a casa a salutarlo prima di partire; ella però non lo aveva visto;

che proprio il Piacenti l'avrebbe dovuta condurre presso il rifugio del marito in Spagna durante la sua latitanza e che tale progetto era naufragato essendo stati fermati in Francia dalla polizia francese; ella era in compagnia di Giovanni Ciccarelli, anche questi era stato controllato; di non aver conosciuto Nunzio de Falco, che il marito sicuramente conosceva, anche se più stretti rapporti vi erano con il fratello Enzo.

Dopo alcuni giorni dall'uccisione del sacerdote Giuseppe Quadrano aveva raggiunto in Spagna i suoi amici, dove ella si era successivamente recata, una prima volta a Linares nel mese di aprile ed una seconda volta a Valencia nei mesi di agosto e settembre.

In merito all'omicidio di Don Diana la Di Tella ne ha appreso la notizia dalla televisione ed ha intuito che il marito in qualche modo poteva esserne coinvolto; ella era ben a conoscenza, infatti, che il marito si dedicava ad attività illecite in quanto, pur non lavorando, manteneva la famiglia, ma volutamente non aveva mai approfondito il discorso. Lo stesso atteggiamento aveva assunto in relazione all'assassinio del sacerdote

"PM: Bene, Signora, lei ha avuto modo di parlare in seguito con suo marito della vicenda dell'omicidio di Don Diana? Lei sa bene che suo marito fu all'epoca raggiunto da un provvedimento per questo fatto; le spiegò qualcosa suo marito? Non dico nell'immediatezza, ma anche successivamente, poi nel tempo? Teste: allora successivamente dopo aver avuto questo provvedimento, poi anche perché vedevo mio marito... cioè agitato dalla cosa, io chiedevo anche se lui esplicitamente non me lo diceva però io intuivo che la cosa fosse nata lì insomma, però lui mai mi ha... PM: Intende dire lì dove? Quella mattina lì dove? Teste: cioè che era partito da mio marito, nel senso che era fatto da casa mia, insomma era partito. Io intuivo perché vedevo, però mio marito mai mi ha accertato, mi ha risposto che era come avevo intuito io. In quell'epoca lì, poi dopo

mi ha spiegato come erano andate le cose. PM: e nello spiegare come erano andate le cose suo marito le spiegò chi prese la decisione di commettere questo omicidio? Teste: sì PM: e chi era? Teste: lui ha sempre detto che a prendere la decisione era stato Nunzio De Falco, poi si era eseguita questa cosa, poi io non ne ho più parlato perché non me la sento non mi va di tornare su questi fatti brutti" (f. 73 e 74 verbale di udienza del 30.9.2001).

La Di Tella ha precisato che l'omicidio del sacerdote aveva destato nel Quadrano un senso di rabbia e di collera tanto da dirle che: " tutto il guaio l'aveva combinato Nunzio De Falco" (f. 75 citato verbale di udienza).

Solo alcuni mesi dopo che Giuseppe Quadrano aveva iniziato a collaborare con la giustizia aveva finalmente avuto un discorso chiarificatore:

" Teste: noi di questa cosa ne abbiamo parlato bene dopo che mio marito ha collaborato, si è aperto e io ho voluto spiegazioni e tutto quanto. Prima io vivevo... avevo paura di questa cosa, che non volevo chiedere, non volevo sapere. Basta tutto qua" (f. 103 citato verbale di udienza).

"Difesa: vuole riferire alla Corte che cosa le ha detto suo marito di quest'omicidio? Dopo, ripeto quando ne avete parlato Teste: che cosa...? Che lui questo fatto lo aveva organizzato... ...come si chiama? De Falco, e che avevano organizzato, insomma, che questa persona gliela aveva indicata il De Falco, che lui non la conosceva, si è fatto quest'omicidio, non sa bene neanche perché sempre perché questo prete avesse a che fare con il De Falco, era tutto opera di De Falco. Difesa: ma le ha detto che era stato lui ad organizzare l'omicidio? Lo ha detto poc'anzi Teste: era stato lui ad organizzare l'omicidio? Difesa: la decisione ha detto che era di De Falco, ma suo marito aveva contribuito alla realizzazione di questa decisione. E'così? Teste: ma che è stato lui ad organizzare non lo posso sapere; so di fatto che quella mattina sono uscite delle persone da casa mia, quindi non è neanche necessario che me lo dice mio marito che è stato lui ad organizzare. Ho visto le persone e basta, poi adesso chi ha organizzato non lo so Difesa: abbia pazienza un attimo, mi segua per un momento. Non mi interessa quello che è successo prima, io vorrei sapere da lei: dopo che suo marito è diventato collaboratore di giustizia lei si è incontrata e finalmente suo marito le ha detto come sono andate le cose. Teste: sì

Difesa: vorrei sapere che cosa le ha riferito suo marito, cioè chi era stato ad organizzarlo, chi aveva partecipato, che cosa le ha detto sull'omicidio. Teste: non posso ricordare tutto quello che mi ha detto mio marito. Difesa: Quello che ricorda, se lo ricorda. Teste: mi ha detto che questa cosa l'ha voluta il De Falco, che è venuto il Piacenti, che lì c'è andato Armando e poi c'è andata un'altra persona che adesso non mi ricordo il nome; in più il Santoro. Poi io – come ripeto – in questi fatti delittuosi io ho paura di chiedere, non mi addentro, è una cosa che si chiarisce così, e poi per me è finita. Non è che ..." (f.104, f. 105 e f. 106 citato verbale di udienza).

Quanto rappresentato dalla Di Tella, la cui attendibilità è sottolineata dal tenore stesso delle dichiarazioni, che esprimono quello di cui ella è a conoscenza in modo conciso e diretto senza mai essere sovrastrutturate da congetture o convinzioni personali, trova diretta conferma nella deposizione di Armando Quadrano.

Le dichiarazioni di Armando Quadrano

E'stato acquisito il verbale di interrogatorio reso da Armando Quadrano in data 18.10.96 per irripetibilità dell'atto essendo questi deceduto.

In ordine all'omicidio di Don Diana ha dichiarato quanto segue: "Ricordo che verso le ore 6.30 del giorno in cui fu consumato l'omicidio venne a prendermi mia cognata Rachele e mi accompagnò a casa di mio fratello Giuseppe, suo marito. Ad attendermi colà vi erano mio fratello, Giovanni Ciccarelli, Mario Santoro, Nicola spaccatella, poi ucciso e Enzo di Grumo Nevano. Peppe mi disse che dovevamo fare un piacere a Nunzio De Falco e uccidere il prete della chiesa di Casal di Principe. Mio fratello disse a Nicola se fosse voluto andare con noi per eseguire l'omicidio. Nicola rifiutò affermando che non aveva mai partecipato ad omicidi. Mio fratello ribattè che vi era sempre una prima volta. Al rifiuto di Nicola dette incarico ad Enzo di Grumo Nevano, il quale accettò immediatamente. Enzo era armato di una pistola 7.65 che poi usò per eseguire l'omicidio. Anche Santoro era armato di una pistola 7.65.

Ci muovemmo dall'abitazione di mio fratello Santoro, Enzo ed io. Per raggiungere la chiesa utilizzammo una Fiat Uno Turbo di colore rosso. Ricordo che prima di salire sull'autovettura Mario Santoro staccò la targhetta con l'indicazione turbo dal cofano posteriore. Santoro si pose alla guida, Enzo a fianco a lui ed io presi posto sul

sedile posteriore.

Mio fratello, prima che noi ci allontanassimo dalla sua abitazione ci aveva detto che il parroco celebrava la messa alle ore 7.30.

Santoro, Enzo ed io giungemmo davanti alla chiesa di Casale e ci fermammo alla sinistra della stessa. Tale posizione indico con riferimento a chi si pone con le spalle alla chiesa. Enzo scese e constatò che la messa non era ancora iniziata. Quindi tornò in autovettura.

Ricordo che fuori alla chiesa vi era un giovane con la chitarra e un uomo di circa 55-60 anni, alto con baffi. Vi era anche una donna di circa trentanni che parlava con un uomo della stessa età. Parcheggiata davanti alla chiesa vi era anche un'autovettura di colore scuro, che non so meglio descrivere.

Enzo entrò nuovamente in chiesa alle ore 7,45: dopo un poco sentii esplodere tre - quattro colpi di pistola. Vidi Enzo uscire dalla chiesa immediatamente dopo. Nell'avvicinarsi all'autovettura nella quale lo attendevamo tenne un passo poco più veloce del normale. Non appena salì sull'autovettura ci allontanammo..Enzo ci raccontò di aver chiesto del sacerdote ad una donna anziana, che si trovava

dentro la chiesa, la quale gli aveva detto che Don Peppino era arrivato da poco; la stessa donna gli aveva indicato specificatamente la persona del parroco... ... ...

Non mi soffermai a narrare i particolari dell'omicidio. Subito mia cognata mi riaccompagnò a San Cipriano. Io all'epoca ero sottoposto all'obbligo di non allontanarmi dal comune di residenza. In tale occasione mi allontanai, perché mio fratello aveva chiesto attraverso mia cognata di recarmi da lui.

Mi viene chiesto se io facessi tutto quello che diceva mio fratello e rispondo di sì.

Mi viene chiesto se in altre occasioni mi sia allontanato dal comune di residenza e rispondo di non averlo mai fatto, anche perché mio fratello mi aveva detto al momento della scarcerazione dalla casa circondariale di S.M. C.Vetere di non muovermi dalla mia abitazione.

Mi viene chiesto il motivo per cui mio fratello mi aveva imposto di non uscire dalla mia abitazione e rispondo " per via dei Casalesi", perché mio fratello temeva per la mia incolumità.

Dal marzo 1994, e cioè dal momento in cui venni scarcerato, fino al giugno 1994, epoca in cui cessò l'obbligo di residenza, non mi allontanai mai dalla mia abitazione....

Mi viene chiesto di descrivere Enzo di Grumo Nevano e rispondo che è un giovane di circa trentanni, forse 28, alto circa mt. 1,68-1,70 di corporatura normale, dai capelli castani, di lunghezza superiore alla mia e cioè di una lunghezza che copriva le orecchie almeno per metà e che copriva il collo della camicia; il giovane ha occhi castani corporatura normale, non ha né occhiali né barba né baffi.

Non so se è stato mai detenuto. So che possiede un'autovettura Fiat Uno Turbo di colore grigio scuro, che gli venne sequestrata nel gennaio febbraio 1993 a Napoli se non sbaglio, non so per quale motivo. Poco dopo l'autovettura gli venne restituita. Egli frequentava Petito Antimo, il cognato dello stesso Ranucci Antimo, Ranucci Stefano, Peppe "o marcianisano", tale Pasquale "o fornaro" , tale Tonino "o saponaro".

Quest'ultimo venne ferito e ricoverato in Ospedale a seguito del conflitto a fuoco con Biondino Francesco, verificatosi presso la sede dell'Italburro in Teverola nel 1992

Mi viene chiesto se sia a conoscenza del motivo per cui venne ucciso il parroco di Casal di Principe e rispondo che mio fratello Giuseppe mi disse che occorreva "fare un piacere a Nunzio De Falco", ma non so perché quest'ultimo abbia voluto la morte del sacerdote.

Mi viene domandato se sia a conoscenza del canale attraverso il quale Nunzio De Falco abbia chiesto a mio fratello l'esecuzione dell'omicidio del parroco di Casale e rispondo che credo sia stato utilizzato il mezzo del telefono. E'questa una mia supposizione, in quanto mio fratello e De Falco comunicavano spesso per telefono. Mio fratello non mi rendeva partecipe delle vicende che egli curava personalmente.

Dal momento dell'omicidio con mio fratello non mi sono più visto perché egli partì per la Spagna. Ci siamo sentiti per telefono una sola volta, allorché mi trovavo a casa sua; ci salutammo semplicemente, altro non ci dicemmo.

Conosco Piacenti Francesco. Mi viene chiesto se l'abbia visto alcuni giorni prima dell'omicidio del sacerdote e rispondo di non averlo visto perché io non mi muovevo mai dalla mia abitazione. Mi

viene chiesto se sono a conoscenza della presenza di Piacenti Francesco nel casertano alcuni giorni prima dell'omicidio del sacerdote e rispondo che non sono a conoscenza di tale circostanza"

Le dichiarazioni rese da Armando Quadrano raggiungono un'altissimo grado di attendibilità e perché riscontrate dalla rappresentazione dei fatti offerta dal fratello Giuseppe e dalla cognata Rachele e perché sono direttamente indicative di particolari che rientravano nel patrimonio conoscitivo di chi aveva partecipato all'efferato omicidio.

Armando ha, infatti, dichiarato che lo sparatore, quello che egli individua in Enzo di Grumo Nevano, aveva utilizzato una pistola 7.65: sul luogo dell'omicidio sono stati trovati e repertati bossoli per arma del menzionato calibro; nell'occasione è stata utilizzata una Fiat Turbo di colore rosso.

Tale particolare, già indicato da Giuseppe Quadrano, è confermato da Augusto Di Meo (ud. 5.10.2001 pag. 20 del relativo verbale stenotipico) "PM: ha mai avuto da chicchessia notizie circa il tipo di macchina in uso a questo killer o ai suoi complici? Cioè da che macchina provenisse questa sgommata? Teste. Ricordo – mi sembra

– che stavo a casa di Don Peppe e si parlava di una macchina rossa. PM: cioè stava a casa di Don Peppe dopo l'omicidio per fare le condoglianze, per stare vicino...? Teste: stavo vicino alla famiglia, sì. PM: ricorda in particolare chi parlò di una macchina rossa? Teste: no PM: lei a suo tempo disse " delle vecchiette". Delle stesse va poi sottolineata la dovizia di particolari che consentono la riscontrabilità del racconto e la genuinità della narrazione, nonché la reiterazione dei fatti denunciati; emblematica è la deposizione di Giancarlo Russo: questi ha conosciuto Armando nel carcere di Campobasso dove entrambi erano ristretti nella sezione dei collaboratori; ha descritto lo stato di depressione in cui questi versava, sentendosi abbandonato dallo Stato - tentava di comunicare, ma invano con i magistrati - e dalla sua stessa famiglia: non aveva rapporti con il fratello Giuseppe, già da tempo in libertà, e la stessa moglie lo aveva abbandonato.

Aveva tentato il suicidio tagliandosi le vene: ciò si era verificato circa quindici giorni dopo la loro conoscenza; successivamente si era aperto e lo aveva reso partecipe delle sue confidenze; tra l'altro gli aveva confessato di aver partecipato all'uccisione del sacerdote, rendendosi esecutore di un ordine del fratello Giuseppe, anche se

altra e diversa persona era direttamente interessata all'omicidio.

Gli aveva, poi, rappresentato che il prete era stato ucciso, secondo il suo convincimento personale perché si era rifiutato di celebrare le onoranze funebre di un parente di Giuseppe Quadrano in chiesa, mentre solo pochi giorni prima era stato celebrato nel luogo di culto il rito funebre di un esponente del clan avversario.

Gli aveva, infine, confidato che durante la latitanza si era appoggiato al gruppo dei Santantimani; il Russo, nonostante il tempo trascorso, ha ricordato il gruppo dei Ranucci.

Il Russo è persona del tutto estranea alla delinquenza dell'agro aversano né maggiore familiarità ha con i gruppi camorristici operativi nella zona di Sant'Antimo: da ciò si evince che quanto riferito dal Russo è stato allo stesso direttamente confidato da Armando.

Come già detto le dichiarazioni di Armando trovano innanzitutto immediato riscontro in quelle rese dal fratello Giuseppe: vi è totale concordanza nell'indicazione dei partecipi al momento esecutivo dell'azione omicidiaria, come vi è totale convergenza nella indicazione delle persone presenti in casa di Giuseppe Quadrano

prima che il gruppo di fuoco partisse per compiere l'efferrato delitto.

Al riguardo va segnalato che entrambi i collaboratori hanno indicato persone che in quel momento storico facevano sicuramente parte del gruppo De Falco- Quadrano, secondo l'indicazione offerta dagli stessi inquirenti ben a conoscenza dei clan camorristici che in quel momento si fronteggiavano per il dominio del territorio - soprattutto dell'agro aversano - e chi fossero i partecipi dell'uno e dell'altro schieramento.

Costituisce, inoltre, circostanza processualmente accertata che il gruppo De Falco- Quadrano aveva stretto un patto di alleanza con i sodalizi criminosi operanti in Sant'Antimo e che Vincenzo Verde (nonché lo stesso Della Medaglia) era inserito in tale clan, formato dalle famiglie dei Puca, dei Ranucci e dei Petito.

Tale circostanza emergerà con maggiore evidenza in sede di valutazione della posizione di Gaetana Iavazzo.

Minime discrasie nella descrizione del susseguirsi degli eventi (ad esempio nel racconto di Giuseppe Quadrano il fratello Armando sarebbe stato coinvolto in quanto il Gaglione, convocato

precedentemente, si era rifiutato di compiere l'omicidio laddove Armando indica il fatto come accaduto in sua presenza) lungi dall'incrinare o indebolire l'attendibilità dell'uno e dell'altro collaboratore si pongono come elemento rafforzativo delle dichiarazioni stesse ed escludono qualsiasi intento collusivo a fini calunniatori.

Né vi è da meravigliarsi se Armando ha riferito tutta una serie di particolari relativi a quanto accaduto dopo la commissione dell'omicidio del tutto ignorati da Giuseppe atteso che lo stesso Armando ha dichiarato di non essersi dilungato più di tanto a descrivere le modalità attuative dello stesso omicidio. Né evidentemente Giuseppe, una volta assicuratosi che " tutto era a posto", aveva interesse a conoscerne i particolari, soprattutto se relativi ad una fase successiva. Vi era, invece, l'interesse opposto di entrambi i fratelli che Armando, scarcerato solo da pochi giorni (10 marzo 1994) sottoposto a controllo da parte dell'autorità Giudiziaria, facesse immediatamente rientro in San Cipriano.

Del tutto irrilevante è l'indicazione dell'orario in cui sarebbe stato commesso l'omicidio essendo fatto indiscutibile che lo stesso è

stato perpetrato alle h.7.20-7.25: basti pensare che la messa di prima mattina veniva di regola celebrata alle ore 7.30 e che il sacrestano non aveva suonata la campana, per la terza volta, per invitare i fedeli. Sul punto il ricordo di Armando Quadrano, che ha indicato le h 7.45, chiaramente non è esatto; il fatto che trattasi di una differenza di orario oggettivamente minima giustifica e rende comprensile l'errore in cui egli è incorso.

Sul punto ugualmente impreciso è Giuseppe laddove dichiara che il fratello sarebbe ritornato alle h. 7.20/7.30: valgono le medesime osservazioni prima evidenziate.

Anche Armando, come già evidenziato per la Di Tella, non colora di sovrastrutture il suo racconto e laddove esprime una sua opinione ha tenuto ad effettuare le debite precisazioni: ciò è accaduto quando ha indicato al Russo quella che **egli riteneva che fosse la causale dell'omicidio** e quando agli inquirenti ha prospettato il modo in cui il Quadrano anche con riferimento all'uccisione del prete avrebbe potuto ricevere dal de Falco il mandato omicidiario: " Mi viene domandato se sia a conoscenza del canale attraverso il quale Nunzio De Falco abbia chiesto a mio fratello l'esecuzione dell'omicidio del

arroco di Casale e rispondo che **credo** sia stato usato il mezzo del elefono. E'questa una mia supposizione, in quanto mio fratello e e Falco comunicavano spesso per telefono. So che comunicavano ttraverso utenze cellulari. Mio fratello non mi rendeva partecipe elle vicende che egli curava personalmente".

oincidenti sono, poi, le dichiarazioni rese da Armando e dalla ognata Rachele in merito all'unica circostanza di fatto di cui sono tati entrambi protagonisti relativa al prelievo ed ll'accompagnamento dell'uno da parte dell'altra da San Cipriano a arinaro: particolare che nell'economia complessiva della presente icenda giudiziaria evidenzia come Armando si sia sempre sentito n una situazione di dipendenza psicologica nei confronti del fratello l punto tale da eseguire qualsiasi ordine gli venisse impartito ed in ualsiasi momento, senza frapporre indugi od obiezioni.

ungono, infine, da collante le dichiarazioni rese da Gaetana avazzo, che suggellano i rapporti intercorrenti in quel momento tra l gruppo Ranucci e quello di Quadrano; rapporti reiteratamente ffermati da Giuseppe e Armando Quadrano, da Alberto Di Tella, he ne ha addirittura descritto la genesi, e da Dario De Simone, che,

esponente di rilievo del clan dei Casalesi non poteva non essere a conoscenza delle alleanze contratte dal gruppo avversario.

Le dichiarazioni di Gaetana Iavazzo

Gaetana Iavazzo è stata sentita all'udienza del 17.12.2001; dopo aver dichiarato di essere sposata con Antimo Ranucci, detto Mimmotto, tuttora detenuto, ha rappresentato di aver rinunciato al programma di protezione cui era stata sottoposta avendo iniziato a collaborare con la giustizia; ha motivato la sua decisione temendo di esporre a rappresaglia i suoi due figli più grandi, di anni 19 e di anni 17, che non avevano voluta seguirla nella località protetta ed erano rimasti a S. Antimo, a suo dire esposti a qualsiasi forma di ritorsione.

La Iavazzo durante tutto il corso del suo esame si è mostrata visibilmente preoccupata per l'incolumità fisica sua personale e dei suoi figli ed esposta ad una latente situazione di pericolo derivante dalle dichiarazioni accusatorie rese durante il periodo della sua collaborazione, tanto che la Corte ravvisando i presupposti di cui all'art. 500 cpp ha acquisito le dichiarazioni della teste in fase di indagini rese in data 6 e 20 ottobre 2000.

In dibattimento ha di fatto ritrattato tutto quanto precedentemente rappresentato affermando continuamente o di non ricordare o che quanto detto era solo frutto di una mente malata.

Fortemente significativa è la deposizione resa dalla Cavazzo dalla quale emerge la sensazione di paura che ha contrassegnato tutta la sua esistenza.

Sposata in giovanissima età con Antimo Ranucci, che ella ha definito capo del relativo clan, unitamete al fratello Raffaele ed al nipote Stefano, ha intrapreso la strada della collaborazione perché si è sentita minacciata da voci relative ad un suo presunto tradimento del marito quando questi era in carcere; la paura di un pericolo incombente, che si sarebbe potuto abbattere sui suoi figli maggiori, la ha indotta ad abbandonare il programma di protezione ed a far ritorno in S. Antimo.

Ha reso delle dichiarazioni di estrema attendibilità in quanto rientranti nel suo patrimonio conoscitivo quale moglie di un soggetto a livello investigativo ritenuto un camorrista, che non possono essere neutralizzate nel loro contenuto accusatorio da un semplice "non ricordo".

Vanno quindi valutate nella loro pienezza dimostrativa le affermazioni accusatorie rese precedentemente, che focalizzano i seguenti punti decisivi nel caso de quo, poiché riscontrano, irrobustendola la versione dei fatti offerta dai fratelli Armando e Giuseppe Quadrano:

Mario Santoro è persona che la Iavazzo conosce molto bene in quanto da anni abituale frequentatore della sua abitazione

In sede di individuazione fotografica ha riconosciuto il Verde Vincenzo che ha definito un affiliato al clan di suo marito, in quanto in più occasioni questi ha ricevuto ordini da eseguire ed in sua presenza si è parlato di fatti estorsivi

Ha dimostrato di conoscere molto bene il Della Medaglia Giuseppe e non solo perché ella ne è amica della moglie.

Ha poi riconosciuto fotograficamente Alberto di Tella definendo anche questi un abituale frequentatore della sua casa quando il marito era libero ed in stretti rapporti con il Santoro e con il Della Medaglia.

In merito all'omicidio di Don Diana la Iavazzo ha, innanzitutto,

affermato di non essere venuta a conoscenza dello stesso attraverso fonti televisive, privilegiando la visione di films e spettacoli rispetto alla visione di telegiornali, o altri canali di informazione in quanto normalmente non legge i giornali anche perché la sua scarsa scolarizzazione (ha sostenuto di aver frequentato solo la seconda elementare) non le consente un facile approccio.

La sua fonte conoscitiva è stata rappresentata da una riunione tenutasi a casa sua alla quale era presente il marito, e ciò prima che iniziasse la carcerazione di 12 anni che doveva espiare, il Santoro, il Della Medaglia e Ranucci Raffaele e forse anche altre persone; quelle indicate sedevano attorno ad un tavolo ed ella era intenta a preparare il caffè dando le spalle ai presenti, allorché aveva sentito parlare di questo omicidio compiuto a Casal di Principe perdippiù all'interno della chiesa, circostanza che ai suoi occhi aveva ulteriormente sottolineato la gravità del fatto; ha ricordato che nell'occasione il Santoro vantava di esserne l'esecutore ed il Della Medaglia comunque, rivendicava la partecipazione anche dei Santantimani.

E'innegabile che tali dichiarazioni confermano il coinvolgimento di

sponenti del gruppo dei Santantimani nel fatto di sangue, come ostantemente riferito dai fratelli Quadrano ed ulteriormente ottolineano la partecipazione del Santoro da sempre indicato dai collaboratori come uno degli esecutori dell'omicidio.

L'implicazione del Piacenti, definito latore del messaggio di morte, emerge dal contenuto delle conversazioni telefoniche registrate da Giuseppe Quadrano, delle quali si parlerà più diffusamente nel prosieguo della trattazione.

Deve necessariamente osservarsi che l'alibi indicato dal Piacenti non è stato avvalorato dall'esame a seguito di rogatoria internazionale proprio dei testi indicati a sua difesa: Jose Sanches Vela ha dichiarato di conoscere il marito della signora Iolanda, di nome Francesco ed a questi aveva affittato un bungalow a Venta de Huelma con l'intesa che nel giro di qualche mese lo stesso sarebbe stato acquistato. Francesco gli era stato presentato da tal Mario cui già aveva dato in locazione un altro bungalow nella stessa località. I fatti in questione vanno collocati temporalmente un anno – sei mesi prima che fossero eseguiti gli arresti per fatti di droga a Santa Fè da parte dell'Udienza Nazionale; che inizialmente si incontrava più

spesso con i sui affittuari, ma dopo il suo trasferimento ad Armilla si vedeva con loro una volta al mese allorché si portava in zona per controllare le cose come andavano, riscuotere gli affitti ed incontrare i suoi amici.

Ha dichiarato di non ricordare che cosa ha fatto nella giornata del 19.3.94, anche se ha buona memoria; di ricordare, però, che la moglie di Francesco si era presentata piangendo presso la sua abitazione e prospettandogli che le sarebbe stata tolta la bimba, cui egli era molto affezionato, lo aveva convinto a firmare una dichiarazione con la quale confermava che Francesco in una determinata data si trovava in un determinato posto pur non corrispondendo a verità.

Aveva scritto la testimonianza in forma privata presso la sua abitazione, senza la presenza di alcuna autorità e ciò aveva fatto per evitare che a Iolanda venisse sottratta la figlia.

A, sua volta, Iolanda Sanches Gallardo, sentita come teste indicata dalla Difesa del De Falco a seguito di esecuzione di rogatoria internazionale, ha dichiarato di aver conosciuto Nunzio De Falco prima di Francesco Piacenti; di essere stata convivente di

quest'ultimo dal quale ha avuto una figlia; di aver richiesto al Sig, Vela, su indicazione dei legali del Piacenti di sottoscrivere la testimonianza con la quale questi confermava che il 19.3.94 il Piacenti si trovava a Granada; che Piacenti aveva affittato il bungalow dal sig. Vela nell'ottobre – novembre '94; che proprio in tale abitazione il Piacenti era stato arrestato il 5.12.95; di ricordare che il 19.3.'94, giorno in cui si celebra la festa dei Genitori, il Piacenti le aveva dato dei soldi perché ella acquistasse dei fiori per il padre; ella aveva, invece, comprato per sé degli occhiali; che avevano, poi, trascorso tutta la giornata a casa dei suoi genitori insieme anche alla sorella,che era venuta da Almeria.

Ha confermato, infine, di aver reso tali dichiarazioni dinanzi ad un Notaio ed in Italia in data 18.9.2000.

Quanto affermato dalla Sanches Gallardo è contrastato dalla diversa versione dei fatti offerta dal Vela ed in termini di credibilità la deposizione della teste appare fortemente incrinata e può ingenerare il legittimo sospetto che trattasi piuttosto di una deposizione di favore giustificata dai pregressi rapporti di convivenza avuti con il Piacenti e dalla circostanza che questi è il padre della figlia, come

sicuramente una dichiarazione di favore è stata quella resa dal Vela.

§9 La causale dell'omicidio di Don Giuseppe Diana

Giuseppe Quadrano ha reiteratamente e costantemente affermato che a seguito dell'uccisione dello zio Cecora Giliberto aveva comunicato telefonicamente a Nunzio De Falco la sua intenzione di ammazzare Aldo Schiavone, fratello di Alfonso, quest'ultimo già precedentemente ucciso in modo da "pareggiare" i conti con il gruppo dei Casalesi, al quale era addebitabile anche l'omicidio di Cecora Nicola, altro suo zio nonché fratello di Giliberto.

Tale sua iniziativa era stata bloccata dal De Falco che gli aveva espresso il timore che la programmata uccisione di Aldo avrebbe potuto indurre i Casalesi ad atti di ritorsione nei confronti dei suoi familiari che vivevano a Casal di Principe.

Si era riservato di fargli sapere, quindi, tramite il Piacenti che dalla Spagna si sarebbe portato in Italia, quale persona, invece, avrebbe dovuto essere colpita.

La " scelta" del De Falco era caduta su Don Giuseppe Diana, parroco della Chiesa di Casal di Principe, persona che il Quadrano

non conosceva assolutamente e la cui morte, in mancanza di alcun collegamento specifico, a suo avviso non avrebbe mai potuto essere posta in relazione all'omicidio dello zio Cecora Giliberto.

Il Quadrano ha, infatti, spiegato che la catena omicidiaria - diretta conseguenza dello scontro armato in atto tra il suo gruppo e quello dei Casalesi - era caratterizzata dall'eliminazione di persone che o facevano parte del clan avversario o erano legati da rapporti di parentela con esponenti del clan avversario.

L'uccisione del sacerdote fuoriusciva dall'uno e dall'altro schema ed era priva di qualsiasi giustificazione.

Lo stesso Piacenti non era stato in grado di spiegargli nulla in merito limitandosi a sottolineare che l'omicidio andava eseguito perché " o lupo", soprannome con il quale veniva indicato l'imputato, sapeva quello che faceva.

La sua iniziale resistenza, come quella dello stesso Santoro, era stata superata dall'oggettiva situazione di dipendenza economica dal de Falco, atteso che questi rifornendo il suo gruppo di sostanza stupefacente, ne consentiva la sopravvivenza.

Non può non considerarsi che il gruppo Quadrano nel '94 era sostanzialmente perdente: poteva contare su un gruppo ristretto di uomini, non tutti di collaudata " fedeltà" e su un sistema di alleanze con altri sodalizi camorristici di non sicura affidabilità: sul punto si è già richiamata la deposizione dell'Ispettore Giusti; il monopolio delle estorsioni, ed il flusso economico che dallo stesso derivava, era sostanzialmente controllato e gestito dai Casalesi.

In tale situazione, come ben descritto da Alberto Di Tella che conferma quanto rappresentato dal cognato, il gruppo Quadrano, da un lato, aveva abbandonato la linea di principio imposta da Bardellino e seguita successivamente anche dai Casalesi secondo la quale i partecipi al sodalizio non dovevano avere implicazioni di qualsiasi genere con fatti di droga e, dall'altro, era stato costretto a trovare nuove alleanze, nel caso rappresentate dai clan dei Santantimani, con i quali viene posto in contatto da Cecora Giliberto, zio di Giuseppe Quadrano valorizzando il rapporto di parentela da questi intrattenuto con Petito Antimo.

In questo contesto è estremamente credibile il Quadrano laddove lascia intendere che, pur non condividendolo, era tenuto a dare

esecuzione all'ordine di morte impartitogli dal De Falco.

Dopo alcuni giorni dall'uccisione del sacerdote Giuseppe Quadrano secondo il suo racconto, trova rifugio in Spagna, dove raggiunge l'attuale imputato ed il Piacenti.

La circostanza trova conferma nella deposizione resa dalla moglie Rachele e nei contenuti dei verbali di perquisizione effettuati presso la sua abitazione, che nel mentre ne registrano la presenza nei giorni del 20 e del 21.3.'94, danno atto della sua assenza in data 31.3.94.

In Spagna apprende le motivazioni che avevano indotto il De Falco a decretare la morte di Don Giuseppe Diana e viene a conoscenza anche di lontani rapporti di parentela tra il sacerdote e la famiglia di Francesco Schiavone.

In particolare il Quadrano ha precisato: "sì, è stata la prima cosa che gli ho chiesto. E, niente gliel'ho chiesto e lui ha detto che aveva fatto uccidere questo prete perché questo aveva delle armi depositate per conto del fratello, del fratello Vincenzo De Falco. Una volta che hanno ammazzato Vincenzo De Falco, lui e il fratello Giuseppe hanno richiesto queste armi al prete e il prete avrebbe detto che queste armi le avrebbe consegnate a **Walter Schiavone**; e

quindi – secondo lui – per questo motivo l'ha fatto uccidere" (cfr. verbale di udienza del 3.5.2001).

Il Quadrano ha costantemente e reiteratamente ribadito di non aver mai saputo che una partita di armi, comprata da Vincenzo De Falco e Bidognetti per conto dei Casalesi, era stata consegnata a Don Diana ed ha espresso, se non la sua incredulità, la sua perplessità in merito alle motivazioni offerte dall'imputato.

Questa è una circostanza che deve essere necessariamente sottolineata per evidenziare come il Quadrano riferisce quello che gli è stato detto, non sposando la tesi del De Falco, ma addirittura ponendosi nei confronti della stessa in atteggiamento dubitativo.

Ed, invece, le motivazioni che hanno indotto Nunzio De Falco ad ordinare l'uccisione di don Giuseppe Diana - secondo quanto riferito da Giuseppe Quadrano - trovano riscontro nelle dichiarazioni rese da Di Bona Franco e Caianello Raffaele, entrambi collaboratori di giustizia ed entrambi appartenenti, fino alla collaborazione, al clan dei Casalesi.

Tale ultima qualità li rende particolarmente credibili in quanto la loro collocazione nel gruppo avversario non può che sottolineare la

spontaneità, la genuinità ed il disinteresse delle dichiarazioni che rendono.

Di Bona Carlo, originario di Casal di Principe, inserito nel clan dei Casalesi dal 1988 fino al 27 agosto del 1996, momento in cui è iniziata la sua collaborazione con la giustizia, legato alla corrente degli Schiavone, in particolare a Walter (circostanza confermata da Dario De Simone), ha dichiarato che dopo la morte di Vincenzo De Falco si era determinata all'interno del clan una "spaccatura" che vedeva in contrapposizione ai Casalesi la famiglia De Falco, alla quale avevano aderito il Quadrano, Caterino Sebastiano, Venosa Luigi ed altri.

In ordine alla posizione assunta da Nunzio De Falco nel clan di riferimento il Di Bona si è così espresso: "PM: senta, ma De Falco Nunzio voi come lo consideravate a livello camorristico? Teste beh, dopo la morte del fratello e quindi questa spaccatura, diciamo che era considerato quello che..cioè sotto la sua egida si era fatta questa coalizione di persone che si erano messe contro il clan dei Casalesi" (cfr.f. 14 del verbale di udienza del 28.9.2001).

Ha ricordato perfettamente cosa era accaduto il 19.3.'94: egli e

Russo Maurizio, entrambi latitanti, avevano pernottato la sera precedente in una casa posta alla periferia di Casal di Principe: tale circostanza è stata confermata dal Russo.

La mattina successiva erano stati svegliati dal rumore di un elicottero che girava proprio sopra la loro abitazione.

In un primo tempo aveva pensato che erano stati scoperti, poi si era reso conto che l'impiego di tale mezzo per la loro cattura era un po'eccessivo; di lì a poco aveva avuto notizia dell'uccisione di Don Diana dal fratello di Antonio Corvino, che aveva avvertito lui ed il Russo di non muoversi da casa per la massiccia presenza in zona di Forze dell'Ordine.

La notizia era stata confermata dalla televisione.

In ordine alla possibile causale di tale fatto di sangue ha precisato: " Infatti ricordo che con il Russo Maurizio....cioè un bel pò sorpresi e meravigliati di questo accadimento, abbiamo commentato e nel commentare, cercavamo di darci una spiegazione all'accaduto. Siccome diciamo che... diciamo! Il defunto prete...diciamo che aveva delle relazioni.....si vociferava, si era sempre vociferato in paese che comunque avesse avuto o che comunque aveva ancora

delle relazioni con donne, allora abbiamo collegato questa cosa magari proprio a questi tipi di relazioni che aveva, magari qualche parente di qualche ragazza che aveva una sorta di relazione avesse fatto questo atto, cioè avesse commesso questo omicidio" (cfr.f.10 citato verbale di udienza).

Nei giorni successivi aveva appreso dai giornali che era stata emessa ordinanza di misura cautelare nei confronti di Giuseppe Quadrano proprio per l'omicidio di Don Diana e, avendo conosciuto il Quadrano nel 1981 nel carcere di S. Maria C.V. era incredulo sul fatto che questi poteva essere l'autore dell'omicidio non avendo alcun interesse: "Teste: sì, inizialmente io appresi questa notizia e sinceramente non credevo, non pensavo che ci fossero delle ...cioè che il Quadrano avesse avuto delle responsabilità in questa storia; non vedevo il nesso, non vedevo il motivo, quindi non riuscivo a capacitarmi e a crederci" (f. 11 citato verbale di udienza).

Successivamente in un incontro avuto con Walter Schiavone nella tenuta del cugino Francesco - egli era ancora latitante essendo stato arrestato il 7.7.'94 - nel parlare dell'omicidio del sacerdote Walter Schiavone gli aveva indicato un possibile movente, che poteva

giustificare il coinvolgimento di Giuseppe Quadrano: "Teste: esatto sì sicuramente in quel lasso di tempo (il riferimento è al periodo temporale nel quale andava collocato l'incontro). E niente, non so come scivolammo sull'argomento che riguardava l'omicidio di De Falco... di Don Giuseppe Diana ed io ricordo che ho espresso la mia incredulità alle responsabilità di Quadrano Giuseppe, anche perché - sinceramente – io l'ho conosciuto nell'81 in carcere e abbiamo trascorso diverso tempo nella stessa cella, lo conoscevo, quindi non credevo avesse responsabilità, ero incredulo su questa cosa. Al che insomma ricordo che Schiavone Walter disse: guarda che poi non è così... come dire? Impossibile come tu pensi, perché Don Giuseppe Diana aveva avuto in custodia da parte di De Falco Vincenzo delle armi in un borsone o delle borse; disse che – praticamente – don Giuseppe Diana, quando dopo giorni, dei giorni, dei giorni, qualche settimana, insomma adesso non ricordo precisamente, era dopo qualche settimana che era trascorsa dalla morte di Vincenzo De Falco, avendo queste armi in custodia, non sapendo logicamente da dove... non sapendo le rotture interne del clan, pensando che fosse la medesima cosa, si rivolse a Walter Schiavone dicendo: "io ho queste armi, Vincenzo De Falco è morto, che ne devo fare?".

Schiavone Walter prese la palla in balzo e disse: " don Peppino, non vi preoccupate, vi mando io qualcuno a prenderle". Così il prete, don Giuseppe Diana, consegnò queste armi a Schiavone Walter e quindi Schiavone Walter - in quell'occasione – fece ... cioè ipotizzò che magari quell'atto, al momento che ... pensando che qualcuno tempo addietro è andato a reclamare, a ritirare quelle armi perché magari avessero finito altre scorte e quindi servivano, sentendosi dire che le aveva consegnate a Schiavone Walter, questo - secondo lui - avrebbe potuto giustificare la sua morte e quindi le responsabilità di Quadrano che io all'epoca ero incredulo. PM: senta, specificamente, lo Schiavone, in questo discorso che fece con lei, quando ebbe a dire che appunto queste armi ad un certo punto richieste indietro nel momento ... nel momento in cui ne sorse la necessità, furono richieste indietro e non ci stavano più, ecco, ipotizzò chi potesse essere il soggetto che era andato a reclamare queste armi o per conto di del quale erano state reclamate? Teste: sì, lui sinceramente disse: "probabilmente < o'lupo > che sarebbe il fratello di Vincenzo De Falco, ovvero Nunzio De Falco, dice: " probabilmente ha mandato a prendere le armi e non ce le ha trovate più" (Cfr f. 12 e seg. citato verbale).

La stessa motivazione dell'omicidio gli era stata data da Romolo Corvino; questi vicino alla famiglia De Falco, dopo l'uccisione di Vincenzo, si era schierato con i Casalesi; anch'egli era originario di Casal di Principe ed abitava in via Baracca proprio di fronte alla casa di Giuseppe De Falco detto" barbacane"; di aver frequentato il Corvino nel 1995 dopo essere stato scarcerato.

Il Di Bona ha ricordato che il Corvino in ordine all'omicidio del sacerdote gli aveva riferito quanto segue: "Ricordo che in una circostanza, tornando sul discorso Don Giuseppe Diana, praticamente – insomma – confermò questa tesi delle armi. Che fossero state date in consegna a don Giuseppe Diana e che fosse... che sarebbe stato punito – appunto – per quella cosa, per quel motivo. PM: cioè poi che aveva fatto, che era stato punito? Teste: non ho capito dottore: PM : ricevute in consegna queste armi, poi che cosa aveva fatto? Cioè la stessa cosa che disse Schiavone Walter le disse, insomma? Teste: sì,in effetti, sì, anche se – diciamo - con parole differenti, diciamo che era la stessa teoria di Walter Schiavone. PM: senta una cosa: anche Corvino faceva risalire ai De Falco questa iniziativa di richiedere le armi? Teste: sì, sì PM: lei già ha risposto durante l'interrogatorio su questo?: lei è in grado di dire

sulla base di quali informazioni il Corvino Romolo potrebbe aver dato a lei queste notizie, queste conferme? Teste: il Corvino Romolo... ricordo che lui praticamente, stando lì proprio ad abitare... cioè erano cose che... erano mezze parole che si dicevano nel rione, nel vicinato, tra parenti, perché poi – insomma – magari il mezzo parente di De Falco è compare al mezzo parente di Corvino Romolo per fare un esempio..." (cfr. pag. 15 e 16 citato verbale di udienza).

Raffaele Caianiello, anch'egli originario di Casal di Principe, dagli anni 1987-88 fino al marzo 1998, epoca in cui ha cominciato a collaborare con la giustizia, ha fatto parte del gruppo di Grazianise, capeggiato da Antonio Cantiello inserito nel clan dei Casalesi; tale gruppo ha avuto come suo referente la famiglia De Falco - in particolare i rapporti erano intrattenuti con Giuseppe De Falco - e dopo la morte di Vincenzo con la famiglia Schiavone.

Ha rappresentato che il Cantiello era stato convocato alcuni giorni dopo da Mario Iovine e questi alla presenza di Walter Schiavone gli aveva detto che da quel momento in poi facevano parte degli Schiavone ed i De Falco dovevano ritenersi una famiglia nemica;

dalla data di tale incontro i rapporti erano stati intrattenuti dal Cantiello con Walter Schiavone; di essere venuto a conoscenza dell'omicidio di Don Diana quella stessa mattina intorno alle h.9, in quanto a casa del Cantiello, dove egli già si trovava, era pervenuta la telefonata del cugino di Don Diana, titolare della Diana Gas con stabilimento in Brezza, molto legato al Cantiello.

Nell'immediatezza non erano riusciti a individuare alcuna motivazione che giustificasse un omicidio così grave; dopo un paio di giorni il Cantiello aveva avuto un incontro con Walter Schiavone ed al ritorno gli aveva spiegato che il parroco era stato ammazzato dal gruppo Quadrano: "quando tornò mi spiegò, e mi disse che il parroco era stato ammazzato dal gruppo Quadrano perché aveva delle armi in custodia della famiglia De Falco e che le avrebbe date alla famiglia Schiavone" (cfr.f.92 udienza del 5.10.2001).

Il Cantiello gli aveva riferito che tra Don Diana e la famiglia Schiavone vi erano buoni rapporti.

Alla valutazione delle deposizioni del Di Bona e del Caianiello occorre premettere alcune circostanze processualmente accertate:

l'omicidio del sacerdote aveva destato notevolissimo allarme

sociale ed aveva concentrato sul territorio tutte le Forze dell'Ordine.

E'evidente che i gruppi camorristici in quel momento presenti sul territorio

si interrogassero ed indagassero sulle ragioni che avevano potuto determinare un fatto di sangue così efferrato ed avvertissero la "minaccia" rappresentata dal controllo del territorio così capillare da parte dello Stato: i Casalesi si preoccupano di avvertire il Di Bona ed il Russo, entrambi latitanti, di non muoversi dal loro nascondiglio e lo stesso Francesco Schiavone vuole assicurare immediatamente i suoi uomini comunicando la estraneità del loro gruppo alla perpetrazione dell'omicidio.

Il Quadrano a sua volta avverte, tramite il Ciccarelli, il di Tella latitante del coinvolgimento del suo sodalizio nel fatto di sangue e gli consiglia un atteggiamento di particolare cautela.

Gli investigatori, pur avendo focalizzato l'attenzione su più piste investigative, non avevano elementi per individuarne una che ragionevolmente potesse giustificare l'uccisione di Don Diana: l'ipotesi dell'omicidio d'onore, ricollegabile a presunte relazioni intrattenute dal sacerdote, era stata immediatamente abbandonata in

assenza di elementi che potessero suffragare tale tesi.

Il tentativo di estorsione perpetrato dal gruppo Quadrano nei confronti del Mastrominico, avrebbe potuto provocare un atto di ritorsione da parte dei Casalesi essendo stata " avvicinata" un'impresa sotto il loro controllo, in questa ottica avrebbe potuto giustificare l'omicidio del Cecora; ma tra tale fatto estorsivo e l'omicidio di Don Diana non era oggettivamente ipotizzabile alcun collegamento.

L'ipotesi, poi che l'omicidio del sacerdote trovasse la sua giustificazione nel fatto che questi si fosse rifiutato di celebrare in chiesa i funerali del Cecora Giliberto non era sorretta da alcun dato fattuale: va evidenziato che al più può ritenersi provato che il giorno precedente all'omicidio per cui è processo è intervenuto un incontro tra il Cecora Armando, figlio di Giliberto, e Don Diana; non vi sono altri elementi che aiutino ad interpretare tale incontro il cui contenuto non è possibile identificare (cfr. dichiarazioni rese da Iaiunese Agostino); per cui al di là del mero fatto storico non è consentibile andare.

La stessa identificazione del Quadrano come esecutore

dell'omicidio in virtù dell'individuazione fotografica effettuata dai testi presenti al fatto aveva consentito l'attribuibilità dell'uccisione del sacerdote al gruppo degli scissionisti, ma nulla in più aveva apportato sull'individuazione del movente.

In questo contesto la configurazione di un movente logico e plausibile, quale quello rappresentato dal Di Bona e dal Caianiello, riportabile univocamente ed esclusivamente a Nunzio De Falco, del tutto sovrapponibile a quello riferito dallo stesso Nunzio De Falco a Giuseppe Quadrano, costituisce l'elemento di riscontro esterno alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore del tutto idoneo a sorreggere il giudizio di penale responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti per cui è processo.

Il De Falco ha ordinato l'omicidio nella convinzione di dovere in tal modo "punire" il sacerdote che aveva arrecato un grave affronto alla sua famiglia nel momento in cui aveva restituito quanto ricevuto dal fratello Enzo a Walter Schiavone, cioè ad un esponente del clan avversario: tale causale è stata indicata dall'imputato al Quadrano; la medesima causale, suffragata dal fatto oggettivo che i borsoni erano stati restituiti agli Schiavone, è stata ipotizzata da Walter Schiavone, con il quale Don Diana si era messo in contatto dopo la

morte di Enzo De Falco.

Significativo è, poi, il riferimento a Walter Schiavone operato sia dal De Falco che dal Di Bona e dal Caianiello, che lascia logicamente presupporre la sussistenza di due circostanze di ordine fattuale:

la prima relativa all'incontro tra l'imputato e don Diana nel quale questi gli ha rappresentato di aver consegnato i borsoni ricevuti in deposito da Vincenzo De Falco a Walter Schiavone;

la seconda, invece, inerente al precedente incontro tra Don Diana con Walter Schiavone nel quale il primo ha chiesto al secondo direttive in ordine alla destinazione dei borsoni di armi a suo tempo ricevuti in consegna da Enzo De Falco.

Circostanze ancora più credibili se si considerano i rapporti di frequentazione che Don Diana intratteneva, anche in relazione al suo mandato pastorale, con la famiglia De Falco (sul punto si richiamano le dichiarazioni rese dal Dott. Argenziano, che ha sottolineato di essere stato colpito dall'atteggiamento di profondo dolore dimostrato da Mario De Falco, fratello dell'imputato, ai funerali del parroco) e con la famiglia Schiavone, alla quale era legato anche da rapporti di parentela: sul punto si richiamano le

dichiarazioni di Carmine Schiavone e di Dario de Simone.

Né deve meravigliare il fatto che nessuno era a conoscenza che una partita di armi era stata affidata a Don Diana in quanto, come ben rappresentato dal di Bona, fatti del genere non andavano reclamizzati neppure all'interno del gruppo camorristico e potevano essere confidati solo a pochissime persone di comprovata affidabilità.

Ciò giustifica perché il solo Nunzio de Falco era a conoscenza di una circostanza così rilevante.

Vi sono, poi, episodi verificatisi successivamente all'uccisione di Don Diana che corroborano ulteriormente il giudizio di penale responsabilità del De Falco espresso dalla Corte:

il colloquio investigativo in Spagna con Nunzio De Falco e le dichiarazioni da questi rese in data 1.10.96

Già si è detto che i Dott. Argenziano e Fortunato si sono recati in Spagna, precisamente a Granada in quanto contattati nei giorni immeditatamente successivi all'uccisione di Don Diana da Nunzio De Falco con l'intenzione di sondare la possibilità di una scelta collaborativa dell'imputato.

L'incontro non ha registrato alcuna possibilità di tal genere, ma ha

evidenziato alcune circostanze rilevanti nel presente processo:

la determinazione con la quale il De Falco, dando per scontata la guerra anche in quel momento in atto tra il suo gruppo ed i Casalesi, aveva escluso la responsabilità del Quadrano nell'omicidio del parroco sostenendo che quel grave fatto di sangue andava addebitato esclusivamente ai Casalesi;

il profondo rancore ed odio che traspariva dalle sue parole nei confronti degli Schiavone, che riteneva i maggiori responsabili dell'uccisione dei suoi fratelli Vincenzo e Giuseppe;

la presenza all'incontro del 25.5.'94 di Mario Santoro e Francesco Piacenti voluta dal De Falco, che li aveva addirittura richiamati dalla Francia, dove in quel momento si trovavano, che aveva esternato il suo convincimento che una eventuale scelta collaborativa doveva essere valutata insieme ai suoi uomini.

Sono circostanze che oggettivamente sottolineano gli stretti rapporti, non quindi di mera frequentazione, tra l'imputato, il Quadrano, il Santoro ed il Piacenti che lo stesso De Falco definisce uomini del suo gruppo, nei confronti dei quali o interviene con atteggiamento protettivo (è il caso del Quadrano) o di estremo coinvolgimento allorché intende valutare con questi una possibile

strada di collaborazione con la giustizia.

Ben diverso è l'atteggiamento assunto dall'imputato nell'interrogatorio reso dinanzi al giudice spagnolo, in esecuzione di rogatoria internazionale, in data 1.10.96 nel quale afferma di essere sicuro che Giuseppe Quadrano ha commesso l'omicidio di Don Diana insieme al fratello Armando; tali circostanze gli erano state riferite dal Santoro che non aveva partecipato al fatto ma ad una riunione organizzativa che si era tenuta prima della perpetrazione del delitto.

Afferma, altresì, che all'omicidio "partecipò materialmente un vicino di Sant'Antimo".

Proprio riferendo tale ultimo particolare dimostra di avere appreso le modalità attuative dell'omicidio da coloro che lo eseguirono.

La linea seguita dal De Falco è caratterizzata da estrema contraddittorietà alla quale l'imputato non ha offerto alcuna giustificazione nel momento in cui, pur esercitando un suo diritto, si è rifiutato di sottoporsi all'esame

Ma i fatti di cui è processo prendono corpo e vita nella registrazione delle conversazioni telefoniche da parte di Giuseppe Quadrano.

La registrazione delle conversazioni telefoniche da parte di

Giuseppe Quadrano

Le conversazioni registrate dal Quadrano hanno costituito oggetto di perizia trascrittiva affidata alla dott. Schettino il cui elaborato è stato acquisito agli atti del dibattimento.

La Corte ha proceduto a perizia fonica affidata al Dott. Pannuto che ha consentito l'individuazione dell'interlocutore con il quale il Quadrano intratteneva la conversazione.

La maggior parte delle telefonate vedono come protagonista Francesco Piacenti, le altre sono intervenute con Santoro Mario e Caterino Sebastiano.

In tali registrazioni emerge lo stato di abbandono in cui il Quadrano versa, privo di disponibilità economiche in quanto il De Falco, oltre a non preoccuparsi assolutamente della sua situazione di latitante, delle spese giudiziarie conseguenti alla misura cautelare che gli era stata applicata (e della necessità quindi di un Difensore), non gli versa nemmeno quanto è di sua competenza come partecipazione ad attività illecite. Lo stesso Piacenti, da sempre ritenuto dal Quadrano suo amico, gli ha sottratto una partita di droga privandolo del relativo ricavato.

All'omicidio di Don Diana il Quadrano attribuisce la situazione di disagio in cui versa, molteplici sono i riferimenti a tale fatto di sangue, voluto da Nunzio De Falco, ed alla partecipazione del Santoro allo stesso soprattutto nelle conversazioni con il Piacenti, senza che da parte di questi intervenga mai una smentita anzi in diverse occasioni il Piacenti dimostra di essere ben a conoscenza del fatto, dell'implicazione del cugino, del quale non riesce a giustificare alcuni atteggiamenti ed a sua volta è portato a sfogarsi con il Quadrano.

Emerge, poi, che il Quadrano si sente braccato proprio da coloro presso i quali si era rifugiato dopo l'omicidio di Don Diana; dopo il tentativo di agguato al quale era scampato grazie alla presenza della moglie e del figlioletto, intuisce che la sua eliminazione è un fatto che sta a cuore al De Falco, che spera in tal modo di rallentare la pressione investigativa che, nonostante l'emissione della misura restrittiva nei suoi confronti, è ancora presente; il De Falco teme, poi, un eventuale pentimento del Quadrano avendogli il Piacenti rappresentato che questi aveva ventilato tale possibilità.

Si riportano alcune delle telefonate ritenute più significative e nei

passi più pregnanti rinviando all'elaborato in atti per la consultazione della conversazione nella sua integralità

Dalla cassetta contraddistinta dalla dicitura **Nasone 2** si riportano le seguenti conversazioni:

telefonata n.2 pag.12

P. \ Ti ricordi Santoro quando stavo a casa... no, no, non mi ricordo se ci stavi pure tu o no, perché dice che disse: "oi Pe'", non dormo più di notte, come devo fare con questo "cazzo" di prete di merda?!

F. \ Eh, lo so pure io

P. \ Ti ricordi?

F. \ Eh

P. \ Ti ricordi? Dissi: tu hai fatto il guaio e intanto io lo tengo "sul collo", vedi, ti ricordi?

F. \ E come non me lo ricordo?!

P. \ E "mannaggia la Madonna", quello invece ha cominciato a girare, ha cominciato a girare attorno attorno, appena ha

cominciato a girare attorno attorno... e quello ora mi fa stare zitto a me, hai capito? In modo che stando zitto lui, io sto tranquillo, hai capito? Questo ora si sono messi in testa questo, quest'altro, quell'altro e quello là! E che devo fare?!

telefonata n. 6 pag. 97

P. \ Lui perché si mette paura del prete... e non ho capito

U2.\ E però...

P. \ E che altro ti devo dire?!

U2.\ Ma se no...

P. \ Perché, perché, tu non lo sai? Te lo devo dire a te? Lo devo dire al "lupo"? Meglio di voi nessuno lo sa... e non ho capito, eh

U2.\ Però tu, come stai a dire tu, credi che lui viene lì "Vastiano"? A me mi sembra una cosa impossibile, eh

P. \ E ti sto a dire così, e se lo chiamo...

U2.\ E tenta, vedi un poco

P. \ Se lo chiamo, viene

U2.\ E tenta, vedi un poco

P. \ No, a me, a me è un'altra la via che sto a seguire ora, hai capito?

U2.\ Eh

P. \ E'un'altra la via che sto a seguire, ma non m'interessa "Vastiano", non m'interessa nessuno

U2.\ Neh, Pe', - inc.-... chi "cazzo" ne capisce là

P. \ Eh

U2.\ Che mi sono trovato implicato dentro io che...

P. \ E, "guaglio'", la prossima volta ti stai accorto... quando uno ti dice: fai qua, fai là, e tu non lo fai, devi dire: mi dispiace, " 'o lupo", non voglio far niente, e... e ti stai accorto, hai capito? Eh, eh

U2.\ Eh

P. \ Fai come me, me ne lavo le mani, e poi, ad andare vedendo, ci vado io per sotto; che devo fare? Un poco di pazienza! Che è?

U2.\ E'vero, Pe', "porti" ragione

P. \ E porto ragione, porto ragione!

U2.\ Però, aspetta, eh, eh, eh

P. \ E quello dovrebbe essere vivo " 'o fuggiasco", dovrebbe essere troppo vivo dovrebbe essere!

telefonata n. 7 pag. 103

U1.\ Sì?

U2.\ Sì?

U1.\ Ueh!

U2.\ Che è?

U1.\ La buonanima!

U2.\ E sei tu che non mi hai chiamato più!

U1.\ E non ti ho chiamato più! Non ci stai mai dentro

U2.\ E non ci sto mai dentro?!

U1.\ E ho chiamato e non ci stava nessuno! Poi, dentro a questi giorni, ho detto: fammi fare Natale in grazia di Dio e il primo

dell'anno! (Ride)

U2.\ (Ride), che è?

U1.\ Niente

U2.\ Tu mi devi "contare" qualcosa di buono

U1.\ Che fa?

U2.\ Tu mi devi "contare" qualcosa di buono

U1.\ E che ti devo "contare"? Io sto sempre solo io, come un cane, che ti devo "contare"?!

U2.\ Stai un'altra volta solo?

U1.\ E quelli se ne sono andati, però ora se ne vanno a fare le feste a casa là...

U2.\ La famiglia tua la tieni là?

U1.\ No, sta a casa, e come la facevo venire qua?!

U2.\ No, non l'hai fatta venire?

U1.\ No, non l'ho fatta venire; che è?

U2.\ Niente

U1.\ A tuo "fratello cugino" lo chiamai, " 'o lupacchiotto", là...

U2.\ "Oi Pe'"...

P. \ Non si fa trovare vicino al telefono!

U2.\ Ma che ti devo dire?!

P. \ E lo so, eh

U2.\ E come si dice? Se tu mi mangi il dito, mi fa male, e io lo so bene

P. \ Eh, che dobbiamo fare?

U2.\ E che ti devo dire?

P. \ Ah, ora non lo chiamo più, tanto quello non si fa trovare sopra là, che "cazzo" chiamo a fare più?!

U2.\ No, e quello ha cominciato a pigliarsela con me ora, hai capito o no?

P. \ Perché? Che dice? Che dice?

U2.\ E niente, che deve dire?!

P. \ E perché? In che senso?

U2.\ E, (ride), ora ci facemmo un'altra "taccariata"

P. \ E perché?

U2.\ E perché? E tu gliel'hai detto, dissi: ma tu mi hai schiattato proprio, dissi

P. \ Eh, ho capito

U2.\ Gli dissi io: e beh, che va trovando da me?

P. \ Il fatto che venivate qua, il fatto che veniste qua?

U2.\ Eh, ho detto: perché non glielo potevo dire?

P. \ Uhm

U2.\ - Inc.-

P. \ Devi dire: però a te ti pareva bello quello che stavano a fare?

U2.\ Eh

P. \ E non ci sta

U2.\ E io lo so bene

P. \ Devi dire: quello già sta inguaiato per fatti suoi, per un fatto che lo sai bene che lui non c'entra, e tutti quanti sanno che lui non c'entra, e poi, quando è dopo, lo volevi uccidere pure?! E'giusto o no?

U2.\ "Porti" ragione

P. \ E ma stiamo a scherzare qua?! Non ho capito, lui nemmeno la deve far scocciare la gente però! Lo vedi sto a fare il bravo, sto a fare il buono? Eh, lo vedi come sto a fare lo scemo per telefono? Eh

U2.\ E, Peppino, che ti devo dire?

P. \ E lui lo sa che io scemo non ci sono, eh, non ho capito! O paga prima o dopo, gliela faccio pagare! " 'O lupo" paga tutto! Tutto paga " 'o lupo", "guaglione"! Questo te lo posso giurare, gli faccio pagare fino all'ultima "schifezza" che ha fatto, dalla prima che mi ha fatto fino all'ultima! Ueh, forse qualche volta avesse detto: ma con l'avvocato come devi fare? Fammi un po'... fammi doma... fammi doma... non mi ha nemmeno domandato quale avvocato tengo! Ma stiamo a scherzare?!

U2.\ No, "oi Pe'", lasciamo stare queste cose, dai, vediamo un altro poco

P. \ Eh, dobbiamo lasciare stare queste cose, eh?

U2.\ Che ti devo dire, neh, Pe'? Che ti posso dire, dai? Mettiti nei panni miei e...

P. \ Eh, va bene, dai; quell'altro "piecoro" di Santoro va piano piano, ora si preoccupa, i fatti come stanno? I fatti come stanno? Mi chiamò: il fatto del prete come sta? Si preoccupa il cornuto!

U2.\ Eh, devi dire...

P. \ Eh

U2.\ Devi dire: hai fatto tu il guaio...

P. \ Eh

U2.\ Devi dire: mi fai inguaiare a me?!

P. \ Si preoccupa il cornuto!

U2.\ Eh

P. \ Che è?

U2.\ Che è? "Oi Pe'", per quel fatto là...

P. \ Eh

U2.\ Sto quasi pronto...

P. \ Eh

U2.\ Ma pronto veramente

P. \ Uhm, e ora solo tu non te ne sei scappato, e...

U2.\ (Ride)

P. \ Vedi di non farmi nessuna "schifezza" pure tu!

U2.\ "Oi Pe'"...

P. \ E non ho capito

U2.\ Queste cose qua non le devi dire

P. \ Eh?

U2.\ Tu lo sai troppo bene, la casa mia è sempre aperta

P. \ Vedi di non farmi nessun'altra... poi è finito tutto "cose", eh

U2.\ No, no, no, non esiste proprio! Ah, ieri sera, lo sai, incontrai a quello, a quello di Barcellona, ti ricordi il fatto che ti dissi per te?

P. \ Barcellona?

U2.\ Il fatto per te...?

P. \ Ah, ah, ah

U2.\ Eh

P. \ Il fatto... del fatto...

U2.\ Eh, eh

P. \ Eh, e beh, e che fa?

U2.\ E lui disse: Franco, disse, quando sei pronto... dissi: guarda, dissi, sta quest'amico mio, ho detto, non mi ha chiamato più, dissi, comunque, come mi chiama a me, mi metto in contatto con lui...

P. \ Eh

F. \ E così ci andiamo a fare una camminata da lui

P. \ Uhm, vedi tu

F. \ Capito? Che è, neh, Pe'?

P. \ E niente, che è?

F. \ Le feste come te le sei fatte?

P. \ Ah?

F. \ Le feste come te le sei fatte?

P. \ E che ti devo dire, me le ho fatte solo io, quello poi i "guaglioni" se ne andarono, se ne dovevano andare alle case loro, e che fa... però ora se ne vengono, dopo la Befana vengono, eh, tra tre o quattro giorni vengono, eh

F. \ Che è?

P. \ Che ti devo dire?

F. \ Ho detto: come mai, ho detto, non mi ha chiamato più? Ora ieri sera ti feci aspettare da lei, no...

P. \ Uhm

F. \ Dissi: se telefona, digli che mi chiama alle undici

P. \ Eh

F. \ Che è?

P. \ E niente, guaglione, niente, i carabinieri vanno e vengono da - inc.-, un "bordello"!

F. \ Che cosa?

P. \ E non lo sai? Un "bordello", mi vogliono "acchiappare" per forza! Che devo fare, che devo fare?

F. \ Sentimi un poco, - inc.- se tu ti sei scocciato di venirci, io la tengo un'altra casa ma è lontana da qua, a 40, 50 chilometri da qua

P. \ Ma devono venire pure questi ora, hai capito?

F. \ E vedi tu

P. \ E no, no, no, quelli vengono

F. \ E che ti devo dire?

P. \ Che quelli vengono, quelli ormai quelli, questi " 'o lupo" pure lo conoscono, dice: "oi Pe'", questo ha fatto il guaio e

ora lo vuole far pagare a te? Noi veniamo là, ti "pariamo" le spalle perlomeno

F. \ Eh

P. \ Perché qua ormai hanno capito tutti quanti, che lui non tiene voglia e vuol dormire tranquillo sopra il cuscino, hai capito?

F. \ Ho capito

P. \ E mi vuole togliere da mezzo, eh... e questo è... tu non lo sai? Eh... Che è?

F. \ E che ti devo dire?

P. \ Queste ora quando dovrebbero partire queste "figliole"?

F. \ E, Peppino, stanno proprio a minuto a minuto

P. \ Eh

F. \ Ma a minuto non di più

P. \ Ma i soldi li hai fatti per farle partire?

F. \ E quasi quasi li ho arrivati a fare, però se sto altri due o tre

giorni...

P. \ Eh

F. \ Eh, io li faccio

P. \ E vai là, va'...

F. \ No, no

P. \ Vai a fare subito il biglietto

F. \ No, no

P. \ Ueh, perché non vieni, mi porti questi documenti? Che io mi compro un telefono qua

F. \ Peppino, io i documenti già li tengo preparati...

P. \ Eh

F. \ Io ora devo venire per forza là, no...

P. \ Eh

F. \ Perché ora è arrivato quello - inc.-, no...

P. \ Eh

F. \ Devo venire per forza, per questo dico: tu telefonami sempre...

P. \ Uhm

F. \ Perché se per chissà io parto di sorpresa, no...

P. \ Eh

F. \ Che io ti rimango... dove sto e tu mi vieni a pigliare a me

P. \ Eh

F. \ Esci sempre al solito posto, no?

P. \ Eh, va bene, dai

F. \ Eh?

P. \ Va bene

F. \ Non ti preoccupare, "oi Pe'", dai, vediamo di aggiustare le cose, e che ti devo dire?

P. \ Ueh, solo tu non mi sei scappato, vedi di non farmi qualche "schifezza" pure tu

F. \ Eh, eh

P. \ Quei due sono due merda, e lo sappiamo, quello e tuo "fratello cugino", no...

F. \ A lui, "'o cecato" non l'hai chiamato più?

P. \ No, mai più, non esiste proprio! Quelli si presero pure i 25 milioni di più qua

F. \ Ancora?

P. \ Quelli delle banche, eh, se li sono pigliati, ma a me non m'interessa, questo qua non m'interessa, che si pigliano i soldi non m'interessa!

F. \ Peppino, senti un poco, non li pensare più proprio, non ti preoccupare proprio perché quelli qua non ci vengono più

P. \ E lo so che ora non ci vengono più

F. \ E lo so...

P. \ Sanno che tu me l'hai detto questo fatto, eh

F. \ Quelli ora...

P. \ E vanno appresso a te, vanno, venivano appresso a te, quando

stavano venendo, quando venne lui e il fratello, ti ricordi?

F. \ E che vai trovando, neh, Pe'?

P. \ Hai capito? Te lo dicevo: "acchiappiamolo" a questo cornuto!

F. \ E io già lo vedevo con la cosa che non quadrava, hai capito?

P. \ Eh

F. \ Poi subito, (tossisce), intanto usciamo un'altra volta soprà le solite cose; e ti volevo dire una cosa, ma me la sono pure scordata

P. \ E fattela venire a mente

F. \ E me la sono scordata! Pe', e davvero me la sono scordata!

P. \ Quando ti devo chiamare?

F. \ "Oi Pe'", tu chiamami quasi tutte le sere

P. \ La sera verso che ora?

F. \ A che ora? Verso le dieci, le dieci e mezza, perché mi "acchiappi" sicuro dentro

P. \ Fatti trovare però, eh

F. \ Non ti preoccupare, "oi Pe'", ma sei fesso veramente allora?!

P. \ Va bene, dai

F. \ Eh, alle dieci, dieci e mezza sto sicuro dentro, nel caso non ci sto, io lo lascio detto a lei quando sto sicuro dentro

P. \ Va bene, dai

F. \ Eh? Ma tu a lui non lo chiamare più proprio

P. \ " 'O lupo"?

F. \ Eh, non lo chiamare più

P. \ No, non lo chiamo mai più, non ho capito, ma lui non se lo "fa in capo" che io il fatto del prete non lo pago? Io non pago per quello che hanno fatto loro!

F. \ "Oi Pe'"...

P. \ - Inc.-

F. \ "Oi Pe'", ueh, ci vogliamo...?

P. \ Devi dire: quello là, questi fatti li paga chi li ha fatti, lui non li paga! Che poi la pensa come "cazzo" vuole lui! Io poi

tengo pure i fatti miei, ah!

F. \ E'normale, dai

P. \ Ma stiamo a scherzare?! Ma perché sono venuti qua?

F. \ E'normale

P. \ Se la devono prendere con quello che c'entra, con lui stesso!

F. \ "Oi Pe'", senti un poco, no, io quello che sto a vedere verso quest'uomo ora già lo sai... te l'ho sempre difeso, no...

P. \ Eh

F. \ L'ho sempre difeso, no...

P. \ Eh

F. \ Questo non ci vuole bene neanche lui più

P. \ Vedi, vedi!

F. \ T'ho detto tutto

P. \ Vedi, vedi! E vuole inguaiare le case della gente, vuole inguaiare?!

F. \ Vuoi sentire? Prima di Natale ci facemmo una "taccariata" per mezza sua, perché lui venne, secondo me si dovette sentire con quell'altro cornuto, no...

P. \ Eh

F. \ Venne tutto infuriato, tu gliel'hai detto questo! Dissi: ma tu m'hai "cacato il cazzo"! L'ho detto io?! Perché? Ho detto, perché non glielo potevo dire?!

P. \ Facesti bene proprio

F. \ E me lo fece uscire proprio da dentro all'anima! Dissi: che mi vuoi uccidere? Dissi, uccidimi, va', dissi...

P. \ Ma lui non lo sa che alla fine dei conti t'uccide pure a te? Tu uccidi a Peppe e Santoro? E quell'altro muore pure lui!

F. \ E questo, "oi Pe'", questo qua io l'ho capito, questo qua non ti vuole bene neanche questo qua... ti ho detto tutto "cose"... ora ormai, ora lui chiama, chiama che mi vuole vedere, no...

P. \ Eh

F. \ Gli ho detto... anzi gli ho detto pure - inc.-, proprio oggi, no...

P. \ Eh

F. \ "Sull'anima di papà", ho detto, se telefona mio cugino, dite che sto a Valencia

P. \ Va bene

F. \ E così, "mannaggia la marosca", gli devo mettere i pensieri in capo dentro il cervello!

P. \ Mettiglieli, "mannaggia la Madonna"! - Inc.- faccio pure il pentito! Devi dire... diglielo, può essere mai che non lo immaginava mai quello che hai fatto?!

F. \ E lui, quello non ci vuole bene e non ci vuole bene, poi lo sa lui che "cazzo" sta a "impucchiaccare", no, perché ora a me non mi fa sapere niente più, il fatto che lui tiene i contatti con quelli là, hai capito o no?

P. \ Eh

F. \ Però lo vedo un poco strano, hai capito che...?

P. \ Quello poi si preoccupa, si preoccupa se mi arrestano a me

F. \ No, Pe', non è questo fatto qua...

P. \ Eh

F. \ Vuoi vedere che cosa ci sta? Il fatto che è successo è enorme, da quando mi litigai con lui che uscimmo "incuollo" a te...

P. \ Eh

F. \ Dopo un paio di giorni lo "tornai a vedere", vedevo già che la cosa non me la diceva più... hai capito?

P. \ Stava a nasconderti pure a te, dice: questo glielo dice dopo, hai capito?

F. \ Eh, ma, secondo me, quelli di là gliel'hanno detto, però io so pure un'altra cosa, che il fratello, che me l'ha detto mamma, mamma me l'ha detto, lo sai, no...

P. \ Eh

F. \ Che l'hanno portato in pizzeria... informati pure tu...

P. \ Eh

F. \ Che hanno fatto entrare i nemici a mangiare la pizza là

P. \ Vedi, vedi! E va bene, dai

F. \ Hai capito?

P. \ Uhm

F. \ Andò mamma, disse: non li pensare proprio, disse... che poi lui poi andò dicendo che io mi ero venduto

P. \ Eh, vedi, vedi!

F. \ Pure mamma disse... io ti farei parlare un poco con mamma, no, disse: quello è il fratello dei nemici, sta dentro là, e lo conobbe, no...

P. \ Eh

F. \ Conobbe... quello muratore è, no, Pe'

P. \ Eh

F. \ E non si saluta più con nessuno

P. \ Fa bene

F. \ E'normale, se tu... io, Peppino, non ci sto a capire, non so che - inc.- qua

P. \ Statti accorto, apri gli occhi pure tu con quello!

F. \ No, no, io - voci sovrapposte - ti dico, "oi Pe'", sentimi un poco, no, io voglio stare tranquillo, - inc.- dormire tranquillo, dentro la stagione, non so che "cazzo" hanno "impucchiaccato" tra lui, " 'o cecato" e... tutti e tre...

P. \ Eh, eh, eh

F. \ E sinceramente non lo so

P. \ E Santoro

F. \ Io ora mi sto "a svegliare" dal sonno che - inc.- che mamma mi ha detto, no...

P. \ Eh

F. \ Dice che quelli passeggiano, si fanno per tutte... disse, per sopra il municipio, si è aperto la pizzeria... hai capito quello che ho detto?

P. \ Ho capito, dai

F. \ Ho detto: che "cazzo" sta dicendo?! Che "cazzo" è successo? Hai capito, neh, Pe'?

P. \ Va bene, dai

F. \ Allora io ora sto a pensare, dentro la stagione questo allora il cornuto lo doveva sapere pure lui

P. \ Eh

F. \ M'hai capito che ti ho detto?

P. \ Ho capito, ho capito, dai

F. \ Ora, secondo me, lui sta a compra'... secondo me, " 'o lupo" ha chiesto, come sto a capire io, " 'o lupo" ha chiesto la "cosa" di Peppinotto

P. \ Eh, la... che ha chiesto?

F. \ Ha chiesto la...

P. \ La "cosa" di Peppinotto?!

F. \ Eh, hai capito? Ora non lo so che accordo... Peppino, tu...

P. \ Ha fatto pure lui l'accordo - inc.- con i casalesi, " 'o lupo"?

F. \ Peppino, io non lo so, io dentro la stagione so questo, che ora, ritornando indietro, no...

P. \ Eh

F. \ Ritornando bene indietro, perché io ora sto con il cervello fresco...

P. \ Eh

F. \ Che vedo le cose...

P. \ Eh

F. \ Le vedo "più meglio"

P. \ Dice che non era solo il fatto del prete, che quello del prete era solo, ma stavano pure altri fatti in mezzo

F. \ E questo penso pure io

P. \ Hanno fatto l'accordo per questo e - inc.- con i casalesi

F. \ Hai capito? Che poi sono venuti quegli altri due cornuti qua, ti ricordi, no?

P. \ Eh

F. \ Quelli di Caserta, no

P. \ Eh

F. \ Che lui a me mi ci voleva far andare solo io, e dissi: io non

vado da nessuna parte solo io, dissi

P. \ Eh

F. \ Dissi: io voglio sapere...

P. \ Ma quando era? Dopo che io dovevo partire?

F. \ No, allora

P. \ Eh, va bene, dopo la sappiamo la storia, c'ero pure io

F. \ Che lui, va bene, lui a me mi ci voleva fare andare solo a me, hai capito o no?

P. \ Eh, e me lo ricordo, me lo ricordo

F. \ Che io poi mi portai " 'o chiattone", dissi: io voglio stare con l'anima pulita

P. \ Ho capito, dai

F. \ E ora non lo so, Peppino

P. \ Ora quando ti devo chiamare, dai?

F. \ Peppino, chiamami quando ci sto

P. \ Allora ti chiamo domani, domani sera?

F. \ Eh

P. \ Verso le dieci e mezza?

F. \ Eh

P. \ Alle dieci, dieci e mezza, dai

F. \ Eh

P. \ Va bene, dai; ciao

F. \ Ciao

Della cassetta identificata dalla dicitura "**Nasone 3**" si segnalano le seguenti conversazioni intercorse tra il Piacenti ed il Quadrano:

Telefonata n.4 pag. 37

P. \ E che è, non lo sai che è? Sto inguaiato qua, vedi!... Che dobbiamo fare?... Perché, se questo mandato di cattura invece di farlo a me lo facevano veramente al colpevole, tutto questo non succedeva, hai capito?

F. \ E'vero

P. \ E'così o no?

F. \ "Porti" ragione

P. \ Eh... e che dobbiamo fare?

F. \ Che dobbiamo fare? I figli tuoi stanno bene?

P. \ Ah?

F. \ I figli tuoi stanno bene?

P. \ I figli miei stanno bene, i figli miei si sono fatti giovani e non mi pensano più!

F. \ (Ride)

P. \ Solo il piccoletto là, vedi, solo quello ora mi tengo

F. \ Eh?

P. \ E quegli altri, quando si fanno giovani, non lo sai, ognuno se ne va "per le loro vie"

F. \ Dai, non ti preoccupare, ora se va tutte "cose"... ce ne andiamo fuori proprio

P. \ E facciamo bene

F. \ Mi sono scocciato

P. \ Ma questo "'o lupo" ci uccide!

F. \ Come?

P. \ Ci uccide " 'o lupo"!

F. \ Eh, - inc.-

P. \ Ma perché non uccide a Santoro? Te l'ho detto mille volte, devi dire: uccidi a Santoro, cornuto, devi dire!

F. \ Ha detto di no

P. \ Ha detto di no?! E perché mi vuole uccidere a me?! Io che "cazzo" c'entro?!

F. \ Ah, io gliel'ho detto "vicino" a lui, ho detto: tu, ho detto...

P. \ Devi dire: tu lo sai bene, quello voleva fare due fratelli e due fratelli, e non ho capito, devi dire

F. \ No, e quello là andai, dissi "vicino" a lui, no, dissi: il "chiattone", dissi, sai come ha detto "vicino" a Peppe?

P. \ Eh

F. \ Disse che lui era venuto con una fune alla gola! Disse lui: è impossibile, disse, hai capito o no? "Per dentro a quelle cose di nervosismo", no...

P. \ Come disse?

F. \ Quando tu mi dicesti "vicino" a me che Santoro ti aveva detto "vicino" a te che lui ci venne con una fune alla gola... ti ricordi?

P. \ Ah, eh, eh

F. \ Eh, io ora glielo dissi "vicino" a lui, no, dissi: lo sai che va dicendo " 'o puorco"?...

P. \ Eh

F. \ Dissi, va dicendo così, così... disse lui, disse: è impossibile, disse, questo cornuto di merda! E "dentro a quel frattempo di nervosismo", no...

P. \ Eh

F. \ E dopo si calmò e io lo guardai in faccia, no, e dissi...

P. \ Perché se tuo "fratello cugino" mi faceva fare a me, no, tutti questi guai ora in giro non ci sarebbero, hai capito?

F. \ E'vero

P. \ "Mannaggia la Madonna"! Eh? Io "acchiappavo" a quell'altro Schiavone e si finiva la storia! "Mannaggia Gesù Cristo"!... Che devo fare?... Che devo fare?... "Andando a vedere, prov

Telefonata n.4 pag.53

P. \ Ma tu devi dire: pezzo di "ricchione", ma tu, no, vuoi uccidere ad uno, "mannaggia la Madonna", ma che ti ha fatto a te?! Devi dire: tu l'hai mandato dentro i guai a quello per senza niente!

F. \ Sentimi un poco, ma io gli dissi "vicino" a lui, no, dissi: senti un poco...

P. \ Devi dire: ma perché non volesti fare di testa sua, che volesti fare con questa testa di merda che hai tu?!

F. \ Eh, dissi...

P. \ Che ora quello questo guaio addosso non lo terrebbe!

F. \ Eh, dissi: sentimi un poco, dissi: se tu, no, tu a Peppino non lo

conosci, dissi, io lo conosco da piccolino, dissi, sentimi un poco, sempre per il fatto dei soldi, no...

P. \ Eh

F. \ Dissi, piglia i soldi e mandaglieli, dissi, che tu a Peppino, dissi, non lo conosci, lo conosco io, dissi, Peppino non si scorda niente... glielo dissi a "tipo" un poco di...

P. \ Ho capito, dai

F. \ Hai capito? Dissi: quello è un tipo che non si scorda niente; disse: che vuoi venire a dire? Eh, quello mi deve dare duecento milioni; dissi: ma cammina, dissi, duecento milioni?! Dissi...

P. \ Eh? Gli devo dare duecento milioni, quella "roba" di merda che mi mandò? Neh?... Neh? Era "roba" pure quella?! La mischiò "buona buona", quel pezzo di "ricchione"!

F. \ Hai capito? E poi dissi...

P. \ La prima volta la mandò buona, la prima volta; poi la mandò "malamente", e gli potevo mai dare i soldi a lui io?!

F. \ Eh

P. \ O no? "Porto" torto?

F. \ No

Telefonata n. 6 pag.79

P. \ E stiamo a fare questo da quattro mesi, da settembre! Sono quattro mesi da settembre, ora stiamo a gennaio!

Pag.85

P. \ Il mandato di cattura sta sempre là... e che devo fare? Hai visto che mi hanno combinato?

F. \ E beh, non lo levano, neh Pe'?

P. \ E non me lo vogliono levare, Francu', non me lo vogliono levare! Che ne so io! E sta un sacco di gente che mi accusa là! Uff!

F. \ Ma questi sono tutti venduti, "oi Pe'"

P. \ E lo so che sono tutti venduti, e intanto quelli lo devono "chiavare in culo" a qualcuno?!

F. \ E beh, te lo vogliono "chiavare in culo" a te?!

P. \ E lo vogliono "chiavare in culo" a me, e allora non hai capito niente?!

F. \ E allora perché non lo "chiavano in culo" ai responsabili proprio?

P. \ Che ne so io!

F. \ Eh

P. \ Quelli a quello lo dovrebbero "chiavare in culo" davvero!... Hai capito?

F. \ Tu a loro non li hai sentiti più proprio?

P. \ A chi?

F. \ A " 'o puorco" e a quel...

P. \ No, e chi "cazzo" lo sente più?! Non l'ho proprio chiamato più né a lui...

F. \ Ah, mi vuoi sentire?

P. \ Eh, dici, dici... aspetta che ci butto il "cinque", vedi

F. \ Come?

P. \ Ci butto il "cinque"

F. \ No, e quello mi...

P. \ E ce l'ho buttato ora

F. \ No... quando mi telefonò, no...

P. \ Eh

F. \ Che mi disse, no, il fatto del "cecato" che aveva detto quel fatto di tua moglie, no...

P. \ Eh, eh

F. \ disse: Pure questo gli sei andato a dire?! E gli dissi: "Esci piano, dissi, non andare di corsa! Dissi...

P. \ Eh

F. \ Dissi, io non gliel'ho detto per delicatezza, perché mi "pigliavo" pure vergogna di dirglielo...

P. \ Eh

F. \ Ti dico proprio la verità...

P. \ Uhm

F. \ Dissi, però, dissi, io gli dovetti dire quando mi incontrai, dissi, solamente gli dissi questo fatto qua...

P. \ Eh

F. \ Dissi, non glielo spiegavo né ora e né mai...

P. \ Eh, eh

F. \ Dissi, quello è venuto a saperlo lui direttamente...

P. \ (Ride)

F. \ Disse: è impossibile! E dissi: ma tu mi stai "cacando il cazzo" proprio! Hai capito? Disse: pure questo gli sei andato a dire! (Ride)

P. \ (Ride), devi dire: quello queste "tarantelle" le sa da una vita! Devi dire, quelli quando vogliono buttare la merda addosso ad uno, no, che vogliono uccidere ad uno e non lo tengono per ucciderlo... devi dire, non lo sai?

F. \ Eh

P. \ "Inchiavicano, inchiavicano", buttano merda addosso!

F. \ Dissi: io per delicatezza, perché mi "pigliavo" vergogna pure, pure di accettare una cosa di questa, (ride)...

P. \ (Ride)

F. \ Dissi, però, se mi ci incontravo e stavamo solo tutti e due, può darsi che gliela potevo accennare una cosa di questa.

P. \ Ma tu me lo dovevi dire proprio!... Che è?... Non li pensare proprio, Francu'!

F. \ No, Pe', quanto è vera la Madonna!

P. \ Devi dire: " 'o lupo", puoi fare tutte le manovre ché vuoi tu, devi dire, però alla fine del conto sempre tu, sempre tu lo paghi! Devi dire, quello non paga, devi dire...

F. \ Peppino, senti un poco...

P. \ Perché quello non c'entra, devi dire, e non paga

F. \ Senti un poco, Pe'...

P. \ E'giusto o no?

F. \ Ti dico proprio la verità, no...

P. \ Eh

F. \ Di tutte queste "tarantelle", ti dico la verità, non me ne frega, te lo giuro su mia figlia, su mio padre, no, perché poi all'ultimo del - inc.-, dissi: fai quello che "cazzo" vuoi tu!

P. \ Uhm

F. \ Dissi: però ricordati bene, dissi, mi hai dato troppo tempo

P. \ (Ride)

F. \ E ma "vaffanculo"! Glielo dovevo dire o no?

P. \ E come!

F. \ Dissi: m'hai dato troppo tempo, dissi, mi hai fatto preparare; disse: allora siamo nemici? dissi: vedi tu!

P. \ "Vedi la Ma'..."!

F. \ Dissi: valuta pure tu la cosa

P. \ Ma che schifo di uomo, dai, "mannaggia la marosca, mannaggia", dai, Francu', dai! Vedi che mi ha combinato!

F. \ Poi, quando parliamo da vicino... poi io ti dico la verità, mi

piglio pure... Quello là, no... vuoi sapere pure un'altra?

P. \ Eh

F. \ Mandò il nipote a casa mia...

P. \ A fare che?

F. \ Ma non lo so che lo mandò a fare... che si sono messi... che si sono venduti, ma non lo so, sta il figlio di "barbacaniello", no...

P. \ Eh, eh

F. \ Quello, Peppino, te l'ho detto sempre, no..

P. \ Eh, è un buono "guaglione"

F. \ Ha parlato sempre bene di te, e disse "vicino" a me, quando stettero nella "stagione" qua, no, disse: Francu', disse, lasciali stare, disse, al "cecato", a quest'altro...

P. \ Va bene, quello poi il "guaglione" non li sa i "cazzi" che stanno sotto, hai capito?

F. \ Eh

P. \ Quello non lo sa quelli perché mi vogliono uccidere a me, hai capito? Quello, poi, che ne sa il "guaglione"

F. \ E disse: lasciali stare, questi sono tutti carne venduta cominciando da... proprio così disse, cominciando da questo schifoso di tuo zio

P. \ E perché se quello sapesse che la colpa è tutta loro e vedi che quello cambierebbe opinione

F. \ Ora il "guaglione", no, andai io, però gli finii di mettere la merda in faccia, disse: Francu', ma dimmi una cosa, ma la macchina di papà, disse, dove sta? Dissi: che ti ha detto quello? Disse: l'hanno sequestrata i carabinieri; vieni con me, dissi

P. \ Eh, gli dovevi spiegare che l'ha venduta il fratello

F. \ No, e non gliela feci vedere, lo portai dalla "guagliona" e il "guaglione" piangeva...

P. \ Vedi, vedi!

F. \ Questo è un uomo di... proprio così, è un uomo... che quando io

mi dovevo incontrare con te, no, che disse: quando tu ti incontri, disse, incontrati, io non lo conosco... ha parlato sempre bene di te... quell'altro schifoso, comunque - inc.-, già mi hai capito chi è, no...

P. \ Eh, eh

F. \ Quell'altro, no...

P. \ Eh

F. \ Lo sai come mi disse "vicino" a me?

P. \ Eh?

F. \ Davanti allo zio, davanti al "cecato", davanti a tutti? Disse: quello mio fratello teneva il cuore buono, io tengo... dissi: cammina, ti darei...

P. \ Il padre teneva il cuore buono? Come disse?

F. \ Il figlio di Assuntina, diciamo, no

P. \ Eh, ho capito

F. \ Il mongoloide...

P. \ Eh

F. \ Ora stanno tutti quanti a tavola, no...

P. \ Eh

F. \ Disse "vicino", e, e, e, rispose, però sempre con l'appoggio dello zio, no...

P. \ Eh

F. \ Disse: mio fratello teneva il cuore buono, disse, io tengo il cuore fesso; dissi io: ti darei ogni "scuppulone" a te!

P. \ (Ride)

F. \ Gli dissi proprio così, dissi: questa è l'educazione che ti sta dando quello?! dissi, cammina, questo scemo di merda!

P. \ Vedi un poco, dai, vedi un poco, che "cazzo" vuole mettere in testa pure a questo "guaglione"!

F. \ "Oi Pe'", ora sai che gli ha messo in testa? Quello lo vuole mandare contro a me! Lo sa lui, per dire questa parola, questo mongoloide, no, eh, vuoi vedere che gli ha detto o no?

P. \ E che gli ha detto? Non gli ha detto niente, Francu', quello i fatti suoi non li dici alla gente, dice solo le "tarantelle"

F. \ Eh, però " 'o cecato", dopo " 'o cecato" sai come disse?

P. \ Eh

F. \ E quante cose! Io non... meno male che me le sono scordate, mi sa che te le ho "contate" però, disse: ma perché non l'uccidi a questo qua?

P. \ Vedi, vedi!

F. \ Vicino a... stavamo soltanto - inc.-... dissi: uccidilo tu, dissi, ma tu sei... disse poi...

P. \ E " 'o puorco", che diceva " 'o puorco"?

F. \ " 'O puorco"?

P. \ Eh

F. \ " 'O puorco" faceva "la barca a Maddalena", no, sai com'è? Buttava la "zeppata"...

P. \ Uhm

F. \ Dissi: Mario, dissi, tu non venirtene con questa "vocella" piano piano "dè, dè, dè, dè, dè, dè, dè, dà"... e poi... disse: tu sei ancora innamorato di quello... lo pigliai sopra...

P. \ Innamorato di chi? Di me?

F. \ Eh

P. \ Eh, chiacchiere!

F. \ E no, io... disse "vicino" a me, disse: tu stai ancora innamorato di quello, disse, e questi non l'hanno capito ancora... hanno saputo che "Vastiano" e che " 'o lupo", no...

P. \ Eh

F. \ Dissi: senti un poco, io non sono innamorato di nessuno, dissi, quello è compagno mio, dissi, e come è compagno mio è compagno pure a questo signore qua...

P. \ Uhm

F. \ Ce l'avevo con " 'o cecato", dissi, poi se tieni le "palle", no, dissi, ci dobbiamo andare a parlare tutti e due con quello che sta là; disse...

P. \ Ma se quello... se lui e " 'o lupo" si guardassero in faccia, no, " 'o puorco" e " 'o lupo" si guardassero in faccia, no, si domanderebbero: ma noi perché stiamo a uccidere a questo? Ma perché lo dobbiamo uccidere? Ma perché non ce la "chiaviamo" noi una botta, una botta per uno?!

F. \ Eh, poi io gli dissi "vicino" " 'o cecato", no, dissi: se tieni le "palle" sotto, ci mettiamo tutti e due in macchina, dissi, e andiamo a parlare con quello; disse: no, io con te non ci vengo, disse, ci deve venire pure Mario; dissi: ma perché, neanche tra compagni e compagni non tieni fiducia?"

P. \ Uhm

F. \ Dissi: se siamo arrivati a questo stato qua, no...

P. \ Eh

F. \ Dissi, se siamo arrivati a questo, no, allora mi devo guardare

P. \ Vedi, vedi!

F. \ Disse: vedi tu; dissi: vedo io?! Dissi, va bene, ci vediamo, dai

P. \ Vedi, dai, vedi che "tarantelle", dai, "mannaggia la marosca",

va'!

F. \ Quando t'incontro, te lo devo raccontare io

P. \ Vedi che non c'è bisogno che me le devi raccontare, io le so le cose! E io... Francu', quelli perché mi volevano uccidere a me? Lo sappiamo, è inutile che ora, per esempio, uno butta la "zeppata" di qua e la "zeppata" di là, ah! Una volta morto io, lui, Santoro e " 'o lupo" stavano tranquilli, dormivano su cento cuscini! Che poi incominciavano a uccidersi pure tra di loro!... Perché poi sempre uno solo doveva scappare, hai capito o no? Mi capisci o no?

F. \ Sì, ma...

P. \ Eh... e stavano tranquilli loro

F. \ Peppino, quando vennero la prima volta qua, " 'o cecato" con la moglie e quell'altro con la moglie...

P. \ Eh

F. \ Io dissi "vicino" a... dissi: sto ancora scoprendo questo quanto tiene di malvagio, hai capito o no? Dissi, "guaglio'", questi

stanno venduti, dissi

P. \ Ma noi ce ne dovevamo accorgere da quando quello disse quelle parole "vicino" a me allora, quando stavamo nel pantano là...

F. \ Eh

P. \ Da allora ce ne dovevamo accorgere, quando lui disse così: io per via di questo prete non dormo più; noi da allora ce ne dovevamo accorgere; dissi: "alla faccia della marina", io tengo il mandato di cattura, che non c'entro, e tu non dormi?! Disse: e meno male che te l'hanno fatto a te, disse, meno male che te l'hanno fatto a te, che non c'entri, perché se me l'avevano fatto a me, come dovevo fare?

F. \ Quelli ora, secondo me...

P. \ Ti ricordi?

F. \ Però, Peppino... aspetta... ora questi telefonarono ieri, no...

P. \ Eh

F. \ Io non te lo volevo dire ancora, no...

P. \ Eh

F. \ Però tu lo sai che a me...

P. \ Eh

F. \ Telefonarono... lui, voglio vedere la cosa come... e sto a vedere un poco una cosa... non sono sicuro di me, ti dico proprio la verità, vedo un poco la cosa... sto a guardare da lontano, hai capito che ti voglio dire?

P. \ Ma "ubriacata" pure verso di te?

F. \ No, no, non so, o deve venire qualcuno, non lo so...

P. \ Vogliono tornare a venire qua, dai

F. \ Non lo so, Peppino

P. \ Ho capito, ho capito

F. \ Non te lo volevo dire ancora, però... però entro stasera o domani ti faccio sapere

P. \ No, ma se vengono qua, hanno soltanto la sorpresa stavolta!

F. \ No, perché vedo una cosa troppo, e, e, e, troppo strana, hai

capito?

P. \ Ho capito

F. \ Però entro stasera o domani sera ti posso far sapere qualcosa

P. \ E vedi di farmelo sapere

F. \ Perché io telefono al figlio della buonanima, no...

P. \ Eh

F. \ Al figlio di Bardellino, no...

P. \ Ho capito, dai, e quello ti dice tutte "cose"

F. \ Per vedere di sapere qualcosa

P. \ "Guaglio'", tienimi al corrente, fammi sapere, eh... Francu', "mannaggia la Madonna", ma fa che lo devo "acchiappare" io che non c'entro, ma perché non si sparano loro?!

F. \ Peppino, sentimi un poco...

P. \ Francu', Francu', ma l'ho ucciso io a questo "cazzo" di prete?!

F. \ E perché, non si sa chi è che l'ha ucciso?

P. \ E "mannaggia la Madonna", e perché vogliono uccidere a me?! Ma io... ci ho voluto entrare niente? Io non sono voluto proprio entrare! Ma perché...

- **Pag.103**

P. \ Ed è giusto questo qua?! "Mannaggia la Madonna"!

F. \ Sentimi un poco...

P. \ Ma sono infami così!

F. \ Peppino, quello che sto vedendo, "porti" ragione tu...

P. \ Eh

F. \ Senti un poco, io tra stasera e domani sera...

P. \ Ma se quello poi, se quel cornuto mi faceva uccidere lo Schiavone, no, io stavo in grazia di Dio! Io "acchiappavo" a quell'altro Schiavone, uccidevo a quell'altro Schiavone, facevo - inc.-, dissero di no, - inc.- e se lo pianse lui! Che devo, che devo, che devo fare? Che devo fare?!

F. \ Quello poi, quello là, no, quel "panzone fetente" e quello sporco, vuoi vedere che accordo si teneva fatto e noi, e noi

andavamo bene a domandare se quello - inc. uccise

P. \ Hai capito, eh?

F. \ Ma io l'ho capito

P. \ Hai capito?

F. \ Tu a me non mi vuoi mai sentire!

P. \ Hai capito... e sapevo che questo "zozzoso" teneva tutto questo "stipato" in corpo?! Che ne so io, che ne so io?!

F. \ Aspetta un poco

- Dopo un po':-

P. \ Ueh?

F. \ Mi ha chiamato sopra il figlio un'altra volta

P. \ Chi? Il figlio?

F. \ Il figlio, eh

P. \ Va bene, dai... che è?...

F. \ Io non ci voglio parlare proprio!

P. \ Ma chiamalo, vedi che vuole

F. \ Ora vedo, ora esco...

P. \ E'così o no, Francu'? Aspetta, faccio finire questi soldi qua, ho buttato il "cinque"

F. \ Tu apri sempre gli occhi!

P. \ E apro gli occhi, Francu'! E veramente stiamo a fare?! Ma perché devo pagare io ora?! Non ho capito

F. \ Cioè, ti dico proprio la verità, non lo so che...

P. \ Aprili pure tu gli occhi perché questi ora questo si sono messi in testa, Francu'! Perché io dopo, se pure mi uccidono a me, e va bene, dopo ti uccidono a te, e dopo si uccidono pure tra tutti e due loro!

F. \ Dopo uccidono pure a questo mongoloide che sta qua

P. \ E va bene, a questo qua, a questo se lo uccidono quando lo vogliono uccidere, questo... hai capito?

F. \ E che devo fare, neh Pe'? Quello non ha voluto capire di nessuna maniera! Veramente, Peppino, non lo so... Peppino,

veramente vorrei capire che cosa gli ha fatto, non lo so, io non ci sto a capire proprio niente più

P. \ E non ci stai a capire proprio... tu le devi capire, "bello del fratello", quelle sono cose facili facili queste qua!

F. \ Perché questo come sta a difendere a questi qua... hai capito che ti voglio dire? Come li può difendere in questa maniera? E allora tu per difendere in questa maniera, tieni paura di qualcosa che loro hanno fatto!

P. \ A proposito, ma... va bene, dai, tu questo non lo sai... va bene, non lo sai questo qua

F. \ Lo sai tu...

P. \ Mi senti?

F. \ Eh

P. \ Ma lui, no...

F. \ Eh

P. \ Come si chiama? Il, il... va bene, niente, dai, lascia stare... te lo devo dire a voce, per telefono che ti devo dire?

F. \ Va bene

P. \ Perché io mi metto pure paura di questo "fetente di merda", hai capito? Perché questo qua, no...

F. \ Eh

P. \ Ora non lo so che "cazzo" si "fira" di combinare, che "cazzo" si "fira" di fare, hai capito?

F. \ Chi? Quello che sta qua?

P. \ No, eh, " 'o chiattone"!

F. \ " 'O chiattone"? Peppino, che ne so io!

P. \ Hai capito? Eh

F. \ Peppino, io ti dico proprio la verità, se mi credi, mi credi, se non.. quello ti "andava trovando" come il pane, eh

P. \ A me?

F. \ Ti "andava trovando" come il pane, ma...

P. \ E lo so! E quello dice: sto tranquillo! E sto tranquillo

F. \ E quelli là, Peppino, no, quelli là tanto che "stavano" convinti

di loro, no, che mi volevano mettere contro quest'altro mongoloide qua...

P. \ Francu', io ogni tanto ho detto la parola per scherzare...

F. \ Eh

P. \ Pure "vicino" a lui: ueh, se mi pigliano, io faccio il pentito, eh, io dico tutte "cose", eh, io non ci voglio entrare in questo fatto, voi avete fatto... hai capito?

F. \ No, Peppino, io non penso che è una cosa di questa...

P. \ E che è allora?

F. \ Peppino, penso che qualche accordo hanno fatto

P. \ E dietro... Francu', l'accordo questo qua è, l'accordo è che dovevano uccidere a me, dopo, il fatto del prete "stava" assodato, dopo, "stava" tranquillo, nessuno ne parlava più e stavano in grazia di Dio... Francu', "mannaggia la Madonna", e quello è così facile!

F. \ No, questo qua sì, ma pure con i casalesi altri accordi hanno fatto

P. \ Ah, questo qua, questo qua, poi, ce l'ha fatto " 'o cecato" l'accordo con i casalesi, " 'o cecato" ha fatto l'accordo con i casalesi e lui ha fatto un altro - inc.- accordo, hai capito o no?

F. \ Ora quelli là, quando dopo hanno visto che loro non potevano arrivare a niente, quando stavano qua, e questo, automaticamente, " 'o chiattone" voleva mettere la "bacchetta" "verso" di me...

P. \ Eh

F. \ Hai capito o no? Allora dice: questo cornuto... hai capito o no? Perché quando lui disse la parola, disse: tu stai ancora innamorato... dissi io: senti un poco, dissi, io non sono innamorato di nessuno, dissi, siamo cresciuti da "creaturi" insieme...

P. \ Vedi, dai, che "fetente di merda"!

F. \ E mi vuoi sentire? Disse: statti accorto, disse, che quello te la "chiava", dissi: se me la "chiava" quello, fa troppo bene

P. \ Devi dire: quello a tutti la "chiava la botta" al di fuori che a me! "Mannaggia la Madonna"!

F. \ No, no, no, dissi queste parole qua: se me la "chiava" quello, dissi, fa troppo bene

P. \ Vedi, vedi!

F. \ Dissi: ora, dissi, pensate come... e misero la "bacchetta" tra me e... il cornuto sta qua... hai capito o no?

P. \ Sì, sì

F. \ E il cornuto è che non vuole far fare niente, hai capito o no?

P. \ Ho capito, dai

F. \ Cioè, questo ora insisteva ancora, diceva: tu, tu, tu, tu! Dissi io, quando dissi "vicino" al "cecato": senti una cosa, dissi, tu sei sicuro? Dissi, allora mettiamoci in macchina tutti e due; così dissi, Peppino

P. \ Ma ora cammina ancora per dentro Casale così, dentro Casale così, bello, libero, libero lui?

F. \ Mamma dice che questi qua si vedono

P. \ Hanno fatto una cosa, neh, comunque

F. \ Hanno fatto... poi me l'ha detto pure il figlio di... tu e io facciamo una cosa, no...

P. \ Eh

F. \ Io ora stasera chiamo, - inc.- della buonanima, no...

P. \ Eh

F. \ Dico, quello sta a Napoli - inc.-, e così ti faccio dare il numero e lo chiami tu

Telfonata n.7

U1.\ Sì?

U2.\ Ueh

U1.\ Ueh, che è?

U2.\ Che è?

U1.\ Che è?

U2.\ E niente, ho chiamato... ma ti stavi "a fare" il bagno?

U1.\ Eh, proprio allora, ho aspettato, ho detto: questo un altro poco chiama, e ti ho aspettato

U2.\ No, e... che è?

U1.\ E niente, "oi Pe'"

P. \ Gli telefonasti a quello?

U1.\ Uff! E che gli telefonavo a fare?! No, disse "vicino" a me, disse, erano le dieci, le dieci di sera, no...

P. \ Eh

U1.\ Disse: vieni a casa che ti devo parlare un pochettino di un affare; ho detto... voleva sapere se stavo per di là o no

P. \ Eh

U1.\ Ho detto: e ora vengo, ora; dice: no, non posso venire adesso che sto fuori, chiamami verso le undici e mezza, mezzanotte

P. \ E parla italiano, parla?

U1.\ Eh, e il figlio non parla italiano, come parla?!

P. \ E che ne so io!

U1.\ E perché, non lo sai il figlio?

P. \ E l'ho visto una volta, una volta sola, là, a casa sua lo vidi:

quella sera quando ci facemmo "come che"

U1.\ Ah, ah

P. \ E solo allora l'ho visto... che è?

U1.\ E basta, e dopo non gli telefonai più proprio... però lui non ci sta per qua, Pe'

P. \ Ma, Francu', ma fai che stanno a venire un'altra volta qua questi?!

F. \ Peppino, non lo so, Peppino, apri gli occhi, non lo so

P. \ E apri gli occhi! Vedi un poco, vedi un poco di indagare, di fare

F. \ Senti un poco, no, io sto, credimi, sto dentro una barca...

P. \ Francu', se vengono qua, io non mi faccio uccidere, però...

F. \ Eh

P. \ Lo devo sapere se stanno sicuro per qua, vedi un poco

F. \ Peppino, io sto "a vedere" ma lui non c'è per qua... sicuro, sicuro, vai tranquillo che non ci sta

P. \ Uhm

F. \ Sicuro, sicuro non ci sta

P. \ Ma quelli sanno la città dove sto io, no, e stiamo a posto, ma dove abito non lo sa nessuno!

F. \ E, Pe', stai a posto... eh

P. \ E sto a posto, però uno si preoccupa sempre, non si può mai sapere, hai capito o no?

F. \ Ti ho capito, Peppino

P. \ Quello nessuno lo sa, però...

F. \ Senti un poco, lui non ci sta...

P. \ Eh

F. \ Sicuro, sicuro, sicuro

P. \ Ma tu come hai fatto a capire che questi volevano tornare a correre qua?

F. \ E "dietro" la telefonata che lui mi fece, hai capito o no, Peppino? Che ne so ora! Che... parlando così e...

P. \ E vedi di parlarci col figlio... vedi di scippargliela qualche

parola da sotto

F. \ Peppino, quello, Peppi', quello disse "vicino" a me: alle undici e mezza, disse, chiamami e vedete se sono ritornato; dissi io: perché dove stai? Disse: no, sto fuori...

P. \ Ho capito

F. \ Però sto ritornando

P. \ Ho capito

F. \ Poi io andai dal "barbone", no...

P. \ Eh

F. \ Dissi: Mario, ci vogliamo andare? Disse lui, disse: ma hai incominciato ad impazzire?... Hai capito o no?

P. \ Ti metti paura pure tu? Ti metti paura...

F. \ E ti dico proprio la verità, no, e perché...

P. \ Ho capito, e, e, e, ho capito

F. \ - Inc.- scuse, hai capito o no?

P. \ Ho capito, dai

F. \ Eh, lui di sicuro non ci sta, anzi, per esempio, no, perché non fai una cosa? Non è che se lo chiami a lui, no...

P. \ Eh, e che gli dico io?

F. \ E niente... mica a te ti manca modo come gli devi dire? Ueh, come stai, come non stai?...

P. \ E va bene, e pure che lo chiamo, come stai e come non stai, quello io già lo so quello che vuole da me, eh... lo sappiamo quello che vuole da me, quello mi vuole uccidere a me

F. \ E per vedere lui dov'è, qua non ci sta sicuro... sicuro, sicuro, sicuro! Quello me l'ha detto, non ci sta

P. \ Uhm... e quell'altro là non lo sai dove sta?... " 'O chiattone"

F. \ Peppino, non lo so, io ho chiamato là, giù, no...

P. \ Eh

F. \ E il, il... diciamo, Salvatore non ci sta, sta a Napoli...

P. \ Eh

F. \ E deve ritornare domani sera...

P. \ Eh

F. \ Ora, se è così, ti do il numero

P. \ Ma ora lo tieni il numero?

F. \ E lo tengo qua

P. \ Aspetta che mi piglio la penna, me lo dai... che se è così, lo chiamo io a questo "guaglione", dai

F. \ Eh

P. \ Ma questo è il numero della casa sua proprio?

F. \ Eh, di casa sua

P. \ E dammi il numero, dai, dici, dai

F. \ Aspetta, aspetta... dove l'ho messo, dai, vedo

P. \ "Che li possano appendere, va'! Questi non la vogliono finire proprio, neh!... Ma che si è "chiavato" in testa questo "lupo"?!

F. \ E che ne so!

P. \ "Che lo possano uccidere come un cane! Ma perché si

vuole fare uccidere?! Lo, lo vedi, lo vedi come sto a fare il tranquillo io? Eh... "mannaggia la marosca", va', va'!... Ueh?

F. \ E lo sto a pigliare, Peppino, lo sto a trovare

P. \ Ma questo, il figlio di "barbacane" è un buono "guaglione", no?

F. \ E'un buono "guaglione"

P. \ Io non lo so proprio

F. \ No, no, è un buono "guaglione", Peppino, è veramente un buono "guaglione" e ti vuole bene pure

P. \ Ma lui lo sa se è qualche cosa?

F. \ E come non lo sa! Lui sa tutta la "tarantella" non ti preoccupare

P. \ Va bene, dico: se vogliono, se vogliono venire ora qua, lui che ne sa il "guaglione"?

F. \ E'normale, lui lo può sapere...

P. \ Perché glielo dice quell'altro "fratello cugino"?

F. \ Eh, bravo, perfettamente, hai capito?

P. \ Ma allora dovrebbe venire pure quell'altro?

F. \ Chi, il...?

P. \ Il figlio della buonanima

F. \ E che testa di "cazzo", se arriva pure a questo, e qua...

P. \ Uh, "mannaggia la marosca", va'va'!

F. \ E che dobbiamo fare?

P. \ E se quello fa quello che dice lo zio, lo zio disse che sta insieme " 'o chiattone"... e come non viene?!

F. \ E allora, 8, dai... sì?

P. \ Aspetta

F. \ 8... 16...

P. \ Aspetta, aspetta... 8... 16...

F. \ 26...

P. \ 26...

F. \ 73

P. \ 73

F. \ Eh, il prefisso lo sai, no?

P. \ Eh

F. \ Però l'8 e il - inc.- lo devi fare un'altra volta avanti

P. \ Non ho capito

F. \ Questo è il numero

P. \ Eh, ho capito, poi me la vedo io, il prefisso... questo è solo il numero?

F. \ E'solo il numero

P. \ E non ti preoccupare, poi il prefisso...

F. \ Eh, ora, se è così, quello dovrebbe ritornare domani, quello sta dalla moglie, no, sta a Napoli...

P. \ Ma perché, è sposato pure?

F. \ Eh, quello se ne voleva venire qua

P. \ "Mannaggia la marosca", va'!

F. \ E...

P. \ E come dobbiamo fare, dai?

\ Ma lui a te ti ha mai domandato per vedere se tu sapevi proprio io dove stavo?

F. \ Chi?

P. \ Lui ti ha mai domandato io dove stavo di casa proprio?

F. \ "Oi Pe'", se mi domandano, mi domandano, e se non mi domandano, lo sai che io non glielo dico, hai capito o no? E ma poi io non lo so...

P. \ Va bene, dico, tu hai avuto quell'impressione che volevano sapere da te io dove stavo?

F. \ Sì, quell'impressione là l'ho avuta

P. \ Ah, loro vogliono sapere da te io dove sto, ora è logico, loro di te non si fidano più...

F. \ Eh

P. \ Dice: questo sa tutte "cose"; e non si fidano più, però hanno

voluto sapere più o meno...

F. \ Però, aspetta, io l'ultima volta, quando lui mi chiamò, no, e io dissi che non si sentiva bene, se nel caso mi chiama...

P. \ Ma quello non se lo crede però

F. \ E lo so

P. \ Tu lo sai quello com'è, no

F. \ Ah, che ti volevo dire? Mi ero pure scordato... lui ha una radio grossa, no...

P. \ Eh

F. \ Che piglia tutti i...

P. \ I telefonini?

F. \ Eh... e questo qua, a proposito...

P. \ E io il telefonino non lo tengo, hai capito?

F. \ E no, e questo può darsi che l'ha messa perché è una radio che l'ho vista pure io...

P. \ L'ha messa qua nella città dove sto io?

F. \ Ah, no, dove sto io

P. \ E'per sentire le telefonate?

F. \ Eh

P. \ E se tu non lo tieni il telefonino

F. \ No, mi metto paura che è sopra questo telefono qua, hai capito?

P. \ No, là non le può "acchiappare", Francu', quelle telefonate là non le possono "acchiappare", possono "acchiappare" solo quelle del telefonino

F. \ Eh?

P. \ No, questo lo so di sicuro

F. \ No, quando vengo là, dopo così lo chiamiamo insieme, lo vorrei chiamare un poco - inc.-, fai una cosa, tu non tieni nessuno? " 'O campagnuolo"...

P. \ No, non lo vede più

F. \ Non lo tiene più?

P. \ Non lo vede più, ho detto, perché?

F. \ No, per vedere se lo faceva chiamare dal "campagnuolo"

P. \ Per fare che?

F. \ Per vedere se sta per là

P. \ E che ci vuole? Lo posso chiamare pure io, lo chiamo, vedo se risponde sta là; se non risponde non ci sta, eh, però non si vede più per di là

F. \ Non si vede più?

P. \ No... ma tu dici che stanno già qua?

F. \ Peppino, non lo so, apri gli occhi, Pe'! Non lo so veramente, che questo qua non ci sta qua, sicuro sicuro non ci sta

P. \ Uhm

F. \ Che io ora stamattina, ti dico la verità, lo volevo chiamare, no...

P. \ Eh

F. \ "Sotto" un'altra scusa...

P. \ No, lascia stare, non lo chiamare

F. \ Hai capito o no? Che quello sa che qua io ci vengo solo di giorno, hai capito o no?

P. \ Eh

F. \ Qua, no, "oi Pe'", ti dico la verità, là mi sono incominciato a mettere paura, qua, diciamo che in mezzo alla via non mi possono far niente

P. \ E che... può fare qualunque azione, lo sai ormai

F. \ No, in mezzo alla via no

P. \ E'sballato di cervello questo, hai capito?

F. \ No, in mezzo alla via non esiste

P. \ Francu', quello ora quello che si è "chiavato" in testa, no...

F. \ Eh

P. \ Ci vogliono uccidere ormai

F. \ No, ti ho capito, questo si mette paura che facciamo i pentiti, eh?

P. \ Eh, bravo, hai capito?

F. \ No, e questo qua l'ho capito pure io

P. \ Ah, hai capito, hai visto? Ah, hai capito finalmente, eh?

P. \ Uhm... ho capito, dai... no, e di questo si mette paura, dai, dice: questo se fa il pentito Peppe, appresso si butta Francuccio; (ride)

F. \ Ma io ti dico proprio la verità, questa intenzione qua non la tengo proprio, guarda

P. \ Ma uno di noi tiene un'intenzione di questa qua?! Ma quello là, no, quello là vuole stare lui tranquillo, perché siccome lui tiene la coscienza sporca e "malamente e fetente", no, e allora lui si crede che la gente è tutta come lui e quel porco del "chiattone", hai capito?

F. \ Ho capito

P. \ Eh, hai capito?... Hai capito?

F. \ Tu fa'una cosa, apri gli occhi e non uscire tanto facilmente

P. \ Va bene, dai

F. \ Ma tu te lo ricordi quello "grosso grosso"?

P. \ Chi è quello "grosso grosso"?

F. \ Quello "che" venimmo a...

P. \ A casa sua?

F. \ No, quello italiano...

P. \ Qua?

F. \ Eh, quello italiano, te lo ricordi?

P. \ L'italiano? No

F. \ Eh, come, andammo io, tu, Mario,...

P. \ Ah, ho capito; aspetta, come si chiama?

F. \ Gianni

P. \ Ah, quel Gianni, quello che apparteneva a coso là, come si chiama?

F. \ Eh, eh, a quello, come "cazzo" si chiama?

P. \ Fammi venire a mente, dimmelo, dimmelo che mi deve venire a mente

F. \ A... "puttana della Madonna"! Come si chiamano?... I "Moraliti"

P. \ I "Morabiti"?

F. \ Eh, "Morabiti"

P. \ Eh, eh, dai, i calabresi là

F. \ Eh, eh

P. \ E beh, e che fa?

F. \ E no, questi...

P. \ Ah, già, quello è potuto venire qua e ha potuto incaricare a quelli, sì, sì, sì

F. \ E no, quello ora, secondo me, diciamo, quello che comanda a questo là, no, quello che incontrammo noi...

P. \ Uhm

F. \ Pare che se n'è sceso dalle parti di là che là non ci può stare più, lui stava a Barcellona, no...

P. \ Eh

F. \ Hai capito?

P. \ Ho capito, dai

F. \ E apri un poco gli occhi, quelli, le amicizie le hanno là

P. \ Eh, va bene

F. \ Però io mi devo informare bene a vedere se questo gli ha dato i soldi o no, se glieli ha dati, allora dobbiamo aprire gli occhi, se non glieli ha dati, allora stanno ancora...

P. \ Mi devo stare "accorto" alle pizzerie italiane, ristoranti italiani, queste cose qua, dai

- P. \ Eh,

Telefonata n. 8 pag.127

P. \ Ci vogliono uccidere ormai

F. \ No, ti ho capito, questo si mette paura che facciamo i pentiti, eh?

P. \ Eh, bravo, hai capito?

F. \ No, e questo qua l'ho capito pure io

P. \ Ah, hai capito, hai visto? Ah, hai capito finalmente, eh?

F. \ Però quello là, parlai con quello del... con quello che doveva fare il coso a te...

P. \ Eh

F. \ Eh... gli parlai, lui se ne è fatto fare uno...

P. \ Eh

F. \ E'mezzo, e, e, e, la mamma è, è tedesca e il padre è italiano, hai capito o no?

P. \ Questo già si sta "a parare le pacche", neh

F. \ No, no, se le è "parate" già

P. \ Se le è "parate" già

F. \ Quello, uno se l'è fatto far fare da questo, un altro se l'è fatto... ne tiene o tre o quattro

P. \ Uhm... ho capito, dai... no, e di questo si mette paura, dai, dice: questo se fa il pentito Peppe, appresso si butta Francuccio; (ride)

F. \ (Ride), Peppino, "che li possano appendere, mannaggia la marosca"!

P. \ "Mannaggia la Madonna"!

F. \ Ma io ti dico proprio la verità, questa intenzione qua non la tengo proprio, guarda

P. \ Ma uno di noi tiene un'intenzione di questa qua?! Ma quello là, no, quello là vuole stare lui tranquillo, perché siccome lui tiene la coscienza sporca e "malamente e fetente", no, e allora lui si crede che la gente è tutta come lui e quel porco del "chiattone", hai capito?

F. \ Ho capito

Telefonata 12 pag. 194

P. \ Francu', ma questo fa che si mette paura che gli fanno il mandato di cattura pure a lui come mandante?

F. \ Peppino, non lo so

P. \ E guarda che io questa voce già l'ho sentita pure io in giro, eh, che a lui glielo potrebbero fare il mandato di cattura come

mandante

F. \ Eh, eh, veramente? E ma quello si va guardando la - inc.-

P. \ Ora, ora non glielo possono fare ancora, però... non tengono niente, non tengono niente in mano, però, più o meno, le cose questi le hanno capite come stanno...

F. \ Senti un poco...

P. \ Mi senti, mi senti? Ora ti devo dire pure un'altra cosa...

F. \ Dico, prima che me lo scordo...

P. \ Quando, quando ora andarono ad arrestare a mio cognato, no...

F. \ Eh

P. \ Uno, un poliziotto di quelli, "vicino" a mio cognato, disse pure una parola, disse: ma i compagni tuo cognato non li tiene più?

F. \ "Alla faccia del cazzo"!

P. \ Mio cognato disse: ma e perché? Disse: e che ne so, me lo dici a me?" Disse: sappiamo che non gli sono più compagni... quindi, questi qua sanno pure che mi vogliono uccidere,

sanno, sanno tutte "cose"! A come penso io, per dire una parola uno di questi vicino a quello, no...

\ E va bene, è normale

pag.200

P. \ E se no il passaporto se l'è fatto, è capace che qualcosa all'orecchio gli è venuto, che gli vogliono fare il mandato di cattura e "cose", è capace che se n'è dovuto pure fuggire

F. \ Peppino, sentimi un poco, lui in contatto con questi qua...

P. \ Eh

F. \ Ci sta... sicuro...

P. \ E'logico che li tiene! Quello ora, no, quello vuole stare quieto, dice così: una volta che ho ucciso a Peppe, il mandato di cattura a me non me lo fanno più, perché ormai, dice così, le indagini non le fanno più, lui così, lui colì, e io sto a posto; hai capito? Lui ora così si è "chiavato" in testa e se l'è "chiavato" pure quell'altro sporco! Hai capito? "Mannaggia la Madonna"! E io poi dovrei morire innocentemente, neh Francu', "per senza

niente"?! Avessi ucciso il prete, dici: "vaffanculo, fetente di merda", tu l'hai voluto uccidere, ora piangi - inc.-, dobbiamo uccidere pure noi, è giusto o no?

F. \ Eh, "oi Pe'"...

P. \ "Mannaggia la Madonna di Priano"!

F. \ Ma quello, se...

P. \ Ma questo tuo cugino è proprio un merda è?!... E'un infame proprio!

F. \ "Porti" ragione, Pe', che ti devo dire?

P. \ E'proprio un infamone è!

F. \ Peppino, perché io...

P. \ Ma non ha pigliato neanche un pelo del fratello?!

F. \ E'vero non ha pigliato neanche un pelo

P. \ "Mannaggia la Madonna di 'priano"! A dire: ma questo che "cazzo" c'entra?! Il guaio l'ho fatto io, ma questo che "cazzo" c'entra?!

F. \ Io non lo so, Peppino, ti dico la verità, no, io "da dentro" la "stagione"...

P. \ Eh

F. \ Però credimi, eh, io non dormo più proprio, non...

P. \ E ti credo, ti credo, arrivati a questo punto, ti credo, perché quello le infamità ormai le può fare a tutti quanti quello là...

F. \ Hai capito o no, Peppino?

P. \ A me che non c'entro, figurati agli altri! Vedi un poco! E, o no?

F. \ Peppi', la cosa... questi va a vedere che accordo hanno fatto fra i casalesi, fra, fra...

P. \ Fra la Polizia, fra... uff, non si capisce niente là!

F. \ E non si sta a capire niente proprio, hai capito o no? E li vedo... ora questo qua è scomparso, no, l'ultima volta che mi telefonò, te lo dissi, no, disse pure, disse che aveva fatto la denunzia ai cosi, e io ho detto: eh, hai fatto la denunzia del

"cazzo"!

P. \ Eh

F. \ Hai capito?

P. \ La denunzia?

F. \ Disse, poi, disse, quello già la voce è girata per Casale; dissi: e che voce? Disse: quelli se ti uccidono, ti uccide lui...

P. \ Eh

F. \ Dissi: ma senti un poco, dissi, cammina, va'!

P. \ Devi dire: e perché mi dovrebbe uccidere quello a me?! Il motivo, dimmi il motivo, devi dire, perché mi dovrebbe uccidere?

F. \ Ma non... poi dice, e, e, e, dice: perché non... però ti sto a parlare di quasi un mese fa, no, quindici... no, di più, una ventina di giorni fa, disse: telefona un poco a Santoro, no...

P. \ Eh

F. \ Io dissi: io, che gli devo telefonare?! Dissi, io non gli devo...

no, disse, quelli vogliono parlare con te; con me?! Dissi, e che tengono da vedere?! Tu li hai visti all'ultima volta e...

P. \ Francu', questo vogliono, vogliono che ora dicono così: solo lui lo sa dove sta e solo con lui lo possiamo "acchiappare"

F. \ E allora, Peppino, senti un poco...

P. \ Solo per mano a lui lo possiamo "acchiappare"

F. \ E sentimi un poco, noi, noi ora, noi dobbiamo giocare un'altra carta...

P. \ Eh

F. \ Dobbiamo giocare un'altra carta...

P. \ Eh

F. \ Io li devo telefonare...

P. \ Eh

F. \ Devo vedere proprio questi che vogliono... se stanno per là, però... se poi...

P. \ Ma li telefoni ora o domani quando vieni qua?

F. \ No, domani quando vengo là

P. \ Eh, li telefoniamo insieme

F. \ Se per chissà non, non, non rispondono al telefono, no...

P. \ Eh

F. \ E vediamo di, di... di telefonare a lui...

P. \ Eh... Al "lupo"?

F. \ Eh

P. \ Eh

F. \ E insomma, vediamo come la possiamo "inciarmare", però io, sinceramente, se devo andare un'altra volta... perché quelli, questi qua stanno per qua, e...

P. \ E'inutile perché quelli non ci vengono

F. \ Perché, senti un poco, a me ora non mi fanno niente...

P. \ Eh

F. \ Questo qua l'ho capito...

P. \ No, tu sei l'ultimo, tu per mano a tuo cugino sei l'ultimo, quello vuole "acchiappare" prima a Santoro, poi a me e poi a te, no, è logico questo fatto

F. \ Eh, hai capito o no come sta la cosa?

P. \ Eh... hai capito o no?

F. \ Uff!... Non ci sto a capire niente più!

P. \ Dai... quell'infamone, dai, "mannaggia la Madonna"! Se avessero fatto come dissi io! "Mannaggia la Madonna"!... "Mannaggia la Madonna"!... Disse che doveva fare lui, e piglialo nelle "pacche" ora! Io l'ho pigliato nelle "pacche", anzi!

F. \ Eh... ora quello là, " 'o panzone", quello... noi, io e te, quando stavamo dentro là, no...

P. \ Eh

F. \ "Stavamo ancora a dormire dentro la bottigliella"!

P. \ Quelli già stavano ad "inciarmare" allora

F. \ Ah, hai capito?

P. \ Ti ricordi quando lui diceva: sta Sandokan, sta Sandokan qua, sta Sandokan là?

F. \ Eh, eh

P. \ Diceva: andiamo là, andiamolo ad "acchiappare", andiamolo ad "acchiappare"?

F. \ Sì, questo qua...

P. \ Ti ricordi?

F. \ E come non mi ricordo?!

P. \ Eh, e io poi a certe parole ci penso!

F. \ Che poi...

P. \ E quello non era impazzito, che stava Sandokan, Sandokan là non ci stava! Quello ci voleva "acchiappare" a noi là! Ci voleva uccidere a noi là!

F. \ Che quello, lui, lui e " 'o puorco", no, che " 'o puorco" teneva contatti con quegli altri cornuti di mondragonesi, quelli là...

P. \ Eh, con "mozzone", eccetera, eccetera

F. \ E faceva... che poi, infatti, quando tu mi dicesti che stava venendo Mario "mozzone" qua... che stava a venire a fare?

P. \ Eh, eh, eh

F. \ Che questo non conosceva a nessuno!

P. \ E io non lo sapevo "certo"...

F. \ Hai capito o no?

P. \ Io non lo sapevo

F. \ Perché, perché... dove sono rimasto un poco meravigliato, questi pure vengono qua, dissi... che dopo, a "cervello fresco", mi metto a pensare, no... dissi: che "cazzo" stava succedendo? Allora questi già stavano a complottare quando noi stavamo ancora là dentro là

P. \ Perché di noi stavano a complottare già da allora, da dentro la "stagione"

F. \ Eh, hai capito? Da dentro la "stagione"

P. \ Da quando allora venne la Polizia là e lui parlò con la Polizia, da allora...

F. \ Eh

P. \ Da allora quello s'incominciò a mettere il "friglione" in testa, da allora s'incominciò a impressionare, quelli volevano a me, hai capito?

F. \ Eh

P. \ Senti un poco...

F. \ Uhm

P. \ Ma lui gli ha mandato più la roba al "cecato"? Al coso, come si chiama, al "cecato" no, come si chiama, a Santoro?

F. \ Peppino, non so niente più

P. \ Non lo sai se gliel'ha mandato più, non gliel'ha mandato più...?

F. \ Però l'ultima volta, quando dissi che stava quello con la barba, ti ricordi?

P. \ Quello con la barba? Eh, eh, eh, allora, e quella roba là non gliel'ha mandata più?

F. \ E, e, e non lo so, e penso... perché lui per qua non ha fatto, non

ha spostato niente

P. \ Uhm... tu pensi che ha mandato a lui, allora, a "mozzone", a...?

F. \ E fra loro, hai capito, si sono messi d'accordo, e, e, e...

P. \ E quello che è? Se tu ci mandi la roba, noi ti facciamo il favore, e questo qua hanno fatto, hai capito?

F. \ Hai capito che accordo...

P. \ Eh

Q. F. \ Però stanno, pure i casalesi stanno d'accordo...

Dalla cassetta contraddistinta dalla dicitura **Nasone 4** si segnalano le seguenti conversazioni

Telefonata n.1 pag.40

P. \ Francu', ma se io non tenevo il mandato di cattura, no...

F. \ Uhm

P. \ Senti... quello, da "mo'" l'avrebbe ucciso a Santoro!

F. \ Chi?

P. \ Quello, dopo ucciso il prete, avrebbe ucciso subito, subito, si sarebbe tolto subito a Santoro di mezzo

F. \ Davvero fai?

P. \ Eh; ora quello i conti quello se li è fatti, dice, il mandato di cattura questo lo tiene, per la legge il colpevole è questo qua!

F. \ Eh, - inc.-

P. \ E'giusto o no?

F. \ Uhm

P. \ Ah!... Quello se li è fatti i conti! Però dopo quello dice... lo fa acchiappare a Santoro, non ti preoccupare!

F. \ Sì

P. \ Però devo morire prima io, se non muoio io, arrivato a questo punto, a quello non conviene più a farlo acchiappare a Santoro, perché il colpevole per la legge sono sempre io!

F. \ E quello è normale!

P. \ Eh! Hai capito?

F. \ Fra l'altro, a me dove mi ha fatto rimanere ancora più perplesso, ti dico proprio la verità, è quando mi ha detto poi quest'altro fatto; ho detto: "mannaggia la Madonna"...

P. \ Quale fatto?

F. \ Il fatto di questo "povero Cristo", no...

P. \ Eh

F. \ E allora ci sta in contatto... hai capito che ti voglio dire?

P. \ Uhm

F. \ E quello... diglielo a Peppe che non sono stati questi

P. \ No, ma lì sopra sono convinto pure io, Francu', non sono stati loro; non lo uccideva quello a Giovanni, mi devi credere, Francu', non lo uccideva! No, va bene, non esiste, Francu'! No, ma non può essere; quello, quello te l'ho detto dove doveva andare; quello doveva andare là, doveva andare a casa di quello, ci è andato...

Pag 130

P. \ Noi appresso a questo non ci dovevamo andare proprio! Io non ci dovevo andare all'inizio! Non ci dovevo andare proprio all'inizio!

F. \ Eh, - inc.- combinato un bordello!

P. \ E mi fece fesso, mi fece fesso!... Non ti preoccupare!

F. \ Io ti devo dire la verità, quell'altro... "Barbacane", pure era egoista, era... però, "mannaggia la Madonna", è morto a Casale! Capisci bene quello che ti voglio dire

P. \ Uhm

F. \ O no?

P. \ E come! E'morto... perlomeno è morto da uomo!

F. \ E'morto da uomo, hai capito o no? Quello si è fatto uccidere dentro casa sua!

P. \ Eh, Francu'...

F. \ Tu mi vuoi "buttare a me in gola..."

P. \ Io me ne trovo pentito che sono andato appresso a questo,

quanto è vera la Madonna, me ne trovo pentito!

F. \ Eh...

P. \ Me ne trovo pentito, quanto è vera la Madonna, me ne trovo pentito! Io non lo dovevo pensare proprio quando quello venne a Massa e io dovevo parlare con lui e con Dario e dovevo vedere i conti...; mi volevo mettere con Zagaria e con Vincenzo

F. \ (Tossisce)

P. \ Che poi, una volta andato a Casale, è capace che... ma morivo, Francu'! Morivo! Io dove scappavo più?! Ci stavano quei ragionamenti sotto!

Dalla cassetta denominata NASONE 5 **si evidenzia la seguente conversazione**

Telefonata n. 3

U1.\ Io ora me ne vado, Francu', poi vediamo

F. \ E il - inc.- lo vedo proprio io; ho detto: "mannaggia la Madonna", ho detto, guarda un poco! "Sarebbe il Padre Eterno, va'"!

U1.\ (Ride)

F. \ Eh!

U1.\ Vedi nella vita come sono curiose le cose, eh?

F. \ Però, se tu... te ne vai da lì...

U1.\ No, me ne vado, Francu', se facciamo i soldi, me ne vado; Falle partire subito; Francu', quelle quando devono partire?

F. \ Pe', venerdì

P. \ Speriamo, dai

F. \ Eh

P. \ Non se tutto va bene

F. \ Eh com'è se tutto...?

P. \ Tu hai detto: se tutto va bene

F. \ Eh, se tutto va bene venerdì se ne devono salire

P. \ E c'è pure la probabilità che non va bene?

F. \ No, no, " 'oi Pe'", venerdì se ne vanno

P. \ Va bene, dai

F. \ Venerdì sicuro se ne vanno;... " 'oi Pe'", ma tu... (sbadiglia)

P. \ Ma in una decina di giorni ce la fa a tornare, sì?

F. \ Sì, - inc.-! (Sbadiglia);... sette otto giorni

P. \ E dai, Francu', se facciamo qualcosa di soldi me ne vado da

qua; no, me ne vado, Francu'

F. \ Eh, e...

P. \ Ma tu credi che tu ora dici così che mi stai aprendo tu gli occhi? Ma se io sto sempre sopra a - inc.- a pensare, Francu'! Dovessi credere che io non ci penso a questo qua? E dico: ora, ormai, ora sono rimasto solo, solo, solo, solo!

F. \ Eh! E quelli, quando...

P. \ Vedi che devi fare...

F. \ Quando - inc.-, tentano tutte le carte, hai capito o no? E le tentano, tentano...; " 'oi Pe'", pure io penso che quelli qua non ci vengono più, però...

P. \ Quelli, non sono neanche buoni i fratelli miei, se no manderei a chiamare a qualche fratello mio e lo metterei qua a guardare, a fare... fisso, eh, ma quelli non sono buoni; tre fratelli di quelli, nessuno buono! Come devo fare?

F. \ Eh! Tu ora...

P. \ Non sono buoni neanche a guardare!

F. \ Tu dici: quelli qua non ci vengono più " 'oi Pe'", però pensando, valutando bene la cosa... valutandola bene, tornano a rischiare un'altra volta, Pe';... hai capito che ti

voglio dire?

P. \ Francu', però non lo sanno dove sto!

F. \ Però ora... sì non lo sanno, però pure se loro avessero il dubbio su " 'o lupo", no...

P. \ Eh... preferiscono - inc.-

F. \ E... e la tentano la carta, Pe', sono convinto, vengono; sei convinto tu o no?

P. \ Sì

F. \ Io sì; però stavolta, se vengono, vengono già con gli occhi più aperti

P. \ No, ora non vengono più... ora non vengono più... ora non vengono più come prima, belli, da padroni, così sicuri

F. \ Eh

P. \ Perché ora pensano pure che " 'o lupo" ha cambiato un'altra volta bandiera...

F. \ Eh, hai capito?

P. \ Che tu non stai più al gioco suo...

F. \ Eh, hai capito?

P. \ Hai capito? Eh, è questo qua!

F. \ Ma io ti dico proprio la verità, Pe'...

P. \ Eh

F. \ Proprio sinceramente, te lo giuro su questa creatura, no, sull'anima di mio padre...

P. \ Mi hai fatto innervosire, Francu', mi devo accendere un'altra sigaretta; mi hai fatto innervosire

F. \ Ora, se " 'o lupo" mi chiamasse, no...

P. \ Eh

F. \ E dicesse: questi stanno qua...

P. \ Eh

F. \ Sta... io ci andrei; ti parlo proprio sinceramente, io ci vado; e vediamo un poco, però ci vado a parlare; gli parlo bello chiaro chiaro! Dico che dopo non lo so... hai capito che ti voglio dire?

P. \ Ho capito; eh, Francu', io non ve ... io non vengo però

F. \ E no; e dove vieni tu?!

P. \ Non esiste che mi faccio vedere

F. \ No!

P. \ Non esiste Francu'! La fine di Giovanni non la voglio fare!

F. \ No, io ci vado, io ti dico la verità, io ci vado

P. \ Ma tu ci puoi andare perché tu tieni a " 'o lupo, hai capito, che

ti è "fratello cugino", Francu'

F. \ Eh, perché tu...; va bene, ma aspetta, ora io come ci vado, ci vado... però gli vado a parlare...

P. \ Non tengo fiducia neanche più in lui, arrivati a questo punto non tengo fiducia più in nessuno!

F. \ Senti che faccio, ti giuro sull'anima di mio padre, no, su quanto voglio bene a mamma, no...

P. \ Eh

F. \ Io appena entrerei... ma senza parlare, senza niente proprio, dinanzi a " 'o lupo" proprio, bello chiaro chiaro!

P. \ "Mannaggia la madosca"! Dai, che mi hanno combinato!

F. \ Eh; perché non lo so adesso questi con che intenzione vengono qua; hai capito o no? Eh!

P. \ Devi vedere di non tenere più tanta fiducia in " 'o lupo"; ora, è capace che incominciano a contattalo da lontano... ma sai come incominciano a fare?! Però non è che lo tengono più...

F. \ Eh, incominciano a "impaesanirlo", no

P. \ Uhm

F. \ Eh, ma questo pure io l'ho...

P. \ Perché, poi, a loro il pallino in testa gliel'ho messo; gli ho detto

che " 'o lupo" mi ha detto tutto, che sono venuto a sapere della sua, di Santoro, che Santoro ha "buttato" la colpa a " 'o lupo", ha "buttato" la colpa a te...; hai capito?

F. \ Eh

P. \ E allora adesso sono... si sono un poco ubriacate le acque, hai capito?

F. \ Si sono ubriacate un poco le acque, però lo stesso...

P. \ Eh! Ora ognuno, chi si guarda di qua, chi si guarda di là, si guardano quasi tutti quanti

F. \ Però pure se dici che si guardano di qua, si guardano di là, però se questi qua sono pronti a venire, vengono!

Si segnalano le seguenti conversazioni inserite nella cassetta identificata dalla dicitura "**SANTORO**".

Gli interlocutori sono Giuseppe Quadrano e Mario Santoro: il riferimento a Giovanni Ciccarelli consente di affermare che la registrazione è avvenuta prima della scomparsa di questi.

Telefonata n. 2 pag. 25

U2.\ - Inc.- tutti i "guagliuni", non vuole sapere niente proprio,

fa come se lui non c'entrasse proprio, come se lui se ne fosse lavate le mani; prima fa i guai agli altri e poi dice che lui non c'entra, hai capito?

U1.\ Eh, perché, da ora si è lavato le mani?!

U2.\ "Mannaggia la marosca"!

U1.\ Tu ora te ne sei accorto?

U2.\ E come, ora me ne sto accorgendo!

U1.\ E il parente...

Telefonata n.9

U1.\ Ueh

U2.\ Ueh

U1.\ Ueh

U2.\ Che c'è?

U1.\ Che è?

U2.\ Ti sei calmato o no?

U1.\ Eh, ma non è il fatto di...

U2.\ Ma che è successo? (Ride)

U1.\ Ma senti, troppe cose sento "malamente", "cose", hai capito?

U2.\ Ma che senti? Fammi sentire

U1.\ Eh!

U2.\ Fammi sentire, fammi sentire un poco, ma che senti?

U1.\ Non lo so, dicono che stai mettendo troppe cose in giro per me, che...

U2.\ Che ti stai facendo mettere in testa pure tu adesso?!

U1.\ Eh, me lo sto facendo mettere io in testa?

U2.\ "Mannaggia la marosca"! Ma mi senti?

U1.\ Eh

U2.\ Io, solo io veramente sono stato - inc.- vicino sempre a tutti quanti...

U1.\ Senti un poco...

U2.\ Andando a vedere, mi stai deludendo pure tu, lo vedi?

U1.\ Ma che ti devo deludere a te?! Tu lo sai che io ti ho sempre voluto bene a te, no...

U2.\ Ma io lo so troppo bene!

U1.\ Oh, "mannaggia la marosca"! Ora tu sai bene quello che ho fatto per te, no...

U2.\ Eh, "alla faccia della marina", se lo so!

U1.\ E ora sento di dire tante e tante... cioè, come ti devo far capire ora per dentro qua...

U2.\ E mi senti? E mi senti?

U1.\ Eh

U2.\ Se tu sapessi le cose che sento dire io, no...

U1.\ Eh

U2.\ Ma mi entrano da una parte e me ne escono da un'altra, perché io so i sentimenti tuoi e io non li penso proprio! Hai capito o no?

U1.\ Eh, ma dico io, come dobbiamo fare? Parliamone, vediamoci un poco, vediamo dove ci dobbiamo vedere

U2.\ E dove ci dobbiamo vedere? Che ne so ora io? Tu lo sai come sto combinato, è cosa di vederci ora?

U1.\ E che ti devo dire... io so solo...

U2.\ "Mannaggia la marosca", va'va'"! Non ti mettere niente "nelle cervella", non ti far mettere niente dentro "le cervella"...

U1.\ Ma io non me lo faccio mettere...

U2.\ Da qualche cornuto; non ti far mettere niente dentro "le cervella", "mannaggia la Madonna"!

U1.\ Io non mi voglio mettere...

U2.\ Che a me pure me le dicono le cose, ma io non penso a nessuno; io le cose se non le vedo con gli occhi miei... a parte che le vedo con gli occhi miei, io quando lo so a un "cristiano", lo so! Poi, tu lo sai io come la penso, no? Io le cose le dico in faccia, non è... qualcosa se non va io te lo dico in faccia, dico: guarda, le cose così è così... non filano;

io te lo dico, io te l'ho sempre detto

U1.\ Sì, ma io, no, rimango "fuori dai panni" per certe situazioni, di certe cose; mi chiami uno: "accorto, accorto, accorto"...

U2.\ Ma di me?

U1.\ Mica uno solo? Eh!

U2.\ Di me?

U1.\ Sì

U2.\ "Mannaggia la marosca, va'va'"! Ma che stai dicendo?

U1.\ E che "cazzo", per quello che gli ho fatto devo stare pure attento? Bravo!

U2.\ E senti un poco, no, io e te abbiamo dormito insieme?

U1.\ E'normale

U2.\ Siamo stati insieme qua, sei stato nella casa mia qua...

U1.\ Sì

U2.\ E non ho capito, e più di questo... ma che sei pazzo?... Questi qua, no, vogliono la discordia!

U1.\ Eh

U2.\ La discordia vogliono!

U1.\ E noi per levare questo "bordello" da mezzo dimmi tu io come devo fare

U2.\ Tu senti un poco, io non tengo da levare nessuno "bordello" da mezzo, perché... ueh... oh!

- A questo punto si interrompe la comunicazione -.

U2.\ - Inc.- tutti i "guagliuni", non vuole sapere niente proprio, fa come se lui non c'entrasse proprio, come se lui se ne fosse lavate le mani; prima fa i guai agli altri e poi dice che lui non c'entra, hai capito?

U1.\ Eh, perché, da ora si è lavato le mani?!

U2.\ "Mannaggia la marosca"!

U1.\ Tu ora te ne sei accorto?

U2.\ E come, ora me ne sto accorgendo!

U1.\ E il parente...

U2.\ Ueh...

- A questo punto si interrompe la comunicazione -.

Telefonata n. 12

U1.\ Ueh

U2.\ Ueh, s'è n'era andata la linea

U1.\ Eh; senti un poco, no...

U2.\ Eh

U1.\ Torniamo un poco dietro

U2.\ Eh

U1.\ Tu ora hai detto chi io venni lì...

U2.\ Eh

U1.\ E lo sai bene che venni lì io e pure quello là

U2.\ Eh

U1.\ Eh, che volevo spiegazioni, che tu dicesti: quando io - inc.- te ne do tante e tante di quelle spiegazioni

U2.\ Senti un poco...

U1.\ Con me

U2.\ No, aspetta, aspetta, ora stai uscendo fuori dal seminato; voi veniste qua...

U1.\ Eh

U2.\ E a me che dovevate venire qua non mi diceste niente; voi veniste qua...

U1.\ No, no, no...

U2.\ Veniste qua... e io lo sapevo che voi veniste qua?

U1.\ Nientedimeno?! " 'O campagnuolo" di quella maniera, disse: avvisalo...

U2.\ Sentimi bene...

U1.\ Dissi: avvisalo, così e così

U2.\ Sentimi bene, non travisare le cose, " 'o campagnuolo" e il "cazzo"! Chiariamo bene, voi siete venuti qua per uccidere a me!

U1.\ No...

U2.\ Mi avete fatto la posta fuori casa mia

U1.\ E senti, sentimi bene...

U2.\ Io sono uscito, io, mia moglie e i figli miei...

U1.\ Sentimi bene...

U2.\ Io sono uscito io, mia signora e i figli miei e tu volevi sparare per forza, e gli altri...

U1.\ No, no...

U2.\ E gli altri non ti fecero sparare; mi senti?

U1.\ Mannaggia a te, non dire certe cose per dentro qua!

U2.\ Ah, non le devo.. ah, non lo devo dire per fatti tuoi!

U1.\ Ti sto dicendo a te, no, sto riprendendo il discorso da capo

U2.\ Eh

U1.\ Io venni lì...

U2.\ Eh

U1.\ E questo lo sai

U2.\ Eh

U1.\ Poi avvisai bene a " 'o campagnuolo"

U2.\ Tu non avvistasti a nessuno!

U1.\ Ah, no

U2.\ Non avvisasti nessuno perché lo sapevi bene che io con " 'o campagnuolo" i contatti non li tenevo

U1.\ No...

U2.\ E tu lo sai troppo bene

U1.\ No...

U2.\ Non li ho mai tenuti e non lo sento mai, e non... e non lo chiamo mai, e tu lo sai troppo bene!

U1.\ Guarda lo avvisai, - inc.- e " 'o campagnuolo" disse: e come dobbiamo fare per trovarlo? Dissi: vai là...

U2.\ Sentimi un poco, queste qua sono "tarantelle", no, sono "tarantelle" che "ne tengo una trippa e ne tengo una pancia"!

U1.\ Oh

U2.\ Comunque, no... mi senti?

U1.\ - Inc.-

U2.\ Queste scuse... queste scuse tue, no, sono proprio scuse da "creaturiello" proprio; veniste qua, non faceste quello che dovevate fare, e ve ne siete andati, e basta, non era andata bene... mi senti? Ma le cose a me... io queste cose qua... non mi interessano, perché sono... io le "calcolo" sempre a tarantella

U1.\ Eh

U2.\ Quindi non ci tengo... nean... te lo giuro, eh, non ci tengo neanche un poco, perché pure a me mi può salire per dentro al cervello di uccidere a quel compagno mio, oggi, poi è capace che domani mi metto con la testa sul cuscino e dico ma che "cazzo" stavo facendo? E'capace che questo fatto qua è successo pure a te ed è successo pure... io lo so bene, e quello che me lo ha detto me lo ha detto piangendo, ha detto: guarda, siamo venuti là, così, così e così; e che voi dovevate

venire qua io non lo sapevo, tu lo sai troppo bene che non lo sapevo, siete venuti qua... io non ci volevo credere, ho detto: ma che "cazzo" stai dicendo?

U1.\ E quello sto dicendo!

U2.\ Ah!

U1.\ Che "cazzo" stai dicendo?! Che sono venuto lì, ci sono venuto lì...

U2.\ Ah!

U1.\ Lo sai bene che sono venuto a fare

U2.\ Io lo so bene?

U1.\ - Inc.-

U2.\ Ma senti un poco, perché sei così meschino, io non... ma tu me lo hai detto mai che sei venuto qua? Io ti ho chiamato ogni quattro o cinque giorni a te? Ti ho sempre chiamato o no?

U1.\ Eh

U2.\ Ah, e me lo hai detto mai tu che dovevi venire qua?

U1.\ Come...

U2.\ Che "cazzo" dici? Sempre sto "campagnuolo" ora, non mi far gridare che ci sta la gente che mi sta vedendo!

U1.\ Ma chi ti ha detto...?

U2.\ Tu non me lo hai detto mai che venivi qua? Me lo ha detto il compare tuo, il compare tuo, quello che ci vuole far uccidere a tutti e due...

U1.\ - Inc.-

U2.\ Ah, che quello - inc.-

- A questo punto sono registrati alcuni rumori meccanici; poi:-

U2.\ A me e te; tu non lo vuoi capire?

U1.\ " 'O lupo"?

U2.\ Hai capito troppo bene!

U1.\ E non ho capito, ci sta... e che tiene da vedere questo? Che gli ho fatto a questo?

U2.\ Tu che cosa gli hai fatto? E io che gli ho fatto?

U1.\ E...

U2.\ Solo bene gli ho fatto, solo piaceri e solo bene gli ho fatto a questo, come glieli hai fatti pure tu, e perché ci sta mettendo contro? Perché... un'altra volta?

Telefonata n.15 pag. 79

U2.\ Ti sei registrato una telefonata... che poi penso che tu te le registri tutte quante, io perciò parlo così, per fartele registrare, hai capito? Che dopo ti metti e ti - inc.- tu e il compare tuo

U1.\ Che ti devo...

U2.\ Che tu ti sei registrato una telefonata... sentimi bene, una telefonata che io volevo far male il nipote

U1.\ Eh

U2.\ Il nipote di " 'o lupo"; dove esiste questo fatto?

U1.\ Il nipote di " 'o lupo"?

U2.\ Eh, che io lo volevo far male il nipote di " 'o lupo"; perché dovevo far male a questo nipote di " 'o lupo" io?

U2.\ E perciò sono fesserie, per questo sto dicendo che sono fesserie, no!

U1.\ E tu dici che è una cosa grave, no, e poi che ti credi che io che ti devo dire

U2.\ E'per farti... è per farti rendere conto, no, delle fesserie che dice la gente!

U1.\ "Mannaggia la morte"!

U2.\ Perché io e... di questa cosa qua, io e te non abbiamo parlato mai!

U1.\ Senti un poco, no...

U2.\ Perché non tengo motivo di parlarne

U1.\ Ma ci stanno un sacco di cose ancora che per dentro qua non ti posso parlare, primo perché questi merda che stanno a sentire...

U2.\ Eh

U1.\ - Inc.- se si credono... mi stai capendo?

U2.\ Eh

U1.\ Perché questo non è buono questo coso, oh; ora ti voglio dire due parole sole...

U2.\ Eh

U1.\ Che dobbiamo fare?

U2.\ Ma che dobbiamo fare?! Mannaggia... tu sei come... tu per me se come prima, come tre anni fa!

U1.\ "Mannaggia la morte"!

U2.\ Non ti scordare, come tre anni fa! E lascia stare le chiacchiere, le chiacchiere le fanno le "chierchie"; tu per me... "mannaggia la Madonna", ma come te lo devo dire?! Come te lo devo dire?!

U1.\ E allora tu come dici? Quello che con gli occhi "fatti male" ha messo tutto lui in mezzo?

U2.\ E questi qua, e questi qua, non te li scordare a questi qua!

U1.\ No, io non me li scordo

U2.\ Questi qua ci vogliono uccidere a me e a te, e tu lo sai troppo bene

Telefonata n. 17 pag.103

U2.\ MI senti? Voi avete acchiappato a Mario, Mario lo possiamo nominare perché non lo conoscono, no...

U1.\ Eh

U2.\ Avete acchiappato a Mario, lo avete costretto... e solo quello sapeva dove io stavo e vi siete fatti accompagnare qua; eh? E non ho capito...

U1.\ Aspetta

U2.\ Io sono stato là... io ora sono stato là, io sono stato a casa di " 'o lupo" dopo che ve ne siete andati voi...

U1.\ E beh...

U2.\ Sono stato io, lui, Mario e "Nasone"

U1.\ - Inc.-

U2.\ E perché te lo devo dire?!

U1.\ - Inc.-

U2.\ E'inutile che... perché... devi dire è vero e basta; e io non ho capito

U1.\ Ma non ti sto dicendo di no, però non mi devi dire che io sono venuto lì... prendi la pietra, butta la pietra...

U2.\ Ah, lo vedi?!

U1.\ Perché adesso tieni presente che...

U2.\ Eh, adesso quelli là... adesso quelli là dicono così che la pietra la volevi buttare tu

U1.\ No...

U2.\ Adesso è capace che gli altri dicono che la volevano buttare gli altri la pietra, però qua siete stati insieme e le volevate buttare insieme le pietre!

U1.\ No...

U2.\ Che poi è capace che vi è mancato il coraggio, non perché vi è mancato il coraggio perché non avreste coraggio, ma perché vi siete detti: "guagliu'", ma che "cazzo" stiamo facendo?!

U1.\ No...

U2.\ Hai capito? Io questo lo capisco

U1.\ A parte questo, io voglio dire a te, no...

U2.\ Eh

U1.\ Se sono venuto da te a trovarti, no...

U2.\ Eh

U1.\ Oh, io penso che, in un certo qual modo, io ero venuto "previsto", arrivato a questo punto...

U2.\ Ma eravate venuti "previsti"!

U1.\ Oh, e se ero venuto "previsto", no...

U2.\ Eh

U1.\ Avrei detto: vai, vai, vai!

U2.\ E dicono che tu dicevi: vai, vai, vai; e " 'o Nasone" diceva: pure la moglie, pure la moglie, pure la moglie; eh, "Nasone" perché diceva pure la moglie?

U1.\ Ma come fai...

U2.\ Eh...

U1.\ Perché dico...

U2.\ E perché lui lo sa bene che mia moglie l'aveva visto a lui dietro a quel fattaccio, l'aveva visto a lui!

U1.\ Ma allora...

U2.\ Perciò...

U1.\ Ma allora...

U2.\ Perciò lui diceva: pure la moglie, pure la moglie, pure la moglie!

U1.\ Aspetta...

U2.\ E tu le sai bene queste cose qua; che mi devo mettere a dire adesso per dentro qua io?!

U1.\ Però adesso sto capendo un'altra cosa, adesso...

U2.\ Eh, eh

U1.\ Adesso sto capendo un'altra cosa che se è così allora questi cani sono venuti loro all'insaputa mia...

U2.\ Eh

U1.\ E all'insaputa pure di quell'altro là

U2.\ Adesso mi senti?

U1.\ Eh

U2.\ Per esempio queste "tarantelle" tra noi no...

U1.\ Eh

U2.\ Per esempio voglio pure ammettere...

U1.\ Devono finire!

U2.\ No, aspetta, aspetta, voglio pure ammettere, parliamo di due mesi, tre mesi addietro, di quando sei stato qua, voglio pure ammettere che, per esempio, dicevi acchiappiamo, facciamo... e va bene, in mezzo a noi queste cose... in mezzo a noi, in mezzo a questa immondizia queste cose sono pure ammesse, però quando uno dice acchiappiamo pure la moglie, pure la moglie, pure la moglie, vuol dire che la teme la moglie; non perché, per esempio, è la moglie, che c'entra? Vuol dire che la teme la moglie, hai capito? Perché? Perché

l'aveva visto mia moglie a lui, l'aveva visto dietro... hai capito? Eh, perciò...

U1.\ E allora aspetta, io posso pure capire che questo scemo, no, così lo devo chiamare, questa merda qua...

U2.\ Eh

U1.\ Perché di certi discorsi a me mi hanno messo al corrente, pure là, no...

U2.\ Eh

U1.\ Dove andasti là; oh, e stavamo tutti quanti, ora, che hanno fatto, io e quello ce ne siamo andato e loro sono venuti lì? Questo devo pensare adesso?

U2.\ Senti un poco, Mario, Mario, no...

U1.\ Eh

U2.\ Mario non teneva nessun interesse a dire che ci stavi tu e ci stavano questi qua, e Mario - inc.- mi ha fatto vedere il posto dove stavate, mi hanno fatto vedere... sono venuti qua e mi hanno fatto vedere tutto! E non ho capito...

U1.\ E beh, e Mario come si permette a dire che c'ero pure io nella macchina?

U2.\ Ed è la verità! E non ho capito...

U1.\ No...

U2.\ Sono venuti qua, mi hanno detto dove stavate, dove non stavate, mi hanno detto tutto perché stavano pure loro nella macchina!

U1.\ Allora a questo punto, no...

U2.\ Eh

U1.\ Io sono disposto, tu lo sai, che io ho la coscienza pulita, vado da tutte le parti...

U2.\ Eh

U1.\ Io sono disposto ad arrivare fino a lì, no...

U2.\ Eh

U1.\ E a questo punto però, dopo se non me le togli tu le soddisfazioni me le levo io solo

U2.\ No, ma io non faccio togliere le soddisfazioni a nessuno...

U1.\ E no...

U2.\ Perché – voci sovrapposte - li voglio morti, li voglio finiti, li voglio questi...

U1.\ No, perché...

U2.\ Voglio che devono finire e basta

U1.\ Perché poi, adesso ce ne veniamo pure al fatto alle macchine che ti hanno rubato, no...

U2.\ Eh

U1.\ Io lo so pure io che ti rubarono la macchina...

U2.\ Bravo

U1.\ Però quella 126 là, che era tutta smontata, no...

U2.\ Eh

U1.\ No, tutto...

U2.\ Eh

U1.\ E così so io

U2.\ No, tu senti, io avevo due macchine belle, nuove, nuove, che poi tenevo pure la 126 smontata, io tenevo due macchine due macchine belle, nuove, nuove

U1.\ E allora, e allora affogali, adesso te lo dico io che li devi affogare, se no sei un uomo di merda; perché a me... quando io andai là, disse: questa è la macchina; in tutto era una 126 smontata, era mezza macchina, neanche pure, non arrivava a mezza macchina, sportelli, motore, stava tolto tutto da vicino

U2.\ E allora quell'altra macchina se la dovette prendere lui; che di devo dire?!

U1.\ A parte questo qua, poi no, a parte...

U2.\ A me le macchine non mi interessano, perché... i soldi si fanno

U1.\ Questa è l'ultima fetenzia, per farti capire la realtà, no, per farti capire la cosa come è, senti, io sono venuto lì, non è che non sono venuto, non te lo nascondo...

U2.\ Eh

U1.\ Però che io sono venuto come dici tu, no, che io dicevo: vai, vai, qua, prendi la pietra, rompi il vetro, fai questo e fai quello...

U2.\ A me hanno detto pure che voi, per esempio, decideste... decideste, diceste... e ora quando... per la strada, quando stavate venendo qua, in macchina... però questo, adesso, non me l'ha detto lui, è logico, vedi chi me l'ha detto, vedete voi chi me l'ha detto, che " 'o Nasone" diceva: pure la moglie, pure la moglie, pure la moglie!

U1.\ Mah!

U2.\ Hai capito? Però tu...

U1.\ E allora non c'ero

U2.\ E "Vastiano" dicevate: no, la moglie no, che "cazzo" c'entra la moglie?

U1.\ Ma non c'ero!

U2.\ E'lui che sapeva i "cazzi" suoi diceva: pure la moglie, pure

la moglie, pure la moglie!

U1.\ "Mannaggia la Madonna", io non c'ero, io e quello, ma tu non hai capito allora! Sarà stata un'altra volta che sono venuti lì questi cani!

U2.\ - Inc.-

U1.\ Perché là c'era pure il nipote...

U2.\ Te lo dissi che c'era pure il...

U1.\ - Inc.-

U2.\ Ma te lo dissi che c'era pure il nipote?

U1.\ La c'erano due nipoti, c'ero io, - voci sovrapposte -

U2.\ Lo so, lo so, il figlio della buonanima e il figlio di quell'altra buonanima

U1.\ Oh!

U2.\ Oh

U1.\ Adesso io, è vero che io parlai, no... ma io non parlai con nessuno, perché poi, alla fine, no, vidi che quel "naso di

merda" disse vicino a quello che venne insieme a me lì...

U2.\ Eh

U1.\ Disse: ma tu gliel'hai detto a Mario?

U2.\ Eh

U1.\ Dissi: no, non gli ho detto... dissi: va bene, non c'è bisogno che glielo dici, che gli dovevamo dire che mi volevano fare e mi volevano dire?

U2.\ Tutto quanto, no, tutto quanto sai chi lo ha scatenato? Lo ha scatenato " 'o Nasone", lo sai chi lo ha scatenato?

U1.\ Eh

U2.\ Io lo so che l'ha scatenato " 'o Nasone", perché " 'o Nasone" ha messo il pallino in testa a te ed a messo... Ueh?... Pronto?

-telefonata n. 18 pag.113

U1.\ Beh

U2.\ E va bene, è caduta la linea

U1.\ Eh; mi senti?

U2.\ Eh

U1.\ Stavo dicendo, no...

U2.\ Eh

U1.\ Quando venni lì...

U2.\ Eh

U1.\ Adesso, quello col naso... dice: ma te l'ha detto? Dissi: ma che mi deve dire? Disse: ora te lo dico io a te, che mi voleva dire, "cose"... dice sì, sì, sì; eh, e dissi: ma io non ho capito, qual è il motivo? Dice: il motivo è che non eri buono, così e colì...

U2.\ Ah, lo sai perché... e adesso te lo dico io perché...

U1.\ Mi senti? Mi devi far parlare...

U2.\ Io e lui, tu lo sai che io e lui abbiamo sempre scherzato, no...

U1.\ Eh

U2.\ Una volta stavamo sul - inc.- io e lui...

U1.\ Eh

U2.\ Adesso io e lui abbiamo sempre scherzato dei pentiti "o

non i pentiti", no...

U1.\ Eh

U2.\ E io dissi così "vicino" a lui, dissi: ma che lo sta facendo Schiavone il pentito e che lo faccio pure io che fa? Quello mi guardò negli occhi... ma stavamo scherzando, abbiamo sempre scherzato... e disse: questo "fataccio" perché lo dovresti fare?

U1.\ Ma non è solo questo!

U2.\ Dissi: adesso lo dico che sei tu e non se ne parla più; quello da là si è scatenato tutto; hai capito?

U1.\ Ma se tu ti metti a scherzare, no, lo sta facendo Schiavone il pentito che faceva...

U2.\ Ah! Noi abbiamo sempre scherzato, su... e quello là da lì ha iniziato a mettersi il pallino in testa, dice: questo vuoi vedere...; hai capito?

U1.\ E allora, da questo fatto qua, mi disse che tu avevi fatto

arrestare a quello là a Massa Carrara; ti ricordi?

U2.\ A chi?

U1.\ A quello a Massa Carrara, quello là, quello - inc.- bianco

U2.\ Ah, e c'è sempre... mi senti?

U1.\ No...

U2.\ Quando arrestarono a quello, io - inc.- seppi lo che arrestarono!

U1.\ Mi devi far parlare...

U2.\ E tu lo sai bene, tu le cose le sai bene!

U1.\ Mi senti, mi devi far parlare adesso se no mi fai "schiattare"...

U2.\ No, parla, parla, parla...

U1.\ Disse che volevi fare il pentito...

U2.\ Eh, hai visto?

U1.\ Adesso...

U2.\ Per questo si mettono paura tutti e due!

U1.\ No, a parte questo, poi che stavi in contatto... il fatto della

"giudicessa, cose", che tu dicesti... questa... lei disse: appenditi a questa nave, questa è una nave...

U2.\ Aspetta, chi è la "giudicessa"?

U1.\ Come?

U2.\ Chi è la "giudicessa"?

U1.\ La moglie di quell'avvocato "e cose"...

U2.\ Ah, ho capito, sì, sì, sì

U1.\ E che quella, disse, che ti mise in contatto con una "giudicessa" e tu con questa "giudicessa" ci parlavi tutti i giorni...

U2.\ Eh, questo chi l'ha detto?

U1.\ Aspetta; poi dopo...

U2.\ " 'O naso" l'ha detto?

U1.\ " 'O na...", aspetta, poi ti dico chi l'ha detto

U2.\ Eh

U1.\ Adesso prese e disse... che lei ti dice sì, tutto come - inc.-, questa è una nave che adesso sta passando, appenditi a questa

nave perché poi possibilità non ne hai più "e cose", e tu dicesti: va bene, poi ti faccio sapere con precisione, non vi preoccupate

U2.\ Eh

U1.\ Poi dice che quando ti accompagnarono questi, tu dicesti... penso che è uno scherzo per me, poi se...

U2.\ Eh

U1.\ Dici: va bene, non ti preoccupare perché se faccio il pentito a te non ti accuso

U2.\ Ah, hai visto?

U1.\ Adesso, a parte questo, poi dice che volevi mandare a prendere quel maresciallo...

U2.\ Chi è?

U1.\ Dice...; quello che venne là

U2.\ E non mi ricordo

U1.\ Quando vennero quel maresciallo e quel fatto del

commissario... vennero a parlare con... con questo di fuori

U2.\ Ah, sì, sì

U1.\ Eh

U2.\ Quando stavate qua voi, che gli parlaste voi?

U1.\ Bravo

U2.\ Bravo, eh

U1.\ E dice che tu dicesti "vicino" a lui: perché non lo vai a prendere che io gli faccio trovare certi che non ci stanno più a tale parte, così e così

U2.\ Guarda, te lo giuro, te lo giuro...

U1.\ Poi...

U2.\ Te lo giuro, sui bambini...

U1.\ Madonna...

U2.\ Questo è un infame, allora

U1.\ Senti un poco, no, ammesso il caso che volevi fare questo, lo dicevi a quello?

U2.\ Mannaggia la...

U1.\ Questo...

U2.\ Senti un poco, all'unico che non glielo avrei detto è lui, ma io lo conosco da "creaturo", a quello là, meglio di me non lo potete conoscere...

U1.\ Poi, aspetta...

U2.\ Io lo conosco da bambino

U1.\ Poi c'è un'altra cosa...

U2.\ Perché vi siete fatti coinvolgere da questo scemo?

U1.\ Ma chi si è fatto coinvolgere?! Io mi sono acceso soltanto quando ho sentito - inc.-

U2.\ Io ho finito tutti i soldi, mi hai fatto finire cinquantamila lire qua, vedi!

U1.\ Poi, sentendo tutte queste cose qua, poi dice che tu facesti tutti i passaporti, "cose", ai bambini, a tua moglie, che dicesti adesso vedo di "accocchiare" quanto più posso "accocchiare e cose"...

U2.\ Eh

U1.\ E me ne devo andare fuori...

U2.\ Eh

U1.\ Là, in Sud America "e cose"...

U2.\ Eh

U1.\ Adesso dissi: "mannaggia la Madonna", ma che sta succedendo qua?

U2.\ Eh

U1.\ Ma perché si sta facendo tutto... succede tutto questo... noi tre cani siamo, no, quindi io già lo sapevo, no, da parecchio tempo, no, queste cose...

U2.\ E tu di queste cose qua perché non ne hai parlato a me? Che tu mi sai a me...

U1.\ No...

U2.\ E sai pure a lui!

U1.\ Ora, questo fatto qua, no... che io mi sono preso collera perché

vado da... a Sant'Antimo "e cose", dice: vedete che questo qua, che saresti tu, dice, sta facendo di tutto per vedere come si deve fare per parlare con te, per acchiapparti, per farti e tutto...

U2.\ Eh, mi senti? Questo qua adesso...

U1.\ E "mannaggia la Madonna"...

U2.\ Ma " 'o Nasone", ora.. " 'o lupo", perché con quelli di Sant'Antimo ci sta in contatto " 'o lupo", adesso dietro a tutta questa manovra ha coinvolto pure quelli là, tu questo lo capisci?

U1.\ Ma io lo capisco

U2.\ Ah, ma lo stai capendo adesso però!

U1.\ Perché io mi passo la mano sulla coscienza e dico a livello di trascuratezza, magari io l'ho fatto e non lo nego, ma...

U2.\ Ma la trascuratezza l'ho potuta fare pure io, ma non mi merito questo fatto che - inc.-!

U1.\ La trascuratezza è degli uomini, la trascuratezza è degli

uomini, io penso a livello di sfregio non ne ho fatto nessuno...

U2.\ Ma non - inc.-, io te lo avrei detto!

U1.\ A livello di trascurare, io, per esempio, la trascuratezza io la faccio...

U2.\ Eh

U1.\ Magari avrei detto: ma che "cazzo", io vado là, vado qua, questo non mi dà una lira, così, colì...

U2.\ Adesso stai parlando bene

U1.\ Magari questo qua io l'ho detto ed è vero, io non lo nego questo qua, però, "mannaggia la Madonna", che io avrei detto devo fare e devo dire, no, o a te o a qualcun altro, io questo non l'ho mai detto

U2.\ Eh

U1.\ Me l'hanno detto loro a me, tutti quanti, tutti quelli - inc.- e, "per la Madonna", ma qual è il motivo, io sto qua, fatemi capire voi qual è il motivo, io qua sto, non mi muovo...

U2.\ Eh

U1.\ Fatevi dare voi le spiegazioni, non le voglio sapere neanche io; quello è il discorso che io facevo; " 'Oi Pe'", tu mi sta a dire, no, che questo cane, lì, ha detto che io venivo lì, che io dissi: prendi la pietra, buttala, vai, vai, vai, vai e vai...; allora questo - inc.- di merda qua, no...

P. \ Adesso tu... adesso tu, no, non ti mettere un'altra volta a parlare con quelli là; - inc.- dire fammi parlare un poco, fammi - inc.- un poco!...

U1.\ Ma che ci sta da parlare più?!

P. \ Ah!

U1.\ E forse que... mi senti? Da allora in poi... da allora, da quando seppi questo, io là non ci sono andato più proprio, non ci sono andato, non l'ho sentito; mi chiama... quello che tu chiami il mio compare, mi chiama ogni tanto: ueh, come andiamo? Tutto a posto, tutto a posto, ciao, ciao; punto e basta, niente di particolare

P. \ Va bene, dai

U1.\ Questo è il discorso

P. \ Adesso chiamo un poco a lui, dai...

U1.\ Eh

P. \ Che ho finito i soldi; chiamo un'altra volta a lui?

U1.\ Ueh

P. \ Eh

U1.\ La dobbiamo fare finita o no?

P. \ No, mi senti?

U1.\ Eh

P. \ Non me le devi dire queste cose "vicino" a me perché io se io non la volevo fare finita tu lo sai come la penso...

U1.\ - Inc.-

P. \ Io chiudevo i contatti, a te non ti chiamavo proprio, ti facevo fare pure la brutta figura, lo sai, mentre... mi sono messo a pensare, mi sono detto ma perché mi devo mettere a fare questo?

U1.\ Dobbiamo far ridere soltanto la gente, no!

P. \ E perciò... finiamola e basta, poi non ti preoccupare vengo io dove stai tu, non ti preoccupare! (Ride)

U1.\ Poi l'altro fatto del compagno tuo là, no...

P. \ Eh, ma non ti preoccupare, adesso lo chiamo, non ti preoccupare

U1.\ Non ti preoccupare che non è come pensavi tu o come pensava... non esiste un fatto di questo, non ti preoccupare

P. \ Va bene, dai

U1.\ A posto?

P. \ Adesso lo chiamo, dai, ciao

U1.\ Eh, ciao, ciao.

Dalla cassetta identificata con la dicitura " Vastiano" va segnalata la seguente conversazione tra Quadrano Giuseppe e Caterino Sebastiano:

Telefonata n. 1

U1.\ Pronto?

U2.\ Ueh

U1.\ Ueh, cane di pecora!

U2.\ Ueh, "cacciuttone"!

U1.\ Che c'è?

- A questo punto sono registrati alcuni rumori meccanici; poi:-

U1.\ Che c'è? Stai sempre "incazzato" tu!

U2.\ Io sono "inca..."

- A questo punto è registrato un rumore meccanico; poi:-

U1.\ Eh, a vuoto, dai!

U2.\ Eh, io...

- A questo punto è registrato un rumore meccanico; poi:-

U2.\ Le chiacchiere a vuoto le faccio solo io!

U1.\ No, mi senti?

U2.\ Eh... ma a me pare voi che volete fare i fatti

U1.\ No, nessun fatto, sai cos'è?

U2.\ Eh

U1.\ Che tante cose io te le voglio... te le volevo spiegare dire da vicino, no...

U2.\ Eh... "guaglio'", mi senti?

U1.\ Ma tante... ma tu mi senti?

U2.\ Eh

U1.\ Devi pensare una cosa sola

U2.\ Eh

U1.\ Perché a me mi sono state dette certe cose, no...

U2.\ Eh

U1.\ Una cosa sola devi pensare

U2.\ Eh

U1.\ Che... che di "cazzimma" la gente ne tiene parecchia, no...

U2.\ Eh... ma tu lo sai come sono, io faccio solo "bubà bubà", di

"cazzimma" non ne ho!

U1.\ No! C'è gente che ha parecchia "cazzimma", no

U2.\ Eh, lo so, lo so

U1.\ Però io, no, ne sto... ne sto acquistando più di loro e voglio vedere dove vogliono arrivare

U2.\ Eh... ma tu - inc.-

U1.\ Ma non hanno mai... aspetta, ma non hanno capito, no...

U2.\ Eh

U1.\ Che tu per me sei solo un fratello e basta

U2.\ Mi senti?

U1.\ Questo lo devono capire tutti quanti!

U2.\ Senti un poco...

U1.\ Oh

U2.\ Tu, purtroppo, no...

U1.\ Eh

U2.\ Quando sono successe certe cose grosse, tu stavi carcerato...

U1.\ Eh

U2.\ E quindi tu, le cose... non so ora se ti hanno messo al corrente o non ti hanno messo al corrente...

U1.\ No, a me... mi senti?

U2.\ Eh

U1.\ Mi hanno messo al corrente, però sempre "a non credere"

U2.\ Eh

U1.\ Mi hai capito?

U2.\ Eh, bravo

U1.\ Io voglio arrivare sempre dove devo arrivare io!

U2.\ Eh, ma senti...

U1.\ Perché voglio arrivare a capire il punto dove sta

U2.\ E ora te lo spiego io il punto

U1.\ Eh

U2.\ Sentimi bene però

U1.\ Eh

U2.\ Quando tu eri carcerato è successo un "guaione" lì, no? Lo sai, no?

U1.\ Eh

U2.\ - Inc.-, quelli lì te l'hanno detto il fatto com'è andato e come non è andato, è giusto?

U1.\ Eh

U2.\ Ah; ora sentimi bene, sentimi bene...

U1.\ Sì, vai

U2.\ Quelli lì, no, in tutto volevano la morte mia

U1.\ Eh

U2.\ Ma fin quando tu stavi carcerato, io mi guardavo

U1.\ Eh

U2.\ Mi guardavo da quelli lì

U1.\ Eh

U2.\ Quando sei uscito tu...

U1.\ Eh

U2.\ Purtroppo io non mi sono guardato più, devo dire purtroppo, perché? Perché pensavo che tenevo veramente un fratello; dicevo: perché poi questi prima di fare una cosa lo devono dire a questo qua

U1.\ Eh

U2.\ E questo quando lo fa fare?

U1.\ Eh...

U2.\ Mai!

U1.\ Ecco! E lì voglio farti arrivare a te

U2.\ E lì io ho "allascato" un poco e non ci ho pensato più

U1.\ No, ma tu lì dovevi arrivare... lì non dovevi "allascare" a me, perché tante e tante cose io le potevo capire!

U2.\ Ma senti...

U1.\ Io l'ho capito

U2. \ Che ora io e te ci "sparliamo" al telefono...

U1.\ Ma io e te...

U2.\ Che io ti "forbiceo" a te, che tu mi "forbicei" a me, io ti... sono fesserie

U1.\ Ma questo qua sì

U2.\ Ma io, no, non ho mai detto e non mi sono mai permesso di dire: facciamo male a "Vastiano"...

U1.\ Ma questo è vero!

U2.\ O facciamo male a Santoro o facciamo male...

U1.\ Ma questo...

U2.\ Che poi Santoro mi dice al telefono: tu là, tre anni fa... non esiste, per tutto l'oro del mondo...! Perché se io "butto la scusa", no, la butto, non me ne importa che sono scuse, però io non ti ho detto mai e neanche vicino a tuo nipote, e tu lo sai!

U1.\ Mi senti?

U2.\ Neanche vicino a tuo nipote, mai...

U1.\ Mi senti? Stammi a sentire

U2.\ Eh

U1.\ A me possono dire tutto quello che vogliono, no...

U2.\ Eh

U1.\ Che mi hanno detto pure che tu di me non hai mai parlato male, no...

U2.\ Ma non esi... ma senti un poco, ma posso dire: quel cane, quel questo, que...; ma al di fuori di questo che...

U1.\ Io una una...

U2.\ Non ne ho da dire!

U1.\ Di una parola sola mi sono "incazzato", no...

U2.\ Eh

U1.\ Mi sono "incazzato" perché mi dovevo "incazzare" per forza e tu lo sai, no?

U2.\ Eh

U1.\ Quando dalla tua bocca è uscita la parola: quel "cecato"

U2.\ Uh..., lo dico sempre!

U1.\ No...

U2.\ Lo dicono tutti, lo dicono! Ma io non sapevo che ti "incazzavi" se no io non la pronunciavo proprio questa parola!

U1.\ Su questa cosa... mi senti? Su questa cosa qua... io non sono nato così, no...

U2.\ Eh, lo so, lo so che... devi ringraziare a "Ciccio" Shiavone, eh;

(ride)

U1.\ Eh, ma io...

U2.\ Devi dire: grazie "Ciccio"! Hai capito? E stai a posto!

U1.\ No... ma mi senti? Io mi "incazzo" su queste cose, però altre cose che io volevo spiegarti da vicino, no...

U2.\ Eh

U1.\ Mi senti? E'perché voglio vedere, no, dove vogliono arrivare tutti quanti

U2.\ Senti una cosa...

U1.\ Eh

U2.\ Allora ora sai... ora te lo spiego io, sentimi bene però

U1.\ Eh

U2.\ Però io ho anche paura di spiegartelo

U1.\ Eh

U2.\ Ho anche paura perché tu dopo lo dici

U1.\ Io?

U2.\ Eh

U1.\ Io...

U2.\ Lo dici a Santoro, lo dici a questo, lo dici a quello...

U1.\ A chi lo devo dire io, scusa? Io non ho da dire niente a nessuno

U2.\ Lo dici a Santoro, lo dici a " 'o lupo"; sentimi bene

U1.\ Se... sì, vai, vai!

U2.\ E allora ora te lo spiego io

U1.\ Sì

U2.\ Siccome io sono accusato di un guaio che tu sai bene... te l'hanno detto che questo guaio non l'ho fatto io, no?

U1.\ No, io so bene che tu non c'entri proprio!

U2.\ Ah, bravo!

U1.\ Ma questo l'ho sempre detto io

U2.\ Ah; e allora chi mi vuole uccidere a me?

U1.\ A te?

U2.\ Quelli che c'entrano vogliono uccidere a me; hai capito che mi vogliono uccidere, no? Perché una volta morto io il guaio si risolve per loro! Quel "piecoro" di " 'o Nasone" perciò mi vuole uccidere a me! Santoro, il povero disgraziato, da una parte non c'entra neanche lui, però si è fatto coinvolgere

U1.\ Ma... no, ma mi senti?

U2.\ Hai capito?

U1.\ Io su tutti i discorsi...

U2.\ Ah!

U1.\ Mi senti? Io su tutti i discorsi, no, sono stato presente e quello che è un uomo di merda veramente ...

U2.\ Eh

U1.\ Lo sai già chi è

U2.\ Eh, è " 'o Nasone"

U1.\ Lo tieni lì

U2.\ Ah!

U1.\ Ah; ora sentimi ...

U2.\ Però è " 'o lupo", però, che lo spinge da dietro a quello! Quello "infuma" a quello e quello "infuma" a quell'altro!

U1.\ Sì, ma tutto ...

U2.\ Hai capito?

U1.\ Sì, ma tutto quello che tu mi dici ...

U2.\ Eh

U1.\ Però io... non è il fatto che tu dici e io non dico, io non dico niente, però io voglio vedere dove vogliono arrivare tutti quanti

U2.\ Ma te l'ho de... te lo sto dicendo io dove vogliono arrivare! Vogliono la morte mia perché dopo loro stanno tranquilli! Hai capito? Così credono loro!

U1.\ Loro lo credono!

U2.\ Ah

U1.\ Però voglio dirti una cosa, no...

U2.\ Eh

U1.\ Tu non è che dici così, credevo che tenevo un fratello; no, tu lo tieni un fratello!

U2.\ Mi senti? Mi senti? Io non ce l'ho con te, sai perché?

U1.\ Eh

U2.\ Perché tu in mezzo a questa storia tu non c'entri, perché stavi carcerato, perciò non... tu ti sei fatto coinvolgere come un fesso!

U1.\ No!

U2.\ Come lo scemo ti fai fatto coinvolgere!

U1.\ Io non mi sono fatto coinvolgere per niente, perché a me... mi senti o no? A me se dicono così: dobbiamo andare da Peppe, no...

U2.\ Eh

U1.\ Dico: andiamoci, voglio vedere dove vogliamo arrivare

U2.\ Eh

U1.\ Io ci vengo da te...

U2.\ Eh

U1.\ Però al momento opportuno io devo solo riderti in faccia a te!

U2.\ Guarda che...

U1.\ E quegli altri là me li devo portare io perché...

U2.\ Non si prende neanche più i soldi questo "cazzo" di telefono! Dai, dici!

U1.\ Hai capito o no?

U2.\ Mi senti?

U1.\ Eh

U2.\ Tu hai detto così, no, che il " 'o Nasone"... mi senti?

U1.\ Eh

U2.\ " 'O Nasone" diceva: pure la moglie, pure la moglie; diceva così " 'o Nasone"?

U1.\ Chi?

U2.\ " 'O Nasone"

U1.\ No, ma queste sono cose... mi senti?

U2.\ Eh

U1.\ No... no, non diceva così, non è vero

U2.\ Eh, e come diceva? Facciamo scappare solo le creature?

U1.\ No, no, no, eh... dai, sono cose queste qua che è meglio che non ne parliamo proprio, eh... perché io... mi senti?

U2.\ Eh

U1.\ Sé " 'o Nasone" te l'ha raccontato, no...

U2.\ No, a me non l'ha raccontato!

U1.\ Ma senti, chi te l'ha raccontato, raccontato...

U2.\ Eh

U1.\ Se te l'ha raccontato te lo deve raccontare di preciso

U2.\ Eh

U1.\ Perché noi ce ne siamo venuti e lui e qualcun altro ha fatto quello che ha... non lo so

U2.\ Eh

U1.\ Però lui... se ti hanno detto che c'ero anche io, ti hanno detto una "cazzata"

U2.\ Eh

U1.\ Te l'hanno detto o no che c'ero anche io?

U2.\ Eh, c'eri pure tu

U1.\ E allora ti hanno detto una "cazzata"

U2.\ Eh

U1.\ E te lo giuri sui morti che ho che io non c'ero!

U2.\ E com'è ora questo fatto?

U1.\ E ti hanno detto una "cazzata", io... tu lo sai, no, ti ho giurato sui morti

U2.\ "Mannaggia la madosca", questo telefono non prende più i soldi; questo ora si stacca... dopo ti richiamo, vai, dai

U1.\ Hai capito o no?

U2.\ Eh

U1.\ Ti hanno detto una "cazzata", perché se ti... e, e... ti devono dire la verità

U2.\ Eh

U1.\ Hai capito? E perché...

U2.\ A me così mi hanno detto

U1.\ A me è stato fatto un discorso... hai capito?

U2.\ Eh

U1.\ E allora ti hanno detto tutte "cazzate"

U2.\ Boh!

U1.\ Oh! Mi senti? Io e te, no, ci possiamo scannare quando vogliamo, però non si deve mai mettere un'altra persona in mezzo!

U2.\ Oeh, questo ora si stacca, dopo ti richiamo

U1.\ Eh, dai

U2.\ Sono finiti i soldi, dai

U1.\ Eh

U2.\ Ti richiamo, dai

U1.\ Va bene, dai

U2.\ Ciao

U1.\ Ciao.

Il regime sanzionatorio

Il De Falco per le argomentazioni sopra svolte va ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi A, B, C, D ed E del decreto che

dispone il rinvio a giudizio: tutte le ipotesi criminose risultano correttamente qualificate.

Ricorrono, altresì, i presupposti che configurano le contestate aggravanti:

la premeditazione nel caso di specie va ricollegata alla qualità di mandante che il De Falco ha assunto nella determinazione dell'omicidio per cui è causa: "allorché il soggetto agente delibera di non uccidere personalmente, ma ne affida l'incarico ad altri, ricorre sempre la circostanza aggravante della premeditazione, salvi i casi eccezionali da provarsi dall'imputato, in cui colui che ha dato l'incarico diventi oscillante quanto alle determinazioni o addirittura lo revochi" (cfr. Cass. pen 21.10.1988, Colombo).

Il De Falco non solo non ha provato alcuna circostanza in suo favore tale da elidere nei suoi effetti l'aggravante in esame, avendo costantemente dichiarato la sua estraneità ai fatti, ma dall'espletata istruttoria dibattimentale è emersa la risoluzione con la quale è stato impartito l'ordine di morte. Egli infatti ha imposto l'uccisione di Don Diana nonostante l'iniziale resistenza manifestatagli da coloro che dovevano alla stessa dare esecuzione; in tal modo dimostrando la ferma risoluzione di perpetrare l'omicidio.

I motivi abbietti emergono con tutta evidenza nel caso in esame se si considera che veniva ucciso un sacerdote all'interno della chiesa in cui prestava il suo ministero ed in prossimità del momento in cui avrebbe dovuto essere celebrata la messa di prima mattina: circostanza che ha comportato che il fatto delittuoso sia stato perpetrato quando all'interno della chiesa erano presenti dei fedeli ed ha immediatamente suscitato un sentimento di ribrezzo e di ripugnanza nei confronti di coloro che avevano commesso tale efferrato crimine.

La risonanza che a tutti i livelli ha avuto, poi, nella pubblica opinione l'uccisione del sacerdote sottolinea ulteriormente che si è trattato di un fatto che ha inciso profondamente sul comune senso morale e sulla sensibilità della collettività.

Ricorre, altresì, l'aggravante di cui all' 112 n. 1 in considerazione del numero delle persone che con diversa incidenza causale hanno contribuito alla realizzazione dell'omicidio.

Sussiste, infine, l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/91, contestata in relazione al reato di porto e detenzione di armi, in quanto l'omicidio in questione alla cui realizzazione è stato finalizzato l'uso delle armi, è stato compiuto con metodo

camorristico ed il fatto che tramite esso sia stato realizzato un'ipotesi di vendetta, lungi dall'escludere l'aggravante in esame, la corrobora ulteriormente se si considera che il De Falco ha in tal modo inteso vendicare un affronto fatto alla sua famiglia.

Va premesso che non si procede nei confronti del De Falco in ordine ai reati di cui ai capi D ed E, in quanto trattandosi di reati contravvenzionali, il relativo periodo di prescrizione previsto dall'art. 157 C.P. è decorso senza che sia intervenuta pronuncia giudiziale definitiva.

Gli stessi devono ritenersi conseguentemente estinti per intervenuta prescrizione.

I reati di cui ai capi A, B) e C), ritenuto più grave quello sub A), vanno unificati sotto il vincolo della continuazione essendo espressione del medesimo disegno criminoso.

Quanto alla pena tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P. la stessa va determinata in quella dell'ergastolo per il reato di omicidio aggravato; la pena per i reati di porto e detenzione di armi, che vanno posti in continuazione con il reato sub A) va determinata in anni due.

Ai sensi dell'art. 72 c.p.p.la pena complessiva da irrogare è quella

dell'ergastolo.

A tale pena va condannato il De Falco, oltre al pagamento delle spese processuali ed a quelle di sofferta custodia cautelare.

In applicazione degli art. 28, 29 e 32 C.P il De Falco va dichiarato interdetto dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena e decaduto dalla potestà genitoriale.

Ai sensi dell'art. 36 C.P. va ordinata la pubblicazione della sentenza secondo le modalità e nei luoghi indicati in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 240 c.p.p. va disposta la confisca di quanto è in giudiziale sequestro.

Va, infine, accolta la domanda di risarcimento dei danni proposta da Emilio Diana essendo evidente quantomeno il danno morale che la parte civile ha subito a seguito dell'uccisione del fratello, da liquidarsi in separata sede, così come richiesto.

A titolo di provvisionale, per la precisata tipologia di danno, va liquidata la somma di euro 20.000,00.

Il De Falco va condannato al pagamento della provvisionale nonché al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo in favore della costituita parte civile.

In base al disposto di cui all'art. 544, comma 3, c.p.p. si fissa in

giorni 90 il termine per il deposito della sentenza ed in base all'art. 304, comma 1 lett. c, durante tale periodo vanno sospesi i termini di durata massima della custodia cautelare.

P.Q.M.

La Corte di Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione

Letti gli art. 533 e 535 c.p.p. dichiara De Falco Nunzio colpevole dei reati di cui ai capi A, B e C del decreto che dispone il rinvio a giudizio, ed unificati gli stessi dal vincolo della continuazione e ritenuto più grave quello sub capo A), lo condanna alla pena dell'ergastolo nonché al pagamento delle spese processuali e di quelle relative alla sofferta custodia cautelare.

Letto l'art.531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti del De Falco in ordine ai reati di cui ai capi D ed E del decreto che dispone il rinvio a giudizio per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.

Letti gli art. 28, 29 e 32 c.p., dichiara il de Falco interdetto in perpetuo dai pubblici uffici nonché in stato di interdizione legale e decaduto dalla potestà genitoriale.

Letto l'art.36 c.p., ordina che la presente sentenza sia pubblicata,

mediante affissione, nel comune di S. Maria Capua Vetere, di Casal di Principe ed in quello dell'ultima residenza del De Falco e che sia pubblicata, inoltre, per una sola volta e per estratto, a spese del condannato, sul giornale "Il Mattino".

Letto l'art.240 c.p.p. ordina la confisca delle munizioni e di quanto altro in sequestro.

Letti gli art. 539 e 540 c.p.p., condanna, altresì, il De Falco al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile Diana Emilio nonché alla rifusione delle spese processuali in favore di questi che liquida in euro 760,00 di cui euro 700,00 per onorario, oltre IVA e Cpa come per legge.

Condanna, infine, il De Falco al pagamento di una provvisionale che determina in euro 20.000,00 in favore della costituita parte civile.

Letti gli art. 544 comma 3, e 304 comma 1 lett.c) c.p.p. fissa il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza e dispone la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare durante la pendenza del medesimo.

S. Maria Capua Vetere, 23.1.2003

IL CANCELLIERE
Egidio DE NICOLA

Il Presidente estensore

UFFICIO AFFARI SPECIALI

Copia conforme all'originale

a richiesta di ufficio uso registrazione

S. Maria C. V. 27 MAG. 2003

Il Collaboratore di Cancelleria

TRIBUNALE DI S. MARIA C. V.

AGENZIA DELLE ENTRATE * S. MARIA CAPUA VETERE *

109T 600,00

456T 857,00

964T 4,00

TOT. 1461,00

Agenzia delle Entrate

Ufficio di S. Maria Capua Vetere

Registrato il 29 MAG. 2003

Prenotate € 1461,00

All'art. 153 mod. 9 153

IL DIRIGENTE

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

COMUNE DI S. MARIA C. V.

bollato al 457/2

Il Cancelliere

[illegible]

Proposto appello in data 11.7.03 dal dif. avv. Pecorella

De Nicola

Atti trasmessi a Napoli + appello in data 1-8-03 —

De Nicola

TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.
Cancelleria Archivio
Copia conforme all'originale
S. Maria C. V., li 31/1/24
...iario Giudiziario
...Andreana Tesone

PAGINA BIANCA

Reg. Apertura delle Carte

REP 217
CRON. 217

N.6534/94 R.G. NOTIZIE REATO
N. 79/03 R.G.

N. 71/07 SENTENZA

SENTENZA IRREVOC. IL
1-12-2010

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno 2007 il giorno 27 del mese di novembre in Napoli la II^ sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli, composta dai signori:

1. Dr. FRANCESCO LUPO	**Presidente**
2. " ALFONSO BARBARANO	**Consigliere**
3. Sig. IACOCCA ROSALIA	
4. " PESAPANE GIACOMINA	
5. " LAMANNA ELISABETTA	**Giudici Popolari**
6. " ZULLA FRANCO	
7. " MACALUSO PATRIZIA	
8. " IMPROTA SILVANA	

Con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Dr. Gerardo Arcese, Sostituto Procuratore Generale e con l'assistenza del Cancelliere Maurizio Magrì ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nella causa in grado di appello

CONTRO

DE FALCO NUNZIO, n. 19.3.50 a Casal di Principe
Detenuto x altro – assente per rinunzia

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

Appellante l'imputato avverso la sentenza emessa in data 23.1.03 dalla Corte di Assise di S. Maria C. Vetere con la quale veniva condannato alla pena dell'ergastolo – Interdizione perpetua dai PP.UU. e legale – Decadenza potestà genitore – Pubblicazione sentenza sul quotidiano "IL MATTINO" – Affissione sentenza nei comuni di S. Maria C. Vetere, Casal di Principe ed in quello dell'ultima residenza

come colpevole di

1) del delitto p. e p. dagli artt. 575 – 577 co. 3 e 4 (61 n. 1) – 112 n. 1 c. p. perché in concorso con Piacenti Francesco, Santoro Mario, Della Medaglia Giuseppe, Verde Francesco e Quadrano Giuseppe (questi ultimi giudicati separatamente) e con Quadrano Armando e Ciccarelli Giovanni (deceduti), in numero superiore a cinque persone, esplodendo da distanza ravvicinata ed in rapida successione, piu'colpi di arma da fuoco all'indirizzo di Giuseppe DIANA, parroco della Chiesa di San Nicola di Bari che veniva attinto al volto e, comunque, in parti vitali del corpo, ne cagionavano la morte commettendo il fatto con premeditazione essendo trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra la decisione e la esecuzione dell'omicidio nonché per motivi abietti, avendo agito, peraltro, all'interno della citata Chiesa e, quindi, con perversità tale da suscitare profonda ripugnanza al comune senso di moralità e umanità ed essendo l'azione delittuosa maturata nell'ambito dello scontro fra gruppi camorristici contrapposti anche per il predominio sul territorio ed il controllo delle illecite attività e, quindi, al fine di agevolare l'attività del sodalizio criminale di appartenenza

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

B) del delitto p. e p. dagli artt. 10 e 14 L. 14.10.1974 n.497 – 11 n. 1 c.p. per avere in concorso con Piacenti Francesco, Santor Mario, Della Medaglia Giuseppe, Verde Vincenzo e Quadran Giuseppe (questi ultimi giudicati separatamente) e co Quadrano Armando e Ciccarelli Giovanni (deceduti), i numero superiore a cinque persone, illegalmente detenuto du pistole cal. 7,65 ed una pistola cal. 9x21.

C) del delitto p. e p. dagli artt. 12 e 14 L. 14.10.1974 n. 497 – 6 n.2 – 112 n.1 c.p. per avere in concorso con Piacenti Francesco Santoro Mario, Della Medaglia Giuseppe, Verde Vincenzo Quadrano Giuseppe (questi ultimi giudicati separatamente) con Quadrano Armando e Ciccarelli Giovanni (deceduti), ir numero superiore a cinque persone, al fine di eseguire il reato d cui al capo A) della rubrica, illegalmente portato due pistole cal 7,65 ed una pistola cal. 9x21 in luogo pubblico.

Con l'aggravante, altresì, di cui all'art. 7 D.L. 13.5.1991 n.1 conv. in Legge 12.7.1991 n.203, per i delitti ai capi B) e C) de rubrica, per aver commesso i fatti avvalendosi delle condizioni assoggettamento e di omertà di cui all'art. 416 bis c.p. e, comunque, al fine di agevolare l'attività dell'associazio camorrista di cui gli indagati facevano parte.

In Cal di Principe il 19.3.1994.

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale a carico DE FALCO Nunzio.

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pronunciata in data 23-1-2003 la Corte di Assise di S. Maria Capua Vetere aveva dichiarato De Falco Nunzio colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A), B) e C) della rubrica (omicidio volontario aggravato, in concorso, di Diana Giuseppe, e reati connessi; fatti commessi in Casal di Principe il 19-3-1994) e lo aveva condannato, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena dell'ergastolo, oltre alle conseguenti statuizioni in tema di condanna alle spese processuali e di custodia cautelare, di applicazione delle pene accessorie previste dalla legge e di confisca; aveva assolto il De Falco dai reato a lui ascritti ai capi D) ed F) perché estinti per intervenuta prescrizione.

In data 19-3-1994, don Giuseppe Diana, parroco della Chiesa di san Nicola di Bari, in Casal di Principe, mentre si trovava all'interno del predetto luogo di culto e si accingeva a celebrare la messa mattutina delle 7,30, era stato attinto da numerosi colpi di arma da fuoco (che, sulla base dei reperti balistici e dei rilievi autoptici, si era accertato essere una pistola 7,65 Browing Beretta).

A seguito di individuazione fotografica, i testimoni oculari Di Meo Augusto e Iainuese Agostino avevano individuato lo sparatore in Quadrano Giuseppe, nei cui confronti era stata emessa ordinanza cautelare.

Era emerso che l'omicidio del sacerdote poteva inquadrarsi nell'ambito della faida tra il clan c.d. dei "casalesi", capeggiato da Francesco Schiavone, "Sandokan", e Francesco Bidognetti, e quello riconducibile alla famiglia De Falco, facente capo a De Falco Nunzio, a Quadrano Giuseppe, e ad altri gruppi, anche in considerazione del fatto che, poco tempo prima dell'uccisione di don Diana, erano stati uccisi Guarino Valentino, ritenuto appartenente al clan dei Casalesi, e Cecora Gilberto e Armando Piazza, parenti del Quadrano e legati alla loro organizzazione criminale.

Don Diana era risultato legato alla famiglia Schiavone da rapporti di affinità, avendo il fratello Emilio Diana sposato Schiavone Alfonsina, figlia del cugino del padre di Schiavone Francesco, "Sandokan", ed avendo la sorella, Marisa Diana, sposato Zara Antonio, figlio del figliastro di Schiavone Giovanni, zio di Schiavone Carmine, pure elemento di spicco della criminalità organizzata di Casal di Principe.

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

L'ipotesi investigativa circa un collegamento tra il sacerdote e il clan dei "casalesi" era ulteriormente suffragata dalla circostanza che don Diana non aveva officiato in chiesa il rito funebre del Cecora, tenendo un comportamento del tutto diverso da quello assunto per il funerale del Guarino. Il sacrestano Iainutse aveva riferito di aver assistito, la mattina del giorno precedente all'omicidio, ad una discussione tra il figlio del Cecora e il parroco, a seguito della quale quest'ultimo gli aveva detto che i funerali di esso Cecora non si sarebbero svolti in chiesa.

In sostanza, si era ipotizzato che l'omicidio del sacerdote fosse una ritorsione del gruppo Quadrano agli omicidi dello zio e del cognato, tenuto conto dei rapporti di parentela -di cui si è detto- di don Diana con la famiglia Schiavone, e della circostanza che il cugino del parroco, Diana Giuseppe, era un elemento di spicco dei "casalesi".

La pista dell'omicidio passionale, pure inizialmente adombrata, era stata immediatamente abbandonata, non avendo trovato tale ipotesi investigativa alcun elemento di obiettivo riscontro.

Le indagini per la cattura del Quadrano, rifugiatosi in Spagna, avevano consentito di accertare che il latitante riceveva aiuti e appoggi logistici da Francesco Piacenti. Il Piacenti, tra l'altro, era stato incaricato di prelevare la moglie del latitante in Francia e di accompagnarla in Spagna. La polizia francese, intervenendo intempestivamente, aveva fermato e identificato il Piacenti. Successivamente, individuato il luogo in cui il Quadrano si nascondeva in compagnia del Piacenti, il latitante era sfuggito alla cattura, essendosi il Piacenti reso conto di essere stato pedinato ed avendo la Polizia spagnola deciso di non intervenire, per non pregiudicare altre investigazioni, aventi ad oggetto un traffico di stupefacenti capeggiato da De Falco Nunzio.

L'ispettore capo della Polstato, Antimo Argenziano aveva riferito (udienza 13-7-2001, fll.11 e ss. del verbale stenotipico) di aver lasciato il suo recapito telefonico a De Falco Mario, fratello di Nunzio, il quale si era mostrato particolarmente provato per l'uccisione del sacerdote e si era impegnato a riferire qualsiasi notizia utile alle indagini. Il giorno successivo era pervenuta al suo ufficio una telefonata di De Falco Nunzio, il quale aveva rappresentato che solo lui -e non i suoi familiari- poteva fornire elementi utili alle indagini. In data 25 maggio 1994 si era svolto il colloquio investigativo tra l'Argenziano, il vice questore Fortunato e il De Falco, diretto a sondare la volontà collaborativa del De Falco. Il De Falco

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

era stato raggiunto da Santoro Mario e Piacenti Francesco e, alle rimostranze degli investigatori, aveva fatto presente che una scelta così importante, quale quella della collaborazione, doveva essere portata a conoscenza dei suoi amici. Successivamente, sempre alla presenza del Santoro e del Piacenti, il De Falco, commentando l'omicidio di don Diana, aveva affermato che, stante i rapporti tra il parroco e il fratello Mario, doveva escludersi qualsiasi responsabilità del Quadrano, gli autori del fatto dovendosi ricercare nel gruppo Schiavone. Il dott. Fortunato aveva ricordato che il De Falco aveva sottolineato di aver convocato il Santoro e il Piacenti proprio perché assistessero al colloquio. Tutti avevano, con insistenza, cercato di allontanare dal Quadrano i sospetti dell'omicidio del parroco.

Una significativa svolta alle indagini era stata determinata dalla collaborazione di Giuseppe Quadrano.

Il Quadrano, esaminato in sede di incidente probatorio richiesto dalla difesa di De Falco Nunzio e, poi, in dibattimento (udienza del 3-5-2002), aveva riferito che dal 1979-1980 aveva militato nel clan facente capo ad Antonio Bardellino; dopo la morte di questi aveva fatto parte del clan del casalesi, fino al 1992, allorché aveva formato un gruppo autonomo, con De Falco Nunzio, Caterino Sebastiano ed altri. La scissione era stata conseguenza dell'omicidio di Vincenzo De Falco, decretato -secondo quanto appreso dallo stesso De Falco Nunzio e da De Simone Dario- da Schiavone Francesco e da Bidognetti Francesco ed eseguito da Schiavone Walter. La causale dell'omicidio era da individuarsi nella uccisione di Alberto Beneduce -particolarmente vicino a Schiavone Francesco- e di tale Miraglia, voluta da De Falco Vincenzo. A seguito della scissione vi erano state uccisioni di appartenenti ad entrambi i clan, fino alla morte di Cecora Gilberto e Piazza Armando, rispettivamente, zio (il Cecora) e cognato (il Piazza) del dichiarante. Il Quadrano avrebbe voluto vendicarsi, uccidendo Schiavone Aldo, ma il De Falco, con il quale era in continuo contatto telefonico, gli aveva detto di attendere le indicazioni che gli avrebbe trasmesso tramite Francesco Piacenti. Questi, dopo un breve viaggio in Spagna, gli aveva comunicato che occorreva uccidere don Diana. In particolare, il Piacenti aveva detto che si doveva uccidere il parroco della chiesa di S. Nicola da Bari che diceva messa la mattina alle 7,00-7,30. Non condividendo tale decisione e non essendo stato in grado il Piacenti di chiarirne le ragioni, il Quadrano aveva contattato il De Falco,

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

il quale però gli aveva detto che era una cosa che si doveva fare e che successivamente gli avrebbe spiegato. Di fronte alle perplessità del Quadrano, l'interlocutore aveva aggiunto che lui doveva limitarsi a fornire appoggio logistico, perché se la sarebbero vista il Piacenti e il Santoro. Nella fase organizzativa il Piacenti aveva prospettato di essere conosciutissimo nella zona, per cui si era deciso di affiancare al Santoro, Della Medaglia Giuseppe, al quale sarebbe stato sufficiente dire che trattava di un "piacere" da fare ad esso Quadrano. Come previsto, il Della Medaglia aveva immediatamente accettato. L'appuntamento era stato fissato per il mattino successivo presso l'abitazione del dichiarante, presso la quale era stato convocato anche Ciccarelli Giovanni, persona di fiducia, utilizzato per piccoli servizi. Peraltro, la mattina successiva il Della Medaglia non si era presentato, mandando, in sua vece, Verde Vincenzo. Il Santoro aveva fatto intendere di non fidarsi delle capacità di killer del Verde, per cui il dichiarante, dapprima aveva sondato tale Gaglione Nicola, il quale si era rifiutato di ammazzare un sacerdote, e poi aveva mandato a chiamare il fratello Armando. Quadrano Armando era stato prelevato dalla moglie del dichiarante. Santoro, Verde e Quadrano Armando erano partiti da Carinaro alle 6,45 e Armando era rientrato poco prima delle 7,30. I colpi contro il sacerdote erano stati esplosi dal Verde che aveva utilizzato l'arma in suo possesso, Successivamente il Della Medaglia gli aveva assicurato che l'arma era stata gettata in un pozzo. La ragione dell'uccisione del prete gli era stata rivelata da De Falco Nunzio che aveva raggiunto in Spagna dieci-quindici giorni dopo l'omicidio. Il De Falco gli aveva raccontato che, avendo il sacerdote ricevuto in custodia una partita di armi acquistata da Bidognetti Francesco e da De Falco Vincenzo, dopo la morte di quest'ultimo, l'aveva restituita agli Schiavone. Con l'omicidio si era raggiunto anche l'obiettivo di attuare una vendetta trasversale contro gli Schiavone, essendo il sacerdote parente di Schiavone Francesco, cugino di Schiavone Francesco, "Sandokan". Nell'interrogatorio dibattimentale il Quadrano aveva precisato che era particolarmente legato a De Falco Vincenzo e al cugino di questi, Piacente Francesco; che i rapporti con il fratello Nunzio era stati meno intensi, in quanto questi fin dagli anni '70 si era trasferito a Como, facendosi vedere sempre più raramente a Casale; che tra l''88 e il 91 Nunzio De Falco si era trasferito in Spagna; che Vincenzo De Falco rivestiva un ruolo apicale nel clan dei Casalesi; Nunzio era un affiliato particolarmente addentro al sodalizio, mentre

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

gli altri fratelli, Mario e Antonio, avevano avuto un ruolo del tutto marginale; che dal giugno al settembre 1992 gli aveva fatto pervenire delle armi ed aveva fatto rientrare dalla Spagna il Piacenti, per aiutarlo nella guerra con i Casalesi; che nel 1993 aveva accettato di ricevere qualche carico di cocaina; che, dopo la scissione, la lotta con i "casalesi" era stata caratterizzata da omicidi di affiliati ad entrambe le bande, culminati con gli omicidi di Guarino Valentino, legato ai Casalesi e responsabile di aver insidiato la sorella Elena; al quale gli avversari avevano risposto, in data 16-3-94 con l'omicidio di Cecora Gilberto, zio del dichiarante, e il 18-3-94 con quello di Piazza Armando, marito di Quadrano Elena. Nel prosieguo dell'esame aveva ricostruito l'organizzazione dell'agguato a don Diana negli stessi termini riferiti in sede di incidente probatorio. Secondo la sentenza impugnata, gli unici elementi di novità erano costituiti dalla circostanza che la scelta di individuare il Verde come sparatore sarebbe stata determinata dal fatto che il fratello Armando si era mostrato non deciso, nonché dalla indicazione dell'autovettura utilizzata dal commando, una Fiat Uno di colore rosso, di provenienza illecita, portata dal Santoro. In ordine al movente aveva ribadito che inizialmente, al fine di vendicare la morte del Cecora aveva pensato di uccidere Schiavone Aldo, fratello di Alfonso, già in precedenza ucciso, così da pareggiare con la morte di due fratelli, quella dei suoi due zii; che il Piacenti, portandogli l'indicazione del De Falco di uccidere il parroco non gli aveva fornito alcuna spiegazione di una scelta che appariva anomala; che lo stesso De Falco, interpellato telefonicamente, non aveva inteso fornire alcun chiarimento; che solo durante la comune permanenza in Spagna, il De Falco gli aveva raccontato la vicenda delle armi affidate a don Diana dal fratello e poi restituite a Schiavone Walter.

La Corte di primo grado aveva ritenuto totalmente attendibile le dichiarazioni del Quadrano, anche nella parte in cui aveva escluso di aver fatto parte del commando omicida (e ciò nonostante che, come si è detto, due testimoni oculari avessero affermato di aver riconosciuto lo sparatore proprio nella foto segnaletica di esso Quadrano) e sebbene nelle iniziali dichiarazioni non avesse indicato tutti i partecipi all'azione di sangue e di alcuni (ad esempio, il Piacenti) avesse parlato come di esecutori materiali, correggendosi nei successivi interrogatori.

Quanto al contrasto tra le dichiarazioni del Quadrano e quelle dei testimoni oculari, la Corte, esaminate le modalità attraverso le quali i testi erano giunti alla i-

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

dentificazione dello sparatore e del comportamento tenuto in udienza (lo lainuese, in un primo tempo, aveva riconosciuto il Quadrano in termini dubitativi; successivamente, esaminando una foto scattata lo stesso giorno dei fatti, si era espresso in termini di certezza; peraltro si era rifiutato di effettuare un formale atto di ricognizione e, in dibattimento, si era costantemente rifiutato di rispondere alle domande delle parti, trincerandosi dietro reiterati "non ricordo"; il De Meo, fotografo professionista, pur affermando di aver riconosciuto il killer nella foto segnaletica del Quadrano aveva ammesso di non aver visto in volto lo sparatore e di averlo individuato dalla foggia dei capelli, lunghi e un po' ondulati, particolare che aveva potuto condizionare sia l'individuazione, sia la successiva ricognizione), era giunta alla conclusione che detti atti di individuazione non sembravano possedere una valenza dimostrativa particolarmente elevata. In ogni caso, essi erano contrastati, oltre che dalle dichiarazioni del collaboratore, da quelle del fratello Armando, il quale aveva riferito -con un racconto, che la Corte aveva ritenuto caratterizzato da logica interna e da ricchezza di particolari- di aver fatto parte, insieme al Verde e al Santoro, del commando omicida, circostanza, poi confidata anche a Russo Giancarlo, in un comune periodo di detenzione a Campobasso. Di Tella Rachele e Barbato Giovanna, rispettivamente moglie e suocera del collaboratore, avevano confermato che nel lasso temporale in cui era avvenuto l'omicidio del sacerdote il congiunto era sicuramente in casa; in senso analogo aveva deposto anche Di Salvo Angela, la quale aveva riferito che, quella mattina, tra le 7,30 e le 7,40, dove aver praticato a Di Tella Raffaele un'iniezione, era entrata nell'abitazione del Quadrano per sorbire un caffé, facendogli gli auguri per l'onomastico.

Ancora, la Corte aveva evidenziato il contenuto di una conversazione telefonica intercorsa tra il Quadrano e la moglie, nel corso della quale l'uomo, con riferimento alla mattina dell'omicidio, aveva chiesto all'interlocutrice se la "siringaia" (la Di Santo) poteva essersi incontrata con "la bionda"; la moglie aveva escluso tale possibilità sottolineando che "la bionda" era venuta solo verso le 8,00. Secondo la Corte di primo grado, tale conversazione comproverebbe che il Quadrano, con l'aiuto del ricordo della moglie, cercava di acquisire elementi, che potessero essere utilizzati per provare la sua estraneità alla fase esecutiva dell'omicidio del parroco e quindi rafforzerebbero la ricostruzione dei fatti offerta dallo stesso.

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

Quanto alla circostanza che nelle iniziali dichiarazioni il Quadrano avesse fornito una versione dei fatti che non coinvolgeva né il fratello, né il gruppo dei "santantimiani", la sentenza impugnata aveva ritenuto ragionevole e veritiero l'argomento di non esporre i propri familiari, direttamente o indirettamente, ad azioni di ritorsione, sia da parte dei "casalesi", sia da parte degli stessi "santantimiani", i quali, sentendosi traditi dalle accuse nei loro confronti, avrebbero potuto porre in essere, a loro volta, azioni di rappresaglia.

Peraltro, secondo la Corte di Assise, questa reticenza non appariva idonea a screditare il *dictum* del collaboratore, tenuto conto che, a far tempo dal 1996, aveva fornito sempre la medesima versione sia in ordine alla causale, sia in ordine alla esecuzione dell'omicidio.

Né, d'altra parte, erano emersi elementi concreti per ipotizzare che tra il Quadrano e gli altri collaboratori che avevano riferito sulla medesima vicenda -in particolare Di Tella Alberto- fosse intervenuto un qualche accordo che avesse potuto influenzare la genuinità delle dichiarazioni di ciascuno.

Il collaboratore De Simone Dario aveva ricostruito le vicende che aveva portato all'omicidio di De Falco Vincenzo e la scissione tra il gruppo capeggiato da De Falco e Quadrano e i "casalesi". A suo dire gli elementi più rappresentativi degli scissionisti erano proprio Quadrano Giuseppe ("....*Quadrano Giuseppe e poi venivano tutti gli altri appresso; la persona più rappresentativa era Quadrano Giuseppe...*") e De Falco Nunzio ("...*De Falco Nunzio...se non era agli stessi livelli di Quadrano era la persona più "intelligente", più organizzatore, quello che aveva una disponibilità monetaria rispetto agli altri molto più forte, quindi lui e Quadrano viaggiavano sullo stesso binario...*"). Aveva aggiunto che gli scissionisti si erano alleati con gli Esposito di Sessa Aurunca e i La Torre di Mondragone, da sempre legati a De Falco Vincenzo, e successivamente anche al gruppo facente capo a Ranucci e Petito, operante in S. Antimo. Il collaboratore non era stato in grado di riferire nella di preciso in ordine all'assassinio di don Diana, se non che il giorno successivo Francesco Schiavone, "Sandokan", gli aveva comunicato che l'agguato era riferibile al gruppo Quadrano. In ogni caso, nulla poteva riferire in ordine alla causale dell'omicidio, né era a conoscenza di armi consegnate al parroco. Interrogato su Di Bona Franco, aveva precisato che costui faceva parte del gruppo dei casalesi e che era molto legato a Walter Schiavone.

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

Di Tella Alberto, cognato di Quadrano Giuseppe, aveva riferito di aver fatto parte, dapprima, del clan del Casalesi e successivamente del gruppo degli scissionisti capeggiato dal cognato. Aveva conosciuto De Falco Nunzio nel 1985 e lo aveva rivisto alcuni anni dopo. Il De Falco aveva un ruolo nel sodalizio capeggiato dal fratello Vincenzo; anche se si era stabilito lontano dal casertano -prima a Como e poi in Spagna-, era solito frequentare Casal di Principe. Il suo referente era il cognato Quadrano Giuseppe. Allorché quest'ultimo era stato arrestato insieme al Piacenti, aveva fatto capo a Dario De Simone e Vincenzo Zagaria, i quali erano alle dipendenze di De Falco Vincenzo. Dopo l'omicidio del De Falco, il De Simone si era incontrato con il Quadrano a Massa, per convincerlo a non schierarsi con De Falco Nunzio. Viceversa, il Quadrano si era alleato agli scissionisti. Dopo la morte di Vincenzo, aveva incontrato Nunzio De Falco in alcune occasioni. In particolare, su incarico del cognato, si era recato in Spagna insieme al Della Medaglia e a Cecora Gilberto per ricevere dal De Falco armi e droga. Nunzio De Falco aveva fornito al suo gruppo alcune partite di droga, che erano state immesse sul mercato dai "santantimiani" (i clan Ranucci e Petito, operanti in S. Antimo, la cui alleanza era stata veicolata da Cecora Gilberto, zio del Quadrano e imparentato con Petito Antimo). Il Piacenti e il Ciccarelli erano persone particolarmente vicine al cognato. All'epoca dell'omicidio Diana era latitante e si nascondeva a Caserta. La stessa mattina dell'omicidio era stato informato dal Ciccarelli, incaricato dal cognato, che l'uccisione del sacerdote era riferibile al loro gruppo. Qualche giorno dopo si era incontrato con il cognato, in procinto di partire per la Spagna, il quale aveva inveito contro "il lupo" (De Falco Nunzio), a suo dire responsabile della decisione ("...*Alberto è tutta colpa del "lupo", l'ambasciata che mi ha fatto mandare "0' nasone" è tutta colpa del "lupo", che mi ha mandato l'imbasciata da "nasone" che si doveva uccidere il prete*..."). L'omicidio era stato commesso materialmente da Armando Quadrano, Santoro e Verde Vincenzo, persona vicina ai Santantimiani.

Secondo l'impugnata sentenza le dichiarazioni del De Simone e del Di Tella avevano confermato il ruolo guida assunto da De Falco Nunzio dopo la morte del fratello e del quale aveva già parlato Quadrano Giuseppe. In particolare la sua presenza a Casale nei giorni immediatamente successivi alla morte del fratello, nel quale erano state assunte le scelte più significative e delineata la strategia da seguire. Le alleanze con i clan La Torre ed Esposito, l'immediato con-

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

tatto con Giuseppe Quadrano -che aveva incontrato a Massa-, persona legatissima al fratello ucciso, erano, secondo di Corte di Assise, elementi indicativi della volontà di Nunzio De Falco di subentrare al fratello Vincenzo. Pur vivendo in Spagna il De Falco aveva seguito direttamente l'evolversi del feroce contrasto intervenuto tra il suo gruppo e i "casalesi", supportando Giuseppe Quadrano e i suoi uomini con l'invio di armi e droga, anche allo scopo di far fronte alle esigenze economiche del gruppo, decimato dagli arresti. Certamente non era casuale che Esposito Mario, capo di un gruppo alleato del De Falco, latitante, era stato arrestato nel giugno del 1994 a Barcellona. Lo stesso Quadrano, dopo l'uccisione del parroco, temendo di essere nel mirino degli investigatori, si era rifugiato proprio in Spagna. In sostanza, secondo il primo giudice, le possibilità di aiuto che il De Falco era in grado di offrire avevano determinato quella dipendenza psicologica che Giuseppe Quadrano aveva descritto e che poteva giustificare un omicidio di particolare gravità, pur senza che coloro ai quali l'azione era stata imposta ne conoscessero le motivazioni.

Di Tella Rachele, moglie di Quadrano Giuseppe, aveva riferito che la mattina del 19-3-94, verso le sei, su incarico del marito, era andata a S. Cipriano a prelevare Quadrano Armando. Nel cortile il cognato erano rimasto con il fratello e con altre persone, tra cui Santoro Mario, che ben conosceva, perché amico del marito. Non era in grado di dire se quella mattina fossero presenti anche Ciccarelli Giovanni e Gaglione Nicola, abituali frequentatori della sua abitazione. Dalla finestra aveva visto il cognato lasciare la casa con altre persone. Armando era ritornato dopo mezz'ora/trequarti d'ora e l'aveva riaccompagnato a casa. In quel lasso di tempo aveva preso un caffé con la Di Santo, la siringaia. Il marito per tutta la giornata non si era mosso di casa. Non aveva visto il Piacenti, amico ultratrentennale del marito, ma quest'ultimo le aveva detto che esso Piacenti era passato a salutarlo. Il Piacenti avrebbe dovuto condurla in Spagna dal marito, durante la latitanza, ma il progetto era naufragato, essendo stati fermati in Francia dalla polizia locale. Alcuni giorni dopo l'omicidio del sacerdote il marito aveva raggiunto i suoi amici, in Spagna. In ordine alla vicenda omicidiaria, il marito le aveva detto che "*il guaio lo aveva combinato Nunzio De Falco*". Dopo l'inizio della collaborazione il marito le aveva confidato che l'indicazione di uccidere il parroco era venuta dal De Falco e che non sapeva neppure bene perché il prete avesse a che fare con il De Falco.

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

Quadrano Armando, suicidatosi in carcere prima del dibattimento di I grado, nella fase delle indagini aveva dichiarato che la mattina dell'omicidio del sacerdote era stato prelevato dalla cognata Rachele ed era stata condotta a casa di Giuseppe. Si era incontrato con Ciccarelli Giovanni, Santoro Mario, Nicola "spaccatella" (Gaglione Nicola), poi ucciso, ed Enzo di Grumo Nevano. Il fratello gli aveva detto che si doveva fare un piacere a Nunzio De Falco e che si doveva uccidere il prete della chiesa di Casal di Principe. Poiché Nicola si era rifiutato di partecipare, il fratello aveva incaricato Enzo di Grumo Nevano di eseguirlo. Sul luogo dell'agguato si erano recati esso dichiarante, Santoro ed Enzo a bordo di una Fiat Uno turbo di colore rosso. Enzo, armato di una pistola 7,65 era entrato in chiesa; aveva sentito esplodere tre-quattro colpi di pistola. La cognata lo aveva riaccompagnato a casa. Enzo di Grumo Nevano era legato a Petito Antimo, Ranucci Stefano, Peppe o' marcianisano, ecc.

Secondo la Corte di Assise le discrepanze tra il racconto di Armando -più dettagliato di quello di Giuseppe in ordine alla fase successiva all'omicidio- e quello del fratello in ordine all'orario in cui sarebbe stato commesso l'omicidio apparivano assolutamente marginali al fine di valutare l'attendibilità delle dichiarazioni confessorie e accusatorie.

Russo Giuseppe, con il quale Quadrano Armando era stato detenuto a Campobasso, aveva riferito che alcuni giorni dopo aver tentato il suicidio, Armando gli aveva confidato di aver partecipato all'uccisione di un sacerdote, su incarico del fratello Giuseppe, a sua volta incaricato da altra persona, direttamente interessata all'omicidio. Aveva aggiunto che secondo il suo convincimento il prete era stato ucciso per non aver voluto celebrare le onoranze funebri in chiesa per un parente di Giuseppe Quadrano, mentre, pochi giorni prima si era comportato in modo opposto per un appartenente ad un clan avverso.

Gaetana Iavazzo, moglie di Ranucci Antimo, aveva reso in fase di indagine dichiarazioni acquisite dalla Corte di Assise ai sensi dell'art.500 c.p.p. Aveva affermato di conoscere Santoro Mario, Verde Vincenzo -indicato come affiliato al clan del marito- e Della Medaglia Giuseppe. Aveva riconosciuto in fotografia Di Tella Alberto, indicato come abituale frequentatore del marito e amico del Santoro e del Della Medaglia. In ordine all'omicidio di don Diana aveva ricordato di una riunione a casa sua, presente il marito, il Santoro, il Della Medaglia, Ranucci Raffaele e forse altre persone, nel corso della quale si era parlato di un

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

omicidio perpetrato a Casal di Principe, all'interno di una chiesa e del quale il Santoro si vantava di aver partecipato, mentre il Della Medaglia rivendicava la partecipazione dei "santantimiani".

La dichiarazione resa da Quadrano Giuseppe in ordine alle motivazioni che avevano indotto Nunzio De Falco ad ordinare l'uccisione del sacerdote, secondo la Corte di Assise, avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni rese da Di Bona Franco e Caianiello Raffaele.

Il Di Bona, latitante all'epoca dell'omicidio, aveva dichiarato che parlando della vicenda con Walter Schiavone, gli aveva palesato la sua incredulità circa la responsabilità di Quadrano Giuseppe. Lo Schiavone gli aveva raccontato che don Diana aveva in custodia una borsone contenente delle armi e dopo qualche settimana dalla morte di De Falco Vincenzo, si era rivolto ad esso Schiavone chiedendogli cosa fare delle armi. Quest'ultimo, presa la palla al balzo, se le era fatto consegnare. Quindi, era ben possibile che qualcuno appartenente al gruppo del De Falco era andato a reclamare la restituzione delle armi e apprendendo che erano state consegnate agli Schiavone poteva aver deciso di vendicarsi. Secondo il ragionamento dello Schiavone -riferito dal collaboratore- era possibile che De Falco Nunzio, fratello di Vincenzo, avesse mandato a ritirare le armi. Anche Romolo Corvino gli aveva confermato queste tesi delle armi, cioè che il sacerdote era stato punito dal De Falco per aver consegnato le armi, affidategli in custodia dal fratello, ai Casalesi.

Caianiello Raffaele aveva dichiarato di aver appreso da Cantiello Antonio, capo del gruppo camorristico operante in Grazzanise, legato ai casalesi -il quale a sua volta riferiva quanto narratogli da Schiavone Walter- che don Diana era stato ucciso dal gruppo Quadrano perché aveva in custodia armi della famiglia De Falco, che aveva dato alla famiglia Schiavone, con la quale era in buoni rapporti.

Secondo la Corte di Assise tali dichiarazioni riscontravano puntualmente quelle del Quadrano e consentivano di ritenere provato che la causale dell'omicidio era riferibile esclusivamente a De Falco Nunzio.

Secondo l'impugnata sentenza apparivano significative, al fine di corroborare il quadro probatorio a carico del De Falco, alcune circostanza emerse dal colloquio investigativo svoltosi in Spagna nel maggio del 1994 tra esso De Falco e i funzionari della Polizia di Stato, Argenziano e Fortunato. Nel corso del colloquio

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

il De Falco, dando per scontata la guerra in atto tra il suo gruppo e i casalesi, aveva escluso con determinazione la responsabilità del Quadrano nell'omicidio, attribuendola, esclusivamente ai casalesi; nei confronti degli Schiavone, ritenuti responsabili degli omicidi dei fratelli, Vincenzo e Giuseppe, aveva manifestato un profondo rancore; aveva preteso la presenza all'incontro del 25-5 di Mario Santoro e Francesco Piacenti, chiamati espressamente dalla Francia. Dette circostanze sembravano inquivocabilmente evidenziare lo stretto rapporto esistente tra esso De Falco, il Quadrano, il Santoro e il Piacenti.

Viceversa, nell'interrogatorio assunto per rogatoria dal giudice spagnolo nel 1996, il De Falco aveva dichiarato di essere sicuro che l'omicidio del sacerdote era stato commesso da Quadrano Giuseppe, insieme al fratello Armando e un vicino di S. Antimo, come riferitogli dal Santoro, che aveva partecipato ad una riunione organizzativa tenuta prima della perpetrazione del delitto.

Infine, particolarmente significative, a giudizio della Corte di primo grado, apparivano alcune conversazioni telefoniche registrate dal Quadrano ed aventi ad oggetto colloqui con il Piacenti, il Santoro e Caterino Sebastiano. Infatti, dal contenuto delle anzidette conversazioni emergeva lo stato di abbandono in cui esso Quadrano si era venuto a trovare, non ricevendo più dal De Falco alcun aiuto economico, neppure per sostenere le spese della difesa. Questa situazione di grave difficoltà era attribuita dal Quadrano proprio all'omicidio del sacerdote, voluto dal De Falco. Inequivoci apparivano i riferimenti a detto fatto delittuoso e alla responsabilità del De Falco e del Santoro. Il Piacenti, dal canto suo, non sembrava contestare le affermazioni dell'interlocutore, circa il coinvolgimento del cugino De Falco Nunzio, del quale non riusciva a giustificare alcuni atteggiamenti, dei quali si sfogava con esso Quadrano. Dalle stesse conversazioni emergeva il timore del Quadrano per poter essere nel mirino dei suoi stessi sodali, i quali sembravano ritenere che l'uccisione del maggior indiziato avrebbe fatto venir meno la pressione investigativa e avrebbe impedito qualsiasi possibilità di pentimento.

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

Avverso questa sentenza avevano proposto appello i difensori dell'imputato.

L'avv.to Pecorella aveva chiesto, in via principale, l'assoluzione del De Falco dai reati a lui ascritti.

Secondo l'appellante il racconto del Quadrano in ordine al movente dell'azione omicidiaria -che rappresentava l'unico elemento che collegava l'azione delittuosa al De Falco- appariva assolutamente inverosimile. Non si comprendeva per quale motivo avrebbe dovuto affidare ad un sacerdote, impegnato nel sociale, la custodia di armi, di cui, comunque, poteva avere bisogno; dallo stesso racconto del collaboratore sembrava emergere che il sacerdote non conoscesse il contenuto dei contenitori affidatigli in custodia, di talché non si comprendeva come fosse possibile imputargliene la restituzione ai casalesi e non ad altri; neppure appariva ragionevole ipotizzare che fosse possibile rifiutarne la restituzione a chi gliene aveva fatto richiesta, a prescindere dall'eventuale convincimento circa la sussistenza della legittimazione alla restituzione; infine, il lungo lasso di tempo trascorso dalla restituzione delle armi all'omicidio non sembrava giustificare razionalmente un'azione ritorsiva.

Sotto un diverso profilo, le dichiarazioni del Quadrano circa il movente non sarebbero utilmente riscontrate dai collaboratori Di Bona e Caianiello, posto che costoro avevano riferito in ordine alla vicenda, allorché era possibile conoscere le dichiarazioni rese dal Quadrano e che avevano riferito notizie *de relato*, narrate da Walter Schiavone in termini ipotetici. In ogni caso, il fatto che lo Schiavone si fosse sottratto al contraddittorio avvalendosi della facoltà di non rispondere, impediva la stessa utilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori. Irrilevanti appaiono le dichiarazioni di Quadrano Armando il quale in ordine al movente aveva formulato un'ipotesi diversa di quella indicata dal Quadrano.

In realtà, secondo l'appellante l'ipotesi più verosimile di movente emersa dal dibattimento era quella della vendetta per il rifiuto di celebrare in chiesa le onoranze funebri per Cecora Gilberto, zio del Quadrano. Senza considerare l'ulteriore pista di una vicenda estorsiva, superficialmente liquidata dai primi giudici, o quella concernenti le intimidazioni subite dal sacerdote per il suo impegno nel sociale.

Più in generale le dichiarazioni del Quadrano erano inattendibili anche con riferimento alla ricostruzione dell'organizzazione e dell'esecuzione dell'omicidio. Basti considerare che l'affermazione del collaboratore di non avervi preso mate-

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

rialmente parte era contrastata dalle dichiarazioni di due testimoni oculari. Inoltre, confusa e contraddittoria appariva tutta la fase organizzativa ed esecutiva. Neppure risultava accertata l'esistenza dei colloqui telefonici tra il Quadrano e il De Falco, riferiti dal collaboratore, ancorché il telefono del De Falco fosse all'epoca dei fatti sottoposto ad intercettazione da parte dell'A.G. spagnola.

Infine, le conversazioni telefoniche, registrate dallo stesso collaboratore, avrebbero una valenza probatoria opposta a quella ipotizzata dalla Corte di primo grado. Infatti, dalle stesse emergeva un forte risentimento del Quadrano nei confronti del De Falco, risentimento che inficiava la stessa attendibilità intrinseca della dichiarazione accusatoria.

In subordine, aveva chiesto l'esclusione dell'aggravante di cui all'art.61 n.1 c.p. e la concessione delle attenuanti generiche, con conseguente riduzione della pena.

In via istruttoria aveva chiesto disporsi la rinnovazione del dibattimento, per acquisire presso l'Autorità Spagnola i tabulati telefonici dell'utenza in uso al De Falco.

L'avv.to Reccia, in rito, aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado per violazione delle condizioni e dei limiti del provvedimento di estradizione e per inosservanza dell'art.727 c.p.p. in ordine al diritto dell'imputato di partecipare alla rogatoria internazionale, avente ad oggetto l'escussione dei testi a discarico indicati come prova d'alibi.

Nel merito aveva chiesto l'assoluzione del De Falco per non aver commesso il fatto. Ed invero, a prescindere dalla inattendibilità generale del Quadrano (le dichiarazioni accusatorie erano state rese a distanza di tempo dall'inizio della collaborazione e erano complessivamente contraddittorie e inattendibili), la causale prospettata con riferimento al mandato omicidiario del De Falco appariva assolutamente priva di senso (non si comprendeva per quale motivo il De Falco avrebbe dovuto attendere oltre due anni per vendicarsi dell'affronto). Del tutto insufficienti sarebbero stati, poi, i riscontri esterni individualizzanti, indicati dalla Corte di primo grado (le dichiarazioni *de relato* dei collaboratori Di Bona e Caianiello). Quanto alle conversazioni telefoniche, intercorse tra il Quadrano e altre persone, intercettate direttamente del collaboratore, l'appellante aveva evidenziato che in alcuna delle conversazioni compariva come interlocutore il De Fal-

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

co e che se era vero -come osservato dalla Corte di Assise- che il Piacente non aveva mai smentito le affermazioni del Quadrano, era altresì vero che questi non aveva mai ammesso la partecipazione ai fatti, sua o del De Falco, né aveva addebitato espressamente al De Falco il mandato omicidiario. In realtà, le anzidette conversazioni rivelavano solo l'odio del Quadrano per il De Falco.

Per altro verso, la Corte di Assise aveva omesso di motivare sulle ragioni, per le quali aveva privilegiato la causale della mancata restituzione delle armi, rispetto ad altre causali (in particolare, quella, direttamente riferibile al Quadrano, del risentimento nei confronti del sacerdote che aveva rifiutato di celebrare in chiesa le onoranze funebri per Cecora Gliberto, zio del collaboratore).

In subordine, aveva chiesto la rinnovazione parziale del dibattimento per procedere ai seguenti atti istruttori:

-escutere nuovamente il teste Di Meo, in relazione al riconoscimento da questi operato nei confronti del Quadrano; procedere a nuova ricognizione di persona del Quadrano e del Verde;

-acquisire la sentenza della Corte di Assise di Appello di Napoli -IV sez.- del 27-3-2003, che, nel processo contro gli esecutori materiali, aveva individuato la causale dell'omicidio esclusivamente nel risentimento personale del Quadrano nei confronti del sacerdote;

-acquisire le cassette telefoniche e i tabulati delle conversazioni, registrate sull'utenza in uso al De Falco dall'A.G. spagnola;

-escutere Bidognetti Francesco in ordine alla consegna di armi a don Diana;

-accertare, con esperimento giudiziario, i tempi di percorrenza, con autovettura FIAT UNO, della strada da Gricignano di Aversa a Casal di Principe.

Il giudizio di appello, celebrato in assenza dell'imputato, detenuto per altra causa e rinunciante a comparire, si è svolto nelle udienze del 12-11 e all'odierna udienza.

All'udienza del 12-11-2007 il Procuratore Generale ha prodotto la copia della sentenza emessa in data 27-3-2003 dalla Corte di Assise di Appello di Napoli contro Santoro Mario+4, imputati dell'omicidio di don Giuseppe Diana, la cui acquisizione come si è detto era stata richiesta anche dagli appellanti; nonché quelle delle sentenze di primo grado (Corte di Assise di S. Maria Capua Vetere

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

del 5-6-2001) e della Corte di Cassazione (sentenza n.15498/04 del 4-3-2004), relativa alla medesima vicenda; all'esito ha rassegnato le conclusioni come riportato in verbale.

All'odierna udienza la parte civile e la difesa hanno concluso come riportato in verbale.



Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte che l'impugnata sentenza va integralmente confermata, con conseguente condanna dell'imputato De Falco Nunzio al pagamento delle spese dell'ulteriore grado di giudizio.

Il compendio probatorio acquisito è analiticamente indicato nella motivazione della sentenza di primo grado, che pienamente si condivide e che resiste alle censure prospettate dalla difesa dell'imputato. A detta motivazione, che deve intendersi integralmente trascritta, si fa, pertanto, espresso rinvio.

Assolutamente infondati appaiono i motivi di gravame in rito.
In ordine alla doglianza concernente la nullità della sentenza dei primo grado, per essere stata illegittima l'estradizione del De Falco, avendo l'Autorità Giurisdizionale Spagnola statuito, con ordinanza del 21-10-1996, definitiva ed irrevocabile, il rifiuto all'estradizione di esso De Falco, deve osservarsi che l'estrazione dell'imputato era stata ritualmente concessa con provvedimento della *Audiencia Nacional* -IV sezione penale- del 23-4-1999, senza che fosse rilevato alcun precedente giudicato e che il detto provvedimento era stato confermato dal Plenum delle Sezioni Penali della stessa *Audiencia Nacional* con l'ordinanza del 25-10-1999, che aveva rigettato il "*recourso de suplica*" proposto nell'interesse dell'estradando. In ogni caso, dalla motivazione dell'ordinanza della *Audiencia Nacional* del 21-10-1996 (indicata dall'appellante quale provvedimento impeditivo dell'estradizione) si evince che il rifiuto della consegna non era dovuto a ragioni sostanziali, concernenti la richiesta di estradizione avanzata dai giudici italiani, ma, esclusivamente, alla opportunità di proseguire il processo pendente dinanzi all'Autorità Giudiziaria Spagnola.
Quanto alla nullità della sentenza per violazione del divieto di applicazione di pena disumana o degradante di cui all'art.3 della C.E.D.U. e dell'art.15 della Costituzione Spagnola e quindi della condizione -cui sarebbe stata subordinata la consegna- di non applicare la pena dell'ergastolo, deve rilevarsi che la doglianza appare incomprensibile, posto che né dalla motivazione, né dal disposi-

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

tivo dell'ordinanza della *Audiencia Nacional* del 23-4-99 risulta alcun riferimento, esplicito o implicito, alla condizione menzionata dall'appellante. In ogni caso, come osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.15498/2004 -di cui si dirà ampiamente più innanzi-, nel rigettare l'analoga doglianza proposta nell'interesse del coimputato Piacenti Francesco, l'ergastolo è solo, in linea di principio, una "pena perpetua", posto che, di fatto, è suscettibile di estinzione attraverso numerosi istituiti previsti dall'ordinamento penitenziario, di talché, un'eventuale condizione, concernente la non applicabilità di una pena estesa, inesorabilmente, per tutta la vita, non sarebbe stata violata dalla applicazione della pena dell'ergastolo prevista dalla legislazione penale italiana.

Infine, con riferimento alla nullità della sentenza per nullità dell'ordinanza con la quale, in violazione dell'art.727 c.p.p. e dell'art.24 Cost., era stata rigettata la richiesta del De Falco di partecipare all'udienza di rogatoria dinanzi all'Autorità Giudiziaria di Granada, deve rilevarsi che la competente autorità spagnola, nell'ammettere la richiesta istruttoria formulata dalla Corte di Assise aveva autorizzato la partecipazione del rappresentante dell'ufficio della Procura della Repubblica di Napoli e dei difensori del De Falco (si veda la trascrizione stenotipica del verbale dell'udienza del 20-9-2002). La Corte di Assise aveva, quindi, rigettato la richiesta di partecipazione personale dell'imputato sul rilievo che era pacifico in giurisprudenza (Sez. V, 5-2-1997, Colecchia ed altro, rv. 206902) che in relazione all'attività istruttoria compiuta all'estero, nel corso del dibattimento, eventualmente direttamente dal giudice italiano, non trovano applicazione tutte le disposizioni concernenti il dibattimento, ma solo quelle compatibili con la legge del luogo dove l'atto si svolge, con il limite dell'inviolabilità del diritto di difesa, garantito dallo *ius postulandi* e dall'assistenza tecnica del difensore; ciò in quanto il diritto di difesa, assoluto e inviolabile, è disciplinato nelle sue concrete manifestazioni dal legislatore ordinario che può graduarlo, nei molteplici momenti processuali, sia come tutela piena -nell'endiade della difesa tecnica e dell'autodifesa-, sia, soltanto, come difesa e rappresentanza defensionale. Del resto, nel corso dell'ordinario svolgersi del dibattimento sono previste situazioni nelle quale è esclusa la presenza personale dell'imputato (si veda in proposito l'art.502 c.p.p. che, in materia di esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici, ammette la possibilità che l'esame si svolga senza la presenza dell'imputato). Ne consegue che deve essere esclusa qualsivoglia vizio di

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

legittimità e utilizzabilità dell'atto istruttorio effettuato per rogatoria, senza la presenza dell'imputato in stato di detenzione, presenza che, nel rispetto della sovranità interna e internazionale dei singoli Stati e del principio di ragionevolezza, non potrebbe né essere disposta dallo Stato richiedente, né imposta allo Stato richiesto.

Ritiene la Corte che tali affermazioni di diritto, recentemente ribadite dalla Suprema Corte (Sez.VI, 113-7-1999, Pafumi; Sez.I, 7-10-2005, Schneeberger; in quest'ultima pronuncia era stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.727 c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt.24 e 111 Cost., sotto il profilo della mancata presenza "nell'ordinamento giudiziario italiano e/o della Comunità europea di una norma di legge che preveda e dia la possibilità all'imputato di poter partecipare alla rogatoria internazionale fissata ai sensi degli artt. 727 c.p.p. e ss.", sul rilievo che il Giudice delle leggi aveva già precisato che, ancorché l'assunzione delle prove per rogatoria all'estero non può che avvenire nei modi previsti dalla "*lex loci*", spetta al giudice nazionale accertare, caso per caso, se dette modalità non siano in contrasto con leggi interne inderogabili riguardanti l'ordine pubblico processuale [Corte Cost., 25 luglio 1995, n.379]; con la conseguenza che le regole relative alle rogatorie internazionali non possono dirsi confliggenti con i principi sanciti dalla Carta costituzionale e l'indagine deve incentrarsi esclusivamente sul controllo dell'eventuale contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano: contrasto che nel caso di specie deve considerarsi insussistente in relazione all'espletamento della rogatoria avvenuto assicurando la garanzia della presenza del difensore, anche senza la presenza personale dell'imputato) siano assolutamente condivisibili e non siano concretamente contrastate nei motivi di gravame. Infatti, dalla lettura degli stessi non emerge alcun elemento idoneo a giustificare una differente conclusione, il riferimento alla inviolabilità e inderogabilità del diritto di difesa, sancito dall'art.24 della Costituzione, apparendo del tutto irrilevante, per le ragioni già evidenziate nelle citate pronunce della Corte di Cassazione.

In conclusione, essendo l'esame dei testi avvenuto, nell'ambito di una rogatoria internazionale attiva, alla presenza del difensore dell'imputato e, quindi, in conformità, non contestata, alla "*lex loci*" e secondo una normativa che non è in contrasto con i principi e le regole fondamentali dell'ordinamento giuridico italia-

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

no, l'ordinanza della Corte di Assise appare immune da qualsivoglia vizio. Ne consegue che la doglianza è palesemente priva di fondamento e deve essere disattesa.

Anche le doglianze di merito sono infondate.

Si è detto in narrativa che il principale elemento di accusa a carico del De Falco è costituito dalle dichiarazioni confessorie e accusatorie del collaboratore Quadrano Giuseppe.

Con specifico riferimento alla posizione del De Falco, il Quadrano aveva dichiarato che, dopo l'omicidio dello zio Cecora Gilberto, aveva chiamato esso De Falco, prospettandogli l'intenzione di uccidere, per ritorsione, Schiavone Aldo; l'interlocutore glia aveva risposto di non muoversi e di attendere le istruzioni che gli avrebbe inviato tramite Piacenti Francesco; quest'ultimo gli aveva comunicato l'ordine di uccidere il parroco don Diana ("*...dopo questo omicidio chiamai De Falco Nunzio, parlammo un po' a telefono e io gli prospettai che volevo far uccidere Schiavone Aldo. Lui mi disse di non muovermi, che non dovevo fare questo, perché altrimenti a Casale avrebbero ucciso tutti i nostri parenti e che lui mi avrebbe mandato Piacenti per dirmi del da farsi, chi è che si doveva uccidere, in sostanza...allora quella sera lui mi ha detto che mi mandava il Piacenti, il Piacenti partì; io il giorno dopo parlai con Santoro Mario e decidemmo di uccidere Schiavone Aldo. Nel frattempo che stavo aspettando il Piacenti che veniva a dirci doveva si doveva fare, già avevamo deciso di ammazzare Schiavone Aldo. Poi arrivò Piacenti e ci disse che si doveva uccidere a questo Don Diana...*"; dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio, fl.9 del verbale stenotipico). Aveva aggiunto che il Piacenti gli aveva detto che, secondo le indicazioni del De Falco, la persona da colpire era il parroco della chiesa di San Nicola da Bari, di Casal di Principe, che officiava la messa alle 7,00/7,30; in sostanza tutte le indicazioni erano state fornite dal Piacenti; non condividendo l'indicazione, aveva nuovamente contattato il De Falco, esternandogli le sue perplessità, ma l'interlocutore era stato irremovibile nella sua determinazione ("*...Io non ero assolutamente d'accordo, prima chiesi i motivi perché dovevamo uccidere questo prete e lui (intendi il Piacenti) non li sapeva; chiamai a Nunzio De Falco e lui mi disse che era una cosa che si doveva fare, poi mi avrebbe spiegato. Io dissi che non ero d'accordo a fare questa cosa e lui mi disse che io non c'entravo, ma*

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

che gli avrei dovuto dare solo un po' di appoggio logistico e che se la sarebbe vista tutto il Piacenti e il Santoro..."; incidente probatorio, fll.52 e ss. del verbale stenotipico). La causale dell'omicidio gli era stata palesata dal De Falco alcuni giorni dopo il fatto, quando si erano incontrati in Spagna. Il Quadrano aveva dichiarato che De Falco gli aveva raccontato che don Diana era stato ucciso in quanto, avendo ricevuto in custodia una partita di armi, acquistata da Francesco Bidognetti e Nunzio De Falco, dopo la morte di quest'ultimo l'aveva restituita agli Schiavone (precisamente a Walter Schiavone); inoltre, in tal modo si era anche realizzata una vendetta trasversale nei confronti degli Schiavone, stante i rapporti di larga parentela esistente tra il sacerdote e la famiglia di Francesco Schiavone, "Sandokan".

Le dichiarazioni del Quadrano risultavano riscontrate, quanto agli stretti legami esistenti tra il collaboratore e Nunzio De Falco, da quelle di Dario De Simone, il quale li aveva indicati come gli elementi di maggior spicco del gruppo dei c.d. "scissionisti", staccatosi dal clan dei casalesi dopo l'omicidio di Vincenzo De Falco (per brevità si rinvia alle pagine 96-105 della sentenza di primo grado) e di Di Tella Alberto, cognato del Quadrano, il quale, tra l'altro, aveva riferito che, su incarico di esso Quadrano, si era recato due volte in Spagna, a Granada, dove Nunzio De Falco dimorava con la sua famiglia, per ritirare partite di droga, che venivano immesse sul mercato campano a scopo di autofinanziamento. Aveva aggiunto di aver saputo dell'omicidio del parroco lo stesso giorno dell'agguato e che, qualche giorno dopo, il cognato, in procinto di partire per la Spagna, gli aveva confidato che la colpa dell'omicidio era tutta del "lupo" (De Falco Nunzio), il quale gli aveva mandato tramite il "nasone" (Piacenti Francesco) "l'imbasciata" che si doveva uccidere questo prete (si veda il riassunto delle dichiarazioni del collaboratore a fll.106-112 della motivazione della impugnata sentenza).

Quadrano Armando, fratello di Giuseppe, pure confesso di aver partecipato all'omicidio del sacerdote e deceduto prima dell'inizio del dibattimento di I grado, interrogato nel corso delle indagini in ordine al movente dell'agguato, aveva riferito: "*...Mi viene chiesto se sia a conoscenza del motivo per cui venne ucciso il parroco di Casal di Principe e vi rispondo che mio fratello Giuseppe mi disse che occorreva "fare un piacere" a Nunzio De Falco, ma non so perché quest'ultimo abbia voluto la morte del sacerdote. Mi viene domandato se sei a*

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

conoscenza del canale attraverso il quale Nunzio De Falco abbia chiesto a mio fratello l'esecuzione dell'omicidio del parroco di Casale e vi rispondo che credo sia stato utilizzato il mezzo del telefono. E' questa una mia supposizione, in quanto mio fratello e il De Falco comunicavano spesso per telefono...Dal momento dell'omicidio mio fratello non l'ho più visto. Ci siamo sentiti per telefono una sola volta...ci salutammo semplicemente, altro non ci dicemmo..." (verbale di interrogatorio di Quadrano Armando del 18-10-1996, riportato a fll.122 e ss. della sentenza di I grado).

Anche il comportamento del De Falco nel colloquio investigativo, avvenuto in terra di Spagna con gli inquirenti italiani, ne confermava il coinvolgimento nei fatti.

Secondo l'impugnata sentenza decisivo elemento di riscontro alla chiamata in correità nei confronti del De Falco era costituito dalle conversazioni, intercorse nell'autunno/inverno 1994/1995 tra il Quadrano, il Piacenti, il Santoro e Caterino Sebastiano e registrate dallo stesso Quadrano (quelle tra il Quadrano e il Santoro e il Caterino, relativamente al periodo 15/11-11/12/1994, erano state intercettate anche dagli inquirenti che tenevano sotto controllo le utenze telefoniche in uso ai predetti Santoro e Caterino, nell'ambito di investigazioni concernenti un traffico internazionale di stupefacenti).

La riferibilità delle voci degli interlocutori, rispettivamente, al Piacenti, al Santoro e al Caterino risulta provata dalla perizia fonica espletata nel corso del dibattimento del p.p. contro Santoro Mario+4 (si vedano, in proposito, i fll.171 e s. della sentenza emessa dalla Corte di Assise di S. Maria Capua Vetere il 5-6-2001, passata in giudicato ed acquisita nel corso del presente dibattimento di appello). In ogni caso, si tratta di profilo assolutamente non contestato dagli appellanti.

In estrema sintesi, dal contenuto delle varie telefonate emerge, innanzitutto, che il Quadrano si era venuto a trovare in una situazione di estrema difficoltà perché aveva appreso che i suoi amici avevano tentato di eliminarlo, ma anche perché la sostanza stupefacente che avrebbe dovuto essere venduta per suo conto gli era stata sottratta e non aveva più ricevuto il danaro ricavato da attività illecite; nel corso di varie telefonate aveva chiesto, con insistenza, al Piacenti di interessarsi affinché il cugino (De Falco Nunzio) gli inviasse il denaro di sua spettanza. Ancora, si era lamentato della sua condizione di latitante, conse-

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

guente ad una vicenda omicidiaria che non aveva voluto compiere e delle quale, a suo dire ingiustamente, era accusato quale autore materiale. Numerosi erano stati i riferimenti al De Falco, quale mandante dell'omicidio e al Santoro e al Piacenti, quali coinvolti a vario titolo nell'esecuzione del delitto, delle cui modalità esecutive esso Piacenti si era mostrato ben a conoscenza. In varie occasioni aveva rammentato al Piacenti che sarebbe stata sua intenzione vendicare l'omicidio dello zio Cecora Gilberto -che addebitava ai casalesi-, con l'uccisione di Schiavone Aldo, cugino di Schiavone Francesco, "Sandokan", e che il De Falco, invece, gli aveva ordinato di eliminare il parroco. In altre conversazioni aveva contestato al Piacenti, che per volere dello stesso Nunzio De Falco, esso interlocutore, il Santoro e il Caterino avevano programmato la sua eliminazione, ritenendo che la morte del soggetto accusato di essere l'autore materiale dell'omicidio del sacerdote avrebbe sicuramente determinato la chiusura delle indagini, eliminando ogni rischio per tutti coloro che, a vario titolo, erano coinvolti nella vicenda. Il Quadrano si era anche lamentato con il Piacenti dell'atteggiamento assunto dal De Falco, il quale, pur essendo il maggior responsabile della vicenda e delle conseguenti traversie, non lo aiutava. Lo stesso Piacenti gli aveva narrato di un tentativo di ucciderlo, posto in essere dal dichiarante, dal Santoro e dal Caterino e non attuato.

Le conversazioni sono integralmente riportate ai fll.162-324 della sentenza di I grado, ai quali per brevità si fa espresso rinvio e che devono intendersi integralmente trascritti.

Come si è ricordato in narrativa, i motivi di gravame di merito di entrambi i difensori dell'imputato vertono, in sostanza, su due profili: la generale inattendibilità del collaboratore, con riferimento all'intera vicenda omicidiaria; l'illogicità del movente prospettato dal Quadrano.

Quanto alla inattendibilità del Quadrano si era osservato (motivi Reccia) che lo stesso era stato smentito in ordine alla circostanza di essersi limitato ad organizzare l'omicidio, essendone stato, viceversa, l'autore materiale; che il collaboratore era portatore di un imponente movente personale, tenuto conto che don Diana, mentre aveva celebrato in chiesa il funerale di Guarino Valentino, legato agli Schiavone e ucciso proprio dal collaboratore, aveva, ingiustificatamente, negato lo stesso trattamento per il defunto Cecora Gilberto, zio del Quadrano,

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

ulteriormente colpito negli affetti proprio il 18 marzo, allorché era stato ammazzato Piazza Armando, marito della sorella; che era incorso in insuperabili contraddizioni; che le telefonate registrate, oltre ad avere scarsissima rilevanza indiziante, apparivano *ictu oculi* preordinate alle successive propalazioni. Analoghe considerazioni erano svolte nei "motivi Pecorella". Il Quadrano si era attribuito un ruolo diverso da quello effettivo; nella narrazione della fase organizzativa era risultato confuso e contraddittorio; le sue dichiarazioni contrastavano con quelle del fratello Armando, la cui collaborazione pure appariva sospetta. Quanto ai riscontri, le dichiarazioni di Di Tella Alberto apparivano sospette e compiacenti; le dichiarazioni di Di Tella Rachele si appalesavano, con riferimento al mandante, assolutamente irrilevanti; le conversazioni intercettate dallo stesso Quadrano apparivano preordinate alla successiva collaborazione e mostravano il forte risentimento nutrito nei confronti del De Falco, risentimento che ne svaluta totalmente l'attendibilità intrinseca.

Ritiene la Corte che, preliminarmente, deve essere dato atto che, in ordine alla vicenda processuale oggetto del presente processo (omicidio volontario aggravato di Diana Giuseppe e reati connessi), erano stati tratti a giudizio della Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere Santoro Mario, Della Medaglia Giuseppe, Verde Vincenzo e Piacenti Francesco. I predetti erano stati condannati, con sentenza del 5-6-2001, alla pena dell'ergastolo.

La posizione di Quadrano Giuseppe, sempre in relazione ai medesimi fatti, era stata definita da altra sezione della medesima Corte di Assise, con il rito abbreviato, con sentenza del 20-7-2001.

Il giudizio di appello, celebrato nei confronti di tutti gli imputati era stato definito con sentenza della Corte di Assise di Appello di Napoli del 27-3-2003. Le impugnate sentenze erano state riformate quanto alla posizione degli imputati Della Medaglia Giuseppe e Verde Vincenzo, assolti da tutti i reati loro ascritti, per non aver commesso il fatto, e confermate quanto agli imputati Santoro Mario, Piacenti Francesco e Quadrano Giuseppe.

Infine, la Corte di Cassazione con sentenza del 4-3-2004 aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse del Quadrano e rigettato quelli propositi nell'interesse del Santoro e del Piacenti.

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

Quindi, le condanne di Santoro Mario e di Piacenti Francesco (e di Quadrano Giuseppe), in ordine all'omicidio volontario aggravato di don Giuseppe Diana e reati connessi, sono ormai definitive, perché passate in cosa giudicata.

La Corte di Assise di Appello, pur ritenendo il Quadrano non attendibile, allorchè si era attribuito esclusivamente il ruolo di organizzatore dell'omicidio del parroco e non anche quello di esecutore materiale (valorizzando, contrariamente a quanto assunto dalla Corte di Assise, il riconoscimento operato dal teste Di Meo, nonché la circostanza che il Verde -indicato quale sparatore dal collaboratore-, diversamente da quest'ultimo, era leggermente più basso della vittima e quindi non avrebbe potuto attingerla con colpi esplosi dall'alto verso il basso), l'aveva ritenuto sicuramente veritiero e credibile, anche per la presenza di precisi riscontri esterni, allorché aveva accusato Santoro Mario e Piacenti Francesco.

Infatti, con riferimento alla posizione di questi imputati, la Corte di Assise di Appello aveva evidenziato quanto segue.

"*...Le chiamate in correità del Quadrano nei loro confronti sono state sempre confermate: si è già dianzi esposto che, a fronte di un'iniziale indicazione degli stessi quali esecutori materiali dell'omicidio, il collaborante ne ha poi specificato i ruoli, Santoro alla guida dell'auto e Piacenti "nuncius" del mandante e organizzatore egli stesso (forniva l'orario della messa, sovraintendeva, prima e dopo alla fase omicidiaria, ritornando poi in Spagna)...Ciò posto i ruoli ascritti ai coimputati dal Quadrano trovano riscontro, in primo luogo, nell'attività di indagine compiuta dai funzionari della Questura di Caserta, Argenziano e Fortunato, da loro dettagliatamente descritta nelle relative testimonianze: Santoro e Piacenti si attivarono e si esposero in modo assolutamente non usuale negli incontri tenutisi in Spagna con i due poliziotti e vertenti esclusivamente sull'omicidio di Don Diana; accusarono in modo palese e determinato i "casalesi" dell'omicidio, affermarono chiaramente l'estraneità del Quadrano all'episodio...Tale comportamento, alla luce della chiamata in correità e dei successivi elementi che si andranno ad esaminare...è un vero e proprio riscontro individualizzante alle accuse del Quadrano: non ci si sarebbe esposti in modo così lampante e con tale visibilità se non ci fosse stato un grosso interesse personale a sviare le indagini, interesse che poteva derivare solo dal loro personale coinvolgimento. Per collo-*

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

quiare con i funzionari di polizia giunti appositamente in Spagna dopo un colloquio telefonico con il solo Nunzio De Falco, sarebbe stato più che sufficiente l'incontro con quest'ultimo, senza alcuna necessità di esporre altri affiliati, già noti pregiudicati. Non si trascuri il dato offerto da De Simone Dario, il quale riferisce che, subito dopo l'omicidio del parroco, "Sandokan" aveva comunicato loro che il delitto era stato commesso dal "gruppo" di Quadrano Giuseppe, in quanto era presenti delle persone che avevano assistito al fatto e lo avevano informato. Per quanto si possa ipotizzare una solidarietà del gruppo verso uno di loro, colpevole o innocente che possa essere, essa non può giungere a un'esposizione personale così pesante (a meno del già citato interesse diretto) in quanto l'atteggiarsi dei rapporti nella criminalità organizzata è estremamente mutevole....E l'esposizione non si è limitata ai soli contatti con i poliziotti, ma è consistita una complessa attività di aiuto e ricovero del Quadrano in terra di Spagna, documentata nelle telefonate del Ciccarelli che dimostrano inequivocabilmente l'accompagnamento dell'altro in Spagna...nelle attività di polizia francese e italiana che intercettarono il Piacenti a Tolone con la moglie del Quadrano che intendeva raggiungere il marito...nelle intercettazioni disposte nell'ambito delle indagini relative ad un traffico di stupefacenti tra Italia e Spagna...In un tale contesto, rappresentato dalle testimonianze degli investigatori e da atti di indagine trascritti con apposite perizie, si pongono le telefonate registrate dal Quadrano con Piacenti e Santoro, ma a loro volta anche intercettate dagli organi di Polizia in un periodo compreso tra la fine del 1994 e inizi del 1995...La riferibilità delle voci è stata accertata con perizia fonica ...ed è fuori discussione...E' evidente dalla lettura delle trascrizioni, ivi comprese quelle acquisite e disposte nel processo a carico di Nunzio De Falco, che il tema delle conversazioni è sempre introdotto dal Quadrano, il quale insiste con argomenti ricorrenti, in particolare le sue difficoltà economiche (da lui spiegate ed esposte nelle dichiarazioni collaborative), le intenzioni omicide dei compagni nei suoi confronti (e Santoro ammetterà nel dialogo di essersi recato nel luogo dove si era rifugiato Quadrano) e la sua pseudo estraneità all'omicidio di don Diana; poiché lo stesso Quadrano confesserà in ultimo la sua responsabilità per detto omicidio e il Piacenti dimostra di conoscere bene i fatti e gli autori, giocoforza non poteva trattarsi di asserzioni di piena innocenza, bensì di un'attribuzione al De Falco, quale mandante ed ispiratore nella scelta dell'obiettivo.

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

- Q.: perchè se tuo fratello cugino (De Falco, cugino di Piacenti) mi faceva fare a me, no, tutti questi guai in giro non ci sarebbero! Hai Capito?

- P.: E' vero.

- Q.: Io prendevo quell'altro Schiavone e finiva la storia…

- P.: Hai ragione Peppe… (trascr. Pannuto fll.734 e ss.)

- Q.: …Ti ricordi Santoro quando stava a casa…che disse "Oh Pè, io non dormo più la notte come deve fare per questo cazzo di prete di merda?"…

- P.: Si…eh lo so bene.

- Q.: Ti ricordi?...Dissi: "tu poi mi hai fatto il guaio e intanto io lo tengo addosso, vedi?" Ti ricordi?.

- P.: Eh, come non mi ricordo. (trascr. Pannuto fll.594 e ss.).

L'intento del Quadrano nel registrare le conversazioni, all'epoca e considerando che dopo circa due mesi si sarebbe consegnato all'autorità italiana iniziando la sua collaborazione, non poteva essere scevro da un'eventuale futura intenzione di collaborare con al giustizia… Ma tale considerazione nulla toglie alla piena idoneità, quale riscontro esterno, delle risposte che furono date dal Piacenti e dal Santoro, che rappresentano il loro coinvolgimento e la piena conoscenza dei fatti e degli autori nel delitto "de quo", nonché il loro intento di uccidere il Quadrano, anche per liberarsi definitivamente delle indagini su don Diana, eliminando il sospettato principale…Laddove il tenore delle conversazioni sviluppatesi con Piacenti e Santoro si inserisce perfettamente nel contesto dei riscontri esterni a carico dei due imputati, rappresentato ulteriormente dalle dichiarazioni di Quadrano Armando, che pone il Santoro alla guida dell'auto; di Di Tella Rachele che riferisce della presenza in casa del Santoro la mattina del 19 marzo e la successiva visita del Piacenti; di Iavazzo Gaetana che ascoltò il Santoro vantarsi di avere ucciso il prete…" (sentenza della Corte di Assise di Appello di Napoli del 27-3-2003, fll.29 e ss.).

La Corte di Cassazione nel confermare sul punto la sentenza di appello aveva osservato che detta pronuncia appariva condivisibile nella parte in cui aveva spiegato le ragioni per le quali il Quadrano era stato ritenuto credibile circa il coinvolgimento nei fatti del Piacenti e del Santoro ed aveva indicato i numerosi riscontri esterni individuati (il legame tra i due e il De Falco, la loro presenza in Spagna a fianco di Quadrano [*rectius*: di De Falco] quando si era trattato di convincere la polizia italiana dell'estraneità del Quadrano all'omicidio; le telefo-

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

nate intercettate dal Quadrano che dimostravano come i due fossero perfettamente a conoscenza di come si era giunti all'omicidio, su chi ne era l'autore e chi il mandante; la loro presenza in Italia, ed in particolare a Casal di Principe, il giorno dell'omicidio; la loro partenza per la Spagna subito dopo; le dichiarazioni conformi sul punto dei parenti del Quadrano).

La condanna definitiva degli imputati Santoro e Piacenti (oltre che del Quadrano) non può non riverberare i suoi effetti sulla analoga posizione di De Falco Nunzio.

Infatti, tutte le doglianze che concernono la generale attendibilità della dichiarazione confessoria e accusatoria Quadrano sono ormai superate dalle risultanze, cui è pervenuta la sentenza passata in giudicato.

È un dato di fatto definitivamente e pacificamente acquisto che l'omicidio di don Giuseppe Diana è stato operato di un commando composto, tra gli altri, da Santoro Mario, Quadrano Armando e -verosimilmente- Quadrano Giuseppe; che alla vicenda aveva preso parte anche Piacenti Francesco, il quale -secondo la ricostruzione del fatto operata dalla sentenza passata in giudicato-, conformemente a quanto riferito dal collaboratore, aveva svolto il ruolo di "nuncius" tra De Falco Nunzio e gli esecutori, riportando agli stessi l'ordine di esso De Falco di uccidere il sacerdote.

In sostanza, è certo che l'omicidio del sacerdote era stato posto in essere dal gruppo facente capo a Quadrano Giuseppe e a De Falco Nunzio.

La Corte di Assise di Appello e la Corte di Cassazione avevano chiarito che le dichiarazioni confessorie e accusatorie di Quadrano Giuseppe, seppure non credibili allorché aveva escluso la sua diretta partecipazione al commando omicidio (pur confessando un preminente ruolo organizzativo, che non pare meno rilevante della mera esecuzione materiale) ed aveva indicato come componente del commando omicidiario Verde Vincenzo, erano viceversa, pienamente attendibili e adeguatamente riscontrate nella parte in cui avevano accusato il Piacenti e il Santoro.

In sostanza, le dette sentenze affermano che Quadrano Giuseppe è, con riferimento ai fatti oggetto del presente processo, un collaboratore intrinsecamente attendibile, le cui dichiarazioni accusatorie possono essere poste a base di

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/000176/CAM

un'affermazione di penale responsabilità se adeguatamente riscontrate *ab estrinseco*.

Quindi, le critiche alla impugnata sentenza, fondate sulla presunta inattendibilità del "*dictum*" Quadrano, conseguente alla circostanza che avrebbe mentito in ordine al proprio effettivo ruolo della vicenda e alle contraddizioni e alle discrasie che emergerebbero dal suo racconto (fll.12-14 dei motivi Reccia; fll.13-18 motivi Pecorella), appaiono ormai superate dal giudicato di cui si è detto.

Di qui anche l'irrilevanza della attività istruttoria sollecitata dalla difesa in ordine alla ricostruzione delle modalità esecutive dell'omicidio (nuova escussione del teste Di Meo, il quale avrebbe dovuto effettuare ricognizione di persone nei confronti del Quadrano e del Verde; accertamento dei tempi necessari per percorrere, in auto, la strada da Gricignano di Aversa a Casal di Principe), le quali, come si è detto, appaiono ormai definitivamente accertate.

E' evidente che tali conclusioni non possono non riverberarsi in maniera decisiva sulla posizione del De Falco.

Infatti, questo imputato è gravato, dalla precisa accusa del Quadrano che lo aveva indicato come il mandante dell'omicidio e da una pluralità di elementi di obiettivo riscontro che la confermano.

Della chiamata in correità operata dal Quadrano nei confronti del De Falco si è già detto: essa appare logica e coerente, non contraddetta da alcun elemento idoneo a contrastarla o a svalutarla.

E' risultato accertato (si vedano in proposito le dichiarazioni di De Simone Dario e di Di Tella Alberto, ampiamente riportate nella sentenza di I grado) che il De Falco, pur essendosi stabilito da tempo in Spagna -dove, peraltro, si interessava esclusivamente di attività illecite, quali il traffico internazionale di stupefacenti, in relazione al quale era stato anche inquisito dall'Autorità Giudiziaria spagnola- manteneva strettissimi e continui rapporti con i sodali rimasti nel casertano -in particolare, con Quadrano Giuseppe-, fornendo loro sostanza stupefacente -da immettere sul mercato, anche per finanziarsi- e armi. Del resto, è un dato pacificamente accertato che la scissione nell'ambito del clan c.d. "dei casalesi" e la successiva "guerra" era scaturita proprio dall'omicidio di De Falco Vincenzo, fratello di Nunzio.

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

Un primo elemento di riscontro è quello di ordine logico: se il Quadrano aveva affermato certamente il vero, allorché aveva indicato il Santoro e il Piacenti quali complici nell'azione omicidiaria (il Piacenti proprio quale *nuncius* del De Falco), appare ragionevole ritenere che abbia detto il vero anche allorché aveva indicato De Falco Nunzio, quale ispiratore e mandante della medesima azione omicidiaria.

Sicuramente, poi, riscontrano le dichiarazioni del collaboratore, le narrazioni di Di Tella Alberto, Quadrano Armando e Di Tella Rachele, i quali, come si è detto, avevano concordemente riferito che Giuseppe, in differenti occasioni, aveva detto loro che l'ordine di uccidere il sacerdote era venuto proprio da De Falco Nunzio. Ancorché i detti collaboratori (per la verità Di Tella Rachele è solo testimone), -della cui attendibilità, peraltro, non vi è motivo di dubitare-, avessero indicato quale loro fonte di conoscenza lo stesso riferente primario, -che è anche la fonte della dichiarazione da riscontrare- il loro *dictum* non appare privo di rilevanza, apparendo sicuramente significativo che, in ordine al ruolo di mandante del De Falco, il Quadrano, in tempi e circostanze diverse, avesse riferito a differenti persone, sempre le medesime notizie.

Un ulteriore significativo elemento di riscontro è dato dalla sopravvenuta condanna definitiva di Piacenti Francesco. L'affermazione di penale responsabilità del Piacenti, individuato esclusivamente come "*nuncius*" del mandante De Falco Nunzio, costituisce un'evidente elemento di conferma delle accuse del Quadrano nei confronti del De Falco. Sarebbe privo di senso, da un lato, affermare, con sentenza definitiva, la penale responsabilità dell'imputato per aver svolto il ruolo di collegamento tra il mandante -pacificamente individuato nel De Falco- e gli esecutori e poi, dall'altro, non trarne le evidenti conseguenze in ordine alla responsabilità del medesimo mandante.
Si è detto che la sentenza della Corte di Assise di Napoli del 27-3-2003, nell'esaminare la posizione del Piacenti aveva evidenziato che questi è il cugino del De Falco, che i suoi stretti rapporti con il congiunto risultavano esplicitamente dichiarati nelle telefonate con il Quadrano ed erano stati confermati da collaboratori interni al clan dei casalesi, quali Schiavone Carmine e De Simone Dario; che in Spagna il Piacenti e il De Falco avevano abitato in case contigue.

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

Del resto, il Piacenti si era difeso sostenendo che al momento del fatto non si trovava in Italia, ma, in Spagna, a Granada, nella stessa cittadina dove risiedeva il De Falco. Il fallimento dell'alibi indicato e le concordi dichiarazioni di collaboratori e testimoni avevano consentito di provare la falsità di tale prospettazione, ma essa confermava lo stretto rapporto tra esso Piacenti e il De Falco.
In conclusione, appare assolutamente verosimile che il De Falco potesse aver utilizzato il Piacenti per comunicare le sue disposizioni ai sodali, a Carinaro.

Ancora più rilevante appare la circostanza del colloquio investigativo, intercorso tra il De Falco, alla presenza dello stesso Piacenti e del Santoro, e funzionari della Polizia di Stato, nel corso del quale il De Falco aveva accusato in modo palese e determinato i "casalesi" dell'omicidio, affermando chiaramente l'estraneità del Quadrano all'episodio (si vedano in proposito i ffl.38-40 della sentenza di I grado, ai quali, per brevità, si fa espresso rinvio).
Si è detto che già la sentenza del 27-3-2003 della Corte di Assise di Appello aveva sottolineato l'eccezionale valore dell'episodio, quale riscontro individualizzante alle dichiarazioni del Quadrano, con riferimento alle posizioni degli imputati Santoro e Piacenti.
Il discorso, *mutatis mutandis*, è analogo con riferimento al De Falco. Così come il Santoro e il Piacenti, anche il De Falco non avrebbe avuto nessun motivo di esporsi in modo così lampante e con tale visibilità, se non avesse avuto un fortissimo interesse personale a sviare le indagini, interesse che poteva ragionevolmente derivare solo da un suo personale coinvolgimento.
L'episodio riscontra le dichiarazioni del collaboratore anche sotto un altro profilo.
Il Quadrano aveva riferito che da un lato che "l'imbasciata" era stata portata a Carinaro, personalmente, dal Piacenti; e che il De Falco, di fronte alle perplessità manifestategli all'ordine di uccidere un sacerdote, aveva ribattuto di non preoccuparsi e di limitarsi a fornire un appoggio al Piacenti e al Santoro, che si sarebbero interessati della cosa; così evidenziando il rapporto privilegiato e diretto esistente tra esso De Falco e i predetti Piacenti e Santoro.
La situazione in cui si erano venuti a trovare i funzionari della Polizia di Stato, allorché il De Falco, nonostante il loro dissenso, aveva preteso e ottenuto che al

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

colloquio assistessero proprio il Piacenti e il Santoro, conferma "plasticamente" il racconto del collaboratore.

Si tratta di un dato di fatto di eccezionale efficacia dimostrativa. Il collaboratore, in relazione all'omicidio Diana, aveva riferito del ruolo del Piacenti, quale "nuncius" del De Falco e di un rapporto privilegiato tra esso De Falco, lo stesso Piacenti e il Santoro.

Ebbene, nel maggio 1994, in epoca prossima all'omicidio Diana, allorché il Quadrano era latitante e la sua collaborazione non era neppure ipotizzabile, il De Falco, in Spagna, aveva ritenuto opportuno parlare con gli inquirenti italiani dell'agguato al sacerdote -così mostrando inequivocabilmente di essere direttamente e personalmente interessato alla vicenda-, pretendendo la presenza del Piacenti e del Santoro (cioè di quelle stesse persone che il Quadrano indicherà come fortemente coinvolti nella predetta vicenda omicidiaria e che per tale vicenda saranno condannati con sentenza definitiva), che lo avevano immediatamente raggiunto.

L'episodio riscontra anche la circostanza dell'esistenza di un profondo sodalizio tra il De Falco, il Piacenti e il Santoro, da un parte, e il Quadrano, dall'altra. Solo l'appartenenza di tutti i soggetti coinvolti alla medesima consorteria criminale e l'esistenza fra tutti di un profondo legame può ragionevolmente spiegare il tentativo di depistare le investigazioni, indicando -anche attraverso l'utilizzo di una rappresentazione "scenica" volta a rafforzare la serietà e l'importanza che si intendeva dare al contenuto della comunicazione (la presenza contemporanea di tre elementi di spicco del gruppo)- i responsabili dell'omicidio del parroco nel contrapposto gruppo dei casalesi e protestando l'estraneità ai fatti del Quadrano, loro sodale e, all'epoca, unico indagato.

Non appare casuale che gli appellanti nei loro motivi non abbiano assolutamente fatto alcun riferimento a questo episodio, non potendone ignorare la eccezionale valenza di riscontro esterno, assolutamente autonomo, alle dichiarazioni del Quadrano: in epoca di gran lunga anteriore alla decisione di collaborare con gli inquirenti (confessando -con riferimento all'episodio di cui è processo- la propria responsabilità e indicando come complici, tra gli altri, i predetti De Falco, Piacenti e Santoro), era stato acquisito un elemento di sicura valenza indiziante, in ordine al coinvolgimento di questi soggetti -tutti legati da profondi rapporti di amicizia e da comuni interessi criminali- nella medesima vicenda criminosa.

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

Il quadro indiziario a carico del De Falco è ulteriormente rafforzato dalle risultanze delle conversazioni telefoniche intercorse tra il Quadrano, il Piacenti, il Santoro e il Caterino, di cui si è già detto.

Assolutamente significativo appare il contenuto di alcune conversazioni.

Ad esempio, quella n.2 tratta dalla cassetta "Nasone 2" (fll.12 e ss. della perizia trascrittiva e fll.164 e ss. della sentenza di I grado):

"...

P. [Quadrano]: *Ti ricordi Santoro quanto stavo a casa, no, non mi ricordo se ci stavi pure tu o no, perché mi disse: oi Pè, non dormo più la notte, come devo fare con questo cazzo di prete di merda?*

F. [Piacenti]: *Eh lo so pure io.*

P.: Ti ricordi?

F.: Eh.

P.: Ti ricordi?. Dissi: tu hai fatto il guaio e intanto io lo tengo sul collo, vidi, ti ricordi?

F.: E come non me lo ricordo?..."

Ancora, quelle n.6 e 7 della medesima cassetta (fll.97 e ss. della perizia trascrittiva e fll.165 e ss. della sentenza di I grado):

"...

P.:Lui perché si mette paura del prete, e non ho capito...Perchè, perché tu non lo sai? Te lo devo dire a te? Lo divo dire al "Lupo"? Meglio di voi non nessuno lo sa, e non ho capito...

U2 [Piacenti]: *Che mi sono trovato implicato dentro io che...*

P.: E, guagliò, la prossima volta ti stai accorto; quando uno ti dice: fai qua, fai là e tu non la fai devi dire: mi dispiace o' lupo non voglio far niente...."

"...

P.: Devi dire: quello già sta inguaiato per fatti suoi, per un fatto che lo sai bene che lui non c'entra, e tutti quanti sanno che lui non c'entra e poi quanto e dopo lo volevi uccidere pure? E' giusto o no?

U2: Porti ragione

P.: Eh ma stiamo a scherzare qua?. Io non ho capito, lui nemmeno la deve scocciare la gente però.! Lo vedi sto a fare il bravo, sto a fare il buono? Eh, lo vedi come sto a fare lo scemo per telefono?...

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

U2: Eh, Peppino che ti devo dire?

P.: E lui lo sa che scemo non ci sono…O paga prima o dopo gliela faccio pagare!. O' lupo paga tutto!. Tutto paga o' lupo…gli faccio pagare fino all'ultima schifezza che ho fatto…forse qualche volta mi avesse detto: ma con l'avvocato come devi fare?...non mi ha nemmeno domandato quale avvocato tengo!...

U: No, oi Pè, lasciamo stare queste cose, dai vediamo un altro poco….Che ti devo dire neh Pè? Mettiti nei panni miei.

*P.: …**quell'altro piecoro di Santoro va piano piano, ora si preoccupa, i fatti come stanno?...Mi chiamò: il fatto del prete come stà? Si preoccupa il cornuto!...***

U2: Devi dire: hai fatto il guaio…mi fai inguaiare a me?...

…

F.: ..Ma tu non lo chiamare più proprio

P.: O' Lupo?

F.: Eh, non lo chiamare più!

P:: No, non lo chiamo mai più, non ho capito, ma lui non se lo fa in capo che il fatto del prete non lo pago? Io non pago per quello che hanno fatto loro!...Devi dire: quello là, questi fatti li paga chi li ha fatti, lui non li paga…".

Anche significativa appare la conversazione n.4 tratta dalla cassetta "Nasone 3" (fll.37 e ss. della perizia trascrittiva e a fll.192 e ss. della sentenza di I grado)

"…..

Quadrano: Devi dire [al De Falco, in precedenza indicato come "o' lupo"]: *tu lo sai bene, quello* [Peppe Quadrano] *voleva fare due fratelli….*

Piacenti: No, e quello là andai, dissi vicino a lui, no, dissi: il chiattone, dissi, sai come ha detto vicino a Peppe?...Disse che lui era venuto con una fune alla gola! Disse lui: è impossibile, disse hai capito o no?...Quando tu mi dicesti vicino a me che Santoro ti aveva detto vicino a te che lui ci venne con una fune alla gola. Ti ricordi?...

*Q.: **Perché se tuo fratello cugino mi faceva fare a me, no, tutti questi guai ora in giro non ci sarebbero, hai capito?***

*P.: **E' vero.***

*Q.:…**Io acchiappavo a quell'altro Schiavone e si finiva la storia**…Ma tu devi dire: pezzo di ricchione, ma tu vuoi uccidere ad uno…ma che ti ha fatto a te?.*

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

*Devi dire: tu l'hai mandato dentro i guai per senza niente...**Devi dire: ma perché non volesti fare di testa sua, che volesti fare con questa testa di merda che hai tu?...**Che ora quello questo guaio addosso non lo terrebbe..":*

Nella conversazione n.6 a fll. 79 e ss. della perizia trascrittiva (riportata a 198 e ss. della sentenza di I grado) si era di nuovo un fatto esplicito riferimento alla intenzione del De Falco di uccidere esso Quadrano.

"....

*Q.: Ma se quello, se lui o o' lupo si guardassero in faccia, no, o' puorco e o' lupo si guardassero in faccia, no, si domanderebbero: ma noi perché stiamo a uccidere questo? Ma perché lo dobbiamo uccidere? Ma perché non ce la chiaviamo noi una botta, una botta per uno?...**Francù quelli perché volevano uccidere a me? Lo sappiamo...Una volta morto io, lui, Santoro e o' lupo stavano tranquilli dormivano su cento cuscini**... Da allora se ne dovevamo accorgere, quando lui disse così: io per colpa di questo prete non dormo più; noi da allora ce ne dovevamo accorgere; dissi...io tengo il mandato di cattura, che non c'entro e tu non dormi?. Disse meno male che l'hanno fatto a te... che non c'entri, perché se l'avevano fatto a me come dovevo fare?...*

....

P.: Francù, Francù, ma l'ho ucciso io questo cazzo di prete?

F.: Ma perché non si sa chi è che l'ha ucciso?

P.:...e perché vogliono uccidere a me?... Ma io non ci sono voluto proprio entrare!...

....

*P.: **Ma se quello poi, se quel cornuto mi faceva uccidere lo Schiavone, no io stavo in grazia di Dio!, lo acchiappavo a quell'altro Schiavone, uccidevo a quell'altro Schiavone...dissero no... e se la pianse lui!.** Che devo, che devo, che devo fare?...*

...

F.: Peppino, penso che qualche accordo l'hanno fatto.

*P.: ...**Francù l'accordo questo qua è, l'accordo è che dovevano uccidere a me dopo il fatto del prete; strava assodato; dopo stava tranquillo, nessuno ne parlava più e stavano in grazia di Dio**..."*

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

Significativa appare pure la conversazione n.12 della cassetta Nasone 3 (fll.194 e ss. della perizia trascrittiva e fll.243 e ss della setenza di I grado).

"...

P.: ***Francù, ma questo fa che si mette paura che gli fanno il mandato di cattura pure a lui come mandante?***

F.: ***Peppino non lo so.***

P.: ***Eh, guarda, questa voce già l'ho sentita in giro...che a lui glielo potrebbero fare il mandato di cattura come mandante.***

F.: ***Eh, veramente?...***

P.: Ora, ora non glielo possono fare ancora, però, non tengono niente, non tengono niente in mano, però, più o meno le cose questi le hanno capite come stanno...Uno, un poliziotto di quelli, vicino a mio cognato, disse pure una parola, disse: ma i compagni tuo cognato non li tierne più?

F.: Alla faccia del cazzo!

P.: Mio cognato disse: ma! E perché? Disse: e che ne so, me lo dici a me?. Disse sappiamo che non gli sono più compagni; questi qua sanno pure che mi vogliono uccidere, sanno, sanno tutte cose...

F.: E va bene, è normale.

....

P.: ***...Quello ora, no, quello vuole stare quieto, dice così, una volta che ho ucciso a Peppe, il mandato di cattura a me non me lo fanno più, perché ormai, dice così, le indagini non le fanno più...****Lui ora così si è chiavato in testa e se l'è chiavato pure quell'altro sporco...E io poi dovrei morire innocentemente...Avessi ucciso il prete dici: vaffanculo fetente di merda, tu l'hai voluto uccidere, ora piangi...dobbiamo uccidere pure noi, è giusto o no?...Ma questo tuo cugino è proprio una merda, è? E' un infame proprio!*

F.: ***Porti ragione Pè; che ti devo dire?***

...

P.:...A dire: ma questo che cazzo c'entra?. Il guaio l'ho fatto io, ma questo che cazzo c'entra?.

F.: Io non lo so Peppino; ti dico la verità, no...

...

P.: ***...Se avesero fatto come dissi io....Disse che doveva fare lui*** *e piglialo nelle pacche ora! Io l'ho pigliato nelle pacche, anzi!.*

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

...

P.: Perché di noi stavano a complottare già da allora, da dentro la stagione....Da quando allora venne la Polizia la e lui parlò con la Polizia, da allora.

F.: Eh.

P.: Da allora quello si incominciò a mettere il "friglione" in testa; da allora s'incominciò a impressionare; quelli volevano a me; hai capito?

F.: Eh..."

Da tali conversazioni appare evidente come la decisione di uccidere don Diana ("il prete") fosse stata presa dal De Falco ("il lupo"), nonostante il dissenso di esso Quadrano e che quest'ultimo, a seguito dell'emissione di un provvedimento cautelare, ne stava subendo le conseguenze maggiori, pur non sentendosene responsabile.

Inoltre, la decisione di uccidere il Quadrano, confermata dal Piacenti, trovava una sua logica spiegazione: eliminato il principale sospettato, le investigazioni avrebbero sicuramente subito una battuta di arresto, forse definitiva.

Quindi, contrariamente a quanto dedotto immotivatamente dall'appellante (fl.9 motivi Reccia), dal tenore delle predette conversazioni risulta inequivocabilmente che il Quadrano attribuisce proprio al De Falco la decisione di attentare alla vita del sacerdote, attentato materialmente posto in essere dal Santoro, mentre esso dichiarante sarebbe stato maggiormente propenso a vendicare gli agguati del gruppo rivale, uccidendo qualcuno degli Schiavone.

Neppure appare possibile affermare (motivi Pecorella, fl.22), stante l'esplicito ed inequivoco tenore delle espressioni utilizzate, che le conclusioni cui perviene la Corte di I grado circa l'interpretazione delle menzionate conversazioni (avallata, come si è detto, da altra Corte di Assise di Appello e dalla Corte di Cassazione nel procedimento contro il Santoro, il Piacenti e il Quadrano) siano frutto di "...un'interpretazione...del tutto discutibile, quanto apodittica...". Né, d'altra parte, si comprende come sia possibile intenderle in senso diverso da quello prospettato dalla impugnata sentenza, mettendone in discussione, ingiustificatamente e illogicamente, il significato letterale e il contenuto.

In realtà, il valore indiziante di tali registrazioni appare assolutamente indiscutibile.

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

La reiterata protesta di estraneità all'omicidio del Quadrano non deve essere intesa -come ipotizzato dagli appellanti- come mancanza di qualsivoglia forma di coinvolgimento, ma va riferita esclusivamente alla esecuzione materiale. Infatti, il Quadrano aveva ripetutamente ribadito il suo rammarico per non essere stato seguito il suggerimento di colpire esclusivamente appartenenti alla famiglia Schiavone.

Anche l'argomento difensivo, secondo cui le intercettazioni sarebbero state finalizzate alla successiva collaborazione, allo scopo di fornire agli inquirenti la prova della sua "lealtà", appare privo di rilevanza.

Nella motivazione della sentenza emessa dalla Corte di Assise di S. Maria Capua Vetere in data 5-6-2001, nel processo contro Santoro Mario+4 ed acquisita nel corso del presente giudizio di appello (fll.168 e ss.) si era evidenziato che l'ipotesi di un preteso accordo preventivo tra il Quadrano e gli inquirenti, in vista di una futura collaborazione, era stata decisamente smentita dalla ispettrice Giusti. Tra l'altro, il Quadrano aveva immediatamente informato i suoi sodali di un colloquio avvenuto nel corso del maggio del 1994 con l'ispettrice (come si evince dal tenore di un colloquio registrato tra esso Quadrano e il Santoro, nel corso del quale quest'ultimo aveva ripetuto le frasi pronunciate dalla investigatrice durante l'abboccamento) e tale circostanza era logicamente incompatibile con la possibilità di una scelta collaborativa.

In sostanza, secondo quella Corte -e tale motivazione appare sicuramente condivisibile- appariva logica e verosimile la spiegazione fornita dal Quadrano, circa il motivo che lo aveva indotto a registrare i colloqui telefonici con i predetti Piacenti, Santoro e Caterino: la casuale conoscenza del tentativo di eliminazione ai suoi danni lo aveva fatto sentire abbandonato, aveva ingenerato il timore per la sua incolumità personale e lo aveva spinto ad accertare la fondatezza di siffatte circostanze.

Ma, quale che fosse il reale scopo della intercettazione dei colloqui, appare indubbia la piena idoneità delle registrazioni a fungere quale riscontro esterno alla chiamata in correità operata nei confronti del De Falco, numerosi ed inequivoci, essendo, come si è detto, i riferimenti al ruolo di mandante svolto da esso De Falco, non contestati assolutamente dagli interlocutori.

In tal senso appare il frutto di un evidente salto logico l'affermazione secondo cui la registrazione delle conversazioni in vista di un futuro utilizzo (al limite in

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

vista di una progettata collaborazione) comprometterebbe il giudizio di veridicità sul contenuto dei colloqui.

Al contrario, il dato processuale rilevante è proprio quello che il Quadrano e i suoi interlocutori (segnatamente il Piacenti) parlavano della loro partecipazione all'omicidio di don Diana e del ruolo di mandante del De Falco con assoluta libertà e consapevolezza, così mostrando che si trattava di circostanze di fatto assolutamente pacifiche e indiscutibili.

Anche per questo elemento di riscontro deve ripetersi quanto già evidenziato con riferimento all'episodio dell'incontro tra De Falco, Piacenti, Santoro e i funzionari della Polizia italiana. Si tratta di un elemento di eccezionale valore indiziante perché formato, autonomamente, in epoca anteriore alla collaborazione.

Addirittura, il contenuto di tali registrazioni ha una così forte valenza indiziante da poter costituire, nei confronti del De Falco, prova autonoma di responsabilità, a prescindere dalla stessa confessione e chiamata in correità del collaboratore.

L'ulteriore argomento, secondo cui il rancore e il risentimento manifestato dal Quadrano nei confronti del De Falco nel corso dei medesimi colloqui, lungi dal riscontrare le accuse, ne evidenzierebbero l'inattendibilità intrinseca (sul presupposto che chi nutre sentimenti di rancore, potrebbe aver accusato falsamente, per vendetta), appare assolutamente privo di fondamento.

Il risentimento, manifestato dal Quadrano contro il De Falco, viene chiaramente spiegato nel corso delle stesse conversazioni intercettate: esso nasce proprio dal fatto che, sebbene sia stato coinvolto in una vicenda omicidiaria che non condivideva (e per la quale era stato anche raggiunto da misura cautelare), a seguito delle insistenze di esso De Falco, quest'ultimo non gli aveva assicurato alcun sostegno, neppure economico, e, addirittura, allo scopo di eliminare uno scomodo testimone, ne aveva organizzato l'uccisione.

Quindi, le ragioni del risentimento, in quanto derivanti proprio dal comportamento tenuto dal De Falco in relazione alla vicenda oggetto del presente processo, non indeboliscono, ma, al contrario, rafforzano l'attendibilità intrinseca del dichiarante e ne costituiscono un insuperabile elemento di riscontro esterno.

In ordine alla richiesta istruttoria concernente l'acquisizione dei tabulati telefonici dell'utenza, all'epoca in uso al De Falco, e delle intercettazioni disposte dall'A.G. spagnola sulla medesima utenza, diretta a verificare la fondatezza del-

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

le affermazioni del Quadrano in ordine ai contatti telefonici intercorsi con esso De Falco nei giorni immediatamente precedenti all'omicidio (fll.11 e s. motivi Pecorella; fll.15 e s. motivi Reccia), è sufficiente riportarsi alla motivazione con la quale la Suprema Corte aveva rigettato l'analogo motivo di ricorso prospettato dalla difesa del Santoro: era già stata accertata l'impossibilità di acquisire i tabulati del traffico telefonico relativi ad epoca antecedente all'aprile 1994; le intercettazioni dell'utenza in uso al De Falco, ancorché autorizzate in data 19-2-1994, erano iniziate solo il 6-4-1994 e quindi non coprivano il precedente mese di marzo (Sez.I, 4-3-2004, Santoro Mario+2, citata, acquisita nel corso del presente giudizio di appello).

In ogni caso, l'acquisizione probatoria richiesta non si appalesa decisiva ai fini della decisione.

La rinnovazione del dibattimento in fase di appello, che deve vincere la presunzione di completezza dell'indagine probatoria dibattimentale in primo grado, è provvedimento di carattere eccezionale, giustificato dall'assoluta necessità dell'assunzione della nuova prova al fine della decisione. Peraltro, ove l'assunzione delle nuove prove possa portare eventualmente a certezze solo nel senso contrario agli interessi della parte che richiede la rinnovazione, tale richiesta è da ritenersi irrilevante (in tali esatti termini, Sez.VI, 15-3-96, P.G. e p.c. in proc. Riberto, rv.205673).

Nel caso di specie, l'acquisizione dei dati documentali concernenti il traffico telefonico, ovvero, delle registrazioni di intercettazioni telefoniche operate dall'A.G. spagnola, quand'anche, in ipotesi, fosse stata effettivamente possibile, mentre avrebbe potuto confermare e rafforzare ulteriormente la prospettazione accusatoria (laddove fossero risultati contatti tra l'utenza in uso al De Falco e quelle utilizzate dai suoi sodali in Italia), non avrebbe avuto alcuna decisiva valenza liberatoria in caso di emergenze negative (non potendosi escludere l'uso da parte del De Falco di utenze telefoniche ulteriori e diverse rispetto a quelle conosciute e/o intercettate).

Si è detto che il secondo profilo sul quale si sono appuntante le critiche degli appellanti è quello concernente la causale dell'omicidio di don Diana, come individuata dalla sentenza di I grado.

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/000176/CAM

In proposito, gli appellanti avevano evidenziato (motivi Reccia) che non appariva ragionevole ipotizzare che il De Falco potesse aver atteso oltre due anni (la richiesta di restituzione delle armi al sacerdote si sarebbe dovuta collocare in un momento interminato, tra l'epoca della morte di De Falco Vincenzo -febbraio 1991- e quella dell'uccisione di De Falco Giuseppe -febbraio 1992-, che avrebbe accompagnato Nunzio nell'operazione di recupero); che le dichiarazioni dei collaboratori Di Bona e Caianiello non potevano fungere da valido riscontro alle dichiarazioni del Quadrano sul punto, sia perché la fonte primaria, Schiavone Walter, si era avvalso della facoltà di non rispondere, sia perché il teste di riferimento del Di Bona, Russo Maurizio, escusso in dibattimento, ex art.195 c.p.p., lo aveva sconfessato, mentre quello del Caianiello, neppure si era potuto escutere in quanto deceduto. Ancora, si era osservato (motivi Pecorella), che la causale indicata dal Quadrano doveva considerarsi assolutamente illogica, posto che sarebbe privo di senso ipotizzare che le armi a disposizione di un gruppo criminale possano essere affidate in custodia ad un sacerdote, peraltro impegnato nel sociale; che dal racconto del collaboratore sembrava emergere che il sacerdote non fosse stato messo a conoscenza del contenuto degli involucri che gli erano stati affidati in custodia, per cui non si comprendeva, razionalmente, come lo si potesse incolpare della restituzione di armi -di cui, quindi, ignorava l'esistenza- ai casalesi; che non era ragionevole far carico al sacerdote di individuare il legittimato alla restituzione, ancorché, in ipotesi, diverso dalla persona che aveva operato la consegna. Si erano poi contestate le dichiarazioni del Di Bona e del Caianiello, non spontanee, perché intervenute successivamente a quelle del Quadrano, e *de relato*. In ogni caso, dette dichiarazioni sarebbero inutilizzabili perché Schiavone Walter, fonte primaria, si era sottratto al contraddittorio, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Né appariva utilizzabile, come riscontro, Quadrano Armando, difettando sia il requisito della spontaneità (il coimputato era considerato dai primi giudici come esecutore, asservito alla volontà del fratello), sia quello della concordanza, avendo ricondotto l'omicidio del sacerdote alla diversa causale del rifiuto di celebrare in chiesa il funerale di Cecora Gilberto.

In generale deve osservarsi, che in tema di prova del mandato a commettere omicidio, la "causale", pur potendo costituire elemento di conferma del coinvol-

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

gimento nel delitto del soggetto interessato all'eliminazione fisica della vittima allorché converge, per la sua specificità ed esclusività, in una direzione univoca, tuttavia, poiché conserva di per sé un margine di ambiguità, in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di prova della responsabilità, dal quale poter inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate e affidabili, l'esistenza del fatto incerto (cioè la possibilità di ascrivere il crimine al mandante), in quanto, all'esito dell'apprezzamento analitico di ciascuno di essi e nel quadro di una valutazione globale di insieme, gli indizi, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, si presentino chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione (in tali esatti termini, Sez. Unite, 30-10-2003, P.G., Andreotti ed altri, rv.226094). Nello stesso senso si è affermato che in un procedimento di natura indiziaria per omicidio, la causale, quando per la sua specificità ed esclusività converge in una direzione univoca, può costituire elemento indefettibile del coinvolgimento del soggetto, interessato all'eliminazione fisica della vittima, nell'episodio omicidiario; ma essa, conservando di per sé un margine di ambiguità, funge da elemento catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di responsabilità, solo quando, nel quadro di una valutazione globale d'insieme, gli indizi si presentino chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione, anche in virtù della chiave di lettura di essi offerta dal medesimo movente (Sez.I, 28-11-1995, P.M. in proc. Mula, rv.203459; in termini sostanzialmente analoghi, si veda anche Sez..V, 14-11-1992, P.M., Madonia ed altri, rv.193555).

Peraltro, in giurisprudenza è anche affermazione pacifica che quando già la prova della responsabilità risulta acquisita "*aliunde*", anche sulla base di elementi meramente indiziari, correttamente accertati e valutati, il mancato accertamento dei motivi determinanti del reato (c.d. movente) può ritenersi irrilevante ai fini della affermazione di colpevolezza (Sez.VI, 24-6-98, P.M. in proc. Andreozzi ed altri, rv.211940; Sez.I, 2-7-90, Maiolo, rv.185319; Sez.I, 28-3-95, Vella, rv.20143; Sez.I, 25-11-1996, Carboni, rv.206233).

Con riferimento al caso di specie, le doglianze concernenti l'inadeguatezza e l'illogicità del movente individuato, ancorché suggestive, appaiono del tutto irrilevanti ai fini della affermazione della penale responsabilità del De Falco.

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

In primo luogo, deve rilevarsi che l'inadeguatezza e l'illogicità della causale dell'omicidio di don Diana, come indicata dal Quadrano, siccome appresa dal De Falco, non incide in alcun modo sulla valutazione di inattendibilità del collaboratore.

Come si è evidenziato in precedenza, questi, dopo l'uccisione dello zio Cecora Gilberto (seguita subito dopo da quella del cognato Piazza Armando), si era consultato con il De Falco, prospettandogli l'opportunità di colpire il gruppo avversario, attraverso l'uccisione di Schiavone Aldo, cugino di Schiavone Francesco, "Sandokan", e fratello di Schiavone Alfonso, ucciso in precedenza per vendicare l'omicidio dell'altro zio, Cecora Nicola. Il De Falco aveva evidenziato l'inadeguatezza di tale "risposta", che avrebbe comportato il rischio dell'eliminazione di tutti i parenti a "Casale", ed aveva individuato quale obiettivo -inviando la comunicazione tramite il Piacenti- don Giuseppe Diana, il parroco della chiesa di Casal di Principe. Alle rimostranze del Quadrano, aveva risposto che successivamente gliene avrebbe spiegato le ragioni. In un incontro avvenuto qualche settimana dopo, in Spagna, gli aveva narrato della vicenda delle armi.

In sostanza, se il racconto fatto dal De Falco al Quadrano è illogico e scarsamente convincente, la critica non dovrebbe essere rivolta al riferente ma alla fonte primaria.

Certamente appare privo di senso ipotizzare che il Quadrano possa essersi inventato la circostanza che il De Falco gli abbia riferito il detto episodio, posto che, per spiegare la decisione dell'omicidio del sacerdote, sarebbe stato sufficiente ricondurla allo scontro in atto con i "casalesi", senza necessità di riferimenti ad episodi lontani nel tempo, vaghi e incontrollabili.

Al massimo, al collaboratore potrebbe farsi carico di non essere rimasto sorpreso della singolarità del racconto e di non averne contestato al De Falco le possibili incongruenze. In realtà, dopo la perpetrazione dell'agguato altre e più pressanti erano le preoccupazioni del Quadrano (la necessità di sottrarsi all'esecuzione del provvedimento cautelare, nel frattempo emesso, e i conseguenti problemi economici), per cui doveva essere apparso del tutto inutile l'approfondimento delle ragioni per cui il sodale si era determinato alla indicazione del sacerdote.

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot. 2024/0000176/CAM

Per altro verso, la vicenda dell'affidamento in custodia al parroco di alcune armi (ovvero di un pacco di cui non poteva non essere stato precisato il contenuto) potrebbe anche essere vera, posto che in tal senso hanno riferito altri collaboratori di giustizia (il Di Bona e il Caianiello), senza che essa debba necessariamente aver costituito l'unica o la prevalente ragione dell'azione omicidiaria.

La Corte di Assise di Appello nella sentenza che aveva definito il processo a carico dei computati Piacenti e Santoro, già citata, aveva ritenuto maggiormente soddisfacente una diversa chiave di lettura.

L'omicidio del parroco si inseriva nello scontro in atto, ma, in quanto dotato di una forte carica simbolica, era destinato a costituire un segnale, dirompente e risolutorio, nella feroce lotta che contrapponeva i due clan.

Si trattava, comunque, di una scelta -e ciò sostanzialmente rileva ai fini della affermazione di responsabilità dell'imputato- che non poteva essere esclusiva e/o promanare dal solo Quadrano.

"*...questi, proprio per il tipo di autore che è e per le scelte e le dinamiche vendicative precedentemente adottate, avrebbe conseguenzialmente rivolto la sua azione omicidiaria direttamente sugli Schiavone, segnatamente su Schiavone Aldo, così come erano stati uccisi i due fratelli Cecora Nicola e Gilberto, così egli avrebbe compiuto l'opera ai danni dei fratelli Schiavone, cugini di Sandokan. L'esposizione dei familiari di De Falco e Quadrano era già avvenuta con l'omicidio di Schiavone Alfonso, l'uccisione di Aldo non avrebbe aggiunto nulla a un rischio già esistente: Quadrano non avrebbe avuto bisogno del consenso preventivo di Nunzio De Falco per operare in tal senso, così come non ne aveva avuto bisogno in precedenza. Ed è qui che il discorso si fa più ampio: la scelta di un obiettivo molto più "forte", non usuale, simbolicamente dirompente per gli Schiavone, che erano il gruppo dominante a casal di Principe e dintorni..., obiettivo che potesse coniugare l'intento vendicativo del Quadrano, con interessi di tutto il suo gruppo facente capo a Nunzio De Falco (che, pur essendo in Spagna, manteneva ben salda la sua sfera di interessi...) doveva necessariamente passare per il suo principale referente che ne indirizzò l'azione sul sacerdote...E l'effetto dirompente vi è stato: controlli a tappeto delle forze di Polizia, presenza non usuale delle stesse forze sul territorio, uno sgomento dei fedeli e di tutto il paese, l'esigenza degli Schiavone di esporsi pubblicamente, per negare le proprio responsabilità. Non è stata la stessa cosa uccidere don Giu-*

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

seppe Diana o Aldo Schiavone. E questo lo poteva capire bene Nunzio De Falco, lontano e quindi più distaccato rispetto all'humus locale e alle sue persone, non altrettanto Giuseppe Quadrano..." (Corte di Assise di Appello di Napoli, sentenza del 27-3-2003, fl.25).

Anche la Corte di Cassazione, nella pronuncia che aveva confermato la condanna del Santoro, del Piacenti e del Quadrano, aveva ritenuto assolutamente convincente il movente individuato dalla Corte di Assise. "*...Appare infatti non solo altamente probabile, ma anche legata a riscontri processuali, la tesi che l'azione fosse stata determinata sia da un movente individuale, quale lo sgarbo subito dalla famiglia Quadrano in relazione ai funerali dello zio, sia dalla necessità di compiere un'azione dirompente nel territorio di pertinenza del clan dei casalesi, minando il loro potere assoluto...*" (Corte di Cassazione, Sez.I, sentenza del 4-3-2004, fl.9).

Appare evidente che l'uccisione del parroco di Casal di Principe, roccaforte dei "casalesi", immediatamente dopo l'omicidio di un soggetto legato agli "scissionisti" (Cecora Gilberto, zio del Quadrano) da parte di affiliati a quest'ultimo gruppo non possa che inserirsi nello scontro mortale in corso tra i due clan contrapposti. E', peraltro, indubbio che la scelta dell'obiettivo -per il ruolo ricoperto dallo stesso e per le prevedibili conseguenze in termini di risposta dello Stato che la sua uccisione avrebbe determinato- indicava la volontà di porre in essere una diversa e più complessa strategia, che non poteva non essere stabilita dai massimi esponenti del gruppo.

Del resto, il Quadrano non aveva negato di voler vendicare l'uccisione dello zio (e poi del cognato), colpendo gli Schiavone, avendo solo sottolineato di non aver compreso la ragione per la quale il De Falco gli aveva indicato quale obiettivo il parroco.

Ovviamente, nulla vieta di ipotizzare che nella decisione del De Falco di uccidere il sacerdote fossero confluite motivazioni strategiche e più modeste ragioni di vendetta personale per episodi -quale ad esempio quello della presunta consegna delle armi- più o meno risalenti nel tempo e, di per sé, apparentemente scarsamente significativi, in relazione all'eclatanza dell'azione posta in essere.

Inoltre, è ben possibile che il De Falco abbia effettivamente narrato al Quadrano l'episodio delle armi -vero o falso che esso fosse, in realtà- allo scopo di giustifi-

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

care, agli occhi del sodale, un omicidio particolarmente grave e nel quale esso Quadrano si era trovato personalmente coinvolto.

Ma, in sostanza, al di là della esatta individuazione del motivo per cui si era deciso di uccidere il sacerdote, ciò che rileva, ai fini del presente giudizio di appello, è che tutti gli elementi di prova raccolti -per le considerazioni svolte nella sentenza di I grado, alle quali si rinvia, e per quanto detto in precedenza- conclamano, sia la riconducibilità della vicenda omicidiaria di cui è processo al gruppo camorristico facente capo al De Falco e al Quadrano (di qui la condanna definitiva per i predetti Santoro, Piacenti e Quadrano), sia il diretto coinvolgimento di esso De Falco nella fase ideativa e organizzativa della stessa.

L'obiettiva difficoltà di individuare un'unica, precisa causale rende assolutamente superfluo esaminare dettagliatamente le critiche che gli appellanti muovono -esclusivamente sotto il profilo logico- alla possibilità che il parroco possa essere stato depositario di alcune armi affidategli in custodia da De Falco Vincenzo, fratello di Nunzio e che potrebbero agevolmente essere contrastate da argomenti logici di segno contrario, di pari -o superiore- efficacia dimostrativa; analogamente, appare irrilevante svolgere in ordine a tale episodio ulteriori accertamenti istruttori.

Infine, la possibilità di individuare causali alternative diverse da quelle riconducibili, comunque, allo scontro, all'epoca in atto, tra gli scissionisti e i "casalesi", appare risolutivamente superata a seguito della condanna definitiva di soggetti appartenenti al predetto gruppo scissionista (il Santoro, il Piacenti e lo stesso Quadrano) e da tutti gli elementi di prova raccolti e di cui si ampiamente detto.

In subordine gli appellanti avevano chiesto, genericamente, l'esclusione della contestata aggravante dei motivi abietti e futili e la concessione della attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti con conseguente riduzione della pena.

Anche queste richieste appaiono infondate.

In proposito, la Corte condivide l'argomentazione del primo giudice, secondo cui le modalità dell'omicidio e le ragioni che potevano averlo determinato configurano certamente la contestata aggravante e non sono seriamente messe in discussione dalla generica prospettazione difensiva.

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

L'uccisione di un sacerdote per motivi di vendetta –che, probabilmente, esulavano da comportamenti ricollegabili alla sua persona-, di giorno, all'interno della chiesa dove esercitava il suo ministero, verosimilmente allo scopo di lanciare un messaggio intimidatorio contro il clan avverso, appare certamente idoneo a costituire il motivo abietto.

In proposito deve osservarsi che è pacifico in giurisprudenza che la circostanza aggravante dei motivi abietti può correttamente essere ritenuta sussistente allorché il delitto sia finalizzato al conseguimento di un incontrastato controllo criminale sul territorio (Sez.I, 21-2-2007, Messina ed altri, rv.236284; Sez.II, 8-7-2004, Alcamo e altri, rv.230243; Sez.I, 20-1-2000, Ferrara e altri, rv.215504; Sez.II, 10-11-2000, Gianfreda e altri, rv.218598; nello stesso si veda anche Sez.V, 24-10-2006, Lupo ed altri, rv.235300, secondo cui allorché siano contestate, in relazione allo stesso reato, le circostanze aggravanti di aver agito al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso e di aver agito per motivi abietti e il motivo abietto venga identificato per intero nella predetta finalità, l'aggravante comune deve essere assorbita in quella speciale, così evidenziandosi che il motivo abietto può individuarsi proprio nella finalità mafiosa).

La gravità del fatto, le ragioni e le modalità dello stesso e il ruolo apicale e determinante svolto dal De Falco nella vicenda omicidiaria di cui è processo, nonché i reiterati e specifici precedenti penali sono sintomatici di elevatissima pericolosità criminale ed escludono che lo stesso possa essere ritenuto meritevole della concessione delle attenuanti generiche.

Pertanto, l'impugnata sentenza va integralmente confermata nei confronti dell'imputato De Falco Nunzio, con la conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, nonché alla rifusione, in favore della costituita parte civile, Diana Emilio, delle spese di assistenza e rappresentanza nel presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

In considerazione della complessità della presente motivazione si fissa il termine per il deposito in giorni novanta.

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

P.Q.M.

Letto l'art.605 c.p.p., conferma la sentenza, emessa dalla Corte di Assise di S. Maria Capua Vetere in data 23-1-2003, nei confronti di De Falco Nunzio ed appellata dallo stesso, che condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.

Condanna il De Falco alla rifusione, in favore della costituita parte civile, Diana Emilio, delle spese di assistenza e rappresentanza nel presente grado di giudizio che liquida in € 1.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Fissa il termine per il deposito della motivazione in giorni novanta.

Così deciso in Napoli il 27-11-2007

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

DOTT. ALFONSO BARBARANO

IL PRESIDENTE

DOTT. FRANCESCO LUPO

IL CANCELLIERE - ET
(Co... ...ne)

depositato in cancelleria il 31.1.08

IL CANCELLIERE - ET
(Co... ...ne)

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

La Corte di Cassazione con ~~sentenza~~ ordinanza in data 1-12-2010
ha ~~dichiarato inammissibile~~ rigettato il ricorso e condannato il ricorrente
alle spese processuali ~~ed al versamento di~~ lire ~~alla Cassa delle Ammende~~.

Roma, 21 DIC. 2010

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot. 2024/0000176/CAM

Registro Generale 14013-2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE

RIUNITA IN PUBBLICA UDIENZA 01-12-2010 HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA

71

SUL RICORSO PROPOSTO DA:

DAR - DE FALCO NUNZIO nato a CASAL DI PRINCIPE il 19/03/1950
Dif. cassazionista PECORELLA GAETANO VIA PODGORA 11 MILANO
Dif. cassazionista RECCIA ALFONSO VIA G. PORZIO 4 - C. DIREZ. ISOLA A-2 NAPOLI

PCN - DIANA EMILIO
Dif. non cassazionista MADONNA CARLO V. J. A. GRAEFER 2 - COOP. SELENE CASERTA

AVVERSO LA : SENTENZA DEL : CORTE ASSISE APPELLO
DI : NAPOLI NUM. REG.: 79/2003 IN DATA : 27/11/2007
ERGASTOLO.
IN GRADO DI APPELLO DALL'ALTRA DEL : CORTE ASSISE
DI : SANTA MARIA CAPUA VETERE NUM. REG.: 3/2001 IN DATA : 23/01/2003

OMISSIS

LA CORTE SUDDETTA:

RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI.

PER ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE

ROMA, LI
2 DIC. 2010

IL CANCELLIERE
Il Funzionario Giudiziario
Paola Prinetto

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

REP 275
CRON. 277

N.6534/94 R.G. NOTIZIE REATO
N. 79/03 R.G.

N. 71/07 SENTENZA

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno 2007 il giorno 27 del mese di novembre in Napoli la II^ sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli, composta dai signori:

1. Dr. FRANCESCO LUPO	**Presidente**
2. " ALFONSO BARBARANO	**Consigliere**
3. Sig. IACOCCA ROSALIA	
4. " PESAPANE GIACOMINA	
5. " LAMANNA ELISABETTA	**Giudici Popolari**
6. " ZULLA FRANCO	
7. " MACALUSO PATRIZIA	
8. " IMPROTA SILVANA	

Con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Dr. Gerardo Arcese, ostituto Procuratore Generale e con l'assistenza del Cancelliere Maurizio Magrì ha ronunziato la seguente

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI NAPOLI
Copia Conforme
Napoli 12.4.08
IL CANCELLIERE - CI
(Concetta La Regione)

SENTENZA

Nella causa in grado di appello

CONTRO

E FALCO NUNZIO, n. 19.3.50 a Casal di Principe
Detenuto x altro – assente per rinunzia

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

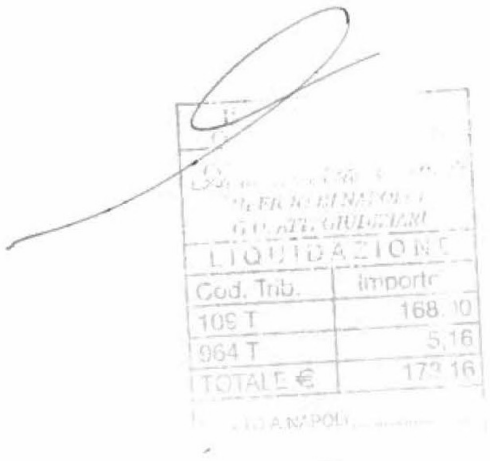

4.5.08

2222 199

ART. 2222 ..... a debito 173,16

Richiesta Cancelleria

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Dr. Ciro Gennari)

Emilia Vastarella

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

dello stesso, condotte così come meglio in sede di decreto che dispone il giudizio, condotte per le quali è processo.

Santa Maria Capua Vetere, 23 marzo 2001

Diana Emilio

avv. Carlo Madonna

Avvocato CARLO Madonna, mi difenda e mi rappresenti quale difensore di parte civile nel procedimento n°3/01 R.g. C. Ass. a carico di De Falco Nunzio, per il presente grado e per successivi eventuali gradi di giudizio. Vi conferisco ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di avvalervi di sostituti processuali. Eleggo domicilio presso il vostro studio in Caserta alla via J. A. Graefer - coop. Selene.

Diana Emilio

PER AUTENTICA

avv. Carlo Madonna

Corte di Assise di S. Maria C. V.
PRIMA SEZ. PENALE
Depositato all'udienza del 23-3-2001
IL CANCELLIERE

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

3.4.08 ricorso Avv. Reccia + imp

12.4.08 atti in Cassazione

IL CANCELLIERE - CI
(Concetta in Ragione)

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

Corte Suprema di Cassazione

NOTIZIE GENERALI

<Precedente 10/13 Successivo>

torna alla lista principale

Num. Reg. Gen.: 2008 - 014013 - 00 | Iscritto: 18/04/2008 | Sez.: 6 | Tip.Ricorso: RICORSO ORDINARIO

Ubicazione Ricorso: S6

Ricorso di: DE FALCO NUNZIO | Nato il: 19/03/1950 | Avverso: SENTENZA 27/11/2007 ERGASTOLO.

Elenco parti

Estremi provvedimento impugnato: 2° GRADO 000079 - 2003

Autorità: CORTE ASSISE APPELLO | Località: NAPOLI

Data reato: IL 19/03/1994 | Reato: LS 7 203 1991 0

Ist. Proc.:

Udienza del: 01/12/2010 | Numero rinvii: 1 | Tipo udienza: PU | Sezione: S6

Stato del ricorso: DEFINITIVO

Depositata il: | Num.Sent.Sezionale: 02054/2010/000 | Num.Racc.Generale:

Esito

Udienza del: 24/06/2010 | Numero rinvii: | Tipo udienza: PU | Sezione: S6

Stato del ricorso: RINVIATO

Depositata il: | Num.Sent.Sezionale: | Num.Racc.Generale:

Esito

Data rest.atti: | Restituzione urgente: | Volumi: 1 | Cartelle: 1

Restituito a:

Num.Assicurata: | Data Cons.uff.postale: | Data rientro:

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

Corte Suprema di Cassazione

ELENCO DELLE PARTI E DIFENSORI

torna alla lista principale

Num. Reg. Gen.: 2008 - 014013 - 00 Data Iscriz.: 18/04/2008 Sez.: 6
Ricorrente: DE FALCO NUNZIO

Data nascita:	Fig. proc.:	Cognome e nome:
19/03/1950	DAR	DE FALCO NUNZIO /
	DIFENSORE	PECORELLA GAETANO
	DIFENSORE	RECCIA ALFONSO
	PCN	DIANA EMILIO /
	DIFENSORE	MADONNA CARLO

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

Corte Suprema di Cassazione

ESITO DEL RICORSO

torna alla lista principale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE ALL'UDIENZA Pubblica DEL: 01/12/2010 HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE SENTENZA SUL RICORSO N. REGISTRO GENERALE: 2008-014013-00

PROPOSTO DA: DE FALCO NUNZIO

AVVERSO LA SENTENZA DEL CORTE ASSISE APPELLO DI NAPOLI NUM. REG.: 000079/2003

IN DATA: 27/11/2007

IN GRADO DI APPELLO DELL'ALTRA DEL: CORTE ASSISE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE NUM. REG.: 000003/2001

IN DATA: 23/01/2003

LA CORTE SUDDETTA: RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI.

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

FOGLIO DELLE ANNOTAZIONI

relative alla sentenza N. 71 dell'anno 2007

di De Falco Marzio RG 79/03

irrid ex ASG n° 93/14 del 24/1/2014 per

contrib. unif. pari ad € 232,50

4/2/2014

dott.ssa Manuela D'Alessio

dirett/re amm/vo

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

PAGINA BIANCA

MODELLO N. 8
SEZIONI SEMPLICI

44488 / 10

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:		Sent. n. sez. 2054
Antonio Agrò	- Presidente -	UP - 01/12/2010
Francesco Serpico		R.G.N. 14013/2008
Nicola Milo		
Vincenzo Rotundo		
Anna Petruzzellis	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
De Falco Nunzio, nato a Casal di Principe il 19/03/1950
avverso la sentenza del 27/11/2007 della Corte d'assise di appello di Napoli,
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eugenio Selvaggi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il ricorso proposto dalla difesa di De Falco Nunzio avverso la sentenza del 27/11/2007 con la quale la Corte d'assise d'appello di Napoli ha confermato la condanna della Corte di primo grado, lamenta la violazione di legge, rilevando che, malgrado l'estradizione dell'imputato fosse stata concessa dal provvedimento dell'autorità giudiziaria spagnola del 27/04/1998 con espressa limitazione della possibilità di applicazione della pena dell'ergastolo, si fosse provveduto all'irrogazione di tale sanzione; si lamentava in proposito la

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

violazione del principio interpretativo di buona fede, richiamato dalla convezione sul diritto dei trattati agli artt. 26 e 27; degli art. 1, 22 e 28, che individuano la legge dello Stato richiesto quale unica applicabile nella procedura di estradizione, e la previsione di una specifica procedura, disattesa nella specie, se le parti contraenti decidano di escludere l'applicazione di tutte o di parte delle previsioni dei trattati medesimi.

Non essendosi data applicazione alle disposizioni contenute nell'ordinanza dell'autorità spagnola richiamata, si denunciava la violazione delle disposizioni di legge sopra indicate. Si osservava che il governo spagnolo, già con ordinanza precedente, risalente al 1996, aveva inteso assicurare al De Falco una procedura più garantita rispetto a quella italiana, escludendo l'applicazione di pena perpetua, non prevista in quell'ordinamento. In proposito si rilevava la carenza e contraddittorietà sul punto della pronuncia dei giudici di secondo grado, che avevano escluso la presenza di tale limitazione nel provvedimento che concedeva dell'estradizione, contraddicendo l'assunto con il richiamo successivo, secondo cui la pena dell'ergastolo non ha caratteristica di pena perpetua nel nostro ordinamento, valutazione irrilevante ove fosse stato effettivamente assente il limite rivendicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria straniera.

In ogni caso non risultava attivata alcuna procedura che permettesse nel concreto una deroga ai principi generali contenuti nel trattato.

2. Con il secondo motivo si denunciava violazione di legge in relazione agli artt. 727 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost, non essendo stata permessa la presenza dell'imputato nell'udienza svolta in rogatoria per l'acquisizione della prova a Granada, per consentirgli di escutere i testi della difesa, in tal modo violando i principi inderogabili del nostro ordinamento in tema di diritto di difesa, lamentando difetto di motivazione da parte del giudice di secondo grado sul punto, che si era limitato a richiamare l'applicabilità della legge del luogo in cui viene assunta la prova e la sufficienza, per la tutela del diritto di difesa, della presenza dell'assistenza tecnica, argomentando con richiamo incongruo ad istituti procedurali, quale l'art. 502 cod. proc. pen., dettati per situazioni del tutto diverse, laddove nella specie i diritti del De Falco erano stati conculcati solo perché detenuto, dal che discendeva l'illegittimità o inutilizzabilità della prova acquisita attraverso la rogatoria.

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot. 2024/0000176/CAM

3. Con il terzo motivo si lamentava violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. essendo assente una logica e coerente motivazione della ritenuta responsabilità del prevenuto quale mandante dell'omicidio in contestazione, essendosi fondato l'assunto accusatorio sull'attendibilità delle dichiarazioni del pentito Quadrano. Si evidenziava in senso contrario che la sentenza di condanna passata in giudicato nei confronti del dichiarante per l'omicidio in esame aveva accertato la presenza di un suo movente personale, in piena contraddizione con la ricostruzione da questi offerta, circostanza che permetteva di ritenere disattesi nel concreto tutti i criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità per la valutazione delle dichiarazioni dei coimputati. In argomento la sentenza era fondata su quanto riferito da Quadrano, essere stato l'omicidio frutto della ritorsione per l'atteggiamento della vittima, custode delle armi, che questa aveva consegnato al clan rivale, il che contrastava con quanto accertato nel procedimento a carico del dichiarante in merito alla sua volontà di vendicarsi della decisione della vittima di non celebrare messa per il funerale del suo parente.

Erano rimasti privi di spiegazione i rilievi contenuti in appello in merito all'illogicità della versione fornita dal dichiarante, che aveva negato di conoscere le motivazioni dell'incarico ottenuto dal De Falco, nonché la discrasia emergente da tale ricostruzione in ordine alla presenza di un mandato ad uccidere conferito per motivazioni che rimontavano a due anni prima dell'evento. In argomento i giudici di appello avevano dichiarato di non occuparsi dei rilievi della difesa sul punto, essendo gli stessi superati dal giudicato sulla vicenda, dimenticando che proprio dal giudicato era dato desumere un elemento di fatto contrastante con la versione offerta.

Si era del tutto negata valenza di smentita alla ricostruzione offerta, identificabile nell'odio di Quadrano nei confronti di De Falco, malgrado tale sentimento risultasse da intercettazioni telefoniche, di cui pure dava conto la sentenza, attribuendo improprio valore di riscontro a dichiarazioni de relato rese da Di Bona e Caianello, senza che le stesse potessero a assurgere a elemento di riscontro obiettivo.

Nelle medesime telefonate, pur intercorse tra il dichiarante e De Falco, non c'era alcun riferimento al mandato ad uccidere ricevuto, né tale circostanza emergeva dalle conversazioni avute dal primo con altri interlocutori.

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

Inoltre si lamentava che i giudici di secondo grado non avessero fornito una ricostruzione coerente riguardo il ruolo rivestito dal coimputato Piacenti che, se nella versione resa da Quadrano, era il messaggero attraverso cui De Falco gli fece giungere la richiesta di soppressione di Don Diana, non avrebbe alcun ruolo nell'ipotesi, posta a base del giudicato richiamato, secondo cui Quadrano uccise per motivi personali, con ciò incorrendo nel denunciato vizio di motivazione.

4. Con il quarto motivo veniva sollevato analogo vizio, denunciando l'assenza di motivazione del rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento per escutere i testi Di Meo e Bidognetti, per acquisire le cassette telefoniche ed i tabulati delle conversazioni captate in territorio spagnolo e per svolgere esperimento giudiziario atto a verificare che, nelle medesime condizioni di tempo e di luogo, e con gli stessi mezzi, fosse possibile ai killers percorrere il tragitto indicato da Quadrano, al fine di acquisire un riscontro obiettivo sulla sua ricostruzione, lamentando che i giudici di appello sul punto si fossero limitati a richiamare la non decisività delle prove e la possibilità che dalle stesse potessero ricavarsi solo indicazioni contrarie all'interesse dei richiedenti, privando di valida motivazione la decisione sul punto

Si chiedeva pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato, non contenendo rilievi diversi da quelli già prospettati in sede d'appello, tanto che sembra prescindere dalle motivazioni esposte dal giudice di secondo grado, in risposta ai motivi di gravame.

2. La considerazione richiamata risulta in modo particolare attinente all'eccezione fondata sulla limitazione contenuta nel provvedimento giurisdizionale di estradizione. Nel ricorso infatti si fa riferimento ad atti giudiziari dell'autorità spagnola, non contenuti nel fascicolo, né prodotti dal ricorrente, completamente superati, quanto meno in ordine temporale, dai diversi atti citati dal giudice di appello, e successivi di oltre un anno quello considerato nel ricorso. In particolare il giudice di merito richiama il provvedimento del 1999 dell'Audienza National, che, decidendo in via definitiva sulla concessione dell'estradizione di De Falco in favore del nostro paese, non risulta aver posto alcuna condizione

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

relativa all'entità della sanzione comminabile, il che esclude la fondatezza del ricorso sul punto. E' appena il caso di rilevare, esclusivamente per esigenze di completezza, che risulta del tutto pacifico in giurisprudenza (Sez. 1, n. 24066 del 10/03/2009, dep.11/06/2009, imp. Noschese Rv. 244009) che, anche ove sia stata posta una limitazione di pena dall'autorità straniera, l'irrogazione dell'ergastolo comporta non la nullità della sentenza, ma l'eseguibilità della pena solo fino al limite temporale concesso dallo Stato estero, sicché anche ove si fosse verificato il vizio sollevato dal ricorrente, questo non inciderebbe sulla legittimità della sentenza.

3. Analogamente insussistente è la violazione di legge, eccepita con riferimento alla violazione dei diritti della difesa in sede di acquisizione della prova con porcedura rogatoriale, per non essere stato possibile al De Falco partecipare a tale udienza, in quanto detenuto. Anche in argomento deve farsi richiamo, oltre che ai principi generali, alla costante interpretazione giurisprudenziale (per tutte *Sez.* 1, n. 45103 del 07/10/2005, dep. 12/12/2005, imp. Schneeberger, Rv. 232701, già richiamata dal giudice d'appello) sulla base della quale costituisce dato del tutto pacifico, da un canto, che la prova debba svolgersi sulla base delle norme procedurali del paese richiesto, e dall'altro che l'esercizio del diritto di difesa debba considerarsi correttamente garantito nelle forme previste nel medesimo paese, anche ove si realizzi solo con la presenza del difensore, non integrando l'assenza dell'interessato alcuna violazione delle norme costituzionali poste a presidio di tale diritto, essendo rimesse le modalità del suo concreto esercizio alla legge ordinaria del luogo ove la prova viene assunta. Né lo stato di detenzione risulta aver imposto una limitazione del diritto di difesa altrimenti insussistente, poiché parte ricorrente non ha dimostrato che, ove libero, avrebbe avuto diritto a presenziare in Spagna all'assunzione della prova, secondo le leggi del luogo.

4. In relazione ai motivi di merito proposti, sulla base di una contestata assenza o contraddittorietà della motivazione, non può che richiamarsi quanto, al

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

contrario, esaustivamente esposto dal giudice di secondo grado; si deve osservare in particolare che, a fronte di un corposo quadro probatorio, costituito, oltre che dalle rivelazioni di Quadrano, dal riscontro di attendibilità alle stesse di altri collaboratori richiamati in sentenza, dalle intercettazioni delle conversazioni antecedenti il pentimento tra questi ed il Piacenti, nelle quali si faceva costante richiamo all'incarico ricevuto ed all'errore fatto da Quadrano nel consentire alla sua esecuzione, dal comportamento di De Falco con gli inquirenti nel corso dei colloqui investigativi all'inizio delle indagini, risulta essere congruamente motivato il superamento degli elementi di contrasto segnalati dalla difesa, che dimostrano in particolare la loro fragilità in relazione all'inidoneità del movente delle armi, poiché sul punto Quadrano ha chiarito di non essersi previamente preoccupato di capire il perché dell'azione, limitandosi ad eseguire, e di essere venuto al corrente del movente solo successivamente, attraverso le parole del De Falco, che, per i tempi in cui venne esplicitato, non doveva possedere alcuna pretesa di attendibilità.

Le deduzioni relative alla scarsa credibilità di Quadrano Giuseppe, desumibili dalla sua condanna definitiva quale esecutore materiale dell'azione omicidiaria, in luogo di quella di mero organizzatore da lui confessata, non tiene conto, oltre che della forza dei richiamati riscontri, anche dell'autorità di giudicato discendente dagli accertamenti definitivi intervenuti sulla posizione di Piacenti e Santoro, condannati sulla base delle medesime dichiarazioni Quadrano, che ne avvalora ulteriormente l'attendibilità, non scalfita dalla discrasia richiamata. Come già argomentato nella sentenza di appello nel procedimento Quadrano si è posto l'accento su riconoscimenti effettuati dai testimoni, di cui pure si pone in dubbio l'attendibilità per motivi di fatto meglio riferiti nella sentenza di merito, ma non risultano essere stati presenti gli elementi di prova di questo giudizio, quali le conversazioni registrate che riscontrano, in tempo reale, le affermazioni accusatorie di Quadrano, in ordine all'iniziativa dell'omicidio.

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

Né dall'accertamento della veridicità di tale ricostruzione discende l'assenza del ruolo di Piacenti, al quale venne attribuito la funzione di latore della richiesta di De Falco, non potendosi ignorare il già richiamato giudicato formatosi in tal senso sulla posizione Piacenti, o lo stesso tenore delle conversazioni intercorse proprio tra Quadrano e Piacenti, nel corso delle quali, pur facendo il primo chiaro riferimento al rimorso nutrito per aver realizzato quanto richiestogli da De Falco a proposito del prete, l'interlocutore lungi dallo smentirlo, si limita a ricordargli che ben avrebbe potuto opporsi a quanto richiestogli, se non ne era convinto. Come è stato compiutamente rimarcato in sentenza, la risposta resa da Piacenti, esclude che il dichiarante possa aver precostituito la prova in danno di De Falco, esclusione che discende anche dalla coincidenza tra le registrazioni eseguite, e le intercettazioni svolte dagli inquirenti in un tempo parzialmente coincidente, circostanza di fatto che impone di fugare in radice qualsiasi dubbio di artificiosa creazione del materiale.

Analogamente, nessuna deduzione di segno contrario può desumersi dal sentimento di astio nutrito dal dichiarante nei confronti di De Falco, e pacificamente emergente dalle conversazioni registrate, poiché tale sentimento si giustifica con l'evoluzione dei rapporti tra i due, che condussero l'odierno imputato a progettare la soppressione del dichiarante, il quale scoprì quanto era stato deciso in suo danno, e non può sorreggere da solo, proprio per la richiamata presenza di corposi riscontri, la genesi e lo sviluppo di tali accuse. Come compiutamente evidenziato in sentenza, alcuni dichiaranti, che hanno fornito con i loro racconti riscontro alle dichiarazioni di Quadrano, hanno chiarito di essere stati edotti sulla dinamica dei fatti immediatamente dopo il delitto, e ciò esclude che, nell'offrire tale versione, al Quadrano abbia fatto velo l'astio nei confronti di De Falco, pacificamente sopraggiunto nel tempo, per l'evolversi dei rapporti tra i due.

5. Insussistente è poi il vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento; a parte il rilievo in diritto che l'obbligo di motivazione sussiste ove venga disposta la rinnovazione del dibattimento, per la

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot. 2024/0000176/CAM

presunzione di completezza dell'istruttoria di primo grado (principio pacifico; per tutte da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 24294 del 07/04/2010, dep.25/06/2010, Imp. D. S. B., Rv. 247872) in fatto il giudice di appello ha congruamente e coerentemente motivato la scelta di non disporre l'audizione dei testi de relato De Boni e Bidognetti, i quali sarebbero in grado di riferire solo sull'attendibilità del movente, elemento il cui accertamento non è stato ritenuto dirimente al fine di valutare la credibilità di Quadrano, in coerenza con quanto già valutato in argomento; di escludere il rilievo della verificazione del ruolo di Piacenti, correttamente richiamando l'accertamento definitivo di responsabilità di questi e di Santoro, che rendeva del tutto inutile la determinazione esatta dei tempi di percorrenza da parte dei due, finalizzata al riscontro di attendibilità circa la loro presenza sui luoghi dei fatti; la non esaustività delle intercettazioni disposte in Spagna, di cui si chiedeva l'acquisizione al fine di dimostrare l'assenza di contatti tra De Falco e Quadrano, correttamente richiamando l'impossibilità di valutare la completezza in tali captazioni di tutte le comunicazioni tenute da De Falco con i suoi sodali nel periodo di riferimento, molteplici essendo, i possibili canali di comunicazione.

Le motivazioni sono state compiutamente esplicitate, e risultano coerenti e non contraddittorie, e non adeguatamente contrastate dal ricorrente che, anche sul punto, si è limitato a riproporre le medesime richieste formulate in appello, non operando, con riferimento alla sentenza impugnata, alcuna censura specifica.

6. In ragione di quanto esposto deve giungersi al rigetto del ricorso ed alla conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 01/12/2010.

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Anna Petruzzellis	Saverio Agrò

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 17 DIC 2010

IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia

Comm. inchiesta Antimafia ARRIVO 16 febbraio 2024 Prot: 2024/0000176/CAM

PARTE II
(Documenti rappresentativi dell'opera del sacerdote e riconoscimenti istituzionali agli atti dell'Archivio della Commissione antimafia)

PAGINA BIANCA

"PER AMORE DEL MIO POPOLO"

Il documento diffuso a natale del 1991 in tutte le chiese di Casal di Principe e della zona aversana da don Peppino Diana e dai parroci della forania di Casal di Principe

Siamo preoccupati

Assistiamo impotenti al dolore di tante famiglie che vedono i loro figli finire miseramente vittime o mandanti delle organizzazioni della camorra.
Come battezzati in Cristo, come pastori della Forania di Casal di Principe ci sentiamo investiti in pieno della nostra responsabilità di essere "segno di contraddizione".
Coscienti che come chiesa "dobbiamo educare con la parola e la testimonianza di vita alla prima beatitudine del Vangelo che é la povertà, come distacco dalla ricerca del superfluo, da ogni ambiguo compromesso o ingiusto privilegio, come servizio sino al dono di sé, come esperienza generosamente vissuta di solidarietà".

La Camorra

La Camorra oggi é una forma di terrorismo che incute paura, impone le sue leggi e tenta di diventare componente endemica nella società campana.
I camorristi impongono con la violenza, armi in pugno, regole inaccettabili: estorsioni che hanno visto le nostre zone diventare sempre più aree sussidiate, assistite senza alcuna autonoma capacità di sviluppo; tangenti al venti per cento e oltre sui lavori edili, che scoraggerebbero l'imprenditore più temerario; traffici illeciti per l'acquisto e lo spaccio delle sostanze stupefacenti il cui uso produce a schiere giovani emarginati, e manovalanza a disposizione delle organizzazioni criminali; scontri tra diverse fazioni che si abbattono come veri flagelli devastatori sulle famiglie delle nostre zone; esempi negativi per tutta la fascia adolescenziale della popolazione, veri e propri laboratori di violenza e del crimine organizzato.

Precise responsabilità politiche

E' oramai chiaro che il disfacimento delle istituzioni civili ha consentito l'infiltrazione del potere camorristico a tutti i livelli. La Camorra riempie un vuoto di potere dello Stato che nelle amministrazioni periferiche é caratterizzato da corruzione, lungaggini e favoritismi.
La Camorra rappresenta uno Stato deviante parallelo rispetto a quello ufficiale, privo però di burocrazia e d'intermediari che sono la piaga dello Stato legale. L'inefficienza delle politiche occupazionali, della sanità, ecc; non possono che creare sfiducia negli abitanti dei nostri paesi; un preoccupato senso di rischio che si va facendo più forte ogni giorno che passa, l'inadeguata tutela dei legittimi interessi e diritti dei liberi cittadini; le carenze anche della nostra azione pastorale ci devono convincere che l'Azione di tutta la Chiesa deve farsi più tagliente e meno neutrale per permettere alle parrocchie di riscoprire quegli spazi per una "ministerialità" di liberazione, di promozione umana e di servizio.
Forse le nostre comunità avranno bisogno di nuovi modelli di comportamento: certamente di realtà, di testimonianze, di esempi, per essere credibili.

Impegno dei cristiani

Il nostro impegno profetico di denuncia non deve e non può venire meno.
Dio ci chiama ad essere profeti.

- Il Profeta fa da sentinella: vede l'ingiustizia, la denuncia e richiama il progetto originario di Dio (Ezechiele 3,16-18);

- Il Profeta ricorda il passato e se ne serve per cogliere nel presente il nuovo (Isaia 43);

- Il Profeta invita a vivere e lui stesso vive, la Solidarietà nella sofferenza (Genesi 8,18-23);

- Il Profeta indica come prioritaria la via della giustizia (Geremia 22,3 -Isaia 5)

Coscienti che "il nostro aiuto é nel nome del Signore" come credenti in Gesù Cristo il quale "al finir della notte si ritirava sul monte a pregare" riaffermiamo il valore anticipatorio della Preghiera che é la fonte della nostra Speranza.

NON UNA CONCLUSIONE: MA UN INIZIO

Appello

Le nostre "Chiese hanno, oggi, urgente bisogno di indicazioni articolate per impostare coraggiosi piani pastorali, aderenti alla nuova realtà; in particolare dovranno farsi promotrici di serie analisi sul piano culturale, politico ed economico coinvolgendo in ciò gli intellettuali finora troppo assenti da queste piaghe"
Ai preti nostri pastori e confratelli chiediamo di parlare chiaro nelle omelie ed in tutte quelle occasioni in cui si richiede una testimonianza coraggiosa;
Alla Chiesa che non rinunci al suo ruolo "profetico" affinché gli strumenti della denuncia e dell'annuncio si concretizzino nella capacità di produrre nuova coscienza nel segno della giustizia, della solidarietà, dei valori etici e civili (Lam. 3,17-26).
Tra qualche anno, non vorremmo batterci il petto colpevoli e dire con Geremia "Siamo rimasti lontani dalla pace… abbiamo dimenticato il benessere… La continua esperienza del nostro incerto vagare, in alto ed in basso,… dal nostro penoso disorientamento circa quello che bisogna decidere e fare… sono come assenzio e veleno".

Forania di Casal di Principe (Parrocchie: San Nicola di Bari, S.S. Salvatore, Spirito Santo - Casal di Principe; Santa Croce e M.S.S. Annunziata - San Cipriano d'Aversa; Santa Croce – Casapesenna; M. S.S. Assunta - Villa Literno; M.S.S. Assunta - Villa di Briano; SANTUARIO DI M.SS. DI BRIANO).

Tutti i contenuti sono tratti dal sito del Comitato don Peppino Diana www.dongiuseppediana.it

Trascrizione integrale del discorso tenuto da Don Giuseppe Diana in occasione dell'incontro con gli studenti dell'Istituto superiore Mattei di Caserta, in data 13 aprile 1992

Io voglio ringraziare innanzitutto di essere stato invitato e in modo particolare ringrazio il Signore, se permettete, perché è Lui che ci dà la possibilità di camminare insieme e di costruire veramente un progetto, un progetto di pace e di amore.

Non a caso stamattina il microfono non funzionava... all'ultimo momento c'è stato il miracolo, quindi possiamo anche… ecco voglio iniziare la mia chiacchierata con voi dicendo al professor Marino che stamattina si è rubato lo *slogan*: "*A voi le pistole, a noi la parola*". È uno *slogan* nostro, scusami se... Difatti se… sul documento che voi avete tra le mani questo *slogan* dice chiaramente: "*Dobbiamo educare con la parola e la testimonianza di vita*". E sullo "*Spettro*", uno dei primi articoli che ho pubblicato, sullo *"Spettro"* c'era questo: "*La forza della parola*". Noi ci teniamo che la parola, quella vera, non quella fatta di chiacchiere, fatta di soli vuoti, ma la parola che si basa su Dio, su ciò che il Signore ci ha detto, è qualche cosa di grande! E quando la parola è annuncio ed è denuncia allora si mette la gente di fronte alle responsabilità.

Non a caso io vi voglio dire una parola stamattina che penso dovreste tutti conoscere: "*Profezia*". Noi nella nostra società dobbiamo essere dei profeti, noi non solo i sacerdoti. Perché il sacerdote ha senso, ha vita fin quando è in mezzo a voi. Io qui nella mia parrocchia perché sto in mezzo alla gente e la gente vive con me e io vivo con loro. Se invece isoliamo e creiamo delle barriere, la parola non ha senso. Leggo nel documento: *"Il profeta chi è? È come la sentinella, vede l'ingiustizia, la denuncia e richiama il progetto di Dio"*. Il progetto di Dio è un progetto di amore. Ciò che manca alla nostra realtà, ciò che manca nelle nostre zone è l'amore! Il camorrista è uno che non sa amare. Se sapesse amare, cari giovini, veramente la camorra non avrebbe senso. Perché la forza della camorra dove sta? Sta nell'odio, nella vendetta. Si accennava prima a tutti quei casi, anche il giudice accennava a quelle situazioni in cui…perché c'è il tribunale? Per punire qualcuno che ha ammazzato, qualcuno che ha frodato il prossimo, qualcuno che non ha rispettato il fratello, quindi non ha amato.

Altrimenti il tribunale non avrebbe senso… ecco, questa è la realtà. Quindi, se noi riusciamo, insieme, a capire che la cultura dell'amore è vera ed è la cultura che ci fa storia, che ogni giorno ci invita a camminare…l'unica cosa, non staremo qui a parlare di camorra. Parliamo di camorra in quanto questa cultura è venuta meno. E allora in questo documento di cui accennava anche il giudice Ceglie, il documento dei Vescovi *"Educare alla legalità"*, io direi che la parola educare alla legalità è messa male, noi dobbiamo fare rieducazione alla legalità, perché si è perso il senso della legalità, si è perso il senso del rispetto delle regole del gioco. Una società che si rispetta ha delle regole, ma le regole non vengono messe lì a caso. Le regole escono fuori perché c'è qualcuno che, in certi momenti, cerca di evadere le regole. Oggi la nostra società evade le regole. E allora come rifondare questa cultura?

Vi voglio leggere un piccolo brano di questo documento: *"L'affermazione della legalità e la crescita al bisogno è affidata alle associazioni giovanili, alla famiglia e alla scuola"*. Io penso che questo nostro discorso avvenga anche in quel progetto nazionale della scuola, "*Progetto '93"*, ebbene, il "*Progetto '93",* dice quello… educare alla salute, stare bene con sé stessi, stare bene con gli altri, terza fase, stare bene con le istituzioni. Ecco, se noi riusciamo, anzitutto, a creare dentro di noi la coscienza del bene, il bene comune, la coscienza del rispetto, se riusciamo a creare i rapporti interpersonali interagendo tra le persone, come i rapporti di solidarietà, di giustizia… è ovvio che dopo le istituzioni… saremo noi a procurare loro il bene, non sarà l'istituzione a procurare a noi il bene. Questo è quello che dovremo fare insieme. Non solo, ma ancora dice: "*Le parrocchie*"… ecco, non so quanti di voi vivano nelle parrocchie, non so quanti di voi vivano nelle associazioni… so che Caserta ha belle associazioni. Io sono stato responsabile … per questa zona degli *scout*, non so se qualcuno di voi sta con gli *scout*, però le associazioni devono vedere voi giovani, noi giovani, impegnati a costruire il tempo libero diversamente. Non dobbiamo rimetterci alle associazioni culturali-ricreative per altri motivi, no, ma per costruire insieme. Ciò che conta è come noi sappiamo… impegnare il nostro tempo… dicevo prima "*profezia*". Profezia è annuncio. Sappiamo annunciare? Sappiamo portare ancora la Parola di Dio alla gente? Non solo, sappiamo denunciare? Qualcuno prima mi

domandava… che cos'è l'omertà nelle nostre zone? Vedete, l'omertà è questa: l'omertà significa non tanto nascondere le cose, perché poi, alla fine, tutti sanno quello che avviene nelle nostre zone. Lo sanno tutti, perfino i bambini. L'omertà, invece, è crearsi dentro la cultura *"adesso me ne frego degli altri"*. Questa è l'omertà. È una cultura di fondo. C'è indifferenza, ma l'indifferenza è legata a quel fenomeno, quasi un'abitudine a vedere le cose e una rassegnazione della propria impotenza: "*non posso farci niente e allora che faccio? Me ne sto zitto*". E divento un uomo di omertà o una donna di omertà. Questa è omertà. Perché tutti sanno le cose come accadono, come avvengono, però… prima Raffaele Sardo citava le elezioni… va beh, nella nostra zona c'è stato un fenomeno particolare, qualcuno voleva a ogni costo proporre un candidato per farlo eleggere… tutti sapevano che quel candidato era portato lì da certe persone, tutti sapevano… però ognuno si faceva i fatti suoi. Alla fine chi ha risposto? Ha risposto la coscienza. Quel candidato pensava di avere nella nostra area circa quattromila voti… non li ha presi. Ha preso appena appena duemila e quattrocento voti. Quindi è stata una sconfitta. Perché la coscienza, vedete, nessuno la può mettere a tacere. La coscienza è Dio dentro di noi. Chi può mettere a tacere Dio? Nessuno. E allora se noi, cari giovani, educhiamo insieme la nostra coscienza a certi valori di giustizia, di solidarietà, di pace, di amore, di fraternità… nessuno potrà imporci il gioco. Nessuno, dico. Nemmeno il più feroce dei criminali.

Un'altra domanda che mi facevano poc'anzi: *"ma vengono a confessarsi i criminali, i camorristi?"*. Devo esservi sincero: ho avuto nella mia vita di sacerdote solo due volte il piacere, ma dico il piacere non perché, attenzione, ci provo gusto, no, anzi… forse era un segno di Dio… di confessare due camorristi. Uno perché ormai stava alla fine della sua vita, e quindi forse in quel momento sentiva che tutto ciò che aveva costruito andava, perché quando si sta per morire si sente questa difficoltà. E un altro è venuto spontaneamente. Gli altri non vengono. Perché quella voce, la coscienza, di cui dicevamo prima, non c'è. E se manca la voce dentro di noi, non so cosa devo confessare. Quindi il peccato, che è la forma di rottura, non solo con Dio, ma con la società… il peccato, vedete, è una rottura non con Dio ma con l'uomo, con la donna. Se io vado a rubare, non ho frodato Dio, io ho fregato il prossimo. Se io commetto

un'azione ingiusta, non è contro Dio, è contro l'uomo. E allora, ecco, quella voce non c'è. E quindi che cosa devo confessare? Quindi non verranno a confessarsi. E allora i Comandamenti, in modo particolare il Quinto Comandamento, rimane lì, nella sagrestia. Lo diciamo ai nostri ragazzi? Lo diciamo alla vecchietta di ottant'anni? E mica ammazza la vecchietta. E allora dobbiamo ricostruire insieme questa voce. Quindi la parola deve essere annunciata in questo modo.

Noi quest'anno, a Natale, Natale '91, per noi è stata un'esperienza nuova, il più bel Natale… ci siamo guardati in faccia, eravamo circa dieci sacerdoti, e abbiamo detto: *"Ma che stiamo a fare qui? Se assistiamo impotenti a certe storie? Vengono qui solo con le bare…"*. Ultimamente, ho celebrato nella mia parrocchia un funerale… tre bare a terra, vi lascio immaginare… sono scene che a volte immaginiamo attraverso i televisori. Invece no, è la realtà. Ebbene, ci siamo detti: *"Che stiamo a fare? Qual è il nostro ruolo? La gente ha fiducia in noi? La gente ricorre a noi?"*. Natale, adesso è Pasqua… le chiese staranno piene. Ma vengono perché… io direi anche quella voce debole: *"Vatti a sentire la Messa"* o *"Vai a Messa"*, va sfruttata, va usata… è l'occasione per dire certe cose. Noi a Natale abbiamo voluto fare questo documento, ci siamo visti insieme, perché come diceva poc'anzi monsignor Nogaro: *"Sia questa la vostra Pasqua"*. E la Pasqua che cos'è? È un passaggio, si cambia. È una risurrezione. E passato significa mettere da parte ciò che era vecchio, che è morto in me… e dentro di noi la camorra è morte. Come noi portiamo sulle nostre spalle il peso della camorra, portiamo il peso della morte. Mettiamo da parte la morte e passiamo alla vita. E la vita significa vivere con gli altri, significa volersi bene, significa costruire una società a misura d'uomo.

Per quale motivo io debbo vergognarmi di andare al nord? Per quale motivo? Solo perché da noi si ruba e si ammazza? Per quale motivo io non posso lasciare la macchina aperta fuori casa mia? Per quale motivo? Ecco, allora questa è morte. Questa è la morte. Noi dobbiamo rivalutare invece la vita. E la vita è qualcosa di ben diverso… e di ben altro. Ed è qui, questa mattina, attraverso la vostra iniziativa… ieri mattina il giornale, qui ho degli stralci del giornale di ieri… diceva una frase molto bella che mi colpiva:

"La piovra? È un mastino". Ma a questo mastino, se noi gli offriamo ancora carne, lui mangia. Avete mai visto mangiare un mastino napoletano? Brutto…la faccia! E quando mangia, mangia quintali di carne. Se noi non glieli portiamo questi quintali di carne, lui non mangerà più. Sarà costretto a morire di fame. Lo vediamo noi spesso che offriamo a loro questa possibilità di mangiare… e il silenzio, il non parlare di certi problemi, il non educarci a certi valori, il tacere alla cultura della legalità, il tacere alla cultura della giustizia, il tacere alla cultura della pace, il non parlare che Dio è Padre di ogni uomo e ha creato l'uomo e la donna non per odiarsi, ma per stare insieme. Vedete, nella storia biblica, solo un uomo è stato marchiato per sempre. E sapete chi è? Sapete rispondere? Tra i personaggi biblici, c'è un personaggio che è stato marchiato per sempre. Sapete chi è? Uno solo è… è Caino… è Caino. E perché è stato marchiato Caino? Perché aveva ucciso suo fratello. C'è un marchio che, dice la Genesi, "*porterai di gente in gente*". Ebbene questo marchio ancora oggi è in mezzo a noi. E noi dobbiamo combatterlo questo marchio. Il marchio di Caino. E lo dobbiamo combattere in che modo? Attraverso la parola, attraverso la testimonianza, attraverso la solidarietà.

Qualcuno diceva: "*Ma non avete paura di essere esposti in prima linea?*". Non c'è paura. Perché non hanno che cosa dirci. Cosa debbono rimproverarci? Di che cosa debbono rimproverarci? Che forse stiamo parlando di bene? Che forse stiamo parlando di progettualità d'amore? Che forse stiamo parlando di costruire insieme una società giusta e degna? Perché rimproverarvi se voi avete messo questo… messaggio sul vostro petto? E lo chiamo marchio in positivo, questo simbolo. Perché vergognarsi? E allora, e voglio chiudere, il mio invito e la mia preghiera per voi è questa: che realmente riusciate come dice anche monsignor Nogaro ad essere "lievito" per le altre scuole di Caserta, per gli altri giovani; non sia questa vostra iniziativa isolata, ma possa avere un seguito, possa avere realmente la possibilità di dare fiori, di dare frutto buono, perché vedete… io forse ho qualche anno più di voi, ma insieme, unendo l'età attraverso l'arco della vita che evolve, possiamo cambiare. E solo insieme, unendo le nostre forze, che possiamo dire no alla violenza, che possiamo dire no alla droga che uccide, che possiamo dire no a tutto ciò che questo benessere ha creato.

Vi voglio dare un consiglio ultimo, forse questo vi suonerà un poco strano, ma è così. Non attaccatevi ai soldi. È il denaro, vedete… il denaro, con tutte le sue accezioni, quello che ha distrutto la nostra società. I soldi servono, ma non devono essere l'unico nostro obiettivo. Vedete, la camorra oggi è un *business*, ha dei *budget* miliardari, non dico miliardari perché dico poco… lì tutto si riduce a denaro. Quanto quel denaro sia immagine e quanto quel denaro si passa in eroina e sporca i giovini, quanto quel denaro si passa in cocaina e altra roba, vuol dire che l'uomo non ha più dignità. Ma la dignità dove nasce? È la dignità più sporca che possiamo dare alle cose.


CAMMINANDO INSIEME
ANNO 2° N° 6
GENNAIO 1985
MENSILE....
ESCE OGNI ULTIMA DOMENICA DEL MESE
Giornale Cattolico Casalese
VIA S. LUCIA n° 2
CASA DI PRINCIPE
DIARO CLAUDIO
Quando qualcuno ti dice:
"Nulla mai cambierà"
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità.....

INSEGNAMENTO RELIGIOSO

Nei tempi della sua storia Casale è sempre apparso come "un paese religioso" in una tradizione popolare ben salda, legata a principi e a fatti. Questo concetto, a mio avviso, poteva essere valido fino a qualche tempo fà, ma oggi non più e precisando con particolare attenzione la natura educativa del termine "religioso" nella realtà casalese ci si rende conto di questo.

E' opportuno capire come oggi il casalese si educa religiosamente o come viene educato. Noi osserviamo un'educazione religiosa legata ad un tradizionalismo negativo del tipo:" Più bestemmio più credo" o " Basta che credo in Dio, il resto non conta" oppure ancora "Vado a messa solo a Pasqua e a Natale".

Notiamo un bigottismo religioso legato a pratiche di pietà senza un senso, buona percentuale di cristiani legati ad elementi magici nella fede, forme di magia legate a paure, a iettature, a esorcismi vari, attaccamento alle statue, ignoranza del fatto religioso e tanti altri elementi negativi.

Partendo da quest'analisi ci dobbiamo porre la domar in questo modo; Cosa la Chiesa ha fatto? e fà?, come noi cristiani rispondiamo?

Noi in fondo ci ritroviamo in questi aspetti negativi e la causa è solo nostra, quando puntualmente snobbiamo tutte quelle proposte che la Chiesa, dal dopo concilio ad oggi, ha fatto e fà per l'uomo moderno.

Pensiamo per un attimo alla nostra situazione casalese.

Per arrivare a diciottomila e più persone, dislocate in una situazione urbanistica delle peggiori, distribuite in divisioni sociali delle più svariate e poter fare una qualsiasi proposta che possa abbracciare gli interessi di tutti, la Chiesa ha bisogno di braccia, di buona volontà e se mai avverrà, i ministri della Chiesa si ritroveranno puntualmente soli.

L'educazione religiosa è un fatto preminente della vita della persona umana e deve riguardare tutti. Non possiamo deludere tutte quelle persone che chiedono di essere evangelizzate. Se vogliamo ridare vitalità e autenticità all'uomo"religioso", che nient'altro è che l'uomo nel suo contatto con il trascendente. Dobbiamo impegnarci a ricreare il vero volto dell'uomo -uomo/divino- con un'accurata e precisa proposta educativa e religiosa.

don Peppe

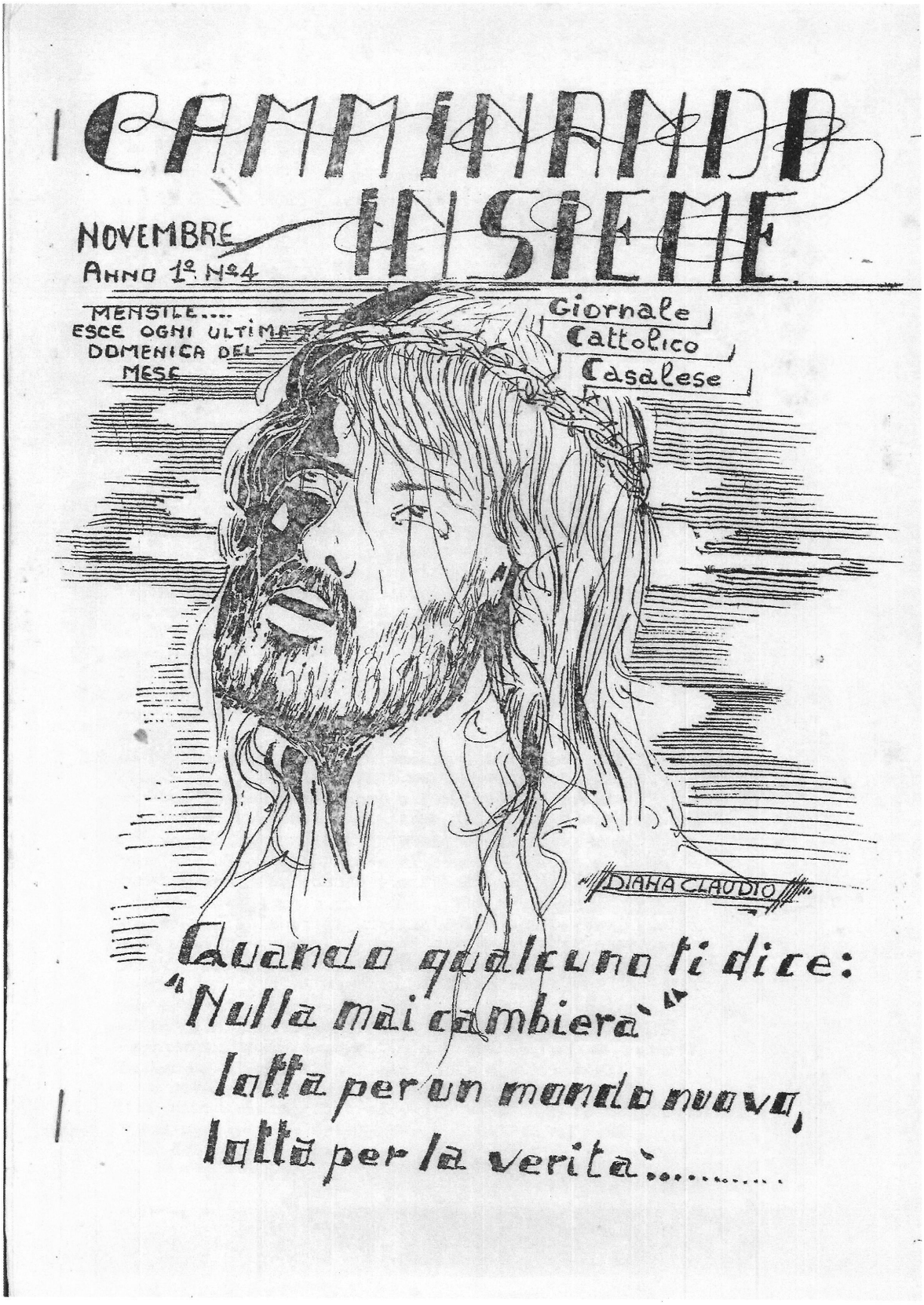
CAMMINANDO INSIEME
NOVEMBRE
ANNO 1° N°4
MENSILE.... ESCE OGNI ULTIMA DOMENICA DEL MESE
Giornale Cattolico Casalese
DIANA CLAUDIO
Quando qualcuno ti dice:
"Nulla mai cambierà"
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità.....

QUANDO, daremo voce alla nostra coscienza,per rivendicare'affermazione di una esistenza autentica dove possano affermarsi i veri valori intriseci alla natura umana,che Dio ha creato a sua immagine e somiglianza!!!

QUANDO, faremo tacere in Noi la voce di Caino che da duemila anni alza la mano fraticida contro Abele,ogni giorno va in cerca del fratello Abele per trucidarlo!!!

QUANDO, avremo il coraggio in piazza a gridare ai quattro venti L' Ingiustizia del lavoro, delladisoccupazione ,dello sfruttamento ,del razzismo ,del capitalismo ,del comunismo,dell'abuso di potere ,della corruzione ,della camorra ,delle amministrazioni locali ,dei giochi avidi di potere dei partiti,della violenza ideologica sulle masse ,della ricchezza ,della miseria!!!

QUANDO , avremo il coraggio di amarci ancora con sentimento,con purezza,senza dare solo sfogo ai nostri istinti,alla nostra sete smoderata disesso,alle nostre inclinazioni abnormi,ai nostri incesti ,ai nostri adulteri,alle nostre bestialita'!!!

QUANDO , avremo il coraggio di ridare all'uomo e alla natura umana la sua vera dignita'!!!

Il Vaso e' colmo e quante cose ancora da dire ma basta:

E' ORMAI TEMPO DI SVEGLIARCI DAL SONNO..... .....E' tempo di dare voce a quell'angoscioso silenzio che ci portiamodentro e che per paura non lasciamo parlare..... E' ora di trapiantare il vecchio cuore di pietra con un cuore di carne viva.....E' ormai tempo di realizzare le Beatitudini di Gesu' Cristo : Beati i Miti.... Beati i Giusti....Beati i poveri in spirito....Beati gli Operatori di pace....Beati i Puri di cuore.... ..Beato chi mette in pratica il mio Vangelo.....!!!!!

Concedimi,Signore,il dono dell'amore.
Il dono di amare tutta la terra,diamare tutto sulla terra,esopratutto gli uomini,miei fratelli,che sono talvolta cosi' infelici.
Di amare anche le persone felici,che spesso sono poveri diavoli.
Dammi la forza diamare,anzitutto,quelli che non mi amano,quelli che non amano nessuno,ma adorano solo se stessi .

Il Don Peppe



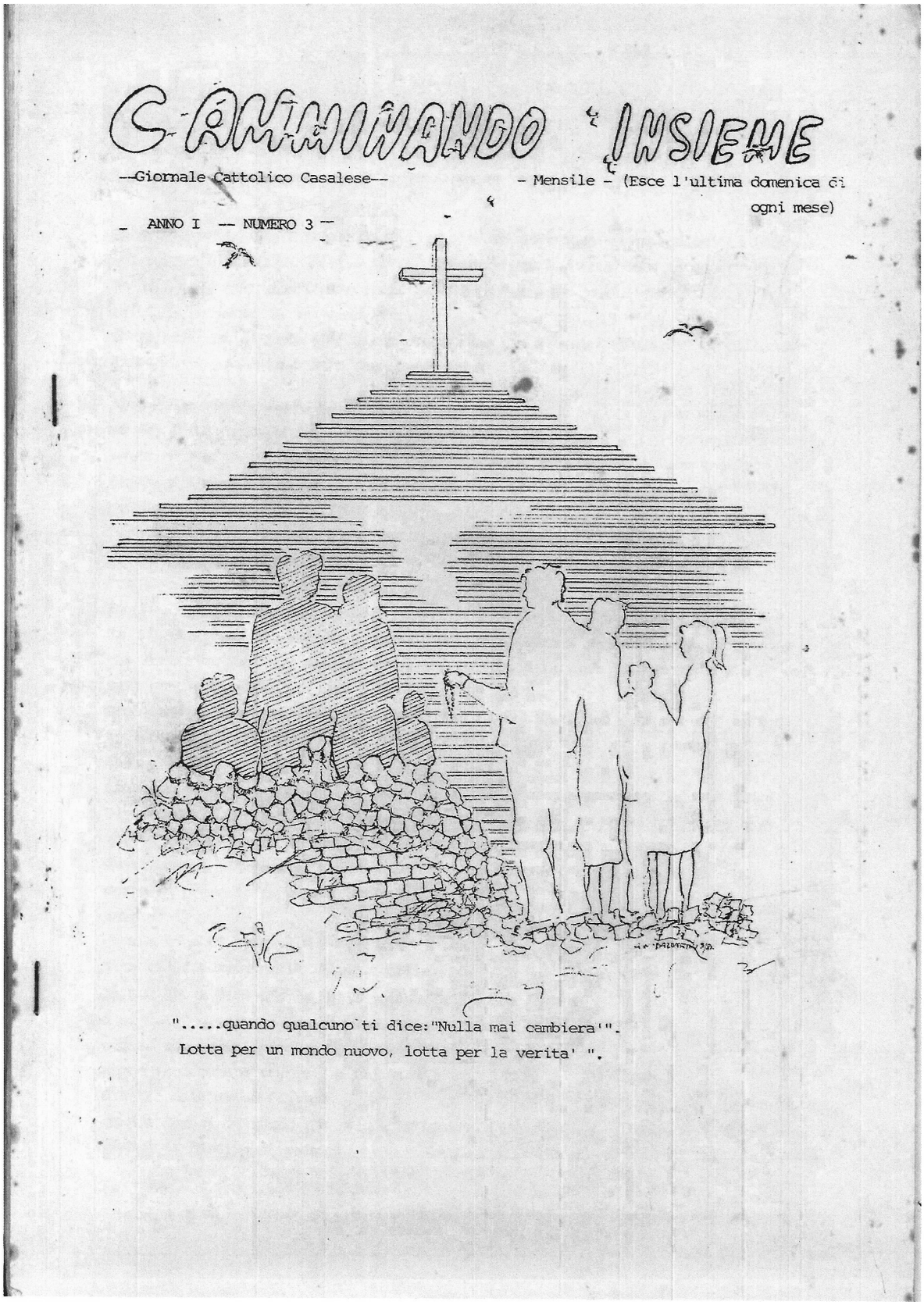
CAMMINANDO INSIEME
--Giornale Cattolico Casalese--
- Mensile - (Esce l'ultima domenica di ogni mese)
ANNO I -- NUMERO 3
".....quando qualcuno ti dice:"Nulla mai cambiera'".
Lotta per un mondo nuovo, lotta per la verita' ".

RIFLESSIONI SULLE TEOLOGIE DELLA LIBERAZIONE

Propblema oggi tanto si discute e che abbisogna di alcune chiarificazioni per capire i motivi di fondo che spingono tutta le analisi storico-teologiche
Anzitutto:una precisazione di fondo, essa non e' solo una profezia di liberazione, ma una liberazione della profezia, una teologia purificata da scorie che la lasciano langvire in un squallido compromesso di potere: occorre arrivare ad una teologia che sia essa stessa prassi di liberazione dei popoli e delle classi sfruttate, profezia di pace e realismo di pace, Non si possono conoscere parola di sfida- per il cristiano,e il teologo,piu' forti di quelle di un compagno impegnato nella liberazione dei propri frayelli. questa e' una premessa per capire e collocare il fenomeno di questa teologia.
Essa prende le mosse dalla situazione storica dell'America Latinacon tutti i suoi paradossi sociali:un reddito distribuito in modo illogico e' in giusto. Una classe di poche persone che gestisce tutto il territorio, rendendo difficile la vita a milioni di persone che viene sistematicamente sfruttata nel lavoro e nelle distrubuzione sociale dei beni, per capirci la proporzione potrebbe essere questa:uno possiede mille,mille non possiede niente.
La Chiesa per tanti anni era quasi asservita al sistema ,predicando (nel paradosso della sua missione) L'obbedienza al sistema capitalista e alle sue leggi. Oggi lo sforzo teologico e' quello di invertire queste tendenze e ridare alla Chiesa il compito puro affidato a lei da Gesu': essere la voce dei poveri, degli oppressi degli emarginati. Amare il prossimo povero e malato umiliato e sfruttato deve compromettere il cristiano, deve obbligarlo ad amare Dio: "chi non ama il fratello che vede, come e' possibile amare Dio che non vede".
Purtropposembra che il cristianesimo, vissuto comunemente in America Latina, non hfatto questa svolta tipicamente cristiana.
Oggi nasce nella Teologia questa esigenza di liberazione,dedicardi alla liberazion- dell'uomo dalle strutture oppressive dell'ingiustizia con tutti i suoi aspetti piu' degradanti, significa fa' emergere il mistero dell'incarnazione di Dio nella storia. La teologia della liberazione,tanta decantata, non e' altro che questa manifestazione di Dio nella vi-a,a nella storia personale sociale e comunitaria de- dell'uomo. Compito del cristiano e' liberare l'uomo e questo mondo oppresso di dentro e di fuori. La voce di tanti teologi per fare solo alcuni nomi,qualbi Boff Assmann,Mesterss, e Vescovi come Camara Romero, cerca di andare al cuore dell'uom- per trasformarla,per renderla piu' umana,e per coscientizzarlo sul suo compito cristiano:liberarsi e liberare la storia.

Una spiritualita' di liberazione oggi in America Latina e nel mondo non si puo' cocepire prescindendo dalla forza sovversiva e liberante della pa-ola di Dio.

Don Peppe.

GIOVANNI PAOLO II

ANGELUS

Domenica, 20 marzo 1994

Prima della recita dell'Angelus, il Papa ha ricordato che giovedì 24 marzo si celebrerà la Giornata Speciale di preghiera e digiuno per i missionari martiri:

Anche quest'anno si celebra, il 24 marzo, vigilia dell'Annunciazione, la Giornata Speciale di preghiera e digiuno per i missionari martiri, promossa dalle Pontificie Opere Missionarie.

La Chiesa, come sempre nella sua storia, in molte parti del mondo fa quotidiana esperienza delle persecuzioni e del martirio, ed è grande il numero di tali testimoni. Dobbiamo saperlo, siamo tenuti a ricordarlo, siamo invitati ad una spirituale, intensa solidarietà con coloro che condividono col sangue il destino di Cristo Redentore. Essi ci dicono quanto sia vera per tutti la parola di Gesù: "Chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la troverà" (*Mc* 8, 35).

Preghiamo per i missionari martiri; ad essi dobbiamo gratitudine per la vita offerta generosamente per la costruzione del Regno di Dio. La loro testimonianza sia per tutti esempio di fedeltà a Cristo e alla Chiesa.

Carissimi fratelli e sorelle!

1. I principi semplici ma esigenti della dottrina sociale della Chiesa, alcuni dei quali ho evocato anche ieri nell'incontro con i lavoratori in occasione della festa di san Giuseppe, hanno una loro speciale ed urgente applicazione all'*impegno della Chiesa in Africa*. Su questo si rifletterà nella prossima Assemblea sinodale dei Vescovi.

La missione che Cristo ha affidato alla Chiesa "non è di ordine politico, economico o sociale", ma propriamente religioso (cfr. Gaudium et Spes, 42). Ciò non toglie, tuttavia, che essa comporti delle conseguenze sulla realtà temporale. Il Vangelo infatti annuncia una redenzione integrale, che investe l'uomo nella sua globalità. Gesù Cristo è venuto a salvare *tutti gli uomini, e tutto l'uomo*. La Chiesa cammina sulle orme del suo Maestro, quando si preoccupa del destino eterno dell'umanità, senza dimenticarne la concreta esistenza nel mondo.

In Africa quest'esigenza di applicazione del Vangelo alla vita concreta è fortemente avvertita. Come si potrebbe annunciare Cristo in quell'immenso

Continente, dimenticando che esso coincide con una delle aree più povere del mondo? Come si potrebbe non tener conto della storia intrisa di sofferenze di una Terra, dove molte Nazioni sono tuttora alle prese con la fame, la guerra, le tensioni razziali e tribali, l'instabilità politica, la violazione dei diritti umani? Tutto ciò costituisce una sfida all'evangelizzazione.

2. I cattolici, insieme con gli altri cristiani, non possono non farsi carico di questa realtà. *Sarete miei testimoni!* (*At* 1, 8). Queste parole di Gesù costituiscono il tema di fondo del prossimo Sinodo; esse chiamano al coraggio della testimonianza e all'audacia della difesa dei poveri.

Occorre adoperarsi, in collaborazione con tutti gli uomini di buona volontà, perché in Africa crescano il rispetto della giustizia e la costruzione della pace. Occorre promuovere l'irradiazione del Vangelo in tutti i settori della cultura e della società. Evangelizzazione e *promozione umana* camminano di pari passo.

Africa, apri le porte a Cristo, Redentore dell'uomo!

Non temere per i tuoi valori e la tua cultura. Il Vangelo è luce che non distrugge, ma trasfigura. E' fermento che rinnova i cuori e dà valore autentico a tutte le cose, aiutando a coglierle e a viverle secondo il disegno divino.

3. Chiediamo alla Vergine Santa di infondere nuovo slancio all'azione apostolica della Chiesa in Africa. Maria porta sicuramente nel suo cuore di Madre le sofferenze del Continente africano. Le parole ammonitrici del Magnificat costituiscono il canto dei poveri che si affidano a Dio. "*Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote*" (*Lc* 1, 53). Sia il Magnificat l'inno di liberazione dell'Africa alle soglie del terzo millennio.

Ai giovani romani

Domenica prossima celebreremo la nona Giornata Mondiale della Gioventù. Il tema prescelto riecheggia le parole di Cristo agli Apostoli nel Cenacolo: "Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi" (*Gv* 20, 21). Possano le chiese e le piazze delle nostre città diventare come dei cenacoli, nei quali sia dato ai giovani di ascoltare con rinnovata disponibilità la consegna che Cristo intende affidare a ciascuno di loro.

La Diocesi di Roma si preparerà a questo importante appuntamento con uno speciale incontro, giovedì prossimo. nell'Aula Paolo VI in Vaticano. Invito tutti i giovani romani a parteciparvi. Sarà, come negli anni passati, una grande manifestazione di fede e di entusiasmo giovanile.

Il Papa ha poi invitato i presenti a pregare in suffragio del sacerdote ucciso sabato 19:

Sento il bisogno di esprimere, ancora una volta, il vivo dolore in me suscitato alla notizia dell'uccisione di don Giuseppe Diana, parroco della diocesi di Aversa, colpito da spietati assassini mentre si apprestava a celebrare la Santa Messa.Nel deplorare questo nuovo, efferato crimine, vi invito ad unirvi a me nella preghiera di suffragio per l'anima del generoso sacerdote, impegnato nel servizio pastorale alla sua gente. Voglia il Signore far sì che il sacrificio di questo suo ministro, evangelico chicco di grano caduto nella terra e morto (cfr. *Gv* 12, 24), produca frutti di sincera conversione, di operosa concordia di solidarietà e di pace.

Successivamente Giovanni Paolo II ha rivolto un particolare saluto ad un pellegrinaggio proveniente dalla Germania, organizzato dalla "Fondazione per lo Sviluppo e la Cooperazione" di Stoccarda.

Tra i pellegrini e i visitatori di lingua tedesca rivolgo il mio particolare saluto ai partecipanti al viaggio a Roma organizzato dalla "Fondazione Sviluppo e Collaborazione" di Stoccarda. Ad un cordiale ringraziamento per il vostro impegno di occuparvi, tramite azioni concrete, della grande emergenza in molti paesi dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina, unisco il mio desiderio che la vostra visita presso le tombe degli Apostoli vi rinforzi nella vostra fede. A voi e ai vostri cari la mia speciale benedizione.

Il Santo Padre si è quindi congedato con queste parole:

Ci prepariamo alla Settimana Santa. Ci prepariamo alla Santissima Pasqua. Auguro a tutti una santissima preparazione.

© Copyright 1994 - Libreria Editrice Vaticana

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

PAGINA BIANCA

SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 gennaio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 13 gennaio 1995.

Rimozione di un amministratore dalle cariche di consigliere e sindaco del comune di Città Sant'Angelo . . . . . Pag. 3

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 28 ottobre 1994.

Definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248. Pag. 4

DECRETO 22 dicembre 1994.

Scioglimento della società cooperativa «Paolo asfaltisti muratori carpentieri affini», in Calvizzano, e nomina del commissario liquidatore . . . . . Pag. 5

DECRETO 22 dicembre 1994.

Scioglimento della società cooperativa «Orchidea Bianca - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Latina, e nomina del commissario liquidatore . . . . . Pag. 5

DECRETO 4 gennaio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Liternese» - Cooperativa agricola a r.l., in Villa Literno, e nomina del commissario liquidatore . . . . . Pag. 6

DECRETO 13 gennaio 1994.

Approvazione della deliberazione n. 163, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola» in data 22 luglio 1994, recante modificazioni al regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti . . . . . Pag. 6

Ministero del tesoro

DECRETO 19 gennaio 1995.

Approvazione del nuovo modello per le situazioni periodiche delle operazioni dell'Istituto di emissione . . . . . Pag. 7

DECRETO 21 gennaio 1995.

Individuazione delle società controllate dall'EFIM che non vengono assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni . . . . . Pag. 10

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 13 gennaio 1995

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Socimi Sarda in amministrazione straordinaria . . . . . Pag. 11

DECRETO 13 gennaio 1995.

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Meccanica Nuvolera in amministrazione straordinaria . . . . . Pag. 11

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Comunicato relativo al decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, recante: «Sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato». . . . . Pag. 12

Ministero dell'interno:

Conferimento di onorificenze al merito civile. . . Pag. 12

Conferimento di onorificenze al valor civile Pag. 12

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie. Pag. 14

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa agricola «Cantina della riforma fondiaria», in S. Severo, e nomina del commissario governativo . Pag. 14

Autorizzazione all'Istituto di tutela ed assistenza lavoratori, in Roma, ad acquistare un immobile . . . . . Pag. 14

Ministero del tesoro:

Smarrimento di ricevute di debito pubblico. . . . Pag. 15

Cambi di riferimento del 27 gennaio 1995 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 15

Regione Friuli-Venezia Giulia: Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Coop. agricola Ramandolo - Soc. coop. a r.l.», in Ramandolo-Nimis, e nomina del commissario governativo. Pag. 15

Terza Università di Roma: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . . Pag. 15

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 10

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1994.

Revoca, in seguito a rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali.

95A0389

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 11

Cassa depositi e prestiti

CIRCOLARE gennaio 1995, n. **1203.**

Accesso al credito della Cassa depositi e prestiti per le aziende speciali, i consorzi e le società per azioni a prevalente capitale pubblico locale esercenti pubblici servizi.

95A0410

Visto il parere favorevole espresso su detta istanza dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979;

Ravvisata l'opportunità di disporre la revoca suddetta;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Meccanica Nuvolera citata nelle premesse, è disposta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa.

Il presente decreto sarà comunicato all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

95A0435

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, recante: «Sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato».

Il decreto-legge 26 novembre 1994, n 654 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 278 del 28 novembre 1994), recante, «Sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione in quanto le disposizioni del medesimo decreto-legge sono state abrogate dal comma 9 dell'art 13 della legge 23 dicembre 1994, n 724 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 1994), tenuto conto che i precedenti commi dello stesso art 13 recano una disciplina integralmente sostitutiva delle disposizioni del decreto-legge abrogato

95A0484

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1994 è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile alla memoria del prefetto di prima classe dott Vincenzo Parisi con la seguente motivazione

«Nel corso dell'intera carriera con eccezionale abnegazione ha assolto costantemente ogni più delicato incarico rendendo altissimi servizi allo Stato. Luminoso esempio di virtù civiche, di grande senso dello Stato e di fedele dedizione alle istituzioni, ha contribuito con la sua opera ad assicurare alla Comunità nazionale condizioni di sicurezza e pacifica convivenza, a garanzia delle libertà democratiche e dei valori di legalità e giustizia». — 1955-1994.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994 è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile alle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata

Al sig. Reginald Green

«Cittadino statunitense, in Italia per una vacanza, con generoso slancio ed altissimo senso di solidarietà, disponeva che gli organi del proprio figliolo, vittima di un barbaro agguato sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, venissero donati a giovani italiani in attesa di trapianto. Nobile esempio di umanità, di amore e di grande civiltà» — 1° ottobre 1994 - Messina

Alla sig ra Margaret Young Green

«Cittadina statunitense, in Italia per una vacanza, con generoso slancio ed altissimo senso di solidarietà, disponeva che gli organi del proprio figliolo, vittima di un barbaro agguato sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, venissero donati a giovani italiani in attesa di trapianto. Nobile esempio di umanità, di amore e di grande civiltà» — 1° ottobre 1994 - Messina

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1994 è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile alla memoria del dott. Giuseppe Salvo con la seguente motivazione:

«Ricercatore impegnato in numerosi campi di indagine scientifica, invitato presso l'Università di Mogadiscio per tenere una conferenza ed aprire la possibilità ad ulteriori interscambi culturali con quel Paese, veniva posto in stato di fermo dalle forze dell'ordine, decedeva successivamente a causa delle percosse subite durante gli interrogatori. Chiaro esempio di alta professionalità e spirito di abnegazione». — 18 giugno 1990 - Mogadiscio (Somalia).

95A0426

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1994 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria di don Giuseppe Diana, con la seguente motivazione·

«Parroco di un paese campano, in prima linea contro il racket e lo sfruttamento degli extracomunitari, pur consapevole di esporsi a rischi mortali, non esitava a schierarsi nella lotta alla camorra, cadendo vittima di un proditorio agguato mentre si accingeva ad officiare la messa Nobile esempio dei più alti ideali di giustizia e di solidarietà umana» — 19 marzo 1994 - Casal di Principe (Caserta).

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1994 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alla memoria del sig Mario Crescini, con la seguente motivazione·

«Travolto, insieme ad un giovane amico, dalle acque di un torrente in piena, con pronta determinazione, non esitava ad afferrare il ragazzo ponendolo in salvo su uno scoglio Nel generoso gesto scompariva tra i flutti sacrificando così la propria vita Nobile esempio di grande coraggio e non comune altruismo» — 10 agosto 1994 - Torrente Pogallo (Novara)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1994 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata·

Al vigile del fuoco Pasquale De Lorenzo.

«Libero dal servizio, non esitava a porre in salvo una donna rimasta bloccata all'interno di un appartamento in fiamme, pochi istanti prima dell'esplosione della bombola a gas. Nobile esempio di sprezzo del pericolo e di altissimo senso del dovere». — 24 dicembre 1993 - Brindisi

Le onorificenze della Repubblica Italiana

DIANA GIUSEPPE



MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE

Cenni storici e normativa dell'onorificenza

SACERDOTE

Data del conferimento: 19/10/1994

motivazione:

"Parroco di un paese campano, in prima linea contro il racket e lo sfruttamento degli extracomunitari, pur consapevole di esporsi a rischi mortali, non esitava a schierarsi nella lotta alla camorra, cadendo vittima di un proditorio agguato mentre si accingeva ad officiare la messa. Nobile esempio dei più alti ideali di giustizia e di solidarietà umana. Casal di Principe (CE), 19 marzo 1994."

Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Casal di Principe in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie

Casal di Principe, 21/03/2023 (II mandato)

Anzitutto auguri a Teresa e complimenti a lei e a tutto il Coro per la bravura con cui hanno cantato l'Inno nazionale. Grazie, bravissimi!

Rivolgo un saluto al Presidente della Regione, al Sindaco e, attraverso di lui, a tutti i suoi concittadini, al Presidente della Provincia, al Procuratore antimafia. Un saluto cordialissimo a tutti voi.

È con grande partecipazione che mi rivolgo a voi, ragazze e ragazzi, che vivete la vostra giovinezza in questa terra, in passato così duramente ferita dalla presenza della criminalità organizzata. E che adesso è protagonista di una stagione straordinaria di fermento e di riscatto.

Care studentesse e cari studenti, questo incontro è dedicato a voi, che siete testimoni di speranza.

Come ha detto la Dirigente Scolastica, Paolella, siete "figli della rinascita". Una rinascita che ha sottolineato anche la Professoressa Ferraiuolo. E che ha ben richiamato Maria, rammentando come i vostri genitori e i vostri docenti abbiano riscattato l'identità di questa terra. Adesso avete un respiro e un orizzonte ampio come, tra le altre cose, vi ha offerto l'esperienza Erasmus a Siviglia, che avete ricordato, ragazzi.

Grazie al nostro moderatore, Luigi Ferraiuolo, giornalista e custode del ricordo di Don Diana.

Ringrazio i ragazzi che hanno prodotto il video – così bello ed efficace - che poc'anzi abbiamo visto.

Un saluto di intensità particolare ai familiari presenti delle vittime innocenti della camorra, qui nel Casertano.

Rivolgo un saluto alle forze dell'ordine che garantiscono la presenza dello Stato e la legalità, premessa indispensabile di ogni sviluppo sociale ed economico.

Oggi l'Italia ricorda tutti i caduti per mano della mafia, della camorra, della ndrangheta. Donne e uomini che hanno sfidato la prepotenza mafiosa, rifiutandosi di sottostare alla paura e alla sopraffazione. Cittadine e cittadini coraggiosi, fedeli al senso del dovere e alla propria dignità personale. Tra le vittime anche bambini, uccisi per errore o per vendetta.

Ancora ieri, a Napoli, un ragazzo 18 anni è stato ucciso quasi a caso, con una crudeltà che gli ha sottratto il futuro, lasciando nella disperazione i suoi familiari.

La mafia è violenza ma, anzitutto, è viltà. I mafiosi non hanno nessun senso dell'onore né coraggio. Si presentano forti con i deboli. Uccidono persone disarmate, organizzano attentati indiscriminati, non si fermano davanti a donne e a bambini. Si nascondono nell'oscurità.

Prima di venire qui, nella vostra scuola, così bella, mi sono recato al cimitero, davanti alla tomba di Don Peppino Diana, dove ho incontrato i suoi familiari.

Don Peppino era un uomo coraggioso, un pastore esemplare, un figlio di questa terra, un eroe dei nostri tempi, che ha pagato il prezzo più alto, quello della vita, per aver denunciato il cancro della camorra e per aver invitato le coscienze alla ribellione.

Don Diana aveva compreso, nella sua esperienza quotidiana, che la criminalità organizzata è una presenza che uccide persone, distrugge speranze, alimenta la paura, semina odio, ruba il futuro ai giovani.

Usava parole "cariche di amore" come ha detto poc'anzi Maria. Parole chiare, decise, coraggiose. Dopo l'uccisione di un innocente disse: "Non in una Repubblica democratica ci pare di vivere ma in un regime dove comandano le armi. Leviamo alto il nostro No alla dittatura armata".

È esattamente così come diceva. Le mafie temono i liberi cittadini. Vogliono persone asservite, senza il gusto della libertà.

Le mafie sono presenti in tutte le attività più turpi e dannose per la comunità: la prostituzione, il traffico di esseri umani, di rifiuti tossici, il caporalato, il commercio di armi, quello strumento di morte che è la droga, lasciando nel territorio povertà e disperazione.

Oltre a reclamare una maggiore e più efficace presenza dello Stato, Don Diana aveva rivolto il suo forte e accorato appello al coraggio e alla resistenza, per liberarsi dalla camorra, proprio ai suoi parrocchiani, ai cittadini, alla società civile, alle coscienze delle persone oneste.

Aveva capito che la mafia è anche conseguenza dell'ignoranza, del sottosviluppo, della carenza di prospettive, e che quindi la repressione – indispensabile - non è sufficiente e che la mafia si sconfigge definitivamente sviluppando modelli fondati sulla legalità, sulla trasparenza, sulla cultura, sull'efficienza della macchina pubblica.

Per tutti questi motivi, care ragazze e cari ragazzi, la lotta alle mafie riguarda tutti, ciascuno di noi. Non si può restare indifferenti, non si può pensare né dire: non mi riguarda. O si respingono con nettezza i metodi mafiosi o si rischia, anche inconsapevolmente, di diventarne complici.

Battere la mafia è possibile. Lo diceva Giovanni Falcone: «La mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine».

Casal di Principe lo ha dimostrato. L'efferato omicidio di Don Peppino Diana è stato un detonatore di coraggio e di volontà di riscatto. Ha prodotto un'ondata di sdegno, di partecipazione civile, una vera battaglia di promozione della legalità. Lo ha ricordato il Sindaco poc'anzi, rammentando la grande partecipazione popolare che ha accompagnato il feretro di Don Diana.

La popolazione ha detto basta alla sopraffazione e alla prepotenza, agevolando, in modo decisivo, l'azione delle forze dell'ordine, degli inquirenti e della magistratura. Sono stati tagliati – con l'entusiasmo, con la resistenza, con il rifiuto dei metodi mafiosi, persino con l'ironia – quei fili di complicità, di connivenze, di paura che tenevano incatenati ideali, sogni, energie positive e creative.

Nei bunker pieni di lusso dove, asserragliati, vivevano i capi della camorra di Casal di Principe oggi si trovano attività di assistenza, di volontariato, di creatività, di imprenditoria solidale. La città rappresenta un modello virtuoso di partecipazione civile. La solidarietà, l'inclusività, l'arte, la cultura, l'allegria sono antidoti alla mentalità mafiosa, che prospera nell'ignoranza, nel disprezzo degli altri, nella paura.

La Repubblica Italiana considera prioritaria la lotta a tutte le mafie. Con leggi e strumenti avanzati, grazie all'impegno di inquirenti e forze dell'ordine - ai quali dobbiamo sempre esprimere vicinanza e riconoscenza - sono state disarticolate organizzazioni potenti e minacciose, capi arroganti sono stati assicurati alla giustizia, intere aree sono state liberate dall'oppressione mafiosa.

Grazie anche al lavoro prezioso di associazioni di volontariato, la cultura dell'antimafia, il rigetto dei metodi criminali si sono diffusi in modo straordinario, specialmente tra i giovani, spezzando le catene dell'omertà e della paura.

Non dobbiamo smettere di vigilare. La criminalità organizzata è capace di vivere nascosta, pronta a rialzare la testa al minimo sintomo di cedimento.

La Repubblica vi è vicina, ragazzi. Tutte le amministrazioni pubbliche devono far sentire con efficacia la loro presenza accanto ai cittadini. Insieme a tutte le espressioni della società civile.

La politica sia autorevole nel fornire risposte alle emergenze e ai problemi socio-economici dei territori. L'amministrazione sia efficiente, trasparente, rapida nelle decisioni.

Come hanno chiesto poc'anzi con chiarezza la Dirigente scolastica Paolella e Fabrizio, le istituzioni sono chiamate ad abbattere le barriere che impediscono ai giovani di realizzare i propri sogni nel territorio dove hanno le radici.

Care ragazze e cari ragazzi, Maria e Fabrizio poc'anzi hanno ricordato pregiudizi, preconcetti che sovente vengono registrati. Vi comprendo bene: anche la mia città li ha subiti. Ma voi dovete essere fieri di essere nati in questa terra, che ha saputo compiere questa vera, grande, rinascita. Dovete avvertire l'orgoglio di essere concittadini di Don Diana.

Dovete rifiutare, fin dai banchi di scuola, la sopraffazione, la violenza, la prepotenza, il bullismo, che sono un brodo di coltura della mentalità mafiosa.

Ricordate sempre, ragazze e ragazzi – se posso chiedervelo -, che siete la generazione della speranza, quella a cui Don Diana ha passato idealmente il testimone della legalità.

Un grande magistrato, conoscitore del fenomeno mafioso, Antonino Caponnetto, soleva ripetere che "i mafiosi temono di più la scuola che i giudici, perché l'istruzione taglia l'erba sotto i piedi della cultura mafiosa".

In questa scuola, con i vostri docenti, state ponendo le basi per un futuro migliore, per il vostro territorio, per voi, e per la vita delle vostre comunità.

Sono venuto questa mattina per portarvi l'apprezzamento e l'incoraggiamento della Repubblica.

L'Italia guarda a voi con attenzione, con solidarietà, con simpatia, con fiducia.

Auguri!

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

RESOCONTO STENOGRAFICO

AUDIZIONE

29.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 GENNAIO 2024

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CHIARA COLOSIMO**

INDICE

PAG.

Sulla pubblicità dei lavori:

Colosimo Chiara, *presidente* 3

Audizione di Augusto Di Meo:

Colosimo Chiara, *presidente* 3, 6, 7, 8, 9, 10

PAG.

Di Meo Augusto 3, 6, 9, 10

Rando Vincenza (PD-IDP) 8

Sisler Sandro (FdI) 9

Zara Giovanni 6, 7, 8

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHIARA COLOSIMO

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che se non vi sono obiezioni la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso nonché via *streaming* sulla *web-tv* della Camera.

Audizione di Augusto Di Meo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione di Augusto Di Meo, accompagnato dall'avvocato Giovanni Zara. Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. I lavori potranno proseguire in forma segreta, a richiesta dell'audito o dei colleghi. In tal caso, non sarà più consentita la partecipazione da remoto e verrà interrotta la trasmissione via *streaming* sulla *web-tv*.

Questa audizione apre a un doppio lavoro che aspetta la Commissione parlamentare, un lavoro che, come abbiamo fatto per padre Pino Puglisi, porterà alla pubblicazione di un documento su don Peppe Diana, del cui omicidio Augusto Di Meo è testimone oculare. Nello stesso tempo, come sentirete da quello che ci diranno Augusto Di Meo e l'avvocato Zara, si apre una riflessione che secondo me questa Commissione dovrà portare avanti sulla legge che si occupa di vittime di mafia e testimoni di giustizia.

Voglio ringraziare di cuore sia Augusto Di Meo sia il suo avvocato per essere qui perché, come sentirete, nonostante ci avviciniamo velocemente ai trent'anni da quell'efferato omicidio, i ricordi sono ancora molto vivi e per fortuna hanno portato anche tanti frutti, soprattutto nelle giovani generazioni e tra gli scout.

Do la parola ad Augusto Di Meo.

AUGUSTO DI MEO. Buongiorno a tutti, mi chiamo Augusto Di Meo. Sono nato il 19 maggio del 1961 a Grumo Nevano in provincia di Napoli. Sono un fotografo e la mia ultima residenza è a Villa di Briano. Ho un'attività fotografica in quel di San Cipriano d'Aversa. Ringrazio la presidente e voi tutti per poter avere l'opportunità di raccontare alla Commissione quali sono state e sono le mie difficoltà.

Il 19 marzo del 1994 era un sabato. Visti i rapporti di amicizia che c'erano con don Peppe Diana – frequentava casa mia e a mia volta frequentavo casa sua – e avendo delle cose da fare, decisi di andare a fare gli auguri di buon onomastico a don Peppe. Mi portai presso la parrocchia di San Nicola di Bari, arrivai pochi minuti dopo le 7. Chiesi al sacrestano dove stesse don Peppe, perché la sagrestia all'epoca era ubicata a fianco dell'altare e l'ufficio era sempre nell'edificio di culto, a destra. Feci questo passaggio nel corridoio di circa otto metri, bussai, entrai e ci facemmo gli auguri, sia per l'onomastico di don Peppe sia perché era la festa del papà – io ero già sposato con due bambini piccoli. Parlammo del più e del meno. La sera ci sarebbe stato un buffet per i pochi collaboratori più stretti con le suore carmelitane, che all'epoca stavano a Casal di Principe, nella scuola che volle don Peppe Diana. Mi chiese poi se avessi fatto fotografie perché per anni con mio padre avevo fatto il fotografo, io ero della terza

generazione. Abbiamo servito sempre con onore e riservatezza le forze dell'ordine, fotografando anche morti ammazzati. Mi disse se avevo fotografato una certa persona, e lui mi chiedeva se potevamo fare qualcosa per la famiglia, io dissi di sì, e poi mi girai, lo chiamai « Peppino », chiesi che altro bisognava fare, lui mi guardò e disse che ci sarebbe voluto un miracolo, visto che era san Giuseppe. Poi fece una telefonata – da noi nella giornata di san Giuseppe si usa fare le zeppole – e chiamò un sacerdote perché le doveva portare. Insegnavano tutti e due all'Istituto tecnico Alessandro Volta di Aversa. Il sacerdote non rispose al telefono, ma la telefonata evidentemente rimase sulla cella telefonica. Si erano fatte le 7.25. Lui disse che doveva andare a dire messa e quindi si rimise la giacca, indossava un giubbino. Mentre lui chiudeva la porta, io mi stavo allacciando la scarpa. Gli chiesi di aspettare, lui disse che ci saremmo visti la sera. Impiegai pochi secondi e lo raggiunsi dietro. Arrivammo sotto la porta che dava verso l'altare. Di fronte a noi si palesò, a fianco del sacrestano, una persona, non era armata. Egli disse: « Chi di voi è don Peppe ? ». Don Peppe disse: « Sono io ». Tirò fuori la pistola e sparò cinque colpi in direzione di don Peppe. Quattro colpirono il volto di don Peppe e un altro si conficcò nel muro alle spalle della sacrestia. Premetto che la chiesa era gremita di fedeli perché era san Giuseppe. Le signore del quartiere volevano fare gli auguri a don Peppe e poi andare a sbrigare le loro faccende. Scapparono tutti. Feci una telefonata fuori dalla chiesa chiamando un sacerdote e poi subito mi diressi in macchina dai carabinieri. Incrociai il piantone che, avendomi visto il giorno prima, pensava fosse uno scherzo. Io gli dissi che era accaduta una grande tragedia. Poi, anziché passare per la chiesa, andai a casa mia e avvisai mia moglie della morte di don Peppe, che era una persona di famiglia, e le feci capire che da quel momento forse sarebbe cambiata la nostra vita. E così fu, perché pochi giorni dopo, fui portato in caserma per essere ascoltato. Ero così scioccato che in quel momento non riuscii a ricordare nulla. Mi rimandarono a casa e mi risentirono il giorno 30 marzo, al comando provinciale di Caserta. Iniziò un lungo interrogatorio. Fornii particolari sul soggetto, perché mi fecero vedere uno o due album fotografici e riconobbi l'esecutore materiale del delitto. Pensavo che la cosa sarebbe finita lì, ma non fu così. Nel laboratorio avevo cinque collaboratori. Si trattava di un laboratorio consistente. Non c'erano fotografi a San Cipriano e papà era il primo fotografo in quel territorio, veniamo da Grumo Nevano in provincia di Napoli. L'idea di andare via mi era già scattata, la paura era tanta che non riuscivo nemmeno a quantificarla. Un pomeriggio stavo aprendo il laboratorio e vidi una persona con i capelli lunghi. L'associai al killer di don Peppe. Chiamai i carabinieri – in un primo momento tenevano una automobile sempre visibile, poi chiesi al capitano se si poteva fare diversamente e piazzare una auto civetta – dunque li chiamai – stavano a cento metri da me, arrivarono subito – mi misero in sicurezza e poi andarono a prendere questo soggetto, dopo che ne diedi una descrizione. Questo soggetto fu fermato, non so poi come andò a finire. Ci fu un fermo di polizia giudiziaria. Poi venne il capitano che mi disse quanto fossi stato bravo. Io risposi che avevo paura, forse non ci eravamo spiegati bene, stavamo a Casal di Principe. « Non ti preoccupare, non ti preoccupare ». Passano 20-25 giorni. Una mattina mia madre, in un quartiere tranquillo, mentre puliva la cunetta fuori casa, vide un soggetto con un cappello e una cravatta rossa e mi avvisò dicendo che c'era una persona che lei pensava la stesse osservando, cioè nel senso di attenzionare la nostra abitazione. Chiamai l'ufficiale dei carabinieri. Disse di non uscire di casa e che sarebbero arrivati loro. Ci fu un blitz, stavano facendo un summit di camorra. La cosa mi spaventò. Avevo dei risparmi per comprare una casa. Incominciai a vedere delle riviste specializzate di fotografia. Trovai un negozio a Spello, in Umbria, e decisi di spostarmi. Feci dei sopralluoghi, vedere case e quant'altro. Quando poi a Spello aprì un piccolo centro commerciale, mi trasferii là con tutta la famiglia. Le cose non andarono così bene

perché non ero conosciuto, però io volevo stare tranquillo. Arrivai a Spello dove stetti fino ad aprile del 1997, ma rimasi con una casa affittata fino al 1998, perché avevo una paura incredibile, che non si può descrivere.

Poi iniziò il processo a cui mi accompagnava un sacerdote, don Carlo Aversano. Anche in queste occasioni mi sentivo dare dell'infame, cosa che mi faceva stare molto male. Quando ritornai, pensavo di essere il valore aggiunto al territorio di Casal di Principe. No, sono un infame, uno spione, uno sbirro e uno che sarebbe stato meglio si fosse fatto i fatti suoi. Questo non da tutto Casale, solo da una parte di quelle persone che evidentemente hanno ancora questa cultura della camorra.

Poi ci fu un altro percorso. Pensavo che lo Stato, che le istituzioni sarebbero venuti da me a chiedermi il motivo per cui me ne fossi andato e avessi speso tutti i miei risparmi. Non fu così. Mi affidai poi a un legale che mi disse che quando sarebbe finito il processo in Cassazione si sarebbe potuto fare una richiesta. Quindi feci tutta una serie di passaggi. Il problema è che non c'era una legge. La legge sui testimoni di giustizia è la n. 45 del 2001. Non essendo retroattiva non si potevano avere i benefici previsti. Si arriva a un punto un po' particolare perché la legge non c'era. L'avvocato, qui presente, fa un tentativo, avendo io subìto traumi che hanno inciso sulla mia salute. La settimana dopo l'omicidio andai dal mio medico di famiglia che mi trovò la pressione a 200/140 e mi fece ricoverare al Policlinico. Da quel momento faccio uso di medicinali per la depressione e quant'altro. Questo però non mi pesa perché cerco anche di dare un senso a quello che ho fatto, per esempio oggi incontrando giovani da tutta Italia per la memoria di don Peppe.

L'avvocato fece una richiesta al Ministero dell'Interno sostenendo che potevo essere anche una vittima di camorra, visto quello che patisco ogni giorno. Mi venne fatto la richiesta del quarto grado, nel senso che dovevo individuare i membri di quarto grado della mia famiglia. Con grande difficoltà ci sono riuscito. Vengo convocato al Ministero dell'Interno per un'audizione. Poi mi arriva una notifica nel 2018 secondo cui dovevo procurarmi il quarto grado della famiglia di don Peppe Diana ! Che c'entrava la famiglia di don Peppe Diana ? Diceva giustamente l'avvocato che se Augusto, che viene ritenuto un soggetto adamantino, avesse assistito a un omicidio di un camorrista, lo avrebbero arrestato e non lo avrebbero più rilasciato. Con il quarto grado della famiglia di don Diana ci siamo fermati perché la cosa non poteva andare avanti. C'è stato un passaggio, da parte di chi doveva preoccuparsi di questa famiglia, di questa persona, che non si è concretizzato.

Successivamente c'è stata una petizione su di me, firmata da 45 mila persone, ci sono stati vari appelli al Presidente della Repubblica. Sono stato nominato Ufficiale al Merito della Repubblica, con la stessa motivazione, cioè per essere stato determinante per l'individuazione e la condanna del killer di don Diana e dei mandanti.

Mi fermo qui, sono a disposizione a rispondere alle domande. Sono emozionatissimo, perché questa storia mi ha segnato e ha segnato la mia famiglia, moglie e bambini piccoli, però combatto per questo riconoscimento, perché credo che sia doveroso da parte delle istituzioni riconoscere persone che hanno avuto il coraggio di non girare la faccia dall'altra parte e soprattutto di resistere e restare in quei territori. Per farvi capire di cosa sto parlando, non più tardi di un mese fa mi chiama un cliente. Mi trovavo al Santuario a fare un servizio fotografico. Il cliente mi chiama per darmi la data della prima comunione della figlia. Non frequento bar perché la vita ti viene proprio cambiata. Entriamo in questo bar. C'erano tre persone che stavano consumando un caffè. Per istinto ci giriamo, per sapere se si trattasse di persona amica cui offrire il caffè. Alla mia vista questo disse: « Guagliò – in napoletano – andiamo via perché qua vanno i diavoli camminando » cioè io sarei stato il diavolo. Una idea me la sono fatta: questa è gente che quando c'era la camorra faceva finta di volerti bene perché ne traeva qualche vantaggio, adesso che è arrivato lo Stato a Casal di Principe, allora si gira dall'altro

lato. « Tu sei sempre Augusto Di Meo, non te lo dimenticare, perché quella mattina se te ne andavi a casa tua evidentemente qua noi stavamo tutti un po' meglio ». Io credo che oggi noi stiamo meglio. Sentire dire che stavamo meglio quando stavamo peggio a me fa un male che non immaginate. Mi fermo qui.

PRESIDENTE. Vi avevo anticipato che il ricordo era ed è molto vivo, ma anche che questa storia, come avete sentito, ha una serie di risvolti di cui non possiamo non occuparci, evidentemente. Per questo io, anche per far prendere fiato ad Augusto, chiederei all'avvocato Zara, se è possibile, di spiegare ai commissari la parte più tecnica di quello che ci ha raccontato Augusto Di Meo, il quale peraltro – lui questo non l'ha detto, lo dico io – da allora avrà incontrato qualche migliaio di giovani e a questi giovani ha raccontato questa storia, ma anche quella storia di speranza e di riscatto che è passata per Casal di Principe. La parola all'avvocato Zara.

GIOVANNI ZARA. Grazie presidente, grazie a tutti i componenti della Commissione antimafia per questa opportunità che date ad Augusto. Augusto ha denunciato l'assassino di don Peppe Diana nel 1994, quando la legge che tutela i testimoni di giustizia non esisteva ancora. Esisteva una legge che tutelava i collaboratori di giustizia, ma non i testimoni, quindi non è mai entrato in un programma di protezione. La legge a tutela dei testimoni entrò in vigore nel 2001, ma in quel periodo, per fortuna, non c'erano più problemi di incolumità da parte di Augusto e quindi chi avrebbe dovuto all'epoca decidere non ha mai preso in considerazione di inserire il testimone in un programma di protezione. Sta di fatto che, a seguito della sua denuncia, ha subito una serie di danni, danni sia fisici – diagnosticatigli anche da medici – sia economici e finanziari perché, come ha spiegato prima, aveva un negozio avviato di fotografia e si è dovuto spostare in maniera autonoma, investendo soldi e chiedendo anche prestiti dei familiari, alla mamma e alla sorella, per poter gestire fuori regione la sua attività. Attività che però, ahimè, non è andata bene e quindi è dovuto ritornare, con tutto il seguito. Non ha avuto alcun tipo di sostegno da parte dello Stato per quello che ha fatto, tanto che nel 2017 abbiamo cercato di intraprendere una strada un po' anomala, o meglio, quella di utilizzare la legge che tutela i familiari delle vittime innocenti della criminalità organizzata, ovvero la legge n. 302 del 1990, identificando il testimone come una vittima indiretta della criminalità organizzata. È vero che non è stato direttamente colpito lui, è stato colpito don Peppe, ma il suo coraggio e il suo atteggiamento gli hanno creato danni e questi danni sono consequenziali all'azione violenta della mafia. Però, presentata questa istanza – Augusto già l'ha accennato – la prefettura di Caserta, su richiesta del ministero dell'Interno, gli ha chiesto il quarto grado dei parenti non suoi, che aveva già inviato, ma il quarto grado dei parenti di don Peppe, cosa che era impossibile fare perché c'è una questione di privacy. Posso indicare chi sono i miei parenti, non posso indicare chi sono i parenti di un terzo, quindi la richiesta era già anomala. Dopo qualche mese però ci arriva addirittura il rigetto, nonostante il dirigente avesse incontrato qualche settimana prima Augusto e gli avesse manifestato anche il suo sostegno, almeno a parole. Gli arriva il rigetto perché la sua domanda viene definita tardiva, perché è stata presentata dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale che aveva condannato l'assassino di don Peppe. Quindi è una figura che è rimasta incastrata: non ha potuto percorrere la strada del testimone di giustizia perché non c'era la legge, però lui ha fatto il suo dovere e ha testimoniato fino in fondo. Addirittura lui racconta – non l'ha fatto oggi – che da Spello andava a testimoniare a Napoli con i propri mezzi.

AUGUSTO DI MEO. « Lei deve venire al carcere di Benevento perché deve fare il riconoscimento del Quadrano ». Lasciavo la famiglia con due bambini piccolini e correvo per amore della giustizia, e quando andai a riconoscere il killer di don Peppe, rientrando a Spello la sera da Benevento, dalla sezione speciale, mi si ruppe la mac-

china ad Attigliano. Vi lascio immaginare. Nemmeno questo supporto di dire: « Mandatelo a prendere, portatelo qua, riaccompagnatelo ». Una cosa così grave, un omicidio di questa portata, è chiaro che diventa un problema serio. Però, ripeto, rifarei tutto quello che ho fatto perché ne è valsa la pena. Abbiamo il cambiamento di un territorio proprio dalla morte di don Peppe, ed è anche una responsabilità morale. C'è un altro particolare. La Corte d'assise di Santa Maria Capua Vetere, sulla base delle dichiarazioni del Quadrano, condannerà due soggetti che niente c'entravano con l'omicidio di don Diana. Quanto alle minacce: « Cornuto, scendi – alle tre e dieci di notte – perché ti dove dobbiamo tagliare la testa ».

Poi ci furono una serie di iniziative dirette a promuovere anche quell'attività, per farla rinascere. Ci fu un progetto con delle bottiglie, c'era il soldatino, lo schiaccianoci e la notte vennero e tagliarono la testa al soldatino, cioè: « Tu chi ti credi di essere, che vuoi fare ? ». Poi ci fu una delibera del comune di Casal di Principe che fece firmare ai comuni della provincia di Caserta per mantenere l'attenzione su questo caso.

Il problema è che la Corte d'appello di Napoli ribalta la sentenza su killer e mandanti. La gente a Casale dimentica che, a parte l'esecutore materiale, ci sono state altre sette persone che stanno scontando il fine pena mai. L'ultimo episodio è stato quello del mandante che esce dal carcere per un tumore e viene portato a Villa Literno, un comune vicino casa mia, e quindi vi lascio immaginare come mi sia attivato con i carabinieri. La sorella di don Peppe fece un appello al giudice del tribunale di Sassari, poi io andai dal prefetto e mi confrontai con lui per esporgli la estrema pericolosità della situazione.

Come dicevo prima, la Corte d'appello ribalta la sentenza anche perché, questa è una mia chiave di lettura, essendo io un fotografo, a quel soggetto feci la fotografia con gli occhi. La Corte d'appello di Napoli dice: « Quadrano non lo conosceva, come asserisce egli stesso, come è del tutto comprensibile, atteso che lo stesso, nato a San Cipriano d'Aversa e residente in Carinaro, certamente non era un frequentatore abituale della parrocchia di Casal di Principe e di raduni scout, a causa del suo stile di vita. Il killer, stante l'assenza di un travisamento, la persona presente subito alle spalle di don Diana che si trovò di fronte il killer a ridosso, dovette necessariamente vederlo, a meno che non sia cieco e Di Meo Augusto non è cieco e ha il coraggio delle sue azioni e dice ripetutamente la sua verità fino all'ultimo verbale allegato, raccolto nel processo similare più di recente celebratosi a Santa Maria Capua Vetere ». Quindi la Corte d'appello riarresta il killer, scagiona i due soggetti che erano stati condannati a fine pena mai e la parola finale è della Suprema Corte di cassazione, dieci anni dopo, dieci anni dopo ! La Corte « faceva discendere da tale ricostruzione anche la individuazione del diverso ruolo avuto da Quadrano nell'omicidio rispetto alle sue dichiarazioni e cioè quello di esecutore materiale. La realtà processuale aveva dimostrato che Di Meo, il teste fotografo presente al fatto, aveva riconosciuto Quadrano in fotografia, lo aveva riconosciuto in televisione quando lo aveva visto scendere dall'aereo che lo riaccompagnava in Italia e lo aveva riconosciuto in carcere. Aveva sempre confermato tali versioni in dibattimento e aveva fornito particolari della persona di difficile confondibilità con le caratteristiche fisiche di altri autori ». Se non si è testimoni così, io non so che altro devo fare.

PRESIDENTE. Chiedo all'avvocato se vuole aggiungere qualcosa.

GIOVANNI ZARA. L'ultima cosa riguarda le due norme. Una è arrivata in ritardo a tutela del testimone di giustizia, solo nel 2001, l'altra non c'è stato modo di poterla percorrere perché il Ministero ci ha detto che abbiamo presentato la richiesta in ritardo, oltre a quella disposizione sul quarto grado che riguarda tantissime altre vittime. Non so se sia il caso di affrontarla adesso.

PRESIDENTE. Grazie mille. Vedo che ci sono anche molti commissari collegati da

remoto. Chiedo ai colleghi se intendano porre delle domande. Come avete capito, questa audizione è non solo purtroppo molto attuale, nel senso che la camorra è ancora molto presente nelle cronache odierne, ma ci porta anche a una riflessione su come sia necessario – e questo credo che Augusto Di Meo lo abbia detto meglio di altri – avere una forza irreprensibile nella condanna, ma la stessa forza la deve avere lo Stato nel sostenere le persone che hanno avuto il coraggio, nonostante la paura di andare fino in fondo in situazioni così delicate. È per questo che Augusto Di Meo è anche consulente di questa Commissione perché credo che chi come lui negli anni abbia raccontato la ferocia della criminalità organizzata possa insegnare anche molto a chi siede da questo lato del tavolo e in questa Commissione.

Do la parola alla senatrice Rando.

VINCENZA RANDO. Grazie dottor Di Meo e grazie anche per la sua testimonianza. Ho avuto modo di conoscerla e anche di ascoltarla. Finalmente la legge italiana ha fatto questo grande passo in avanti sui testimoni di giustizia ponendo una grande differenza tra i collaboratori, perché prima – lo diceva l'avvocato – c'era una confusione ed era anche una confusione culturalmente non accettabile, perché un testimone di giustizia è totalmente estraneo a fatti di mafia, un collaboratore è colui che prima ha commesso gravi reati. Ricordo anche la legge n. 6 del 2018 che è andata anche più avanti. Una cosa però volevo chiarire anche per capire come anche questa Commissione si possa impegnare a una ulteriore modifica e credo che già ci siano gli elementi perché occorrerebbe superare la questione della prescrizione e della decadenza sulle istanze con la legge 302. Vorrei capire meglio, magari è un mio limite, perché se è vero che la legge sui testimoni di giustizia è la n. 45 che dà la definizione di chi sia il testimone, però già la legge precedente, il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 convertito nella legge n. 82 del 1991 già definiva il testimone di giustizia sia pure con una certa confusione iniziale. Magari l'avvocato Zara, che conosco bene, ci può far capire meglio la questione. Avete poi fatto l'opzione per la n. 302. A me non è mai successo di sapere, conoscendo un po' questa legge, che chiedano il quarto grado anche per la vittima diretta. Abbiamo saputo di casi in cui vi erano estranei, testimoni di giustizia, che hanno assistito alla commissione di reati di mafiosi e sono stati riconosciuti testimoni di giustizia, perché c'era un'estraneità. Ciò al di là del fatto – ne avevamo accennato anche con la presidente – che la questione del quarto grado è veramente una cosa che bisognerebbe superare perché forse dovremmo valorizzare la frequentazione e non il quarto grado.

Le chiedo inoltre se avverso il provvedimento di diniego, considerandolo come decadenza, avete proposto ricorso e se ci sia già stato un pronunciamento perché ci sono state pronunce che hanno ribaltato le precedenti decisioni. Grazie.

PRESIDENTE. La parola all'avvocato Zara.

GIOVANNI ZARA. Per quanto riguarda l'inserimento all'interno del programma di protezione, anche per la legge precedente al 2001, non gli è mai stato proposto. Qui c'è stato un errore. Però all'epoca lui aveva 33 anni e ha imparato solo negli anni successivi come fossero applicate le leggi penali, civili e amministrative. All'epoca lui non ne sapeva nulla, qualcun altro avrebbe dovuto istradarlo, ma questo non è stato fatto. Nel 2017, proprio perché era passato del tempo, abbiamo ipotizzato questa strada e il quarto grado ci è stato chiesto dalla Prefettura di Caserta, ce l'ho qui, anche a me era la prima volta che capitava: il quarto grado sia del richiedente, sia della vittima, don Giuseppe Diana. Se vuole, presidente, la possiamo lasciare tale richiesta agli atti.

PRESIDENTE. Grazie, avvocato me l'ha già lasciata Augusto ed è a disposizione della Commissione.

GIOVANNI ZARA. Quando ci è stata fatta questa richiesta, i familiari della vittima avevano già ottenuto i benefici della

legge n. 302. Un paradosso. Per quanto riguarda la tardività, no, non abbiamo fatto ricorso. Anche io sono riuscito a fare ribaltare le decisioni in altri casi, quella di Augusto no, perché è tutta un'anomalia. Qui credo che non siano tanto i tribunali a dover fare giustizia, ma quest'Aula. Lui cerca giustizia, ma gliela si dovrebbe dare in questo luogo, non tanto in tribunale, non so se riesco a far percepire ciò che sentiamo.

PRESIDENTE. L'avvocato intende la politica, perché il tema nello specifico è evidentemente fatto di una serie di grossolani errori. Senza entrare in altri dettagli, la solitudine di chi è familiare di vittima di mafia o testimone di giustizia, per me e immagino per i membri della Commissione che hanno già seguito questioni come questa, non è una novità e quindi anche su questo sapere che qualcuno a trent'anni o magari una donna rimasta sola viene lasciata – penso alle vedove Luciani – in balia di norme che non si conoscono, perché non è loro dovere conoscere, la cosa andrebbe rivista e modificata. Però, al netto di questo, la storia di Augusto Di Meo incrocia errori, ma anche scelte che intendiamo valorizzare perché la richiesta di essere sentito in questa Commissione nasce sia per dare il giusto risalto alla figura di don Peppe Diana sia per evitare che altri, domani, si possano trovare nelle condizioni di Augusto Di Meo, e quindi di aver visto con i propri occhi sparare a un amico, che era peraltro un prete, come spesso è successo, in una chiesa, e non essere riconosciuto dallo Stato. È stato riconosciuto tramite le onorificenze che lui vi ha raccontato. Noi, nel nostro piccolo, abbiamo provato, facendolo consulente, a fare altrettanto, ma questa storia credo possa portare la Commissione nel suo insieme a lavorare affinché un fatto così, e questo fatto così, non ci sia più.

Do la parola al senatore Sisler.

SANDRO SISLER. La mia più che una domanda è una breve considerazione che tenevo a fare. Anzitutto ringrazio il signor Di Meo per la disponibilità, a trent'anni di distanza, a venire da noi a raccontare per l'ennesima volta la sua vicenda. Ringrazio e faccio i complimenti alla presidente perché con questo caso ha portato all'attenzione di questa Commissione antimafia una vicenda che altrimenti sarebbe rimasta nei ricordi, ma a margine. La mia considerazione è che, se le cose stanno così – è un paradosso ma ci tengo a dirlo – non so se sia il caso di far raccontare al signor Di Meo ai giovani quella che è stata la sua vicenda, perché certo a tutto porta ma non a invogliare a denunciare fatti gravi come quelli. Tutto questo va tenuto in considerazione perché la sua è una storia di sofferenze, di tristezza, di stravolgimento della vita sua, dei suoi familiari e dei suoi parenti. O questa Commissione, e sono certo che lo farà, interviene affinché il legislatore e la politica correggano questa serie di errori, o altrimenti sarà meglio non far raccontare questa vicenda ai nostri giovani perché, ripeto, tutto accadrà tranne che invogliare a denunciare fatti come quelli.

Sono contento che la presidente l'abbia coinvolto nella Commissione come collaboratore. Credo che questo debba portare a un intervento significativo e concreto della Commissione. La domanda gliela faccio ugualmente: qual è la reazione dei ragazzi quando ascoltano la sua storia ?

AUGUSTO DI MEO. Essendo considerato un soggetto adamantino, ai ragazzi dico che questa cosa la rifarei sicuramente nonostante le difficoltà di questo territorio, e però mi scontro con una realtà locale fatta di « Ma chi l'ha fatto fa' ? » « Te ne potevi stare a casa tua » « Lo vedi lo Stato com'è ? ».

Poi c'è l'aspetto professionale. Vi racconto velocemente una piccola cosa su cosa significhi essere testimone a Casal di Principe e non essere nemmeno riconosciuto. Incontro un avvocato che mi dice: « Augusto io mi devo sposare però le fotografie non me le puoi fare ». Gli chiedo perché. « Mamma ha un nipote in galera e quando andiamo a Sorrento una faccia come la tua questi non la vogliono vedere ». Ma stiamo scherzando ? Qui allora c'era bisogno del supporto dello Stato, cioè di quelli che evidentemente si dovevano interessare.

Credo di essere ancora ancora vigilato perché i carabinieri passano tre volte al giorno, e credo che sia la mia seconda famiglia perché non mi hanno mai abbandonato. Una cosa però è il rapporto amicale, un'altra è il rapporto professionale.

Il segnale però è quello di speranza e dire ai giovani che si deve denunciare, nonostante tutto si deve denunciare !

PRESIDENTE. Credo che ci sia poco da aggiungere. Però diamo loro uno strumento in più per fare questo racconto, credo che sia l'appello che si possa lanciare da qui. Non essendoci altri interventi, credo che possiamo chiedere ad Augusto Di Meo di lasciarci tutti i documenti che ha citato in modo che tutti i commissari possano averli e di fornirci, come farà in quanto consulente, tutti i documenti e le omelie di don Peppe Diana che possiamo utilizzare per la prossima pubblicazione. Credo che la Commissione possa prendere l'impegno di arrivare a questo importante trentesimo anniversario con una proposta da sottoporre al Parlamento italiano che preveda che casi così non avvengano più, per Augusto, per la sua famiglia, ma anche per chi ha continuato e continua a credere nello Stato.

AUGUSTO DI MEO. Intendo aggiungere che la storia è nota a livello nazionale, essendo un omicidio di una particolarità unica, di un sacerdote in chiesa. Il 21 marzo scorso il Presidente Mattarella quando è venuto a Casal di Principe – abbiamo tutti ascoltato il suo discorso dell'ultimo dell'anno – io rimasi scioccato. Il mio compito era di portarlo alla tomba di don Peppe. Mi onoro di avere la chiave di quella cappella perché così ha voluto la famiglia, la mamma di don Peppe. Quando lui si avvicinò per accompagnarlo, io dissi: « Sono Augusto Di Meo » e lui rispose: « Io ti conosco ». Rimasi senza parole, proprio basito. Poi mi ripresi e gli dissi che condividevamo lo stesso dolore, perché lui ha abbracciato suo fratello e a me don Peppe mi è caduto addosso. Poi riflettendo, mi sono detto che allora la storia la conoscevano e che si poteva fare qualcosa per incidere su questa vicenda. Però io sono fiducioso. Per il trentesimo intanto vi invito a Casal di Principe, paese stupendo, non è il clan dei Casalesi. Casal di Principe è il nome di un popolo e quindi spero che prendiate veramente a cuore questa vicenda.

PRESIDENTE. Grazie ad Augusto Di Meo per aver voluto rivivere con noi questi momenti e averci dato queste indicazioni, e all'avvocato Zara con cui rimarremo in contatto.

Dichiaro conclusa l'audizione.

L'audizione termina alle 14.20.

Licenziato per la stampa
il 9 febbraio 2024

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA



190230081970